Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 210 del 20 agosto 1971

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 agosto 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **608**.

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **608**.

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 802, che proroga la delega al Governo, prevista dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, ad apportare modificazioni alla detta tariffa dei dazi doganali di importazione;

Visti gli atti emanati dagli organi delle Comunità europee e, in particolare:

il regolamento (C.E.E.) n. 460/70 del Consiglio, del 6 marzo 1970, recante conclusioni di un accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e che fissa disposizioni per la sua applicazione;

il regolamento (C.E.E.) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

il regolamento (C.E.E.) n. 1524/70, relativo alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna ed alle disposizioni per la sua applicazione;

il regolamento (C.E.E.) n. 1525/70, relativo alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele ed alle disposizioni per la sua applicazione;

la decisione del Consiglio (70/539/C.E.E.), del 29 settembre 1970, relativa alla conclusione della convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità;

la decisione del Consiglio (70/545/C.E.E.), del 29 settembre 1970, recante conclusione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia;

la decisione del Consiglio (70/549/C.E.E.), del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea;

il regolamento (C.E.E.) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;

la decisione del Consiglio (70/506/C.E.E.), del 10 novembre 1970, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e l'Iran;

il regolamento (C.E.E.) n. 2613/70 del Consiglio, del 15 dicembre 1970, che modifica l'allegato I del regolamento (C.E.E.) n. 865/68 per quanto concerne alcuni prodotti della sottovoce n. 20.07-A della tariffa doganale comune;

il regolamento (C.E.E.) n. 2635/70 del Consiglio, del 17 dicembre 1970, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti;

il regolamento (C.E.E.) n. 1/71 del Consiglio, del 17 dicembre 1970, che modifica il regolamento (C.E.E.) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I numeri della statistica, la denominazione delle merci, le aliquote dei dazi, le note relative ai capitoli, alle voci ed ai dazi della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, sono modificati come previsto dalla tabella *A* e dai relativi allegati annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per le finanze.

Le decorrenze delle modificazioni e il periodo di validità, per quelle aventi efficacia temporanea, sono quelli stabiliti per ciascuna modificazione nella predetta tabella *A* e relativi allegati.

Nell'art. 2 del presente decreto, col termine tariffa si intende la tariffa dei dazi doganali d'importazione di cui al primo comma, nel testo modificato col comma stesso.

Art. 2.

La tariffa ed i relativi allegati sono ulteriormente modificati come indicato nella tabella *B* e relativi allegati annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per le finanze.

Alla tariffa è unito l'allegato *K* annesso al presente decreto, firmato dal Ministro per le finanze.

Le modificazioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971, salvo che sia altrimenti disposto nella predetta tabella *B* e relativi allegati nonchè nel predetto allegato *K*.

Tuttavia, la modificazione apportata con la tabella *B* di cui al primo comma alla voce di tariffa n. 20.07-A ha effetto a decorrere dal 15 gennaio 1971.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto a decorrere dalle date indicate nei precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 112. — CARUSO

1. **Modificazione dal 20 ottobre 1969.**

Capitolo 2; Nota complementare A.

La Nota complementare A al Capitolo 2 è modificata come segue:

A. come « carcassa della specie bovina domestica », ai sensi della voce n. 02 01-*A-II-a, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti.*
Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea. Qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

2. **Modificazioni dal 1° gennaio 1970.**

a) Allegato B (Contingenti tariffari); n.ri di tariffa ex 73 01-B-II-b ed ex 73 01-C-II.

I contingenti tariffari, stabiliti nell'allegato B alla tariffa, per le voci n.ri ex 73.01-B-II-b ed ex 73 01-C-II, sono modificati come segue:

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Volume del contingente 3	Aliquota dei Dazi 4	Validità 5
ex 73.01-B-II-b	Ghise speciali con contenuto massimo di 0,03% di manganese, destinate alla trasformazione nell'interno del Paese.	30.000 tonnellate.	4,4%	dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970
73.01-B-II-b	Ghise ematiti, contenenti, in peso, 1,50% o meno di manganese, altre, destinate alla trasformazione nell'interno del Paese.	30.000 tonnellate. Contingente globale per i prodotti delle voci n.ri 73.01-B-II-b e 73.01-C-II.	4,4%	dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970
73.01-C-II	Ghise fosforose, contenenti, in peso, più di 1% di silicio, destinate alla trasformazione nell'interno del Paese.			

b) Allegato B (Contingenti tariffari).

Nell'allegato B alla tariffa sono inseriti i seguenti contingenti tariffari:

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Volume del contingente 3	Aliquota dei Dazi 4	Validità 5
73.02-C	Ferro-silicio.	760 tonnellate.	6%	dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
73.02-D	Ferro-silico-manganese.	3.300 tonnellate.	3,5%	dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970
ex 73.02-E-I	Ferro-cromo contenente, in peso, fino a 0,10% di carbonio e più di 30% fino a 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato).	330 tonnellate.	5%	dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970
76.01-A	Alluminio greggio.	18.000 tonnellate.	7%	dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970

3. **Modificazioni dal 1° febbraio 1970.**

Allegato A (Sospensioni tariffarie).

Nell'allegato A alla tariffa sono inserite le seguenti sospensioni tariffarie:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	esenzione	1- 2-1970	31- 7-1970
73.07-A-I	Blumi e billette, laminati	esenzione	1- 2-1970	31- 7-1970
73.07-B-I	Bramme e bidoni, laminati	esenzione	1- 2-1970	31- 7-1970
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	esenzione	1- 2-1970	31- 7-1970
73.10-A-I	Vergella o bordione, semplicemente laminati o estrusi a caldo	4%	1- 2-1970	31- 7-1970

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 73.10-A-II	Barre per cemento armato o calcestruzzo che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione, e che hanno subito o non una torsione dopo la laminazione	3,5%	1- 2-1970	31- 5-1970
73.13-B-I-a	Altre lamiere, semplicemente laminate a caldo, dello spessore di 3 mm o più . .	4%	1- 2-1970	31- 5-1970

4. Modificazioni dal 24 febbraio 1970.

a) Voci di tariffa n ri 50.02 e 50.04; aliquota dei dazi autonomi.

I richiami (1) e (2), apposti, rispettivamente, a fianco dei dazi autonomi delle voci di tariffa n.ri 50.02 e 50.04, sono soppressi e sono depennate, a piè pagina, le relative note (1) e (2).

b) Allegato B (Contingenti tariffari).

Nell'allegato B alla tariffa sono inseriti i seguenti contingenti tariffari:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	VOLUME DEL CONTINGENTE	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ
1	2	3	4	5
50.02	Seta greggia (non torta).	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 50.04	Filati interamente di seta non preparati per la vendita al minuto.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	4,2%	annuo
ex 50.05	Filati interamente di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	2,5%	annuo

5. Modificazione dal 1° marzo 1970.

Allegato A (Sospensioni tariffarie).

Nell'allegato A alla tariffa è inserita la seguente sospensione tariffaria:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 38.19-T	Silicio (policristallino o monocristallino), ad altissimo tenore di purezza, drogato mediante aggiunta o mediante epurazione selettiva, in forma di dischi, piastrine, rondelle o forme simili, che abbiano subito o no una politura . . .	6,4%	1- 3-1970	31-12-1970

6. Modificazioni dal 9 marzo 1970.

Allegato A (Sospensioni tariffarie).

Nell'allegato A alla tariffa sono inserite le seguenti sospensioni tariffarie:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
38.07-A	Essenza di trementina	3%	9- 3-1970	31-12-1970
38.08-A	Colofonie (comprese le « peci resinose») .	3,5%	9- 3-1970	31-12-1970

7. Modificazioni dal 1° maggio 1970.

a) Voci di tariffa n.ri 01.02-A-II-b-2, 02.01-A-II-a-1-bb, 03.01-A-III, 08.10-A, 08.12-G, 22.01-A, 44.02, 44.13, 44.23-B, 58.02-B, 58.09-B-I, 65.01-B, 68.02-A-I-b-1, 73.10-B, 73.17, 73.20, 78.05-A e 96.01.

Le voci di tariffa n.ri 01.02-A-II-b-2, 02.01-A-II-a-1-bb, 03.01-A-III, 08.10-A, 08.12-G, 22.01-A, 44.02, 44.13, 44.23-B, 58.02-B, 58.09-B-I, 65.01-B, 68.02-A-I-b-1, 73.10-B, 73.17, 73.20, 78.05-A e 96.01 sono modificate come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
01.02		**Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:**		
		A. delle specie domestiche:		
		II. altri:		
		b. non nominati:		
		2. altri:		
	18 (n)	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (1)	16%(2)	(3)

(1) L'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nel Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

NUMÈRO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(01.02-A-II-b-2)		bb. non nominati	16% (2)	—
	22 (n)	*α. torelli, giovenchi e giovenche*		
	24 (n)	*β. tori*		
	27 (n)	*γ. vacche*		
	31 (n)	*δ. buoi*		
02.01		**Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:**		
		A. carni:		
		II. della specie bovina:		
		a. domestica:		
		1. fresche o refrigerate:		
		bb. di bovini adulti, presentate in:		
		α. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:		
	011	a′. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)	20% (2)	(3)
	013	b′. altri	20% (2)	—
		β. quarti anteriori:		
	014	a. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)	20% (2)	(3)
	017	b′. altri	20% (2)	—
		γ. quarti posteriori:		
	018	a′. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg – o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto «pistola» – che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)	20% (2)	(3)
	021	b′. altri	20% (2)	—

(1) L'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nel Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
03.01		**Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:**		
		A. d'acqua dolce:		
		III. altri:		
	12	a. carpe	10%	8%
	13	b. non nominati	10%	8,8%
08.10		**Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri (1):**		
		A. fragole, lamponi, ribes neri (« cassis ») e rossi	20%	18%
	01	*I. fragole*		
	04	*II. lamponi, ribes neri (« cassis ») e rossi*		
08.12		**Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al numero 08.05 incluso):**		
	24	G. altre	8%	6%
22.01		**Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:**		
	01	A. acque minerali naturali o artificiali; acque gassose . . .	8%	4%
44.02	00 T	**Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche aglomerato**	13%	6,5%
44.13		**Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite:**		
		A. liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite .	10%	5%
	01	*I. di conifere*		
	04	*II. di altre essenze*		
		B. altri	10%	7%
	07	*I. di conifere*		
	11	*II. di altre essenze*		
44.23		**Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno:**		
		B. altri:		
		I. costruzioni smontabili, porte e finestre	14%	9,8%
	04	*a. costruzioni smontabili*		
	08 (n)	*b. porte*		
	12 (n)	*c. finestre*		
		II. non nominati	14%	7%
	14 (m²)	*a. pannelli per pavimenti*		
	17	*b. altri*		

(1) *Sugli oli ricavabili dalle frutta comprese in questa voce, si riscuote, oltre al dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
58.02		**Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, e simili, anche confezionati:**		
	41	B. tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, e simili	21%	10,5%
58.09		**Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:**		
		B. pizzi:		
	07	I. a mano	20%	14%
65.01		**Campane non formate, nè cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli:**		
	04 (n)	B. altri	11%	8%
68.02		**Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici:**		
		A. lavori di pietre da taglio o da costruzione:		
	T	I. semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o uniforme:		
		b. di altre pietre:		
	07	1. di selce per il rivestimento interno delle macine	6%	5%
73.10		**Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:**		
	14 T	B. semplicemente fucinate	10%	7%
73.17		**Tubi di ghisa:**		
		A. tubi per canalizzazioni sotto pressione; tubi di discesa .	13%	9,4%
	01	*I. tubi per canalizzazioni sotto pressione*		
	04	*II. tubi di discesa*		
	07	B. altri	13%	9%
73.20		**Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.):**		
		A. di ghisa non malleabile	14%	10%
	02	*I. per tubi per canalizzazioni sotto pressione*		
	05	*II. altri*		

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(73.20)		B. altri	14%	10,4%
	08	*I. di ghisa malleabile*		
		II. di ferro o di acciaio:		
	12	*a. flange*		
	15	*b. gomiti e manicotti, filettati*		
	18	*c. curve da saldare*		
	22	*d. altri*		
78.05		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo:**		
	01	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	13%	11%
96.01		**Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico**	18%	9%
	01 T	*A. di betulla, ginestra, erica, e altri simili steli*		
	04 T	*B. di saggina, senza manico*		
	07	*C. altre*		

b) Allegato A (Sospensioni tariffarie).
Nell'allegato A alla tariffa è inserita la seguente sospensione tariffaria:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	al
1	2	3	4	5
07.01-A-III	Patate, altre	esenzione	1- 5-1970	15- 5-1970

8. Modificazione dal 12 maggio 1970.

Voci di tariffa n.ri 08.02-A-I-a, 08.02-A-I-b, 08.02-A-II-a, 08.02-A-II-b, 08.02-B e 08.02-C; aliquota dei dazi autonomi.

Il richiamo (4), apposto in corrispondenza del dazio autonomo della voce di tariffa n. 08.02-A-I-a ed i richiami (2), apposti in corrispondenza dei dazi autonomi delle voci di tariffa n.ri 08.02-A-I-b, 08.02-A-II-a, 08.02-A-II-b, 08.02-B e 08.02-C, sono depennati e sono soppresse, a piè pagina, le relative note (4) e (2).

9. Modificazione dal 15 maggio 1970.

Allegato A (Sospensioni tariffarie).
Nell'allegato A alla tariffa è inserita la seguente sospensione tariffaria:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	al
1	2	3	4	5
ex 03.02-A-I-f	**Merluzzi carbonari (gadus virens) salati, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 47 kg e contenenti non più di cinquanta mezzi pesci**	7%	**15- 5-1970**	**31-12-1970**

10. Modificazione dal 27 maggio 1970.

Allegato A (Sospensioni tariffarie).

Nell'allegato A alla tariffa è inserita la seguente sospensione tariffaria:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 08.01-A	Datteri presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg e destinati, sotto controllo doganale o amministrativo equivalente, ad essere condizionati per la vendita al minuto (1)	esenzione	27- 5-1970	31- 7-1970

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

11. Modificazioni dal 1° giugno 1970.

Voci di tariffa n.ri 08.04-A-II, 22.04, 22.05, ex 22.07 (vinello), ex 22.09-A (diluizione alcolica di origine agricola), ex 22.10 (aceti commestibili di vino), 23.05, ex 23.06-A (vinaccia).
In talune condizioni da stabilirsi gli Organi competenti delle Comunità Europee, per i prodotti compresi nelle voci di tariffa sopraelencate, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

12. Modificazioni dal 1° luglio 1970.

a) Voce di tariffa n. 17.04-D-II.

La voce di tariffa n. 17.04-D-II è modificata come segue:

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(17.04-D)		II. non nominati:		
	46 (*a*)	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,7%(1)	16%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

N. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
81	— *impasti per fondenti, marzapani, torroni, ripieni, e simili.*
84	— confetti
87	— gomme; liquirizie aventi il carattere delle confetture
91	— torroni, marzapani, e simili
94	— caramelle, pastiglie, e simili
97	— altri

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(17.04 D-II)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	48 (a)	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% . . .	20,7%(1)	16%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	50 (a)	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .	20,7%(1)	16%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	51 (a)	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70% . . .	20,7%(1)	16%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarorio)
	54 (a)	4. uguale o superiore a 70%	20,7%(1)	16%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(a) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

N. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
81	— impasti per fondenti, marzapani, torroni, ripieni, e simili
84	— confetti
87	— gomme; liquirizie aventi il carattere delle confetture
91	— torroni, marzapani, e simili
94	— caramelle, pastiglie, e simili
97	— altri

b) Capitolo 27; Nota complementare 5. n).

Fino al 31 dicembre 1971, la Nota complementare 5. n) del Capitolo 27 è modificata come segue:

n) *la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti della voce n.* 27.10-C-II, *purchè tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del* 30 % *a* 300° *C, secondo il metodo ASTM D* 86. *Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite,* 30 % *o più a* 300° *C, secondo il metodo ASTM D* 86, *i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle voci n.ri* 27.10-A *e* 27.10-B *sono da assoggettare al dazio previsto per la voce n.* 27.10-C-II-c, *secondo la specie e il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze*;

c) Voce di tariffa n. 39.02-C-I-a; nota (1), a piè pagina.

La nota (1), a piè pagina relativa, alla voce di tariffa n. 39.02-C-I-a, è modificata come segue:

(1) Per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applica il dazio del 32% sul valore.

d) Voce di tariffa n. 51.04-B; nota (1), a piè pagina.

La nota (1), a piè pagina, relativa alla voce di tariffa n. 51.04-B, è modificata come segue:

(1) Per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applica il dazio del 30% sul valore.

e) Allegato A (Sospensioni tariffarie).

Nell'allegato A alla tariffa sono inserite le seguenti sospensioni tariffarie:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 56.01-A	Fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica ottenuta mediante policondensazione di metafenilendiammina e acido isoftalico	esenzione	1- 7-1970	31-12-1970
73.01-D-I	Ghise non nominate, contenenti, in peso, da 0,3% fino a 1% incluso di titanio e da 0,5% a 1% incluso di vanadio (CECA)	1%	1- 7-1970	31-12-1970
08.02-D	Pompelmi e pomeli	7,2%	1- 7-1970	(3)
20.06-B-II-a-2	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	18,4% (2)	1- 7-1970	(3)
ex 20.06-B-II-c-1-cc	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 4,5 kg o più	18,4%	1- 7-1970	(3)
ex 20.06-B-II-c-2	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di meno di 4,5 kg . . .	18,4%	1- 7-1970	(3)
ex 28-40-B-II	Fosfato bicalcico con tenore di fluoro inferiore a 0,2% e di ferro superiore a 0,01%	9,6%	1- 7-1970	(3)
ex 29.02-A- III	Bromuro di metile per uso agricolo (1) .	17%	1- 7-1970	(3)
ex 60.05-A- II	Costumi da bagno	16,8%	1- 7-1970	(3)
ex 60.05-A- II	Indumenti esterni per bambini piccoli (bébé)	16,8%	1- 7-1970	(3)
ex 60.06-B	Costumi da bagno	16%	1- 7-1970	(3)
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo, di fibre tessili sintetiche	16%	1- 7-1970	(3)
ex 61.02-B	Indumenti esterni per donna, di fibre tessili sintetiche	16%	1- 7-1970	(3)
ex 61.02-B	Costumi da bagno	16%	1- 7-1970	(3)

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

(3) Fino all'entrata in vigore dell'Accordo fra la Comunità Economica Europea e lo Stato d'Israele e, al più tardi, fino al 31 dicembre 1970.

f) Allegato B (Contingenti tariffari).

Nell'allegato B alla tariffa è inserito il seguente contingente tariffario:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 73.15-A-IV-b-1	Vergella o bordione speciale destinata all'industria dei pneumatici (vergella o bordione d'acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di diametro compreso tra 4,5 mm e 6 mm e con tenore di carbonio compreso tra 0,62% e 0,74%).	4.000 tonnellate.	esenzione	dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1970

13. Modificazioni dal 16 luglio 1970.

Allegato A (Sospensioni tariffarie).

Nell'allegato A alla tariffa sono inserite le seguenti sospensioni tariffarie:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	VALIDITÀ dal 4	VALIDITÀ al 5
09.04-A-I	Pepe, non tritato nè macinato:			
	— destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi(1)	esenzione	16- 7-1970	31-12-1970
	— altro	10%	16- 7-1970	31-12-1970
13.03-A-V	Estratti di piretro	esenzione	16- 7-1970	31-12-1970

(1) È ammesso al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

14. Modificazione dal 6 agosto 1970.

Voce di tariffa n. 01.02-A-II-b-1; nota (1), a piè pagina.

La nota (1), a piè pagina, relativa alla voce di tariffa n. 01.02-A-II-b-1, è modificata come segue:

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, nonchè alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro degli Accordi bilaterali per il bestiame di fabbricazione conclusi fra la Comunità Economica Europea e, rispettivamente, la Danimarca e l'Austria.

15. Modificazione dal 15 agosto 1970.

Allegato E (Turchia); voce di tariffa n. ex 22.05-B; nota (4), a piè pagina.

La nota (4), a piè pagina, relativa alla voce n. ex 22.05-B dell'allegato E alla tariffa, è modificata come segue:

(4) Tale regime è applicabile fino all'entrata in vigore del regime preferenziale applicabile ai vini originari della Turchia e in provenienza da questo Paese stabilito dal Consiglio di *Associazione* CEE/Turchia e, al più tardi, fino al 31 marzo 1971.

16. Modificazioni dal 1º settembre 1970.

Allegato B (Contingenti tariffari).

Nell'allegato B alla tariffa sono inseriti i seguenti contingenti tariffari:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valige, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: ex B. di altre materie, diverse dalle materie plastiche artificiali, fatti a mano	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1970 al 31 agosto 1971

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: ex C. altri accessori per oggetti di vestiario, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 44.24	Oggetti di uso domestico, di legno, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.) oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno, fatti a mano; parti di legno di tali lavori ed oggetti, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati: ex B. altri: — Tappeti, tappetini, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni: ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 83.10	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Euorpee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 94.03	Altri mobili e loro parti, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
95.03	Avorio lavorato (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971

Numero della Tariffa 1	Denominazione delle merci 2	Volume del contingente 3	Aliquota dei Dazi 4	Validità 5
95.05	Corno, corna d'animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori): C. altre materie animali da intaglio, lavorate: ex II. altre, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento: ex A. di legno, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971

17. Modificazioni dal 1° ottobre 1970.

a) Allegato A (Sospensioni tariffarie).

Nell'allegato A della tariffa è inserita la seguente sospensione tariffaria:

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Aliquota dei Dazi	Validità	
			dal	al
1	2	3	4	5
08.02-D	Pompelmi e pomeli	7,2%	1-10-1970	31-12-1970

b) Allegati alla tariffa.

Alla tariffa sono aggiunti l'allegato H (Spagna) e l'allegato IJ (Israele), annessi alla presente tabella.

18. Modificazione dal 1° novembre 1970.

Allegato A (Sospensioni tariffarie).

Nell'allegato A alla tariffa è inserita la seguente sospensione tariffaria:

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Aliquota dei Dazi	Validità	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 16.05-B	Gamberetti della varietà Pandalus Platiceros Japonicus, cotti in acqua e decorticati, anche congelati, destinati alla industria conserviera (1)	10%	1-11-1970	31-12-1970

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

19. Modificazioni dal 12 novembre 1970.

Allegato B (Contingenti tariffari).

Nell'allegato B *alla tariffa sono inseriti i seguenti contingenti* tariffari:

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Volume del contingente	Aliquota dei Dazi	Validità
1	2	3	4	5
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
68.02	Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici: A. lavori di pietre da taglio o da costruzione: ex IV. scolpiti, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 74.19	Altri lavori di rame, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
95.01	Tartaruga lavorata (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
95.02	Madreperla lavorata (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
95.04	Osso lavorato, (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
95.06	Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
95.07	Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
97.02	Bambole di ogni specie: ex A. bambole (vestite o non): — bambole decorative vestite in un modo folcloristico caratteristico del paese di origine, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971

20. Modificazione dal 24 novembre 1970.

Allegato H (Spagna); voce di tariffa n. ex 08 02-B; aliquota dei dazi

A fianco dell'aliquota dei dazi, relativa alla voce di tariffa n. ex 08 02-B dell'Allegato H (Spagna) alla tariffa, è apposto il richiamo (2) ed è inserita, a piè pagina, la seguente nota:

(2) A decorrere dal 24 novembre 1970 fino al 31 dicembre 1970, si applica il trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi.

21. Modificazioni dal 1º dicembre 1970.

a) Allegato A (Sospensioni tariffarie).

Nell'allegato A alla tariffa sono inserite le seguenti sospensioni tariffarie:

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Aliquota dei Dazi	Validità	
			dal	al
1	2	3	4	5
08.12-A	Albicocche	6%	1-12-1970	30-11-1971
16.04-A-I	Caviale (uova di storione)	24%	1-12-1970	30-11-1971

b) Allegato B (Contingenti tariffari).

Nell'allegato B alla tariffa è inserito il seguente contingente tariffario:

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Volume del contingeete	Aliquota dei Dazi	Validità
1	2	3	4	5
08.04-B-I	Uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	1,2%	dal 1º dicembre 1970 al 30 novembre 1971

22. Modificazione dal 21 dicembre 1970.

Allegato A (Sospensioni tariffarie).

Nell'allegato A alla tariffa è inserita la seguete sospensione tariffaria:

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Aliquota dei Dazi	Validità	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 03.01-B-I-a-2-cc	Sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione (1) . . .	7%	21-12-1970	14-2-1971

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Il Ministro per le finanze: PRETI

ALLEGATO H (Spagna)

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DELLA SPAGNA E A TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI IN QUESTO PAESE

1) All'importazione di prodotti diversi da quelli sottoelencati, originari della Spagna, per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 50% e 40% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.
2) A decorrere dal 1° ottobre 1970 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, all'importazione dei prodotti originari della Spagna e dei prodotti petroliferi raffinati in questo Paese, sottoelencati, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.
3) Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.
4) I contingenti stabiliti per le voci di tariffa n.ri ex 08.03-B, 08.04-B-I, 27.10-A-III, 27.10-B-III, 27.10-C-I-c, 27.10-C-II-c, 27.10-C-III-c, 27.10-C-III-d, 27.11-A-III, 27.12-A-III, 27.12-B, 27.13-B-I-c, 27.13-B-II, 27.14-C e 55.09, sono aperti « prorata temporis»:
   - per il primo anno, a decorrere dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970;
   - per l'ultimo anno, a decorrere dal 1° gennaio fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi	
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. carni:	
	I. delle specie equina, asinina e mulesca	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. della specie bovina	
	III. della specie suina	
	IV. altre:	
	a. della specie ovina domestica	
	b. non nominate	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. frattaglie	
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	
Voce n. 02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati . . .	
Voce n. 03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati :	
	A. semplicemente salati o in salamoia o secchi:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	a. aringhe.	
	b. merluzzi	
	c. acciughe (Engraulis sp.p.):	
	— semplicemente salate o in salamoia, presentate in barili o altri recipienti di contenuto netto uguale o superiore a 10 kg	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	- altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	d. ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris) . .	
	e. salmoni salati	
	f. altri	
	II. filetti	
	B. affumicati	
	C. fegati, uova e lattimi	
	D. farine di pesci	
Voce n. 03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. crostacei:	
	I. aragoste	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. gamberi di mare	Esenzione
	III. granchi e gamberi di acqua dolce	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. gamberetti	
	V. altri (scampi, ecc.)	
	B. molluschi, compresi i testacei:	
	I. ostriche	

Segue ALLEGATO II (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(03.03-B)	II. mitili	75 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	III. lumache, escluse quelle di mare.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. calamari (Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p.)	
	V. altri	
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale	
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:	
	A. pesci di lunghezza di 6 cm o meno e gamberetti, secchi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri:	
	I. animali morti del Capitolo 3	
	II. non nominati	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	A. patate	
	B. cavoli	
	C. spinaci.	
	D. insalate, comprese le indivie e le cicorie	
	E. bietole da costa e cardi	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello:	
	I. piselli	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. fagioli	
	III. altri:	
	— fave	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(07.01-F-III)	— non nominati.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili	
	H. cipolle, scalogni ed agli	
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	
	K. asparagi	
	L. carciofi	
	M. pomodori:	
	I. dal 1° novembre al 14 maggio:	
	— dal 1° gennaio all'ultimo giorno di febbraio .	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° novembre al 31 dicembre; dal 1° marzo al 14 maggio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. dal 15 maggio al 31 ottobre	
	N. olive	
	O. capperi	
	P. cetrioli e cetriolini	
	Q. funghi e tartufi.	
	R. finocchi	
	S. peperoni dolci (Capsicum grossum)	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	T. altri:	
	— prezzemolo	
	— non nominati.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati .	
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:	
	A. topinambur	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(07.06)	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. altri	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi; in guscio o senza guscio:	
	A. datteri	
	B. banane	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. ananassi	
	D. avocadi	
	E. noci di cocco e noci di acagiù (o di anacardio). .	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienze da Paesi terzi
	F. noci del Brasile	
	G. altri	
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	60 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altre:	
	— fresche	
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	60 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	
	E. altri	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi:	
	A. freschi	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. secchi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	
	a. dal 1° novembre al 14 luglio:	
	— dal 1° gennaio al 31 marzo	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° novembre al 31 dicembre; dal 1° aprile al 14 luglio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	
	II. altre:	
	a. dal 1° novembre al 14 luglio:	
	— dal 1° gennaio al 31 marzo	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° novembre al 31 dicembre; dal 1° aprile al 14 luglio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	
	B. secche:	
	I. presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	A. mandorle	
	B. noci comuni	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. castagne e marroni	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pistacchi	

(1) Se presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applica un dazio pari a 30 % di quello stabilito per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.05)	E. noci di Pecan	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	F. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. mele	
	B. pere	
	C. cotogne	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche:	
	— melagrane	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate .	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	A. albicocche	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. pesche, comprese le pesche noci	
	C. prugne.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.12)	D. mele e pere	
	E. papaie	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	F. macedonie:	
	I. non contenenti prugne	
	II. contenenti prugne	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	G. altre	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »)	
Voce n. 09.05	Vaniglia	
Voce n. 09.06	Cannellà e fiori di cinnamomo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 10	Cereali	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.01	Farine di cereali	
Voce n. 11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	
Voce n. 11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05.	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8 . .	
Voce n. 11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	
Voce n. 11.07	Malto, anche torrefatto	
Voce n. 11.08	Amidi e fecole; inulina:	
	A. amidi e fecole	
	B. inulina	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, dissecccate o in polvere; canne da zucchero .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina)	
Voce n. 12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	A. piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) . . .	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. cortecce di china	
	C. radici di liquirizia	
	D. quassia amara (legno e cortecce)	
	E. fave tonka	
	F. fave del Calabar	
	G. pepe di cubebe	
	H. foglie di coca	
	IJ. altri legni, radici e cortecce; muschi, licheni ed alghe	
	K. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:	
	A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(12.10)	B. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:	
	B. sostanze pectiche, pectinati e pectati	75 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	A. olio di oliva:	
	I. che ha subito un processo di raffinazione . . .	
	II. altro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. olio di ricino	
	D. altri oli	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazione dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto	
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o o consenservati:	
	A. granchi	
	B. altri:	
	— crostacei semplicemente cotti in acqua e sgusciati (esclusi gli scampi e i gamberi di acqua dolce); molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominati	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » .	
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	
	D. altri	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	A. « chutney » di mango	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri:	
	— cetriolini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— non nominati	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. funghi:	
	— coltivati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— altri	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. tartufi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. pomodori	
	D. asparagi	
	E. crauti	
	F. capperi e olive	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*20.02*)	G. piselli e fagiolini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote, cuori e fondi di carciofo; miscugli . . .	
	— non nominati	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri. .	
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole	
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	
	B. estratti:	
	II. altri	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*21.07*)	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per la alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette « fondute»	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	
	b. aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07-F)	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 % . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . . .	
Voce n. 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli	
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:	
	A. di cereali	
	B. di legumi	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 25.01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare:	
	A. salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa:	
	II. altri	90 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	B. acque madri di saline; acqua di mare	90 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80 %, 70 % e 60 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi.
	A. di carbon fossile:	
	II. altri.	
	B. di lignite	
Voce n. 27.10	Oli di petrolio o di minerali bitumosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
	A. oli leggeri:	
	III. destinati ad altri usi.	
	B. oli medi:	
	III. destinati ad altri usi.	
	C. oli pesanti:	
	I. oli da gas:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. oli combustibili:	
	c. destinati ad altri usi	
	III. oli lubrificanti ed altri:	
	c. destinati ad essere miscelati in conformità delle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 di questo Capitolo (1)	
	d. destinati ad altri usi	
Voce n. 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
	A. propano e butano commerciali:	
	III. destinati ad altri usi	
Voce n. 27.12	Vaselina:	
	A. greggia:	
	III. destinata ad altri usi	
	B. altra	

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo globale, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità, all'importazione di questi prodotti, raffinati in Spagna, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70 %, 50 % e 40 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati:	
	B. altri:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
	I. greggi:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. altri.	
Voce n. 27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	C. altri	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati nitrosi:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. polialcoli:	
	II. mannite	
	III. sorbite	
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseine:	
	A. caseine	
	C. altri	
Voce n. 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati dalle albumine:	
	A. albumine:	
	II. altre:	
	a. ovoalbumina e lattoalbumina	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	
Capitolo 45	Sughero e i suoi lavori	

(1) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo globale, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità, all'importazione di questi prodotti, raffinati in Spagna, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70 %, 50 % e 40 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 53.11	Tessuti di lana o di peli fini	90 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto .	
Voce n. 55.09	Altri tessuti di cotone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
Voce n. 56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
	B. di fibre tessili artificiali	90 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza dai Paesi terzi (1)
Voce n. 56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 57.01	Canapa («Cannabis sativa») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05	
Voce n. 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata	90 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	
Voce n. 61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini . . .	
Voce n. 62.01	Coperte:	
	B. altre.	

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80 %, 70 % e 60 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

(2) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità, all'importazione di questi prodotti, originari della Spagna, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70 %, 50 % e 40 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	90 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale	
Voce n. 69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati né smaltati	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa speculare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.02	Ferro-leghe: A. ferro-manganese: I. contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato).	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce ni 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. blumi e billette: I. laminati . . . . B. bramme e bidoni: I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80 %, 70 % e 60 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO II (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette « magnetiche»	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.13)	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm	
	c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm	
	d. inferiore a 0,50 mm	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	c. stagnate	
	d. zincate o piombate	
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	3. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . .	
	IV. barre (comprese le vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.15-A*)	VI. lamiere:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:.	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . .	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a càldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche»	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	D. traverse	
	E. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	
Voce n. 78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:	90 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienze da Paesi terzi (1)
	A. piombo greggio	
Voce n. 79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:	
	A. zinco greggio	

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80 %, 70 % e 60 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Il Ministro per le Finanze:
PRETI

ALLEGATO IJ (Israele)

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DI ISRAELE

1) All'importazione di prodotti diversi da quelli sottoelencati, originari di Israele, per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970, dal 1° gennaio 1971 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972, dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1973 e dal 1° gennaio 1974 fino al 30 settembre 1975, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 65%, 60%, 55% e 50% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

2) A decorrere dal 1° ottobre 1970 fino al 30 settembre 1975, all'importazione dei prodotti sottoelencati, originari di Israele, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

3) Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi	
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale	
Voce n. 05.04	Budella, veschiche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	A. patate	
	B. cavoli	
	C. spinaci	
	D. insalate, comprese le indivie e le cicorie	
	E. bietole da costa e cardi	
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello	
	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili	
	H. cipolle, scalogni ed agli	
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.).	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*07.01*)	K. asparagi	
	L. carciofi	
	M. pomodori	
	N. olive	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	O. capperi	
	P. cetrioli e cetriolini	
	Q. funghi e tartufi	
	R. finocchi	
	S. peperoni dolci (Capsicum grossum):	
	— dal 15 novembre al 30 aprile	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° maggio al 14 novembre	
	T. altri	
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati . .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assiscurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	A. datteri	
	B. banane	
	C. ananassi	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.01)	D. avocadi	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. noci di cocco e noci di acagiù (o di anacardio) .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	F. noci del Brasile	
	G. altri (manghi, mangòste e guaiave)	60% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	
	II. altre:	
	— fresche	
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ad altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienze da Paesi terzi
	E. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi	
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche	
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate . . .	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	A. fragole, lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	
	B. altre:	
	— segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al numero 08.05 incluso)	
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	
Voce n. 09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»):	
	A. non tritati nè macinati:	
	I. pepe	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(09.04-A)	II. pimenti:	
	a. del genere «Capsicum» destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture d'oleoresine di «Capsicum»	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi	
	c. altri:	
	— dal 15 novembre al 30 aprile	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1º maggio al 14 novembre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. tritati o macinati	70% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 09.05	Vaniglia	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro	
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie	
Capitolo 10	Cereali	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi	
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:	
	A. succhi ed estratti vegetali:	
	IV. di liquirizia	
	B. sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	— pectina	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido .	
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	
	D. altri	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:	
	— segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre:	
	— segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri. .	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	1. zenzero	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	3. mandarini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	4. uve	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	5. ananassi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	6. pesche, pere e albicocche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	7. altre frutta:	
	— pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	8. miscugli di frutta	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	1. zenzero	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	3. mandarini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	4. uve	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	5. ananassi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	6. pesche, pere e albicocche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	7. altre frutta:	
	— pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	8. miscugli di frutta	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*20.06-B-II*)	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	aa. albicocche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne	
	cc. altre frutta:	
	— pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	dd. miscugli di frutta	
	2. di meno di 4,5 kg:	
	— pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	
	B. estratti :	
	II. altri	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07)	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	E. preparazioni dette « fondute »	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15 %	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30 % .	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85% .	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07-F)	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . .	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, presentati in recipienti contenenti	
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco . .	
Voce n. 25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri	
	B. di lignite	
Voce n. 28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):	
	C. bromo	
Voce n. 28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto-, e piro-)	
Voce n. 28.33	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti	
Voce n. 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:	
	B. fosfati:	
	II. altri, compresi i polifosfati:	
	— fosfato bicalcico contenente una proporzione di fluoro inferiore a 0,2% e di ferro superiore a 0,01%	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi:	
	A. derivati alogenati degli idrocarburi aciclici:	
	III. bromuri e polibromuri	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. polialcoli:	
	II. mannite	
	III. sorbite	
Voce n. 29.16	Acidi-alcoli, acidi aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A. acidi-alcoli:	
	IV. acido citrico, suoi sali e suoi esteri	
Voce n. 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. previsti alla lettera A) della Nota 2 di questo Capitolo:	
	II. perfosfati	
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
	A. caseine	
	C. altri	
Voce n. 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:	
	A. albumine:	
	II. altre:	
	a. ovoalbumina e lattoalbumina	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	
Voce n. 39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):	
	C. altri:	
	VII. cloruro di polivinile:	
	a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato .	
Voce n. 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	
Voce n. 55.09	Altri tessuti di cotone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)

(1) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970, dal 1° gennaio 1971 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972, dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1973 e dal 1° gennaio 1974 fino al 30 settembre 1975, nei limiti di un contingente tariffario comunitario globale annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 65%, 60%, 55% e 50% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970 e dal 1° gennaio 1975 fino al 30 settembre 1975, il contingente è aperto «prorata temporis».

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata	
Voce n. 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata . . .	
Voce n. 70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	A. ferro-manganese:	
	I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro e di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo . . .	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette «magnetiche»	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm	
	c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm	
	d. inferiore a 0,50 mm	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	c. stagnate	
	d. zincate o piombate	
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	3. altre	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . . .	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.15-A*)	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . . .	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche»	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.15-B-VI)	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	D. traverse	
	E. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	
Voce n. 73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	
Voce n. 74.19	Altri lavori di rame	
Voce n. 76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio . . .	70% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	
Voce n. 76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)	

(1) Dal 1° gennaio 1971 fino al 30 settembre 1975, si applicano dazi pari a 66 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio	70% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili: A. astucci tubolari rigidi o flessibili	
Voce n. 76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	
Voce n. 87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci: A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti: I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna: b. altri . . . . B. per il trasporto di merci: II. altri: a. azionati da motore a scoppio o a combustione interna: 2. altri	72% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

(1) Dal 1° gennaio 1971 fino al 30 settembre 1975, si applicano dazi pari a 66 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Il Ministro per le Finanze:
PRETI

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Salvo le particolari disposizioni previste in tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione contenenti zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenute nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenute in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40% ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80 % ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. *Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie* zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata all'aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata.

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

NOTA

Questo Capitolo comprende tutti gli animali vivi, eccetto i pesci, i crostacei, i molluschi e le colture di microrganismi.

NOTA COMPLEMENTARE

Sono considerati come vitelli e vitelle, ai sensi della voce n. 01.02-A-II-a, gli animali della specie bovina domestica, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che non hanno ancora alcun dente da adulto.

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
01.01	N	**Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:**		
		A. cavalli:		
	01 (n)	I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
	04 (n)	II. destinati alla macellazione (1)	11%	8,6%
	07 (n)	III. altri	23%	19%
		B. asini:		
	11 (n)	I. delle specie domestiche	12%	—
	14 (n)	II. altri.	esenzione	—
	17 (n)	C. muli e bardotti	17%	—
01.02		**Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:**		
		A. delle specie domestiche:		
		I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
	01 (n)	*a. vitelli e vitelle*		
	04 (n)	*b. torelli, giovenchi e giovenche*		
	07 (n)	*c. tori*		
	11 (n)	*d. vacche*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE I 01.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*01.02-* A)		II. altri:		
	14 (n)	a. vitelli e vitelle	16% (2) (3)	—
		b. non nominati:		
	17 (n)	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (1) . . .	16% (2)	13% (2)
		2. altri:		
	18 (n)	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (1)	16% (2)	(4)
		bb. non nominati	16% (2)	—
	22 (n)	*α. torelli, giovenchi e giovenche*		
	24 (n)	*β. tori*		
	27 (n)	*γ. vacche*		
	31 (n)	*δ. buoi*		
	34 (n)	B. altri	esenzione	—
01.03	**N**	**Animali vivi della specie suina:**		
		A. delle specie domestiche:		
	01 (n)	I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
		II. altri:		
	04 (n)	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	16% (5)	—
	07 (n)	b. non nominati	16% (5)	—
	11 (n)	B. altri	esenzione	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, l'aliquota del dazio doganale applicabile ai vitelli ed alle vitelle di peso inferiore a 80 kg, destinati all'ingrasso, è ridotta alla metà, subordinatamente alle condizioni da determinarsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nel Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

(5) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE I **01.04**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
01.04	N	**Animali vivi delle specie ovina e caprina:**		
		A. delle specie domestiche:		
		I. ovini:		
	01 (n)	a. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
	04 (n)	b. altri	15%	—
	07 (n)	II. *caprini*	5%	—
	11 (n)	B. altri	esenzione	—
01.05		**Volatili vivi da cortile:**		
	01 (n)	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	12% (2)	—
		B. altri:		
	04 (n)	I. galli, galline e polli	12% (2)	—
	07 (n)	II. anatre	12% (2)	—
	11 (n)	III. oche	12% (2)	—
	14 (n)	IV. tacchini	12% (2)	—
	17 (n)	V. faraone	12% (2)	—
01.06		**Altri animali vivi:**		
	01	A. conigli domestici	10%	8,4%
	04	B. piccioni	12%	10,4%
		C. altri:		
	07	I. lepri, pernici e fagiani	esenzione	esenzione
		II. non nominati	esenzione	—
	11 N	*a. cani*		
		b. altri:		
	14	*1. destinati principalmente alla alimentazione umana*		
	17	*2. non nominati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE I

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

NOTA

Sono esclusi da questo Capitolo:

a) per quanto concerne le voci dal n. 02.01 al n. 02.04 e la voce n. 02.06, i prodotti non atti alla alimentazione umana;

b) le budella, vesciche e stomachi di animali (n. 05.04), nonchè il sangue di animali della voce n. 05.15;

c) i grassi animali, esclusi quelli previsti dalla voce n. 02.05 (Capitolo 15).

NOTA COMPLEMENTARE

Sono considerati:

A. *come « carcassa della specie bovina domestica », ai sensi della voce n.* 02.01-*A*-*II*-*a*, *il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti.*
Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea. Qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

B. *come « mezzena della specie bovina domestica », ai sensi della voce n.* 02.01-*A*-*II*-*a*, *il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;*

C. *come « carcassa di vitello », ai sensi della voce n.* 02.01-*A*-*II*-*a*-1-*aa*-*α*, *la carcassa della specie bovina domestica che presenta il tipico colore chiaro della carne di vitello e il cui peso è inferiore o uguale a* 130 *kg;*

D. *come « mezzena di vitello », ai sensi della voce n.* 02.01-*A*-*II*-*a*-1-*aa*-*α*, *la mezzena della specie bovina domestica che presenta il tipico colore chiaro della carne di vitello e il cui peso è inferiore o uguale a* 65 *kg;*

E. *come « busto di vitello », ai sensi della voce n.* 02.01-*A*-*II*-*a*-1-*aa*-*β*, *l'insieme della parte anteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un massimo di otto paia di costole ed un minimo di quattro paia. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare* 60 *kg di peso;*

F. *come « quarto anteriore di vitello », ai sensi della voce n.* 02.01-*A*-*II*-*a*-1-*aa*-*β*, *la parte anteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un massimo di otto costole ed un minimo di quattro costole. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare* 30 *kg di peso;*

G. *come « sella di vitello », ai sensi della voce n.* 02.01-*A*-*II*-*a*-1-*aa*-*γ*, *l'insieme della parte posteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate con un minimo di cinque paia di costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare* 75 *kg di peso; è da considerare come « sella di vitello » l'insieme della parte anteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle con più di otto paia di costole;*

H. *come « quarto posteriore di vitello », ai sensi della voce n.* 02.01-*A*-*II*-*a*-1-*aa*-*γ*, *la parte posteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa, nonché la coscia e la lombata con un minimo di cinque costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare* 40 *kg di peso; è da considerare come « quarto posteriore di vitello » la parte anteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla con più di otto costole;*

SEZIONE I CAPITOLO 2

IJ. come « quarto compensato » :

a) ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-bb-α, l'insieme costituito :

— sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole;

— sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori ed i quarti posteriori che costituiscono il « quarto compensato » devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero pari. Il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori con una tolleranza massima del 5%;

b) ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-2-aa, l'insieme costituito :

— sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole;

— sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori ed i quarti posteriori che costituiscono il « quarto compensato » devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero pari;

K. come « quarto anteriore di bovini adulti », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-bb-β e come « quarto anteriore », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-2-bb, la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci, intere o tagliate;

L. come « quarto posteriore di bovini adulti », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-bb-γ e come « quarto posteriore », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-2-cc, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia; è da considerare come « quarto posteriore di bovini adulti » o come « quarto posteriore » la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
02.01		**Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:**		
		A. carni :		
		I. delle specie equina, asinina e mulesca :		
	002	a. della specie equina	16%	13%
	003	b. della specie asinina e mulesca	16%	13%
		II. della specie bovina :		
		a. domestica :		
		1. fresche o refrigerate :		
		aa. di vitello, presentate in :		
	005	α. carcasse o mezzene	20% (1)	—
	006	β. busti e quarti anteriori	20% (1)	—
	009	γ. selle e quarti posteriori	20% (1)	—

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE I **02.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(02.01- A-II-a-1)		bb. di bovini adulti, presentate in:		
		α. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:		
	011	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1) . .	20% (2)	(3)
	013	b'. altri	20% (2)	—
		β. quarti anteriori:		
	014	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)	20% (2)	(3)
	017	b'. altri	20% (2)	—
		γ. quarti posteriori:		
	018	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg – o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » – che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)	20% (2)	(3)
	021	b'. altri	20% (2)	—
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:		
	023	α. pezzi non disossati	20% (2)	—
	028	β. pezzi disossati	20% (2)	—
		2. congelate:		
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati .	20% (2)	—
	035	bb. quarti anteriori	20% (2)	—
	039	cc. quarti posteriori	20% (2)	—
		dd. altri pezzi:		
	043	α. non disossati	20% (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nel Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

SEZIONE I **02.01**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(02.01- A-II-a-2-dd)		β. disossati:		
	047	a'. quarti anteriori tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	20% (2)	—
	050	b'. altri	20% (2)	—
	053	b. altra	20%	—
		III. della specie suina:		
		a. domestica:		
		1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	20% (3)	—
	057	*aa. fresche o refrigerate*		
	061	*bb. congelate*		
		2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20% (3)	—
	064	*aa. freschi o refrigerati*		
	067	*bb. congelati*		
		3. spalle, anche in parti, non disossate	20% (3)	—
	071	*aa. fresche o refrigerate*		
	074	*bb. congelate*		
		4. lombate, anche in parti, non disossate	20% (3)	—
	077	*aa. fresche o refrigerate*		
	081	*bb. congelate*		
		5. pancette (ventresche), anche in parti	20% (3)	—
	084	*aa. fresche o refrigerate*		
	087	*bb. congelate*		
		6. altre	20% (3)	—
	091	*aa. fresche o refrigerate*		
	094	*bb. congelate*		
	097	b. altra	7%	5,4%
		IV. altre:		
	100	a. della specie ovina domestica	20%	20%
	105	b. non nominate	20%	20%
		B. frattaglie:		
		I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1):		
	106	a. delle specie bovina e suina, domestiche	esenzione	esenzione
	109	b. altre	esenzione	esenzione
		II. altre:		
	111	a. delle specie equina, asinina e mulesca	16%	13%
		b. della specie bovina domestica:		
	114	1. fegati	20%	15,2%
	117	2. altre	20%	13,6%
		c. della specie suina domestica:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	20% (3)	13,6%
	124	2. zampe; code	20% (3)	13,6%

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE I **02.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(02.01- B-II-c)	127	3. rognoni	20% (1)	13,6%
	131	4. fegati	20% (1)	15,2%
	134	5. cuori; lingue; polmoni	20% (1)	13,6%
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	20% (1)	13,6%
	141	7. altre	20% (1)	13,6%
		d. non nominate:		
	147	1. della specie ovina	12%	6%
	151	2. altre	12%	6%
02.02		**Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:**		
		A. volatili interi :		
		I. galli, galline e polli :		
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83%»	18% (1)	—
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 %»	18% (1)	—
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 %»	18% (1)	—
		II. anatre:		
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 %».	18% (1)	—
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 %»	18% (1)	—
		III. oche:		
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 %»	18% (1)	—
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 %»	18% (1)	—
	24	IV. tacchini	18% (1)	—
	27	V. faraone	18% (1)	—
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	31	I. disossate	18% (1)	—
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	34	1. di galli, galline e polli	18% (1)	—
	37	2. di anatre	18% (1)	—
	41	3. di oche	18% (1)	—
	44	4. di tacchini	18% (1)	—
	47	5. di faraone	18% (1)	—
	51	b. ali intere, anche senza la punta	18% (1)	—
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . . .	18% (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE I 02.02

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*02.02*-B-II)		d. petti e pezzi di petti:		
	57	1. di oche	18% (2)	—
	61	2. di tacchini	18% (2)	—
	64	3. di altri volatili	18% (2)	—
		e. cosce e pezzi di cosce:		
	67	1. di oche	18% (2)	—
		2. di tacchini:		
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	18% (2)	—
	74	bb. altri	18% (2)	—
	77	3. di altri volatili	18% (2)	—
	81	f. altre	18% (2)	—
	84	C. frattaglie	18% (2)	—
02.03		**Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:**		
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	5% (2)	5%
	04	B. altri	16% (2)	14%
02.04		**Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:**		
	01	A. di piccioni domestici e di conigli domestici	13%	13%
	04	B. di selvaggina	7%	5%
		C. altre:		
	07	I. frattaglie destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1)	esenzione	esenzione
	11	II. carni di balena e di foca; cosce di rane	19%	11,8%
	14	III. non nominate	19%	15%
02.05		**Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:**		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . .	22% (2)	—
	04	II. secco o affumicato	22% (2)	—
	07	B. grasso di maiale	22% (2)	—
	11	C. grasso di volatili	22% (2)	—

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE I **02.06**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
02.06		**Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:**		
	01	A. carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche . .	16%	13%
		B. della specie suina domestica :		
		I. carni :		
		a. salate o in salamoia :		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	25% (1)	—
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25% (1)	—
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	25% (1)	—
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	25% (1)	-
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	25% (1)	—
	21	6. altre	25% (1)	—
		b. secche o affumicate :		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	25% (1)	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25% (1)	
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	25% (1)	—
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	25% (1)	—
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	25% (1)	
	44	6. altre	25% (1)	-
		II. frattaglie :		
	47	a. teste; anche in parti; gole	25% (1)	
	51	b. zampe; code	25% (1)	
	54	c. rognoni.	25% (1)	
	57	d. fegati	25% (1)	
	61	e. cuori; lingue; polmoni	25% (1)	-
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	25% (1)	—
	67	g. altre	25% (1)	—
		C. altre :		
		I della specie bovina domestica :		
		a. carni :		
	81	1. non disossate	24% (2)	—
	84	2. disossate	24% (2)	—
	87	b. frattaglie	24%	—
		II. non nominate :		
	91	a. della specie ovina domestica	24%	
	97	b. altre	24%	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(2) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE I

CAPITOLO 3

PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

NOTA

Questo Capitolo non comprende:

a) i mammiferi marini (n. 01.06) e loro carni (n.ri 02.04 o 02.06);

b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi), i crostacei ed i molluschi (compresi i testacei), morti, non atti alla alimentazione umana per la loro natura e per il loro stato di presentazione (Capitolo 5);

c) il caviale ed i succedanei del caviale (n. 16.04).

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
03.01		**Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:**		
		A. d'acqua dolce:		
		I. trote ed altri salmonidi:		
	101	a. trote	16%	12,8%
	104	b. salmoni e coregoni	16%	8,4%
	107	c. altri	16%	10%
		II. anguille:		
	111	a. dal 1° aprile al 30 settembre	10%	6%
	114	b. dal 1° ottobre al 31 marzo	10%	5%
	117	III. carpe	10%	8%
	124	IV. altri	10%	8,4%
		B. di mare (1):		
		I. interi, decapitati o in pezzi:		
		a. aringhe:		
		1. dal 15 febbraio al 15 giugno:		
	127	aa. fresche o refrigerate	esenzione	esenzione
	131	bb. congelate	esenzione	esenzione
		2. dal 16 giugno al 14 febbraio:		
	134	aa. fresche o refrigerate	20%(2)(3)	16% (3)
	137	bb. congelate	20%(2)(3)	16% (3)
		b. spratti:		
		1. dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione
	141	*aa. freschi o refrigerati*		
	144	*bb. congelati*		

(1) *Quelli freschi, anche congelati, comunque catturati da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, secondo le norme vigenti, e relativi filetti, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

Sono considerati come pesci freschi e filetti di pesci freschi anche quelli che siano stati sottoposti ad una leggera salagione, allo scopo esclusivo della conservazione durante il trasporto.

(2) A decorrere dal 1° febbraio 1971 il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(3) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE I **03.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*03.01*-B-I-b)		2. dal 16 giugno al 14 febbraio	20%(2)	14,4%
	147	*aa. freschi o refrigerati*		
	151	*bb. congelati*		
		c. tonni:		
		1. destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce n. 16.04 (1):		
		aa. interi:		
		α. tonno albacora o yellow fin:		
	154	a′. pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25%(2)(3)	22,6% (3)
	157	b′. altri	25%(2)(3)	22,6% (3)
	161	β. alalonga	25%(2)(3)	22,6% (3)
	167	γ. altri	25%(2)(3)	22,6% (3)
		bb. senza visceri né branchie («gilled and gutted»):		
		α. tonno albacora o yellow fin:		
	171	a′. pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25%(2)(3)	22,6% (3)
	174	b′. altri	25%(2)(3)	22,6% (3)
	177	β. alalonga	25%(2)(3)	22,6% (3)
	184	γ. altri	25%(2)(3)	22,6% (3)
		cc. altri (per esempio «heads off»):		
		α. tonno albacora o yellow fin:		
	191	a′. pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25%(2)(3)	22,6% (3)
	194	b′. altri	25%(2)(3)	22,6% (3)
	197	β. alalonga	25%(2)(3)	22,6% (3)
	204	γ. altri	25%(2)(3)	22,6% (3)
		2. altri	25%(3)	22,6% (3)
	207	*aa. freschi o refrigerati*		
	214	*bb. congelati*		
		d. sardine (Clupea pilchardus Walbaum):		
	221	1. fresche o refrigerate	25%	23,4%
	224	2. congelate	25%	23,4%
		e. squali	15%	9,4%
	227	*1. freschi o refrigerati*		
	231	*2. congelati*		
		f. sebasti (Sebastes marinus):		
	244	1. freschi o refrigerati	15%	9,4%
	247	2. congelati	15%	9,4%

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) A decorrere dal 1° febbraio 1971 il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE I 03.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(03.01- **B-I)**		g. ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	15%	8%
	251	*1. freschi o refrigerati*		
	254	*2. congelati*		
		h. merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias):		
	257	1. freschi o refrigerati	15%	15%
	261	2. congelati	15%	15%
		ij. merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens):		
	264	1. freschi o refrigerati	15%	15%
	267	2. congelati	15%	15%
		k. eglefini:		
	271	1. freschi o refrigerati	15%	15%
	274	2. congelati	15%	15%
		l. merlani (Merlangus merlangus):		
	277	1. freschi o refrigerati	15%	15%
	281	2. congelati	15%	15%
		m. sgombri:		
		1. dal 15 febbraio al 15 giugno:		
	284	aa. freschi o refrigerati	esenzione	esenzione
	287	bb. congelati	esenzione	esenzione
		2. dal 16 giugno al 14 febbraio:		
	291	aa. freschi o refrigerati	20%	20%
	294	bb. congelati	20%	20%
		n. acciughe (Engraulis sp.p.):		
	297	1. fresche o refrigerate	15%	15%
	301	2. congelate	15%	15%
		o. passere di mare:		
	304	1. fresche o refrigerate	15%	15%
	307	2. congelate	15%	15%
		p. orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus:		
	311	1. fresche o refrigerate	15%	15%
	314	2. congelate	15%	15%
		q. altri	15%	15%
		1. sogliole:		
	317	*aa. fresche o refrigerate*		
	321	*bb. congelate*		
		2. non nominati:		
	324	*aa. freschi o refrigerati*		
	327	*bb. congelati*		

SEZIONE I **03.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(03.01-B)		II. filetti:		
	337	a. freschi o refrigerati	18%	18%
		b. congelati:		
	347	1. di merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias)	18%	15,6%
	357	2. di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	18%	15,6%
	367	3. di eglefini	18%	15,6%
	371	4. di sebasti (Sebastes marinus)	18%	15,6%
	374	5. di tonni	18%	18%
	377	6. di orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	18%	15,6%
	381	7. altri	18%	15,6%
	384	C. fegati, uova e lattimi	14%	10,8%
03.02		**Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati:**		
		A. semplicemente salati o in salamoia o secchi (1):		
		I. interi, decapitati o in pezzi:		
	01	a. aringhe	12%	12%
		b. merluzzi	13%(3)	13%
	04	*1. stoccafisso*		
	07	*2. altri*		
	11	c. acciughe (Engraulis sp.p.)	15%	11%
	14	d. ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	15%	—
	17	e. salmoni salati	15%	11,2%
	21	f. altri	15%	12%
		II. filetti:		
	24	a. di merluzzi	20%(3)	20%
	27	b. di salmoni salati	18%	15,2%
	31	c. di ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius), salati	18%	15,6%
	34	d. altri	18%	16,4%
		B. affumicati:		
	37	I. aringhe	16%	10,2%
	41	II. salmoni	16%	13,6%
	44	III. ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius)	16%	15,2%
	47	IV. ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	16%	16%
	51	V. altri	16%	14,4%
	54	C. fegati, uova e lattimi	15%	11,8%
	57	D. farine di pesci (2)	15%	13,4%

(1) *Quelli semplicemente salati, in imballaggi diversi dai recipienti ermeticamente chiusi, pescati da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, secondo le norme vigenti, e relativi filetti, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

(2) *Le farine ottenute a bordo di navi appartenenti a ditte od imprese italiane, battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, secondo le norme vigenti, da pesci comunque pescati o catturati dalle stesse navi, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

(3) A decorrere dal 1 febbraio 1971 il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

SEZIONE I 03.03

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
03.03		**Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (1) (2):**		
		A. crostacei:		
		I. aragoste:		
	02	a. code di aragoste	25%	25%
	03	b. altre	25%	—
		II. astici (Homarus sp.p.):		
	04	a. vivi	25%	11%
		b. altri:		
	07	1. interi	25%	13,4%
	11	2. non nominati	25%	20%
	14	III. granchi e gamberi di acqua dolce	18%	15,6%
		IV. gamberetti:		
	17	a. pandalidi (Pandalidae sp.p.)	18%	13,2%
		b. gamberetti grigi del genere « Crangon» sp.p.:		
	18	1. freschi, refrigerati o semplicemente cotti in acqua	18%	18%
	19	2. altri	18%	18%
	22	c. altri	18%	18%
	24	V. altri (scampi, ecc.)	14%	12,4%
		B. molluschi, compresi i testacei:		
		I. ostriche:		
	27	a. ostriche piatte pesanti, per pezzo, 40 g o meno	esenzione	esenzione
	31	b. altre	18%	18%
	34	II. mitili	10%	10%
	37	III. lumache, escluse quelle di mare	6%	esenzione
		IV. altri:		
		a. congelati:		
		1. calamari:		
	42	aa. Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p.	8%	6%
	45	bb. altri	8%	8%
	47	2. seppie delle specie Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti	8%	8%
	51	3. polpi delle specie Octopus sp.p.	8%	8%
	54	4. altri	8%	8%
		b. altri:		
	61	1. calamari (Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p.)	8%	6%
	67	2. non nominati	8%	8%

(1) *I crostacei, i molluschi e testacei, freschi, refrigerati o congelati, ovunque catturati da ditte od imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, secondo le norme vigenti, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze. Sono considerati come molluschi, crostacei e testacei freschi anche quelli che siano stati sottoposti ad una leggera salagione, allo scopo esclusivo della conservazione durante il trasporto.*

(2) *Le farine ottenute a bordo di navi appartenenti a ditte od imprese italiane, battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, secondo le norme vigenti, da crostacei e molluschi, compresi i testacei, ovunque pescati o catturati dalle stesse navi, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

SEZIONE I

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE

NOTE

1. Sono da considerare come latte, il latte intero o scremato, il latticello (o latte battuto), il siero di latte, il latte cagliato, il kephir, lo iogurt e altri latti fermentati con procedimenti analoghi.

2. Il latte e la crema di latte, presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, sono considerati conservati ai sensi della voce n. 04.02. Viceversa il latte e la crema di latte, semplicemente sterilizzati, pastorizzati o peptonizzati, non presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, non sono considerati conservati ai sensi della suddetta voce n. 04.02.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, sono considerati come barattoli unicamente i recipienti della specie di contenuto netto di 5 kg o meno.*

2. *Ai sensi della voce n. 04.02-B-I-a, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti», si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.*

3. *Per il calcolo del tenore di materie grasse dei prodotti compresi nelle voci n. 04.02-B-I-b e n. 04.02-B-II-b, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.*

4. *Sono considerate come « forme standard», ai sensi della voce n. 04.04-A-I-a, quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:*

   — Emmental: da 60 kg a 130 kg inclusi;
   — Gruyère e Sbrinz: da 20 kg a 45 kg inclusi;
   — Bergkäse: da 20 kg a 60 kg inclusi;
   — Appenzell: da 6 kg a 8 kg inclusi.

5. *Sono ammessi nella voce n. 04.04-A-I-b-2 soltanto i prodotti della specie sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:*

   — la denominazione del formaggio;
   — il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
   — l'imballatore responsabile;
   — il paese di origine del formaggio.

6. *Per l'applicazione della voce n. 04.04-D-I, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto», si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:*

   a) in scatole circolari o semicircolari contenenti:

   — almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto complessivo di 250 g, oppure
   — una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;

   b) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;

   c) in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

7. *Per l'applicazione delle voci n. 04.04-A-I-a, n. 04.04-A-I-b e n. 04.04-D-I, è considerato come valore franco frontiera, il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo f.o.b. del paese esportatore, aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.*

8. *Prelievo applicabile a taluni miscugli che rientrano in questo Capitolo:*
   il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo Capitolo e composti da prodotti delle voci n.ri 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A, è quello applicabile al componente che ha il prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10%, in peso, del miscuglio. Se non si può procedere alla fissazione del prelievo in tale maniera, il prelievo applicabile a questi miscugli è quello che risulta dalla classificazione tariffaria dei medesimi.

SEZIONE I 04.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
04.01		**Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:**		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%	16%	—
	01	*I. latte intero*		
	03	*II. latte scremato*		
	04	*III. altri*		
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	16% (1)	—
	05	*a. crema di latte*		
	09	*b. altri*		
	10	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45% . . .	16% (1)	—
	12	III. superiore a 45%	16% (1)	—
04.02		**Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:**		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. siero di latte	18% (1)	—
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale a 1,5%	18% (1)	—
	10	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% .	18% (1)	—
	15	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% . .	18% (1)	—
	18	4. superiore a 29%	18% (1)	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale a 1,5%	18% (1)	—
	30	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% .	18% (1)	—
	33	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% .	18% (1)	—
	36	4. superiore a 29%	18% (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE I **04.02**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(04.02- A)		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 11 %:		
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%	18% (2)	—
	42	2. altri	18% (2)	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale a 45%	18% (2)	—
	50	2. superiore a 45%	18% (2)	—
		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (1):		
	53	1. superiore a 10% ed inferiore o uguale a 11% . .	23% (2)	—
	56	2. superiore a 14,5% ed inferiore o uguale a 15,5%	23% (2)	—
	63	3. superiore a 17% ed inferiore o uguale a 18% .	23 %(2)	—
	66	4. superiore a 23% ed inferiore o uguale a 24% .	23 %(2)	—
		b. altri:		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5%	23 %(2)	—
	73	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	23 %(2)	—
	76	cc. superiore a 27%	23 %(2)	—
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5%	23 %(2)	—
	83	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	23 %(2)	—
	86	cc. superiore a 27%	23 %(2)	—
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5% .	23 %(2)	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	93	1. inferiore o uguale a 45%	23 %(2)	—
	96	2. superiore a 45%	23 %(2)	—

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE I 04.03

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
04.03		**Burro:**		
	02	**A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84%**	**24 %(2)**	—
	08	**B. altro**	**24 %(2)**	—
04.04		**Formaggi e** *latticini:*		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi *da quelli grattugiati* **o** *in polvere:*		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45%, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (1):		
		a. in forme standard e di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto:		
		1. uguale o superiore a 117 U.C. ed inferiore a 141,75 U.C.:		
	101	**aa. Appenzell**	**23% (2)**	—
	104	**bb. altri**	**23% (2)**	**20** U. C. per 100 kg di peso netto
		2. uguale o superiore a 141,75 U.C.:		
	107	**aa. Bergkäse**	**23% (2)**	—
	111	**bb. altri**	**23% (2)**	**7,5** U. C. per 100 kg di peso netto
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 137 U.C. e inferiore a 170 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	114	**α. Appenzell**	**23% (2)**	—
	117	**β. altri**	**23% (2)**	**20** U.C. per 100 kg di peso netto
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 170 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	121	**α. Bergkäse**	**23% (2)**	—
	124	**β. altri**	**23% (2)**	**7,5** U.C. per 100 kg di peso netto

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE I 04·04

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*04.04-* A-I-b)		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 190 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	127	aa. Bergkäse	23% (2)	—
	131	bb. altri	23% (2)	7,5 U. C. per 100 kg di peso netto
	134	II. altri.	23% (2)	—
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (1)	23% (2)	12%
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	23% (2)	—
	141	*I. Gorgonzola*		
	144	*II. altri*		
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 120 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (1):		
	147	a. superiore a 40% ed inferiore o uguale a 48% per il totale delle porzioni o delle fette	23% (2)	—
	151	b. superiore a 40% ed inferiore o uguale a 48% per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56% per il sesto restante	23% (2)	—
	154	c. superiore a 48% ed inferiore o uguale a 56% per il totale delle porzioni o delle fette	23% (2)	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36% e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	157	1. inferiore o uguale a 48%	23% (2)	—
	161	2. superiore a 48%	23% (2)	—
	164	b. superiore a 36%	23% (2)	—
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40%, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47%	23% (2)	—
	165	*1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)*		
	167	*2. Pecorino*		
	169	*3. altri*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE I **04.04**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*04.04-E-1-*)		b. superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%:		
	171	1. Cheddar, Chester	23% (3)	—
		2. Tilsit, Havarti, Esrom e Kashkaval, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (1):		
	174	aa. inferiore o uguale a 48%	23% (3)	—
	177	bb. superiore a 48%	23% (3)	—
	178	3. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (1)	23% (3)	—
		4. altri	23% (3)	—
	180	*aa. formaggi e ricotta, freschi*		
	182	*bb. non nominati*		
		c. superiore a 72%:		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g.	23% (3)	—
	183	*aa. formaggi e ricotta, freschi*		
	185	*bb. altri*		
	187	2. altri	23% (3)	—
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere	23% (3)	—
	188	*1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)*		
	190	*2. Pecorino*		
	191	*3. altri*		
		b. altri	23% (3)	—
	194	*1. formaggi e ricotta, freschi*		
	197	*2. non nominati*		
04.05		**Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:**		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01 (n)	a. uova da cova (2)	12% (3)	—
		b. altre	12% (3)	—
		1. di galline:		
	02 (n)	*aa. uova fresche*		
	03 (n)	*bb. uova di seconda qualità o conservate*		
	05 (n)	*cc. uova declassate destinate all'industria alimentare*		
	07 (n)	*2. di anatre, oche, tacchine e faraone*		
	11 (n)	II. altre uova	12%	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità europee.

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE I 04.05

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(04.05)		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	22% (2)	—
	18	2. altre	22% (2)	—
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	22% (2)	—
	25	2. congelato	22% (2)	—
	28	3. essiccato	22% (2)	—
	34	II. altri (1)	esenzione	esenzione
04.06	00	Miele naturale	30%	27,6%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE I

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE COMPRESI ALTROVE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti commestibili, eccezione fatta per il sangue di animali (liquido o disseccato) e per le budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi;
   b) le pelli di ogni sorta, eccezione fatta per i prodotti previsti dalle voci n. 05.05, n. 05.06 e n. 05.07 (Capitolo 41 o 43);
   c) le materie prime tessili di origine animale, esclusi il crine e i cascami di crine (Sezione XI);
   d) le teste preparate per pennelli, spazzole e simili, di setole di maiale o di cinghiale e di peli (n. 96.03).
2. I capelli disposti per il lungo, ma non disposti nello stesso verso, sono da classificare come greggi (n. 05.01).
3. In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come « avorio » la materia fornita dalle zanne di elefante, mammut, tricheco, narvalo, rinoceronte e cinghiale, nonché i denti di tutti gli animali.
4. Ai sensi della Tariffa, si considerano come « crini » i peli della criniera e della coda degli equini e dei bovini.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
05.01	00	**Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli** .	esenzione	esenzione
05.02		**Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli**	esenzione	esenzione
		A. setole di maiale o di cinghiale; cascami di queste setole:		
		I. setole:		
	01	*a. gregge*		
	04	*b. altre*		
	07	*II. cascami*		
	11	*B. peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di questi peli*		
05.03		**Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:**		
	01	A. non arricciati né fissati su supporto	esenzione	esenzione
	04	B. altri	3%	1,2%
05.04	00	**Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci (1)**	esenzione	esenzione
05.05	00	**Avanzi di pesci**	esenzione	esenzione
05.06	00	**Tendini e nervi; ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate**	esenzione	esenzione
05.07		**Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:**		
	01	A. pelli ed altre parti d'uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine	3%	1,6%

(1) Le budella salate sono ammesse all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio sul sale. Sull'intera quantità di cloruro sodico in esse contenuto è dovuta l'imposta di consumo stabilita per il sale comune.

Il tenore salino medio delle budella introdotte sul quale è dovuta l'imposta di consumo è determinato nella misura di 10 kg per ogni 100 kg di prodotto netto.

SEZIONE I **05.07**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(05.07)		B. piume da letto e calugine:		
	04	I. gregge	esenzione	esenzione
	07	II. altre	4%	3,6%
	11	C. altri	3%	2,2%
05.08	00	**Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami**	esenzione	esenzione
05.09	00	**Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami**	esenzione	esenzione
05.10	00	**Avorio greggio o semplicemente preparato, ma non tagliato in una forma determinata; polveri e cascami**	esenzione	—
05.11	00	**Tartaruga (scudi, fogli staccati) greggia o semplicemente preparata, ma non tagliata in una forma determinata; unghioni, ritagli e cascami**	esenzione	—
05.12	00	**Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie**	esenzione	esenzione
05.13		**Spugne naturali:**		
	01	A. gregge	esenzione	—
	04	B. altre	8%	—
05.14	00	**Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio**	esenzione	esenzione
05.15		**Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:**		
		A. pesci, crostacei e molluschi:		
	01	I. pesci di lunghezza di 6 cm o meno e gamberetti, secchi	5%	—
		II. altri:		
	05	a. uova e lattimi di pesci; esche per la pesca	esenzione	esenzione
	08	b. non nominati (1)	esenzione	—
		B. altri:		
	12	I. cocciniglie; sangue di bestiame	esenzione	esenzione
		II. non nominati	esenzione	—
	17	*a. seme di bachi da seta*		
	21	*b. non nominati*		

(1) *L'importazione del seme di bachi da seta è subordinata alle norme stabilite per la produzione e il commercio di esso nell'interno della Repubblica.*

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Salvo le particolari disposizioni previste in Tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione contenenti zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40% ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80% ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata alla aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi dei prodotti non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata.

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

NOTE

1. Questo Capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli agricoltori, giardinieri e floricoltori per la piantagione o l'ornamento. Ne sono, tuttavia, esclusi le patate, le cipolle mangerecce, gli agli mangerecci e gli scalogni (Capitolo 7).
2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altra materia, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci n.ri 06.03 o 06.04.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
06.01		**Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:**		
	01	A. allo stato di riposo vegetativo	10%	8,4%
		B. in vegetazione o fioriti :		
	04	I. orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	18%	15,6%
	07	II. altri.	15%	10,4%
06.02	T	**Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:**		
		A. talee e marze :		
	01	I. di viti	esenzione	—
	04	II. altre	12%	—
	07	B. talee innestate e barbatelle, di viti (1)	3%	—
	11	C. barbatelle di ananassi	esenzione	esenzione

(1) *L'importazione delle talee e delle barbatelle, di viti, è regolata dalle disposizioni di legge emanate dal Ministero della Agricoltura e Foreste.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(06.02)		D. altre	15%	13,4%
		I. alberi, arbusti ed arboscelli :		
		a. da frutto :		
	14	*1. non innestati*		
	17	*2. innestati*		
	21	*b. da bosco*		
		c. altri :		
	24	*1. azalee*		
	27	*2. rosai*		
	31	*3. non nominati*		
		II. altre :		
	34	*a. piante vivaci*		
	37	*b. bianco di funghi (micelio)*		
	41	*c. non nominate*		
06.03		**Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:**		
		A. freschi :		
	01	I. dal 1° giugno al 31 ottobre	24%	24%
	04	II. dal 1° novembre al 31 maggio	20%	17,6%
	07	B. altri	20%	—
06.04		**Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:**		
	02	A. licheni delle renne	10%	esenzione
		B. altri :		
	04	I. freschi	12%	10,4%
	11	II. semplicemente disseccati	10%	8,4%
	14	III. non nominati	17%	—

SEZIONE II

CAPITOLO 7

LEGUMI, ORTAGGI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI

NOTA

La voce n. 07.04 non comprende:

a) i legumi da granella, secchi, sgranati (n. 07.05);

b) i pimenti o peperoni dolci (Capsicum grossum), polverizzati (n. 09.04);

c) le farine dei legumi secchi previsti dalla voce n. 07.05 (n. 11.03);

d) le farine, semole e fiocchi, di patate (n. 11.05).

Con riserva delle disposizioni che precedono, nell'applicazione delle voci dal n. 07.01 al n. 07.04, la designazione « ortaggi e piante mangerecce» è riferibile anche ai funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, pomodori, patate, barbabietole da insalata, cetrioli, cetriolini, zucche, zucchine, melanzane, pimenti o peperoni dolci (Capsicum grossum), finocchio, prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione, maggiorana, rafano ed agli.

NOTA COMPLEMENTARE

Sono considerati come funghi di coltivazione, ai sensi della voce n. 07.01-Q-I, esclusivamente i seguenti funghi coltivati della specie Psalliota (Agaricus): Psalliota hortensis, Psalliota alba o bispora e Psalliota subedulis. Le altre specie, anche se coltivate artificialmente, come per esempio, Rhodopaxillus nudus e Polypurus tuberaster, sono da classificare nella voce n. 07.01-Q-III.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
07.01		**Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:**		
		A. patate:		
	01	I. da semina (1)	10%	9,2%
		II. di primizia:		
	02	a. dal 1° gennaio al 15 maggio	15%	—
	03	b. dal 16 maggio al 30 giugno	21%	—
		III. altre:		
	04	a. destinate alla fabbricazione della fecola (1)	9%	—
	07	b. non nominate	18%	—
		B. cavoli:		
		I. cavolfiori:		
	10	a. dal 15 aprile al 30 novembre	17% con riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto	—
	11	b. dal 1° dicembre al 14 aprile	12% con riscossione minima di 1,40 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	12	II. cavoli bianchi e cavoli rossi	15% con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso netto	—
		III. altri	15%	—
	14	*a. cavoletti di Bruxelles*		
	17	*b. altri*		
	18	C. spinaci	13%	—

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE II **07.01**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*07.01*)		D. insalate, comprese le indivie e le cicorie:		
		I. lattughe a cappuccio:		
	19	a. dal 1º aprile al 30 novembre	15% con riscossione minima di 2,50 U.C. per 100 kg di peso lordo	—
	20	b. dal 1º dicembre al 31 marzo	13% con riscossione minima di 1,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	—
		II. altre	13%	—
	21	*a. cicoria witloof (Cichorium intybus, varietas foliosum)*		
	24	*b. non nominate*		
	25	E. bietole da costa e cardi	13%	—
		F. legumi da granella, sgranati o in baccello:		
		I. piselli:		
	26	a. dal 1º settembre al 31 maggio	12%	10,4%
	27	b. dal 1º giugno al 31 agosto	17%	—
		II. fagioli:		
	28	a. dal 1º ottobre al 30 giugno	13% con riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto	—
	29	b. dal 1º luglio al 30 settembre	17% con riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto	—
	31	III. altri	17%	14,6%
		G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili:		
		I. sedani-rape:		
	33	a. dal 1º maggio al 30 settembre	13%	—
	34	b. dal 1º ottobre al 30 aprile	17%	—
		II. carote e navoni	17%	—
	35	*a. carote*		
	36	*b. navoni*		
	37	III. ravanelli (Cochlearia armoracia)	17%	15,4%
	41	IV. altri	17%	—
		H. cipolle, scalogni ed agli	12%	12%
		I. cipolle:		
	42	*a. barbatelle mangerecce*		
	43	*b. altre*		
	44	*II. scalogni*		
	45	*III. agli*		
	47	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.) . .	13%	—
	49	K. asparagi	16%	16%
	50	L. carciofi	13%	—

SEZIONE II **07.01**

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(***07.01***)		M. pomodori:		
	51	I. dal 1º novembre al 14 maggio	11% (3) con riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg di peso netto	—
	52	II. dal 15 maggio al 31 ottobre	18% (3) con riscossione minima di 3,50 U.C. per 100 kg di peso netto	—
		N. olive (1):		
	54	I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (2)	7%	—
	57	II. altre	7% (4)	—
	61	O. capperi	7%	—
		P. cetrioli e cetriolini:		
	62	I. cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	20%	20%
	64	II. altri	16%	—
		Q. funghi e tartufi:		
	66	I. funghi di coltivazione	16%	—
	67	II. galletti o gallinacci e porcini	10%	7,2%
	71	III. altri	10%	8,4%
	74	R. finocchi	12%	10,4%
	77	S. peperoni dolci (Capsicum grossum)	11%	9,4%
		T. altri	16%	—
	81	*I. melanzane, zucche, zucchine*		
	84	*II. non nominati*		
07.02		**Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:**		
	01	A. olive (1)	19%	19%
		B. altri	19%	18,2%
	04	*I. piselli, ceci*		
	07	*II. fagioli*		
	11	*III. spinaci*		
	14	*IV. non nominati*		
07.03		**Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:**		
		A. olive (1):		
	01	I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (2)	8%	—
	04	II. altre	8% (4)	—

(1) *Sulle olive destinate alla disoleazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(4) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE II **07.03**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(07.03)	07	B. capperi	8%	6,4%
	11	C. cipolle	9%	9%
	14	D. cetrioli e cetriolini	15%	15%
	17	E. pomodori	14%	—
	21	F. altri ortaggi e piante mangerecce	12%	—
	24	G. miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce	15%	—
07.04		**Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:**		
	01	A. cipolle	20%	18,4%
		B. altri (1)	16%	16%
	04	*I. olive*		
	07	*II. non nominati*		
07.05		**Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:**		
		A. piselli, ceci e fagioli:		
	02	I. destinati alla semina	10%	5,4%
	05	II. altri	10%	5,4%
		B. lenticchie:		
	08	I. destinate alla semina	7%	2,6%
	12	II. altre	7%	2,6%
		C. altri:		
	15	I. destinati alla semina	7%	5,4%
	18	II. non nominati	7%	5,4%
07.06		**Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:**		
	01	A. topinambur	2%	esenzione
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	6% (2)	6%
	07	C. altri	6% (3)	6%

(1) *Sulle olive destinate alla disoleazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(3) Si applica temporaneamente il dazio di 3% sul valore.

SEZIONE II

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI

NOTE

1. Sono escluse da questo Capitolo le frutta non commestibili.
2. Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
08.01		**Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:**		
	01	A. datteri	12%	—
		B. banane (1)	20%	20%
	04	*I. fresche*		
	07	*II. secche*		
	11	C. ananassi	9%	9%
	14	D. avocadi	12%	8%
		E. noci di cocco:		
	17	I. polpa disidratata di noci di cocco	2%	4%
	21	II. altre	2%	2,5%
	24	F. noci di acagiù (o di anacardio) (2)	5%	2,5%
	27	G. noci del Brasile.	5%	esenzione
	31	H. altri	12%	6%
08.02	T	**Agrumi, freschi o secchi:**		
		A. arance:		
		I. arance dolci, fresche:		
		a. dal 1º aprile al 15 ottobre.	15% (3)	15%
	02	*1. Maltese*		
		2. altre:		
	05	*aa. sanguigne*		
		bb. non nominate:		
	08	*α. Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Verna, Valencialate*		
	12	*β. Shamouti*		
	15	*γ. Ovale*		
	18	*δ. altre*		

(1) *Sulle banane, fresche o secche, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta erariale di consumo.*

(2) *Sulle noci di acagiù (o di anacardio), si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(3) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE II 08.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	4
(08.02-A-I)		b. dal 16 ottobre al 31 marzo	20%(1)	—
	22	*1. Maltese*		
		2. altre:		
	25	*aa. sanguigne*		
		bb. non nominate:		
	28	*α. Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Verna, Valencialate*		
	31	*β. Shamouti*		
	34	*γ. Ovale*		
	37	*δ. altre*		
		II. altre:		
	41	a. dal 1° aprile al 15 ottobre	15%	15%
	44	b. dal 16 ottobre al 31 marzo	20%	—
		B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi	20%(1)	—
	47	*I. satsuma (o sazuma)*		
	51	*II. Monrèal*		
		III. altri:		
	54	*a. mandarini compresi i Wilking*		
	57	*b. clementine*		
	61	*c. tangerini*		
	64	*d. non nominati*		
	67	C. limoni	8%(1)	—
	71	D. pompelmi e pomeli	12%	7,2%
	74	E. altri	16%	—
08.03		**Fichi, freschi o secchi:**		
	01	A. freschi	7%	—
	04	B. secchi	10%	—
08.04		**Uve, fresche o secche:**		
		A. fresche:		
		I. da tavola:		
	01	a. dal 1° novembre al 14 luglio	18%(1)	—
	04	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	22%(1)	—

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE II 08.04

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
(08.04-A)		II. altre:		
	07	a. dal 1º novembre al 14 luglio	18% (2)	—
	11	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	22% (2)	—
		B. secche:		
	15	I. presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg	9%	6%
	18	II. altre	9%	6%
08.05		**Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:**		
		A. mandorle (1):		
	01	I. amare	esenzione	esenzione
	04	II. altre	7%	7%
		B. noci comuni (1)	8%	8%
	07	*I. con guscio*		
	11	*II. sgusciate*		
	14	C. castagne e marroni	7%	—
	17	D. pistacchi	2%	—
	21	E. noci di Pecan (1)	4%	3,2%
		F. altre (1)	4%	—
		I. nocciuole:		
	24	*a. con guscio*		
	27	*b. sgusciate*		
	31	*II. non nominate*		
08.06		**Mele, pere e cotogne, fresche:**		
		A. mele:		
	01	I. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	10% con riscossione minima di 0,50 U. C. per 100 kg di peso netto	9% con riscossione minima di 0,45 U. C. per 100 kg di peso netto
		II. altre:		
	04	a. dal 1º agosto al 31 dicembre	14% (2) con riscossione minima di 2,40 U. C. per 100 kg di peso netto	14% con riscossione minima di 2,40 U. C. per 100 kg di peso netto
	07	b. dal 1º gennaio al 31 marzo	10% (2) con riscossione minima di 1,70 U. C. per 100 kg di peso netto	10% con riscossione minima di 1,70 U. C. per 100 kg di peso netto
	11	c. dal 1º aprile al 31 luglio	8% (2) con riscossione minima di 1,40 U. C. per 100 kg di peso netto	8% con riscossione minima di 1,40 U. C. per 100 kg di peso netto

(1) *Sui prodotti compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE II 08.06

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(08.06)		B. pere:		
	14	I. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre	13% con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	9% con riscossione minima di 0,15 U.C. per 100 kg di peso netto
		II. altre:		
	17	a. dal 1º gennaio al 31 luglio	10% (1) con riscossione minima di 1,50 U.C. per 100 kg di peso netto	10% con riscossione minima di 1,50 U.C. per 100 kg di peso netto
	21	b. dal 1º agosto al 31 dicembre	13% (1) con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	13% con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto
	24	C. cotogne	9%	—
08.07		**Frutta a nocciolo, fresche:**		
	01	A. albicocche	25%	—
	04	B. pesche, comprese le pesche noci	22% (1)	—
		C. ciliege:		
	07	I. dal 1º maggio al 15 luglio	15% (1) con riscossione minima di 3 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	11	II. dal 16 luglio al 30 aprile	15% (1)	15%
		D. prugne:		
	14	I. dal 1º luglio al 30 settembre	15% (1) con riscossione minima di 3 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	17	II. dal 1º ottobre al 30 giugno	10% (1)	10%
	21	E. altre	15%	—
08.08		**Bacche fresche:**		
		A. fragole:		
	01	I. dal 1º maggio al 31 luglio	16% con riscossione minima di 3 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	04	II. dal 1º agosto al 30 aprile	16%	14%
	07	B. mirtilli rossi (airelles)	9%	esenzione
	11	C. mirtilli neri	9%	7,4%
		D. lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	12%	11,2%
	14	*I. ribes neri (cassis)*		
	17	*II. lamponi, ribes rossi*		
	21	E. papaie	12% (2)	7,2%
	24	F. altre	12%	—

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) Si applica temporaneamente il dazio di 3% sul valore.

SEZIONE II 08.09

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
08.09	00	**Altre frutta fresche**	11%	—
08.10		**Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri (1):**		
		A. fragole, lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	20%	18%
	01	*I. fragole*		
	04	*II. lamponi, ribes neri (cassis) e rossi*		
		B. altre	20%	—
	07	*I. ciliege*		
	11	*II. non nominate*		
08.11		**Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:**		
	01	A. albicocche	16%	—
	04	B. arance	16%	—
	07	C. papaie	11%	6,6%
		D. altre	11%	—
	14	*I. ciliege*		
	17	*II. fragole*		
	21	*III. non nominate*		
08.12		**Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al numero 08.05 incluso):**		
	01	A. albicocche	9%	7,2%
	04	B. pesche, comprese le pesche noci	9%	7%
	07	C. prugne	18%	16%
	11	D. mele e pere	10%	8%
	14	E. papaie	3%	4,8%
		F. macedonie:		
	17	I. non contenenti prugne	9%	8,2%
	21	II. contenenti prugne	12%	12%
	24	G. altre	8%	6%
08.13	00	**Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche**	2%	—

(1) *Sugli oli ricavabili dalle frutta comprese in questa voce, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

SEZIONE II

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

NOTE

1. I miscugli dei prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 sono da classificare come segue:

   a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce, e, *se questa prevede delle sottovoci, sotto quella relativa al componente gravato dal dazio più elevato, il quale è applicabile all'insieme del miscuglio;*

   b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n. 09.10.

   L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 (compresi i miscugli previsti nei precedenti paragrafi a) e b)) non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale. Nel caso contrario, i prodotti, così addizionati, sono da escludere da questo Capitolo e rientrano nella voce n. 21.04, qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo Capitolo non comprende:

   a) alcuni peperoni del genere « Capsicum grossum», i quali non hanno sapore bruciante, presentat allo stato non polverizzato (Capitolo 7);

   b) il pepe, detto Cubebe, della varietà « Cubeba officinalis Miquel» o « Piper cubèba» (n. 12.07).

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
09.01		**Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:**		
		A. caffè (1):		
		I. non torrefatto:		
	01	a. non decaffeinizzato	12% (3)	9,6%
	04	b. decaffeinizzato	21%	14,6%
		II. torrefatto:		
	07	a. non decaffeinizza ›	25%	17%
	11	b. decaffeinizzato	30%	20,4%
	14	B. bucce e pellicole (1)	21%	14,6%
	17	C. succedanei contenenti caffè (2)	30%	20,4%
09.02		**Tè:**		
	01	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	23% (4)	11,5%
	04	B. altro	10,8% (5)	9%
09.03	00	**Mate**	25%	esenzione

(1) *Sul caffè naturale in grani e in pellicole e sul caffè tostato, anche macinato, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè. Per il caffè tostato, anche macinato, l'imposta di consumo sul caffè è commisurata all'aliquota prevista per il caffè naturale in grani e in pellicole, sulla base del coefficiente* 1,25.

Per il caffè decaffeinizzato l'imposta è aumentata del 5%.

(2) *Sui surrogati del caffè contenenti caffè, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè nella misura prevista per il caffè tostato, anche macinato, e per gli estratti solidi solubili di caffè, in rapporto al contenuto di caffè tostato o di estratti solidi.*

(3) Si applica temporaneamente il dazio di 7% sul valore.

(4) Si applica temporaneamente il dazio di 5% sul valore.

(5) L'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa.

SEZIONE II 09.04

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
09.04		**Pepe (del genere « Piper»); pimenti (del genere « Capsicum» e del genere « Pimenta»):**		
		A. non tritati né macinati:		
		I. pepe:		
	02	a. destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	17%
	03	b. altro	10%	17%
		II. pimenti:		
	04	a. del genere « Capsicum» destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture d'oleoresine di «Capsicum»(1)	esenzione	esenzione
	07	b. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali e di resinoidi (1)	esenzione	esenzione
	11	c. altri	20%	10%
		B. tritati o macinati:		
	14	I. pimenti del genere « Capsicum»	25%	12%
	17	II. altri	25%	12,5%
09.05	00	Vaniglia	11,5%	11,5%
09.06		**Cannella e fiori di cinnamomo:**		
	01	A. non tritati né macinati	20% (2)	10%
	04	B. tritati o macinati	25% (3)	15,4%
09.07		**Garofani (antofilli, chiodi e steli):**		
	01	A. non tritati né macinati	15%	15%
	04	B. tritati o macinati	25%	19,4%
09.08		**Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:**		
		A. non tritati né macinati:		
	01	I. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	esenzione
		II. altri:		
	04	a. noci moscate	15% (3)	15%
		b. non nominati	20%	esenzione
	07	*1. macis*		
	11	*2. amomi e cardamomi*		
		B. tritati o macinati:		
	14	I. noci moscate	25% (4)	18%
	17	II. macis	25% (2)	12,5%
	21	III. amomi e cardamomi	25% (5)	5%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.
(2) Si applica temporaneamente il dazio di 8 % sul valore.
(3) Si applica temporaneamente il dazio di 10% sul valore.
(4) Si applica temporaneamente il dazio di 12% sul valore.
(5) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

SEZIONE II

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
09.09		**Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:**		
		A. non tritati né macinati:		
	01	I. d'anice	5%	—
	04	II. di badiana	23%	—
		III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi, e bacche di ginepro:		
	07	a. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	—
		b. altri:		
	11	1. di coriandolo	5%	esenzione
	14	2. non nominati	5%	—
		B. tritati o macinati:		
	17	I. di badiana	26%	—
	21	II. di coriandolo	10%	esenzione
	24	III. altri	10%	—
09.10		**Timo, alloro, zafferano; altre spezie:**		
		A. timo:		
	01	I. non tritato né macinato	14%	—
	04	II. tritato o macinato	17%	—
	07	B. foglie di alloro	14%	—
		C. zafferano:		
	11	I. non tritato né macinato	16%	—
	14	II. tritato o macinato	19%	—
		D. zenzero:		
		I. in radici intere, in pezzi o in fette:		
	17	a. destinato alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	esenzione
	21	b. altro	20% (2)	17%
	24	II. altrimenti presentato	25%	esenzione
		E. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla Nota 1 b) di questo Capitolo:		
	27	I. non tritati né macinati	20%	—
		II. tritati o macinati:		
	31	a. polvere e pasta di « curry »	25%	esenzione
	34	b. altri	25%	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

SEZIONE II

CAPITOLO 10

CEREALI

NOTA

Questo Capitolo comprende soltanto i grani non mondati, né altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso pilato, brillato, lucidato, nonché quello spezzato sono da classificare nella voce n. 10.06.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Per frumento duro, ai sensi della voce n. 01.01-B, si intende il frumento della specie «Triticum durum» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «Triticum durum» che presentino lo stesso numero di cromosomi di quest'ultimo. Il frumento duro così definito deve avere un colore dal giallo ambra al giallo bruno e presentare alla frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo.*

2. *Sono considerati:*

   a) come riso greggio (non pilato) o risone, ai sensi della voce n. 10.06-A-I, il riso i cui grani sono ancora rivestiti dalla lolla;

   b) come riso semigreggio (non pilato), ai sensi della voce n. 10.06-A-II, il riso in grani dai quali è stata asportata la lolla e che non ha subito trattamento meccanico per asportare del tutto o in parte il pericarpo;

   c) come riso in grani interi, ai sensi della voce n. 10.06-B, il riso in grani ai quali è stata tolta — indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione — al massimo una parte del dente;

   d) come riso semilavorato, ai sensi delle voci n.ri 10.06-B-I-a e 10.06-B-II-a, il riso in grani interi ai quali è stata tolta solo una parte del pericarpo;

   e) come riso lavorato a fondo, ai sensi delle voci n.ri 10.06-B-I-b e 10.06-B-II-b, il riso in grani interi ai quali è stato tolto tutto il pericarpo, anche se conservano striature bianche longitudinali;

   f) come riso spezzato (rotture), ai sensi della voce n. 10.06-C, il riso in grani ai quali è stata tolta una parte di volume superiore al dente; le rotture comprendono:

   — le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);

   — le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiunge la taglia minima delle grosse rotture);

   — le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso ad un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);

   — i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che debbono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

3. *Prelievo applicabile ai miscugli di cereali:*

   A. Il prelievo applicabile ai miscugli composti da due dei cereali di cui alle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 è quello applicabile:

   a) al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio;

   b) al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei due componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio.

   B. Quando un miscuglio è composto da più di due cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 e se diversi di tali cereali costituiscono ciascuno più di 10 % del peso del miscuglio, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali. Se soltanto un cereale costituisce più di 10 % del peso del miscuglio, il prelievo è quello applicabile a detto cereale.

C. Per i miscugli composti dei cereali delle voci dal n. 10.01 al 10.05 e n. 10.07 che non rientrano nelle disposizioni definite più sopra, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a tali cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali.

D. Il prelievo applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 e, dall'altro, da uno o più dei prodotti della voce n. 10.06 è quello applicabile al componente sottoposto al prelievo più elevato.

E. I prelievo applicabile ai miscugli composti di riso appartenente a più gruppi o fasi di trasformazione diverse (voci n.ri 10.06-A-I, 10.06-A-II, 10.06-B-I-a, 10.06-B-I-b, 10.06-B-II-a e 10.06-B-II-b), ovvero ai miscugli composti di riso appartenente ad uno o più gruppi o fasi di trasformazione diverse (voci n.ri 10.06-A-I, 10.06-A-II, 10.06-B-I-a, 10.06-B-I-b, 10.06-B-II-a e 10.06-B-II-b) e di rotture (voce n. 10.06-C), è quello applicabile:

a) al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio;

b) al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei due componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio.

F. Se non si può procedere alla determinazione del prelievo nel modo sopra previsto, il prelievo applicabile ai miscugli in questione è quello che risulta dalla loro classificazione tariffaria.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
10.01		**Frumento, compreso quello segalato:**		
		A. frumento tenero e frumento segalato	20% (1)	
	02	*I. frumento da seme certificato*		
	05	*II. frumento denaturato*		
	08	*III. frumento da trattare*		
	12	*IV. altri*		
		B. frumento duro	20% (1)	—
	15	*I. frumento da seme certificato*		
	18	*II. altro*		
10.02		**Segala**	16% (1)	—
	01	*A. destinata alla semina*		
	04	*B. altra*		
10.03		**Orzo**.	13% (1)	—
	01	*A. destinato alla semina*		
	04	*B. altro*		
10.04		**Avena**	13% (1)	—
	01	*A. destinata alla semina*		
	04	*B. altra*		

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
10.05		**Granturco:**		
	01	A. ibrido, destinato alla semina (1)	esenzione(2)	4%
	04	B. altro	9% (2)	—
10.06		**Riso:**		
		A. greggio o semigreggio (non pilato):		
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	12% (2)	—
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	12% (2)	—
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:		
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:		
	07	a. riso semilavorato	16% (2)	—
	11	b. riso lavorato a fondo	16% (2)	—
		II. altro:		
	14	a. riso semilavorato	16% (2)	—
	17	b. riso lavorato a fondo	16% (2)	—
	21	C. spezzato (rotture)	16% (2)	—
10.07		**Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali:**		
	01	A. grano saraceno	10% (2)	—
	04	B. miglio	8% (2)	—
	11	C. sorgo	8% (2)	—
		D. altri cereali	8% (2)	—
	15	*I. scagliola*		
	18	*II. non nominati*		

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE II

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; GLUTINE; INULINA

NOTA

Questo Capitolo non comprende:

a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (n. 09.01 o n. 21.01, secondo il caso);

b) le farine preparate (ad esempio, con trattamento termico) per l'alimentazione infantile o per usi dietetici (n. 19.02); però le farine che abbiano subito un trattamento termico al solo scopo di migliorarne le qualità, ai fini della panificazione, sono da classificare in questo Capitolo;

c) i prodotti della voce n. 19.05;

d) i prodotti farmaceutici (Capitolo 30);

e) gli amidi e le fecole, aventi i caratteri dei prodotti preparati per la profumeria o per la toletta, della voce n. 33.06.

NOTA COMPLEMENTARE

Per la distinzione tra i prodotti delle voci n.ri 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della voce n. 23.02-A dallo altro, si considerano come appartenenti alle voci n.ri 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

— *tenore di amido, calcolato sulla materia secca, superiore a 45 % (in peso);*

— *tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca (in peso), inferiore o uguale a 1 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3% per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.*

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
11.01		**Farine di cereali:**		
	02	A. di frumento o di frumento segalato	30% (1)(2)	—
	05	B. di segala	8% (1)	—
	08	C. di orzo	8% (1)	—
	12	D. di avena	8% (1)	—
		E. di granturco:		
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	8% (1)	—
	18	II. altra	8% (1)	—
	22	F. di riso	14% (1)	—
	25	G. di grano saraceno	8% (1)	—
	28	H. di miglio	8% (1)	—
	32	IJ. di scagliola	8% (1)	—
	35	K. di sorgo	8% (1)	—
	38	L. altre	8% (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(2) Il dazio autonomo per la farina di frumento segalato è del 13 %.

SEZIONE II **11.02**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
11.02		**Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:**		
		A. semole e semolini:		
		I. di frumento:		
	002	a. di frumento duro	30% (2)	—
	005	b. di frumento tenero	30% (2)	—
	008	II. di segala	25% (2)	—
	012	III. di orzo	23% (2)	—
	015	IV. di avena	23% (2)	—
		V. di granturco:		
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:		
	019	1. destinati all'industria della birra (1)	23% (2)	—
	023	2. altri	23% (2)	—
	025	b. altri	23% (2)	—
	028	VI. di riso	23% (2)	—
	032	VII. di grano saraceno	23% (2)	—
	035	VIII. di miglio	23% (2)	—
	038	IX. di sorgo	23% (2)	—
	042	X. altri	23% (2)	—
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):		
	045	I. di frumento	30% (2)	—
	048	II. di segala	25% (2)	—
	052	III. di orzo	23% (2)	—
		IV. di avena:		
	055	a. avena spuntata	23% (2)	—
	058	b. altra	23% (2)	—
	062	V. di granturco	23% (2)	—
	065	VI. di grano saraceno	23% (2)	—
	068	VII. di miglio	23% (2)	—
	072	VIII. di sorgo	23% (2)	—
	075	IX. altri	23% (2)	—
		C. cereali perlati:		
	078	I. di frumento	30% (2)	—
	082	II. di segala	25% (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE II **11**.02

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(11.02-C)	085	III. di orzo	23% (1)	—
	088	IV. di avena	23% (1)	—
	092	V. di granturco	23% (1)	—
	095	VI. di grano saraceno	23% (1)	—
	098	VII. di miglio	23% (1)	—
	102	VIII. di sorgo	23% (1)	—
	105	IX. altri	23% (1)	—
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:		
	108	I. di frumento	30% (1)	—
	112	II. di segala	25% (1)	—
	115	III. d' orzo	23% (1)	—
	118	IV. di avena	23% (1)	—
	122	V. di granturco	23% (1)	—
	125	VI. di grano saraceno	23% (1)	—
	128	VII. di miglio	23% (1)	—
	132	VIII. di sorgo	23% (1)	—
	135	IX. altri	23% (1)	—
		E. fiocchi:		
	138	I. di frumento	30% (1)	—
	142	II. di segala	25% (1)	—
	145	III. di orzo	28% (1)	—
	148	IV. di avena	28% (1)	—
	152	V. di granturco	23% (1)	—
	155	VI. di riso	23% (1)	—
	158	VII. di grano saraceno	23% (1)	—
	162	VIII. di miglio	23% (1)	—
	165	IX. di sorgo	23% (1)	—
	168	X. altri	23% (1)	—
		F. germi di cereali, anche sfarinati:		
	172	I. di frumento	30% (1)	—
	175	II. altri	30% (1)	—
11.03		**Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:**		
	01	A. di piselli, di fagioli o di lenticchie	17%	12%
	04	B. altre	12%	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE II **11.04**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
11.04		**Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8:**		
	01	A. di banane (1)	17%	—
	04	B. altre.	13%	—
11.05	00	**Farina, semolino e fiocchi, di patate**	19%	—
11.06		**Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:**		
	01	A. denaturati	28% (3)	—
		B. altri:		
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2). .	28% (3)	—
	12	II. non nominati	28% (3)	—
11.07		**Malto, anche torrefatto:**		
		A. non torrefatto:		
		I. di frumento:		
	01	a. presentato sotto forma di farina	20% (3)	—
	04	b. altro	20% (3)	—
		II. altro:		
	11	a. presentato sotto forma di farina	20% (3)	—
	14	b. non nominato	20% (3)	—
	21	B. torrefatto	20% (3)	—
11.08		**Amidi e fecole; inulina:**		
		A. amidi e fecole:		
	01	I. amido di granturco	27% (3)	—
	04	II. amido di riso	25% (3)	—
	07	III. amido di frumento	28% (3)	—
	14	IV. fecola di patate	25% (3)	—
	18	V. altri	28% (3)	—
	21	B. inulina.	30%	—
11.09		**Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:**		
		A. non torrefatti:		
	02	I. di frumento	27% (3)	—
	05	II. altri.	27% (3)	—
	08	B. torrefatti.	27% (3)	—

(1) *Sulle farine di banane si riscuote, oltre il dazio, l'imposta erariale di consumo.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE II

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

NOTE

1. Le arachidi, le fave di soia, i semi di senapa, di papaveri neri o bianchi, la copra, sono considerati come semi oleosi (n. 12.01).
   Le noci di cocco sono comprese nella voce n. 08.01, le olive nei Capitoli 7 o 20, secondo la loro preparazione.
2. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da frutto o da bosco, i semi di vecce e di lupini sono considerati come semi da sementa (n. 12.03). Non sono, invece, considerati tali i legumi da granella (n. 07.05), i semi che costituiscono spezie ed altri prodotti del Capitolo 9, i cereali da semina (Capitolo 10), i semi e frutti oleosi (n. 12.01), i semi e frutti della voce n. 12.07.
3. La voce n. 12.07 comprende, tra l'altro, le piante e loro parti delle seguenti specie: basilico, borragine, issopo, menta (nelle varie qualità), rosmarino, ruta, salvia e assenzio, mentre ne sono esclusi:
   a) i semi e frutti oleosi (n. 12.01);
   b) i prodotti farmaceutici del Capitolo 30;
   c) gli articoli di profumeria e di toletta del Capitolo 33;
   d) i prodotti disinfettanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti, e simili, della voce n. 38.11.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
12.01		**Semi e frutti oleosi, anche frantumati (1) (2):**		
		A. arachidi, ricino	esenzione(3)	—
		I. di arachidi:		
	01	*a. con guscio*		
	04	*b. sgusciati*		
	07	*II. di ricino*		
		B. altri	esenzione(3)	esenzione
	11	*I. di copra*		
	14	*II. di palmisti (noci e mandorle)*		
	17	*III. di soia*		
		IV. di lino:		
	21	*a. destinati alla semina*		
	24	*b. altri*		
	27	*V. di colza, di ravizzone*		
	31	*VI. di senapa*		
	34	*VII. di papavero, nero o bianco*		
	37	*VIII. di canapa*		
	41	*IX. di girasole*		
	44	*X. di cotone*		
	47	*XI. di sesamo*		
	51	*XII. non nominati*		

(1) *Sui semi oleosi si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione sugli oli da essi ricavabili, secondo le norme vigenti.*

(2) *Sul lentisco e sugli altri frutti oleosi, diversi dall'oliva, da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°C, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE II 12.02

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
12.02		**Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa:**		
	01	A. di soia.	10% (1)	8%
	04	B. altre.	esenzione(1)	—
12.03		**Semi, spore e frutti da sementa:**		
		A. semi di barbabietole	15%	13,4%
	01	*I. di barbabietole da zucchero*		
	04	*II. di altre barbabietole*		
	07	B. semi da bosco	10%	esenzione
		C. semi da foraggio:		
		I. paleo (Festuca pratensis); vecce; semi della specie: fienarola di palude (Poa palustris), spannocchina (Poa trivialis), gramigna dei prati (Poa pratensis); logliarella (Lolium perenne), loglio maggiore (Lolium multiflorum); coda di topo (Phleum pratense); gramigna fusaiola (Festuca rubra); gramigna perenne (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides)	10%	6,4%
	11	*a. vecce*		
	14	*b. paleo; semi della specie: fienarola di palude, spannocchina, gramigna dei prati*		
	17	*c. altri*		
	21	II. trifoglio (Trifolium sp.p.)	10%	4,2%
		III. altri	10%	5%
	24	*a. semi di erba medica*		
	27	*b. non nominati*		
		D. semi di fiori e semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, varietà caulorapa e gongylodes)	10%	8,4%
	31	*I. semi di fiori*		
	34	*II. semi di cavoli-rapa*		
		E. altri	10%	—
	37	*I. semi di ortaggi, legumi e piante mangerecce (esclusi i legumi da granella, della voce n. 07.05)*		
	41	*II. non nominati*		

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
12.04		**Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:**		
		A. barbabietole da zucchero:		
	02	I. fresche	12% (1)	—
	03	II. disseccate o in polvere	12% (1)	—
	04	B. canne da zucchero	esenzione(1)	—
12.05	00	**Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte**	2%	2%
12.06	00	**Luppolo (coni e luppolina)**	12%	9,6%
12.07		**Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:**		
	01	A. piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)	3%	3%
		B. cortecce di china:		
	04	I. tritate o macinate	esenzione	—
	07	II. altre	esenzione	esenzione
	11	C. radici di liquirizia.	2%	—
	14	D. quassia amara (legno e cortecce)	esenzione	1%
	17	E. fave tonka	3%	8%
	21	F. fave del Calabar	esenzione	esenzione
	24	G. pepe di cubebe.	esenzione	esenzione
	27	H. foglie di coca	esenzione	esenzione
	31	IJ. altri legni, radici e cortecce; muschi, licheni ed alghe . .	esenzione	esenzione
	34	K. altri	3%	1,5%
12.08		**Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:**		
	01	A. carrube	8%	—
		B. semi di carrube:		
	04	I. non scortecciati, né frantumati, né macinati	2%	—
	07	II. altri.	9%	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE II 12.08

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*12.08*)	11	C. noccioli di albicocche di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli (1)	5%	4,2%
	14	D. altri (1)	esenzione	esenzione
12.09	00 T	**Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate**	esenzione	esenzione
12.10	T	**Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri *simili* prodotti da *foraggio*:**		
		A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio:		
	02	I. farine di foraggi verdi disidratate	9%	—
	05	II. altri.	9%	—
		B. altri:		
	08	I. farine di foraggi verdi disidratate	esenzione	esenzione
	11	II. non nominati	esenzione	esenzione

(1) *Sui semi oleosi di questa voce si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

SEZIONE II

CAPITOLO 13

MATERIE PRIME VEGETALI PER TINTA O PER CONCIA; GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

NOTA

L'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe, l'oppio sono considerati come succhi ed estratti vegetali (n. 13.03).

Non rientrano nella voce n. 13.03 :

a) gli estratti di liquirizia contenenti in peso più del 10 % di zucchero o che, qualunque sia il loro contenuto in zucchero, presentino i caratteri dei prodotti a base di zuccheri (n. 17.04);
b) gli estratti di malto (n. 19.01);
c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (n. 21.02);
d) i succhi e gli estratti vegetali addizionati d'alcole costituenti bevande, nonché le preparazioni alcoliche composte di estratti vegetali (detti « estratti concentrati ») per la fabbricazione di bevande (Capitolo 22);
e) la canfora naturale (n. 29.13) e la glicirizzina (n. 29.41);
f) i medicamenti (n. 30.03);
g) gli estratti per concia o per tinta (n.ri 32.01 o 32.04);
h) gli oli essenziali ed i resinoidi (n. 33.01), nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (n. 33.05);
ij) la gomma, la balata, la guttaperca e altre gomme naturali simili (n. 40.01).

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
13.01	00	**Materie prime vegetali per tinta o per concia**	esenzione	esenzione
13.02		**Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:**		
		A. gomma lacca :		
	01	I. non imbianchita	esenzione	esenzione
	04	II. imbianchita	esenzione	1,5%
	07	B. resine di conifere	2%	0,7%
		C. altri	esenzione	esenzione
	11	*I. gomma arabica*		
	14	*II. non nominati*		
13.03		**Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:**		
		A. succhi ed estratti vegetali (1) (2) :		
	01	I. oppio	esenzione	esenzione
	04	II. aloe, manna	esenzione	esenzione

(1) *Sui succhi ed estratti vegetali in soluzione alcolica, contenenti alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) *Sugli estratti vegetali in prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi effettivamente contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

SEZIONE II 13.03

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(13.03 -A)	07	III. di quassia amara	3%	1,5%
	11	IV. di liquirizia	10%	5,6%
	14	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone . . .	5%	5%
	17	VI. di luppolo	6%	5,2%
	21	VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	10%	5,6%
		VIII. altri:		
	24	a. medicinali	6%	3%
	27	b. non nominati	esenzione	esenzione
		B. sostanze pectiche, pectinati e pectati:		
		I. allo stato secco:		
	31	a. pectina di mele	24%	24%
	34	b. altri	24%	—
	38	II. altri	14%	—
		C. agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:		
	44	I. agar-agar	4%	2,6%
	47	II. mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube	6%	3,6%
	51	III. altri	esenzione	esenzione

SEZIONE II

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO E DA INTAGLIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

NOTE

1. Sono escluse da questo Capitolo e classificate nella Sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, a prescindere dalla preparazione subita, nonché le altre materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2. Le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne, di bambù e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate sono da comprendere nella voce n. 14.01, mentre ne sono esclusi le stecche, strisce o nastri di legno (n. 44.09).
3. Dalla voce n. 14.02 deve essere esclusa la lana di legno (n. 44.12).
4. Dalla voce n. 14.03 debbono essere escluse le teste preparate per pennelli, spazzole e simili (n. 96.03).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
14.01		**Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):**		
		A. vimini:		
	01	I. non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati . . .	esenzione	esenzione
	04	II. altri.	3%	2,2%
		B. bambù; canne e simili:		
	07	I. greggi o semplicemente spaccati	esenzione	esenzione
	11	II. altri.	esenzione	1,5%
		C. canne d'India; giunchi e simili:		
	14	I. greggi o semplicemente spaccati	esenzione	esenzione
	17	II. altri	esenzione	1,5%
	21 T	D. paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta	2%	1,2%
	24 T	E. altre	esenzione	esenzione
14.02		**Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie:**		
	01	A. su supporto	esenzione	1,5%
		B. altre:		
	04	I. crine vegetale	esenzione	1,5%
		II. capoc:		
	07	a. greggio	esenzione	esenzione
	11	b. altro	esenzione	1%
	14	III. non nominate	esenzione	esenzione

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3		5
14.03		**Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci**	esenzione	esenzione
	02 T	*A. gregge*		
	05	*B. non nominate*		
14.04	00 T	**Semi duri, granelli, scorze e noci, da intaglio (semi di corozo, di palma dum e simili)**	esenzione	esenzione
14.05		**Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove:**		
		A. su supporto	esenzione	1,5%
	01 T	*I. greggi*		
	04	*II. altri*		
		B. altri	esenzione	esenzione
	07 T	*I. greggi*		
	11	*II. non nominati*		

SEZIONE III

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Salvo le particolari disposizioni stabilite in tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione, contenenti:

A) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

B) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

C) zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40% ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80% ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata all'aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquota diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata.

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) il lardo e il grasso di maiale e d'oca o di altri volatili, non pressati né fusi (n. 02.05);
   b) il burro di cacao (n. 18.04);
   c) i ciccioli (n. 23.01), i panelli, le sanse di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali (n. 23.04);
   d) gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, pitture, vernici, saponi, prodotti di profumeria o di toletta e cosmetici, gli oli solfonati e altri prodotti appartenenti alla Sezione VI;
   e) il fatturato (factis) (n. 40.02).
2. Le paste di saponificazione («soap-stocks»), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina si classificano nella voce n. 15.17.

* * *

Sugli oli e grassi animali, aventi punto di solidificazione non superiore a 30° C, soggetti ad imposta interna di fabbricazione, si riscuote, oltre il dazio, la corrispondente sovrimposta di confine.

NOTA COMPLEMENTARE

Per l'applicazione della voce n. 15.07:

A. a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando abbiano subito soltanto i trattamenti seguenti:
- *decantazione entro i termini normali;*
- *centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, esclusi qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;*

b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi» quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone del gossipolo;

B. E considerato come «olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione», ai sensi della voce numero 15.07-A-I, l'olio di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 5% come massimo e che presenta un coefficiente di estinzione specifica K 268 [(densità ottica della soluzione nel-

l'isoottano (2,2,4 trimetilpentano) a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron], pari o superiore a 0,25 (**a**) *e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01* (**b**).

C. É considerato come « olio di oliva vergine», ai sensi della voce n. 15.07-A-I-a, l'olio di oliva naturale ottenuto soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli di altra natura o con olio d'oliva ottenuto con altro processo.

D. É considerato come rientrante nella voce n. 15.07-A-I-b, l'olio di oliva che, all'atto di una analisi effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato al Regolamento n. 177/66/CEE, ha una reazione positiva.

(**a**) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore di acidi grassi liberi secondo la formula:
K' 268 = K 268 — (0,023 × % di acidi grassi liberi).

(**b**) Questa variazione è così definita: ΔK = K 268 — 0,5 (K 262 + K 274).

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
15.01		**Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso:**		
		A. strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi :		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1).	4% (2)	3%
	04	II. altri.	20% (2)	—
	07	B. grasso di volatili, pressato o fuso	18% (2)	18%
15.02		**Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »:**		
		A. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1):		
	02	I. delle specie bovina e ovina	2%	0,4%
	05	II. della specie caprina.	2%	0,4%
		B. altri :		
	08	I. della specie bovina	10%	7,6%
		II. non nominati :		
	12	a. della specie ovina	10%	7,6%
	15	b. della specie caprina	10%	7,6%
15.03		**Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati:**		
		A. stearina solare e oleostearina :		
	01	I. destinate ad usi industriali (1)	esenzione	esenzione
	04	II. altre	8%	8%
	07	B. olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1)	12%	4%
	11	C. altri	12%	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
15.04		**Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati (1):**		
		A. oli di fegato di pesci:		
	01	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2.500 unità internazionali per grammo	6% (6)	6%
		II. altri:		
	03	a. di ippoglosso	esenzione(6)	esenzione
	05	b. di altri pesci	esenzione(6)	6%
	07	B. olio di balena	2% (6)	esenzione
		C. altri	esenzione(6)	esenzione
	14	*I. di pesci*		
	17	*II. di mammiferi marini*		
15.05		**Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:**		
	01	A. grasso di lana greggio	6%	5,2%
	04	B. altri	10%	7,2%
15.06	00	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	4%	2,6%
15.07		**Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati (2) (3):**		
	T	A. olio di oliva (4) (5):		
		I. che ha subito un processo di raffinazione:		
		a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	20% (7)	—
	02	*1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg o meno*		
	03	*2. altrimenti presentato*		
		b. altro	20% (7)	—
	05	*1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg o meno*		
	06	*2. altrimenti presentato*		

(1) *I grassi e oli ottenuti a bordo di navi appartenenti a ditte od imprese italiane, battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, secondo le norme vigenti, da pesci e mammiferi marini, ovunque pescati o catturati dalle stesse navi, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

(2) *Sugli oli di semi, esclusi quelli concreti, sia puri che mescolati con olio di oliva o con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura uguale alla corrispondente imposta di fabbricazione.*

(3) *Sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.*

(4) *Sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull olio estratto dalla sansa di olive, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(5) *Sull'olio di oliva rettificato e sull'olio di sansa di olive rettificato, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine.*

(6) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(7) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE III **15.07**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(15.07- A)		II. altro	20% (2)	—
		a. vergine .		
	07	*1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg o meno*		
	08	*2. altrimenti presentato*		
		b. non nominato :		
	09	*1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg o meno*		
	10	*2. altrimenti presentato*		
		B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone :		
	11	I. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca o di oiticica, greggi; oli depurati o raffinati, ad esclusione della cera del Giappone	3% (3)	3%
	14	II. altri.	3% (3)	—
		C. olio di ricino :		
	17	I. destinato alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali (1)	esenzione(3)	esenzione
	21	II. destinato ad altri usi	8% (3)	8%
		D. altri oli :		
		I. destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari :		
		a. greggi (1) :		
	24	1. olio di palma	5% (3)	4%
	25	2. olio di semi di tabacco	5% (3)	esenzione
		3. altri :		
		aa. oli di arachidi, di cocco, di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, di illipe, di karité, di dumari, di tulucuna o di babassù	5% (3)	5%
	26	*α. di arachidi*		
	27	*β. di cocco*		
	28	*γ. di colza*		
	29	*δ. di lino*		
	30	*ε. di ravizzone*		
	31	*ζ. altri*		
		bb. non nominati	5% (3)	—
	32	*α. di soia*		
	33	*β. di senapa*		
	34	*γ. di palmisti*		
	37	*δ. altri*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.
(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.
(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE III 15.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
° (15.07-D-I)		b. altri (1):		
	39	1. olio di semi di tabacco	8% (2)	esenzione
		2. non nominati:		
		aa. oli di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, di illipe, di karité, di dumari, di tulucuna o di babassù	8% (2)	8%
	41	*α. di lino*		
	44	*β. altri*		
		bb. altri	8% (2)	—
	47	*α. di soia*		
	51	*β. non nominati*		
		II. altri:		
		a. olio di palma:		
	54	1. greggio	9% (2)(3)	9%
	55	2. altro	14% (2)	14%
		b. non nominati:		
	57	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	20% (2)	—
		2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:		
		aa. greggi:		
		α. oli di arachidi, di cocco, di colza, di cotone, di senapa, di ravizzone, di soia o di girasole.	10% (2)	10%
	61	*a. di arachidi*		
	62	*b'. di cocco*		
	63	*c'. di colza, di ravizzone, di senapa*		
	64	*d'. di cotone*		
	65	*e'. di soia*		
	66	*f'. di girasole*		
		β. altri	10% (2)	—
	67	*a'. di palmisti*		
	71	*b'. non nominati*		
		bb. altri:		
		α. oli di arachidi, di cotone, di soia o di girasole	15% (2)	15%
	74	*a'. di arachidi*		
	75	*b'. di cotone*		
	76	*c'. di soia*		
	77	*d'. d girasole*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) Si applica temporaneamente il dazio di 6% sul valore.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*15.07*-D-II-b-2-bb)		β. non nominati :		
	81	a'. oli il cui tenore, in peso, in acidi grassi liberi, è del 50 % o più	15% (6)	—
		b'. oli di palmisti, di illipe, di cocco, di colza, di ravizzone o di copàive	15% (6)	—
	84	*1'. di palmisti*		
	85	*2'. di cocco*		
	86	*3'. di colza, di ravizzone*		
	91	*4'. di illipe, di copàive*		
		c'. altri	15% (6)	15%
	94	*1'. di senapa*		
	97	*2'. non nominati*		
15.08	00	**Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati (1). . . . .**	15%	14%
15.09	00	**Degras (2)**	9%	6,2%
15.10		**Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali (3) (4) (5):**		
	01	A. acido stearico	12%	8,4%
	04	B. acido oleico	10%	7,2%
		C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione . .	8%	4,8%
	07	*I. altri acidi grassi industriali*		
	11	*II. oli acidi di raffinazione*		
	14	D. alcoli grassi industriali	13%	8,4%
15.11		**Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:**		
	01	A. glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	3%	1,5%
	04	B. altra, compresa la glicerina sintetica	10%	6,4%

(1) *Sugli oli di semi di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi.*

(2) *Sul degras contenente prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di detti prodotti contenuti, nella misura corrispondente alla imposta interna di fabbricazione.*

(3) *Sugli acidi grassi di origine animale o vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione.*

(4) *Sugli oli acidi di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi.*

(5) *Sugli oli acidi di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sull'olio di oliva.*

(6) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
15.12		**Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati (1):**		
	01	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	20% (3)	—
		B. altrimenti presentati:		
		I. grassi e oli di pesci o di mammiferi marini, idrogenati, anche raffinati, ma non preparati	17% (3)	17%
	02	*a. di balena o di capodoglio*		
	03	*b. altri*		
		II. altri.	17% (3)	—
		a. animali		
	05	*1. di balena o di capodoglio*		
	06	*2. altri*		
	11	*b. vegetali*		
15.13		**Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (2)**	25% (3)	25%
	01	*A. margarina*		
	04	*B. altri*		
15.14	00	**Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente**	7%	4,2%
15.15		**Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:**		
	01	A. gregge	esenzione	esenzione
	04	B. altre.	10%	6%
15.16		**Cere vegetali, anche colorate artificialmente:**		
	01	A. gregge	esenzione	esenzione
	04	B. altre.	8%	4%

(1) *Sugli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sui semi oleosi.*

(2) *Sulla margarina si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nella misura corrispondente alla imposta interna di fabbricazione.*

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE III 15.17

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
15.17		**Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali (1) (2) (3):**		
		A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:		
	01	I. paste di saponificazione («soap-stocks»)	7% (4)	—
	08	II. altri.	2% (4)	—
		B. altri:		
	11	I. morchie o fecce d'olio; paste di saponificazione («soap-stocks»)	7% (5)	5%
	14 T	II. non nominati	2% (5)	2%

(1) *Sulle paste di saponificazione o di raffinazione («soap-stocks»), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi, commisurandola sulla quantità di olio di semi non combinato. in esse contenuta, eccedente il 10%, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) *Sulle morchie o fecce d'olio di semi, nonché sulle terre e carboni decoloranti impregnati di olio di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi, commisurandola sulla quantità di olio di semi in esse contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(3) *Sui residui della lavorazione degli oli di oliva, destinati alla disoleazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(4) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(5) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI

Salvo le particolari disposizioni stabilite in Tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione, contenenti:

A) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

B) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

C) zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco, dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40% ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80% ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata all'aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata;

D) cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., sulla quantità effettivamente contenuta di detto prodotto ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane

E) oli o grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli o grassi.

F) caffè, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè nella misura prevista per il caffè tostato, anche macinato, e per gli estratti solidi solubili di caffè, in rapporto al contenuto di caffè tostato o di estratti solidi.

G) alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire delle agevolazioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale.

Per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico contenuti nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detti alcoli sono soggetti, sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito, al pagamento del diritto erariale speciale.

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI

NOTA

Sono esclusi da questo Capitolo le carni, i pesci, i crostacei ed i molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati mediante i processi previsti dai Capitoli 2 e 3.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	24% (2)	24%
		B. altri (1):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti	21% (2)	—
	08	II. non nominati	21% (2)	—

(1) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
16.02		**Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:**		
		A. di fegato:		
	01	I. di oca o di anatra	20%	16,8%
	08	II. altre	25% (3)	25%
		B. altre:		
		I. di volatili:		
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1)	21% (3)	17,8%
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (1)	21% (3)	17,8%
	21	c. altre	21% (3)	17,8%
	24	II. di selvaggina o di coniglio	21%	17%
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
		aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti . .	26% (3)	—
	26	*α. prosciutti*		
	28	*β. altri*		
	31	bb. spalle, anche in parti	26% (3)	—
	34	cc. altre	26% (3)	—
	37	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine .	26% (3)	—
	41	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	26% (3)	—
		b. altre:		
	44	1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina .	26%	26%
		2. non nominate:		
	47	aa. di ovini	26%	20,4%
	51	bb. altre	26%	26%
16.03		**Estratti e sughi di carne, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto (2):**		
		A. di 20 kg o più	esenzione	esenzione
	01	*I. di bovini*		
	04	*II. altri*		

(1) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(2) *Gli estratti e sughi di carne sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuto o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio. L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento dell'imposta di consumo nella stessa misura e per la medesime quantità stabilite per la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione.*

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE IV

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(16.03)	07	B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg	9%	7%
	11	C. di 1 kg o meno	24%	20%
16.04		**Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:**		
		A. caviale e succedanei del caviale:		
	01	I. caviale (uova di storione)	30%	30%
	04	II. altri	30%	30%
	07	B. salmonidi	20%	13,6%
	11	C. aringhe	23%	20,4%
	14	D. sardine	25%	25%
	17	E. tonni	25%	24,2%
		F. boniti, sgombri e acciughe:		
		I. boniti e sgombri	25%	25%
	21	*a. boniti*		
	24	*b. sgombri*		
	27	II. acciughe	25%	—
		G. altre.	25%	20%
	31	*I. sarde*		
	34	*II. non nominate*		
16.05		**Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:**		
	01	A. granchi	20%	16,8%
		B. altri	20%	20%
	04	*I. crostacei*		
	07	*II. molluschi (compresi i testacei)*		

SEZIONE IV

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti a base di zuccheri, contenenti cacao (n. 18.06);
   b) gli zuccheri chimicamente puri (n. 29.43); tale esclusione non riguarda il saccarosio, il glucosio ed il lattosio chimicamente puri;
   c) i prodotti farmaceutici contenenti zuccheri (Capitolo 30).
2. Il saccarosio chimicamente puro è classificato nella voce n. 17.01, qualunque sia la materia dalla quale è ricavato.

NOTE COMPLEMENTARI

A. Per l'applicazione della voce n. 17.01, sono considerati come:
— zuccheri bianchi, gli zuccheri contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5% o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
— zuccheri greggi, gli zuccheri contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99,5% di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

B. Le merci della voce n. 17.04-D, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in saccarosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
17.01		**Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido (1):**		
		A. denaturati (2):		
	02	I. zuccheri bianchi	80% (4)	—
	05	II. zuccheri greggi	80% (4)	—
		B. non denaturati:		
	07	I. zuccheri bianchi	80% (4)	—
		II. zuccheri greggi:		
	17	a. destinati ad essere raffinati (2)	80% (4)	—
	21	b. altri	80% (4)	—
17.02		**Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:**		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro (3)	24% (4)	—
	03	II. altri	24% (4)	—

(1) *Sullo zucchero, tanto di prima che di seconda classe, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Il regime stabilito dai Regolamenti comunitari relativi alla Politica Agricola Comune per il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della voce n. 17.02-A-II, è esteso al lattosio e allo sciroppo di lattosio di questa voce (17.02-A-I).

(4) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE IV **17.02**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(17.02)		B. glucosio e sciroppo di glucosio (1):		
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro (2):		
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	25% (10)	—
	06	b. altri	25% (10)	—
		II. altri:		
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	50% (10)	—
	09	b. non nominati	50% (10)	—
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (3) . .	42% (10)	20%
		D. altri zuccheri e sciroppi (4) (5) (6) (7)	80% (10)	
	14	*I. sciroppo di saccarosio*		
	17	*II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)*		
	21	*III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio*		
		IV. non nominati:		
	24	*a. zuccheri*		
	27	*b. sciroppi*		
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale (8)	50% (10)	—
		F. zuccheri e melassi, caramellati (9)	47% (10)	—
	34	*I. zuccheri*		
	37	*II. melassi*		

(1) *Sul glucosio, tanto liquido che solido, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(2) Il regime stabilito dai Regolamenti comunitari relativi alla Politica Agricola Comune per il glucosio e lo sciroppo di glucosio, della voce n. 17.02-B-II, è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio di questa voce (17.02-B-I).

(3) *Sullo zucchero d'acero e sullo sciroppo di zucchero d'acero, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*

(4) *Sullo sciroppo di saccarosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta di fabbricazione sullo zucchero contenuto, tanto di prima che di seconda classe.*

(5) *Sul maltosio e sullo sciroppo di maltosio (escluso lo estratto di malto), che nel consumo possano servire agli usi del glucosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per il glucosio.*

(6) *Sullo zucchero invertito, tanto liquido che solido, e su levulosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.*

(7) *Sugli zuccheri tassabili, non nominati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.*
Sugli sciroppi degli zuccheri non nominati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri tassabili contenuti, in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.

(8) *Sui succedanei del miele, anche misti con miele naturale, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito.*

(9) *Sui melassi caramellati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nelle misure stabilite per i melassi della voce n. 17.03, secondo la specie.*

(10) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE IV **17.03**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
17.03	00	**Melassi, anche decolorati (1) (2)**	65%(4)(5)	—
17.04		**Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (3):**		
	01	**A. estratti di liquirizia contenenti zuccheri in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta d'altre materie** .	21%	—
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :		
	04	I. inferiore a 60 %	16,5%(6)	9,7%(6) con riscossione massima del 23% sul valore
	07	II. uguale o superiore a 60 %	16,5%(6)	9,7%(6) con riscossione massima del 23% sul valore
	11	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	20,7%(6)	14,5%(6) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		D. altri :		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di di materie grasse provenienti dal latte :		
	14 (*a*)	**a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)**	20,7%(6)	14,5%(6) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) *Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*

(2) *Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) inferiore a 63, destinati alla alimentazione umana, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.*

(3) *Sui prodotti di questa voce, contenenti burro di cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sulla quantità effettivamente contenuta di detto prodotto ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(4) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(5) I dazi autonomi sono :

— per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione degli animali . . . . . esenzione

— per i melassi di canna non decolorati contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè 9%

— per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione dell'acido citrico 19%

(6) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di :

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
81	— impasti per fondenti, marzapani, torroni, ripieni, e simili
84	— confetti
87	— gomme; liquirizie aventi il carattere delle confetture
91	— torroni, marzapani, e simili
94	— caramelle, pastiglie, e simili
97	— altri

SEZIONE IV **17.04**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*17.04*-D-I)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	17 (*a*)	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % . .	20,7%(1)	14,5%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	21 (*a*)	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % . .	20,7%(1)	14,5%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:		
	24 (*a*)	aa. non contenenti amido o fecola	20,7%(1)	14,5%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	27 (*a*)	bb. altri	20,7%(1)	14,5%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	31 (*a*)	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 % . .	20,7%(1)	14,5%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	34 (*a*)	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 % . .	20,7%(1)	14,5%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
81	— impasti per fondenti, marzapani, torroni, ripieni, e simili
84	— confetti
87	— gomme; liquirizie aventi il carattere delle confetture
91	— torroni, marzapani, e simili
94	— caramelle, pastiglie, e simili
97	— altri

SEZIONE IV **17.04**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*17.04*-D-I-b)	37 (*a*)	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 % . .	20,7%(1)	14,5%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	41 (*a*)	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 % . .	20,7%(1)	14,5%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	44 (*a*)	8. uguale o superiore a 90 %	20,7%(1)	14,5%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		II. non nominati:		
	46 (*a*)	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,7%(1)	14,5%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	48 (*a*)	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % . . .	20,7%(1)	14,5%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	50 (*a*)	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %. . .	20,7%(1)	14,5%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
81	— impasti per fondenti, marzapani, torroni, ripieni, e simili
84	— confetti
87	— gomme; liquirizie aventi il carattere delle confetture
91	— torroni, marzapani, e simili
94	— caramelle, pastiglie, e simili
97	— altri

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*17.04*-D-II-b)	51 (*a*)	**3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %. . .**	20,7%(1)	14,5%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	54 (*a*)	**4. uguale o superiore a 70 % . . . .**	20,7%(1)	14,5%(1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
17.05		**Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (2):**		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio	67%(3)	—
	01	*I. lattosio*		
	04	*II. sciroppo di lattosio*		
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:		
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	67%(3)	—
	12	II. altri.	67%(3)	—
		C. altri	67%(3)	—
	14	*I. zuccheri*		
	17	*II. sciroppi*		
	21	*III. melassi*		

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(2) *Sui melassi di questa voce, si riscuote oltre il dazio, la sovrimposta di confine nelle misure stabilite per i melassi della voce n. 17.03, secondo la specie.*

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(*a*) Ai fini statistici è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
81	— impasti per fondenti, marzapani, torroni, ripieni, e simili
84	— confetti
87	— gomme; liquirizie aventi il carattere delle confetture
91	— torroni, marzapani, e simili
94	— caramelle, pastiglie, e simili
97	— altri

SEZIONE IV

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

NOTE

1. Da questo Capitolo sono escluse le preparazioni al cacao o alla cioccolata da classificare nelle voci n.ri 19.02, 19.08, 22.02, 22.09, 30.03.

2. La voce n. 18.06 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao; nonché, con riserva delle disposizioni della Nota 1 di questo Capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

NOTA COMPLEMENTARE

Le merci della voce n. 18.06-C, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, della totalità dell'assortimento.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
18.01	00	**Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto (1)** . .	6,7%(7)	5,4%
18.02		**Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao (2) (3)**	9%	6,1%
	01	*A. gusci o bucce, pellicole*		
	04 T	*B. residui*		
18.03	00	**Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato (4)**	25%	17%
18.04	00	**Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao (5)** . .	22%	13,6%
18.05	00	**Cacao in polvere, non zuccherato (6)**	27%	18,2%
18.06		**Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:**		
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio avente tenore, in peso, di saccarosio:		
	01	I. inferiore a 65%	29,6%(8)	13,9%(8)
	04	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	29,6%(8)	13,9%(8)
	07	III. uguale o superiore a 80%	29,6%(8)	13,9%(8)

(1) *Sul cacao in grani, non torrefatto sul cacao in grani torrefatto, non decorticato e sul cacao torrefatto, decorticato o infranto, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(2) *Sulle bucce e pellicole di cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(3) *Le bucce e le pellicole di cacao destinate alla estrazione della teobromina o impiegate nella fabbricazione di surrogati del caffè, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, sono ammesse all'importazione in esenzione dall'imposta di consumo.*

(4) *Sul cacao in pasta, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(5) *Sul burro di cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(6) *Sul cacao in polvere e sulla polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore a 1%, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(7) Si applica temporaneamente il dazio di 4% sul valore.

(8) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE IV **18.06**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*18.06*)		B. gelati:		
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	22,3%(1)	14%(1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	14	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	22,3%(1)	14%(1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	17	b. uguale o superiore a 7%	22,3%(1)	14%(1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:		
	21 (*a*)	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22,3%(1)	14%(1) con riscossione massima del 27 % sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	— cioccolata e prodotti di cioccolata, non ripieni:
	— — cioccolata di copertura:
77	— — — cioccolata al latte
81	— — — altra
84	— — tavolette e bastoncini, di cioccolata
87	— — altri
	— cioccolata e prodotti di cioccolata, ripieni:
91	— — tavolette e bastoncini, di cioccolata
94	— — praline ed altra confetteria, di cioccolata
97	— altri

SEZIONE IV **18.06**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*18.06*-C)		II. altri:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	24 (*a*)	1. inferiore a 50%	22,3%(1)	14%(1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	27 (*a*)	2. uguale o superiore a 50%	22,3%(1)	14%(1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	31 (*a*)	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3%	22,3%(1)	14%(1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	34 (*a*)	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5%	22,3%(1)	14%(1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	— cioccolata e prodotti di cioccolata, non ripieni:
	— — cioccolata di copertura:
77	— — — cioccolata al latte
81	— — — altra
84	— — tavolette e bastoncini, di cioccolata
87	— — altri
	— cioccolata e prodotti di cioccolata, ripieni:
91	— — tavolette e bastoncini, di cioccolata
94	— — praline ed altra confetteria, di cioccolata
97	— altri

SEZIONE IV **18.06**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*18.06*-C-II-b)	37 (*a*)	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6%	22,3%(1)	14%(1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	41 (*a*)	4. uguale o superiore a 6%	22,3%(1)	14%(1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		D. altre:		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
	44	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3%(1)	14%(1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	47	b. altre	22,3%(1)(2)	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
		a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:		
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3%(1)	14%(1) con riscossione massima del 27 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(2) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 19%.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	— cioccolata e prodotti di cioccolata, non ripieni:
	— — cioccolata di copertura:
77	— — — cioccolata al latte
81	— — — altra
84	— — tavolette e bastoncini, di cioccolata
87	— — altri
	— cioccolata e prodotti di cioccolata, ripieni:
91	— — tavolette e bastoncini, di cioccolata
94	— — praline ed altra confetteria, di cioccolata
97	— altri

SEZIONE IV 18.06

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*18.06*-D-II-a)	54	2. altre	22,3%(1)(2)	—
		b. superiore a 6,5% e inferiore a 26%:		
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3%(2)	14%(2)
		2. altre:		
	58	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentate in pezzi irregolari	22,3%(1)(2)	27% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	59	bb. non nominate	22,3%(1)(2)	—
		c. uguale o superiore a 26%:		
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3%(2)	14%(2)
	67	2. altre	22,3%(1)(2)	—

(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 19%.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE IV

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI O DI FECOLE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, contenenti cacao in misura uguale o superiore al 50%, in peso, (n. 18.06);
   b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (n. 23.07);
   c) le preparazioni farmaceutiche (Capitolo 30).
2. Le preparazioni classificabili in questo Capitolo, quando siano a base di farine di frutta o di ortaggi, seguono il trattamento dei corrispondenti prodotti a base di farine di cereali.

NOTA COMPLEMENTARE

Le merci della voce n. 19.08-B, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in fecola o amido, in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, della totalità dello assortimento.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
19.01		**Estratti di malto:**		
	01	A. aventi tenore, in peso di estratto secco uguale o superiore a 90%	16,3%(1)	9,6%(1)
	04	B. altri	16,3%(1)	9,6%(1)
19.02		**Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:**		
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	19,6%(1)	12,7%(1)
		B. altre:		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:		
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6%(1)	12,7%(1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE IV 19.02

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(**19.02**-B-I-a)		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	07	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% .	19,6%(1)	12,7%(1)
	11	bb. uguale o superiore a 60%	19,6%(1)	12,7%(1)
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:		
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6%(1)	12,7%(1)
	17	2. altre	19,6%(1)	12,7%(1)
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:		
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6%(1)	12,7%(1)
	24	2. altre	19,6%(1)	12,7%(1)
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:		
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato saccarosio)	19,6%(1)	12,7%(1)
	31	2. altre	19,6%(1)	12,7%(1)
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:		
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6%(1)	12,7%(1)
	38	2. altre	19,6%(1)	12,7%(1)
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:		
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato saccarosio)	19,6%(1)	12,7%(1)
	40	2. altre	19,6%(1)	12,7%(1)
	43	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	19,6%(1)	12,7%(1)
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	44	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% . . .	19,6%(1)	12,7%(1)
	47	b. uguale o superiore a 5%	19,6%(1)	12,7%(1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE IV **19.03**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
19.03		**Paste alimentari:**		
	01	A. contenenti uova	17,3%(1)	13%(1)
		B. altre:		
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	17,3%(1)	13%(1)
	07	II. non nominate	17,3%(1)	13%(1)
19.04	00	**Tapioca, compresa quella di fecola di patate**	15,4%(1)	11%(1)
19.05		**Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice, corn-flakes » e simili:**		
	01	A. a base di granturco	14,3%(1)	9,2%(1)
	04	B. a base di riso	14,3%(1)	9,2%(1)
	07	C. altri	14,3%(1)	9,2%(1)
19.06	00	**Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili**	19,5%(1)	9,5%(1)
19.07		**Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:**		
	01	A. pane croccante detto « Knackebrot »	24%(1)(2)	12%(1) con riscossione massima del 24 % sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	04	B. pane azimo (Mazoth)	20%(1)	8,8%(1) con riscossione massima del 20 % sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	07	C. pane di glutine per diabetici	27,9%(1)	16,7%(1)
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	11	I. inferiore a 50%	26,5%(1)	16,5%(1)
	14	II. uguale o superiore a 50%	26,5%(1)	16,5%(1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(2) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 10%.

SEZIONE IV **19.08**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
19.08		**Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (1):**		
		A. preparazioni dette « pan pepato», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	01	I. inferiore a 30%	29,2%(2)	16,2%(2)
	04	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	29,2%(2)	16,2%(2)
	07	III. uguale o superiore a 50%	29,2%(2)	16.2%(2)
		B. altri:		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	11 (*a*)	a. inferiore a 70%	29,2%(2)	16,2%(2) con riscossione massima del 35 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	14 (*a*)	b. uguale o superiore a 70%	29,2%(2)	16,2%(2) con riscossione massima del 35 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:		
	17 (*a*)	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	28%(2)	16%(2) con riscossione massima del 30 % sul valore, più diritto addizionale sulla farina

(1) *Nella tassazione dei prodotti di questa voce non si tiene conto delle piccole quantità di zuccheri riduttori non eccedenti il 5%, calcolati come glucosio.*

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
87	— fette biscottate
91	— cialde e cialdine
	— altri:
94	— — zuccherati
97	— — non zuccherati

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*19.08*-B-II)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:		
	21 (*a*)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte.	29,2%(1)	16,2%(1) con riscossione massima del 35 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	24 (*a*)	2. altri	29,2%(1)	16,2%(1) con riscossione massima del 35 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:		
	27 (*a*)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte.	29,2%(1)	16,2%(1) con riscossione massima del 35 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio
	31 (*a*)	2. altri	29,2%(1)	16,2%(1) con riscossione massima del 35 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:		
	34 (*a*)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte.	29,2%(1)	16,2%(1) con riscossione massima del 35 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
87	— fette biscottate
91	— cialde e cialdine
	— altri:
94	— — zuccherati
97	— — non zuccherati

SEZIONE IV 19.08

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*19.08*-B-II d)	37 (*a*)	2. altri	29,2%(1)	16,2%(1) con riscossione massima del 35 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32% e inferiore a 50%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	41 (*a*)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte.	28%(1)	16%(1) con riscossione massima del 30 % sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	44 (*a*)	2. altri	28% (1)	16%(1) con riscossione massima del 30 % sul valore, più diritto addizionale sulla farina
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:		
	47 (*a*)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2%(1)	16,2%(1) con riscossione massima del 35 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	51 (*a*)	2. altri	29,2%(1)	16,2%(1) con riscossione massima del 35 % sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal *Regolamento* comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
87	— fette biscottate
91	— cialde o cialdine
	— altri:
94	— — zuccherati
97	— — non zuccherati

SEZIONE IV 19.08

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(19.08-B-III)		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:		
	54 (*a*)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte.	29,2%(1)	16,2%(1) con riscossione massima del 35 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	57 (*a*)	2. altri	29,2%(1)	16,2%(1) con riscossione massima del 35 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	61 (*a*)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte.	28%(1)	16%(1) con riscossione massima del 30 % sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	64 (*a*)	2. altri	28%(1)	16%(1) con riscossione massima del 30 % sul valore, più diritto addizionale sulla farina

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
87	— fette biscottate
91	— cialde e cialdine
	— altri:
94	— — zuccherati
97	— — non zuccherati

SEZIONE IV 19.08

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(19.08-B-IV)		**b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:**		
	67 (*a*)	**1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte**	29,2%(1)	**16,2%(1)** con riscossione massima del 35 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	71 (*a*)	2. altri	29,2%(1)	**16,2%(1)** con riscossione massima del 35 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:		
	74 (*a*)	**a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)**	28%(1)	16%(1) con riscossione massima del 30 % sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	77 (*a*)	**b.** altri	29,2%(1)	16,2%(1) con riscossione massima del 35 % sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Num. della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
87	— fette biscottate
91	— cialde e cialdine
	— altri:
94	— — zuccherati
97	— — non zuccherati

SEZIONE IV

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTA E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) gli ortaggi, le piante mangerecce e le frutta, preparati o conservati con uno dei metodi considerati nei Capitoli 7 e 8;
   b) le gelatine e le paste di frutta, zuccherate, presentate sotto forma di dolciumi o di confetture (n. 17.04) o di preparazioni alla cioccolata (n. 18.06).
2. Gli ortaggi e le piante mangerecce, previsti dalle voci n. 20.01 e n. 20.02, sono quelli che, preparati diversamente, sono classificati nelle voci dal n. 07.01 al n. 07.05, compresi i vegetali di cui all'ultimo comma della Nota del Capitolo 7.
3. Le piante e le parti di piante commestibili, conservate allo sciroppo, quali lo zenzero e l'angelica, rientrano nella voce n. 20.06, nella quale sono da classificare anche le arachidi tostate.
4. I succhi di pomodori, il cui tenore in estratto secco sia del 7% o più, in peso, rientrano nella voce n. 20.02.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (« tenore di zuccheri »), dei prodotti compresi in questo Capitolo, corrisponde all'indicazione numerica fornita, alla temperatura di 20°C, dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato III del Regolamento (C.E.E.) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 — e moltiplicata per il fattore:*
   — 0,93 per i prodotti della voce n. 20.06 e
   — 0,95 per i prodotti delle altre voci.
2. *I prodotti della voce n. 20.06 sono considerati « con aggiunta di zuccheri » quando il loro « tenore di zuccheri » è superiore, in peso, ad una delle percentuali sottoindicate, secondo la specie delle frutta:*
   — ananassi, uve 13%
   — altre frutta, compresi i miscugli di frutta 9%
3. *Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce n. 20.07 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sottoindicate, secondo la specie dei succhi:*
   — succhi di limoni o di pomodori 3
   — succhi di mele 11
   — succhi di uve 15
   — succhi di altre frutta o di ortaggi, compresi i miscugli di succhi 13

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
20.01		**Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:**		
	01	A. « chutney » di mango	22%	esenzione
	04	B. altri	22%	22%
20.02		**Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:**		
	01	A. funghi	23%	—
	04	B. tartufi	20%	18,4%
		C. pomodori	18%	18%
	07	*I. pomodori*		
	11	*II. conserve di pomodori*		

SEZIONE IV 20.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(20.02)	14	D. asparagi	22%	22%
	17	E. crauti	20%	—
		F. capperi e olive	20%	—
	21	*I. capperi*		
	24	*II. olive*		
		G. piselli e fagiolini	24%	24%
	27	*I. piselli*		
	31	*II. fagiolini*		
	41	H. altri, compresi i miscugli	24%	22,4%
20.03		**Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:**		
	01	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	26%(2)	26%(2)
	04	B. altre	26%	26%
20.04		**Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):**		
	01	A. zenzero	25%	esenzione
		B. altre:		
	04	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25%(2)	25%(2)
	07	II. non nominate	25%	25%
20.05		**Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:**		
		A. puree e paste di marroni:		
	01	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	30%(2)	30%(2)
	04	II. altre	30%	30%
		B. marmellate di agrumi:		
	07	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	30%(2)	27,6%(2)
	11	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	30%(2)	27,6%(2)
	14	III. altre	30%	27,6%
		C. altre:		
		I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%:		
	15	a. puree e paste, di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg, destinate alla trasformazione industriale (1)	30%	30%
	18	b. altre	30%(2)	30%(2)
	21	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	30%(2)	30%(2)
	24	III. non nominate	30%	30%

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
20.06		**Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:**		
		A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	001	I. di più di 1 kg	17%	15%
	004	II. di 1 kg o meno	22%	18%
		B. altre:		
		I. con aggiunta di alcole:		
	007	a. zenzero.	32%	—
		b. ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
		1. di più di 1 kg:		
	011	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%	32%(1)	—
	014	bb. altri	32%	—
		2. di 1 kg o meno:		
	017	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%	32%(1)	—
	021	bb. altri	32%	—
		c. uve:		
	024	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% .	32%(1)	—
	027	2. altre	32%	—
		d. pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
		1. di più di 1 kg:		
	031	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	32%(1)	—
	034	bb. altre	32%	—
		2. di 1 kg o meno:		
	037	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	32%(1)	—
	041	bb. altre	32%	—

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

SEZIONE IV 20.06

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*20.06*-B-I)		e. altre frutta:		
	044	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%	32%(1)	—
	047	2. non nominate	32%	—
		f. miscugli di frutta:		
	051	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%	32%(1)	—
	054	2. altri	32%	—
		II. senza aggiunta di alcole:		
		a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:		
	057	1. zenzero.	23%	esenzione
	061	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	23%(1)	20%(1)
	064	3. mandarini	23%(1)	21,4%(1)
	067	4. uve	23%(1)	22,2%(1)
		5. ananassi:		
	071	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%	23%(1)	22,2%(1)
	074	bb. altri	23%	22,2%
		6. pesche, pere e albicocche:		
		aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	23%(1)	22,2%(1)
	077	*α. pesche*		
	081	*β. pere*		
	084	*γ. albicocche*		
		bb. altre	23%	22,2%
	087	*α. pesche*		
	091	*β. pere*		
	094	*γ. albicocche*		

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

SEZIONE IV **20.06**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(20.06-B-II-a)		7. altre frutta	23%(1)	22,2%(1)
	101	*aa. ciliege*		
	104	*bb. non nominate*		
		8. miscugli di frutta:		
	107	aa. miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti, supera, in peso, il 50% del totale delle frutta	23%(1)	21,4%(1)
	111	bb. altri	23%(1)	22,2%(1)
		b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:		
	114	1. zenzero.	27%	esenzione
	117	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	27%(1)	20%(1)
	121	3. mandarini	27%(1)	22,6%(1)
	124	4. uve	27%(1)	24,2%(1)
		5. ananassi:		
	127	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%.	27%(1)	24,2%(1)
	131	bb. altri	27%	24,2%
		6. pesche, pere e albicocche:		
		aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	27%(1)	24,2%(1)
	134	*α. pesche*		
	137	*β. pere*		
	141	*γ. albicocche*		
		bb. altre	27%	24,2%
	144	*α. pesche*		
	147	*β. pere*		
	151	*γ. albicocche*		
		7. altre frutta	27%(1)	24,2%(1)
	154	*aa. ciliege*		
	157	*bb. non nominate*		
		8. miscugli di frutta:		
	161	aa. miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50% del totale delle frutta	27%(1)	22,6%(1)
	164	bb. altri	27%(1)	24,2%(1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

SEZIONE IV **20.06**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*20.06*-B-II)		c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
		1. di 4,5 kg o più:		
	167	aa. albicocche	17%	— (3)
		bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne . . .	19%	— (3)
	171	*α. pesche (comprese le pesche noci)*		
	174	*β. prugne*		
		cc. altre frutta	23%	— (3)
	177	*α. arance*		
	181	*β. ciliege*		
	184	*γ. pere*		
	187	*δ. non nominate*		
	191	dd. miscugli di frutta	23%	— (3)
		2. di meno di 4,5 kg	25%	23%
	194	*aa. pesche (comprese le pesche noci)*		
	197	*bb. pere*		
	201	*cc. ciliege*		
	204	*dd. altre*		
***20*.07**		**Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri (1):**		
		A. con densità superiore a 1,33 a 15°C:		
		I. di uve (2):		
	001	a. di valore superiore a 22 U. C. per 100 kg di peso netto	50%	—
		b. altri:		
	002 T	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%.	50%(4)	—
	003	2. non nominati	50%	—
		II. di mele o di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
	005	a. di valore superiore a 22 U. C. per 100 kg di peso netto	42	—
		b. altri:		
	006	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	42 (4)	—
	008	2. non nominati	42	—

(1) *Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, non concentrati, il cui tenore zuccherino, valutato come ricchezza alcolica, sorpassi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad un decimo di grado; se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad un decimo.

La ricchezza alcolica si determina calcolando l'alcole corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(2) *Sui mosti di uve fresche, concentrati, con densità superiore a 1.33 a 15° centigradi ed acidità inferiore a 0,70 per cento, calcolate in acido tartarico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito liquido, ottenuto da mosti di uva, avente un tenore zuccherino non superiore a 84%.*

(3) Per quelle/i in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 Kg e inferiore a 5 Kg, il dazio convenzionale è di 23 %.

(4) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

SEZIONE IV **20.07**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(20.07- A)		III. altri:		
		a. di valore superiore a 30 U. C. per 100 kg di peso netto	42%	—
	009	*1. di agrumi*		
	012	*2. altri*		
		b. non nominati:		
		1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	42%(1)	—
	014	*aa. di arance*		
	017	*bb. di pompelmi o di pomeli*		
	021	*cc. di limoni*		
	024	*dd. di altri agrumi*		
	031	*ee. di pomodori*		
	034	*ff. altri*		
		2. altri	42%	—
	037	*aa. di arance*		
	041	*bb. di pompelmi o di pomeli*		
	044	*cc. di limoni*		
	047	*dd. di altri agrumi*		
	054	*ee. di pomodori*		
	057	*ff. non nominati*		
		B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15°C:		
		I. di uve, di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
		a. di valore superiore a 18 U. C. per 100 kg di peso netto:		
	062	1. di uve	28%	28%
		2. di mele e di pere:		
		aa. con zuccheri addizionati	25%	24,2%
	065	*α. di mele*		
	068	*β. di pere*		
		bb. altri	25%	25%
	075	*α. di mele*		
	078	*β. di pere*		
	080	3. miscugli di succhi di mele e di succhi di pere	25%	—
		b. di valore uguale o inferiore a 18 U. C. per 100 kg di peso netto:		
		1. di uve:		
	082 T	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	28%(1)	28%(1)
	085	bb. altri	28%	28%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

SEZIONE IV 20.07

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*20.07*-B-I-b)		2. di mele:		
	088	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	25%(1)	24,2%(1)
	092	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	25%	24,2%
	095	cc. senza zuccheri addizionati	25%	25%
		3. di pere:		
	098	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	25%(1)	24,2%(1)
	102	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	25%	24,2%
	105	cc. senza zuccheri addizionati	25%	25%
		4. miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
	108	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	25%(1)	—
	112	bb. altri	25%	—
		II. altri:		
		a. di valore superiore a 30 U. C. per 100 kg di peso netto:		
	115	1. di arance	21%	19,2%
	118	2. di pompelmi e di pomeli	21%	15,8%
		3. di limoni e di altri agrumi:		
		aa. con zuccheri addizionati	21%	18,2%
	122	*α. di limoni*		
	125	*β. di altri agrumi*		
		bb. altri	21%	19%
	128	*α. di limoni*		
	132	*β. di altri agrumi*		
		4. di ananassi:		
	135	aa. con zuccheri addizionati	22%	19,2%
	138	bb. altri	22%	20%
		5. di pomodori:		
	142	aa. con zuccheri addizionati	21%	20,2%
	145	bb. altri	21%	21%
		6. di altre frutta o di ortaggi:		
	148	aa. con zuccheri addizionati	24%	21,2%
	152	bb. altri	24%	22%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

SEZIONE IV **20.07**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*20.07*-B-II-a)		7. miscugli:		
		aa. di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		
	155	α. con zuccheri addizionati	22%	19,2%
	158	β. altri	22%	20%
		bb. altri:		
	162	α. con zuccheri addizionati	24%	21,2%
	165	β. non nominati	24%	22%
		b. di valore uguale o inferiore a 30 U. C. per 100 kg di peso netto:		
		1. di arance:		
	168	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21%(1)	19,2%(1)
	172	bb. altri	21%	19,2%
		2. di pompelmi e di pomeli:		
	175	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21%(1)	15,8%(1)
	177	bb. altri	21%	15,8%
		3. di limoni:		
	181	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21%(1)	18,2%(1)
	184	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	21%	18,2%
	187	cc. senza zuccheri addizionati.	21%	19%
		4. di altri agrumi:		
	191	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21%(1)	18,2%(1)
	194	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	21%	18,2%
	197	cc. senza zuccheri addizionati.	21%	19%
		5. di ananassi:		
	201	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	22%(1)	19,2%(1)
	204	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	22%	19,2%
	207	cc. senza zuccheri addizionati.	22%	20%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

SEZIONE IV **20.07**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(20.07-B-II-b)		6. di pomodori:		
	211	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21%(1)	20,2%(1)
	214	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	21%	20,2%
	217	cc. senza zuccheri addizionati.	21%	21%
		7. di altre frutta o di ortaggi:		
	221	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	24%(1)	21,2%(1)
	224	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	24%	21,2%
	227	cc. senza zuccheri addizionati.	24%	22%
		8. miscugli:		
		aa. di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		
	231	α. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	22%(1)	19,2%(1)
	234	β. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	22%	19,2%
	237	γ. senza zuccheri addizionati	22%	20%
		bb. altri:		
	241	α. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	24%(1)	21,2%(1)
	244	β. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	24%	21,2%
	247	γ. senza zuccheri addizionati	24%	22%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

SEZIONE IV

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i miscugli di ortaggi della voce n. 07.04;
   b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (n. 09.01);
   c) le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10;
   d) i lieviti aventi i caratteri dei medicamenti della voce n. 30.03.
2. Gli estratti provenienti dai succedanei previsti dalla Nota 1 b) surriportata sono da classificare nella nella voce n. 21.02.

NOTA COMPLEMENTARE

Ai sensi della voce n. 21.07-E, per preparazioni dette «fondute», si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.
L'ammissione in questa voce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità europee.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
21.01		**Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti (1):**		
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
	01	I. cicoria torrefatta	18%	—
	04	II. altri.	16,9% (5)	9,7% (5)
		B. estratti:		
	07	I. di cicoria torrefatta	22%	—
	11	II. altri.	16,9%(4)(5)	—
21.02		**Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze:**		
	01	A. estratti o essenze di caffè; preparazioni a base di questi estratti o essenze (2) (3)	30%	19,2%
	04	B. estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	30%	14,4%

(1) *Sui prodotti di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione stabilita sulla cicoria preparata e su ogni sostanza che, nel consumo, possa servire all'uso della cicoria preparata o del caffè.*

(2) *Sugli estratti solidi solubili di caffè, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè, commisurata all'aliquota prevista per il caffè naturale in grani e in pellicole, sulla base del coefficiente* 3,60.

(3) *Sugli estratti liquidi o essenze liquide di caffè, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè, nella misura prevista per gli estratti solidi solubili di caffè, in rapporto al contenuto di caffè essiccato.*

(4) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 14%.

(5) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE IV 21.03

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
21.03		**Farina di senapa e senapa preparata:**		
		A. farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	01	I. di 1 kg o meno	10%	8,4%
	04	II. di più di 1 kg	5%	4,2%
	07	B. senapa preparata	17%	16,2%
21.04		**Salse; condimenti composti (1):**		
	01	A. « chutney» di mango liquido	20%	esenzione
		B. altri	20%	18,4%
	04	*I. salse*		
	07	*II. condimenti composti*		
21.05	00	**Preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati (1)**	22%	18,8%
21.06		**Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati :**		
		A. lieviti naturali vivi:		
	01	I. lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	23%	18,2%
		II. lieviti di panificazione:		
	04	a. secchi	22,1%(2)	16,4%(2)
	07	b. altri	22,1%(2)	16,4%(2)
	11	III. altri	31%	24,6%
		B. lieviti naturali morti:		
	14	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno .	17%	13,8%
	17	II. altri.	10%	8,4%
	21	C. lieviti artificiali preparati	19%	11,4%

(1) *I prodotti di questa voce sono ammessi all'importazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.*

L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento dell'imposta di consumo nella stessa misura e per la medesima quantità stabilite per la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli stessi prodotti destinati all'esportazione.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
21.07		**Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :**		
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:		
	001	I. granturco	20,8%(1)	14,5%(1)
	004	II. riso	20,8%(1)	14,5%(1)
	007	III. altri	20,8%(1)	14,5%(1)
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:		
	011	I. paste alimentari non ripiene, cotte	20,8%(1)	14,5%(1)
		II. paste alimentari ripiene:		
	014	a. cotte	20,8%(1)	14,5%(1)
	017	b. altre	20,8%(1)	14,5%(1)
		C. gelati:		
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	20,8%(1)	14,5%(1)
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	024	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	20,8%(1)	14,5%(1)
	027	b. uguale o superiore a 7%	20,8%(1)	14,5%(1)
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:		
		I. iogurt preparati:		
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	031	1. inferiore a 1,5%	20,8%(1)	14,5%(1)
	034	2. uguale o superiore a 1,5%	20,8%(1)	14,5%(1)
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	037	1. inferiore a 1,5%	20,8%(1)	14,5%(1)
	041	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% . .	20,8%(1)	14,5%(1)
	044	3. uguale o superiore a 4%	20,8%(1)	14,5%(1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE IV 21.07

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*21.07*-D)		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
		a. inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):		
	047	1. inferiore a 40%	20,8%(1)	14,5%(1)
	051	2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% . .	20,8%(1)	14,5%(1)
	054	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% . .	20,8%(1)	14,5%(1)
	057	4. uguale o superiore a 70%	20,8%(1)	14,5%(1)
	061	b. uguale o superiore a 1,5%	20,8%(1)	14,5%(1)
	064	E. preparazioni dette « fondute»	20,8%(1) con riscossione massima di 35 U.C. per 100 kg di peso netto	14,5%(1)
		F. altre:		
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	067	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	25%	21%
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	071	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8%(1)	14,5%(1)
	074	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% .	20,8%(1)	14,5%(1)
	077	cc. uguale o superiore a 45%	20,8%(1)	14,5%(1)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:		
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	084	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8%(1)	14,5%(1)
	087	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% .	20,8%(1)	14,5%(1)
	091	cc. uguale o superiore a 45%	20,8%(1)	14,5%(1)
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:		
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE IV **21**.07

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*21.07*-F-I-c)		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	097	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8%(1)	14,5%(1)
	101	bb uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% .	20,8%(1)	14,5%(1)
	104	cc. uguale o superiore a 45%	20,8%(1)	14,5%(1)
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:		
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	111	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8%(1)	14,5%(1)
	114	bb. uguale o superiore a 32%	20,8%(1)	14,5%(1)
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:		
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
	121	2. altre	20,8%(1)	14,5%(1)
	124	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	20,8%(1)	14,5%(1)
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	131	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8%(1)	14,5%(1)
	134	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% .	20,8%(1)	14,5%(1)
	137	cc. uguale o superiore a 45%	20,8%(1)	14,5%(1)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:		
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	144	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8%(1)	14,5%(1)
	147	bb. uguale o superiore a 32%	20,8%(1)	14,5%(1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione

SEZIONE IV 21.07

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*21.07*-F-II)		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:		
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	154	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8%(1)	14,5%(1)
	157	bb. uguale o superiore a 32%	20,8%(1)	14,5%(1)
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:		
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
	164	2. altre	20,8%(1)	14,5%(1)
	167	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	20,8%(1)	14,5%(1)
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	174	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	20,8%(1)	14,5%(1)
	177	bb. uguale o superiore a 32%	20,8%(1)	14,5%(1)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:		
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
	184	2. altre	20,8%(1)	14,5%(1)
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:		
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
	191	2. altre	20,8%(1)	14,5%(1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE IV **21**.07

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*21.07*-F-III)		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:		
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
	197	2. altre	20,8%(1)	14,5%(1)
	201	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	20,8%(1)	14,5%(1)
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
	207	2. altre	20,8%(1)	14,5%(1)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:		
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
	214	2. altre	20,8%(1)	14,5%(1)
	217	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	20,8%(1)	14,5%(1)
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
	224	2. altre	20,8%(1)	14,5%(1)
	227	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	20,8%(1)	14,5%(1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE IV 21.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(21.07-F)		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
	234	2. altre	20,8%(1)	14,5%(1)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:		
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola.	20,8%(1)	14,5%(1)
	241	2. altre	20,8%(1)	14,5%(1)
	244	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	20,8%(1)	14,5%(1)
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:		
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% d'amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
	251	2. altre	20,8%(1)	14,5%(1)
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:		
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8%(1)	14,5%(1)
	257	2. altre	20,8%(1)	14,5%(1)
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:		
	261	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,8%(1)	14,5%(1)
	264	b. altre	20,8%(1)	14,5%(1)
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	20,8%(1)	14,5%(1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE IV

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) l'acqua di mare (n. 25.01);
   b) l'acqua distillata e di conducibilità (n. 28.58);
   c) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più del 10% d'acido acetico (n. 29.14);
   d) i medicamenti della voce n. 30.03;
   e) i prodotti di profumeria o di toletta (Capitolo 33).
2. Per l'applicazione delle voci n.ri 22.08 e 22.09, la gradazione alcolica presa in considerazione è quella ottenuta con l'alcolometro di Gay-Lussac alla temperatura di 15° C.
   Le acquaviti denaturate sono da classificare come alcole etilico denaturato, nella voce n. 22.08.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Per l'applicazione delle voci n.ri 22.04, 22.05, 22.06 e 22.07-A, a seconda del caso, si intende per:*
   a) gradazione alcolometrica effettiva: il numero di volumi di alcole contenuti in 100 volumi del prodotto considerato;
   b) gradazione alcolometrica potenziale: il numero di volumi di alcole che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 volumi del prodotto considerato;
   c) gradazione alcolometrica totale: la somma delle gradazioni alcolometriche effettiva e potenziale;
   d) grado alcolico o gradazione alcolica: gradazione alcolometrica effettiva.
   La determinazione del grado alcolico deve essere effettuata a 20° C.
2. *Per l'applicazione della voce n. 22.04, si considera come mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto avente una gradazione alcolometrica effettiva inferiore ai tre quinti della sua gradazione alcolometrica totale.*
3. *Per l'applicazione della voce n. 22.05:*
   A. si considera come vino spumante (voce n. 22.05-A), il prodotto avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8,5° e ottenuto:
   — sia dalla prima o seconda fermentazione alcolica delle uve fresche, del mosto di uve o del vino e caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
   — sia ottenuto da vino e caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o in parte dall'aggiunta di tale gas,
   e che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 atmosfere (a).
   B. si intende per "estratto secco totale", il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.
   La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20°C con il metodo densitometrico.
   C. a) non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nella voce numero 22.05-C delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV:
   I. prodotti con gradazione alcolica di 13° o meno:
   90 g o meno di estratto secco totale per litro;
   II. prodotti con gradazione alcolica superiore a 13° e non superiore a 15°:
   130 g o meno di estratto secco totale per litro;
   III. prodotti con gradazione alcolica superiore a 15° e non superiore a 18°:
   130 g o meno di estratto secco totale per litro;
   IV. prodotti con gradazione alcolica superiore a 18° e non superiore a 22°:
   330 g o meno di estratto secco totale per litro;
   i prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nella voce n. 22.05-C-V;
   b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti con denominazione di origine previsti nelle voci n.ri 22.05-C-III-a e 22.05-C-IV-a.

(a) La definizione del vino spumante di cui alla presente nota 3. A. si applica esclusivamente per i prodotti originari dei Paesi terzi. Per il vino spumante originario della Comunità economica europea si applica la definizione che figura nell'Allegato II al Regolamento (CEE) n. 816/70, del 28 aprile 1970.

4. *La voce n. 22.05-C comprende, in particolare:*

a) i vini alcolizzati, cioè i prodotti:

— aventi una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 18° e non superiore a 24°,
— ottenuti esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente una gradazione alcolometrica effettiva massima di 86°, a un vino non contenente zucchero residuo,
— aventi un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 2,40 g/l.

b) i vini liquorosi, cioè i prodotti:

— aventi una gradazione alcolometrica totale non inferiore a 17,5° nonchè una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 15° e non superiore a 22°, e
— ottenuti da mosto di uve, da vino nuovo ancora in fermentazione o da vino,
— mediante congelazione o
— mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione, di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino (b).

5. *Per l'applicazione delle voci n.ri 22.05-C-III-a e 22.05-C-IV-a, sono considerati vini con denominazione di origine unicamente i vini: di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) ed il Moscatello di Setubal.*

L'ammissione in queste voci è subordinata, inoltre, alla presentazione di un certificato di origine riconosciuto dal Ministero delle Finanze.

6. *Per l'applicazione della voce n. 22.07-A, si considera come "vinello" il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.*

7. *Per l'applicazione della voce n. 22.10-A, si considera come "aceto di vino", l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa in acido acetico uguale o superiore a 60 g/l.*

(b) La definizione dei vini liquorosi di cui alla presente nota 4. b) si applica esclusivamente per i prodotti originari dei paesi terzi. Per i vini liquorosi originari della Comunità economica europea si applica la definizione che figura nell'Allegato II al Regolamento (CEE) n. 816/70, del 28 aprile 1970.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
22.01		**Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:**		
	01	A. acque minerali naturali o artificiali; acque gassose . . .	8%	4%
	04 T	B. altri	esenzione	esenzione
22.02		**Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:**		
	01 (litri)	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	20%	16%
		B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	04 (litri)	I. inferiore a 0,2%	12,7%(1)	8,9%(1)
	07 (litri)	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%	12,7%(1)	8,9%(1)
	11 (litri)	III. uguale o superiore a 2%	12,7%(1)	8,9%(1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE IV **22.03**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
22.03		**Birra** (1)	30%	25,2%
	01 (litri)	*A. in recipienti di capacità di 2 litri o meno*		
	04 (litri)	*B. in recipienti di capacità superiore a 2 litri fino a 10 litri*		
	07 (litri)	*C. in recipienti di capacità superiore a 10 litri*		
22.04	00 T (litri)	**Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole** (2)	40%(6)	—
22.05		**Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)** (3) (4) (5):		
		A. vini spumanti	40 U.C. per hl (6)	—
		I. con denominazione di origine controllata:		
	111 (litri)	*a. del Piemonte*		
	114 (litri)	*b. del Veneto*		
	117 (litri)	*c. altri*		
	121 (litri)	*II. altri*		

(1) *Sulla birra si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione, secondo i gradi saccarometrici ed alcolometrici determinati, mediante analisi, da eseguirsi dai competenti Laboratori Chimici delle Dogane, su campioni prelevati all'atto dell'importazione.*

E' in facoltà dell'importatore di chiedere che la sovrimposta sia liquidata senza analisi sulla base di 16 gradi.

(2) *Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, parzialmente fermentati, il cui tenore zuccherino e il contenuto in alcole, valutati come ricchezza alcolica complessiva, sorpassino i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica complessiva supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori a 1/10 di grado; se la ricchezza alcolica complessiva supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiore a 1/10.

La ricchezza alcolica complessiva si determina aggiungendo all'alcole contenuto nel prodotto quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

Tuttavia, i prodotti aventi ricchezza alcolica complessiva (svolta e/o da svolgere) non superiore a 15 gradi non sono soggetti a sovrimposta di confine per l'alcole etilico, a condizione che:

a) nei prodotti stessi non vi sia stata aggiunta di alcole e/o zucchero;

b) i detti prodotti rispondano, inoltre, alle condizioni prescritte dalle norme emanate dagli Organi competenti delle Comunità europee.

(3) *E' vietata l'importazione dei vini e delle mistelle che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini o, comunque, non commerciabili.*

La ricchezza alcolica si determina aggiungendo all'alcole contenuto nei vini e nelle mistelle quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(4) *Sui vini di uve fresche, esclusi quelli spumanti, e sulle mistelle, la cui ricchezza alcolica superi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori a 1/10 di grado; se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori a 1/10.

Tuttavia, i prodotti aventi ricchezza alcolica complessiva (svolta e/o da svolgere) non superiore a 15 gradi non sono soggetti a sovrimposta di confine per l'alcole etilico, a condizione che:

a) nei prodotti stessi non vi sia stata aggiunta di alcole e/o zucchero;

b) i detti prodotti rispondano, inoltre, alle condizioni prescritte dalle norme emanate dagli Organi competenti delle Comunità europee.

(5) *Sui vini di uve fresche e sulle mistelle, con gradazione alcolica superiore a 21% in volume, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla gradazione alcolica effettiva, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(6) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE IV 22.05

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*22.05*)	124 (litri)	B. vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a forma di fungo tenuto da fermagli o da legacci; vini altrimenti presentati e aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1 atmosfera ma inferiore a 3 atmosfere, misurata alla temperatura di 20° C	40 U.C. per hl (1)	—
		C. altri:		
		I. con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
		a. due litri o meno	12 U.C. per hl (1)	—
		1. con denominazione di origine controllata:		
	134 (litri)	*aa. del Piemonte*		
		bb. del Veneto:		
	137 (litri)	*α. in bottiglie*		
	141 (litri)	*β. in fiaschi*		
	144 (litri)	*cc. del Trentino-Alto Adige*		
		dd. della Toscana:		
	147 (litri)	*α. in bottiglie*		
	151 (litri)	*β. in fiaschi*		
	154 (litri)	*ee. del Lazio*		
	157 (litri)	*ff. delle Puglie*		
	161 (litri)	*gg. altri*		
	164 (litri)	*2. altri*		
		b. più di due litri	9 U.C. per hl (1)	9 U.C. per hl
		1. con denominazione di origine controllata:		
	167 T (litri)	*aa. del Piemonte*		
	171 T (litri)	*bb. del Veneto*		
	174 T (litri)	*cc. del Trentino-Alto Adige*		
	177 T (litri)	*dd. della Toscana*		
	181 T (litri)	*ee. del Lazio*		
	184 T (litri)	*ff. delle Puglie*		
	187 T (litri)	*gg. altri*		

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE IV **22.05**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(22.05-C-I-b)		2. *altri:*		
	191 T (litri)	*aa. del Piemonte*		
	194 T (litri)	*bb. del Veneto*		
	197 T (litri)	*cc. del Trentino-Alto Adige*		
	201 T (litri)	*dd. della Toscana*		
	204 T (litri)	*ee. delle Puglie*		
	207 T (litri)	*ff. della Sicilia*		
	211 T (litri)	*gg. della Sardegna*		
	214 T (litri)	*hh. non nominati*		
		II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°, presentati in recipienti contenenti:		
	217 (litri)	a. due litri o meno	14 U.C. per hl (1)	—
	221 T (litri)	b. più di due litri	11 U.C. per hl (1)	11 U.C. per hl
		III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°:		
		a. con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:		
		1. due litri o meno	15 U.C. per hl (1)	13,8 U.C. per hl
	224 (litri)	*aa. marsala*		
	227 (litri)	*bb. altri*		
		2. più di due litri:		
	231 T (litri)	aa. vino di Porto, di Madera, di Xeres e Moscatello di Setubal	12 U.C. per hl (1)	11,2 U.C. per hl
		bb. altri	12 U.C. per hl (1)	—
	234 T (litri)	*α. marsala*		
	237 T (litri)	*β. non nominati*		
		b. altri, presentati in recipienti contenenti:		
	241 (litri)	1. due litri o meno	17 U.C. per hl (1)	—
	244 T (litri)	2. più di due litri	14 U.C. per hl (1)	—

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE IV 22.05

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(22.05-C)		IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°:		
		a. con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:		
		1. due litri o meno	16 U.C. per hl (2)	14,8 U.C. per hl
	247 (litri)	*aa. marsala*		
	251 (litri)	*bb. altri*		
		2. più di due litri:		
	254 T (litri)	aa. vino di Porto, di Madera, di Xeres e Moscatello di Setubal	13 U.C. per hl (2)	12,2 U.C. per hl
		bb. altri	13 U.C. per hl (2)	—
	257 T (litri)	*α. marsala*		
	261 T (litri)	*β. non nominati*		
		b. altri	19 U.C. per hl (2)	19 U.C. per hl
	264 (litri)	*1. presentati in recipienti contenenti due litri o meno*		
	267 T (litri)	*2. presentati in recipienti contenenti più di due litri*		
		V. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	271 (litri)	a. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl (2)	—
	274 (litri)	b. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl (2)	—
22.06		**Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche (1):**		
		A. con gradazione alcolica effettiva di 18° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
	01 (litri)	I. due litri o meno	17 U.C. per hl	—
	04 (litri)	II. più di due litri	14 U.C. per hl	—

(1) *E' vietata l'importazione dei vini vermut e degli altri vini aromatizzati che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini.*

Sui prodotti di questa voce si riscuote oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, sull'alcole eccedente i 12 gradi, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5/10 e calcolando per un grado intero quelle superiori.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE IV **22.06**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*22.06*)		B. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	07 (litri)	I. due litri o meno	19 U.C. per hl	—
	11 (litri)	II. più di due litri	16 U.C. per hl	—
		C. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	14 (litri)	I. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	—
	17 (litri)	II. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	—
22.07		**Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate (1):**		
	03 (litri)	A. vinello	1,60 U.C. per grado e per hl, con riscossione minima di 9 U.C. per hl (3)	—
		B. altri:		
	06 (litri)	I. spumanti	30 U.C. per hl	—
		II. non spumanti, presentati in recipienti contenenti:		
	09 (litri)	a. due litri o meno	12 U.C. per hl	—
	11 (litri)	b. più di due litri	9 U.C. per hl	—
22.08		**Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione (2):**		
	01 (litri)	A. alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	16 U.C. per hl	—
	04 (litri)	B. alcole etilico non denaturato di 80° e più	30 U.C. per hl	—
22.09		**Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:**		
		A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°, presentato in recipienti contenenti (2):		
		I. due litri o meno :		
	01 (litri anidri)	a. di 45,2° o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl
	05 (litri anidri)	b. di più di 45,2°	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	—

(1) *Sulle bevande comprese in questa voce, la cui ricchezza alcolica sorpassi i 6 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, sull'alcole eccedente il detto limite, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5/10 e calcolando per un grado intero quelle superiori.*

La ricchezza alcolica si determina aggiungendo all'alcole contenuto nelle bevande quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(2) *E' vietata l'importazione dell'alcole etilico (spirito), che abbia meno di 95 gradi all'alcolometro centesimale ufficiale.*

Sull'alcole etilico, compreso quello comunque denaturato allo estero, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione, ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE IV 22.09

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(22.09-A)		II. più di due litri:		
	08 (litri anidri)	a. di 45,2° o meno.	1,60 U.C. per grado e per hl	1,60 U.C. per grado e per hl
	11 (litri anidri)	b. di più di 45,2°	1,60 U.C. per grado e per hl	—
		B. preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati») (1):		
	14 (litri anidri)	I. amari aromatici, con gradazione alcolica da 44° a 49° e contenenti da 1,5% a 6%, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4% a 10% di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	30% con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl	esenzione
	17 (litri anidri)	II. altre	30% con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl	27,6% con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl
		C. bevande alcoliche (1):		
		I. rum, arack, tafia, presentati in recipienti contenenti:		
	21 (litri anidri)	a. due litri o meno	1,10 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,02 U.C. per grado e per hl più 6 U.C. per hl
	24 (litri anidri)	b. più di due litri	1,10 U.C. per grado e per hl	1,02 U.C. per grado e per hl
		II. gin, presentato in recipienti contenenti:		
	27 (litri anidri)	a. due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,04 U.C. per grado e per hl più 6 U.C. per hl
	31 (litri anidri)	b. più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	1,04 U.C. per grado e per hl
		III. whisky:		
		a. whisky detto « Bourbon », presentato in recipienti contenenti (2):		
	34 (litri anidri)	1. due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	0,76 U.C. per grado e per hl più 6 U.C. per hl
	37 (litri anidri)	2. più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	0,76 U.C. per grado e per hl

(1) *Sulle preparazioni alcoliche composte e sulle bevande alcoliche, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla gradazione alcolica effettiva, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE IV **22.09**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*22.09-* C-III)		b. altro, presentato in recipienti contenenti:		
	41 (litri anidri)	1. due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	0,84 U.C. per grado e per hl più 6 U.C. per hl
	44 (litri anidri)	2. più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	0,84 U.C. per grado e per hl
		IV. vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliege, presentate in recipienti contenenti:		
		a. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,36 U.C. per grado e per hl più 6 U.C. per hl
	47 (litri anidri)	*1. vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno*		
	51 (litri anidri)	*2. acquaviti di prugne, di pere e di ciliege*		
		b. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	1,36 U.C. per grado e per hl
	54 (litri anidri)	*1. vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno*		
	57 (litri anidri)	*2. acquaviti di prugne, di pere e di ciliege*		
		V. altri, presentati in recipienti contenenti:		
		a. due litri o meno:		
		1. liquori, acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta con semi o di residui della spremitura di frutta con semi), aventi tenore in alcole etilico di 45,2° o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl
	62 (litri anidri)	*aa. liquori*		
		bb. acquaviti:		
	63 (litri anidri)	*a. di vino o di vinaccia*		
	65 (litri anidri)	*β. altre*		
		2. altri	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	—
		aa. acquaviti:		
	68 (litri anidri)	*a. di vino o di vinaccia*		
	69 (litri anidri)	*β. altre, di frutta*		
	70 (litri anidri)	*γ. altre, non nominate*		
	72 (litri anidri)	*bb. non nominati*		

SEZIONE IV 22.09

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*22.09*-C-V)		b. più di due litri:		
		1. liquori, acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta con semi o di residui della spremitura di frutta con semi), aventi tenore in alcole etilico di 45,2° o meno	1,60 U.C. per grado e per hl	1,60 U.C. per grado e per hl
	75 (litri anidri)	*aa. liquori*		
		bb. acquaviti:		
	78 (litri anidri)	*α. di vino o di vinaccia*		
	82 (litri anidri)	*β. altre*		
		2. altri	1,60 U.C. per grado e per hl	—
		aa. acquaviti:		
	83 (litri anidri)	*α. di vino o di vinaccia*		
	85 (litri anidri)	*β. altre, di frutta*		
	88 (litri anidri)	*γ. altre, non nominate*		
	92 (litri anidri)	*bb. non nominati*		
22.10		**Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:**		
		A. aceto di vino, presentato in recipienti contenenti:		
	02 (litri)	I. due litri o meno	8 U.C. (1) per hl	—
	05 (litri)	II. più di due litri	6 U.C. (1) per hl	—
		B. altri, presentati in recipienti contenenti:		
	07 (litri)	I. due litri o meno	8 U.C. per hl	—
	11 (litri)	II. più di due litri	6 U.C. per hl	—

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi degli stessi Organi delle suddette Comunità.

SEZIONE IV

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Per l'applicazione delle voci n.ri 23.05-A e 23.06-A-I, si intende per :*
   - *tenore totale in alcole, la somma del tenore in alcole effettivo e del tenore in alcole potenziale ;*
   - *tenore in alcole effettivo, il numero di litri di alcole contenuto in 100 kg di prodotto ;*
   - *tenore in alcole potenziale, il numero di litri di alcole che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.*
2. *Per l'applicazione della voce n. 23.07-B, sono considerati come prodotti lattiero-caseari i prodotti classificabili nelle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
23.01		**Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:**		
		A. farine e polveri di carne e di frattaglie; ciccioli	4%	esenzione
	01 T	*I. farine e polveri di carne e di frattaglie*		
	04	*II. ciccioli*		
	07 T	B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi (1)	5%	2%
23.02		**Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:**		
		A. di cereali:		
		I. di granturco o di riso:		
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	21% (3)	—
		b. altri:		
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35% e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	21% (3)	—
	07	2. non nominati	21% (3)	—
		II. di altri cereali:		
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5%, in peso	21% (3)	—
	14	b. altri	21% (3)	—

(1) *Le farine ottenute a bordo di navi appartenente a ditte od imprese italiane, battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, da pesci, crostacei e molluschi, compresi i testacei, ovunque pescati o catturati dalle stesse navi, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(23.02)		B. di legumi:		
	17	I. aventi tenore di amido superiore a 7%, in peso . .	21%	—
	31	II. altri.	8%	—
23.03	T	**Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:**		
	02	A. polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	esenzione	esenzione
		B. altri	esenzione	esenzione
	05	*I. panelli di granturco (avanzi della fabbricazione degli amidi)*		
	08	*II. non nominati*		
23.04		**Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie (1) (2):**		
		A. sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	esenzione(3)	—
	01	*I. contenenti, in peso, più del 7% di materie grasse*		
	04 T	*II. altri*		
		B. altri	esenzione	esenzione
		I. contenenti, in peso, più del 7% di materie grasse:		
	07	*a. di arachidi*		
	11	*b. di lino*		
	14	*c. di copra*		
	17	*d. di semi dl palma (palmisti)*		
	21	*e. di soia*		
	24	*f. di cotone*		
	27	*g. di colza o di ravizzone*		
	31	*h. di girasole*		
	34	*ij. di sesamo*		
	37	*k. altri*		
	T	*II. non nominati:*		
	41	*a. di arachidi*		
	44	*b. di lino*		
	47	*c. di copra*		
	51	*d. di semi di palma (palmisti)*		
	54	*e. di soia*		

(1) *Sulla sansa di olive destinata alla disoleazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) *Sui panelli, anche se sfarinati, destinati alla disoleazione con solvente, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli di semi sulla quantità di olio ricavabile determinata analiticamente.*

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE IV **23.04**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*23.04*-B-II)	57	*f. di cotone*		
	61	*g. di colza o di ravizzone*		
	64	*h. di girasole*		
	67	*ij. di sesamo*		
	71	*k. altri*		
23.05		**Fecce di vino tartaro greggio :**		
		A. fecce di vino :		
	02	I. aventi un tenore totale in alcole inferiore o uguale a 10 litri di alcole puro per 100 kg, e un tenore di sostanza secca uguale o superiore a 25 %, in peso	esenzione(1)	—
	05	II. altre	1,60 U. C. per litro di alcole totale (1)	—
	07	B. tartaro greggio	esenzione(1)	—
23.06	1	**Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:**		
		A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:		
		I. vinaccia :		
	01	a. avente un tenore totale in alcole inferiore o uguale a 5,50 litri di alcole puro per 100 kg, e un tenore di sostanza secca uguale o superiore a 40 %, in peso . .	esenzione(1)	esenzione
	03	b. altra	1,60 U. C. per litro di alcole totale (1)	—
	05	II. altri.	esenzione(1)	esenzione
	08	B. altri	4%	2,4%
23.07		**Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:**		
	01	A. prodotti detti « solubili » di pesci o di balena	9%	6,6%
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	15% (2)	—

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un diritto di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE IV 23.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(23.07- B-I-a)	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50% . .	15% (1)	—
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75% . .	15% (1)	—
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	15% (1)	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30% :		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	15% (1)	—
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50% . . .	15% (1)	—
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	15% (1)	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	15% (1)	—
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50% . . .	15% (1)	—
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	15% (1)	—
	85	II. non contenenti né amido, né fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	15% (1)	—
	88	C. non nominati	15%	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

SEZIONE IV

CAPITOLO 24

TABACCHI

* * *

I prodotti contenenti tabacchi in qualsiasi proporzione, fatta eccezione per le preparazioni insetticide del Capitolo 38, sono da classificare in questo Capitolo e sono sottoposti alle disposizioni stabilite dalla Legge sul « regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato ».

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
24.01		**Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:**		
	01	A. tabacchi di valore, per collo, uguale o superiore a 280 U.C. per 100 kg di peso netto	15% con riscossione massima di 70 U.C. per 100 kg di peso netto	—
		B. altri	30% con riscossione minima di 29 U.C. e riscossione massima di 42 U.C. per 100 kg di peso netto.	24% con riscossione minima di 28,2 U.C. o riscossione massima di 34 U.C. per 100 kg di peso netto
	04	*I. tabacchi*		
	07	*II. cascami*		
24.02		**Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco (1) (2):**		
	01 (n)	A. sigarette	180%	108%
		B. sigari e sigaretti	80%	57,6%
	04 (n)	*I. superiori*		
	07 (n)	*II. comuni*		

(1) *L'introduzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti derivati del tabacco (estratti, sughi, ecc.) è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e Campione d'Italia.*

In deroga alle disposizioni di cui sopra, è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, dei tabacchi lavorati, sempreché servano al consumo personale di chi li introduce e siano pagati i diritti stabiliti nella Tariffa doganale, fino a quattro chilogrammi nelle dogane di I, II, III e IV classe e fino a due chilogrammi nelle altre dogane. Per la introduzione di quantità superiori ai quattro chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.

Nei territori non soggetti a monopolio, è in ogni caso, vietata la importazione dei tabacchi lavorati che, per denominazione o per caratteristiche estrinseche o intrinseche, siano considerati dall'Amministrazione dei Monopoli similari a quelli di produzione del Monopolio italiano.

E', tuttavia, in facoltà dell'Amministrazione dei Monopoli di consentire l'importazione dei tabacchi indicati nel comma precedente nei comuni di Campione d'Italia e di Livigno.

L'importazione dei succedanei del tabacco è vietata.

Sono considerati succedanei del tabacco le sostanze preparate, atte a surrogare il tabacco da fumo e da fiuto.

Gli imballaggi abituali (pacchetti, scatole, cassette, ecc.), contenenti tabacchi lavorati, sono considerati senza valore.

(2) *Sui tabacchi lavorati si riscuote, oltre al dazio doganale, una sovrimposta pari all'imposta di consumo gravante sui prodotti della stessa marca inscritta nella tariffa di vendita o, in mancanza, sulla marca inscritta in tariffa il cui prezzo (prezzo richiesto dal fornitore) sia più prossimo al valore accertato in dogana dei tabacchi introdotti.*

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(24.02)		C. tabacco da fumo	180%	129,6%
	11	*I. trinciati chiari e trinciati dolci*		
	14	*II. trinciati altri e spuntature di sigaro*		
		D. tabacco da masticare e tabacco da fiuto	100%	72%
	17	*I. da masticare*		
	21	*II. da fiuto*		
	24	E. polveri di tabacco	40%	28,8%
	27	F. tabacco pressato o conciato, per la fabbricazione del tabacco da fiuto	40%	26%
		G. estratti e sughi di tabacco, comprese le liscivie di tabacco; tabacco agglomerato sotto forma di foglie; altri	40%	28,8%
	31	*I. estratti e sughi di tabacco*		
	34	*II. non nominati*		

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCI E CEMENTI

NOTE

1. Con riserva delle eccezioni esplicite o implicite risultanti dal testo delle voci, rientrano in questo Capitolo i prodotti lavati (anche per mezzo di sostanze chimiche atte a eliminare le impurezze senza modificare il prodotto), macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, anche arricchiti per flottazione, separazione magnetica e con altri procedimenti meccanici o fisici (eccettuata la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati o assoggettati a una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

2. Questo Capitolo non comprende:
   a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (n. 28.02);
   b) le terre coloranti a base di ossidi di ferro contenenti, in peso, 70% e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3 (n. 28.23);
   c) i prodotti farmaceutici (Capitolo 30);
   d) gli articoli di profumeria e di toletta e i cosmetici (n. 33.06);
   e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (n. 68.01), i cubi e tessere per mosaici (n. 68.02), le ardesie per coperture di tetti e rivestimenti di edifici (n. 68.03);
   f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (n. 71.02);
   g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g della voce n. 38.19; gli elementi di ottica di cloruro di sodio (n. 90.01);
   h) i gessetti per scrivere e per disegnare, i gessi da sarti, i gessi per bigliardi (n. 98.05).

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
25.01	T	**Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare (1):**		
		A. salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa:		
	01	I. destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (2) . .	1 U.C. per 1000 kg	—

(1) *E' considerato sale, agli effetti dell'applicazione della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8%.*

L'introduzione del sale è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti e per i Comuni di Livigno e Campione d'Italia.

Deroghe al divieto di introduzione del sale nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio:

a) *fino a 5 kg esclusivamente per uso personale, previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;*

b) *oltre 5 kg purché proveniente esclusivamente dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, nel limite di un contingente annuo pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;*

c) *previo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli e con l'osservanza delle condizioni dettate dalla medesima, i vari tipi di cloruro di sodio (in esenzione da imposta) destinati alle lavorazioni industriali;*

d) *i sali denaturati con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato a renderli inadatti alla alimentazione umana nonché i prodotti contenenti cloruro sodico purché inadatti all'alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato;*

e) *cloruro di sodio puro, previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;*

f) *sali speciali per uso alimentare, previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.*

I sali introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio ai sensi delle deroghe di cui innanzi, sono sottoposti, oltre al trattamento daziario, al pagamento:

1) *per la deroga sub* a): *imposta di consumo sul sale superiore da tavola;*

2) *per le deroghe sub* b) *ed* f): *imposta di consumo gravante sul tipo similare di sale in vendita in Italia;*

3) *per la deroga sub* e): *imposta di consumo gravante sul sale raffinato.*

L'importazione di acque madri delle saline e di acqua di mare nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio è vietata, salvo autorizzazione concessa dall'Amministrazione dei Monopoli; in tal caso l'importazione sarà permessa sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione medesima.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE V 25.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(25.01- A)		II. altri :		
	04	a. denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana (1)	5 U.C. per 1000 kg	3 U.C. per 1000 kg
		b. non nominati	16 U.C. per 1000 kg	9,6 U.C. per 1000 kg
	07	*1. sale per l'alimentazione umana*		
	11	*2. altri*		
	14	B. acque madri di saline; acqua di mare	esenzione	esenzione
25.02	00 T	**Piriti di ferro non arrostite**	esenzione	esenzione
25.03		**Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale :**		
		A. greggi	esenzione	esenzione
	01	*I. in pani e in rottami*		
	04	*II. altri*		
	07	B. altri	10%	4,8%
25.04	00 T	**Grafite naturale**	esenzione	esenzione
25.05	T	**Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere comprese nella voce n. 26.01**	esenzione	esenzione
		A. sabbie naturali per usi industriali (per la fonderia, la vetreria, la ceramica, e simili) :		
	01	*I. sabbie silicee*		
	04	*II. altre*		
	07	*B. altre*		
25.06	T	**Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge, sgrossate o semplicemente segate :**		
	01	A. greggi o semplicemente sgrossati	esenzione	esenzione
	04	B. altri	3%	esenzione
25.07	T	**Argille (caolino, bentonite, ecc.), escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte e di dinas**	esenzione	esenzione
	01	*A. caolino e argille caoliniche*		
	04	*B. andalusite, cianite, sillimanite, mullite*		
	07	*C. terre di chamotte e di dinas*		
	11	*D. bentonite*		
	14	*E. altri*		
25.08	00 T	**Creta**	esenzione	esenzione

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
25.09		**Terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; ossidi di ferro micacei naturali :**		
		A. terre coloranti :		
		I. non calcinate né mescolate :		
	01	a. gregge	esenzione	esenzione
	04	b. lavate o polverizzate	3%	1,8%
	07	II. altre	9%	4,2%
	11	B. ossidi di ferro micacei naturali	3%	2,1%
25.10	00 T	**Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali, apatite e crete fosfatiche**	esenzione	esenzione
25.11		**Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (whiterite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario:**		
	01 k	A. solfato di bario	esenzione	esenzione
		B. carbonato di bario, anche calcinato	3%	1,3%
	04	*I. calcinato*		
	07 T	*II. altro*		
25.12	00 T	**Terre d'infusori, farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) con una densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate**	esenzione	0,5%
25.13		**Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:**		
	01	A. pietra pomice in recipiente o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	11%	6,6%
	T	B. altri :		
		I. greggi od in pezzi irregolari	esenzione	esenzione
	04	*a. pietra pomice, compresa quella frantumata*		
	07	*b. altri*		
	11	II. non nominati	3%	1,3%
25.14		**Ardesia greggia spaccata, sgrossata o semplicemente segata** .	esenzione	esenzione
	01	*A. macinata o in polvere*		
	04 T	*B. altra*		
25.15	T	**Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore od uguale a 2,5 ed alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati :**		
	01	A. greggi, sgrossati, semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm	esenzione	esenzione

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*25.15*)		B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm :		
	04	I. alabastro	esenzione	esenzione
		II. altri	10%	6,8%
	07	*a. cascami segati, buoni soltanto per fare cubi o tessere per mosaici*		
		b. non nominati :		
	11	*1. di spessore uguale o inferiore a 16 cm*		
	14	*2. di spessore superiore a 16 cm e uguale o inferiore a 25 cm*		
25.16	T	**Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati :**		
	01	A. greggi, sgrossati, semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm	esenzione	esenzione
		B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm :		
	04	I. granito, porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili; arenaria	7%	4,2%
		II. altre pietre da taglio o da costruzione :		
	07	a. pietre calcaree di densità apparente inferiore a 2,5 .	6%	3,6%
	11	b. altre	esenzione	esenzione
25.17		**Sassi e pietre frantumate (anche trattati termicamente), ghiaia, macadam e tarmacadam, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo e per massicciate stradali, ferroviarie o d'altro tipo; selce e ciottoli, anche trattati termicamente ; granuli e scaglie (anche trattati termicamente) e polveri di pietre delle voci n.ri 25.15 e 25.16**	esenzione	esenzione
	01 T	*A. sassi, ghiaia, selce e ciottoli*		
	04 T	*B. macadam*		
		C. tarmacadam:		
	07	*I. di loppe*		
	11	*II. altro*		
	14 T	*D. granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci n.ri 25.15 e 25.16*		
	17 T	*E. altri*		
25.18		**Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata; dolomite, anche sinterizzata o calcinata; pigiata di dolomitè :**		
	01 T	A. dolomite cruda	esenzione	esenzione
	04	B. dolomite sinterizzata o calcinata	4%	2,4%
	07	C. pigiata di dolomite	5%	3%

SEZIONE V

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
25.19		**Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio**	esenzione	esenzione
	01 T	*A. carbonato di magnesio naturale (magnesite)*		
	04	*B. altro*		
25.20	T	**Pietra da gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria**	esenzione	esenzione
	01	*A. pietra da gesso e anidrite*		
	04	*B. altri*		
25.21	00 T	**Pietre da calce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia**	esenzione	esenzione
25.22	T	**Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio**	4%	3,6%
		A. calce ordinaria :		
	01	*I. viva*		
	04	*II. spenta*		
	07	*B. calce idraulica*		
25.23	T	**Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati**	8%	4,8%
	01	*A. clinkers*		
	05	*B. cemento Portland bianco, colorato o non*		
		C. altri :		
	08	*I. cemento Portland senza costituenti secondari*		
	12	*II. cementi contenenti scorie di altoforno e/o pozzolana, escluso il cemento sursulfatato*		
	17	*III. non nominati*		
25.24	00 T	**Amianto (asbesto)**	esenzione	esenzione
25.25	00	**Schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) e ambra (succino) naturale; schiuma di mare e ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni e forme similari, semplicemente stampate; giavazzo**	esenzione	esenzione
25.26	T	**Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari « splittings » e i cascami di mica**	esenzione	esenzione
	01	*A. mica in polvere*		
	04	*B. altri*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
25.27	T	**Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco :**		
	01	A. steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata	esenzione	esenzione
		B. steatite naturale, frantumata o in polvere :		
	04	I. talco in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8%	4,8%
	07	II. altra	3%	1,3%
25.28	00 T	**Criolite e chiolite naturali**	esenzione	esenzione
25.29	00 T	**Solfuri di arsenico naturali**	esenzione	esenzione
25.30		**Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85% di H_3BO_3 sul prodotto secco**	esenzione	esenzione
	01	*A. borato di sodio naturale greggio*		
	04	*B. altri*		
25.31	T	**Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluore :**		
		A. spato fluore	3%	2,6%
	02	*I. contenente più del 97% di fluoruro di calcio (CaF_2)*		
	03	*II. contenente 97% o meno di fluoruro di calcio (CaF_2)*		
		B. altri	esenzione	esenzione
	04	*I. feldspato*		
	07	*II. non nominati*		
25.32	T	**Carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; materie minerali non nominate nè comprese altrove; avanzi e cocci di materiali ceramici**	esenzione	esenzione
	01	*A. prodotti minerali contenenti litio*		
	04	*B. vermicolite, perlite e cloriti*		
	07	*C. altri*		

SEZIONE V

CAPITOLO 26

MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   - a) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (n. 25.19);
   - b) le scorie di defosforazione del Capitolo 31;
   - c) le lane di loppe, di scorie, le lane di roccia ed altre simili lane minerali (n. 68.07);
   - d) i prodotti compresi nella voce n. 71.11 (ceneri di oreficeria);
   - e) le matte di rame, le matte di nichelio e le matte di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (Sezione XV).

2. Ai sensi della voce n. 26.01, s'intendono per « minerali metallurgici » i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce n. 28.50 o dei metalli delle Sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.

3. Rientrano nella voce n. 26.03 soltanto le ceneri e residui contenenti metalli o composti metallici e che sono dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
26.01	T	**Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):**		
		A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):		
	01	I. piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)	esenzione	esenzione
	04	II. altri (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	07	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
		C. minerali d'uranio:		
	11	I. minerali d'uranio e pechblenda, con tenore in uranio superiore a 5% in peso (EURATOM)	esenzione	esenzione
	14	II. altri	esenzione	esenzione
		D. minerali di torio:		
	17	I. monazite; urano-torianite ed altri minerali di torio, con tenore in torio superiore a 20% in peso (EURATOM)	esenzione	esenzione
	21	II. altri	esenzione	esenzione
	24	E. minerali di piombo	esenzione	esenzione
	27	F. minerali di zinco	esenzione	esenzione

SEZIONE V 26.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(26.01)		G. altri minerali	esenzione	esenzione
	31	*I. di rame*		
	34	*II. di alluminio*		
	37	*III. di stagno*		
	41	*IV. di cromo*		
	44	*V. di tungsteno (wolframio)*		
	47	*VI. di titanio*		
	49	*VII. di vanadio*		
	52	*VIII. di molibdeno*		
	54	*IX. di berillio*		
	57	*X. di zirconio*		
	61	*XI. di tantalio, di niobio*		
	64	*XII. di oro*		
	67	*XIII. di argento, di platino e di metalli del gruppo del platino*		
	71	*XIV. di antimonio*		
	74	*XV. di nichelio*		
	77	*XVI. non nominati*		
26.02	T	**Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio :**		
	01	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno) (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
		B. altri	esenzione	esenzione
	04	*I. cascami atti al recupero del ferro o del manganese*		
	07	*II. scorie d'altoforno granulate (sable-laitier)*		
	11	*III. non nominati*		
26.03		**Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici :**		
		A. di zinco :		
	01	I. matte di zinco	esenzione	esenzione
	T	II. altri, contenenti in peso :		
	04	a. meno di 80% di zinco	esenzione	esenzione
	07	b. 80% o più di zinco	esenzione	esenzione
	11 T	B. di piombo	esenzione	esenzione
	14 T	C. liscivie residuate dal trattamento della carnallite	3%	1,8%
	T	D. altri	esenzione	esenzione
	17	*I. di rame*		
	22	*II. di alluminio*		
	24	*III. di stagno*		
	27	*IV. non nominati*		
26.04	T	**Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech :**		
	01	**A. ceneri di varech**	3%	1,8%
	04	**B. altre**	esenzione	esenzione

SEZIONE V

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; questa esclusione non riguarda il metano chimicamente puro che rientra nella voce n. 27.11;
   b) i medicamenti della voce n. 30.03.
2. La voce n. 27.07 deve essere considerata come comprendente non solamente gli oli e gli altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ad alta temperatura, ma anche i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti non aromatici e che sono ottenuti per distillazione di catrami di carbon fossile a bassa temperatura o di altri catrami minerali, per ciclizzazione del petrolio o con qualsiasi altro procedimento.
3. La denominazione « oli di petrolio o di minerali bituminosi », impiegata nella voce n. 27.10, è da considerarsi riferita non soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti aromatici, qualunque sia il processo di fabbricazione.
4. La voce n. 27.13 deve essere considerata come comprendente non soltanto la paraffina o gli altri prodotti ivi nominati, ma anche i prodotti analoghi ottenuti per sintesi o con qualsiasi altro procedimento.

NOTE COMPLEMENTARI (1)

1. Per l'applicazione della voce n. 27.10 si considerano come:

A. oli leggeri (voce n. 27.10-A), gli oli e le preparazioni che a 210° C distillano, comprese le perdite, 90% o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;

B. benzine speciali (voce 27.10-A-III-a), gli oli leggeri definiti nel precedente paragrafo A e il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5% e 90% in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60° C;

C. acqua ragia minerale (voce n. 27.10-A-III-a-1), le benzine speciali definite nel precedente paragrafo B e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21° C, secondo il metodo Abel-Pensky (2);

D. oli medi (voce n. 27.10-B), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210° C meno del 90% e a 250° C 65% o più, secondo il metodo ASTM D 86;

E. petrolio lampante (voce n. 27.10-B-III-a), gli oli medi definiti nel precedente paragrafo D e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21° C, secondo il metodo Abel-Pensky (2);

F. oli pesanti (voce n. 27.10-C), gli oli e le preparazioni che a 250° C distillano, comprese le perdite, meno del 65% in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata col suddetto metodo;

G. oli da gas (voce n. 27.10-C-I), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F e che a 350° C distillano, comprese le perdite, l'85% o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;

H. oli combustibili (voce n. 27.10-C-II), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F, diversi dagli oli da gas definiti nel precedente paragrafo G e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

- *inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore del residuo solfatato è inferiore a 1%, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939;*
- *oppure superiore o uguale ai valori della riga II se il punto di scorrimento è superiore o uguale a 10° C, secondo il metodo ASTM D 97;*
- ***oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300° C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, il 25% o più in volume, oppure qualora essi distillino meno del 25% in volume a 300° C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10° C, secondo il metodo ASTM D 97.***

---

(1) *Per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'«American Society for Testing and Materials» e pubblicati nel dicembre 1962 nella 39ª Edizione sulle definizioni e specificazioni convenzionate (standards) per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.*

(2) *Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51755 (Deutsche Industrienormen) pubblicato nell'ottobre 1963 dal Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.*

TABELLA DI CORRISPONDENZA COLORE DILUITO C / VISCOSITÀ V

Colore C.		*0*	*0,5*	*1*	*1,5*	*2*	*2,5*	*3*	*3,5*	*4*	*4,5*	*5*	*5,5*	*6*	*6,5*	*7*	*7,5 e più*
Viscosità V	*I*	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650

Per viscosità V si deve intendere la viscosità cinematica a 50° C espressa in centistokes, secondo il metodo ASTM D 445.

Per colore diluito C si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili di questa voce deve essere naturale.

Questa voce non comprende gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F, per i quali non è possibile determinare :

- *o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250° C, secondo il metodo ASTM D 86;*
- *o la viscosità cinematica a 50° C, secondo il metodo ASTM D 445;*
- *o il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.*

Questi prodotti rientrano nella voce n. 27.10-C-III.

2\. *Per l'applicazione della voce n. 27.11, si considerano come propano e butano commerciali (voce n. 27.11-A) i prodotti che allo stato liquido e alla temperatura di 37,8° C hanno una pressione di vapore relativa inferiore o uguale a 25 kg per cm² — o 24,5 Bar — secondo il metodo ASTM D 1267.*

3\. *Per l'applicazione della voce n. 27.12, si considera come vaselina greggia (voce n. 27.12-A) la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.*

4\. *Per l'applicazione della voce n. 27.13-B-I, si considerano come greggi i prodotti che presentano :*

a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5, secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100° C è inferiore a 9 centistokes, secondo il metodo ASTM D 445; oppure

b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100° C è uguale o superiore a 9 centistokes, secondo il metodo ASTM D 445.

5\. *Per « trattamento definito », ai sensi delle voci n.ri 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B, si intendono le operazioni seguenti :*

a) la distillazione sotto vuoto;

b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) il cracking;

d) il reforming ;

e) l'estrazione mediante solventi selettivi;

f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum e all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attivate o carbone attivo;

g) la polimerizzazione;

h) l'alchilazione;

ij) l'isomerizzazione;

k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C, che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266);

l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C;

m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti della voce numero 27.10-C, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 atm. ed a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce n. 27.10-C-III, aventi, in particolare, lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio, « hydrofinishing » o decolorazione);

n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-*C-II*, *purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del* 30% *a* 300° *C, secondo il metodo ASTM D* 86. *Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite,* 30% *o più a* 300° *C, secondo il metodo ASTM D* 86, *i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle voci n.ri* 27.10-*A*, 27.10-*B o* 27.10-*C-I* (1), *sono da assoggettare al dazio previsto per la voce n.* 27.10-*C-II-c, secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze;*

o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-*C-III.*

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati.

6. *I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica e che rientrano nelle voci n.ri* 27.07-*B-I*, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13-*B*, 27.14-*C*, 29.01-*A-I*, 29.01-*B-II-a*, 29.01-*D-I-a* *sono da assoggettare al dazio previsto per i prodotti « destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci n.ri* 27.10, 27.11, 27.12 *e* 27.13-*B*, *qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

7. *Sono ammessi nella voce n.* 27.10-*C-III-c soltanto gli oli destinati ad essere miscelati, dall'importatore, con altri oli o con prodotti della voce n.* 38.14 *o con ispessenti, per ottenere oli, grassi o preparazioni lubrificanti, in imprese che, per gli impianti di cui dispongono, non possono fruire del beneficio del regime di esenzione doganale di cui alle precedenti Note complementari n.ri* 5 *e* 6 *relative alla voce n.* 27.10 *e che trattano tali oli, per la rivendita, in installazioni che comprendono congiuntamente*

— *almeno due serbatoi di deposito per ricevere gli oli di base alla rinfusa;*

— *almeno un serbatoio miscelatore che utilizzi forza motrice, eventualmente mezzi di riscaldamento e che consenta l'aggiunta di additivi;*

— *apparecchi di condizionamento.*

(1) Dal 1° luglio 1970 fino al 31 dicembre 1971, non si tiene conto della voce n. 27.10-C-I.

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, contenenti:

A) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.

B) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
27.01	**T**	**Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili:**		
		A. carboni fossili (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	01	*I. litantrace*		
	04	*II. antracite*		
	07	B. altri (C.E.C.A.)	4%	2,4%

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
27.02	T	**Ligniti e agglomerati di ligniti:**		
	01	A. ligniti (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	04	B. agglomerati di ligniti (C.E.C.A.)	4%	2,4%
27.03	T	**Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:**		
	01	A. torba	esenzione	esenzione
	04	B. agglomerati di torba	3%	1,8%
27.04	T	**Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:**		
		A. di carbon fossile:		
	01	I. destinati alla fabbricazione di elettrodi	3%	1,8%
	04	II. altri (C.E.C.A.)	10% (2)	6%
	07	B. di lignite (C.E.C.A.)	10% (2)	6%
	11	C. altri	3%	1,8%
27.05	00 T	**Carbone di storta**	3%	1,8%
27.05 bis	00 (m³)	**Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili** . . .	esenzione	esenzione
27.06	00	**Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti**	esenzione	esenzione
27.07		**Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti assimilati:**		
		A. oli greggi:		
	01	I. oli leggeri greggi, distillanti 90 % o più del loro volume fino a 200° C	10%	4,8%
	04	II. altri	2%	1,2%
		B. benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente; oli aromatici assimilati ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo); frazioni di testa solforate degli oli leggeri greggi:		
		I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili (1)	10%	6%
	07	*a. benzoli*		
	11	*b. toluoli*		
	14	*c. xiloli*		
	17	*d. nafta solvente*		
	21	*e. altri*		

(1) *Sugli oli aromatici assimilati ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, distillanti più di 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzina e di benzolo), di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale a quella stabilita per i prodotti della voce numero 27.10, secondo la specie.*

(2) *Il coke destinato alla produzione di ghisa partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e quello destinato alla produzione di ghise speciali, nonché a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

SEZIONE V 27.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(27.07-B)		II. destinati ad altri usi (1) (2)	esenzione	esenzione
	24	*a. benzoli*		
	27	*b. toluoli*		
	31	*c. xiloli*		
		d. nafta solvente :		
	34	*1. destinata alla fabbricazione di vernici*		
	37	*2. destinata ad altri usi*		
	41	*e. altri*		
		C. prodotti basici	6%	3,6%
	44	*I. piridina rettificata, di cui almeno l'80% distilla tra 100 e 125°*		
	47	*II. altri*		
		D. fenoli, cresoli, xilenoli	3%	2,6%
	51	*I. fenoli*		
	54	*II. cresoli, xilenoli*		
	57	E. naftalina	esenzione	1,5%
	61	F. antracene	esenzione	esenzione
		G. altri (3) (4):		
	65	I. prodotti aromatici destinati alla fabbricazione del nerofumo (2)	esenzione	3,6%
	67	II. non nominati	5%	3,6%
27.08	T	**Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali**	esenzione	esenzione
	01	*A. pece*		
	04	*B. coke di pece*		
27.09		**Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi** (5)	esenzione	esenzione
	01 T	*A. da usare direttamente come combustibili*		
	04 T	*B. destinati alla lavorazione*		
	07	*C. destinati ad altri usi*		

(1) *Sugli oli aromatici assimilati ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, distillanti più di 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale a quella stabilita per i prodotti della voce n. 27.10, secondo la specie.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) *Gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti ed i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, sono soggetti all'imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli di petrolio con i quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

(4) *Sui prodotti assimilati ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, diversi da quelli previsti nella voce n. 27.07-B, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale a quella stabilita per i prodotti della voce n. 27.10, secondo la specie.*

(5) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

SEZIONE V 27.10

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
27.10		**Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base (1) (2) :**		
		A. oli leggeri :		
	T	I. destinati a subire un trattamento definito (3)	14% (5)	8,4%
		a. benzine speciali :		
	01	*1. acqua ragia minerale*		
	04	*2. altre*		
	07	*b. non nominati*		
	T	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-A-I (3) (4)	14% (5)	8,4%
		a. benzine speciali :		
	11	*1. acqua ragia minerale*		
	14	*2. altre*		
	17	*b. non nominati*		
		III. destinati ad altri usi :		
		a. benzine speciali :		
	21	1. acqua ragia minerale	14% (6)	8,4%
	24	2. altre	14% (6)	8,4%
	27	b. non nominati	14% (6)	8,4%
	T	B. oli medi :		
	31	I. destinati a subire un trattamento definito (3)	14% (5)	8,4%
	34	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-B-I (3) (4)	14% (5)	8,4%
		III. destinati ad altri usi :		
	37	a. petrolio lampante	14%(6)(7)	8,4%
	41	b. non nominati	14% (6)	8,4%

(1) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(2) *Sulle preparazioni lubrificanti contenenti oli di semi, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli.*

(3) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(5) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

(6) Si applica temporaneamente il dazio del 6% sul valore.

(7) *Il petrolio lampante destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

SEZIONE V **27.10**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(***27.10***)		C. oli pesanti :		
		I. oli da gas :		
	44 T	a. destinati a subire un trattamento definito (1) . . .	10% (3)	6%
	47 T	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-C-I-a (1) (2)	10% (3)	6%
		c. destinati ad altri usi	10%(4)(5)	6%
	51 T	*1. da usare direttamente come combustibili*		
	54	*2. non nominati*		
		II. oli combustibili :		
	57 T	a. destinati a subire un trattamento definito (1) . . .	10% (3)	6%
	61 T	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-C-II-a (1) (2)	10% (3)	6%
		c. destinati ad altri usi	10%(4)(5)	6%
	64 T	*1. oli combustibili speciali*		
		2. oli combustibili diversi da quelli speciali :		
	T	*aa. da usare direttamente come combustibili :*		
	67	*α. densi*		
	71	*β. semifluidi, fluidi, fluidissimi*		
		bb. altri :		
	74	*α. densi*		
	77	*β. semifluidi, fluidi, fluidissimi*		
		III. oli lubrificanti ed altri :		
	81	a. destinati a subire un trattamento definito (1) . .	12% (3)	7,2%
	84	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-C-III-a (1) (2)	12% (3)	7,2%
	87	c. destinati ad essere miscelati in conformità delle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 di questo Capitolo (1)	12% (6)	7,2%
	91	d. destinati ad altri usi	12% (7)	7,2%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(3) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

(4) Si applica temporaneamente il dazio del 3,5 % sul valore.

(5) *Gli oli da gas e gli oli combustibili, da usare direttamente come combustibili, destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

(6) Si applica temporaneamente il dazio del 4 % sul valore.

(7) Si applica temporaneamente il dazio del 7 % sul valore.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
27.11		**Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (1) (2) :**		
		A. propano e butano commerciali :		
	01	I. destinati a subire un trattamento definito (3)	3,5% (7)	1,9%
	04	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.11-A-I (3) (4)	3,5% (7)	1,9%
	07	III. destinati ad altri usi.	3,5%	1,9%
		B. altri :		
	11	I. presentati allo stato gassoso	3,5% (7)	1,9%
	14	II. non nominati	3,5% (7)	1,9%
27.12		**Vaselina (5) :**		
		A. greggia :		
	01	I. destinata a subire un trattamento definito (3)	2,5% (7)	2,1%
	04	II. destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.12-A-I (3) (4)	2,5% (7)	2,1%
	07	III. destinata ad altri usi	2,5%	2,1%
	11	B. altra	10%	7,6%
27.13		**Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati :**		
		A. ozocerite, cera di lignite o di torba (6) :		
	01 T	I. gregge	3%	1,7%
	04	II. altre	10%	6%
		B. altri (5) :		
		I. greggi :		
	07	a. destinati a subire un trattamento definito (3) . . .	2,5% (7)	2,1%
	11	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.13-B-I-a (3) (4)	2,5% (7)	2,1%
	14	c. destinati ad altri usi	2,5%	2,1%
	17	II. altri.	10%	6,8%

(1) *Sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela frà di loro, resi liquidi con la compressione per essere usati come combustibile o come carburanti nell'autotrazione, nonché sui gas incondensabili immessi direttamente nelle reti cittadine di distribuzione di gas, soggetti ad imposta interna di fabbricazione a norma delle disposizioni vigenti, si riscuote, oltre il dazio, la corrispondente sovrimposta di confine.*

(2) *Sul metano è dovuto, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna erariale.*

(3) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(5) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(6) *Sulla cera minerale greggia (ozocerite greggia) e sulla cera minerale raffinata (ceresina), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(7) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

SEZIONE V **27.14**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DE DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
27.14		**Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi :**		
	01 T	A. bitume di petrolio	esenzione	esenzione
	04 T	B. coke di petrolio	esenzione	esenzione
		C. altri (1) (2) (3) :		
	08	I. estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, destinati alla fabbricazione del nerafumo (4)	esenzione	2,2%
	11	II. non nominati.	4%	2,2%
27.15	00 T	**Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche**	esenzione	esenzione
27.16		**Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut-backs», ecc.) (5) :**		
	01	A. mastici bituminosi	8%	3,6%
	04	B. altre.	3%	1,3%
27.17	00 (kWh)	**Energia elettrica**	esenzione	esenzione

(1) *Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile.*

(2) *Sui residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi in essi contenuti in misura uguale alla corrispondente imposta di fabbricazione.*

(3) *Gli estratti aromatici del petrolio, impiegati nella preparazione della gomma sintetica, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, sono ammessi in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine.*

(4) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi in essi contenuti, in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE

NOTE

1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo delle voci n.ri 28.50 o 28.51, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.
   b) Fatta riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo delle voci n.ri 28.49 o 28.52, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci di questa Sezione.
2. Fatta riserva delle disposizioni della precedente Nota 1, ogni prodotto che, in virtù della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci n.ri 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 e 38.11, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.

* * *

A) Salvo le particolari disposizioni stabilite in Tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione, contenenti:

I) alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero, e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale.

Per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico contenuti nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detti alcoli sono soggetti, sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito, al pagamento del diritto erariale speciale;

II) prodotti petroliferi, miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonchè miscele di alchibenzoli sintetici, liquide, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti prodotti;

III) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente;

IV) zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5% superiore a 40% ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80% ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata all'aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata;

V) oli o grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli o grassi;

VI) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente.

Le quantità sulle quali sono da riscuotere le sovrimposte di confine e gli altri diritti suindicati, sono accertate, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

VII) caffè, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè nella misura prevista per il caffè tostato, anche macinato, e per gli estratti solidi solubili di caffè, in rapporto al contenuto di caffè tostato o di estratti solidi.

B) Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

C) L'importazione di saccarina, dulcina ed altri edulcoranti sintetici assimilabili a dette sostanze è riservata allo Stato.

D) I prodotti contenenti in qualsiasi proporzione saccarina, dulcina o altri edulcoranti sintetici assimilabili a dette sostanze, sono di vietata importazione, ad eccezione delle specialità medicinali nelle quali tali sostanze siano state impiegate come edulcoranti, nonchè dei prodotti splendogeni e dietetici.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI, DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI

NOTE

1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto:
   a) elementi chimici isolati o composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;
   b) le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a);

c) le altre soluzioni dei prodotti del succitato paragrafo a), purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;

d) i prodotti dei paragrafi a), b), c) suddetti, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto.

2. Oltre agli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ed ai solfossilati (n. 28.36), ai carbonati ed ai percarbonati di basi inorganiche (n. 28.42), ai cianuri semplici o complessi di basi inorganiche (n. 28.43), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (n. 28.44), ai prodotti organici compresi nelle voci dal n. 28.49 al n. 28.52 incluso ed ai carburi metalloidici o metallici (n. 28.56), sono da classificare in questo Capitolo solamente i composti del carbonio qui di seguito specificati:

   a) gli ossidi di carbonio, gli acidi cianidrico, fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (nella voce n. 28.13);

   b) gli ossialogenuri di carbonio (nella voce n. 28.14);

   c) il solfuro di carbonio (nella voce n. 28.15);

   d) i tiocarbonati, i seleniocarbonati e telluriocarbonati, i seleniocianati e telluriocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e altri cianati complessi di basi inorganiche (nella voce numero 28.48);

   e) l'acqua ossigenata solida (nella voce n. 28.54), l'ossisolfuro e i solfoalogenuri di carbonio, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianamide e i suoi derivati metallici (nella voce n. 28.58), ad esclusione della calciocianamide con tenore in azoto di 25% o meno, in peso, allo stato secco, che è compresa nel Capitolo 31.

3. Questo Capitolo non comprende:

   a) i cloruri di sodio e gli altri prodotti minerali che rientrano nella Sezione V;

   b) i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica e a quella organica, diversi da quelli che sono stati nominati alla Nota 2 precedente;

   c) i prodotti contemplati nelle Note 1, 2, 3 e 4 del Capitolo 31;

   d) i prodotti inorganici del genere di quelli usati come sostanze « luminescenti » compresi nella voce n. 32.07;

   e) la grafite artificiale (n. 38.01), i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17; le scolorine condizionate in involucri per la vendita al minuto della voce n. 38.19; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati dei metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g della voce n. 38.19;

   f) le pietre preziose e semipreziose, le pietre sintetiche, o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose o di pietre sintetiche (voci dal n. 71.02 al n. 71.04), nonché i metalli preziosi compresi nel Capitolo 71;

   g) i metalli, anche chimicamente puri, compresi nella Sezione XV;

   h) gli elementi di ottica, specie quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o da ossido di magnesio (n. 90.01).

4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita costituiti da un acido metalloidico del Sotto-Capitolo II e da un acido metallico del Sotto-Capitolo IV sono da classificare nella voce n. 28.13.

5. Le voci dal n. 28.29 al n. 28.48 comprendono soltanto i sali e i persali di metalli o di ammonio. Salvo le eccezioni risultanti dal testo delle voci, i sali doppi o complessi sono da classificare alla voce n. 28.48.

6. La voce n. 28.50 comprende soltanto:

   a) gli elementi chimici ed isotopi fissili seguenti: l'uranio naturale ed i suoi isotopi uranio 233 e 235, il plutonio ed i suoi isotopi;

   b) gli elementi chimici radioattivi seguenti: il tecnezio, il prometeo, il polonio, l'astato, il radon, il francio, il radio, l'attinio, il protattinio, il nettunio, l'americio e gli altri elementi di numero atomico superiore;

   c) tutti gli altri isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle Sezioni XIV o XV);

   d) i composti inorganici o organici di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o non, anche miscelati fra loro;

   e) le leghe (diverse dal ferro-uranio), dispersioni e cermet, contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici;

   f) gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari.

SEZIONE VI CAPITOLO 28

Il termine « isotopi », menzionato qui sopra e nel testo delle voci n.ri 28.50 e 28.51, si estende agli « isotopi arricchiti », esclusi tuttavia gli elementi chimici che esistono in natura allo stato di isotopi puri e l'uranio impoverito in U 235.

7. Rientrano nella voce n. 28.55 i ferro-fosfori contenenti, in peso, 15% e più di fosforo e i cuprofosfori contenenti, in peso, più di 8% di fosforo.

NOTA COMPLEMENTARE

Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
		I. ELEMENTI CHIMICI		
28.01		**Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio) :**		
	01	A. fluoro	9%	7,2%
	04	B. cloro	14%	11,2%
	07	C. bromo	15%	12%
		D. iodio:		
	11	I. greggio	esenzione	esenzione
	14	II. altro	15%	12%
28.02	00	**Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale**	10%	6,4%
28.03		**Carbonio (nero di gas di petrolio o « carbon black », neri di acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.)**	5%	3,2%
	01	*A. nero di gas di petrolio*		
	04	*B. neri di acetilene*		
	07	*C. neri di antracene*		
	11	*D. altri*		
28.04		**Idrogeno; gas rari; altri metalloidi :**		
	01	A. idrogeno	7%	4,8%
	04	B. gas rari	11%	7,2%
		C. altri metalloidi:		
	07	I. ossigeno	9%	7,2%
	11	II. selenio	esenzione	esenzione
	14	III. tellurio ed arsenico	4%	2,4%
	17	IV. fosforo (1)	15%	9,6%
		V. altri	8%	6,4%
	21	*a. azoto*		
		b. silicio:		
	24 (g)	*1. contenente, in peso, almeno 99,99% di Si*		
	27	*2. altro*		
	31	*c. boro*		

(1) *L'importazione del fosforo bianco, giallo e rosso e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo è subordinata al permesso del Ministero delle Finanze ed all'osservanza di speciali norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministero stesso.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
28.05		**Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare (compresi l'ittrio e lo scandio); mercurio :**		
		A. metalli alcalini:		
	01	I. sodio	7%	5,6%
	04	II. potassio	9%	7,2%
	07	III. litio	9%	5,6%
	11	IV. cesio e rubidio	5%	4%
	14	B. metalli alcalino-terrosi	11%	8,8%
		C. metalli delle terre rare	5%	3,2%
	17	*I. cerio*		
	21	*II. altri*		
		D. mercurio:		
	24	I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non ecceda 224 U. C.	8,40 U.C. per bombola	6,72 U.C. per bombola
	27	II. altro	esenzione	esenzione
		II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI DEI METALLOIDI		
28.06		**Acido cloridrico; acido clorosolfonico o clorosolforico** . . .	12%	9,6%
	01 (kg HCl)	*A. acido cloridrico*		
	04 (kg HCl)	*B. acido clorosolfonico o clorosolforico*		
28.07	00	**Anidride solforosa (biossido di zolfo)**	15%	12%
28.08	00 (kg SO_3)	**Acido solforico; oleum**	4%	3,2%
28.09		**Acido nitrico; acidi solfonitrici**	15%	9,6%
	01	*A. acido nitrico*		
	04	*B. acidi solfonitrici*		
28.10		**Anidride e acidi fosforici (meta-, orto-, e piro-)**	14%	13,2%
	01	*A. anidride fosforica*		
	04 (kg P_2O_5)	*B. acidi fosforici*		
28.11		**Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici :**		
	01	A. anidride arseniosa.	8%	6,4%
	04	B. anidride arsenica	11%	8,8%
	07	C. acido arsenico	11%	8,8%

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
28.12		**Acido borico e anidride borica**	8%	4,8%
	01	*A. acido borico*		
	04	*B. anidride borica*		
28.13		**Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi :**		
	01	A. acido fluoridrico	13%	8%
	04	B. anidride solforica	8%	6,4%
	07	C. ossidi di azoto	11%	7,2%
	11	D. anidride carbonica	15%	9,6%
	14	E. anidride silicica	10%	6,4%
		F. altri	12%	8%
	17	*I. acido cianidrico*		
	21	*II. non nominati*		
		III. DERIVATI ALOGENATI E OSSIALOGENATI E SOLFORATI DEI METALLOIDI		
28.14		**Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi :**		
		A. cloruri ed ossicloruri dei metalloidi:		
	01	I. cloruri di iodio	15%	12%
	04	II. cloruri di zolfo	14%	11,2%
	07	III. ossicloruro di selenio	14%	11,2%
		IV. altri	12%	9,6%
	11	*a. cloruri e ossicloruri di fosforo*		
	14	*b. non nominati*		
	17	B. altri derivati alogenati ed ossialogenati dei metalloidi .	14%	8,8%
28.15		**Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo :**		
	01	A. solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo (1) .	13%	8%
	04	B. solfuro di carbonio	8%	6,4%
	07	C. altri	8%	4,8%
		IV. BASI, OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI INORGANICI		
28.16		**Ammoniaca liquefatta o in soluzione**	15%	11,2%
	01	*A. liquefatta*		
	04 (kg N_2)	*B. in soluzione*		

(1) *L'importazione dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo, è subordinata al permesso del Ministero delle Finanze ed alla osservanza di speciali norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero stesso.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
28.17		**Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio :**		
		A. idrossido di sodio (soda caustica).	14%	12,8%
	01	*I. solido*		
	04 (kg NaOH)	*II. liquido*		
		B. idrossido di potassio (potassa caustica)	13%	11,8%
	07	*I. solido*		
	11 (kg KOH	*II. liquido*		
		C. perossidi di sodio e di potassio.	13%	8%
	14	*I. di sodio*		
	17	*II. di potassio*		
28.18		**Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio:**		
	01	A. di stronzio	12%	9,6%
	04	B. di bario	11%	8,8%
		C. di magnesio:		
	07	I. ossido e idrossido	9%	5,6%
	11	II. perossido	13%	8%
28.19		**Ossido di zinco; perossido di zinco.**	14%	12,8%
	01	*A. ossido*		
	04	*B. perossido*		
28.20		**Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali:**		
		A. ossido e idrossido di alluminio (allumina)	11%	8,8%
	01	*I. ossido*		
	04	*II. idrossido*		
	07	B. corindoni artificiali	10%	7,6%
28.21		**Ossidi e idrossidi di cromo**	15%	13,4%
	01	*A. triossido di cromo (anidride cromica)*		
	04	*B. altri*		
28.22	T	**Ossidi di manganese :**		
	01	A. biossido di manganese.	12%	8%
	04	B. altri	15%	12%
28.23	00 T	**Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70% e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)**	10%	6,4%

SEZIONE VI 28.24

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
28.24		**Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto**	10%	6,4%
	01	*A. ossidi*		
	04	*B. idrossidi*		
28.25	00	**Ossidi di titanio**	15%	9,6%
28.26	00	**Ossidi di stagno : ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)**	11%	8,8%
28.27		**Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione**	13%	12,2%
	01	*A. minio*		
	04	*B. altri*		
28.28		**Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici :**		
	01	A. idrazina e idrossilammina, e loro sali inorganici	15%	9,6%
	04	B. ossido e idrossido di litio	13%	8%
		C. ossido, idrossido e perossido di calcio:		
	07	I. ossido e idrossido	10%	6,4%
	11	II. perossido	13%	10,4%
		D. ossido e idrossido di berillio:		
	14	I. ossido	10%	8%
	17	II. idrossido.	13%	10,4%
		E. ossidi e idrossidi di nichelio:		
	21	I. ossidi	esenzione	esenzione
	24	II. idrossidi	9%	7,2%
	27	F. ossidi e idrossidi di molibdeno	13%	8%
	31	G. ossidi e idrossidi di tungsteno	8%	6,4%
		H. ossidi e idrossidi di vanadio:		
	34	I. pentossido (anidride vanadica)	9%	5,6%
	37	II. altri.	12%	8%
		IJ. ossido di zirconio e ossidi di germanio	10%	8%
	41	*I. ossido di zirconio*		
	44	*II. ossidi di germanio*		
		K. ossidi e idrossidi di rame:		
	47	I. ossidi	5%	4%
	51	II. idrossidi	12%	9,6%
	54	L. ossidi di mercurio.	% 7	5,6%

SEZIONE VI 28.28

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*28.28*)		M. altri	14%	11,2%
	57	*I. ossidi di antimonio*		
	61 T	*II. idrossidi di manganese*		
	64	*III. non nominati*		
		V. SALI E PERSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI		
28.29		**Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali :**		
		A. fluoruri:		
	01	I. di berillio	9%	7,2%
	04	II. di ammonio, di sodio	14%	11,2%
		III. altri	12%	8%
	07	*a. di alluminio*		
	11	*b. non nominati*		
		B. fluosilicati, fluoborati e altri fluosali:		
		I. fluosilicati di sodio, di potassio	15%	12%
	14	*a. di sodio*		
	17	*b. di potassio*		
	21	II. fluozirconato di potassio	9%	7,2%
	24	III. fluoalluminato di sodio	11%	8,8%
	27	IV. altri	13%	8%
28.30		**Cloruri ed ossicloruri :**		
		A. cloruri:		
		I. di ammonio, di alluminio	14%	11,2%
	01	*a. di ammonio*		
	04	*b. di alluminio*		
	07	II. di bario	11%	8,8%
		III. di calcio, di magnesio	10%	6,4%
	11	*a. di calcio*		
	14	*b. di magnesio*		
	17	IV. di ferro	3%	2,4%
		V. di cobalto, di nichelio	13%	10,4%
	21	*a. di cobalto*		
	24	*b. di nichelio*		
	27	VI. di stagno	9%	5,6%
		VII. altri	12%	9,6%
	31	*a. di zinco*		
	34	*b. di mercurio*		
		c. non nominati		
	37	*1. tricloruro di titanio*		
	41	*2. altri*		

SEZIONE VI 28.30

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*28.30*)		B. ossicloruri:		
		I. di rame, di piombo	5%	4%
	44	*a. di rame*		
	47	*b. di piombo*		
	51	II. altri.	12%	8%
28.31		**Cloriti e ipocloriti :**		
		A. cloriti	13%	8%
	01	*I. di sodio*		
	04	*II. altri*		
		B. ipocloriti:		
		I. di sodio, di potassio	14%	11,2%
	07	*a. di sodio*		
	11	*b. di potassio*		
	14	II. altri.	15%	12%
28.32		**Clorati e perclorati :**		
		A. clorati:		
		I. di ammonio, di sodio, di potassio	10%	8%
	01	*a. di ammonio*		
	04	*b. di sodio*		
	07	*c. di potassio*		
	11	II. di bario	9%	7,2%
	14	III. altri	12%	9,6%
		B. perclorati:		
	17	I. di ammonio	7%	5,6%
	21	II. di sodio	10%	6,4%
	24	III. di potassio	9%	7,2%
	27	IV. altri	12%	9,6%
28.33		**Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti .**	15%	12%
		A. bromuri:		
	01	*I. di sodio*		
	04	*II. di potassio*		
	07	*III. altri*		
	11	*B. altri*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
28.34		**Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati:**		
	01	A. ioduri	15%	12%
	04	B. iodati	15%	12%
	07	C. altri	15%	12%
28.35		**Solfuri, compresi i polisolfuri:**		
		A. solfuri:		
	01	I. di potassio, di bario, di stagno, di mercurio	11%	8,8%
	04	II. di calcio, di antimonio, di ferro	8%	6,4%
		III. altri	15%	12%
	07	*a. di sodio*		
	11	*b. di cadmio*		
	14	*c. di zinco*		
	17	*d. non nominati*		
		B. polisolfuri:		
	21	I. di potassio, di calcio, di bario, di ferro, di stagno	12%	9,6%
	24	II. altri	15%	12%
28.36	00	**Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati**	15%	12%
28.37		**Solfiti e iposolfiti**	12%	8%
		A. solfiti:		
	01	*I. bisolfito di sodio*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. iposolfiti*		
28.38		**Solfati e allumi; persolfati:**		
		A. solfati:		
		I. di sodio, di cadmio	11%	7,2%
	01 T	*a. di sodio*		
	04	*b. di cadmio*		
	T	II. di potassio, di rame	5%	3,2%
	07	*a. di potassio*		
	11	*b. di rame*		
		III. di bario, di zinco	14%	11,2%
	14	*a. di bario*		
	17	*b. di zinco*		
		IV. di magnesio, di alluminio, di cromo	15%	9,6%
	21	*a. di magnesio*		
	24	*b. di alluminio*		
	27	*c. di cromo*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(28.38-A)	31	V. di cobalto, di titanio	10%	8%
		VI. di ferro, di nichelio	9%	5,6%
	34	*a. di ferro*		
	37	*b. di nichelio*		
	41	VII. di mercurio, di piombo	8%	6,4%
	44	VIII. altri	13%	8%
		B. allumi:		
	47	I. di ammonio	12%	9,6%
	51	II. di potassio	15%	12%
	54	III. di cromo	13%	10,4%
	57	IV. altri	14%	11,2%
	61	C. persolfati	13%	10,4%
28.39		Nitriti e nitrati:		
	01	A. nitriti	12%	8%
		B. nitrati:		
	04	I. di sodio	14%	8,8%
	07	II. di potassio	10%	8%
	11 T	III. di calcio	12%	9,6%
		IV. di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichelio	11%	8,8%
	14	*a. di bario*		
	17	*b. altri*		
	21	V. di rame, di mercurio	8%	6,4%
	24	VI. di piombo	15%	12%
		VII. altri	14%	11,2%
	27	*a. di bismuto*		
	31	*b. non nominati*		
28.40		Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:		
	01	A. fosfiti e ipofosfiti	15%	9,6%
		B. fosfati:		
	04	I. di ammonio	12%	8%
		II. altri, compresi i polifosfati	15%	11,2%
	07	*a. polifosfati*		
		b. fosfati di calcio:		
	11	*1. fosfato bicalcico*		
	14	*2. altri*		
	17 T	*c. fosfato ammonico potassico*		
	21	*d. fosfati di sodio*		
	24	*e. fosfati di potassio*		
	27	*f. altri fosfati*		

SEZIONE VI **28.41**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
28.41		**Arseniti e arseniati :**		
		A. arseniti:		
	01	I. di mercurio	10%	8%
	04	II. altri.	14%	11,2%
		B. arseniati:		
	07	I. di mercurio	8%	6,4%
		II. altri.	12%	9,6%
	11	*a. di piombo*		
	14	*b. non nominati*		
28.42		**Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio :**		
		A. carbonati:		
	01	I. di ammonio (compreso quello del commercio contenente carbammato di ammonio)	12%	9,6%
	T	II. di sodio	13%	10,4%
	04	*a. carbonato*		
	07	*b. bicarbonato*		
	11	III. di calcio	9%	7,2%
		IV. di magnesio, di rame	6%	4,8%
	14	*a. di magnesio*		
	17	*b. di rame*		
		V. di berillio, di cobalto, di bismuto	10%	8%
	21	*a. di berillio, di cobalto*		
	24	*b. di bismuto*		
	27	VI. di litio	14%	10,2%
		VII. altri	14%	8,8%
	31	*a. di potassio*		
	34	*b. di bario*		
	37	*c. di piombo*		
	41	*d. non nominati*		
	44	B. percarbonati	14%	11,2%
28.43		**Cianuri semplici e complessi :**		
		A. cianuri semplici:		
		I. di sodio, di potassio, di calcio	15%	12%
	01	*a. di sodio*		
	04	*b. di potassio*		
	07	*c. di calcio*		
	11	II. di cadmio	13%	10,4%
	14	III. altri	11%	8,8%

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(28.43)		B. cianuri complessi	15%	12%
	17	*I. ferrocianuri, ferricianuri*		
	21	*II. altri*		
28.44		**Fulminati, cianati e tiocianati :**		
	01	A. fulminati	12%	9,6%
	04	B. cianati	10%	8%
	07	C. tiocianati	15%	12%
28.45	T	**Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio:**		
	01	A. di zirconio	11%	8,8%
		B. altri	15%	9,6%
	04	*I. di sodio*		
	07	*II. di potassio*		
	11	*III. non nominati*		
28.46		**Borati e perborati :**		
		A. borati:		
		I. di sodio:		
		a. anidri:		
	01	1. destinati alla fabbricazione del perborato di sodio (1)	esenzione	esenzione
	04	2. altri	7%	4,8%
	07	b. idrati	12%	8%
	11	II. altri	12%	8%
		B. perborati	15%	12%
	14	*I. di sodio*		
	17	*II. altri*		
28.47		**Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.) :**		
	01	A. alluminati	15%	12%
		B. cromati, bicromati e percromati:		
		I. cromati	15%	13,4%
	04	*a. di piombo*		
	07	*b. di zinco*		
	11	*c. altri*		
		II. altri	14%	12,4%
	14	*a. bicromato di sodio*		
	17	*b. bicromato di potassio*		
	21	*c. non nominati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*28.47*)		C. manganiti, manganati e permanganati	15%	12%
	24	*I. permanganato di potassio*		
	27	*II. altri*		
	31	D. antimoniati, molibdati	14%	11,2%
	34	E. zincati, vanadati	10%	6,4%
	37	F. altri	13%	10,4%
28.48		**Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati :**		
	01	A. sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	10%	8%
	04	B. cloruro doppio di stagno e ammonio (clorostannato d'ammonio)	9%	5,6%
	07	C. ioduri doppi o complessi	15%	12%
	11 T	D. solfato doppio di magnesio e potassio	6%	4,8%
	14	E. solfato doppio di nichelio e ammonio	9%	5,6%
		F. altri:		
	17	I. solfati doppi o complessi	14%	8%
	21	II. fosfati doppi o complessi	14%	11,2%
	24	III. carbonati doppi o complessi	14%	8,8%
	27	IV. silicati doppi o complessi	14%	9,6%
	31	V. zincati e vanadati, doppi o complessi	14%	6,4%
	34	VI. cromati doppi o complessi	14%	13,4%
	37	VII. bicromati e percromati, doppi o complessi	14%	12,4%
		VIII. non nominati	14%	11,2%
	41	*a. cloruro doppio di zinco e ammonio*		
	44	*b. altri*		
		VI. PRODOTTI VARI		
28.49		**Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non :**		
		A. metalli preziosi allo stato colloidale:		
	01	I. argento.	10%	8%
	04	II. altri.	8%	4,8%
	07	B. amalgame di metalli preziosi	12%	8%
		C. sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi:		
		I. dell'argento	12%	9,6%
	11	*a. nitrato d'argento*		
	14	*b. altri*		
	17 (g)	II. di altri metalli preziosi	5%	3,2%

SEZIONE VI 28.50

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
28.50		**Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e « cermet », contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici :**		
		A. elementi chimici e isotopi, fissili; loro composti, leghe, dispersioni e « cermet », compresi gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari:		
		I. uranio naturale:		
	01 (g)	a. greggio; cascami e rottami (EURATOM)	esenzione	—
		b. lavorato:		
	04 (g)	1. barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri (EURATOM)	esenzione	esenzione
	07 (g)	2. altro (EURATOM)	2%	1,6%
	11 (g)	II. altri (EURATOM)	esenzione	—
		B. isotopi radioattivi artificiali e loro composti (EURATOM):		
	12 (m C)	I. isotopi radioattivi artificiali	esenzione	—
	15 (m C)	II. composti degli isotopi radioattivi artificiali	esenzione	esenzione
	17 (m C)	C. altri	esenzione	esenzione
28.51		**Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce numero 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non :**		
	01	A. deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1: 5.000 (EURATOM) . . .	10%	—
	04	B. altri	15%	9,6%
28.52		**Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro :**		
		A. del torio, dell'uranio impoverito in U 235, anche miscelati fra loro (EURATOM):		
	02	I. sali di torio	esenzione	—
	03	II. altri.	esenzione	esenzione
	04	B. altri	6%	4%
28.53	00	**Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa**	7%	5,6%
28.54		**Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida :**		
	01	A. solido	18%	14,4%
	04	B. altro	15%	12%

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
28.55		**Fosfuri :**		
	01	A. di calcio	12%	8%
	04	B. di ferro (ferro-fosfori) contenenti, in peso, 15% o più di fosforo	11%	7,2%
		C. altri	14%	11,2%
	07	*I. di rame*		
	11	*II. non nominati*		
28.56		**Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.) :**		
	01	A. di silicio	9%	8,6%
	04	B. di boro	7%	5,6%
	07	C. di calcio	15%	14,2%
	11	D. di alluminio, di cromo, di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio	12%	9,6%
	14	E. altri	13%	8%
28.57		**Idruri, azoturi e azotidrati, siliciuri e boruri :**		
		A. idruri	10%	6,4%
	01	*I. di litio*		
	04	*II. altri*		
	07	B. azoturi	10%	6,4%
		C. azotidrati:		
	11	I. di piombo	9%	7,2%
	14	II. altri.	13%	10,4%
	17	D. siliciuri	11%	8,8%
	21	E. boruri	13%	8%
28.58		**Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi :**		
	01	A. acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza	4%	3,2%
	04	B. amalgame diverse da quelle di metalli preziosi	12%	9,6%
	07 T	C. calciocianamide	12%	8%
		D. altri	15%	9,6%
	11	*I. silicocloroformio*		
	14	*II. non nominati*		

SEZIONE VI

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

NOTE

1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto:
   a) composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;
   b) miscele di isomeri di uno stesso composto organico (contenenti o non delle impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi e non (Capitolo 27);
   c) i prodotti delle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce n. 29.43 ed i prodotti della voce n. 29.44, di costituzione chimica definita o non;
   d) le soluzioni acquose di prodotti previsti nei paragrafi a), b), c), sopracitati;
   e) le altre soluzioni dei prodotti dei sopracitati paragrafi a), b), c), purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;
   f) i prodotti dei paragrafi a), b), c), d), e) sopracitati, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
   g) i sali di diazonio messi a tipo, le arilidi messe a tipo utilizzate come copulanti per tali sali, nonché le basi solide per coloranti azoici messe a tipo.

2. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti compresi nella voce n. 15.04, nonché la glicerina (n. 15.11);
   b) l'alcole etilico (n.ri 22.08 e 22.09);
   c) il metano (n. 27.11);
   d) i composti del carbonio menzionati nella Nota 2 del Capitolo 28;
   e) l'urea con tenore in azoto inferiore o uguale a 45 %, in peso, allo stato secco, che è compresa nelle voci n.ri 31.02 o 31.05, secondo la presentazione;
   f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (n. 32.04), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come sostanze « luminescenti », i prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra e l'indaco naturale (n. 32.05), nonché le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto (n. 32.09);
   g) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti similari presentati in tavolette, bastoncini o in forme analoghe che implicano la loro utilizzazione come combustibili nonché i combustibili liquidi del tipo utilizzato per accendisigari o per accenditori, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 300 cm³ (n. 36.08);
   h) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17; i prodotti detti « scolorine » condizionati per la vendita al minuto, compresi nella voce n. 38.19;
   ij) gli elementi di ottica, in particolare quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (n. 90.01).

3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo Capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

4. *Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle sottovoci*, nelle voci dal n. 29.03 al n. 29.05, dal n. 29.07 al n. 29.10, e dal n. 29.12 al n. 29.21, *n. 29.22 e n. 29.23* inclusi, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, è da considerare esteso anche ai derivati misti (solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati, nitrosolfoalogenati, ecc.).
   I gruppi nitrici o nitrosi non sono da considerare come « funzioni azotate » ai sensi della voce n. 29.30.

5. a) Gli esteri dei composti organici a funzione acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso con composti organici degli stessi Sotto-Capitoli sono da classificare come il composto rientrante nella voce posta per ultima nell'ordine di numerazione;
   b) gli esteri dell'alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso sono da classificare come i composti a funzione acida corrispondenti;
   c) i sali degli esteri compresi nei succitati paragrafi a), b) con basi inorganiche sono da classificare come gli esteri corrispondenti;

d) i sali di altri composti organici a funzione acida o a funzione fenolica dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso con basi inorganiche sono da classificare come i composti organici a funzione acida o a funzione fenolica corrispondenti;

e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare come gli acidi corrispondenti.

6. I prodotti delle voci dal n. 29.31 al n. 29.34 incluso sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri metalloidi o di metalli, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, ecc., direttamente legati al carbonio.
Sono esclusi dalle voci n.ri 29.31 (tiocomposti organici) e 29.34 (altri composti organo-minerali) i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) in cui, eccezione fatta per atomi di idrogeno, ossigeno e azoto, siano contenuti, legati direttamente al carbonio, soltanto atomi di zolfo e di alogeno, che conferiscano loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7. Nella voce n. 29.35 (composti eterociclici) non rientrano gli eteri-ossidi interni, gli emiacetali interni, gli eteri-ossidi metilenici degli ortodifenoli, gli epossidi alfa e beta, gli acetali ciclici, i polimeri ciclici delle aldeidi, delle tioaldeidi o delle aldimmine, le anidridi di acidi polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli con acidi polibasici, le ureidi cicliche, le immidi di acidi polibasici, l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina.

NOTA COMPLEMENTARE

Nell'ambito di una voce, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) che appartiene a una sottovoce, sono da classificare, salvo disposizioni speciali, in questa sottovoce, semprechè nella stessa serie di sottovoci, non sia stata prevista una sottovoce finale « altri » (senza altre aggiunte). Quando tale sottovoce esiste, i derivati in questione rientrano nella detta sottovoce finale « altri ».

* * *

E' fatto obbligo all'importatore di indicare nella dichiarazione doganale anche la denominazione commerciale e scientifica, nonché la formula di costituzione dei prodotti di questo Capitolo.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
		I. IDROCARBURI, LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.01		**Idrocarburi :**		
		A. aciclici (1):		
		I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25%	17,5%
		a. saturi:		
	01	*1. etano, propano, butani*		
	04	*2. esani, eptani*		
	07	*3. altri*		
	11	*b. non saturi*		
		II. destinati ad altri usi (2)	esenzione	esenzione
		a. saturi:		
	14	*1. etano, propano, butani*		
	17	*2. esani, eptani*		
	21	*3. altri*		

(1) *Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, sono soggette all'imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli di petrolio coi quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE VI 29.01

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(29-01-A-II)		*b. non saturi:*		
	24	*1. etilene*		
	25	*2. propilene*		
	26	*3. butileni*		
	27	*4. butadiene*		
	28	*5. metilbutadiene*		
	31	*6. altri*		
		B. cicloparaffinici e cicloolefinici:		
	34	I. azuleni	16%	12,8%
		II. altri:		
	37	a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25%	17,5%
		b. destinati ad altri usi (1)	esenzione	esenzione
	41	*1. cicloesano*		
	44	*2. altri*		
		C. cicloterpenici:		
	51	I. pineni, canfene, dipentene	13%	9,6%
	54	II. altri.	18%	11,2%
		D. aromatici:		
		I. benzolo, toluolo, xiloli:		
	57	a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25%	16%
		b. destinati ad altri usi (1)	esenzione	esenzione
	61	*1. benzolo*		
	62	*2. toluolo*		
		3. xiloli:		
	63	*aa. ortoxilolo*		
	64	*bb. metaxilolo*		
	65	*cc. paraxilolo*		
	67	*dd. miscele di isomeri*		
		II. stirolo, etilbenzolo	8%	6,4%
	69	*a. stirolo*		
	71	*b. etilbenzolo*		
	74	III. isopropilbenzolo (cumolo)	8%	8%
		IV. naftalina, antracene	esenzione	3%
	77	*a. naftalina*		
	81	*b. antracene*		
	84	V. difenile, trifenili	15%	12%
	87	VI. cimeni	13%	10,4%
	91	VII. altri	16%	10,4%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE VI 29.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
29.02		**Derivati alogenati degli idrocarburi :**		
		A. derivati alogenati degli idrocarburi aciclici:		
	01	I. fluoruri e polifluoruri	18%	14,4%
		II. cloruri e policloruri:		
		a. saturi:		
		1. cloruro di metile, cloruro di etile	18%	14,4%
	04	*aa. cloruro di metile*		
	07	*bb. cloruro di etile*		
		2. altri	16%	12,8%
	11	*aa. dicloruro di metilene (diclorometano)*		
	14	*bb. triclorometano (cloroformio)*		
	17	*cc. tetracloruro di carbonio*		
	21	*dd. dicloruro di etilene (dicloroetano)*		
	24	*ee. altri*		
		b. non saturi	19%	15,2%
	27	*1. monocloroetilene (cloruro di vinile monomero)*		
	31	*2. tricloroetilene*		
	34	*3. tetracloroetilene (percloroetilene)*		
	37	*4. altri*		
		III. bromuri e polibromuri	23%	18,4%
	41	*a. dibromuro di etilene (dibromoetano)*		
	44	*b. altri*		
	47	IV. ioduri e poliioduri	25%	17,5%
		V. derivati misti	17%	13,6%
		a. saturi:		
	51	*1. fluoroclorurati*		
	54	*2. altri*		
	57	*b. non saturi*		
		B. derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicicloolefinici e cicloterpenici	17%	13,6%
	61	*I. esaclorocicloesano*		
	64	*II. altri*		
		C. derivati alogenati degli idrocarburi aromatici	18%	14,4%
	67	*I. monoclorobenzolo*		
	71	*II. paradiclorobenzolo*		
	74	*III. cloruro di benzile*		
	77	*IV. diclorodifeniltricloroetano*		
	81	*V. altri*		

SEZIONE VI 29.03

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
29.03		**Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi :**		
		A. derivati solfonati	16%	12,8%
	01	*I. degli idrocarburi aromatici*		
	04	*II. altri*		
		B. derivati nitrati e nitrosi:		
	07	I. trinitrotoluoli, dinitronaftaline	10%	8%
	11	II. altri.	16%	12,8%
		C. derivati misti:		
	14	I. derivati solfoalogenati	14%	11,2%
		II. altri.	16%	12,8%
	17	*a. mononitroclorobenzoli*		
	21	*b. altri*		
		II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.04		**Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. monoalcoli saturi:		
	01	I. alcole metilico (metanolo) (1)	18%	14,4%
		II. alcoli propilico ed isopropilico (1)	15%	12%
	04	*a. propilico*		
	07	*b. isopropilico*		
		III. alcoli butilici:		
	11	a. alcole butilico terziario	8%	6,4%
		b. altri alcoli butilici	14%	11,2%
	14	*1. alcole butilico normale*		
	17	*2. alcole isobutilico*		
	21	*3. altri*		
	24	IV. alcoli amilici	20%	16%
		V. altri	18%	15,8%
		a. alcoli ottilici		
	27	*1. alcole 2 - etilesilico*		
	31	*2. altri*		
	34	*b. alcoli laurilico, stearico, cetilico*		
	37	*c. alcole isodecilico*		
	41	*d. altri*		

(1) *Sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha.*

La denaturazione degli alcoli metilico, propilico e isopropilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.

SEZIONE VI **29.04**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*29.04*)		B. monoalcoli non saturi:		
	44	I. alcole allilico	14%	11,2%
		II. altri.	16%	12%
	47	*a. geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo*		
	51	*b. altri*		
		C. polialcoli:		
		I. dioli, trioli e tetroli	19%	16,4%
		a. dioli:		
	54	*1. glicole etilenico*		
	57	*2. glicole propilenico*		
	61	*3. glicole esilenico*		
	64	*4. altri*		
		b. trioli e tetroli:		
	67	*1. pentaeritrite*		
	71	*2. trimetilolpropano*		
	74	*3. altri*		
	77	II. mannite	12% (2)	—
		III. sorbite:		
		a. in soluzione acquosa:		
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12% (2)	—
	84	2. altra	12%(1)(2)	—
		b. altra:		
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12% (2)	—
	91	2. altra	12%(1)(2)	—
	94	IV. altri polialcoli	14%	11,2%
	97	V. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli	18%	14,4%
29.05		**Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
		A. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		
	01	I. cicloesanolo, metil- e dimetilcicloesanoli	20%	16%
	04	II. mentolo	11%	8,8%
		III. steroli, inositoli	14%	11,2%
	07	*a. steroli*		
	11	*b. inositoli*		
	14	IV. altri	16%	12,8%
		B. aromatici:		
	17	I. alcole cinnamico	13%	10,4%
		II. altri.	17%	13,6%
	21	*a. alcole benzilico*		
	24	*b. alcole feniletilico*		
	27	*c. altri*		

(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 9%.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
		III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.06		Fenoli e fenoli-alcoli:		
		A. monofenoli:		
	01	I. fenolo e suoi sali	4%	3,2%
		II. cresoli, xilenoli, e loro sali	3%	2,4%
	04	*a. isomeri isolati*		
	07	*b. miscele di isomeri*		
		III. naftoli e loro sali	18%	14,4%
	11	*a. alfanaftolo e suoi sali*		
	14	*b. betanaftolo e suoi sali*		
		IV. altri	17%	13,6%
		a. mononucleari		
	17	*1. ottilfenolo, nonilfenolo, e loro sali*		
	21	*2. altri*		
	24	*b. polinucleari*		
		B. polifenoli:		
	27	I. resorcina e suoi sali	17%	13,6%
	31	II. idrochinone	18%	14,4%
	34	III. diossinaftaline e loro sali	17%	13,6%
	37	IV. 2,2 di (p-ossifenil) propano	15%	9,6%
	41	V. altri	15%	12%
	44	C. fenoli-alcoli	18%	14,4%
29.07		**Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli :**		
	01	A. derivati alogenati	15%	12%
	04	B. derivati solfonati	18%	14,4%
		C. derivati nitrati e nitrosi:		
	07	I. trinitrofenolo (acido picrico); trinitroresorcinato di piombo; trinitroxilenoli e loro sali	10%	8%
	11	II. dinitrocresoli, trinitrometacresolo	16%	12,8%
	14	III. altri	18%	14,4%
	17	D. derivati misti	18%	14,4%

SEZIONE VI 29.08

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
		IV. ETERI-OSSIDI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, EPOSSIDI ALFA E BETA, ACETALI E EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.08		**Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
		A. eteri-ossidi:		
		I. aciclici:		
	01	a. ossido di etile (etere etilico), ossidi di etile diclorurati	25%	17,5%
	04	b. altri	17%	13,6%
	07	II. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17%	13,6%
		III. aromatici:		
	11	a. eteri metilici dei dinitrobutilmetacresoli (muschio ambretta)	13%	10,4%
	14	b. ossido di fenile	17%	13,6%
	17	c. mono- e dinitrofenetoli	17%	13,6%
	21	d. altri	16%	12,8%
		B. eteri-ossidi-alcoli:		
		I. aciclici	20%	16%
	24	*a. glicole dietilenico*		
	27	*b. monoeteri del glicole etilenico*		
	31	*c. monoeteri del glicole dietilenico*		
	34	*d. altri*		
	37	II. ciclici	14%	11,2%
		C. eteri-ossidi-fenoli ed eteri-ossidi-alcoli-fenoli:		
		I. guaiacolo, solfoguaiacolato di potassio	19%	15,2%
	41	*a. guaiacolo*		
	44	*b. solfoguaiacolato di potassio*		
	47	II. altri.	15%	12%
	51	D. perossidi di alcoli e perossidi di eteri	17%	11,2%
29.09		**Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi . . .**	**18%**	**15,8%**
	01	***A. ossido di etilene***		
	04	***B. ossido di propilene***		
	07	***C. altri***		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
29.10		**Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
	01	A. piperonilbutossido	13%	10,4%
	04	B. altri	18%	14,4%
		V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE		
29.11		**Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse :**		
		A. aldeidi acicliche:		
		I. metanale (formaldeide), triossimetilene e paraformaldeide	18%	14,4%
	01	*a. metanale (formaldeide)*		
	04	*b. triossimetilene, paraformaldeide*		
	07	II. etanale	24%	19,2%
	11	III. paraldeide e metaldeide	17%	13,6%
	14	IV. butanale	19%	15,2%
	17	V. altre.	16%	12,8%
	21	B. aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche	14%	11,2%
		C. aldeidi aromatiche:		
	24	I. aldeide cinnamica	18%	14,4%
		II. altre	16%	12,8%
	27	*a. aldeide benzoica (benzaldeide)*		
	31	*b. altre*		
	34	D. aldeidi-alcoli	16%	12,8%
		E. aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:		
		I. aldeide metilprotocatechica (vanillina) e aldeide etilprotocatechica (etilvanillina)	20%	16%
	37	*a. aldeide metilprotocatechica (vanillina)*		
	41	*b. aldeide etilprotocatechica (etilvanillina)*		
	44	II. altre	17%	12%
29.12	00	**Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11**	16%	12,8%

SEZIONE VI **29.13**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
		VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE		
29.13		**Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoli-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
		A. chetoni aciclici:		
		I. monochetoni:		
	01	a. acetone	17%	11,2%
		b. altri	14%	11,2%
	04	*1. metiletilchetone*		
	07	*2. metilisobutilchetone*		
	11	*3. altri*		
	14	II. polichetoni	12%	9,6%
		B. chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		
		I. canfora:		
	17	a. naturale greggia.	11%	8,8%
	21	b. altra (naturale, raffinata e sintetica)	16%	12,8%
		II. altri.	15%	12%
	24	*a. cicloesanone, metilcicloesanone*		
	27	*b. altri*		
		C. chetoni aromatici:		
	31	I. metilnaftilchetone	14%	11,2%
	34	II. benzilidenacetone	17%	13,6%
		III. altri	18%	14,4%
	37	*a. acetofenone*		
	41	*b. altri*		
		D. chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:		
		I. aciclici, cicloparaffinici, ciclooelefinici e cicloterpenici .	14%	11,2%
		a. aciclici:		
	44	*1. diacetone alcole*		
	47	*2. altri*		
	51	*b. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici*		
	57	II. aromatici	18%	14,4%
	61	E. chetoni-fenoli ed altri chetoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	18%	14,4%
		F. chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi ed altri chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	17%	13,6%
	64	*I. antrachinone*		
	67	*II. 2-metil-1, 4-naftochinone (menadione)*		
	71	*III. altri*		

SEZIONE VI 29.13

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(29.13)		G. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	74	I. muschio chetone	14%	11,2%
	77	II. bromuro di canfora	23%	18,4%
	81	III. altri	16%	12,8%
		VII. ACIDI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PERACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.14		**Monoacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
		A. monoacidi aciclici saturi:		
		I. acido formico, suoi sali e suoi esteri	19%	15,2%
	01	*a. acido formico*		
		b. sali dell'acido formico:		
	02	*1. formiato di sodio*		
	03	*2. altri*		
	05	*c. esteri dell'acido formico*		
		II. acido acetico, suoi sali e suoi esteri:		
		a. acido acetico:		
	07	1. acido pirolegnoso	14%	11,2%
	09	2. altro	21%	16,8%
		b. sali dell'acido acetico:		
	11	1. piroligniti (di calcio, ecc.)	10%	8%
	13	2. acetato di sodio	19%	15,2%
	15	3. acetato di cobalto	14%	11,2%
	17	4. altri	17%	13,6%
		c. esteri dell'acido acetico:		
		1. acetati di etile, di vinile, di propile, d'isopropile .	20%	16%
	19	*aa. di etile*		
	20	*bb. di vinile*		
	23	*cc. di propile, d'isopropile*		
		2. acetati di metile, di butile, di isobutile, di amile, di isoamile, di glicerina	19%	15,2%
	25	*aa. di metile*		
	26	*bb. di butile*		
	27	*cc. di isobutile*		
	31	*dd. di amile, di isoamile, di glicerina*		
	33	3. acetati di paracresile, di fenilpropile, di fenilmetile, di rodinile, di santalile, di fenilglicole	13%	10,4%
	35	4. acetato di deidropregnenolone 16, 17	12%	9,6%
	38	5. altri	17%	13,6%

SEZIONE VI **29.14**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(29.14-A)	39	III. anidride acetica	20%	16%
	41	IV. alogenuri dell'acido acetico	18%	14,4%
		V. acidi cloroacetici, loro sali e loro esteri	16%	12,8%
	42	*a. monocloroacetato di sodio*		
	45	*b. altri*		
	47	VI. acidi bromoacetici, loro sali e loro esteri	23%	18,4%
		VII. acido propionico, suoi sali e suoi esteri	14%	8,8%
	49	*a. acido propionico e suoi sali*		
	51	*b. esteri dell'acido propionico*		
	54	VIII. acidi butirrici, loro sali e loro esteri	15%	12%
	57	IX. acidi valerianici, loro sali e loro esteri	13%	10,4%
		X. acido palmitico, suoi sali e suoi esteri:		
	59	a. acido palmitico (1)	11%	8,8%
	61	b. sali ed esteri dell'acido palmitico	16%	12,8%
		XI. acido stearico, suoi sali e suoi esteri:		
	64	a. acido stearico	12%	9,6%
		b. sali ed esteri dell'acido stearico:		
	65	1. stearati di zinco, di magnesio	13%	10,4%
		2. altri	15%	12%
	67	*aa. sali dell'acido stearico*		
	69	*bb. esteri dell'acido stearico*		
	71	XII. altri (1)	16%	12,8%
		B. monoacidi aciclici non saturi:		
		I. acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri	17%	13,6%
	73	*a. acido metacrilico*		
	74	*b. sali dell'acido metacrilico*		
	75	*c. esteri dell'acido metacrilico*		
		II. acido undecilenico, suoi sali e suoi esteri:		
	77	a. acido undecilenico	13%	10,4%
	79	b. sali ed esteri dell'acido undecilenico	16%	12,8%
		III. acido oleico, suoi sali e suoi esteri:		
	81	a. acido oleico (1)	12%	9,6%
	84	b. sali ed esteri dell'acido oleico	16%	12,8%
		IV. altri:		
	85	a. acido sorbico, acido acrilico	15%	9,6%
		b. altri (1)	15%	12%
	87	*1. esteri dell'acido acrilico*		
	89	*2. altri*		

(1) *Sugli acidi grassi di origine animale o vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione.*

SEZIONE VI 29.14

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*29.14*)	91	C. monoacidi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici .	17%	13,6%
		D. monoacidi aromatici:		
		I. acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	17%	13,6%
		a. acido benzoico e suoi sali:		
	92	*1. benzoato di sodio*		
	93	*2. altri*		
	94	*b. esteri dell'acido benzoico*		
	95	II. cloruro di benzoile	18%	14,4%
		III. acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri	19%	15,2%
	96	*a. acido fenilacetico e suoi sali*		
	97	*b. esteri dell'acido fenilacetico*		
	99	IV. altri	16%	12,8%
29.15		**Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
		A. poliacidi aciclici:		
		I. acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	19%	15,2%
	01	*a. acido ossalico*		
	04	*b. sali ed esteri dell'acido ossalico*		
		II. acido malonico, acido adipico, loro sali e loro esteri .	17%	13,6%
	07	*a. acido malonico, suoi sali e suoi esteri*		
	11	*b. acido adipico*		
	14	*c. sali ed esteri dell'acido adipico*		
	17	III. anidride maleica	15%	12%
		IV. acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:		
		a. acido azelaico, acido sebacico	12%	9,6%
	21	*1. acido azelaico*		
	24	*2. acido sebacico*		
	27	b. sali ed esteri degli acidi azelaico e sebacico . . .	16%	12,8%
	31	V. altri	16%	10,4%
	34	B. poliacidi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici . .	17%	11,2%
		C. poliacidi aromatici:		
	37	I. anidride ftalica	18%	14,4%
		II. acido tereftalico, suoi sali e suoi esteri	18%	11,2%
	41	*a. acido tereftalico e suoi sali*		
		b. esteri dell'acido tereftalico:		
	44	*1. tereftalato di dimetile*		
	47	*2. altri*		

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(29.15-C)		III. altri	18%	14,4%
	51	*a. ortoftalati di dibutile*		
	54	*b. ortoftalati di diottile*		
	57	*c. ortoftalato di diisobutile*		
	62	*d. ftalati di diisoottile, di diisononile, di diisodecile*		
	67	*e. ortoftalati di dimetile, di dietile*		
	71	*f. ortoftalati di dicicloesile*		
	75	*g. altri*		
29.16		**Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
		A. acidi-alcoli:		
	01	I. acido lattico, suoi sali e suoi esteri	17%	13,6%
	04	II. acido malico, suoi sali e suoi esteri	15%	12%
		III. acido tartarico, suoi sali e suoi esteri:		
	05	a. tartrato di calcio greggio	9%	7,2%
		b. altri	18%	14,4%
	06	*1. acido tartarico*		
	07	*2. tartrato e bitartrato di potassio*		
	11	*3. altri*		
		IV. acido citrico, suoi sali e suoi esteri:		
	13	a. acido citrico	19%	15,2%
	15	b. citrato di calcio greggio	7%	5,6%
		c. altri	20%	16%
	17	*1. sali dell'acido citrico*		
	19	*2. esteri dell'acido citrico*		
	21	V. acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	23%	18,4%
	24	VI. acido fenilglicolico (acido mandelico), suoi sali e suoi esteri	20%	16%
		VII. acido colico, acido desossicolico, loro sali e loro esteri:		
	27	a. acido colico, acido desossicolico, e loro sali	13%	10,4%
	31	b. esteri degli acidi colico e desossicolico	16%	12,8%
		VIII. altri:		
	34	a. aciclici	15%	12%
		b. ciclici	18%	14,4%
	37	*1. acido chinico*		
	41	*2. altri*		
		B. acidi-fenoli:		
		I. acido salicilico, acido acetilsalicilico, loro sali e loro esteri:		
	44	a. acido salicilico	21%	16,8%

SEZIONE VI 29.16

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*29.16-B-I*)		b. sali dell'acido salicilico	19%	15,2%
	45	*1. di sodio*		
	48	*2. altri*		
		c. esteri dell'acido salicilico:		
		1. salicilati di metile, di fenile (salolo)	22%	17,6%
	49	*aa. di metile*		
	52	*bb. di fenile (salolo)*		
	54	2. altri	18%	14,4%
	57	d. acido acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	21%	16,8%
	61	II. acidi solfosalicilici, loro sali e loro esteri	18%	14,4%
	64	III. acido paraossibenzoico, suoi sali e suoi esteri . . .	16%	12,8%
		IV. acido gallico, suoi sali e suoi esteri:		
	67	a. acido gallico	14%	11,2%
	71	b. sali ed esteri dell'acido gallico	17%	13,6%
	74	V. acidi ossinaftoici, loro sali e loro esteri	18%	14,4%
	77	VI. altri	17%	13,6%
		C. acidi-aldeidi e acidi-chetoni:		
	81	I. acido deidrocolico e suoi sali	13%	10,4%
	84	II. acetilacetato di etile e suoi sali	20%	16%
		III. altri	17%	13,6%
	87	*a. aciclici*		
	91	*b. ciclici*		
		D. altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse	17%	13,6%
	94	*I. aciclici*		
	97	*II. ciclici*		
		VIII. ESTERI DEGLI ACIDI MINERALI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.17	00	**Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	18%	14,4%
29.18		**Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
	01	A. dinitroglicole, esanitromannite	12%	9,6%
	04	B. trinitroglicerina, tetranitropentaeritrite (pentrite) . . .	15%	12%
	07	C. dinitrodietilenglicole	15%	12%
	11	D. altri	17%	13,6%

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
29.19		**Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
	01	A. acido inositesafosforico, inositesafosfati, lattofosfati . .	15%	12%
		B. tributilfosfato, trifenilfosfato, tricresilfosfato, trixilenilfosfato, tricloroetilfosfato	15%	11,2%
	04	*I. trifenilfosfato*		
	07	*II. tricresilfosfato*		
	11	*III. tributilfosfato, trixilenilfosfato, tricloroetilfosfato*		
		C. altri	17%	13,6%
	14	*I. acidi glicerofosforici e glicerofosfati; fosfato di guaiacolo*		
	17	*II. altri*		
29.20	00	**Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	18%	14,4%
29.21	00	**Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	17%	13,6%
		IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE		
29.22		**Composti a funzione ammina :**		
		A. monoammine acicliche:		
	01	I. mono-, di- e trimetilammina, e loro sali	16%	12,8%
	04	II. dietilammina e suoi sali	11%	8,8%
	07	III. altri	14%	11,2%
		B. poliammine acicliche:		
	11	I. esametilendiammina e suoi sali	16%	12,8%
		II. altri.	15%	9,6%
	14	*a. etilendiammina (diamminoetano) e suoi sali*		
	17	*b. altri*		
		C. monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche:		
	21	I. cicloesilammina, N-dimetilcicloesilammina, e loro sali	13%	10,4%
	24	II. altri	16%	12,8%
		D. monoammine aromatiche:		
		I. anilina, suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	27	a. trinitroaniline, tetranitroaniline	14%	11,2%
		b. altri	16%	12,8%
	31	*1. anilina e suoi sali*		
	34	*2. altre nitroaniline*		
	37	*3. derivati alogenati della anilina, e loro sali*		
	41	*4. altri*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*29.22-* D)	44	II. tetranitromonometilanilina (tetril)	8%	6,4%
		III. toluidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	16%	12,8%
	47	*a. toluidine e loro sali*		
	51	*b. altri*		
	54	IV. xilidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	15%	12%
		V. difenilammina, e suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	57	a. esanitrodifenilammina (exil)	8%	6,4%
	61	b. altri	16%	12,8%
		VI. alfanaftilammina, betanaftilammina, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	64	a. betanaftilammina e suoi sali	14%	11,2%
		b. altri	16%	12,8%
	67	*1. alfanaftilammina, suoi derivati, e loro sali*		
	71	*2. altri*		
		VII. altri	16%	12,8%
	74	*a. fenilbetanaftilammina*		
	77	*b. altri*		
		E. poliammine aromatiche:		
	81	I. fenilendiammine e toluilendiammine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	14%	11,2%
	84	II. altre	16%	12,8%
29.23		**Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse :**		
		A. ammino-alcoli; ammino-eteri; ammino-esteri:		
	01	I. monoetanolammina e suoi sali	14%	11,2%
		II. altri.	16%	12,8%
	04	*a. dietanolammina e suoi sali*		
	07	*b. trietanolammina e suoi sali*		
	11	*c. ariletanolammine e loro sali*		
	14	*d. eteri degli ammino-alcoli*		
		e. altri:		
	17	*1. aciclici*		
	21	*2. ciclici*		
		B. ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli; ammino arileteri; ammino-arilesteri:		
	24	I. anisidine, dianisidine, fenetidine, e loro sali	18%	14,4%

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*29.23-B*)		II. altri.	16%	12,8%
	27	*a. solfato di monometilparamminofenolo*		
	31	*b. altri*		
		C. ammino-aldeidi; ammino-chetoni; ammino-chinoni . . .	16%	12,8%
		I. ammino-aldeidi e ammino-chetoni:		
	34	*a. aciclici*		
	37	*b. ciclici*		
	41	*II. ammino-chinoni*		
		D. ammino-acidi:		
	44	I. lisina, suoi esteri, e loro sali	13%	10,4%
	47	II. sarcosina e suoi sali	15%	12%
		III. acido glutammico e suoi sali:		
	51	a. glutammato monosodico	19%	19%
	54	b. altri	19%	—
	57	IV. acido ammino-acetico	17%	11,2%
		V. altri	17%	13,6%
	61	*a. acido paraamminobenzoico, suoi sali e suoi esteri*		
		b. altri:		
	64	*1. aciclici*		
	67	*2. ciclici*		
		E. ammino-alcoli-fenoli; ammino-acidi-fenoli; altri composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse .	17%	13,6%
	71	*I. acido 4- amminosalicilico (acido paraamminosalicilico), suoi sali e suoi esteri*		
	74	*II. altri*		
29.24		**Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfo-amminolipidi :**		
	01	A. lecitine ed altri fosfoamminolipidi	14%	8,8%
		B. altri	17%	13,6%
	04	*I. colina, suoi derivati, e loro sali*		
	07	*II. betaina*		
	11	*III. altri*		
29.25		**Composti a funzione ammide :**		
		A. ammidi acicliche:		
	01	I. urea	16%	12,8%
		II. asparagina e suoi sali:		
	04	a. asparagina	14%	11,2%
	07	b. sali dell'asparagina	17%	13,6%
		III. altri	18%	14,4%
	11	*a. glutammina e suoi sali*		
	14	*b. altri*		

SEZIONE VI 29.25

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1		3	4	5
(*29.25*)		B. ammidi cicliche:		
		I. ureine:		
	17	a. parafenetolurea (dulcina)	12%	9,6%
	21	b. altre	15%	12%
		II. ureidi:		
	24	a. feniletilmalonilurea e suoi sali	22%	17,6%
	27	b. dietilmalonilurea e suoi sali	19%	15,2%
	31	c. altre	17%	13,6%
		III. altre ammidi cicliche:		
	34	a. dietilamminoaceto-2,6-xilidide	17%	12%
		b. altre	17%	13,6%
	37	*1. acetilparafenetidina*		
	41	*2. acetanilide, metil- ed etilacetanilide, acetacetanilide, ortocloroacetacetanilide, e loro sali*		
	44	*3. arilidi e arilidi sostituite degli acidi ossinaftoici*		
	47	*4. altre*		
29.26		**Composti a funzione immide o a funzione immina :**		
		A. immidi:		
	01	I. immide ortosolfobenzoica (saccarina) e suoi sali	15%	12%
	04	II. altre	17%	13,6%
		B. immine:		
	07	I. aldimmine	18%	14,4%
		II. altre immine:		
	11	a. guanidina e suoi sali	17%	13,6%
	14	b. esametilentetrammina	18%	14,4%
	17	c. trimetilentrinitrammina (esogeno)	11%	8,8%
		d. altre	17%	13,6%
	21	*1. difenilguanidina, diortotolilguanidina, ortotolilbiguanidina*		
	24	*2. altre*		
29.27		**Composti a funzione nitrile**	17%	15,2%
	01	*A. acrilonitrile*		
	04	*B. acetoncianidrina*		
	07	*C. altri*		
29.28	00	**Diazo-, azo- o azossi composti**	16%	12,8%
29.29	00	**Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina**	17%	13,6%
29.30	00	**Composti ad altre funzioni azotate**	17%	13,6%

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
		X. COMPOSTI ORGANO-MINERALI E COMPOSTI ETEROCICLICI		
29.31		**Tiocomposti organici :**		
	01	A. xantogenati	14%	11,2%
		B. altri	18%	14,4%
	04	*I. tiourea*		
	07	*II. tiocarbanilide (difeniltiourea), diortotoliltiourea*		
	11	*III. tiocarbammati e ditiocarbammati*		
	14	*IV. tiourami mono- e disolforati*		
	17	*V. tiodiglicole*		
	21	*VI. cisteina, suoi derivati, e loro sali*		
	24	*VII. metionina, suoi derivati, e loro sali*		
	27	*VIII. glutatione, suoi derivati, e loro sali*		
	31	*IX. altri*		
29.32	00	**Composti organo-arsenicali**	17%	13,6%
29.33	00	**Composti mercurio-organici**	17%	13,6%
29.34		**Altri composti organo-minerali :**		
	01	A. piombo tetraetile	20%	16%
	04	B. altri	18%	14,4%
29.35		**Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici :**		
		A. furfurolo e benzofurano (cumarone)	14%	11,2%
	01	*I. furfurolo*		
	04	*II. benzofurano (cumarone)*		
	07	B. alcoli furfurilico e tetraidrofurfurilico	17%	13,6%
	11	C. tiofene	14%	11,2%
	14	D. carbazolo e suoi sali	13%	10,4%
	17	E. piridina e suoi sali	10%	8%
	21	F. indolo e beta-metilindolo (scatolo), e loro sali	12%	9,6%
	24	G. esteri dell'acido piridin-beta-carbonico (nicotinico); dietilammide dell'acido nicotinico e suoi sali	14%	11,2%
	27	H. chinolina e suoi sali	17%	13,6%
	31	IJ. amminoacridine e loro derivati	13%	10,4%

SEZIONE VI 29.35

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*29.35*)		K. 1-fenil- 2,3-dimetil- 5- pirazolone (analgesina) e 1-fenil-2,3-dimetil-4-dimetil-ammino- 5- pirazolone (dimetilamminoanalgesina), e loro derivati:		
	34	I. 1-fenil- 2,3-dimetil- 4-isopropil- 5-pirazolone (isopropil-analgesina)	15%	10,4%
		II. altri.	25%	17,5%
	37	*a. 1 fenil- 2,3- dimetil-5- pirazolone e suoi derivati*		
	41	*b. 1-fenil- 2,3-dimetil-5-pirazolone-4-metilammino-metan-sulfonato sodico*		
	44	*c. 1-fenil- 2,3-dimetil-4-dimetil-ammino-5-pirazolone (dimetilammino-analgesina)*		
	47	*d. altri*		
	51	L. acidi nucleinici e loro sali	18%	14,4%
	54	M. betapicolina	12%	9,6%
		N. disolfuro di benzotiazile; mercaptobenzimidazolo; mercaptobenzotiazolo e suoi sali	18%	14,4%
	57	*I. disolfuro di benzotiazile*		
	59	*II. mercaptobenzimidazolo*		
	61	*III. mercaptobenzotiazolo*		
	64	*IV. sali del mercaptobenzotiazolo*		
	67	O. santonina	13%	8%
	71	P. cumarina e metilcumarina	18%	14,4%
	74	Q. etilcumarina	14%	11,2%
	77	R. fenolftaleina	18%	14,4%
	81	S. 1-metil-4-ammino-N'-fenil-N' (2'-tienil)-piperidina, suoi tartrati e suoi maleati; 3-metilmercapto-10- [2'-(N-metil-piperidil)-etil] -fenotiazina e suoi sali, oppure, 2-metiltio-10- [2'-(N-metil-2-piperidil)-etil] -fenotiazina e suoi sali; cloridrato di 1-metil-4- (m-ossifenil) -4-proprionil-piperidina; cloridrato e nitrato di 2-(1-naftilmetil) imidazolina; 2-(N-p-tolil-N-m-ossifenil-amminometil) imidazolina; 3,5-diosso-1,2-difenil-4-normal butil pirazolidina; cloridrato di N-(3-dimetilamminopropil) imminodibenzile; 0,0-dietil-0-(4-metil-2-isopropil)-6-pirimidiltiofosfato; 2,4-bis-(etilammino)-6-cloro-triazina; 2-etilammino-4-isopropilammino-6-cloro-triazina; (d)-3-metossi-N-metilmorfinano e suoi sali; 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo (c, e) azepina e suoi sali; 7-cloro-2-metilammino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina-4- ossido e suoi sali;		

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*29.35*-S)		N-isonicotinoil-N′ isopropilidrazina;		
		2-metil-9-fenil-2, 3, 4, 9-tetraidro-1H-indeno (2, 1-c)- piridina e suoi sali,		
		oppure,		
		1, 2, 3, 4-tetraidro-2-metil-9-fenil-2-azafluorene e suoi sali;		
		bromuro di 1-metil-3-dimetilcarbammil-ossipiridinio;		
		2-cloro-9-(3-dimetilamminopropiliden)- tioxantene;		
		cloridrato di 2-benzilimidazolina;		
		2,4-bis-(isopropilammino)-6-cloro-triazina;		
		3-etilmercapto-10-(1′-metilpiperazinil-4′-propil)-fenotiazina;		
		derivati alogenati della chinolina;		
		derivati degli acidi chinolincarbonici	16%	8,4%
		T. altri	16%	10,4%
	84	*I. furazolidone*		
	87	*II. etossichinoline, nitrofurazone*		
	89	*III. caprolattame*		
	91	*IV. idrazide dell'acido isonicotinico*		
	94	*V. melamina*		
	95	*VI. dietilendiammina e suoi sali*		
	98	*VII. altri*		
29.36		Solfammidi	18%	11,2%
		A. paraamminobenzensolfammide, suoi derivati, e loro sali		
	01	*I. derivati pirimidinici e loro sali*		
	04	*II. derivati tiazolici e loro sali*		
	07	*III. altri*		
	11	*B. altre*		
29.37	00	Sultoni e sultami	17%	13,6%
		XI. PROVITAMINE, VITAMINE, ORMONI E ENZIMI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI		
29.38		**Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente :**		
		A. provitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa .	14%	7,1%
	01	*I. acido nicotinico*		
	04	*II. altre*		
		B. vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa:		
	07	I. vitamine A	9%	4,5%

SEZIONE VI 29.38

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*29.38-* B)		II. vitamine B_2, B_3, B_6, B_{12} ed H	9%	5,8%
	11	*a. vitamina B_2*		
		b. vitamine B_3:		
	14	*1. D- calciopantotenato*		
	17	*2. DL- calciopantotenato*		
	21	*3. altre*		
	24	*c. vitamina B_6*		
		d. vitamine B_{12}:		
	27	*1. cianocobalamine*		
	31	*2. idrossocobalamine*		
	34	*3. altre*		
	37	*e. vitamina H*		
	41	III. vitamina B_9.	18%	14,4%
	44	IV. vitamina C	12%	9,6%
		V. altre vitamine	14%	9,1%
	47	*a. vitamina B_1*		
	51	*b. vitamina D*		
	54	*c. vitamina E*		
	57	*d. vitamina PP*		
	61	*e. non nominate*		
		C. concentrati naturali di vitamine:		
	64	I. concentrati naturali di vitamine A + D	9%	5,6%
	67	II. altri.	14%	11,2%
	71	D. miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente, soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine	18%	11,7%
29.39		**Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi, e loro derivati utilizzati principalmente come ormoni :**		
	01 (g)	A. adrenalina	17%	13,6%
	04 (g)	B. insulina	16%	12,8%
		C. ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili:		
	07 (g)	I. ormoni gonadotropi	11%	8,8%
	11 (g)	II. altri.	15%	12%
		D. ormoni cortico-surrenali:		
	14 (g)	I. cortisone, idrocortisone, e loro acetati; deidrocortisone, 1,2-deidro-idrocortisone	11%	8,8%
	17 (g)	II. altri.	14%	11,2%

SEZIONE VI 29.39

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(29.39)		E. altri ormoni	14%	11,2%
	21 (g)	*I. progesterone, follicolina*		
	24 (g)	*II. testosterone*		
	27 (g)	*III. altri*		
29.40		Enzimi (1)	13%	10,4%
	01	*A. presame*		
	04	*B. altri*		
		XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI		
29.41		**Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati :**		
	01	A. digitaline	12%	9,6%
	04	B. glicirizzina e glicirizzati	11%	8,8%
	07	C. rutina e suoi derivati	18%	14,4%
	11	D. altri	14%	11,2%
29.42		**Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati :**		
		A. alcaloidi del gruppo dell'oppio:		
	01 (g)	I. tebaina e suoi sali	13%	10,4%
	04 (g)	II. altri.	17%	13,6%
		B. alcaloidi della china:		
	07	I. chinina e solfato di chinina	9%	7,2%
	11	II. altri.	12%	9,6%
		C. altri alcaloidi:		
	14	I. caffeina e suoi sali	13%	10,4%
		II. cocaina e suoi sali:		
	17 (g)	a. cocaina greggia	5%	esenzione
	21 (g)	b. altri	17%	11,2%

(1) *Il presame o caglio, contenente più del 25 % di cloruro di sodio, è ammesso all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sulla intera quantità di cloruro di sodio in esso contenuta è dovuta l'imposta di consumo gravante sul sale comune.*

SEZIONE VI 29.42

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(29.42-C)	24	III. emetina e suoi sali	10%	8%
	27	IV. efedrina e suoi sali	16%	12,8%
	31	V. nicotina e suoi sali (1)	11%	8,8%
		VI. teobromina e suoi derivati:		
	34	a. teobromina	10%	8%
	37	b. derivati della teobromina	15%	12%
	41	VII. teofillina, teofillina-etilendiammina, e loro sali	17%	13,6%
	44	VIII. altri	13%	8,4%
		XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI		
29.43		**Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci n.ri 29.39, 29.41 e 29.42 (2) :**		
	01	A. ramnosio, raffinosio, mannosio	15%	—
	04	B. altri	20%	—
29.44		**Antibiotici :**		
	01 (m U)	A. penicilline	21%	16,8%
	11	B. cloramfenicolo	13%	10,4%
		C. altri antibiotici	9%	8%
	04	*I. streptomicine*		
	07	*II. diidrostreptomicine*		
		III. tetracicline:		
	14	*a. tetraciclina base*		
	17	*b. tetraciclina sali*		
	21	*c. clorotetraciclina*		
	24	*d. altre*		
	27	*IV. non nominati*		
29.45		**Altri composti organici**		
	01	A. acetoarsenito di rame (verde di Schweinfurt)	13%	10,4%
	04	B. altri	20%	16%

(1) *L'introduzione della nicotina e suoi sali nel territorio della Repubblica, fatta eccezione dei Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, è soggetta a monopolio di Stato.*

(2) *Sugli zuccheri tassabili compresi in questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta di fabbricazione.*

SEZIONE VI

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

NOTE

1. Il termine « medicamenti », ai sensi della voce n. 30.03, è da considerare applicabile:
   a) ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici;
   b) ai prodotti non miscelati, atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici.

   Le disposizioni precedenti non si applicano agli alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande « toniche », acque minerali) né ai prodotti delle voci n.ri 30.02 e 30.04.

   Per l'applicazione di queste disposizioni e della Nota 3 d) del Capitolo, sono considerati:
   A) come prodotti non miscelati:
      1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
      2) tutti i prodotti che rientrano nei Capitoli 28 e 29;
      3) gli estratti vegetali semplici della voce n. 13.03, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
   B) come prodotti miscelati:
      1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso la zolfo colloidale);
      2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
      3) i sali e le acque concentrate ottenute per evaporazione di acque minerali naturali.

2. Questo Capitolo non comprende:
   a) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, per usi medicinali (n. 33.05);
   b) i dentifrici di ogni specie, compresi quelli con proprietà profilattiche o terapeutiche, che sono da considerare compresi nella voce n. 33.06;
   c) i saponi medicinali della voce n. 34.01.

3. Nella voce n. 30.05 sono compresi soltanto:
   a) i cat-gut e le altre legature sterili per suture chirurgiche;
   b) le laminarie sterili;
   c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia e l'arte dentaria;
   d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici nonché i reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente (esclusi quelli compresi nella voce n. 30.02), siano essi prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, atti agli stessi usi;
   e) i cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria;
   f) gli astucci e le scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso.

* * *

A) È fatto obbligo all'importatore di dichiarare i prodotti compresi nelle voci n.ri 30.02, 30.03 e le preparazioni opacizzanti per esami radiografici e reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, della voce n. 30.05, anche con la denominazione commerciale e di indicare la composizione ed i costituenti, ove questi non risultino da iscrizioni apposte sui recipienti o altri involucri di origine.

B) Si considerano « condizionati per la vendita al minuto », ai sensi della voce n. 30.03, anche le specialità medicinali, rientranti in detta voce, che, secondo le norme sanitarie vigenti, sono state riconosciute come tali dalle Autorità competenti.

Le specialità medicinali possono essere poste in commercio sotto il nome delle sostanze costitutive, oppure sotto nomi di fantasia attribuiti loro sia dall'inventore, sia dal preparatore, quando, dalle iscrizioni apposte sui recipienti o sugli involucri o in altro modo, risulti che si tratti di prodotti medicinali o aventi proprietà medicamentose, oppure quando il nome dello inventore o quello del preparatore sia indicato sui prodotti stessi o sui recipienti o sugli involucri, come caratteristica di una preparazione medicinale.

Devono rispondere ai requisiti di cui sopra anche le specialità medicinali rientranti nella voce n. 30.02 e le preparazioni opacizzanti per esami radiografici e reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, della voce n. 30.05.

È proibita l'importazione dei recipienti vuoti, involucri, cartellini, ecc., portanti iscrizioni o altre indicazioni dalle quali risulti che essi sono destinati a contenere o ad involgere prodotti da porre in vendita come specialità medicinali preparate all'estero.

SEZIONE VI 30.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
30.01		**Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:**		
		A. ghiandole ed altri organi, disseccati:		
	01	I. polverizzati	10%	8%
		II. non polverizzati:		
	04	a. midollo spinale e polmoni	3%	2,4%
	07	b. altri	8%	6,4%
		B. altri	11%	8,8%
	11	*I. estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni*		
	14	*II. non nominati*		
30.02		**Sieri di animali o di persone immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili:**		
		A. sieri e vaccini	15%	9,6%
	01	*I. sieri*		
		II. vaccini:		
	04	*a. per uso umano*		
	07	*b. per uso veterinario*		
	11	B. colture di microrganismi	17%	13,6%
	14	C. altri	14%	11,2%
30.03		**Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:**		
		A. non condizionati per la vendita al minuto:		
	01	I. contenenti iodio o suoi composti	29%	20,3%
		II. altri:		
		a. contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati:		
		1. contenenti penicillina o suoi derivati	17%	13,2%
	05	*aa. contenenti, in miscela, penicillina o suoi derivati e streptomicina o suoi derivati*		
	08	*bb. altri*		
	12	2. altri	17%	11,2%
		b. non nominati (1)	15%	7,8%
		1. contenenti altri antibiotici o loro derivati		
	14	*aa. contenenti tetracicline o loro derivati*		
	17	*bb. altri*		

(1) L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare, senza limitazione di quantità, l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sali estratti per uso igienico o curativo da acque minerali o da sorgenti.
Se tali sali sono denaturati in modo da non potere essere impiegati nell'alimentazione umana, l'introduzione non è soggetta all'imposta di consumo sul sale. Se, invece, essi non sono denaturati ovvero sono destinati ad uso idropinico, sono soggetti al pagamento dell'imposta di consumo prevista per il sale superiore da tavola.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*30.03-* A-II-b)		*2. altri:*		
	21	*aa. contenenti ormoni o prodotti a funzione ormonica*		
		bb. non nominati:		
	24	*α. contenenti alcaloidi o loro derivati*		
	27	*β. altri*		
		B. condizionati per la vendita al minuto:		
	31	I. contenenti iodio o suoi composti	34%	23,8%
		II. altri:		
		a. contenenti penicillina, streptomicina o loro derivati	22%	17,6%
	34	*1. contenenti penicillina o suoi derivati*		
	37	*2. contenenti streptomicina o suoi derivati*		
	41	*3. contenenti, in miscela, penicillina o suoi derivati e streptomicina o suoi derivati*		
		b. non nominati	20%	10,4%
		1. contenenti altri antibiotici o loro derivati:		
	44	*aa. contenenti tetracicline o loro derivati*		
	47	*bb. altri*		
		2. altri:		
	51	*aa. contenenti ormoni o prodotti a funzione ormonica*		
		bb. non nominati:		
	54	*α. contenenti alcaloidi o loro derivati*		
	57	*β. altri*		
30.04		**Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella Nota 3 del Capitolo**	17 %	11,2%
	01	*A. cerotti, sparadrappi, taffettà*		
	04	*B. altri*		
30.05		**Altre preparazioni ed articoli farmaceutici**	15%	12%
	01	*A. cat-gut sterile*		
	04	*B. altre legature sterili per suture chirurgiche; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili*		
	07	*C. preparazioni opacizzanti per esami radiografici e reattivi di diagnostica*		
	11	*D. cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria*		
	14	*E. astucci e scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso*		

SEZIONE VI

CAPITOLO 31

CONCIMI

NOTE

1. La voce n. 31.02 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:

   A) i prodotti seguenti:

   1) il nitrato di sodio con tenore in azoto inferiore od uguale a 16,3 %;
   2) il nitrato di ammonio, anche puro;
   3) il solfonitrato di ammonio, anche puro;
   4) il solfato di ammonio, anche puro;
   5) il nitrato di calcio con tenore in azoto inferiore od uguale a 16 %;
   6) il nitrato di calcio e di magnesio, anche puro;
   7) la calciocianamide con tenore in azoto inferiore od uguale a 25 %, anche impregnata di olio;
   8) l'urea con tenore in azoto inferiore od uguale a 45 %;

   B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati alla lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);

   C) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A) e B) (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;

   D) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti considerati ai precedenti paragrafi 1 A) 2) o 1 A) 8) o di un miscuglio di questi prodotti.

2. La voce n. 31.03 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:

   A) i prodotti seguenti:

   1) le scorie di defosforazione;
   2) i fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) ed i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente;
   3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
   4) il fosfato bicalcico con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %;

   B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);

   C) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A) e B) (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

3. La voce n. 31.04 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:

   A) i prodotti seguenti:

   1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri);
   2) il salino di barbabietole;
   3) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della Nota 6 c);
   4) il solfato di potassio con tenore in K_2O inferiore od uguale a 52 %;
   5) il solfato di magnesio e di potassio con tenore in K_2O inferiore od uguale a 30 %;

   B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione).

SEZIONE VI CAPITOLO 31

4. I fosfati di ammonio con tenore in arsenico superiore od uguale a 6 mg per chilogrammo rientrano della voce n. 31.05.

5. I tenori limiti di cui alle Note 1 A), 2 A), 3 A) e 4 si riferiscono al peso dei prodotti anidri allo stato secco.

6. Questo Capitolo non comprende:

a) il sangue di bestiame della voce n. 05.15;

b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle precedenti Note 1 A), 2 A), 3 A) e 4;

c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi, della voce n. 38.19; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n. 90.01).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
31.01	00 T	**Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro, ma non trattati chimicamente. . . .**	esenzione	esenzione
31.02	T	**Concimi minerali o chimici azotati:**		
	01	A. nitrato di sodio naturale (1)	esenzione	esenzione
		B. altri	10%	8%
		I. nitrato di ammonio:		
	04 (kg N_2)	*a. con tenore in azoto inferiore od uguale a 34 %*		
	07 (kg N_2)	*b. con tenore in azoto superiore a 34 %*		
	11 (kg N_2)	*II. miscuglio di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio*		
	14 (kg N_2)	*III. solfonitrato di ammonio*		
	17 (kg N_2)	*IV. solfato di ammonio*		
	21 (kg N_2)	*V. nitrato di calcio, con tenore in azoto inferiore od uguale a 16 %*		
	24 (kg N_2)	*VI. nitrato di calcio e di magnesio*		
	27 (kg N_2)	*VII. calciocianamide, con tenore in azoto inferiore od uguale a 25 %, anche impregnata di olio*		
	31 (kg N_2)	*VIII. urea, con tenore in azoto inferiore od uguale a 45 %*		
	34 (kg N_2)	*IX. non nominati*		

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE VI 31.03

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
31.03	T	**Concimi minerali o chimici fosfatici:**		
		A. previsti alla lettera A) della Nota 2 di questo Capitolo:		
	01 (kg P_2O_5)	I. scorie di defosforazione	esenzione	esenzione
	04 (kg P_2O_5)	II. perfosfati	6%	4,8%
	07 (kg P_2O_5)	III. altri	esenzione	esenzione
	11 (kg P_2O_5)	B. previsti alle lettere B) e C) della Nota 2 di questo Capitolo	4%	2,4%
31.04	T	**Concimi minerali o chimici potassici (1):**		
		A. previsti alla lettera A) della Nota 3 di questo Capitolo . .	esenzione	esenzione
	01 (kg K_2O)	*I. sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri)*		
	04 (kg K_2O)	*II. salino di barbabietole*		
	07 (kg K_2O)	*III. cloruro di potassio*		
	11 (kg K_2O)	*IV. solfato di potassio, con tenore in K_2O inferiore od uguale a 52 %*		
	14 (kg K_2O)	*V. solfato di magnesio e di potassio, con tenore in K_2O inferiore od uguale a 30 %*		
	17 (kg K_2O)	B. previsti alla lettera B) della Nota 3 di questo Capitolo. . .	3%	2,4%
31.05		**Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg:**		
	T	A. altri concimi:		
	01	I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio.	7%	6,6%
		II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:		
	04	a. fosfato di ammonio	7%	6,6%
	07	b. contenenti fosfati e nitrati	7%	6,6%
		c. non nominati:		
	11	1. con tenore in azoto superiore a 10 % in peso . .	10%	8%
	14	2. altri	7%	4,8%

(1) *È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio in esenzione dall'imposta di consumo sul sale, di sali potassici per concimazione agricola, purché inadatti all'alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.*

SEZIONE VI **31.05**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(31.05- A)		III. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e potassio:		
	17	a. nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, a 16,3 % (1)	10%	esenzione
		b. altri:		
	21	1. con tenore in azoto superiore a 10 % in peso . .	10%	8%
	24	2. non nominati	7%	4,8%
		IV. altri:		
	27	a. con tenore in azoto superiore a 10 % in peso . . .	10%	8%
	31	b. non nominati	4%	3,2%
	34	B. prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg.	11%	8,8%

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE VI

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE, VERNICI E TINTURE; MASTICI; INCHIOSTRI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci n.ri 32.04 o 32.05, i prodotti inorganici del genere di quelli usati come « sostanze luminescenti » (n. 32.07) e le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto della voce n. 32.09;
   b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti previsti nelle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, n. 29.44 e dal n. 35.01 al n. 35.04 incluso.
2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti, utilizzate nella produzione su fibra di sostanze coloranti azoiche insolubili, sono da classificare nella voce n. 32.05.
3. Sono comprese nelle voci n.ri 32.05, 32.06 e 32.07, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche, di lacche coloranti o di altre sostanze coloranti del tipo utilizzato per colorare in massa materie plastiche artificiali, gomma e altre sostanze analoghe, o anche destinate a entrare nella composizione di preparazioni per la stampa delle materie tessili. Queste voci non comprendono tuttavia i *pigmenti preparati*, nominati nella voce n. 32.09.
4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nelle voci dai n. 39.01 al n. 39.06 sono da classificare nella voce n. 32.09 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.
5. Ai sensi di questo Capitolo, la dizione « sostanze coloranti » non comprende i prodotti del genere di quelli utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.
6. Ai sensi della voce n. 32.09, sono considerati come « fogli per l'impressione a caldo » (carta pastello, soltanto i fogli sottili del genere di quelli utilizzati, ad esempio, per l'impressione di rilegature) cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:
   a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) o anche da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;
   b) da metalli (anche preziosi) o anche da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia aventi funzioni di supporto.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
32.01		**Estratti per concia di origine vegetale:**		
	01 T	A. di mimosa	10%	9,2%
	04 T	B. di quebraco	esenzione	esenzione
	T	C. di sommacco, di vallonee, di querce o di castagno . .	9%	—
	07	*I. di sommacco o di vallonee*		
	11	*II. di querce o di castagno*		
		D. altri	9%	8,2%
	14	*I. di gambier*		
	17 T	*II. non nominati*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
32.02	00	**Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati. . . . . .**	10%	8%
32.03		**Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.) . . . .**	10%	8%
	01	*A. prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali*		
	04	*B. maceranti artificiali per conceria*		
32.04		**Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale:**		
		A. sostanze coloranti di origine vegetale:		
	01	I. catecù	esenzione	esenzione
	04	II. estratti di grani di Persia ed estratti di robbia; guado. .	6%	4,8%
	07	III. tornasole	3%	2,4%
		IV. altre	9%	5,6%
	11	*a. enocianina*		
	14	*b. non nominate*		
	17	B. sostanze coloranti di origine animale	10%	8%
32.05		**Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra; indaco naturale (1):**		
		A. sostanze coloranti organiche sintetiche	17%	11%
		I. sostanze coloranti azoiche, comprese le miscele tra sali di diazonio stabilizzati e di copulanti:		
	01	*a. pigmenti azoici*		
		b. coloranti azoici:		
	04	*1. a cromatazione successiva*		
	07	*2. acidi*		
	11	*3. diretti*		
	14	*4. altri*		

(1) *E fatto obbligo all'importatore di sostanze coloranti organiche sintetiche di dichiararne la denominazione scientifica e commerciale, la marca, il grado di concentrazione e il nome della ditta produttrice.*

È permessa l'importazione, in esenzione dall'imposta di consumo sul sale, di sostanze coloranti organiche sintetiche, purché, inadatte all'alimentazione umana o rese tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dalla Amministrazione dei Monopoli di Stato.

SEZIONE VI 32.05

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*32.05*-A)	17	*II. sostanze coloranti tiazoliche; sostanze coloranti derivate dal carbazolo*		
	21	*III. sostanze coloranti derivate dalla chinonimmina, comprese quelle aziniche, ossiaziniche e tiaziniche*		
		IV. sostanze coloranti derivate dallo xantene:		
	24	*a. iodo-floresceine, cloro-bromofloresceine (Eritrosine, Floxine, Rosa Bengala, e tipi corrispondenti)*		
	27	*b. altre*		
	31	*V. ftalocianine, loro complessi metallici, loro derivati*		
	34	*VI. sostanze coloranti derivate dall'acridina e dalla chinolina*		
	37	*VII. sostanze coloranti derivate dal di- e dal tri- fenilmetano*		
		VIII. sostanze coloranti ossichinoniche e antrachinoniche:		
	41	*a. al tino*		
	44	*b. altre*		
	47	*IX. coloranti reattivi*		
	51	*X. esteri solforici delle sostanze coloranti al tino leucosolubili (indigosoli e tipi corrispondenti)*		
		XI. altre:		
	54	*a. sostanze coloranti al tino*		
	57	*b. sostanze coloranti allo zolfo*		
	61	*c. non nominate*		
		B. preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo . . .	20%	14%
	64	*I. pigmenti dispersi in preparazioni adatte alla stampa delle materie tessili*		
	67	*II. antrachinoniche disperse in preparazioni adatte alla tintura delle materie tessili artificiali o sintetiche*		
	71	*III. altre*		
	74	C. prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti»	19%	16,8%
	77	D. prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra	17%	10,4%
	81	E. indaco naturale	9%	8,4%
32.06	00	**Lacche coloranti**	16%	14%

SEZIONE VI **32.07**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
32.07		**Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »:**		
		A. altre sostanze coloranti:		
	01	I. neri minerali non nominati né compresi altrove . . .	9%	7,2%
	04	II. estratto di Cassel e prodotti simili	9%	7,2%
	07	III. pigmenti a base di solfuro di zinco (litopone e simili). .	12%	9,6%
	11	IV. pigmenti a base di ossido di titanio	15%	9,6%
		V. pigmenti a base di cromati di piombo, di bario, di zinco o di stronzio:		
	14	a. rossi di molibdeno	11%	8,8%
	17	b. altri	17%	13,6%
		VI. altre:		
	21	a. magnetite	esenzione	7%
		b. non nominate.	14%	11,2%
	24	*1. terre coloranti addizionate di sostanze coloranti organiche*		
	27	*2. oltremare*		
		3. altre:		
	31	*aa. a base di solfuro di cadmio*		
	34	*bb. a base di ferrocianuri e ferricianuri*		
	37	*cc. a base di ossido di cromo o di cromati*		
	41	*dd. non nominate*		
	44	B. preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo. .	16%	12,8%
	47	C. prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	12%	8%
32.08		**Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:**		
		A. pigmenti, opacizzanti e colori, preparati	15%	12%
	01	*I. a base di argento, oro, platino, e loro composti*		
	04	*II. altri*		
	07	B. preparazioni vetrificabili	16%	10,4%
	11	C. lustri liquidi e preparazioni simili; ingobbi	13%	8%
		D. fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	8%	4,8%
	14	*I. vetro detto « smalto »*		
	17 T	*II. altri*		

SEZIONE VI 32.09

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
32.09		**Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto:**		
		A. vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture (1) (2):		
	01	I. essenza di perle o essenza d'Oriente	16%	12,8%
		II. altri.	19%	12%
	04	*a. pitture all'acqua*		
	07	*b. pitture e vernici cellulosiche*		
	11	*c. pitture e vernici sintetiche*		
	14	*d. pitture e vernici all'olio*		
		e. pigmenti macinati:		
	17	*1. a base di polvere di alluminio*		
	21	*2. altri*		
	24	*f. non nominati*		
		B. fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	17%	11,2%
	27	*I. a base di metalli comuni*		
	31	*II. altri*		
	34	C. tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto	16%	12,8%
32.10	00	**Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori. . . . .**	22%	14,4%
32.11	00	**Siccativi preparati . . . .**	17%	11,2%
32.12	00	**Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina .**	11%	7,2%
32.13		**Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri (1):**		
	01	A. inchiostri da scrivere o da disegno	15%	12%
	04	B. inchiostri da stampa	18%	11,2%
	07	C. altri inchiostri	16%	12,8%

(1) *Sui prodotti di questa voce, contenenti oli di semi, la sovrimposta di confine si riscuote in misura corrispondente a 25 kg di oli di semi per ogni quintale di prodotto.*

(2) *La sovrimposta di confine dovuta sull'acqua ragia minerale contenuta nelle vernici si riscuote nella aliquota ridotta stabilita per tale prodotto destinato ad essere impiegato nella fabbricazione delle vernici.*

SEZIONE VI

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA E COSMETICI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) le preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati »), per la fabbricazione delle bevande, della voce n. 22.09;
   b) i saponi (n. 34.01);
   c) l'essenza di trementina e gli altri prodotti della voce n. 38.07.

2. La voce n. 33.06 comprende, tra l'altro, i prodotti anche non miscelati (diversi da quelli della voce n. 33.05), atti ad essere utilizzati come prodotti da profumeria o da toletta o come cosmetici e condizionati per la vendita al minuto per tali usi.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
33.01		**Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi:**		
		A. oli essenziali non deterpenati:		
		I. di agrumi	12%	11,2%
	01	*a. di arancio*		
	04	*b. di limone*		
	07	*c. di bergamotto*		
	11	*d. di mandarino*		
	14	*e. di altri agrumi*		
		II. altri:		
	17	a. di geranio, di garofano, di niauli, di ylang-ylang .	5%	3,2%
		b. non nominati:		
	21	1. di citronella, di legno di rosa della Giamaica (Amyris balsamifera) o di vetiver (Vetiveria zizanioides) .	esenzione	2,4%
	24	2. di eucalipto	esenzione	esenzione
		3. altri	esenzione	3,2%
	27	*aa. di menta*		
	31	*bb. non nominati*		
		B. oli essenziali deterpenati:		
	34	I. di agrumi	12%	12%
	37	II. altri.	10%	6,4%
	41	C. resinoidi	7%	5,6%
33.02	00	**Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali** .	10%	6,4%

SEZIONE VI 33.03

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
33.03	00	**Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione . . . .**	9%	7,2%
33.04	00	**Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie . . . . . .**	10%	8%
33.05	00	**Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali . . . .**	12%	9,6%
33.06		**Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati:**		
	01	A. creme da barba	20%	12,8%
		B. altri	18%	11,2%
		I. profumi (estratti, acque da toletta, ecc., comprese le lozioni per capelli):		
	04	*a. estratti liquidi o concreti*		
	07	*b. altri*		
		II. prodotti per l'igiene della bocca:		
	09	*a. dentifrici*		
	12	*b. altri*		
		III. prodotti per capelli, escluse le lozioni della voce n. 33.06-B-I:		
	14	*a. shampooings*		
	17	*b. altri*		
		IV. non nominati:		
	21	*a. polveri, comprese le polveri compatte*		
	24	*b. creme, emulsioni ed oli*		
	27	*c. altri*		

SEZIONE VI

CAPITOLO 34

SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E «CERE PER L'ARTE DENTARIA»

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i composti isolati di costituzione chimica definita;
   b) i dentifrici, le creme da barba e gli shampooings, anche se contenenti sapone o prodotti tensioattivi (n. 33.06).
2. La voce n. 34.01 comprende solamente i saponi solubili nell'acqua, addizionati o non di altre sostanze (disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi, ecc.).
3. La denominazione « oli di petrolio o di minerali bituminosi », usata nel testo della voce n. 34.03, è quella definita alla Nota 3 del Capitolo 27.
4. La denominazione « cere preparate non emulsionate e senza solvente», usata nel testo della voce n. 34.04, è da considerarsi riferita soltanto:
   A) ai miscugli di cere animali tra loro, di cere vegetali tra loro, di cere artificiali tra loro;
   B) ai miscugli di cere appartenenti a classi differenti (animali, vegetali, minerali, artificiali) nonché ai miscugli di paraffina con cere animali, vegetali o artificiali;
   C) ai miscugli della consistenza delle cere a base di cere o di paraffina e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze, purché questi miscugli non siano emulsionati e non contengano solventi.

   La voce n. 34.04, invece, non comprende:
   a) le cere della voce n. 27.13;
   b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, semplicemente colorite.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
34.01		**Saponi, compresi i saponi medicinali**	19%	12%
	01	*A. da toletta; medicinali*		
		B. altri:		
	04	*I. duri*		
	07	*II. non nominati*		
34.02		**Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone.**	17%	12%
		A. prodotti organici tensioattivi:		
	01	*I. anionattivi*		
	02	*II. cationattivi*		
	03	*III. non ionogeni*		
	05	*IV. altri*		
	07	*B. preparazioni tensioattive*		
	11	*C. preparazioni per liscivie*		

SEZIONE VI 34.03

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
34.03		**Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:**		
		A. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi.	10%	6,4%
	02	*I. per il trattamento dei tessili, dei cuoi, delle pelli, delle pelli da pellicceria, ecc.*		
	05	*II. per lubrificare veicoli, macchine, apparecchi, ecc.*		
	07	*III. altre*		
		B. altre.	10%	6,4%
	11	*I. per il trattamento dei tessili, dei cuoi, delle pelli, delle pelli da pellicceria, ecc.*		
	14	*II. per lubrificare veicoli, macchine, apparecchi, ecc.*		
	17	*III. non nominate*		
34.04		**Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente . . . .**	12%	8%
	01	*A. cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua*		
	04	*B. cere preparate non emulsionate e senza solvente*		
34.05		**Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04 . . . .**	15%	9,6%
	01	*A. lucidi e creme per calzature*		
	04	*B. encaustici*		
	05	*C. lucidi per carrozzerie di automobili*		
	06	*D. paste e polveri per pulire*		
		E. non nominati:		
	07	*I. lucidi per metalli*		
	12	*II. altri*		
34.06	00	**Candele, ceri, cerini, lumini da notte e prodotti simili . . . . .**	16%	12,8%
34.07	00	**Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette « cere per l'arte dentaria », presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili . . . .**	16%	10,4%

SEZIONE VI

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI E COLLE

NOTA

Questo Capitolo non comprende:

a) le sostanze proteiche presentate come medicamenti (n. 30.03);

b) i prodotti delle arti grafiche su supporto di gelatina (Capitolo 49).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
35.01		**Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:**		
		A. caseine:		
	01	I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (1).	2%	2%
	04	II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (1)	6%	5%
	07	III. altre	14%	—
	11	B. colle di caseina	13%	—
	14	C. altri	10%	10%
35.02		**Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:**		
		A. albumine:		
	01	I. non atte o rese inadatte all'alimentazione umana (2) .	esenzione	esenzione
		II. altre:		
		a. ovoalbumina e lattoalbumina:		
	04	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) . .	10% (3)	—
	07	2. altre	10% (3)	—
	11	b. non nominate.	10%	—
	14	B. albuminati ed altri derivati delle albumine	12%	12%
35.03		**Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida:**		
	01	A. ittiocolla solida	10%	8%
		B. altri	15%	12%
	04	*I. gelatine e loro derivati*		
	07	*II. colle d'ossa*		
	11	*III. altre colle*		

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero per le Finanze.

(2) Le albumine da rendere inadatte all'alimentazione umana, sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) In sostituzione del dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 170/67 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE VI **35.04**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
35.04	00	**Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo**	12%	8%
35.05		**Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:**		
		A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	23,9%(2)	15,9%(2)
	01	*I. destrina*		
	04	*II. amidi e fecole solubili o torrefatti*		
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:		
	07	I. inferiore a 25 %, in peso	16,3% (1) (2)	13,6%(2) con riscossione massima del 18% sul valore
	11	II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %, in peso	16,3% (1) (2)	13,6%(2) con riscossione massima del 18% sul valore
	14	III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %, in peso	16,3% (1) (2)	13,6%(2) con riscossione massima del 18% sul valore
	17	IV. uguale o superiore a 80 %, in peso	16,3% (1) (2)	13,6%(2) con riscossione massima del 18% sul valore
35.06		**Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:**		
		A. colle preparate non nominate né comprese altrove:		
		I. colle vegetali:		
	01	a. di gomme naturali	11%	8,8%
	04	b. altre	19%	15,2%
	07	II. altre colle	16%	12,8%
	11	B. prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg.	19%	15,2%

(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 13%.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

SEZIONE VI

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti dalla seguente Nota 2, letterè a) o b).
2. La voce n. 36.08 comprende unicamente:
   a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e gli altri analoghi combustibili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;
   b) i combustibili liquidi (benzina, ecc.) del genere i quelli utilizzati negli accenditori ed apparecchi di accensione, condizionati in recipienti di capacità inferiore od uguali a 300 cm³;
   c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
36.01		**Polveri da sparo:**		
	01	A. polvere nera	8%	6,4%
	04	B. altre	11%	8,8%
36.02	00	**Esplosivi preparati**	16%	12,8%
36.03		**Micce; cordoni detonanti**	15%	9,6%
	01	*A. micce*		
	04	*B. cordoni detonanti*		
36.04		**Inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori**	24%	19,2%
	01	*A. detonatori normali da mina*		
	04	*B. inneschi elettrici da mina*		
	07	*C. altri*		
36.05		**Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili):**		
	01	A. stoppini in strisce o in rotoli, per accendisigari, lampade da minatori, e simili	13%	10,4%
	04	B. altri	18%	11,2%
36.06		**Fiammiferi (1) (2)**	14%	11,2%
		A. di legno:		
	01	*I. in scatole*		
	04	*II. in bustine*		
	07	*B. altri*		
36.07	00	**Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma (1)**	15%	9,6%
36.08	00	**Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili**	19%	15,2%

(1) *L'importazione è riservata allo Stato.*

(2) *Sui fiammiferi dei quali sia stata autorizzata l'importazione, è dovuta oltre il dazio, una sovrimposta di confine pari all'imposta interna di fabbricazione.*

SEZIONE VI

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende né gli avanzi o cascami né i materiali di scarto.
2. La voce n. 37.08 comprende soltanto:
   a) i miscugli di prodotti chimici preparati per essere usati in fotografia, come, ad esempio, rivelatori, fissatori, viratori, emulsioni, ecc.;
   b) i prodotti puri impiegati per gli stessi usi, anche dosati, purché condizionati per la vendita al minuto e pronti per l'uso. Sono esclusi dalla voce n. 37.08 le vernici, le colle e le preparazioni simili, che debbono seguire il regime loro proprio.

NOTE COMPLEMENTARI

1. Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due distinte strisce (una portante le sole immagini e l'altra la sola registrazione del suono), ciascuna striscia segue il proprio trattamento.

2. Per «pellicole cinematografiche d'attualità», ai sensi della voce n. 37.07-B-I, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 metri, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
37.01		**Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto**	21%	13,6%
	01 (m²)	*A. per la radiografia*		
	04	*B. per le arti grafiche*		
		C. altre:		
	07	*I. a colori*		
	11	*II. non nominate*		
37.02		**Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce**	20%	12,8%
	01 (m²)	*A. per la radiografia, compresa la fluorofotografia*		
	04	*B. per le arti grafiche*		
		C. altre:		
		I. a colori:		
	07	*a. non perforate*		
		b. perforate:		
		1. di larghezza di 16 mm o meno:		
	11	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	14	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		
		2. di larghezza di più di 16 mm:		
	17	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	21	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*37.02-C*)		*II. non nominate:*		
	24	*a. non perforate*		
		b. perforate:		
		1. di larghezza di 16 mm o meno:		
	27	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	31	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		
		2. di larghezza di più di 16 mm:		
	34	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	37	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		
37.03		**Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati**	23%	14,4%
	01	*A. per la riproduzione di documenti, disegni tecnici, e simili*		
		B. altri:		
	04	*I. a colori*		
	07	*II. non nominati*		
37.04		**Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive :**		
		A. pellicole cinematografiche:		
	01 (m)	I. negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione
	04 (m)	II. altre positive	2,35 U.C. per 100 m	1,52 U.C. per 100 m
	07	B. altre	esenzione	esenzione
37.05		**Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive :**		
	01	A. microfilm	5%	4%
		B. altre	12%	8%
	04	*I. lastre, pellicole non perforate*		
	07	*II. pellicole perforate*		
37.06		**Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive:**		
	01 (m)	A. negative ; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione
	04 (m)	B. altre positive.	esenzione	1,52 U.C. per 100 m
37.07		**Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive:**		
	01 (m)	A. negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione

SEZIONE VI 37.07

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(37.07)		B. altre positive (1):		
	04 (m)	I. pellicole cinematografiche d'attualità	2,25 U.C. per 100 m	1,57 U.C. per 100 m
		II. altre, d'una larghezza:		
	07 (m)	a. inferiore a 10 mm	0,50 U.C. per 100 m	0,32 U.C. per 100 m
	11 (m)	b. da 10 mm inclusi a 34 mm esclusi	3,50 U.C. per 100 m	2,80 U.C. per 100 m
	14 (m)	c. da 34 mm inclusi a 54 mm esclusi	5 U.C. per 100 m	3,20 U.C. per 100 m
	17 (m)	d. di 54 mm o più	5 U.C. per 100 m	4 U.C. per 100 m
37.08		**Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo**	15%	9,6%
	01	*A. preparazioni dosate o confezionate per la vendita al minuto*		
	04	*B. altri (prodotti puri dosati o confezionati per la vendita al minuto; preparazioni non dosate né confezionate per la vendita al minuto)*		

(1) I film di carattere didattico importati a richiesta del Ministero della pubblica istruzione e destinati ad essere proiettati presso gli istituti scolastici, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio.

Le autorizzazioni saranno rilasciate, di volta in volta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministero delle Finanze, previa esplicita dichiarazione del Ministero della pubblica istruzione con la quale il film da importare è classificato didattico e non commerciale.

SEZIONE VI

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:

      1) la grafite artificiale (n. 38.01);

      2) i disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili, presentati in forme o recipienti o involucri previsti nella voce n. 38.11;

      3) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (n. 38.17);

      4) i prodotti elencati nelle Note 2 a), 2 c), 2 d), 2 f) seguenti;

   b) i medicamenti (n. 30.03).

2. Rientrano nella voce n. 38.19, e non in altre voci della Tariffa:

   a) i cristalli coltivati di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio (eccettuati gli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi;

   b) gli oli di flemma;

   c) i prodotti detti «scolorine», condizionati per la vendita al minuto;

   d) i prodotti per la correzione di matrici da ciclostile, condizionati per la vendita al minuto;

   e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni;

   f) i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria;

   g) le miscele di alchileni a grado di polimerizzazione molto basso.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
38.01		**Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio :**		
		A. grafite artificiale:		
	01	I. presentata in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	10%	6,4%
	04	II. altra	6%	4,6%
	07	B. grafite naturale o artificiale, allo stato colloidale . . .	9%	5,6%
38.02	00	**Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito**	7%	5,6%
38.03		**Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o adsorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate :**		
	01	A. carboni attivati	16%	10,4%
		B. altri	14%	8,8%
	04	*I. terre decoloranti attivate*		
	07	*II. non nominati*		

SEZIONE VI 38.04

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
38.04		**Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante:**		
	01	A. acque ammoniacali	10%	8%
	04	B. masse depuranti esaurite	4%	3,2%
38.05	T	**Tallol:**		
	01	A. greggio	4%	esenzione
	04	B. altro	7%	5,6%
38.06	00 T	**Lignosolfiti**	9%	7,2%
38.07		**Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:**		
	01	A. essenza di trementina.	5%	4%
	04	B. essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio.	7%	4%
	07	C. altri	7%	4,8%
38.08		**Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina:**		
	01	A. colofonie (comprese le « peci resinose »)	6%	5%
	04	B. essenza di resina ed oli di resina	7%	4,8%
	07	C. altri	10%	6,4%
38.09		**Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone:**		
	01	A. catrami di legno	4%	2,4%
	04	B. creosoto di legno	11%	8,8%
	07	C. alcole metilico greggio (1)	16%	12,8%
	11	D. altri	8%	6,4%

(1) *Sull'alcole metilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente alla imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha.*

La denaturazione dell'alcole metilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.

SEZIONE VI **38.10**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
38.10	00	**Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali . . . .**	8%	6,4%
38.11		**Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:**		
	01	A. zolfo presentato in forme per la vendita al minuto oppure in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	9%	7,2%
	04	B. preparazioni cupriche	8%	6,4%
		C. altri (1) (2)	15%	9,6%
	08	*I disinfettanti*		
	11	*II insetticidi*		
	14	*III fungicidi*		
	17	*IV. erbicidi*		
	21	*V non nominati*		
38.12		**Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:**		
		A. bozzime preparate ed appretti preparati:		
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:		
	01	a. inferiore a 55%, in peso	18,8% (3)(4)	14,1%(4) con riscossione massima del 20 % sul valore
	04	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	18,8% (3)(4)	14,1%(4) con riscossione massima del 20 % sul valore
	07	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	18,8% (3)(4)	14,1%(4) con riscossione massima del 20 % sul valore
	11	d. uguale o superiore a 83%, in peso	18,8% (3)(4)	14,1%(4) con riscossione massima del 20 % sul valore

(1) *L'introduzione dei prodotti di questa voce a base di nicotina o di tabacco, è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e di Campione d'Italia.*

(2) *Sull'estratto di piretro, in prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi contenuta.*

(3) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 14%.

(4) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e delle relative norme di applicazione.

SEZIONE VI 38.12

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*38.12-A*)	14	II. altri	14%	8,8%
	17	B. preparazioni per la mordenzatura	14%	11,2%
38.13		**Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura:**		
	01	A. preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo d'apporto e di altri prodotti	14%	11,2%
	04	B. preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura.	9%	5,6%
	07	C. altre	9%	7,2%
38.14		**Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali:**		
	01	A. preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile (etil-fluido)	19%	15,8%
		B. altri (1):		
		I. per lubrificanti:		
	04	a. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi .	13%	8%
	07	b. altri	16%	10,4%
	11	II. prepraazioni antidetonanti a base di piombo tetrametile, di piombo etil-metile e di miscele di piombo tetraetile e tetrametile	17%	11,8%
	14	III. non nominati	17%	11,2%
38.15	00	**« Acceleranti di vulcanizzazione» preparati**	16%	10,4%
38.16	00	**Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi** .	11%	7,2%
38.17	00	**Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici**	15%	12%
38.18		**Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili** .	18%	11,2%
	01	*A. a base di acetato di butile*		
	04	*B. altri*		
38.19		**Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove :**		
	01	A. oli di flemma; olio di Dippel	7%	5,6%

(1) *Sulla intera quantità dei prodotti di questa voce, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine stabilita per l'olio di petrolio o di minerali bituminosi, secondo la specie.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*38.19*)	04	B. acidi naftenici	6%	4%
	08	C. sali insolubili in acqua di acidi naftenici; esteri di acidi naftenici	12%	8%
	14	D. solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali . .	14%	8,8%
	17	E. miscele di alchileni	esenzione	esenzione
		F. alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele (1)	13%	10,4%
	18	*I. dodecilbenzolo*		
	21	*II. altri*		
		G. scambiatori di ioni:		
	22	I. a base di carboni solfonati o costituiti da sostanze minerali naturali	9%	7,2%
	25	II. altri	14%	11,2%
		H. catalizzatori	14%	11,2%
	27	*I. a base di oro, platino, ed altri metalli del gruppo del platino (iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)*		
	31	*II. a base di argento*		
	34	*III. altri*		
	37	IJ. composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	12%	9,6%
	41	K. miscugli non agglomerati di carburi metallici	12%	8%
	44	L. cementi, malte e composizioni simili, refrattari	4%	3,2%
	47	M. ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas.	9%	7,2%
	51	N. composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	10%	8%
	54	O. composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio	15%	12%
	57	P. carboni (esclusi quelli della voce n. 38.01-A) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti	6%	4,8%
	61	Q. preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	18%	12,8%
	64	R. leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	18%	12,8%
	67	S. preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	18%	12,8%

(1) *Le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli di petrolio coi quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(38.19)		T. altri	18%	14,4%
	71	*I. preparazioni antigelo*		
	74	*II. preparazioni disincrostanti e simili*		
		III. preparazioni antiossidanti per gomma, dei tipi:		
	76	*a. fosfiti arilici alchilati, fenoli alchilati*		
	77	*b. prodotti di reazione fra difenilammina e acetone*		
	78	*c. altri*		
	81	*IV. preparazioni plastificanti, indurenti, stabilizzanti per materie plastiche artificiali*		
	84	*V. reattivi composti per diagnostica e da laboratorio*		
	87	*VI. policlorodifenili*		
	91	*VII. cloroparaffine liquide*		
	94	*VIII. miscele dei derivati fluoroclorurati degli idrocarburi aciclici saturi*		
	95 T	*IX. liscivie residuali della fabbricazione della pasta di cellulosa col trattamento alla soda o al solfato*		
	97	*X. preparazioni deodoranti*		
	99	*XI. non nominati*		

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE; GOMMA, NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LAVORI DI GOMMA

* * *

A) Sui prodotti compresi in questa Sezione:

I) contenenti alcole etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire delle agevolazioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale.

Per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico contenuti nei prodotti importanti dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detti alcoli sono soggetti, sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito, al pagamento del diritto erariale speciale;

II) contenenti prodotti petroliferi, miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonché miscele di alchilbenzoli sintetici liquide, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti prodotti;

III) soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta;

IV) contenenti oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

V) contenenti olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.

B) È fatto obbligo all'importatore di indicare nella dichiarazione doganale la denominazione commerciale e scientifica dei prodotti delle voci da n. 39.01 al n. 39.06 di questo Capitolo.

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   - a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;
   - b) le cere artificiali (n. 34.04);
   - c) la gomma sintetica, come è definita al Capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
   - d) gli oggetti da sellaio e da correggiaio (n. 42.01), gli oggetti di marocchineria, astucceria, da viaggio e gli altri oggetti della voce n. 42.02;
   - e) i lavori da panieraio e da stuoiaio (Capitolo 46);
   - f) i tessili sintetici e artificiali e gli oggetti fatti con queste materie (Sezione XI);
   - g) le calzature e parti di calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, ombrelli (da sole e da pioggia), bastoni, fruste, scudisci e loro parti, ventagli ed altri oggetti della Sezione XII;
   - h) le minuterie di fantasia rientranti nella voce n. 71.16;
   - ij) gli oggetti della Sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
   - k) le parti e pezzi staccati del materiale da trasporto della Sezione XVII;
   - l) gli elementi di ottica di materie plastiche artificiali, le montature per occhiali, gli strumenti da disegno ed altri oggetti del Capitolo 90;
   - m) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria) e in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi da orologeria;
   - n) gli strumenti musicali, loro parti ed altri oggetti del Capitolo 92;
   - o) i mobili e loro parti (Capitolo 94);
   - p) gli oggetti del Capitolo 96 (spazzole, spazzolini, pennelli e simili);
   - q) i giuochi, giocattoli, ed attrezzi sportivi (Capitolo 97);
   - r) i bottoni, chiusure a strappo, portapenne, portamatite e loro parti, imboccature e cannucce da pipe, bocchini, ecc., i pettini, le parti di bottiglie e di altri recipienti isotermici, nonché gli altri oggetti compresi nel Capitolo 98.

SEZIONE VII CAPITOLO 39

2. Si considerano come rientranti nelle voci n.ri 39.01 e 39.02 soltanto i prodotti seguenti ottenuti per sintesi chimica:

   a) le materie plastiche artificiali, comprese le resine artificiali;

   b) i siliconi;

   c) i resoli, il poliisobutilene liquido e i prodotti artificiali simili di polimerizzazione o di policondensazione.

3. Si considerano come rientranti nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso solamente i prodotti presentati sotto le forme seguenti:

   a) prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni;

   b) blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi, polveri (comprese le polveri da stampaggio);

   c) monofili, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 1 mm; tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati, anche lavorati in superficie, ma senza altra lavorazione;

   d) lastre, fogli, nastri o lamette (diverse da quelle classificate nella voce n. 51.02 dalla Nota 4 del Capitolo 51), anche stampate o diversamente lavorate in superficie, e oggetti finiti di forma quadrata o rettangolare ottenuti per semplice taglio, senza altra lavorazione, di queste lastre, fogli o nastri;

   e) cascami e rottami di lavori.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
39.01		**Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):**		
	01	A. scambiatori di ioni	19%	12%
	04	B. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16%	10,4%
		C. altri:		
		I. fenoplasti:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	15%	12%
	07	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	11	*2. altri*		
		b. in altre forme	17%	12,8%
	14	*1. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	17	*2. in altre forme*		
		II. amminoplasti:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	15%	12%
		1. resine ureiche:		
	21	*aa. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo*		
		bb. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	22	*α. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	25	*β. altri*		
		2. altre resine:		
	28	*aa. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo*		

SEZIONE VII **39.01**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*39.01-C-II-a-2*)		*bb. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:*		
	29	*α. preparati per lo stampaggio o l'estruzione*		
	32	*β. altri*		
		b. in altre forme	17%	13,6%
	35	*1. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	37	*2. in altre forme*		
		III. alchidi ed altri poliesteri	20%	16%
	41	*a. alchidi*		
		b. altri poliesteri:		
	44	*1. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
		2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo:		
	47	*aa. lastre e fogli, ondulati*		
	51	*bb. altri*		
	54	*3. in altre forme*		
		IV. resine epossidiche o etossiliniche	18%	14,4%
	57	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	61	*b. in altre forme*		
		V. poliammidi	22%	17,6%
	64	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	67	*b. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	71	*c. in altre forme*		
		VI. poliuretani	22%	17,6%
	74	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
		b. in altre forme:		
	77	*1. allo stato spugnoso o cellulare*		
	81	*2. altri*		
	84	VII. siliconi	20%	17,6%
		VIII. non nominati	22%	14,4%
	87	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	91	*b. in altre forme*		
39.02		**Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron-indeniche, ecc.) (1):**		
	01	A. scambiatori di ioni	22%	14,4%

(1) *Si considerano cascami e rottami di lavori anche i semiprodotti, lavori e relative parti di prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione, inservibili all'uso proprio, che, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al recupero della materia prima.*

SEZIONE VII 39.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(39.02)	03	B. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16%	10,4%
		C. altri:		
		I. polietilene:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	20%(1)	16%(2)
		1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione:		
	05	*aa. di peso specifico inferiore a 0,94*		
	06	*bb. di peso specifico uguale o superiore a 0,94*		
	09	*2. altri*		
		b. in altre forme	23%	18,4%
		1. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo:		
	10	*aa. tubi*		
	11	*bb. altri*		
	12	*2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	15	*3. cascami e rottami di lavori*		
		II. polietileni tetraalogenati	23%	14,4%
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		
	17	*1. emulsioni e dispersioni acquose*		
	18	*2. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	19	*3. altri*		
	21	*b. in altre forme*		
	23	III. polisolfoetileni alogenati	23%	18,4%
		IV. polipropilene	23%	18,4%
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		
	25	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	26	*2. altri*		
	27	*b. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
	28	*c. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	31	*d. cascami e rottami di lavori*		
	34	V. poliisobutilene	23%	18,4%
		VI. polistirolo e suoi copolimeri:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	20%	16%
		1. polistirolo:		
	37	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	38	*bb. altro*		
		2. copolimeri:		
	39	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	40	*bb. altri*		

(1) Per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applica il dazio del 32% sul valore.

(2) Non si applica ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord.

SEZIONE VII **39.02**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*39.02-* C-VI)		b. in altre forme	23%	18,4%
	41	*1. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
	42	*2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	43	*3. cascami e rottami di lavori*		
		VII. cloruro di polivinile:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	20%	16%
	45	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	48	*2. altri*		
		b. in altre forme	23%	18,4%
		1. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo:		
	51	*aa. tubi in rotoli*		
	54	*bb. altri*		
		2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo:		
	55 (m²)	*aa. lastre e nastri da pavimentazione o da rivestimento*		
	57	*bb. altri*		
	58	*3. cascami e rottami di lavori*		
		VIII. cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile	19%	15,2%
	61	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	63	*b. in altre forme*		
		IX. acetato di polivinile	19%	12%
	64	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	66	*b. in altre forme*		
		X. copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile . .	21%	16,8%
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo:		
	68	*1. emulsioni e dispersioni acquose*		
	69	*2. altri*		
		b. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	70	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	71	*2. altri*		
	72	*c. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
		d. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo:		
	73 (m²)	*1. lastre e nastri, da pavimentazione o da rivestimento*		
	74	*2. in altre forme*		
	77	*e. cascami e rottami di lavori*		
		XI. alcoli, acetati ed eteri polivinilici	21%	13,6%
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		
	81	*1. alcole polivinilico*		
	82	*2. altri*		
	84	*b. in altre forme*		

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(39.02- C)		XII. polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici	21%	16,8%
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo:		
	85	*1. contenenti solventi organici volatili*		
		2. altri:		
	86	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	87	*bb. non nominati*		
		b. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	88	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	89	*2. altri*		
	91	*c. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
	92	*d. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	93	*e. cascami e rottami di lavori*		
	94	XIII. resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaron-indeniche	19%	12%
		XIV. altri prodotti di polimerizzazione o copolimerizzazione:		
		a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	21%	16,8%
		1. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo:		
	95	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	96	*bb. altri*		
		2. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	97	*aa. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	98	*bb. altri*		
	99	b. in altre forme	23%	18,4%
39.03		**Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata :**		
	01	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16%	10,4%
		B. altri:		
		I. cellulosa rigenerata:		
	04	a. allo stato spugnoso o cellulare	22%	17,6%
		b. altra:		
	07	1. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	23%	18,4%
	11	2. non nominata	19%	12%
	14	c. cascami e rottami di lavori	16%	10,4%
		II. nitrati di cellulosa:		
		a. non plastificati:		
	17	1. collodi e celloidina	20%	16%
	21	2. altri	12%	9,6%

SEZIONE VII **39.03**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*39.03*-B-II)		b. plastificati:		
		1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):		
	24	aa. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	15%	12%
	27	bb. altri	17%	13,6%
	31	2. cascami e rottami di lavori	14%	11,2%
		III. acetati di cellulosa:		
	34	a. non plastificati	19%	15,2%
		b. plastificati:		
	37	1. prodotti detti « polveri da stampaggio »	15%	12%
	41	2. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	13%	10,4%
	44	3. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	19%	15,2%
		4. altri:		
	47	aa. cascami e rottami di lavori (1)	14%	11,2%
	51	bb. non nominati	17%	13,6%
		IV. altri esteri della cellulosa:		
	54	a. non plastificati	18%	11,2%
		b. plastificati:		
	57	1. prodotti detti « polveri da stampaggio »	15%	9,6%
	61	2. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	14%	11,2%
	64	3. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	20%	12,8%
		4. altri:		
	67	aa. cascami e rottami di lavori	14%	8,8%
	71	bb. non nominati	18%	11,2%
		V. eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:		
		a. non plastificati:		
	74	1. etilcellulosa	15%	12%
		2. altri	19%	15,2%
	77	*aa. carbossimetilcellulosa*		
	81	*bb. non nominati*		
		b. plastificati:		
	84	1. cascami e rottami di lavori	16%	12,8%
		2. altri:		
	87	aa. etilcellulosa	16%	12,8%
	91	bb. non nominati	20%	16%
	94	VI. fibra vulcanizzata	14%	8,8%

(1) *Si considerano cascami e rottami di lavori anche i semiprodotti, lavori e relative parti di acetati di cellulosa e materie plastiche derivate, inservibili all'uso proprio, che, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al recupero della materia prima.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
39.04	00	**Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)**	10%	8%
39.05		**Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.) :**		
	01	A. resine naturali modificate per fusione (pirocoppali). . .	14%	8,8%
	04	B. resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici	17%	11,2%
	07	C. derivati chimici della gomma naturale	18%	11,2%
39.06		**Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:**		
	01	A. acido alginico, suoi sali e suoi esteri	11%	7,2%
		B. altri	20%	16%
	04	*I. eparina e suoi sali*		
	07	*II. non nominati*		
39.07		**Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:**		
		A. di cellulosa rigenerata	23%	18,4%
	01	*I. spugne, diverse da quelle della voce n. 39.03*		
	04	*II. altri*		
	07	B. di fibra vulcanizzata	19%	12%
	11	C. di sostanze albuminoidi indurite	18%	11,2%
	14	D. di derivati chimici della gomma	17%	11,2%
		E. di altre sostanze	22%	17,6%
	17	*I. oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina*		
	21	*II. oggetti per l'igiene o per la toletta*		
	24	*III. oggetti da ornamento, anche personali, e soprammobili*		
	27	*IV. oggetti per l'ufficio e la scuola*		
	31	*V. oggetti di vestiario e loro accessori*		
	34	*VI. abat-jour, diffusori, coppette, globi ed oggetti simili per l'illuminazione elettrica, anche con forniture elettriche*		
	37	*VII. articoli per usi tecnici*		
	41	*VIII. budella artificiali*		
	44	*IX. sacchi, sacchetti, ed altri simili contenitori*		
	47	*X. damigiane, bottiglie, scatole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio delle merci; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura*		
	51	*XI. bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura*		
	54	*XII. altri*		

SEZIONE VII

CAPITOLO 40

GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LORO LAVORI

NOTE

1. Salvo disposizioni contrarie, la denominazione « gomma » comprende, in tutte le Sezioni della Tariffa dove è usata, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o non: gomma naturale, balata, guttaperca, gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e i rigenerati di detti prodotti.

2. Sono esclusi da questo Capitolo i prodotti seguenti costituiti da gomma e da materie tessili, che rientrano generalmente nella Sezione XI:

   a) i tessuti e gli oggetti di maglieria elastica o gommata (esclusi i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di maglieria gommata della voce n. 40.10), nonché gli altri tessuti elastici e gli oggetti fatti con questi tessuti;

   b) i tubi per pompe e i tubi analoghi, di materie tessili, rivestiti internamente di gomma o con un'anima costituita da una guaina di gomma (n. 59.15);

   c) gli altri tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (fogliettati) con gomma (esclusi i prodotti della voce n. 40.10):

   — di peso inferiore o uguale a 1500 g al m² oppure

   — di peso superiore a 1500 g al m² e contenenti più di 50 %, in peso, di materie tessili, nonché gli oggetti costituiti dagli stessi tessuti;

   d) i feltri impregnati o ricoperti di gomma e contenenti più di 50 % in peso di materie tessili, nonché gli oggetti costituiti da detti feltri;

   e) le « stoffe non tessute », impregnate o rivestite di gomma o contenenti gomma come legante, qualunque sia il loro peso per m², nonché gli oggetti fatti con tali « stoffe »;

   f) i manufatti detti nappe costituiti da filati tessili disposti parallelamente e uniti fra loro mediante gomma, qualunque sia il loro peso per m², nonché gli oggetti fatti con tali manufatti.

   Tuttavia, i fogli, le lastre o i nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, feltro, stoffa non tessuta o con simili manufatti tessili, nonché gli oggetti ottenuti da tali fogli, lastre o nastri, rientrano in questo Capitolo, a condizione che la materia tessile serva soltanto da supporto.

3. Sono ugualmente esclusi da questo Capitolo:

   a) le calzature e parti di calzature del Capitolo 64;

   b) i cappelli, copricapi e altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del Capitolo 65;

   c) le parti e i pezzi staccati di ebanite per macchine ed apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di ebanite per usi elettrotecnici rientranti nella Sezione XVI;

   d) gli oggetti compresi nei Capitoli 90, 92, 94 e 96;

   e) i giuochi, giocattoli ed oggetti sportivi (diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nella voce n. 40.11) (Capitolo 97);

   f) i bottoni, i portapenne, le cannucce da pipa e simili, i pettini, nonché gli altri oggetti compresi nel Capitolo 98.

4. La denominazione « gomma sintetica », usata nella Nota 1 di questo Capitolo e nelle voci n.ri 40.02, 40.05 e 40.06, si riferisce:

   a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanze non termoplastiche, mediante vulcanizzazione con zolfo, selenio o tellurio, e che danno, una volta vulcanizzate all'optimum di vulcanizzazione (senza aggiunta di altre sostanze, come plastificanti, cariche inerti o attive, la cui presenza non è necessaria alla reticolazione), delle sostanze che ad una temperatura compresa tra i 15° e i 20° C, possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale, e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di due ore, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.

   Questi prodotti comprendono specialmente il « cis »-poliisoprene, il polibutadiene, il policlorobutadiene (GRM), il polibutadiene-stirolo (GRS), il policlorobutadiene-acrilonitrile (GRN), il polibutadiene-acrilonitrile (GRA) e la gomma butile (GRI);

   b) ai tioplasti (GRP);

c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche artificiali, se tale prodotto risponde alle condizioni di vulcanizzazione, d'elasticità e di deformazione permanente stabilite nel precedente paragrafo a).

5. Le voci n.ri 40.01 e 40.02 non comprendono:

a) i lattici di gomma naturale o sintetica (anche prevulcanizzati) addizionati di agenti o acceleranti di vulcanizzazione, di cariche inerti o attive, di plastificanti, di sostanze coloranti (escluse quelle semplicemente *destinate a facilitarne l'identificazione) o di altre sostanze; tuttavia, i lattici semplicemente* stabilizzati o concentrati, nonché il lattice termosensibilizzato e il lattice positivo, sono da comprendere nelle voci n.ri 40.01 o 40.02, secondo il caso;

b) la gomma alla quale, prima della coagulazione, è stato aggiunto nero fumo (con o senza oli minerali) o anidride silicica (con o senza oli minerali), nonché la gomma alla quale, dopo coagulazione, sono state aggiunte sostanze di ogni specie;

c) le mescole di due o più prodotti previsti dalla Nota 1 di questo Capitolo, addizionate o non di altre sostanze.

6. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce n. 40.08.

7. La voce n. 40.10 comprende le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di tessuto impregnato, spalmato, ricoperto o stratificato (foglicttato) di gomma, nonché quelli fabbricati con fili o cordoncini impregnati o spalmati di gomma.

8. Ai sensi della voce n. 40.06, il lattice prevulcanizzato segue lo stesso trattamento del lattice non vulcanizzato.

Ai sensi delle voci dal n. 40.07 al n. 40.14 compreso, la balata, la guttaperca, le gomme naturali analoghe, il fatturato (factis) e i relativi rigenerati seguono lo stesso trattamento della gomma vulcanizzata anche se non abbiano subito operazioni di vulcanizzazione.

9. Per « lastre, fogli e nastri», ai sensi delle voci n.ri 40.05, 40.08 e 40.15, si intendono unicamente le lastre, fogli e nastri, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisca loro il carattere di oggetti pronti all'uso), ma che non hanno subito altra lavorazione, salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (impressione o altro). Per profilati, bastoni e tubi delle voci n.ri 40.08 e 40.15, si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio tale sovrimposta.

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
		I. GOMMA GREGGIA		
40.01		**Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato; gomma naturale, balata, guttaperca e gomme naturali analoghe:**		
	01	A. lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato	esenzione	esenzione
		B. gomma naturale	esenzione	esenzione
		I. fogli crêpe:		
	04	*a. da suole*		
	07	*b. altri*		
	11	*II. fogli affumicati*		
	14	*III. altri*		
	17	C. balata, guttaperca e gomme naturali analoghe	esenzione	esenzione

SEZIONE VII **40.02**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
40.02		**Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis):**		
	01	A. fatturato (factis)	10%	4,8%
		B. lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato	esenzione	esenzione
	04	*I. polibutadiene-stirolo*		
	07	*II. polibutadiene-acrilonitrile*		
	11	*III. altri*		
	14	C. prodotti modificati mediante incorporazione di materie plastiche artificiali	10%(2)	6%
		D. altri	esenzione	esenzione
	17	*I. polibutadiene-stirolo*		
	21	*II. polibutadiene*		
	24	*III. policlorobutadiene*		
	27	*IV. polibutadiene-acrilonitrile*		
	31	*V. gomma-butile*		
	34	*VI. « cis »-poliisoprene*		
	37	*VII. non nominati*		
40.03	00	Gomma rigenerata	3%	1,3%
40.04	00	**Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma; polvere di gomma ottenuta da cascami o da rottami di gomma non indurita (1) . . . .**	esenzione	esenzione
		II. GOMMA NON VULCANIZZATA		
40.05		**Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma:**		
	01	A. gomma addizionata di nero fumo o di anidride silicica (« mescole-madri »)	6,5%	3,7%
	04	B. granuli di gomma naturale o sintetica sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione	14%	6,6%
	07	C. altri	10%	4,8%

(1) *Gli oggetti di gomma (comprese le coperture e camere d'aria o tubolari per ruote di veicoli), anche misti a tessuto, inservibili all'uso proprio, e destinati all'industria della gomma subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, previa riduzione in ritaglio frammenti buoni soltanto per ricavarne la gomma o previo trattamento termico in autoclave.*

(2) Si applica temporaneamente il dazio del 5% sui valore.

SEZIONE VII 40.06

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
40.06		**Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):**		
	01	A. soluzioni e dispersioni (1)	18%	8,4%
		B. altri	14%	6,6%
	04	*I. profilati per la ricostruzione di coperture*		
		II. non nominati:		
	07	*a. fili tessili ricoperti o impregnati di gomma non vulcanizzata*		
	11	*b. altri*		
		III. LAVORI DI GOMMA VULCANIZZATA MA NON INDURITA		
40.07		**Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:**		
		A. fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili	15%	10,4%
	01	*I. non ricoperti di materie tessili*		
	04	*II. ricoperti di materie tessili*		
	07	B. filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata	10%	8,4%
40.08		**Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita:**		
		A. lastre, fogli e nastri:		
		I. di gomma spugnosa o cellulare	18%	10,8%
	02	*a. lastre e fogli per suole*		
	03	*b. altri*		
		II. di altra gomma	17%	8,4%
	04 (m²)	*a. rivestimenti e tappeti da pavimento (diversi da quelli della voce numero 40.14)*		
	07	*b. lastre e fogli per suole*		
	11	*c. altri*		
	14	B. profilati	15%	7,2%
40.09		**Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita**	18%	8,4%
	01	*A. non misti con altre materie*		
		B. misti con altre materie:		
	04	*I. senza armatura metallica*		
	07	*II. con armatura metallica*		

(1) *Sui prodotti di questa voce contenenti prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi contenuta, in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
40.10		**Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata**	15%	10,4%
	01	*A. nastri trasportatori*		
		B. cinghie di trasmissione:		
	04	*I. di sezione trapezoidale*		
	07	*II. altre*		
40.11		**Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (« flaps »), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:**		
	01	A. gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture	19%	9%
		B. altri	22%	10,8%
		I. camere d'aria :		
	04 (n)	*a. per velocipedi, con o senza motore*		
	07 (n)	*b. per motocicli, compresi i moto « scooters »*		
	11 (n)	*c. per autoveicoli da turismo*		
	14 (n)	*d. per autocarri ed autobus*		
	17 (n)	*e. altre*		
		II. coperture:		
		a. nuove :		
	21 (n)	*1. per velocipedi con o senza motore*		
	24 (n)	*2. per motocicli, compresi i moto « scooters »*		
	27 (n)	*3. per autoveicoli da turismo*		
	31 (n)	*4. per autocarri ed autobus*		
	34 (n)	*5. per aerei*		
	37	*6. altre*		
	41	*b. usate*		
	44 (n)	*III. protettori (« flaps »)*		
	47 (n)	*IV. tubolari*		
40.12		**Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parte di ebanite** . . .	20%	12%
	01 (dozz.)	*A. guanti profilattici*		
	04	*B. altri*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
40.13		**Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso:**		
		A. guanti, comprese le muffole	20%	9,6%
	01	*I. guanti per uso domestico*		
	04	*II. altri*		
	07	B. oggetti di vestiario e loro accessori	20%	12%
40.14		**Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita:**		
	01	A. di gomma spugnosa o cellulare	20%	9,6%
		B. altri:		
	04	I. articoli per usi tecnici	15%	7,2%
		II. non nominati	18%	7,6%
	07	*a. rivestimenti e tappeti da pavimento (diversi da quelli della voce n. 40.08)*		
	11	*b. gomme per cancellare*		
	14	*c. altri*		
		IV. EBANITE E SUOI LAVORI		
40.15		**Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami:**		
	01	A. in massa o blocchi, lastre, fogli, nastri, bastoni, profilati o tubi	10%	4,8%
	04	B. cascami, polveri e rottami, di ebanite	esenzione	esenzione
40.16	00	**Lavori di ebanite**	19%	9%

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI E CUOIO

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende :
   a) i ritagli ed altri simili avanzi di pelli non conciate (n.ri 05.05 o 05.06);
   b) le pelli di uccelli e loro parti, rivestite delle piume o della calugine (n.ri 05.07 o 67.01, secondo il caso);
   c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia, comprese le pelli di agnello detto di astracan o di caracul (di Persia, breitschwanz e simili), le pelli di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet, le pelli di capra, di capretta e di capretto dello Yemen, della Mongolia e del Tibet (Capitolo 43).

   Rientrano, tuttavia, nella voce n. 41.01 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equini, di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo, di cane e, salvo le eccezioni su riportate, di ovini e di caprini.

2. L'espressione «cuoio o pelli, artificiali o ricostituiti», in tutte le Sezioni della Tariffa in cui è usata, s'intende riferita ai prodotti previsti dalla voce n. 41.10.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
41.01		**Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello:**		
		A. pelli di ovini munite del vello	esenzione	esenzione
	01	*I. di agnello*		
		II. di montone:		
	04	*a. fresche e fresche/salate*		
	07	*b. secche e secche/salate*		
	11	*III. di altri ovini*		
		B. altre:		
		I. fresche, salate o secche	esenzione	esenzione
	14	*a. di montone*		
	17	*b. di altri ovini*		
		c. di vitelli:		
	21	*1. fresche e fresche/salate*		
	24	*2. secche e secche/salate*		
		d. di altri bovini:		
		1. fresche e fresche/salate:		
	27	*aa. pelli intere*		
	31	*bb. parti di pelli*		

SEZIONE VIII 41.01

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*41.01*-B -I-d)		*2. secche e secche/salate:*		
	34	*aa. pelli intere*		
	37	*bb. parti di pelli*		
		e. di equini:		
	41	*1. fresche e fresche/salate*		
	44	*2. secche e secche/salate*		
	47	*f. di caprini*		
	51	*g. di rettili e di animali marini*		
	54	*h. di altri animali*		
		II. passate per calce o piclate	esenzione	esenzione
	57	*a. di montone*		
	61	*b. di altri ovini*		
	64	*c. di vitelli*		
	67	*d. di altri bovini*		
	71	*e. di caprini*		
	74	*f. di rettili, di animali marini*		
	77	*g. di altri animali*		
41.02		**Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	01	A. di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e/o le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	—
		B. altri cuoi e pelli:		
		I. semplicemente conciati	9%	8,2%
	04	*a. di vitelli*		
		b. di altri bovini:		
	07	*1. a pieno spessore*		
	11	*2. spaccati o ugualizzati di spessore (fiori)*		
	14	*3. spaccature (croste)*		
	17	*c. di equini*		
		II. non nominati	10%	8,4%
		a. di vitelli:		
	21 (m²)	*1. box-calf*		
		2. altri:		
	24 (m²)	*aa. a concia vegetale o sintetica*		
	27 (m²)	*bb. a concia minerale o mista*		
		b. di altri bovini:		
		1. a pieno spessore:		
	31	*aa. da suola*		

SEZIONE VIII **41.02**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*41.02*-B -II-b-1)		*bb. altri:*		
	34	*α. a concia vegetale o sintetica*		
	37	*β. a concia minerale o mista*		
		2. spaccati o ugualizzati di spessore (fiori):		
	41 (m²)	*aa. a concia vegetale o sintetica*		
	44 (m²)	*bb. a concia minerale o mista*		
	47 (m²)	*3. spaccature (croste)*		
		c. di equini:		
	51 (m²)	*1. a concia vegetale o sintetica*		
	54 (m²)	*2. a concia minerale o mista*		
41.03		**Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	01	A. di meticci delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
		B. altre pelli:		
		I. semplicemente conciate	6%	3,6%
	04	*a. pieno spessore*		
	07	*b. spaccate o ugualizzate di spessore (fiori)*		
	11	*c. spaccature (croste)*		
		II. non nominate	10%	6%
	14 (m²)	*a. vellutate*		
	17 (m²)	*b. altre*		
41.04		**Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	01	A. di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
		B. altre pelli:		
	04	I. semplicemente conciate	7%	4,2%
		II. non nominate	10%	6%
	07 (m²)	*a. al cromo*		
		b. altre:		
	11 (m²)	*1. vellutate*		
	14 (m²)	*2. non nominate*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
41.05		**Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:**		
	01	A. di rettili, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
		B. altre pelli:		
		I. semplicemente conciate	8%	4,8%
	04 (m²)	*a. di suini*		
	07 (m²)	*b. di altri animali*		
		II. non nominate	9%	5,4%
	11 (m²)	*a. di suini*		
	14	*b. di rettili, di pesci*		
	17 (m²)	*c. di altri animali*		
41.06		**Cuoio e pelli, scamosciati:**		
	01	A. pelli ovine scamosciate, non pomiciate né tagliate . . .	8%	6%
		B. altri	10%	6%
	04	*I. di vitelli*		
	07	*II. di altri bovini*		
	11	*III. di ovini*		
	14	*IV. di caprini*		
	17	*V. di altri animali*		
41.07	00	**Cuoio e pelli, pergamenati**	10%	6%
41.08		**Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati**	12%	6%
	01 (m²)	*A. di vitelli*		
	04 (m²)	*B. di altri bovini*		
	07 (m²)	*C. di ovini, di caprini*		
	11 (m²)	*D. di altri animali*		
41.09	00	**Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli**	esenzione	esenzione
41.10	00	**Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati** . .	10%	6%

SEZIONE VIII

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i catgut e simili, sterili, per suture chirurgiche (n. 30.05);
   b) gli oggetti di vestiario e i loro accessori (ad eccezione dei guanti) di cuoio o di pelli, foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonché gli oggetti di vestiario e i loro accessori di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (n.ri 43.03 o 43.04, secondo il caso);
   c) le borse per provviste e simili, di tessuto a maglia, della Sezione XI;
   d) gli oggetti del Capitolo 64;
   e) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;
   f) le fruste, gli scudisci e altri oggetti della voce n. 66.02;
   g) le corde armoniche, le pelli per tamburi e strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (n.ri 92.09 o 92.10);
   h) i mobili e loro parti (Capitolo 94);
   ij) i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi per gli sport, del Capitolo 97;
   k) i bottoni, i bottoni da polsi, ecc., della voce n. 98.01 o del Capitolo 71.
2. Gli oggetti incompleti o non finiti di questo Capitolo sono da classificare come i corrispondenti oggetti completi o finiti, purché ne abbiano le caratteristiche essenziali.
3. I guanti (compresi quelli da sport e per protezione), i grembiali ed altri speciali oggetti di protezione individuale per qualsiasi mestiere, le bretelle, le cinture, i cinturoni, le bandoliere e i braccialetti, di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, sono compresi nella voce n. 42.03.

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
42.01	00	**Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia**	18%	10,8%
42.02		**Oggetti da viaggio (bauli, valige, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:**		
		A. di materie plastiche artificiali in fogli	21%	15,4%
	01	*I. oggetti da viaggio, borse per toletta*		
	04	*II. altri*		

SEZIONE VIII 42.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*42.02*)		B. di altre materie	19%	9%
		I. oggetti da viaggio, borse per toletta:		
	07	*a. di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti*		
	11	*b. di fibra vulcanizzata, di cartone*		
	14	*c. di tessuto*		
		II. borse da donna:		
	17 (n)	*a. di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti*		
	21 (n)	*b. di tessuto*		
	24 (n)	*c. di altre materie*		
	27 (n)	*III. borse e portadocumenti*		
		IV. altri:		
	31	*a. di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti*		
	34	*b. di altre materie*		
42.03		**Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:**		
	01	A. oggetti di vestiario	20%	9,6%
		B. guanti, comprese le muffole:		
	04 (paia)	I. di protezione per qualunque mestiere	17%	13,2%
	07 (paia)	II. speciali per sport	19%	11,8%
	11 (paia)	III. altri	19%	12,2%
	14	C. altri accessori per oggetti di vestiario	19%	9%
42.04		**Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici:**		
	01	A. cinghie di trasmissione o di trasporto	10%	6%
	04	B. tacchetti e salvatacchetti per telai da tessitura	16%	9,6%
	07	C. altri	13%	8,4%
42.05	00	**Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti**	17%	8,4%
42.06		**Lavori di budella, di pellicola di intestini («baudruches»), di vesciche o di tendini:**		
	01	A. corde di budella	7%	6,2%
	04	B. altri	12%	7,2%

SEZIONE VIII

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

NOTE

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria, gregge, della voce n. 43.01, l'espressione « pelli da pellicceria » o « pelliccia », in tutte le Sezioni della Tariffa dov'è adoperata, deve intendersi riferita alle pelli conciate o preparate, col pelo, di qualsiasi animale.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, munite delle loro piume o della loro calugine (n.ri 05.07 o 67.01, secondo il caso);
   b) le pelli gregge, col pelo, della specie di quelle da classificare nel Capitolo 41 per effetto della Nota 1 c) premessa a tale Capitolo;
   c) i guanti misti di pelliccia, naturale o artificiale, e di cuoio o di pelli (n. 42.03);
   d) gli oggetti del Capitolo 64;
   e) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;
   f) i giocattoli, giuochi e attrezzi per sport, del Capitolo 97.

3. Si considerano come « tavole, sacchi, mappette, croci e manufatti simili », ai sensi della voce n. 43.02, le pelli e le parti di pelli (eccetto quelle dette « allungate »), cucite insieme a forma di quadrato, di rettangolo, di croce o di trapezio, senza aggiunta di altre materie. Invece, gli altri manufatti pronti per essere utilizzati nello stato in cui si trovano, direttamente o previo semplice taglio, e le pelli o parti di pelli cucite, costituenti oggetti di vestiario, parti od accessori di oggetti di vestiario, od altri oggetti, sono compresi nella voce n. 43.03.

4. Sono da classificare nelle voci n.ri 43.03 o 43.04, secondo il caso, gli oggetti di vestiario e i loro accessori di qualsiasi specie (ad eccezione, però, di quelli esclusi per effetto della Nota 2 di questo Capitolo), foderati di pelliccia naturale o artificiali nonché quelli aventi parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.

5. Si considerano come « pellicce artificiali », ai sensi della voce n. 43.04, le imitazioni di pelliccia ottenute con lana, peli ed altre fibre, incollate o cucite su cuoio, tessuti, ecc., ad eccezione delle imitazioni ottenute mediante tessitura, che sono da classificare come tessuti secondo la specie (velluti, felpe, tessuti ricci, ecc.).

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
43.01		**Pelli da pellicceria gregge**	esenzione	esenzione
	01	*A. di coniglio, di lepre*		
	04 (n)	*B. di visone*		
	07 (n)	*C. di agnello detto di astracan o di caracul, di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet*		
		D. altre:		
	11	*I. fini*		
	14	*II. non fini*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
43.02		**Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti:**		
		A. pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti	9%	5%
	01	*I. di coniglio, di lepre*		
		II. di altri animali:		
		a. pelli semplici:		
	04	*1. fini*		
	07	*2. non fini*		
		b. tavole, sacchi, mappette, croci e altri simili manufatti:		
	11	*1. fini*		
	14	*2. non fini*		
	17	B. cascami e ritagli, non cuciti, dei prodotti compresi nella voce n. 43.02-A	esenzione	3,5%
43.03		**Pelliccerie lavorate o confezionate:**		
		A. oggetti di vestiario e loro accessori	24%	11,4%
	01	*I. di pelli fini o misti con pelli fini*		
	04	*II. altri*		
	07	B. oggetti per usi tecnici	18%	8,4%
	11	C. altri	24%	11,4%
43.04	00	**Pellicce artificiali, anche confezionate**	22%	10,8%

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) i legni delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili (n. 12.07);

   b) i legni delle specie utilizzate principalmente per tinta o per concia (n. 13.01);

   c) i carboni attivati (n. 38.03);

   d) gli oggetti rientranti nel Capitolo 46;

   e) le calzature e loro parti, del Capitolo 64;

   f) i bastoni di ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti (Capitolo 66);

   g) i lavori compresi nella voce n. 68.09;

   h) le minuterie di fantasia della voce n. 71.16;

   ij) gli oggetti della Sezione XVII, in particolare i lavori da carradore;

   k) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria) e specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;

   l) gli strumenti musicali e loro parti (Capitolo 92);

   m) le parti e i pezzi staccati di armi (n. 93.06);

   n) i mobili e loro parti (Capitolo 94);

   o) i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi sportivi (Capitolo 97);

   p) le pipe, loro parti e oggetti simili, i bottoni, le matite ed altri oggetti da classificare nel Capitolo 98.

2. I lavori di legno, anche con parti ed accessori di vetro, marmo od altre materie, presentati smontati, sono da classificare come quelli montati, purché le diverse parti siano presentate contemporaneamente.

3. Si considerano come legni cosidetti « migliorati», ai sensi di questo Capitolo, i pezzi di legno massiccio e quelli costituiti da compensati, che abbiano subito un trattamento chimico o meccanico più profondo di quello che sarebbe strettamente necessario per assicurarne, occorrendo, la coesione e di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità e di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici ed un miglior comportamento ai fini elettrici.

4. Gli oggetti di legno impiallacciato o compensato nonché quelli di legno cellulare, migliorato, artificiale o ricostituito, sono da classificare, ai fini dell'applicazione delle voci dal n. 44.19 al n. 44.28 incluso, come i corrispondenti oggetti di legno.

5. Gli utensili di legno con accessori di metallo sono da comprendere nella voce n. 44.25, purché tali accessori non ne costituiscano la lama o la parte operante.

NOTA COMPLEMENTARE

Si intende per «farina di legno», ai sensi della voce n. 44.12, la polvere di legno che passa attraverso un setaccio con apertura di maglia di 0,63 mm, con un massimo dell'8%, in peso, di residui.

SEZIONE IX 44.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
44.01		**Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura**	esenzione	esenzione
	T	*A. legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine:*		
	01	*I. per triturazione*		
	04	*II. altra*		
	07	*B. segatura*		
	11 T	*C. altri cascami di legno*		
44.02	00 T	**Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato**	13%	6,5%
44.03		**Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:**		
	04 (m³)	A. pali di conifere d'una lunghezza da 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, da 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado	8%	3,6%
		B. altro	esenzione	esenzione
		I. di conifere:		
	07 T (m³)	*a. per triturazione*		
	11 T (m³)	*b. per sega, tranciatura o sfogliatura*		
	14 T (m³)	*c. puntelli per miniere*		
	17 (m³)	*d. pali*		
	21 T (m³)	*e. altro*		
		II. non nominato:		
		a. di legno tropicale:		
	22 T (m³)	*1. di okoumé*		
	23 T (m³)	*2. altro*		
		b. altro:		
	24 T (m³)	*1. per triturazione*		
	T	*2. per sega, tranciatura o sfogliatura:*		
	27 (m³)	*aa. di querce*		
	31 (m³)	*bb. di faggio (fagus silvatica)*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	2	4	5
(*44.03*-B-III-b)	34 (m³)	*cc. di pioppo*		
	41 (m³)	*dd. di altre essenze*		
	44 T (m³)	*3. puntelli per miniere*		
	47 (m³)	*4. pali*		
	51 T (m³)	*5. non nominato*		
44.04		**Legno semplicemente squadrato**	esenzione	esenzione
	04 T (m³)	*A. di conifere*		
		B. altro:		
	08 (m³)	*I. di legno tropicale*		
	11 T (m³)	*II. di altre essenze*		
44.05		**Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm:**		
	T	A. tavolette destinate alla fabbricazione di matite (1) . .	esenzione	esenzione
	04 (m³)	*I. di conifere*		
	07 (m³)	*II. di altre essenze*		
	11 T (m³)	B. legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm	13%	10,6%
		C. altro	esenzione	esenzione
	14 T (m³)	*a. di conifere*		
		b. non nominato:		
	17 T (m³)	*1. di querce*		
	21 T (m³)	*2. di faggio (fagus silvatica)*		
	24 T (m³)	*3. di pioppo*		
	28 (m³)	*4. di legno tropicale*		
	31 T (m³)	*5. di altre essenze*		

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
44.06	00 **T**	**Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade . . .**	6%	3,6%
44.07	T	**Traversine di legno per strade ferrate:**		
		A. iniettate o altrimenti impregnate, a qualsiasi grado .	10%	6%
	01 (m^3)	*I. di conifere*		
	04 (m^3)	*II. di altre essenze*		
		B. altre.	8%	3,6%
	07 (m^3)	*I. di conifere*		
	11 (m^3)	*II. di altre essenze*		
44.08	00 **T**	**Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato . . . .**	7%	4,2%
44.09		**Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi . .**	8%	4,8%
		A. pali spaccati; legno in stecche		
	01	*I. stecche di spessore di 7 mm o meno*		
	04 **T**	*II. altri*		
	07	*B. altri*		
44.10	00	**Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili . . . .**	7%	3,6%
44.11	00	**Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature . . . .**	9%	6,2%
44.12		**Lana (paglia) di legno; farina di legno . . . .**	10%	6%
	01	*A. lana (paglia) di legno*		
	04	*B. farina di legno*		

SEZIONE IX **44.13**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
44.13		**Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite:**		
		A. liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	10%	5%
	01	*I. di conifere*		
	04	*II. di altre essenze*		
		B. altri:	10%	6%
	07	*I. di conifere*		
	11	*II. di altre essenze*		
44.14		**Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore:**		
	03	A. tavolette destinate alla fabbricazione di matite (1) . .	esenzione	7,2%
		B. altri	10%	7,2%
		I. di legno tropicale:		
	08	*a. di spessore uguale o inferiore a 1 mm*		
	12	*b. di spessore superiore a 1 mm*		
		II. di altre essenze:		
	14	*a. di spessore uguale o inferiore a 1 mm*		
	17	*b. di spessore superiore a 1 mm*		
44.15		**Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato:**		
	01 (m³)	A. legno impiallacciato e legno compensato, aventi almeno una delle facce di legno di pino, di lauan rosso (Shorea negrosensis), di lauan bianco (Pentacme contorta), di almon (Shorea almon), di betulla o di abete di Douglas (Pseudotsuga taxifolia)	15%	13,2%
		B. altri	15%	13,4%
	04 (m³)	*I. legno compensato costituito esclusivamente da fogli da impiallacciatura*		
		II. legno compensato ad anima spessa:		
	07 (m³)	*a. ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata*		
	11 (m³)	*b. altro*		
	14 (m³)	*III. non nominati*		

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE IX

NUMERO della Tariffa	NUMERO de la Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
44.16	00	**Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune**	10%	6%
44.17	00	**Legno detto « migliorato », in pannelli, tavole, blocchi e simili**	10%	4,8%
44.18		**Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili**	13%	12,2%
		A. formato con lana (paglia), farina, trucioli, segatura ed altri cascami, di legno:		
	02 (m³)	*I. greggio o semplicemente pulito*		
	03 (m³)	*II. altro*		
	04 (m³)	*B. formato con avanzi legnosi di lino*		
	07 (m³)	*C. altro*		
44.19		**Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili**	15%	9%
	01	*A. ricoperte di metallo, dorate o altrimenti decorate*		
	04	*B altre*		
44.20	00	**Cornici di legno per quadri, specchi e simili**	15%	9%
44.21		**Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti:**		
	01	A. fabbricati (anche parzialmente) di legno impiallacciato o compensato	17%	13%
	04	B. altri	13%	10,6%
44.22		**Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno, e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.08** .	14%	6,6%
	01	*A. recipienti*		
	04 T	*B. parti*		

SEZIONE IX 44.23

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
44.23		**Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno:**		
	01	A. casseforme per gettate di calcestruzzo . .	14%	6,6%
		B. altri:		
		I. costruzioni smontabili, porte e finestre	14%	8,4%
	04	*a. costruzioni smontabili*		
	08 (n)	*b. porte*		
	12 (n)	*c. finestre*		
		II. non nominati	14%	7%
	14 (m²)	*a. pannelli per pavimenti*		
	17	*b. altri*		
44.24	00	**Oggetti di uso domestico, di legno**	15%	9%
44.25		**Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno:**		
	01	A. manichi per oggetti di coltelleria e posateria; montature di spazzole	16%	7,8%
		B. altri	12%	7,2%
	07	*I. utensili, montature e manichi di utensili*		
	11	*II. non nominati*		
44.26		**Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito:**		
	01	A. rocchetti per filati cucirini, da ricamo, ecc.	9%	4,2%
	04	B. altri	16%	9,6%
44.27		**Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti**	18%	8,4%
	01	*A. apparecchi per illuminazione, anche con forniture elettriche*		
	04	*B. oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili*		
	07	*C. altri*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
44.28		**Altri lavori di legno:**		
	01	**A. modelli per fonderia**	**7%**	**4,2%**
	04	**B. rulli per serrande avvolgibili, con o senza molle** . . .	**14%**	**7,8%**
		C. altri	**14%**	**8,4%**
	07	***I. bauli, valige, cassette da viaggio, e simili***		
	14 (n)	***II. grucce per indumenti***		
	17	***III. non nominati***		

SEZIONE IX

CAPITOLO 45

SUGHERO E SUOI LAVORI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) le calzature e le loro parti, del Capitolo 64;

   b) i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;

   c) i giuochi, giocattoli e attrezzi per sport (Capitolo 97).

2. Il sughero naturale semplicemente scrostato (squadrato) è da classificare nella voce n. 45.02.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
45.01		**Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:**		
	01	A. sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, di spessore di più di 30 mm	5%	3,4%
		B. altri	8%	4%
	04	*I. tavole o parti di tavole, di spessore fino a 30 mm*		
	07	*II. non nominati*		
45.02	00	**Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli**	12%	8,8%
45.03		Lavori di sughero naturale	20%	16,8%
	01	*A. turaccioli*		
	04	*B. altri*		
45.04		Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato:		
	01	A. rondelle destinate alla fabbricazione di tappi-corona (1)	11%	16%
		B. altri	20%	16,8%
	04	*I. pannelli, lastre, mattoni, quadrelli, e simili*		
	07	*II. non nominati*		

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE IX

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

NOTE

1. Sono considerati « materiali da intreccio» particolarmente: la paglia, i ramoscelli di vimini o di salice, i giunchi, le canne, i trucioli di legno per trecce, i nastri e le cortecce di vegetali, le fibre tessili naturali non filate, i monofili e le lamette o simili di materie plastiche artificiali, le lamette di carta, ma non le strisce di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, le strisce di feltro, i capelli, il crine, gli stoppini ed i filati di materie tessili, i monofili e le lamette o simili del Capitolo 51.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) gli spaghi, corde e funi, anche intrecciati (n. 59.04);
   b) le calzature, i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, e loro parti, dei Capitoli 64 e 65;
   c) i veicoli e le casse di veicoli, costruiti con materiali da intreccio (Capitolo 87);
   d) i mobili e loro parti (Capitolo 94).

3. Sono considerati « materiali da intreccio parallelizzati», ai sensi della voce n. 46.02, i manufatti costituiti da steli o da fibre disposti parallelamente ed uniti tra loro per mezzo di legature, anche se queste ultime siano costituite da materie tessili filate.

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
46.01		**Trecce e manufatti simili, di materiale da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce:**		
	01	A. di materiali vegetali non filati	3%	0,2%
	04	B. di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali	10%	6%
	07	C. altri	13%	7,8%
46.02		**Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie:**		
	01	A. stuoie grossolane; impagliature per l'imballaggio di bottiglie, graticci ed altri oggetti grossolani per l'imballaggio o la protezione	9%	5,4%
	04	B. stuoie di Cina e simili	14%	6,6%
		C. altri oggetti:		
		I. di materiali vegetali non filati:		
	07	a. non foderati di carta o di tessuto	9%	6,2%
	11	b. foderati di carta o di tessuto	14%	6,6%
	14	II. di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali	14%	6,6%
	17	III. di altri materiali da intreccio	19%	11,4%
46.03	00	**Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci n.ri 46.01 e 46.02; lavori di luffa**	18%	10,8%

SEZIONE X

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA; CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

* * *

Quando vi sia dubbio circa la possibilità di utilizzazione dei vecchi lavori di carta e di cartone, esclusivamente nella fabbricazione della carta, è in facoltà della dogana di esigere che, sotto la sua sorveglianza e a spese dell'importatore, essi siano sottoposti al taglio o ad altra operazione atta a renderli inutilizzabili ad usi diversi da quelli della cartaccia da macero.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
47.01		**Paste per carta:**		
		A. paste di legno meccaniche e semichimiche	6%	3,6%
	01 (kg secco a 90%)	*I. meccaniche*		
	04 (kg secco a 90%)	*II. semichimiche*		
		B. paste di legno chimiche:		
		I. al solfato o alla soda:		
		a. gregge	6%	3,6%
	06 (kg secco a 90%)	*1. di conifere*		
	09 (kg secco a 90%)	*2. di altre essenze*		
		b. altre	6%	3,6%
	10 (kg secco a 90%)	*1. di conifere*		
	12 (kg secco a 90%)	*2. di altre essenze*		
		II. al bisolfito:		
		a. gregge	6%	3,6%
	13 (kg secco a 90%)	*1. di conifere*		
	15 (kg secco a 90%)	*2. di altre essenze*		
		b. altre	6%	3,6%
	16 (kg secco a 90%)	*1. di conifere*		
	18 (kg secco a 90%)	*2. di altre essenze*		

SEZIONE X 47.01

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*47.01* B)		III. per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (1):		
	21 (kg secco a 90%)	a. ad alto tenore di alfa cellulosa (94% o più, in peso)	esenzione	esenzione
	24 (kg secco a 90%)	b. altre	esenzione	esenzione
		C. altre:		
	27 (kg secco a 90%)	I. paste di linters di cotone	esenzione	esenzione
	31 (kg secco a 90%)	II. paste di fibre vegetali imbianchite	esenzione	esenzione
	34 (kg secco a 90%)	III. non nominate	esenzione	esenzione
47.02		**Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta:**		
		A. avanzi di carta e di cartone:		
	01	I. che possono manifestamente servire soltanto alla fabbricazione della carta	esenzione	esenzione
		II. altri:		
	04	a. resi utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione della carta (1)	esenzione	esenzione
	07	b. non nominati	3%	1,8%
	11	B. vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta	esenzione	esenzione

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE X

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;
   b) la carta profumata o spalmata di belletti (n. 33.06);
   c) la carta impregnata o ricoperta di sapone (n. 34.01), la carta impregnata o spalmata di detersivi (n. 34.02) e le creme, gli encaustici, i lucidi, ecc., su supporti di ovatta (n. 34.05);
   d) la carta ed i cartoni sensibilizzati (n. 37.03);
   e) i laminati plastici, cioè le materie plastiche artificiali stratificate con interposizione di carta o di cartone (dal n. 39.01 al n. 39.06), la fibra vulcanizzata (n. 39.03) ed i lavori di tali materie (n. 39.07);
   f) gli oggetti della voce n. 42.02 (oggetti da viaggio, ecc.);
   g) gli oggetti del Capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio);
   h) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (Sezione XI);
   ij) gli abrasivi applicati su carta o cartone (n. 68.06) e la mica applicata su carta o cartone (n. 68.15); viceversa, la carta ricoperta di polvere di mica è da classificare nella voce n. 48.07;
   k) la carta ed i cartoni sui quali sono stati applicati esternamente fogli di metallo (Sezione XV);
   l) la carta ed i cartoni perforati per strumenti musicali (n. 92.10);
   m) gli oggetti compresi nei Capitoli 97 o 98 (giuochi, giocattoli, lavori diversi, quali bottoni, ecc.).

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla Nota 3, si considerano compresi nelle voci n.ri 48.01 e 48.02 la carta ed i cartoni che abbiano subito, per calandratura o altrimenti, una lisciatura, levigatura, satinatura, lucidatura od altre simili operazioni di rifinitura oppure una falsa filigranatura, nonché la carta ed i cartoni colorati o marmorizzati in pasta (diversamente che in superficie) a mezzo di un procedimento qualsiasi. Tuttavia non rientrano nelle voci predette la carta ed i cartoni che abbiano subito, dopo la fabbricazione, un trattamento, come la patinatura, l'intonaco, l'impregnazione, ecc.

3. La carta ed i cartoni, suscettibili di rientare indifferentemente in due o più voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, sono da classificare in quella voce che, fra esse, figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa.

4. Sono esclusi dalle voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:
   a) in strisce o rotoli, di larghezza non superiore a 15 cm;
   b) in fogli di forma quadrata o rettangolare che non abbiano alcun lato superiore a 36 cm (a foglio spiegato, se ciò è necessario);
   c) in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.

Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 3, la carta a mano di qualsiasi forma e dimensione, presentata tal quale, cioè con sfrangiature ad ogni lato derivanti direttamente dalla fabbricazione, è da classificare nella voce n. 48.02.

5. Si considerano come « carta da parati e lincrusta », ai sensi della voce n. 48.11:
   a) la carta presentata in rotoli, atta alla decorazione delle pareti e dei soffitti ed avente, inoltre, i seguenti requisiti:
      — presenza di una o due cimose, anche con segni di riferimento;
      — per la carta senza cimose: coloritura, patinatura, vellutatura o presenza di motivi in rilievo ed, inoltre, larghezza non superiore a 60 cm;
   b) i bordi e gli angoli di carta, atti alla decorazione dei muri e dei soffitti.

SEZIONE X CAPITOLO 48

6. Sono particolarmente comprese nella voce n. 48.15 la lana o fibra di carta per imballaggio, le strisce e striscioline (lamette di carta), piegate o meno, anche intonacate, per lavori di intreccio o altri usi, la carta igienica in rotoli anche perforati, in pacchetti o condizionamenti simili, esclusi gli oggetti elencati nella seguente Nota 7.

7. Sono particolarmente compresi nella voce n. 48.21 i cartoncini da macchine per statistica, la carta ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard, le bordure di carta per scaffali, la carta a pizzo ed i ricami di carta, le tovaglie, i tovaglioli e i fazzoletti di carta, i giunti di carta, i piatti e simili oggetti di pasta di carta, di carta o di cartone, foggiati a stampo o modellati, i modelli anche riuniti.

8. La carta. il cartone, l'ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo Capitolo anche quando presentino diciture stampate o figure, purché di carattere accessorio, che non siano di natura tale da modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificabili nel Capitolo 49. *Tuttavia, i modelli per sartoria, di carta o di cartoni, sono da classificare nella voce n. 48.21, qualunque siano le diciture stampate che essi presentano.*

NOTA COMPLEMENTARE

È da considerare «carta da giornali», ai sensi della voce n. 48.01-A, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70% o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 48 g inclusi e 57 g inclusi, con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm, presentata in rotoli di larghezza di 31 cm o più, non contenente più di 8% in peso di carica, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce n. 49.02 edite almeno dieci volte in un anno.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
		I. CARTA E CARTONI IN ROTOLI O IN FOGLI		
48.01		**Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:**		
	01	A. carta da giornali (1)	7%	7%
	04	B. carta da sigarette	14%	8,4%
		C. carta e cartoni kraft:		
	07	I. carta destinata alla fabbricazione di filati di carta (1)	6%	3,6%
		II. altri.	18%	12,8%
	11	*a. carta per cavi elettrici e carte simili*		
	12	*b. carta per condensatori elettrici*		
	13	*c. carta supporto abrasivi*		
	14	*d. carta per schede perforate*		
		e. altra carta:		
	17	*1. pesante meno di 35 g per m²*		
		2. pesante 35 g o più per m²		
		aa. greggia (non imbianchita):		
	21	*α. per copertine, cosiddetta « kraftliner»*		

(1) È ammessa in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE X

48.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(48 01-C-II-e-2-aa)	22	*β. per sacchi di grande capacità*		
	23	*γ. da imballaggio*		
	27	*δ. altra*		
		bb. imbianchita:		
	31	*α. per copertine, cosiddetta « kraftliner »*		
	32	*β. per sacchi di grande capacità*		
	33	*γ. da imballaggio*		
	37	*δ. altra*		
	41	*cc. altra*		
		f. cartoni:		
	44	*1. per copertine, cosiddetti « kraftliner »*		
	47	*2. altri*		
	51	D. carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori (1)	6%	5,2%
		E. altri	18%	12,8%
	54	*I. carta da pubblicazioni periodiche*		
		II. non nominati		
	57	*a. carta per condensatori elettrici*		
	58	*b. carta feltro e cartoni-feltro, compresi quelli cosiddetti lanosi*		
	59	*c. carta e cartoni da filtro*		
	60	*d. ovatta di cellulosa*		
	61	*e. falde di fibre di cellulosa, cosiddetti « tissue »*		
	62	*f. carta supporto per carta fotografica*		
	63	*g. carta supporto per carta diazo-eliografica*		
	64	*h. carta per schede perforate*		
	65	*ij. carta bibbia*		
	66	*k. carta seta*		
	67	*l. carta supporto per carta da parati*		
		m. altra carta per la stampa e la scrittura:		
	68	*1. non contenente pasta meccanica*		
	71	*2. contenente pasta meccanica*		
		n. carta da imballaggio al solfito:		
	72	*1. pesante meno di 30 g per m²*		
	75	*2. pesante 30 g o più per m²*		
	76	*o. carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta « Fluting »*		
	77	*p. carta paglia*		
	78	*q. carta da imballaggio a base di carta da macero*		

(1) È ammessa in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE X

48.01

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*48.01*-E-II)	79	*r. carta e cartoni formati da due o più strati di pasta di qualità diversa, semplicemente riuniti per compressione, cosiddetti duplex, triplex e multiplex*		
	80	*s. cartoni paglia*		
	81	*t. cartoni da imballaggio a base di carta da macero*		
	82	*u. cartoni cosiddetti presspan*		
	83	*v. carta supporto per carta carbone*		
	84	*w. carta e cartoni, assorbenti*		
		x. altri:		
	86	*1. carta*		
		2. cartoni:		
	92	*aa. non contenenti paste di legno meccaniche*		
	98	*bb. contenenti paste di legno meccaniche*		
48.02	00	**Carta e cartoni fabbricati a mano**	15 %	9%
48.03		**Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo», in rotoli o in fogli**	18%	13,8%
	01	*A. carta e cartoni all'acido solforico (pergamena vegetale)*		
	04	*B. carta detta « cristallo »*		
	07	*C. carta imitazione di quella all'acido solforico, cosiddetta « grease-proof»*		
	11	*D. carta da lucido naturale*		
	14	*E. altri*		
48.04		**Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli**	18%	13,8%
	01	*A. carta e cartoni del tipo bristol e simili*		
	04	*B. carta e cartoni con interno catramato, paraffinato o cerato*		
	07	*C. cartoni paglia, compresi quelli rivestiti di carta*		
	11	*D. cartoni a base di carta da macero, compresi quelli rivestiti di carta*		
	14	*E. cartoni cosiddetti presspan*		
	17	*F. altri*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
48.05		**Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:**		
	01	A. carta e cartoni ondulati	21%	15,4%
		B. altri	18%	14%
		I. carta increspata o pieghettata:		
	05	*a. carta kraft*		
		b. altra :		
	06	*1. carta increspata per uso domestico, igienico o di toletta*		
	09	*2. non nominata*		
	11	*II. non nominati*		
48.06	00	**Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati in rotoli o in fogli**	20%	13,6%
48.07		**Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli:**		
	01	A. patinati per flani di stereotipia	14%	12,4%
	04	B. micacei	15%	10,4%
		C. incatramati, bitumati, asfaltati, armati o non, anche ricoperti di sabbia o di prodotti analoghi	17%	12,4%
	07	*I. carta e cartoni ricoperti di sabbia o di prodotti analoghi*		
	11	*II. altri*		
		D. altri	19%	12,6%
		I. carta e cartoni, patinati:		
	14	*a. carta per la stampa e la scrittura*		
	17	*b. carta e cartoni supporto per carta e cartoni fotografici*		
	21	*c. carta e cartoni, formati da due o più strati di pasta di qualità diversa, semplicemente riuniti per compressione, cosiddetti duplex, triplex e multiplex*		
		d. altri:		
	24	*1. carta*		
	27	*2. cartoni*		
	31	*II. carta e cartoni, coloriti in superficie*		
	34	*III. carta e cartoni, intonacati o impregnati di resine artificiali o di materie plastiche, esclusi quelli adesivi*		
	37	*IV. carta e cartoni, intonacati o impregnati di cera, di paraffina, di olio di stearina, di glicerina e simili*		

SEZIONE X 48.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(48.07-D)	41	*V. carta e cartoni, gommati o adesivi*		
	44	*VI. carta carbone e simili*		
	47	*VII. carta per riproduzione di copie, con disegni, scritti, e simili*		
	51	*VIII. carta e cartoni, stampati*		
	54	*IX. non nominati*		
48.08	00	**Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta**	17%	13,8%
48.09		**Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili**	15%	11,8%
		A. dure:		
	01 (m²)	*I. gregge*		
	04 (m²)	*II. lavorate*		
		B. altre:		
	07 (m²)	*I. gregge*		
	11 (m²)	*II. lavorate*		
		II. CARTA E CARTONI TAGLIATI PER UN USO DETERMINATO; LAVORI DI CARTA E DI CARTONE		
48.10		**Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti** (1)	15%	9%
	01	*A. in libretti o in tubetti*		
	04	*B. altra*		
48.11		**Carta da parati, lincrusta e vetrofanie:**		
		A. carta da parati e lincrusta	19%	14,2%
	01	*I. carta da parati*		
	04	*II. lincrusta*		
	07	B. vetrofanie	17%	13,8%

(1) *L'importazione delle cartine e dei tubetti per sigarette di qualsiasi specie, destinati al consumo nel territorio della Repubblica, esclusi i comuni di Livigno e Campione d'Italia, è riservata allo Stato.*

E consentita, in deroga al divieto di cui sopra, l'importazione di cartine e di tubetti per sigarette, sempreché servano al consumo personale dell'importatore, in numero complessivo non eccedente i 2.000 pezzi. Sul quantitativo importato si riscuote oltre il dazio, il diritto di monopolio.

È consentita, inoltre, in deroga alle disposizioni di cui sopra, l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di cartine e tubetti per sigarette provenienti dagli Stati membri delle Comunità Europee, nel limite di un contingente annuo pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, quando trattasi di quantitativi eccedenti in complesso 2.000 cartine e tubetti per sigarette.

Sui quantitativi così introdotti, è dovuto, oltre il dazio, la imposta di consumo stabilita per i similari tipi di produzione nazionale.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
48.12	00 (m²)	**Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum . . . . .**	19%	15%
48.13		**Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili) . . . .**	19%	12,6%
	01	*A. matrici complete per duplicatori*		
	04	*B. carta carbone e simili*		
	07	*C. altre*		
48.14		**Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza . . . .**	20%	16%
	01	*A. buste*		
	04	*B. carta da lettere in blocchi, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini*		
	07	*C. scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza*		
48.15		**Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:**		
	01	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16%	7,8%
		B. altri	19%	12,8%
	04	*I. carta e cartoni da filtri*		
	07	*II. carta igienica*		
	11	*III. carta per condensatori*		
	14	*IV. carta per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli*		
	17	*V. carta gommata o adesiva, diversa da quella della voce n. 48.15-A, in strisce o in rotoli*		
	21	*VI. non nominati*		
48.16		**Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone:**		
	01	A. di carta o di cartone ondulati	21%	16,2%
		B. altri	20%	16%
	04	*I. sacchi di larghezza di base uguale o superiore a 40 cm*		
	07	*II. sacchetti, cartocci ed altri sacchi*		
	11	*III. non nominati*		

SEZIONE X 48.17

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Aliquota dei dazi Autonomi 4	Aliquota dei dazi Convenzionali 5
48.17	00	**Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili**	20%	15,2%
48.18		**Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone**	21%	16,2%
	01	*A. registri, libri contabili, libretti per quietanze e simili*		
	04	*B. blocchi per minute ed appunti*		
	07	*C. quaderni*		
	11	*D. raccoglitori e classificatori, legature volanti, camicie semplici e copertine per incartamenti*		
	14	*E. altri*		
48.19	00	**Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette**	20%	15,2%
48.20		**Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti**	19%	15%
	01	*A. per l'industria tessile*		
	04	*B. altri*		
48.21		**Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:**		
	01	A. carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili	13%	7,8%
		B. altri	19%	15%
	04	*I. lavori di ovatta di cellulosa*		
	07	*II. tovaglie, tovaglioli ed altra biancheria*		
	11	*III. piatti, compresi quelli di portata, bicchieri e simili*		
	14	*IV. fogli foggiati ad alveoli per l'imballaggio delle uova*		
	17	*V. schede, anche presentate in bobine, per macchine a schede perforate*		
	21	*VI. carta da diagrammi per registratori grafici*		
	24	*VII. non nominati*		

SEZIONE X

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa, nonché i lavori di tali materie, recanti diciture a stampa o vignette aventi carattere accessorio e tali da non modificare la destinazione iniziale di tali prodotti o da non conferire loro i caratteri di oggetti classificabili in questo Capitolo (Capitolo 48);

   b) le carte da giuoco e gli altri prodotti che rientrano nel Capitolo 97;

   c) le incisioni, stampe e litografie originali (n. 99.02), i francobolli, le marche da bollo e simili della voce n. 99.04, nonché gli oggetti di antichità e gli altri oggetti del Capitolo 99.

2. I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati sono da classificare nella voce n. 49.01. Seguono lo stesso trattamento le collezioni di giornali e di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina.

3. Rientrano egualmente nella voce n. 49.01:

   a) le raccolte d'incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni siano accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;

   b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;

   c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, o incartonati, oppure rilegati.

   Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non siano accompagnate da un testo e che vengano presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce n. 49.11.

4. Gli stampati pubblicitari editi direttamente da una ditta che vi è nominata oppure per suo conto e quelli destinati soprattutto alla pubblicità (compresi gli stampati di propaganda turistica) sono da escludere dalle voci n.ri 49.01 e 49.02 e da comprendere nella voce n. 49.11.

5. Si considerano come « album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce n. 49.03, gli album o libri nei quali le immagini od illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva ed il carattere essenziale della pubblicazione, mentre il testo, ove esista, ha semplice funzione di leggenda esplicativa.

6. Sono da comprendere nella voce n. 49.06 le copie di testi manoscritti o dattilografati ottenute con carta carbone o su carta fotografica sensibilizzata. Le copie ottenute, invece, con apparecchi duplicatori o con altri procedimenti, sono assimilate ai testi stampati.

7. Ai sensi della voce n. 49.09, per « cartoline postali illustrate» s'intendono le cartoline illustrate aventi una o più diciture a stampa che ne indichino l'uso.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
49.01		**Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti . .**	esenzione	esenzione
	01	*A. rilegati*		
	04	*B. altri*		
49.02		**Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati**	esenzione	esenzione
	01	*A. di mode*		
	04	*B. altri*		
49.03	00	**Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini . .**	15%	13,4%

SEZIONE X 49.04

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
49.04	00	**Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata** .	esenzione	esenzione
49.05		**Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali e le carte topografiche, stampati; globi (terrestri o celesti) stampati:**		
	01	A. globi (terrestri o celesti) stampati	16%	7,8%
	04	B. altri	esenzione	esenzione
49.06	00	**Piani di architetti, di ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali e simili, ottenuti a mano o con riproduzione fotografica; testi manoscritti o dattilografati**	esenzione	esenzione
49.07		**Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi:**		
	01	A. francobolli, marche da bollo e simili	6%	3,6%
	04	B. biglietti di banca	esenzione	esenzione
		C. altri:		
	07	I. firmati e numerati	esenzione	esenzione
	11	II. non nominati	15%	9%
49.08		**Decalcomanie di ogni sorta:**		
	01	A. per usi industriali	12%	8,4%
	04	B. altre	16%	9,6%
49.09	00	**Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni**	15%	11,8%
49.10	00	**Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare**	19%	11,4%
49.11		**Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:**		
	01	A. fogli non piegati, recanti semplicemente illustrazioni o incisioni senza testo né iscrizioni, destinati ad edizioni comuni (1)	esenzione	esenzione
		B. altri	16%	9,8%
	04	*I. immagini, incisioni e fotografie*		
	07	*II. stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili*		
	11	*III. non nominati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

NOTE

1. Sono esclusi da questa Sezione:

a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (n. 05.02), i crini ed i cascami di crini (n. 05.03);
b) i capelli ed i lavori di capelli (n.ri 05.01, 67.03 e 67.04); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati nelle presse da oleifici od in usi tecnici analoghi sono da classificare nella voce n. 59.17;
c) i prodotti vegetali del Capitolo 14;
d) le fibre di amianto ed i manufatti di amianto (n.ri 25.24, 68.13 e 68.14);
e) i prodotti delle voci n.ri 30.04 e 30.05 (ovatte, garze, bende e simili per la medicina o la chirurgia, legature sterili per suture chirurgiche, ecc.);
f) i tessuti sensibilizzati della voce n. 37.03;
g) i monofili aventi nella sezione trasversale la massima dimensione superiore ad 1 mm e le lamette e simili (paglia artificiale) di larghezza superiore a 5 mm, di materie plastiche artificiali (Capitolo 39), nonché le trecce ed i tessuti costituiti con questi stessi monofili, lamette e simili (Capitolo 46);
h) i tessuti, feltri e « stoffe non tessute », impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (foglicttati) con gomma, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, purché siano da classificare nel Capitolo 40;
ij) le lane non ancora tolte dalle loro pelli o pelli lanate (Capitolo 41 o 43) ed i manufatti di pellicce naturali o artificiali delle voci n.ri 43.03 e 43.04;
k) gli oggetti di tessuto previsti dalle voci n.ri 42.01 e 42.02;
l) l'ovatta di cellulosa (Capitolo 48);
m) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, previsti dal Capitolo 64;
n) i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti del Capitolo 65;
o) le retine per capelli fatte con tulle, rete, maglia, ecc., (n.ri 65.05 o 67.04, secondo il caso);
p) i prodotti del Capitolo 67;
q) i filati, corde o tessuti ricoperti di abrasivi (n. 68.06);
r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo sia di fibre di vetro (Capitolo 70);
s) i prodotti del Capitolo 94 (mobili; oggetti letterecci e simili);
t) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, ecc.).

2. Prodotti misti:

A) I prodotti tessili dei Capitoli dal 50 al 57 incluso, costituiti da due o più materie tessili, sono classificati come segue:

a) i prodotti costituiti per più del 10%, in peso, di fibre tessili previste dal Capitolo 50 (seta e cascami di seta) e considerate complessivamente, sono da classificare in tale Capitolo e precisamente nella voce relativa alla materia serica prevalente in peso;
b) gli altri prodotti sono classificati come quelli della materia tessile prevalente in peso;

B) Per l'applicazione di queste regole:

a) i filati metallici sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come un prodotto tessile ai fini della classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;
b) quando una stessa voce prevede più materie tessili (per esempio, seta e cascami di seta, lana pettinata e lana cardata, ecc.), queste sono da considerare come una sola materia tessile;
c) non si tiene conto delle materie diverse da quelle tessili contenute nei prodotti misti, salvo il caso previsto dal paragrafo B) a) di cui sopra.

C) Le disposizioni contenute nei paragrafi A) e B) si applicano anche ai filati specificati nelle Note 3 e 4 seguenti.

SEZIONE XI

3. A) Salvo le eccezioni previste dal seguente paragrafo B), sono considerati in questa Sezione come «spago, corde e funi», i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):

a) di seta, di cascami di seta o di fibre artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo 51), di peso superiore a 2 g per metro (18.000 denari);

b) di fibre sintetiche (compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo 51), di peso superiore a 1 g per metro (9.000 denari);

c) di canapa e di lino:

— lucidati, la cui lunghezza per kg, moltiplicata per il numero dei fili costitutivi, è inferiore a 7.000 metri;

— non lucidati, di peso superiore a 2 g per metro;

d) di cocco, a tre capi o più;

e) di altre fibre vegetali, di peso superiore a 2 g per metro;

f) armati di metallo.

B) Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano:

a) ai filati di lana, di peli o di crine ed ai filati di carta, non armati;

b) alle fibre tessili sintetiche ed artificiali presentate sotto forma di fasci (câbles) di qualsiasi specie, nastri o lucignoli;

c) al pelo di Messina, alle imitazioni del catgut di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali ed ai monofili del Capitolo 51;

d) ai fili di metallo misti ai filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati (vergolinati) con metallo, ed ai filati tessili metallizzati, della voce n. 52.01; per i filati tessili armati di metallo valgono le disposizioni del paragrafo A) f) di cui sopra;

e) ai filati di ciniglia ed ai filati spiralati (vergolinati) della voce n. 58.07.

4. A) Salvo le eccezioni previste al seguente paragrafo B), sono considerati come «preparati per la vendita al minuto» nei Capitoli 50, 51, 53, 54, 55 e 56, i filati avvolti:

a) su cartoncini, bobine, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, del peso massimo (compreso il supporto) di:
— 200 g per il lino ed il ramié;
— 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
— 125 g per le altre materie tessili;

b) in matasse o matassine, del peso massimo di:
— 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
— 125 g per le altre materie tessili;

c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina:
— 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
— 125 g per le altre materie tessili.

B) Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano:

a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, fatta eccezione:

— per i filati semplici di lana e di peli fini, greggi;

— per i filati semplici di lana e di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, misuranti meno di 2.000 ml per kg;

b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):

— di seta o di cascami di seta, comunque presentati;

— di altre materie tessili (ad eccezione della lana e dei peli fini), presentati in matasse;

c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, misuranti 75.000 metri o più per ogni kg di filato ritorto;

SEZIONE XI

d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di qualunque materia tessile, presentati:
- in matasse ad aspatura incrociata;
- su supporti che implicano il loro impiego nell'industria tessile (quali, per esempio: tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni).

C) *Le disposizioni innanzi stabilite per i filati di lino e di ramiè sono valide anche per la canapa.*

5. Si considerano come:

a) tessuti a « punto di garza», ai sensi della voce n. 55.07, i tessuti la cui catena è costituita su tutta o su parte della loro superficie da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama;

b) tulli o tessuti a « maglie annodate» (reti), lisci, ai sensi della voce n. 58.08, quelli che presentano su tutta la superficie una serie unica di maglie regolari di uguale forma e dimensione, senza alcun disegno né riempimento delle maglie. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei piccoli fori che figurano nei punti di congiunzione e che sono inerenti alla formazione della maglia.

6. In questa Sezione si considerano « confezionati »:

a) i manufatti tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare;

b) i manufatti finiti direttamente al telaio all'atto della tessitura e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo semplice taglio che li separi gli uni dagli altri, senza cucitura od altra lavorazione complementare, come alcuni tipi di strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo (« quadrati») e coperte;

c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque (ad esclusione dei tessuti in pezza mancanti di cimosa con bordi semplicemente fermati per evitarne lo sfilacciamento), oppure provvisti di frange annodate ottenute con i fili del tessuto stesso o con fili aggiunti;

d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (ad esclusione delle pezze dello stesso tessuto riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché delle pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di ovatta).

7. Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei Capitoli dal 50 al 57 o nei Capitoli dal 58 al 60, i manufatti confezionati ai sensi della Nota 6. Non rientrano nei Capitoli dal 50 al 57 i manufatti da classificare nei Capitoli 58 o 59.

NOTA COMPLEMENTARE

La classificazione dei prodotti costituiti da due o più materie tessili deve essere effettuata, occorrendo, all'interno delle voci dei Capitoli da 58 a 63, in conformità delle regole stabilite dalla Nota 2 A) e B) di questa Sezione, sotto riserva dell'applicazione delle disposizioni seguenti:

a) per i prodotti delle voci n.ri da 58.01 a 58.05 inclusa, che comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata, a ricci o con fili formanti un disegno, è fatta astrazione del tessuto di fondo;

b) per i prodotti della voce n. 58.07 che comportano un'armatura, un'anima o un'imbottitura, non si tiene conto di questa armatura, di questa anima o di questa imbottitura;

c) per i ricami della voce n. 58.10 si tiene conto solamente del tessuto di fondo. Tuttavia, per i pizzi chimici o « aériennes» e per i ricami senza fondo visibile, la classificazione è effettuata tenendo conto unicamente dei filati costituenti il ricamo;

d) per i prodotti dei Capitoli da 59 a 63, composti di due o più tessuti, feltri, trecce, ecc., di materie tessili differenti, associate o non a parti costituenti unicamente accessori (fodere, rinforzi, colli, polsini, risvolti, nastri ed altre guarnizioni, anche ornamentali), non si deve tener conto, per l'applicazione della regola di classificazione suindicata, che della parte considerata come determinante ai sensi della Regola generale 3 per l'interpretazione della Tariffa.

* * *

Sui filati di materie tessili e sui relativi manufatti, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine.

SEZIONE XI

CAPITOLO 50

SETA E CASCAMI DI SETA

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
50.01	00	**Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura**	2%	1,2%
50.02		**Seta greggia (non torta)**	10%	6%
	01	*A. cruda*		
	04	*B. altre*		
50.03		**Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura)**	esenzione	esenzione
	01	*A. non pettinati, né cardati*		
	04	*B. altri*		
50.04		**Filati di seta non preparati per la vendita al minuto** . . .	12%	8%
	01	*A. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	04	*B. altri*		
50.05		**Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto**	7%	4,2%
	01	*A. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	04	*B. altri*		
50.06		**Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto:**		
	01	A. greggi	5%	3%
	04	B. altri	6%	3,2%
50.07		**Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto:**		
	01	A. filati di seta	13%	10,6%
	04	B. filati di borra di seta (schappe)	11%	6,2%
	07	C. filati di roccadino o pettenuzzo di seta	10%	6%

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
50.08	00	**Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del cat-gut preparate con fili di seta**	7%	4,2%
50.09		**Tessuti di seta o di borra di seta (schappe):**		
		A. crespi	17%	13%
		I. contenenti almeno 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	01	*a. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	04	*b. altri*		
	07	*II. contenenti meno di 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe)*		
	11	B. pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura [non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili] ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	16%	9,6%
		C. altri:		
		I. pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura [non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili]	17%	14,6%
	14	*a. ad armatura a tela (esclusi quelli greggi o semplicemente sgommati)*		
		b. altri:		
		1. contenenti almeno 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	17	*aa. tessuti graticolati ed altri tessuti radi*		
		bb. altri:		
	21	*α. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	24	*β. tinti*		
	27	*γ. a colori*		
	31	*δ. stampati*		
		2. contenenti meno di 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	34	*aa. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	37	*bb. tinti*		
	41	*cc. a colori*		
	44	*dd. stampati*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(50.09- C)		II. non nominati	17%	13,8%
		a. contenenti almeno 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	47	*1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi*		
		2. altri:		
	51	*aa. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	54	*bb. tinti*		
	57	*cc. a colori*		
	61	*dd. stampati*		
		b. contenenti meno di 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	64	*1. tinti*		
	67	*2. stampati*		
	71	*3. altri*		
50.10	00	**Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)**	17%	10,2%

SEZIONE XI

CAPITOLO 51

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI CONTINUE

NOTE

1. Le espressioni « fibre tessili sintetiche» o« fibre tessili artificiali», figuranti in qualsiasi Sezione della Tariffa, indicano le fibre o i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente :
   a) per polimerizzazione o condensazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani e derivati polivinilici;
   b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (cellulosa, caseina, proteine, alghe, ecc.), quali il filato viscosa (rayon), il filato acetato, il filato cupro (cupro-ammoniacale) e le fibre di alginati.

   Le fibre o i filamenti, di cui alla lettera a) si considerano «sintetici» e quelli della lettera b) « artificiali».
2. La voce n. 51.01 non comprende i fasci (câbles) da fiocco, di fibre tessili sintetiche ed artificiali, che rientrano nel Capitolo 56.
3. Non sono considerati continui i filati detti « rotti», costituiti, per la massima parte, da fibre provenienti dalla rottura di fili continui passati attraverso un appropriato dispositivo meccanico (Capitolo 56).
4. I monofili di materie tessili sintetiche ed artificiali, non aventi nella sezione trasversale alcuna dimensione superiore a 1 mm, sono classificati :
   — nella voce n. 51.01, se il loro peso è inferiore a 6,6 mg per metro (60 denari) ;
   — nella voce n. 51.02, in caso contrario.

   I monofili, aventi nella sezione trasversale una dimensione superiore ad 1 mm, sono da classificare nel Capitolo 39.
   Le lamette e simili (paglia artificiale) di materie tessili sintetiche ed artificiali sono classificate nella voce n. 51.02, qualora la loro larghezza non oltrepassi i 5 mm, e nel Capitolo 39 in caso contrario.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
51.01		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto :**		
		A. filati di fibre tessili sintetiche	15%	9,6%
	01	*I. elastomeri*		
		II. ad alta tenacità:		
		a. poliammidiche:		
	04	*1. semplici*		
	05	*2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
	07	*b. di poliesteri*		
	11	*c. di altre fibre tessili sintetiche*		
		III. altri:		
		a. poliammidiche:		
	14	*1. testurizzati*		
		2. altri:		
		aa. semplici:		
	15	*α. non torti o torti fino a 50 giri per m*		
	16	*β. torti a più di 50 fino a 400 giri per m*		
	17	*γ. torti a più di 400 giri per m*		
	21	*bb. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		b. di poliesteri:		
	24	*1. testurizzati*		

SEZIONE XI 51.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*51.01*-A-III-b)		*2. altri:*		
		aa. semplici:		
	25	*α. non torti o torti fino a 50 giri per m*		
	26	*β. torti a più di 50 fino a 400 giri per m*		
	27	*γ. torti a più di 400 giri per m*		
	31	*bb. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		c. acriliche:		
	35	*1. testurizzati*		
	37	*2. altri*		
		d. polipropileniche:		
	39	*1. testurizzati*		
	41	*2. altri*		
	44	*e. polietileniche*		
	47	*f. poliviniliche*		
		g. di altre fibre tessili sintetiche:		
	51	*1. testurizzati*		
		2. altri:		
		aa. semplici:		
	54	*α. non torti o torti fino a 50 giri per m*		
	55	*β. torti a più di 50 fino a 400 giri per m*		
	57	*γ. torti a più di 400 giri per m*		
	61	*bb. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		B. filati di fibre tessili artificiali:		
	63	I. filati a vacuoli	15%	3%
		II. altri	15%	11,8%
		a. ad alta tenacità:		
	64	*1. viscosa*		
	67	*2. di altre fibre tessili artificiali*		
		b. non nominati:		
		1. viscosa:		
	71	*aa. testurizzati*		
		bb. altri:		
		α. semplici:		
	74	*a'. non torti o torti fino a 250 giri per m*		
	75	*b'. torti a più di 250 giri per m*		
	77	*β. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		2. acetato (di- e triacetato):		
	81	*aa. testurizzati*		
		bb. altri:		
		α. semplici:		
	84	*a'. non torti o torti fino a 250 giri per m*		
	87	*b'. torti a più di 250 giri per m*		
	91	*β. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
	94	*3. cupro*		
	97	*4. di altre fibre tessili artificiali*		

SEZIONE XI **51.02**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
51.02		**Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali:**		
		A. di materie tessili sintetiche:		
		I. monofili	13%	9,8%
	01	*a. elastomeri*		
		b. altri:		
	04	*1. tagliati a misura, per la fabbricazione di spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili*		
	07	*2. non nominati*		
		II. altri	14%	11,2%
	11	*a. polipropileniche, polietileniche*		
	14	*b. non nominati*		
		B. di materie tessili artificiali:		
	17	I. monofili	9%	5,4%
	21	II. altri	10%	6%
51.03		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto:**		
	01	A. filati di fibre tessili sintetiche	19%	11,4%
	04	B. filati di fibre tessili artificiali	18%	10,8%
51.04		**Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02):**		
		A. tessuti di fibre tessili sintetiche	21%(1)	13,8%(2)
	01	*I. per pneumatici*		
	04	*II. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*		
	07	*III. fabbricati con lamette e simili (paglia artificiale), di polipropilene e di polietilene*		
		IV. altri:		
		a. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
		1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi:		
	11	*aa. per tendine*		
		bb. altri:		
	14	*α. greggi o imbianchiti*		
	15	*β. tinti*		
	16	*γ. a colori*		
	19	*δ. stampati*		

(1) Per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applica il dazio del 35% sul valore.

(2) Non si applica per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord.

SEZIONE XI 51.04

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*51.04*-A-IV-a)		*2. altri:*		
	21	*aa. greggi o imbianchiti*		
		bb. tinti:		
	22	*α. di larghezza di 57 cm o meno*		
	25	*β. altri*		
		cc. a colori:		
	26	*α. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti per m², più di 250 g*		
		β. altri:		
	29	*a. di larghezza superiore a 57 cm fino a 75 cm inclusi*		
	31	*b. non nominati*		
		dd. stampati:		
	34	*α. di larghezza di 57 cm o meno*		
	37	*β. altri*		
		b. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
	41	*1. greggi o imbianchiti*		
	42	*2. tinti*		
		3. a colori:		
	43	*aa. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
	47	*bb. altri*		
	51	*4. stampati*		
		B. tessuti di fibre tessili artificiali	20%(1)	15,2%(2)
	54	*I. per pneumatici*		
	57	*II. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*		
		III. altri:		
		a. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
		1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi:		
	61	*aa. greggi o imbianchiti*		
	62	*bb. tinti*		
	63	*cc. a colori*		
	67	*dd. stampati*		
		2. altri:		
	71	*aa. greggi o imbianchiti*		
		bb. tinti:		
	72	*α. di larghezza di 57 cm o meno*		
	73	*β. di larghezza superiore a 138 cm fino a 145 cm inclusi*		
	75	*γ. altri*		
		cc. a colori:		
	76	*α. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		

(1) Per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applica il dazio del 30% sul valore.

(2) Non si applica per le importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord.

SEZIONE XI 51.04

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*51.04*-B-III-a-2-cc)		*β. altri:*		
	79	*a'. di larghezza superiore a 57 cm fino a 75 cm inclusi*		
	81	*b'. non nominati*		
		dd. stampati:		
	82	*α. di larghezza di 57 cm o meno*		
	85	*β. altri*		
		b. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
	87	*1. greggi o imbianchiti*		
	88	*2. tinti*		
		3. a colori:		
	91	*aa. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
	94	*bb. altri*		
	97	*4. stampati*		

SEZIONE XI

CAPITOLO 52

FILATI METALLICI

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
52 01	00	**Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati . . . .**	10%	7,2%
52.02	00	**Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili . . . .**	17%	10,2%

SEZIONE XI

CAPITOLO 53

LANA, PELI E CRINI

NOTA

Sotto la denominazione di « peli fini » sono compresi i peli di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capre del Cachemir e simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
53.01		**Lane in massa**	esenzione	esenzione
	01	*A. sudice*		
	04	*B. lavate a dosso*		
		C. altre:		
	07	*I. non carbonizzate*		
	11	*II. carbonizzate*		
53.02		**Peli fini o grossolani, in massa:**		
	01	A. peli grossolani, preparati (imbianchiti, tinti, ecc.) e arricciati	3%	1,8%
		B. altri	esenzione	esenzione
	04	*I. peli grossolani, diversi da quelli preparati e arricciati*		
		II. peli fini:		
	07	*a. di coniglio d'angora*		
	11	*b. di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir e simili*		
	14	*c. di coniglio (escluso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato*		
53.03		**Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati**	esenzione	esenzione
		A. pettinacce:		
	01	*I. non carbonizzate*		
	04	*II. carbonizzate*		
	07	*B. cascami di filatura*		
		C. altri:		
	11	*I. non carbonizzati*		
	14	*II. carbonizzati*		
53.04	00	**Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)**	esenzione	esenzione

SEZIONE XI 53.05

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
53.05		**Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati . . . .**	3%	3%
	01	*A. lana cardata*		
		B. lana pettinata:		
		I. nastri avvolti in gomitoli (tops):		
	04	*a. contenenti almeno 85%, in peso, di lana*		
	07	*b. contenenti meno di 85%, in peso, di lana*		
	11	*II. altra*		
	14	*C. peli fini*		
	17	*D. peli grossolani*		
53.06		**Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto:**		
		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di lana e di peli fini:		
		I. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	5%	5%
		a. greggi:		
	02	*1. semplici*		
	03	*2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		b. altri:		
	05	*1. semplici*		
	06	*2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		II. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini	5%	8%
		a. greggi:		
	08	*1. semplici*		
	09	*2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		b. altri:		
	10	*1. semplici*		
	12	*2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		B. altri	10%	8%
		I. greggi:		
	14	*a. semplici*		
	17	*b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
		II. non nominati:		
	21	*a. semplici*		
	24	*b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
53.07		**Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto:**		
		A. contenenti almeno 85%, in peso, di lana o di lana e di peli fini:		
		I. contenenti almeno 85%, in peso, di lana	5%	5%
	02	*a. greggi*		
	03	*b. altri*		
		II. contenenti almeno 85%, in peso, di lana e di peli fini:	5%	10%
	05	*a. greggi*		
	06	*b. altri*		
		B. altri	10%	10%
	07	*I. greggi*		
	11	*II. non nominati*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
53.08		**Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto**	5%	4%
	01	*A. cardati*		
	04	*B. pettinati*		
53.09		**Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto**	9%	5,4%
	01	*A. di peli grossolani*		
	04	*B. di crine*		
53.10		**Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto**	11%	11%
		A. di lana:		
	01	*I. contenenti almeno 85%, in peso, di lana*		
	04	*II. contenenti meno di 85%, in peso, di lana*		
		B. di peli fini:		
	07	*I. contenenti almeno 85%, in peso, di peli fini*		
	11	*II. contenenti meno di 85%, in peso, di peli fini*		
	14	*C. di peli grossolani o di crine*		
53.11		**Tessuti di lana o di peli fini:**		
		A. contenenti almeno 85%, in peso, di queste materie tessili:		
		I. tessuti detti « Loden » (1):		
	02	a. di valore uguale o superiore a 2,50 U.C. per m² . . .	13%	13%
	03	b. altri	13%	14%
		II. altri:		
	05	a. di filati di lana pettinata, di valore uguale o superiore a 3 U.C. per m²	13%	13%
	06	b. di filati di lana cardata, di valore uguale o superiore a 2,50 U.C. per m²	13%	13%
		c. non nominati.	13%	16%
	08	*1. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		

(1) Per tessuti detti « Loden » si intendono i tessuti ad armatura a tela pesanti, per m², da 250 a 450 g inclusi, follati, unicolori o con filati misti o screziati, fabbricati con filati semplici di lana cardata in mista con peli fini e che possono contenere peli grossolani oppure fibre tessili artificiali o sintetiche. Le fibre sono distese o orientate nello stesso senso mediante un trattamento in superficie che conferisce ai tessuti proprietà idrofughe.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	3	5
(53.11- A-II-c)		*2. altri:*		
		aa. di filati di lana pettinata, pesanti, per m²:		
	10	*α. più di 375 g*		
	12	*β. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*		
	15	*γ. meno di 200 g*		
		bb. di filati di lana cardata, pesanti, per m²:		
	18	*α. più di 450 g*		
	22	*β. 275 g o più fino a 450 g inclusi*		
	26	*γ. meno di 275 g*		
		B. altri:		
	31	I. di filati di lana pettinata, di valore uguale o superiore a 2 U.C. per m²	18%	18%
	34	II. di filati di lana cardata, di valore uguale o superiore a 1,85 U.C. per m²	18%	18%
		III. non nominati	18%	—
	37	*a. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
		b. altri:		
	41	*1. misti solamente o principalmente con filati di fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
		2. misti solamente o principalmente con filati di fibre tessili sintetiche discontinue:		
		aa. di filati di lana pettinata, pesanti per m²:		
	44	*α. più di 375 g*		
	47	*β. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*		
	51	*γ. meno di 200 g*		
		bb. di filati di lana cardata, pesanti per m²:		
	54	*α. più di 450 g*		
	57	*β. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*		
	61	*γ. meno di 275 g*		
		3. non nominati:		
		aa. di filati di lana pettinata, pesanti, per m²:		
	64	*α. più di 375 g*		
	67	*β. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*		
	71	*γ. meno di 200 g*		
		bb. di filati di lana cardata, pesanti, per m²:		
	74	*α. più di 450 g*		
	77	*β. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*		
	81	*γ. meno di 275 g*		
53.12	00	**Tessuti di peli grossolani**	16%	9,6%
53.13	00	**Tessuti di crine**	16%	9,6%

SEZIONE XI

CAPITOLO 54

LINO E RAMIÈ

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
54.01		**Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	—
	01	*A. lino greggio o macerato*		
	04	*B. lino maciullato o stigliato*		
	07	*C. lino pettinato o altrimenti preparato*		
	11	*D. stoppa di lino*		
	14	*E. cascami di lino (compresi gli sfilacciati)*		
54.02	00	**Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di ramiè (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
54.03		**Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto:**		
	01	A. di lino, lucidati	16%	9,8%
		B. altri:		
		I. semplici, misuranti, per kg:		
		a. 45.000 m o meno.	10%	7,2%
		1. greggi:		
	04	*aa. misuranti, per kg, 15.000 m o meno*		
	07	*bb. misuranti, per kg, più di 15.000 m*		
		2. altri:		
	11	*aa. misuranti, per kg, 15.000 m o meno*		
	14	*bb. misuranti, per kg, più di 15.000 m*		
	17	b. più di 45.000 m	6%	5,2%
		II. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	10%	7,2%
	21	*a. greggi*		
	24	*b. altri*		
54.04		**Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto:**		
	01	A. di lino, lucidati	16%	10,6%
	04	B. altri	17%	10,2%

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
54.05		**Tessuti di lino o di ramiè**	21%	16%
		A. contenenti almeno 85%, in peso, di lino o di ramiè:		
		I. greggi:		
	01	***a. pesanti, per m², 400 g o meno***		
	04	***b. pesanti, per m², più di 400 g***		
	07	***II. imbianchiti***		
	11	***III. tinti o a colori***		
	14	***IV. stampati***		
		B. contenenti meno di 85%, in peso, di lino o di ramiè:		
	17	***I. greggi***		
	21	***II. imbianchiti***		
	24	***III. tinti o a colori***		
	27	***IV. stampati***		

SEZIONE XI

CAPITOLO 55

COTONE

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
55.01	00	**Cotone in massa**	esenzione	esenzione
55.02		**Linters di cotone**	esenzione	esenzione
	01	*A. greggi*		
	04	*B. altri*		
55.03		**Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati**	esenzione	esenzione
		A. cascami di filatura:		
	01	*I. per asciugare e pulire, per uso industriale*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. sfilacciati*		
	11	*C. altri cascami*		
55.04	00	**Cotone cardato o pettinato**	3%	1,8%
55.05		**Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:**		
		A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g	10%	8%
	01	*I. greggi*		
	04	*II. altri*		
		B. altri:		
		I. misuranti per kg, in filati semplici, 120.000 m o più:		
		a. presentati in filati semplici	10%	4,8%
	07	*1. greggi*		
	11	*2. altri*		
		b. altri	10%	6,4%
	14	*1. greggi*		
	17	*2. non nominati*		
		II. non nominati	10%	7%
		a. semplici, misuranti, per kg:		
		1. 14.000 m o meno:		
	21	*aa. greggi*		
	24	*bb. altri*		

SEZIONE XI 55.05

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(55.05-B-II-a)		*2. più di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi:*		
	27	*aa. greggi*		
	31	*bb. altri*		
		3. più di 40.000 m, fino a 80.000 m inclusi:		
	34	*aa. greggi*		
	37	*bb. altri*		
		4. più di 80.000 m, fino a 120.000 m esclusi:		
	41	*aa. greggi*		
	44	*bb. altri*		
		b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
		1. 14.000 m o meno:		
	47	*aa. greggi*		
	51	*bb. altri*		
		2. più di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi:		
	54	*aa. greggi*		
	57	*bb. altri*		
		3. più di 40.000 m, fino a 80.000 m inclusi:		
	61	*aa. greggi*		
	64	*bb. altri*		
		4. più di 80.000 m, fino a 120.000 m esclusi:		
	67	*aa. greggi*		
	71	*bb. altri*		
55.06		**Filati di cotone preparati per la vendita al minuto**	16%	12,8%
	01	*A. presentati in tubetti, spole, rocche, rocchetti, e supporti simili*		
	04	*B. altri*		
55.07		**Tessuti di cotone a punto di garza (1):**		
		A. pesanti, per m², 70 g o meno	15%	9,6%
	01	*I. greggi*		
	04	*II. altri*		
		B. altri	15%	10%
	07	*I. greggi*		
	11	*II. non nominati*		
55.08		**Tessuti di cotone ricci del tipo spugna**	18%	15%
	01	*A. greggi*		
	04	*B. imbianchiti*		
	07	*C. tinti*		
	11	*D. a colori*		
	14	*E. stampati*		

(1) Veggasi la nota 5 a) alla Sezione XI.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
55.09		**Altri tessuti di cotone:**		
		A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:		
		I. di larghezza inferiore a 85 cm	17%	13%
	08	*a. greggi*		
	09	*b. imbianchiti*		
	10	*c. tinti*		
	11	*d. a colori*		
	14	*e. stampati*		
		II. altri	17%	14%
		a. greggi:		
		1. ad armatura a tela, pesanti, per m²:		
		aa. 130 g o meno:		
	22	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
		β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi:		
	23	*a'. fabbricati con filati misuranti, per kg, in filati semplici, meno di 55.000 m*		
	24	*b'. altri*		
	27	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*		
		bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:		
	28	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	29	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*		
	31	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*		
	34	*cc. più di 200 g*		
		2. altri, pesanti, per m²:		
	35	*aa. 200 g o meno*		
	37	*bb. più di 200 g*		
		b. imbianchiti:		
		1. ad armatura a tela, pesanti per m²:		
		aa. 130 g o meno:		
	39	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	41	*β. di larghezza superiore a 115 cm*		
		bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:		
	42	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	43	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*		
	44	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*		
	47	*cc. più di 200 g*		
		2. altri, pesanti, per m²:		
	48	*aa. 200 g o meno*		
	51	*bb. più di 200 g*		

SEZIONE XI 55·09

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*55.09*-A-II)		*c. tinti:*		
		1. ad armatura a tela, pesanti, per m² :		
		aa. 130 g o meno:		
	52	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	54	*β. di larghezza superiore a 115 cm*		
		bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:		
	56	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	57	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*		
	58	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*		
	61	*cc. più di 200 g*		
		2. altri, pesanti, per m²:		
	62	*aa. 200 g o meno*		
	64	*bb. più di 200 g*		
		d. a colori:		
	66	*1. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm, fino a 135 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
		2. altri, pesanti, per m²:		
	67	*aa. 200 g o meno*		
	71	*bb. più di 200 g*		
		e. stampati, pesanti, per m²:		
	72	*1. 130 g o meno*		
	73	*2. più di 130 g, fino a 200 g inclusi*		
	74	*3. più di 200 g*		
		B. altri:		
		I. di larghezza inferiore a 85 cm	19%	14%
	76	*a. greggi*		
	77	*b. stampati*		
	81	*c. altri*		
		II. non nominati	19%	15%
		a. greggi:		
	82	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	83	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	84	*3. altri*		
		b. imbianchiti:		
	86	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	87	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	89	*3. altri*		

SEZIONE XI 55.09

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(55.09-B-II)		*c. tinti:*		
	90	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	91	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	92	*3. altri*		
		d. a colori:		
	93	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	94	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	95	*3. altri*		
		e. stampati:		
	96	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	97	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	99	*3. altri*		

SEZIONE XI

CAPITOLO 56

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI IN FIOCCO

NOTA

Sono considerati come « fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali», ai sensi della voce n. 56.02, i fasci composti di un assieme di filamenti continui paralleli, aventi lunghezza uniforme ed eguale a quella dei fasci e che rispondono alle caratteristiche seguenti :

a) lunghezza del fascio superiore a 2 m;

b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;

c) peso unitario dei singoli filamenti inferiore a 6,6 mg per metro (60 denari);

d) solo per le materie tessili sintetiche: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi del 100 % la loro lunghezza;

e) peso totale del fascio :

— superiore a 0,5 g per metro (4.500 denari) per le materie tessili artificiali;

— superiore a 1,66 g per metro (15.000 denari) per le materie tessili sintetiche.

I fasci aventi una lunghezza di 2 m o meno sono da classificare nella voce n. 56.01.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
56.01		**Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	14%	9,4%
	01	*I. poliammidiche*		
	04	*II. poliesteri*		
	07	*III. acriliche*		
	11	*IV. polipropileniche*		
	14	*V. polietileniche*		
	17	*VI. poliviniliche*		
	21	*VII. altre*		
		B. di fibre tessili artificiali	12%	8,4%
	24	*I. viscosa*		
	27	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	31	*III. cupro*		
	34	*IV. proteiniche*		
	37	*V. altre*		
56.02		**Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	14%	9%
	01	*I. poliammidiche*		
	04	*II. poliesteri*		
	07	*III. acriliche*		
	11	*IV. polipropileniche*		
	14	*V. polietileniche*		
	17	*VI. poliviniliche*		
	21	*VII. altre*		

SEZIONE XI **56.02**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(56.02)		B. di fibre tessili artificiali	12%	8,4%
	24	*I. viscosa*		
	27	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	31	*III. cupro*		
	34	*IV. proteiniche*		
	37	*V. altre*		
56.03		**Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	14%	9%
	01	*I. poliammidiche*		
	04	*II. poliesteri*		
	07	*III. acriliche*		
	11	*IV. polipropileniche*		
	14	*V. polietileniche*		
	17	*VI. poliviniliche*		
	21	*VII. altre*		
		B. di fibre tessili artificiali	12%	8,4%
	24	*I. viscosa*		
	27	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	31	*III. cupro*		
	34	*IV. proteiniche*		
	37	*V. altre*		
56.04		**Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	14%	9%
	01	*I. poliammidiche*		
	04	*II. poliesteri*		
	07	*III. acriliche*		
	11	*IV. polipropileniche*		
	14	*V. polietileniche*		
	17	*VI. poliviniliche*		
	21	*VII. altre*		
		B. di fibre tessili artificiali	13 %	10,6%
	24	*I. viscosa*		
	27	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	31	*III. cupro*		
	34	*IV. proteiniche*		
	37	*V. altre*		

SEZIONE XI 56.05

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
56.05		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	15%	11,8%
		I. contenente almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
		a. greggi o imbianchiti:		
		1. semplici, misuranti, per kg:		
	01	*aa. 14.000 m o meno*		
	04	*bb. più di 14.000 m*		
		2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés,) misuranti, per kg, in filati semplici:		
	07	*aa. 14.000 m o meno*		
	11	*bb. più di 14.000 m*		
		b. altri:		
		1. semplici, misuranti, per kg:		
	14	*aa. 14.000 m o meno*		
	17	*bb. più di 14.000 m*		
		2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
	21	*aa. 14.000 m o meno*		
	24	*bb. più di 14.000 m*		
		II. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
	27	*a. misti solamente o principalmente con lana o peli fini*		
	31	*b. misti solamente o principalmente con cotone*		
	34	*c. altri*		
		B. di fibre tessili artificiali	14%	10%
		I. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
		a. greggi o imbianchiti:		
		1. semplici, misuranti, per kg:		
	37	*aa. 14.000 m o meno*		
	41	*bb. più di 14.000 m*		
		2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
	44	*aa. 14.000 m o meno*		
	47	*bb. più di 14.000 m*		
		b. altri:		
		1. semplici, misuranti, per kg:		
	51	*aa. 14.000 m o meno*		
	54	*bb. più di 14.000 m*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(56.05-B -I-b)		*2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:*		
	57	*aa. 14.000 m o meno*		
	61	*bb. più di 14.000 m*		
		II. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
	64	*a. misti solamente o principalmente con lana o peli fini*		
	67	*b. misti solamente o principalmente con cotone*		
	71	*c. altri*		
56.06		**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	19%	15%
	01	*I. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche*		
	04	*II. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche*		
	07	B. di fibre tessili artificiali	18%	14,8%
56.07		**Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:**		
		A. di fibre tessili sintetiche:		
	01	I. tessuti a punto di garza di peso, per m², uguale o superiore a 80 g e inferiore o uguale a 120 g	21%	15,4%
		II. altri.	21%	16,2%
	04	*a. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, di peso superiore a 250 g per m²*		
		b. non nominati:		
		1. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
	07	*aa. greggi*		
	08	*bb. imbianchiti*		
	09	*cc. tinti*		
	10	*dd. a colori*		
	11	*ee. stampati*		
		2. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
		aa. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue:		
	14	*α. greggi*		
	15	*β. imbianchiti*		
	16	*γ. tinti*		
	17	*δ. a colori*		
	18	*ε. stampati*		

SEZIONE XI 56.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(56.07-A-II-b-2)		*bb. misti solamente o principalmente con lana o peli fini:*		
	21	*α. greggi*		
	22	*β. imbianchiti*		
	23	*γ. tinti*		
	24	*δ. a colori*		
	25	*ε. stampati*		
		cc. misti solamente o principalmente con cotone:		
	27	*α. greggi*		
	29	*β. imbianchiti*		
	30	*γ. tinti*		
	31	*δ. a colori*		
	32	*ε. stampati*		
		dd. altri:		
	34	*α. greggi*		
	36	*β. imbianchiti*		
	37	*γ. tinti*		
	38	*δ. a colori*		
	39	*ε. stampati*		
		B. di fibre tessili artificiali	19%	16%
	41	*I. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi, di peso superiore a 250 g per m²*		
		II. altri:		
		a. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
	44	*1. greggi*		
	45	*2. imbianchiti*		
	46	*3. tinti*		
	47	*4. a colori*		
	48	*5. stampati*		
		b. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
		1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue:		
	51	*aa. greggi*		
	52	*bb. imbianchiti*		
	53	*cc. tinti*		
		dd. a colori:		
	54	*α. di larghezza di 140 cm o più*		
	57	*β. altri*		
	58	*ee. stampati*		

SEZIONE XI 56.07

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(56.07-B-II-b)		2. *misti solamente o principalmente con lana o peli fini:*		
	61	*aa. greggi*		
	62	*bb. imbianchiti*		
	63	*cc. tinti*		
	64	*dd. a colori*		
	67	*ee. stampati*		
		3. *misti solamente o principalmente con cotone:*		
	70	*aa. greggi*		
	71	*bb. imbianchiti*		
	72	*cc. tinti*		
		dd. a colori:		
	74	*α. di larghezza di 140 cm o più*		
	77	*β. altri*		
	81	*ee. stampati*		
		4. *altri:*		
	84	*aa. greggi*		
	85	*bb. imbianchiti*		
	86	*cc. tinti*		
	87	*dd. a colori*		
	91	*ee. stampati*		

SEZIONE XI

CAPITOLO 57

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	
57.01		**Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	—
	01	*A. canapa greggia, macerata o stigliata*		
	04	*B. canapa pettinata o altrimenti preparata, ma non filata*		
	07	*C. stoppa di canapa*		
	11	*D. cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)*		
57.02	00	**Abaca (canapa di Manilla o « Musa textilis ») greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami d'abaca (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
57.03		**Juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di juta (compresi gli sfilacciati)** . .	esenzione	esenzione
	01	*A. juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata*		
	04	*B. stoppa e cascami di juta*		
	07	*C. sfilacciati di juta*		
57.04		**Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
	01	*A. sisal ed altre fibre della famiglia delle agavi, loro cascami e sfilacciati*		
	04	*B. fibre di cocco, loro cascami e sfilacciati*		
	07	*C. altre fibre tessili vegetali, loro cascami e sfilacciati*		
57.05		**Filati di canapa:**		
		A. non preparati per la vendita al minuto:		
	01	I. lucidati.	16%	9,8%
	04	II. altri.	10%	6,4%
	07	B. preparati per la vendita al minuto	16%	8,4%
57.06		**Filati di juta**	10%	8%
		A. semplici, misuranti, per kg:		
	01	*I. 1.000 m o meno*		
	04	*II. più di 1.000 m*		
	07	*B. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
57.07		**Filati di altre fibre tessili vegetali :**		
	01	A. filati di cocco	esenzione	esenzione
		B. altri	10%	6%
	04	*I. di sisal*		
	07	*II. non nominati*		
57.08	00	**Filati di carta**	10%	8,4%
57.09	00	**Tessuti di canapa**	21%	12,6%
57.10		**Tessuti di juta:**		
		A. di larghezza inferiore o uguale a 150 cm di peso, per m²:		
		I. inferiore a 310 g	23%	20%
	01	*a. greggi*		
	04	*b. altri*		
	07	II. uguale a 310 g e inferiore o uguale a 500 g	23%	19%
	11	III. superiore a 500 g	23%	15%
		B. di larghezza superiore a 150 cm	23%	22%
		I. greggi		
	12	*a. di larghezza superiore a 150 cm e inferiore o uguale a 230 cm*		
	15	*b. di larghezza superiore a 230 cm*		
	17	*II. altri*		
57.11	00	**Tessuti di altre fibre tessili vegetali**	20%	12%
57.12	00	**Tessuti di filati di carta**	19%	10,2%

SEZIONE XI

CAPITOLO 58

TAPPETI ED ARAZZI; VELLUTI, FELPE, TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA; NASTRI; PASSAMANERIA; TULLI E TESSUTI A MAGLIE ANNODATE (RETI); PIZZI E GUIPURES; RICAMI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo i tessuti intonacati o impregnati, i tessuti elastici, la passamaneria elastica, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonché gli altri manufatti compresi nel Capitolo 59. Tuttavia, i ricami su materie tessili sono classificati nella voce n. 58.10.

2. Sono considerati come « tappeti », ai sensi delle voci n.ri 58.01 e 58.02, i tappeti da pavimento nonché i tappeti che presentano le stesse caratteristiche di questi, sebbene siano destinati ad usi diversi. Sono esclusi dalle predette voci i tappeti di feltro, che rientrano nel Capitolo 59.

3. Si considerano come « nastri, galloni e simili », ai sensi della voce n. 58.05 :

   a) – i tessuti a trama e catena (compresi i velluti) in strisce di larghezza non superiore a 30 cm, muniti di vere cimose;
   – le strisce di larghezza non superiore a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;

   b) i tessuti a trama e catena a forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, non sia superiore a 30 cm;

   c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, non superiore a 30 cm.

   I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce n. 58.07.

4. Sono escluse dalla voce n. 58.08 le reti in strisce o in pezza, fabbricate con spago, corde e funi, che sono da classificare nella voce n. 59.05.

5. Il termine « ricami » della voce n. 58.10 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura, di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce n. 58.10 gli arazzi fatti con l'ago (n. 58.03).

6. Rientrano in questo Capitolo i manufatti (nastri, pizzi, ecc.) costituiti da fili di metallo ed utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili.

NOTA COMPLEMENTARE

Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della voce n. 58.01-A, nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
58.01		**Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:**		
		A. di lana o di peli fini	32% con riscossione massima di 5 U. C. per m²	24% con riscossione massima di 4 U. C. per m²
	01 (m²)	*I. aventi, per metro di catena, 350 file di nodi o meno*		
	04 (m²)	*II. aventi per metro di catena, più di 350 file di nodi*		
	07 (m²)	B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo . . .	40%	24%
	11 (m²)	C. di altre materie tessili	24%	14,4%

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
58.02		**Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, e simili, anche confezionati:**		
		A. tappeti:		
		I. tappeti di cocco e tappeti « tufted »	23%	23%
	01 (m²)	*a. tappeti di cocco*		
		b. tappeti « tufted »:		
	04 (m²)	*1. di lana o di peli fini*		
	07 (m²)	*2. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	11 (m²)	*3. di altre materie tessili*		
		II. altri.	23%	20,6%
		a. di lana o di peli fini:		
	14 (m²)	*1. non tessuti*		
	17 (m²)	*2. tessuti*		
	21 (m²)	*b. di peli grossolani*		
	24 (m²)	*c. di cotone*		
		d. di fibre tessili sintetiche o artificiali:		
	27 (m²)	*1. non tessuti*		
	31 (m²)	*2. tessuti*		
	34 (m²)	*e. di juta*		
	37 (m²)	*f. di altre materie tessili*		
	41	**B. tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, e simili . . . .**	21%	10,5%
58.03		**Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais, e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto croce, ecc.), anche confezionati . . . .**	21%	10,2%
	01	*A. di cotone*		
	04	*B. di altre materie tessili*		
58.04		**Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05:**		
		A. di fibre tessili sintetiche	22%	15%
	01	*I. rigati (épinglés)*		
		II. altri:		
	04	*a. velluti a trama*		
	07	*b. non nominati*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*58.04*)		B. di altre materie tessili	19%	15%
	11	*I. di seta o di cascami di seta*		
		II. di lana, di peli fini o grossolani:		
	14	*a. rigati (épinglés)*		
	17	*b. altri*		
	21	*III. di lino o di ramiè*		
		IV. di cotone:		
	24	*a. rigati (épinglés)*		
		b. altri:		
	27	*1. velluti a trama*		
	31	*2. non nominati*		
		V. di fibre tessili artificiali:		
	34	*a. rigati (épinglés)*		
		b. altri :		
	37	*1. velluti a trama*		
	41	*2. non nominati*		
	44	*VI. non nominate*		
58.05		**Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:**		
		A. nastri, galloni e simili:		
		I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia:		
		a. di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone	21%	12,6%
	01	*1. di cotone*		
	04	*2. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	07	b. di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta	20%	12%
	11	c. di altre materie tessili	18%	8,4%
		II. altri.	18%	14,6%
	14	*a. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*		
		b. altri:		
	17	*1. di seta o di cascami di seta*		
	21	*2. di fibre tessili sintetiche*		
		3. di cotone:		
	24	*aa. muniti di vere cimose*		
	27	*bb. altri*		
	31	*4. di fibre tessili artificiali*		
	34	*5. di altre materie tessili*		
	37	B. bolduc	16%	11,2%

SEZIONE XI 58.06

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
58.06		**Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati . . . .**	20%	12%
	01	*A. con iscrizioni o motivi tessuti*		
	04	*B. altri*		
58.07		**Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:**		
	01	A. filati di ciniglia	16%	9,6%
	04	B. filati di materie tessili, spiralati	16%	9,6%
		C. trecce:		
	07	I. di larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette o forme simili delle voci n.ri 51.01 o 51.02, di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di ramiè o di fibre tessili vegetali del Capitolo 57	13%	7,8%
	11	II. altre	16%	9,6%
	14	D. altri manufatti	16%	9,6%
58.08		**Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci (1):**		
		A. tulli	20%	12%
	01	*I. di cotone*		
	04	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	07	*III. di altre materie tessili*		
		B. tessuti a maglie annodate (reti)	22%	13,2%
	11	*I. di cotone*		
	14	*II. di altre materie tessili*		
58.09		**Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:**		
		A. tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti) .	22%	14%
	01	*I. di cotone*		
	04	*II. di altre materie tessili*		

(1) Veggasi la nota 5 b) alla Sezione XI.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*58.09*)		B. pizzi:		
	07	I. a mano	20%	14%
		II. a macchina	23%	**12,8%**
		a. a fuselli (a tombolo):		
	11	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	14	*2. di cotone*		
	17	*3. di fibre tessili artificiali*		
	21	*4. di altre materie tessili*		
		b. altri:		
	24	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	27	*2. di cotone*		
	31	*3. di fibre tessili artificiali*		
	34	*4. di altre materie tessili*		
58.10		**Ricami in pezza, in strisce o in motivi:**		
		A. pizzi chimici e ricami a fondo tagliato:		
	01	I. di valore superiore a 35 U.C. per kg netto	17%	10%
	04	II. altri.	17%	13%
		B. altri:		
		I. di valore superiore a 17,5 U. C. per kg netto	17%	10%
	07	*a. di cotone*		
	11	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	14	*c. di altre materie tessili*		
		II. non nominati	17%	13%
	17	*a. di cotone*		
	21	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	24	*c. di altre materie tessili*		

SEZIONE XI

CAPITOLO 59

OVATTE E FELTRI; CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA; TESSUTI SPECIALI, TESSUTI IMPREGNATI O INTONACATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

NOTE

1. Il termine « tessuti», usato in questo Capitolo (esclusa la voce n. 59.03), si riferisce ai tessuti dei Capitoli dal 50 al 57 e delle voci n.ri 58.04 e 58.05, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce n. 58.07, ai tulli ed ai tessuti a maglie annodate delle voci n.ri 58.08 e 58.09, ai pizzi della voce n. 58.09 ed alle stoffe a maglia della voce n. 60.01.

2. Le voci n.ri 59.08 e 59.12 comprendono i tessuti impregnati o intonacati in modo appariscente; non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, dei cambiamenti di colore provocati dall'impregnazione o dall'intonaco. La voce n. 59.12 non comprende i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi e per simili usi) e i tessuti ricoperti da borre di cimatura, polvere di sughero od altri prodotti simili, che presentano disegni derivanti da tali trattamenti, né i tessuti che hanno ricevuto gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di materie simili.

3. Si intendono per « tessuti gommati », ai sensi della voce n. 59.11 :

   a) i tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o fogliettati con gomma :
      - del peso, per m², inferiore od uguale a 1.500 g; o
      - del peso, per m², superiore a 1.500 g e contenenti più del 50 %, in peso, di materie tessili;

   b) i manufatti detti nappe, costituiti da filati tessili disposti parallelamente ed uniti fra loro mediante gomma;

   c) i fogli, le lastre o i nastri, di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, diversi da quelli che rientrano nel Capitolo 40 in virtù dell'ultimo comma della Nota 2 di detto Capitolo.

4. Dalla voce n. 59.16 sono escluse :

   a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;

   b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o fogliettati con gomma, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma (n. 40.10).

5. La voce n. 59.17 comprende i prodotti seguenti, i quali non possono rientrare in altre voci della Sezione XI :

   a) i manufatti tessili specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16) :
      - tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi ed i manufatti simili per altri usi tecnici;
      - veli e tele da buratti;
      - tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;
      - tessuti, feltrati o non, anche impregnati o intonacati, dei tipi usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (a o catene ed a trame multiple);
      - tessuti armati di metallo, dei tipi comunemente utilizzati in usi tecnici;
      - tessuti costituiti da filati metallici della voce n. 52.01, dei tipi comunemente utilizzati nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici;
      - cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, intonacati o armati;

   b) gli articoli tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16) e, principalmente, i dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti o pezzi di macchine o di apparecchi. *Non sono considerati come articoli tessili per usi tecnici, i tessuti, le ovatte, i feltri e le « stoffe non tessute », in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare.*

SEZIONE XI 59.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
59.01		**Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:**		
		A. ovatte e manufatti di ovatta:		
		I. di materie tessili sintetiche o artificiali:		
	01	a. rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm . . .	10%	6%
	04	b. altri	10%	8,4%
		II. di altre materie tessili	10%	6%
	07	*a. di cotone*		
	11	*b. non nominate*		
		B. borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni):		
	14	I. di materie tessili sintetiche o artificiali	8%	4,8%
	17	II. di altre materie tessili	esenzione	esenzione
59.02		**Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati:**		
		A. feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare	16%	12,4%
	02	*I. feltri per ricoprire pavimenti*		
	(m²)	*II. altri:*		
		a. non impregnati, né intonacati:		
		1. feltri all'ago:		
	03	*aa. di juta*		
	05	*bb. di altre materie tessili*		
		2. altri:		
	06	*aa. feltri di lana o di peli fini*		
	08	*bb. feltri di peli grossolani*		
	12	*cc. feltri di altre materie tessili*		
		b. impregnati o intonacati:		
	15	*1. di asfalto, di catrame o di materie simili*		
	18	*2. di gomma*		
	22	*3. di altre materie*		
		B. altri	19%	11,4%
		I. non impregnati, né intonacati:		
	24	*a. di lana o di peli fini*		
	27	*b. di altre materie tessili*		
	31	*II. impregnati o intonacati*		
59.03		**« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o intonacati . . . .**	18%	12,4%
		A. « stoffe non tessute »:		
	01	*I. impregnate*		
	04	*II. intonacate*		
	07	*III. non impregnate, né intonacate*		
	11	*B. manufatti di « stoffe non tessute »*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
59.04		**Spago, corde e funi, anche intrecciati**	16%	13%
	01	*A. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*B. di abaca*		
		C. di sisal:		
	07	*I. spago per legare, per macchine agricole*		
	11	*II. altri*		
	14	*D. di canapa*		
	17	*E. di altre materie tessili*		
59.05		**Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde:**		
		A. reti (in forme determinate o non) per la pesca:		
	01	I. di materie tessili vegetali	14%	11,6%
		II. di altre materie tessili	19%	14,6%
	04	*a. di materie tessili sintetiche*		
	07	*b. non nominate*		
		B. altre:		
	11	I. di materie tessili sintetiche o artificiali	19%	14,6%
	14	II. di altre materie tessili	19%	11,4%
59.06	00	**Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto**	18%	10,8%
59.07		**Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria**	18%	11,6%
	01	*A. tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili*		
	04	*B. altri*		
59.08		**Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali**	18%	14,8%
	01	*A. impregnati*		
		B. intonacati:		
	04	*I. di cloruro di polivinile*		
		II. di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali:		
	08	*a. nei quali la materia tessile costituisce il dritto*		
	11	*b. altri*		

SEZIONE XI 59.09

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
59.09		**Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio:**		
	01	A. tele incerate ed altri tessuti ricoperti di intonaco a base di olio	19%	9%
	04	B. tessuti oleati	17%	8,4%
59.10		**Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati**	20%	9,6%
	01 (m²)	*A. linoleum*		
		B. copripavimenti costituiti da un intonaco applicato:		
	04 (m²)	*I. su supporto di feltro all'ago*		
	07 (m²)	*II. su altri supporti di materie tessili*		
59.11		**Tessuti gommati diversi da quelli a maglia:**		
		A. tessuti gommati:		
	01	I. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16%	7,8%
	02	II. tessuti combinati con gomma spugnosa o cellulare .	18%	10,8%
		III. altri	18%	9,6%
	06	*a. per pneumatici*		
	09	*b. non nominati*		
	11	B. manufatti detti nappe previsti dalla Nota 3 b) di questo Capitolo	15%	14,2%
59.12		**Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili**	18%	8,4%
	01	*A. tessuti impregnati o intonacati di materie cerose*		
	04	*B. tessuti impregnati o intonacati di asfalto, di catrame, o di materie simili*		
	07	*C. altri*		
59.13		**Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma**	18%	11,6%
		A. di larghezza uguale o inferiore a 15 cm:		
	01	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*II. di cotone*		
	07	*III. di fibre tessili artificiali*		
	11	*IV. di altre materie tessili*		

SEZIONE XI **59.13**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*59.13*)		*B. di larghezza superiore a 15 cm*		
	14	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	17	*II. di cotone*		
	21	*III. di fibre tessili artificiali*		
	24	*IV. di altre materie tessili*		
59.14	00	**Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione . . . .**	17%	10,2%
59.15		**Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie . . . .**	19%	11,8%
	01	*A. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*B. di altre materie tessili*		
59.16	00	**Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati . . . .**	14%	8,4%
59.17		**Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili:**		
		A. tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici	13%	8,4%
	01	*I. dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi*		
	04	*II. altri*		
		B. veli e tele da buratti, anche confezionati (1):		
	07	I. di seta o di borra di seta (schappe)	10%	4,8%
		II. di altre materie tessili	16%	7,8%
	11	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	14	*b. non nominate*		
		C. tessuti, feltrati o non, anche impregnati o intonacati, dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple):		
		I. di seta, di fibre tessili sintetiche o artificiali	15%	9,6%
	17	*a. dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere*		
	21	*b. per altri usi tecnici*		

(1) I veli e tele da buratti, non confezionati, sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE XI 59.17

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*59.17-* C)		II. di altre materie tessili	15%	7,2%
		a. di lana:		
	24	*1. dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere*		
	27	*2. per altri usi tecnici*		
		b. di altre materie tessili:		
	31	*1. dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere*		
	34	*2. per altri usi tecnici*		
		D. altri	16%	10,8%
	37	*I. tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili*		
	41	*II. cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, intonacati o armati*		
		III. non nominati:		
	44	*a. di feltro (dischi per macchine lucidatrici, giunti, rondelle, ecc.)*		
	47	*b. altri*		

SEZIONE XI

CAPITOLO 60

MAGLIERIE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo :
   a) i pizzi all'uncinetto della voce n. 58.09;
   b) i manufatti a maglia del Capitolo 59;
   c) i busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, reggicalze, giarrettiere, e manufatti simili (n. 61.09);
   d) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;
   e) gli apparecchi di ortopedia, come cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).
2. Rientrano nelle voci dal n. 60.02 al n. 60.05 incluso (e non nei Capitoli 61 e 62) non soltanto i manufatti a maglia (anche finiti, completi od incompleti) tessuti in forme determinate, ma anche i manufatti fabbricati con stoffe a maglia, cuciti o confezionati (comprese le parti di questi manufatti). La stessa regola si applica ai manufatti previsti dalla voce n. 60.06.
3. Non sono considerati come manufatti di maglia elastica, ai sensi della voce n. 60.06, i manufatti a maglia muniti di una striscia o di fili di chiusura elastici.
4. Questo Capitolo comprende i manufatti ottenuti con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati nell'abbigliamento, nello arredamento ed usi simili.
5. In questo Capitolo devono intendersi per :
   a) stoffe e manufatti di maglia « elastica », i prodotti di maglia formati da materie tessili miste a fili di gomma;
   b) stoffe e manufatti di maglia « gommati », i prodotti di maglia impregnati, spalmati, ricoperti di gomma o fabbricati con filati tessili impregnati o ricoperti di gomma.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
60.01		**Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:**		
	01	A. di lana o di peli fini	16%	13,6%
		B. di fibre tessili sintetiche o artificiali	20%	13%
		I. di fibre tessili sintetiche:		
	05	*a. contenenti filati elastomeri*		
		b. altre:		
	08	*1. pizzi Rachel*		
		2. non nominate:		
	12	*aa. per tende e tendine*		
		bb. per altri usi:		
		α. di maglieria di catena:		
	15	*a'. tinte*		
	18	*b'. stampate*		
	22	*c'. altre*		
		β. di altra maglieria:		
	24	*a'. a colori*		
	27	*b'. stampate*		
	31	*c'. altre*		
	34	*II. di fibre tessili artificiali*		

SEZIONE XI 60.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(60.01)		C. di altre materie tessili	19%	14%
	37	*I. di seta o di cascami di seta*		
	41	*II di cotone*		
	44	*III. non nominate*		
60.02		**Guanti a maglia non elastica né gommata**	23%	20,8%
	02 (paia)	*A. impregnati, spalmati o ricoperti di materie plastiche*		
		B. altri:		
	05 (paia)	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	08 (paia)	*II. di lana o di peli fini*		
	12 (paia)	*III. di cotone*		
	17 (paia)	*IV. di altre materie tessili*		
60.03		**Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata**	22%	14,8%
		A. di fibre tessili sintetiche:		
		I. calze da donna:		
	01 (paia)	*a. senza cucitura longitudinale*		
	04 (paia)	*b. altre*		
		II. altri:		
	05 (paia)	*a. calzettoni*		
	08 (paia)	*b. non nominati*		
		B. di lana o di peli fini:		
	09 (paia)	*I. calzettoni*		
	12 (paia)	*II. altri*		
	14 (paia)	*C. di cotone*		
	17 (paia)	*D. di altre materie tessili*		
60.04		**Sottovesti a maglia non elastica né gommata:**		
		A. di cotone	21%	17%
	01	*I. per bambini piccoli (bébés)*		
	04	*II. altre*		
		B. di altre materie tessili	21%	17,8%
		I. calze-mutande (dette anche « bas-culottes », « collants », « panty »):		
	05	***a. di fibre tessili sintetiche***		
	09	***b. di altre materie tessili***		

NUMERO della Tariffa	NUMERO delle Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(60.04-B)		*II. non nominate:*		
		a. di fibre tessili sintetiche:		
		1. da uomo:		
	11	*aa. camicie e camicette*		
	(n) 12	*bb. altre*		
	15	*2. da donna e da fanciulli*		
	18	*b. di lana o di peli fini*		
	22	*c. di fibre tessili artificiali*		
	25	*d. di altre materie tessili*		
60.05		**Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:**		
		A. indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:		
	01	I. maglioni e pullovers, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	21%	12, %
		II. altri.	21%	18,6%
		a. di seta o di cascami di seta:		
		1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili:		
	02	*aa. da donna e da fanciulli*		
	03	*bb. da uomo*		
	05	*2. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 08	*3. altri*		
		b. di fibre tessili sintetiche:		
	11	*1. costumi e mutandine da bagno*		
		2. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili:		
	13	*aa. da donna e da fanciulli*		
	15	*bb. da uomo*		
	17	*3. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 21	*4. altri*		
		c. di lana o di peli fini:		
	24	*1. per bambini piccoli (bébés)*		
		2. altri:		
		aa. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili:		
	25	*α. da donna e da fanciulli*		
	29	*β. da uomo*		
	31	*bb. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 34	*cc. non nominati*		

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*60.05*-A-II)		*d. di cotone:*		
		1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili:		
	35	*aa. da donna e da fanciulli*		
	39	*bb. da uomo*		
	41	*2. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 44	*3. altri*		
		e. di fibre tessili artificiali:		
		1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili:		
	45	*aa. da donna e da fanciulli*		
	49	*bb. da uomo*		
	51	*2. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 54	*3. altri*		
		f. di altre materie tessili:		
		1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili:		
	55	*aa. da donna e da fanciulli*		
	58	*bb. da uomo*		
	59	*2. abiti e vestiti, completi*		
	(n) 62	*3. altri*		
		B. altri	20%	13,6%
	64	*I. di lana o di peli fini*		
	67	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	71	*III. di altre materie tessili*		
60.06		**Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:**		
		A. stoffe in pezza	18%	11%
	01	*I. di cotone*		
	03	*II. di fibre tessili sintetiche*		
	05	*III. di fibre tessili artificiali*		
	07	*IV. di altre materie tessili*		
		B. altri	20%	16,8%
		I. costumi da bagno:		
	11	*a. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	14	*b. di altre materie tessili*		
		II. non nominati:		
	15	*a. di cotone*		
	17	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	22	*c. di altre materie tessili*		

SEZIONE XI

CAPITOLO 61

OGGETTI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OGGETTI DI VESTIARIO, DI TESSUTO

NOTE

1. Questo Capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati di tessuto, di feltro, o di «stoffe non tessute», con esclusione dei manufatti a maglia diversi da quelli della voce n. 61.09.
2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;
   b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).
3. Per l'interpretazione delle voci dal n. 61.01 al n. 61.04, è da tener presente quanto segue:
   a) gli oggetti di vestiario, che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza, devono essere classificati come per donna o per ragazza (n.ri 61.02 o 61.04, secondo il caso);
   b) i termini « indumenti esterni o sottovesti, per bambini » comprendono i detti oggetti di vestiario non differenziati nel sesso, destinati a bambini piccoli, con esclusione di quelli riconoscibili come destinati esclusivamente a ragazze o ragazzi. Detti termini comprendono pure i pannicelli e le fasce.
4. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce n. 61.05 i manufatti della voce n. 61.06 del tipo dei fazzoletti da collo, di forma quadrata o notevolmente quadrata, non aventi alcun lato di lunghezza superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso e da taschino, di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm, sono da classificare nella voce n. 61.06.
5. Le voci di questo Capitolo comprendono anche i manufatti incompleti o non finiti, nonché i pezzi di maglia a forme determinate per la confezione dei manufatti della voce n. 61.09 ed i pezzi di ogni altro tessuto tagliati su modello per la confezione dei manufatti di questo Capitolo.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
61.01		**Indumenti esterni per uomo e per ragazzo**	20%	17%
		A. impermeabili:		
	01 (n)	*I. confezionati con tessuti impregnati, intonacati o gommati, delle voci n.ri 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12*		
		II. altri:		
	04 (n)	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	07 (n)	*b. di cotone*		
	11 (n)	*c. di altre materie tessili*		
		B. altri:		
		I. grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse da fuochisti ed altri indumenti da lavoro:		
	14	*a. di cotone*		
	17	*b. di altre materie tessili*		
		II. indumenti speciali da sport:		
	21	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	24	*b. di cotone*		
	27	*c. di altre materie tessili*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*61.01*-B)		*III. non nominati:*		
		a. cappotti, soprabiti, mantelli, e simili:		
	31 (n)	*1. di lana o di peli fini*		
	34 (n)	*2. di cotone*		
	37 (n)	*3. di altre materie tessili*		
		b. vestiti completi:		
	41 (n)	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	44 (n)	*2. di lana o di peli fini*		
	45 (n)	*3. di cotone*		
	47 (n)	*4. di fibre tessili artificiali*		
	51 (n)	*5. di altre materie tessili*		
		c. calzoni e calzoncini:		
	54 (n)	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	57 (n)	*2. di lana o di peli fini*		
	58 (n)	*3. di cotone*		
	61 (n)	*4. di fibre tessili artificiali*		
	64 (n)	*5. di altre materie tessili*		
		d. giacche e giacchette:		
	67 (n)	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	69 (n)	*2. di lana o di peli fini*		
	71 (n)	*3. di cotone*		
	74 (n)	*4. di fibre tessili artificiali*		
	77 (n)	*5. di altre materie tessili*		
		e. altri:		
	81	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	84	*2. di lana o di peli fini*		
	87	*3. di cotone*		
	91	*4. di fibre tessili artificiali*		
	94	*5. di altre materie tessili*		
61.02		**Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:**		
		A. manufatti per bambini piccoli (bébés)	22%	12%
	01	*I. di lana o di peli fini*		
	04	*II. di cotone*		
	07	*III. di altre materie tessili*		

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(61.02)		B. altri	20%	17%
		I. impermeabili:		
	11 (n)	*a. confezionati con tessuti impregnati, intonacati o gommati, delle voci n.ri 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12*		
		b. altri:		
	14 (n)	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	17 (n)	*2. di cotone*		
	21 (n)	*3. di altre materie tessili*		
		II. non nominati:		
		a. grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse ed altri indumenti da lavoro:		
	22	*1. di cotone*		
	24	*2. di altre materie tessili*		
		b. indumenti speciali da sport:		
		1. di fibre tessili sintetiche:		
	27	*aa. costumi da bagno*		
	28	*bb. altri*		
		2. di cotone:		
	31	*aa. costumi da bagno*		
	32	*bb. altri*		
		3. di altre materie tessili:		
	34	*aa. costumi da bagno*		
	37	*bb. altri*		
		c. altri:		
		1. cappotti, soprabiti, mantelli, giacche, e simili:		
	38 (n)	*aa. di fibre tessili sintetiche*		
	39 (n)	*bb. di lana o di peli fini*		
	40 (n)	*cc. di cotone*		
	41 (n)	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	44 (n)	*ee. di altre materie tessili*		
		2. vestiti a giacca:		
	46 (n)	*aa. di fibre tessili sintetiche*		
	47 (n)	*bb. di lana o di peli fini*		
	48 (n)	*cc. di cotone*		
	49 (n)	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	51 (n)	*ee. di altre materie tessili*		
		3. altri vestiti:		
	53 (n)	*aa. di seta o di cascami di seta*		
	54 (n)	*bb. di fibre tessili sintetiche*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(61.02-B-II-c-3)	55 (n)	*cc. di lana o di peli fini*		
	56 (n)	*dd. di cotone*		
	57 (n)	*ee. di fibre tessili artificiali*		
	59 (n)	*ff. di altre materie tessili*		
		4. gonne:		
	61 (n)	*aa. di fibre tessili sintetiche*		
	62 (n)	*bb. di lana o di peli fini*		
	63 (n)	*cc. di cotone*		
	64 (n)	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	67 (n)	*ee. di altre materie tessili*		
		5. camicette e bluse:		
	68 (n)	*aa. di seta o di cascami di seta*		
	69 (n)	*bb. di fibre tessili sintetiche*		
	70 (n)	*cc. di cotone*		
	71 (n)	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	74 (n)	*ee. di altre materie tessili*		
		6. non nominati:		
	77	*aa. di fibre tessili sintetiche*		
	81	*bb. di lana o di peli fini*		
	84	*cc. di cotone*		
	87	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	91	*ee. di altre materie tessili*		
61.03		**Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini. . . . .**	20%	17%
		A. camicie e camicette:		
	01 (n)	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	04 (n)	*II. di cotone*		
	07 (n)	*III. di altre materie tessili*		
		B. altri:		
	11	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	14	*II. di cotone*		
	17	*III. di altre materie tessili*		
61.04		**Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini . . . .**	22%	14%
	01	*A. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*B. di cotone*		
	07	*C. di altre materie tessili*		

SEZIONE XI **61.05**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
61.05		**Fazzoletti da naso e da taschino:**		
	01	A. di cotone, di valore superiore a 15 U.C. per kg netto . .	20%	12%
	(n)	B. altri	20%	14%
	04 (n)	*I. di seta o di cascami di seta*		
	07 (n)	*II. di cotone*		
	11 (n)	*III. di altre materie tessili*		
61.06		**Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili**	21%	17%
	01	*A. di seta o di cascami di seta*		
	04	*B. di fibre tessili sintetiche*		
	07	*C. di lana o di peli fini*		
	11	*D. di cotone*		
	14	*E. di fibre tessili artificiali*		
	17	*F. di altre materie tessili*		
61.07		**Cravatte**	21%	12,6%
	01 (n)	*A. di seta o di cascami di seta*		
	04 (n)	*B. di fibre tessili sintetiche*		
	07 (n)	*C. di fibre tessili artificiali*		
	11 (n)	*D. di altre materie tessili*		
61.08	00	**Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna**	21%	12,6%
61.09		**Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici**	21%	10,2%
		A. busti, fascette, ventriere e cinture elastiche:		
	01 (n)	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	04 (n)	*II. di fibre tessili artificiali*		
	07 (n)	*III. di altre materie tessili*		
		B. reggipetto:		
	11 (n)	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	14 (n)	*II. di fibre tessili artificiali*		
	17 (n)	*III. di altre materie tessili*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(61.09)		*C. altri, comprese le parti di manufatti della voce n. 61.09:*		
	21	*I. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	24	*II. di altre materie tessili*		
61.10	00	**Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia**	21%	**15,8%**
61.11	00	**Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.**	21%	**12,6%**

SEZIONE XI

CAPITOLO 62

ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI DI TESSUTI

NOTE

1. Questo Capitolo comprende soltanto manufatti confezionati di tessuto diverso dalla maglia.
2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i manufatti compresi nei Capitoli 58, 59 e 61;
   b) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
62.01		**Coperte:**		
	01 (n)	A. a riscaldamento elettrico	19%	13,4%
		B. altre:		
	04 (n)	I. di cotone	19%	14%
		II. di altre materie tessili	19%	15%
	07 (n)	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	11 (n)	*b. di lana o di peli fini*		
	14 (n)	*c. di fibre tessili artificiali*		
	17 (n)	*d. non nominate*		
62.02		**Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:**		
		A. tendine	22%	18,4%
	01	*I. di cotone*		
	04	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	07	*III. di altre materie tessili*		
		B. altri	22%	19%
		I. biancheria da letto:		
	08	*a. di cotone*		
	10	*b. di altre materie tessili*		
		II. biancheria da tavola:		
		a. di cotone:		
	12	*1. a colori*		
	13	*2. stampato*		
	15	*3. altro*		
	16	*b. di lino*		
	18	*c. di altre materie tessili*		
		III. biancheria da toletta, da servizio o da cucina:		
		a. di cotone:		
	20	*1. riccio del tipo spugna*		
	22	*2. altro*		
	23	*b. di lino*		
	26	*c. di altre materie tessili*		
		IV. tende ed altri manufatti per l'arredamento:		
	27	*a. di cotone*		
	31	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	34	*c. di altre materie tessili*		

SEZIONE XI 62.03

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
62.03		**Sacchi e sacchetti da imballaggio:**		
		A. di juta:		
	01	I. usati	11%	8,6%
		II. altri, di peso, per m²:		
	04	a. inferiore a 310 g	23%	20%
	07	b. uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500 g	23%	19%
	11	c. superiore a 500 g	23%	15%
		B. di altre materie tessili:		
		I. usati:		
	14	a. di lino o di sisal	10%	8,4%
	17	b. altri	19%	10%
		II. altri	19%	13%
	21	*a. di cotone*		
	24	*b. di altre materie tessili*		
62.04		**Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio:**		
		A. di cotone	19%	15%
	01	*I. copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno*		
	04	*II. tende*		
		III. oggetti per campeggio:		
	07 (n)	*a. materassi pneumatici, di tessuto gommato o plastificato*		
	11	*b. altri*		
		B. di altre materie tessili	19%	16%
	14	*I. copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno*		
	17	*II. tende*		
		III. oggetti per campeggio:		
	21 (n)	*a. materassi pneumatici, di tessuto gommato o plastificato*		
	24	*b. altri*		
62.05		**Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:**		
	01	A. strisce per rinforzi interni di cinture, di larghezza da 12 mm inclusi a 102 mm inclusi, costituite da due strisce incollate faccia a faccia di tessuti di cotone o di materie tessili artificiali, di cui la striscia più stretta è resa rigida mediante impregnazione di resina sintetica e presenta i propri bordi ricoperti dalla piegatura dei bordi della striscia più larga	21%	9,6%
	04	B. torcioni, strofinacci, anche scamosciati	21%	16,2%
		C. altri	21%	12,6%
	07	*I. modelli di vestiti*		
	11	*II. lacci per calzature, per busti, ecc., fermati alle loro estremità; cinturini per orologi*		
	14	*III. non nominati*		

SEZIONE XI

CAPITOLO 63

OGGETTI DA RIGATTIERE, CENCI E STRACCI

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
63.01		**Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n.ri 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili:**		
	01	A. indumenti usati	18%	8%
	04	B. altri	18%	8,4%
63.02		**Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso**	esenzione	esenzione
		A. separati:		
	01	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	04	*II. di lana, di peli fini o grossolani*		
	07	*III. di lino*		
	11	*IV. di cotone*		
	14	*V. di fibre tessili artificiali*		
	17	*VI. di altre materie tessili*		
	21	*B. non separati*		

SEZIONE XII

CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE); PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

* * *

Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; LORO PARTI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le calzature di maglia (n. 60.03) o di altri tessuti (n. 62.05), senza suole riportate;
   b) le calzature usate della voce n. 63.01;
   c) gli oggetti d'amianto (n. 68.13);
   d) le calzature e gli apparecchi, ortopedici, e loro parti (n. 90.19);
   e) le calzature aventi il carattere di giocattoli e gli oggetti costituiti da una calzatura e da pattini (da ghiaccio o da rotelle) fissati stabilmente (Capitolo 97).

2. Non sono considerate come « parti », ai sensi delle voci n.ri 64.05 e 64.06, le zeppe, i salvapunte, e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci e altri oggetti di ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento nonché i bottoni per calzature (n. 98.01).

3. Ai fini dell'applicazione della voce n. 64.01, i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica artificiale sono considerati alla stessa stregua della gomma o della materia plastica artificiale.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
64.01		**Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale**	20%	20%
		A. con tomaia di gomma:		
	01 (paia)	*I. stivali, stivaloni e soprascarpe*		
	04 (paia)	*II. sandali (compresi quelli privi di tomaia), scarpette da bagno*		
	07 (paia)	*III. altre*		
		B. con tomaia di materia plastica artificiale:		
	11 (paia)	*I. stivali, stivaloni e soprascarpe*		
	14 (paia)	*II. sandali (compresi quelli privi di tomaia), scarpette da bagno*		
	17 (paia)	*III. pantofole ed altre calzature da camera*		
	21 (paia)	*IV. altre*		

SEZIONE XII **64.02**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
64.02		**Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:**		
		A. calzature con tomaia di cuoio naturale	20%	9,6%
	01 (paia)	*I. scarponi e stivali, da lavoro*		
	04 (paia)	*II. calzature speciali da sport*		
		III. sandali (compresi quelli privi di tomaia):		
	07 (paia)	*a. con suole interne di lunghezza inferiore a 24 cm*		
		b. con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm:		
	11 (paia)	*1. per uomini*		
	14 (paia)	*2. per donne*		
	17 (paia)	*IV. pantofole ed altre calzature da camera*		
		V. altre:		
	21 (paia)	*a. con suole interne di lunghezza inferiore a 24 cm*		
		b. con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm:		
	24 (paia)	*1. per uomini*		
	27 (paia)	*2. per donne*		
		B. altre:		
		I. con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	20%	20%
		a. con tomaia di tessuto:		
	31 (paia)	*1. calzature speciali da sport*		
	34 (paia)	*2. pantofole ed altre calzature da camera*		
	37 (paia)	*3. altre*		
		b. con tomaia di materia plastica artificiale:		
	41 (paia)	*1. pantofole ed altre calzature da camera*		
	44 (paia)	*2. altre*		
	47 (paia)	*c. con tomaia di pellicce, anche artificiali*		
	51 (paia)	*d. con tomaia di altre materie*		
		II. non nominate	20%	—
		a. con tomaia di tessuto:		
	54 (paia)	*1. calzature speciali da sport*		
	57 (paia)	*2. pantofole ed altre calzature da camera*		
	61 (paia)	*3. altre*		

SEZIONE XII 64.02

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(64.02-B-II)		*b. con tomaia di materia plastica artificiale:*		
	64 (paia)	*1. pantofole ed altre calzature da camera*		
	67 (paia)	*2. altre*		
	71 (paia)	*c. con tomaia di pellicce, anche artificiali*		
	74 (paia)	*d. con tomaia di altre materie*		
64.03		**Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero .**	18%	10,8%
	01 (paia)	*A. con suole esterne di legno*		
	04 (paia)	*B. con suole esterne di sughero*		
64.04	00 (paia)	**Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.) . . . . .**	18%	8,4%
64.05		**Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo:**		
	01 (paia)	A. calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne	18%	10,8%
		B. altre.	16%	7,8%
	04	*I. suole interne ed altri accessori amovibili*		
		II. tomaie e parti di tomaie, esclusi i contrafforti e i puntali:		
	07	*a. di cuoio naturale*		
	11	*b. di altre materie*		
		III. non nominate:		
	14	*a. di cuoio naturale, artificiale o ricostituito*		
	17	*b. di gomma*		
	21	*c. di altre materie*		
64.06	00	**Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti . . . .**	19%	11,4%

SEZIONE XII

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, usati, della voce n. 63.01;
   b) le retine di capelli (n. 67.04);
   c) i cappelli ed altri copricapi di amianto (n. 68.13);
   d) i cappelli ed altri copricapi aventi il carattere di giocattoli, come i cappelli per bambole e gli oggetti per balli figurati (Capitolo 97).

2. Dalla voce n. 65.02 sono escluse le campane o forme confezionate mediante cucitura, fatta eccezione per quelle ottenute unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) semplicemente cucite a spirale.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
65.01		**Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli:**		
	01 (n)	A. di feltro di peli o di lana e peli	13%	8%
	04 (n)	B. altri	11%	8%
65.02		**Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiate:**		
	01 (n)	A. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal od altre fibre vegetali non filate	8%	4,6%
	04 (n)	B. di fibre tessili sintetiche od artificiali, di materie plastiche artificiali, di lamette di carta o di fibre ricoperte o combinate con materie plastiche artificiali	16%	7,8%
	07 (n)	C. di altre materie	13%	7,2%
65.03		**Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti:**		
		A. non guarniti:		
	01 (n)	I. di feltro di peli o di lana e peli	15%	9%
	04 (n)	II. altri.	15%	9,4%
		B. guarniti:		
		I. di feltro di peli o di lana e peli	17%	11,2%
	07 (n)	*a. da uomo*		
	11 (n)	*b. da donna e da fanciulli*		
		II. altri.	17%	11%
	14 (n)	*a. da uomo*		
	17 (n)	*b. da donna e da fanciulli*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
65.04		**Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti:**		
		A. non guarniti:		
		I. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal o altre fibre vegetali non filate	11%	6,6%
	01 (n)	*a. da uomo*		
	04 (n)	*b. da donna e da fanciulli*		
	07 (n)	II. di altre materie	16%	7,8%
		B. guarniti	18%	10,8%
	11 (n)	*I. da uomo*		
	14 (n)	*II. da donna e da fanciulli*		
65.05		**Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti**	19%	11,4%
		A. berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez, e simili copricapi		
	02 (n)	*I. di maglieria follata o feltrata*		
	03 (n)	*II. altri*		
	04 (n)	*B. berretti con visiera (compresi quelli per uniforme), chepì, e simili copricapi*		
	07	*C. retine per capelli (escluse quelle della voce n. 67.04)*		
	11	*D. altri*		
65.06		**Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti** . . .	19%	11,4%
	01 (n)	*A. di materie plastiche artificiali*		
	04 (n)	*B. di gomma*		
	07 (n)	*C. di pellicce, anche artificiali*		
	11 (n)	*D. di metallo*		
	14 (n)	*E. di altre materie*		
65.07		**Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi:**		
	01	A. strisce per la guarnitura interna	12%	6%
	04	B. altri	16%	9,6%

SEZIONE XII

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) le canne metriche e simili (n. 90.16);
   b) i bastoni-fucili, i bastoni-animati, i bastoni o mazze, piombati, e simili (Capitolo 93);
   c) gli oggetti del Capitolo 97, in particolare gli ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati a servire come giocattoli, i bastoni da golf, i bastoni per la palla-maglio (hockey) e i bastoni per sci.

2. I fornimenti di materie tessili nonchè i foderi, le spoglie (d'ombrelli), le nappe, le dragone, e simili, di qualsiasi materia, per gli oggetti delle voci n.ri 66.01 e 66.02, non sono considerati come parti, guarnizioni o accessori, ai sensi della voce n. 66.03, e debbono essere classificati separatamente, anche se presentati insieme a tali oggetti ma non montati su essi.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
66.01		**Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili**	20%	16%
	01 (n)	*A. parasoli-tende, ombrelloni e simili*		
		B. altri:		
	04 (n)	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	07 (n)	*II. di cotone*		
	11 (n)	*III. di fibre tessili artificiali*		
	14 (n)	*IV. di altre materie*		
66.02	00	**Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili**	17%	8,4%
66.03		**Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci n.ri 66.01 e 66.02:**		
		A. impugnature e pomi:		
	01	I. interamente o parzialmente di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	13%	7,8%
	04	II. altri.	17%	8%
	07	B. ossature montate, anche con fusto o manico	19%	15%
	11	C. altre parti, guarnizioni ed accessori	17%	13,2%

SEZIONE XII

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

NOTE

1. In questo Capitolo non sono da comprendere:
   a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (n. 59.17);
   b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (Sezione XI);
   c) le calzature (Capitolo 64);
   d) le acconciature (Capitolo 65);
   e) gli spolverini e le scopette di piume (n. 96.04), i piumini di calugine (n. 96.05), gli stacci di capelli (n. 96.06);
   f) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli o di attrezzi per sport, gli oggetti per balli figurati (cotillons) e gli oggetti per alberi e per feste di Natale (alberi di Natale artificiali, in particolare) (Capitolo 97).

2. La voce n. 67.01 non comprende:
   a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce n. 94.04;
   b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;
   c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce n. 67.02;
   d) i ventagli della voce n. 67.05.

3. La voce n. 67.02 non comprende:
   a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (Capitolo 70);
   b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di materia ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento o altri metodi analoghi.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
67.01		**Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati:**		
		A. pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine:		
	01	I. pelli d'oche preparate, spiumate ma rivestite ancora della loro calugine, non tagliate	9%	5,4%
	04	II. altre	15%	9%
	07	B. piume, parti di piume e calugine	15%	9%
	11	C. oggetti confezionati	22%	10,8%
67.02		**Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali:**		
		A. fiori, foglie, frutti artificiali, e loro parti:		
	01	I. parti	18%	14%

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*67.02-* A)		II. altri	21%	16,2%
	04	*a. di materie plastiche artificiali*		
	07	*b. di altre materie*		
		B. oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali . .	23%	18,2%
	11	*I. di materie plastiche artificiali*		
	14	*II. di altre materie*		
67.03		**Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature :**		
	01	A. capelli semplicemente rimessi	9%	5,4%
	04	B. altri	14%	8,4%
67.04		**Parrucche, posticci, ciocche, e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)**	19%	9%
	01	*A. parrucche, posticci, ciocche, e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili*		
	04	*B. altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)*		
67.05	00	**Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossatura, di qualsiasi materia**	21%	10,2%

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI; PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI

* * *

Sui prodotti compresi in questa Sezione soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI

NOTE

1. In questo Capitolo non sono da comprendere:
   a) i prodotti del Capitolo 25;
   b) le carte e cartoni ricoperti, spalmati o impregnati, della voce n. 48.07 (quali quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite e le carte e cartoni bitumati o asfaltati);
   c) i tessuti spalmati o impregnati del Capitolo 59 (quali quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);
   d) gli oggetti del Capitolo 71;
   e) gli utensili e parti di utensili del Capitolo 82;
   f) le pietre litografiche della voce n. 84.34;
   g) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;
   h) le piccole mole per trapani dentari (n. 90.17);
   ij) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
   k) gli oggetti della voce n. 95.07;
   l) i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi per sport (Capitolo 97);
   m) i bottoni (n. 98.01), le matite di ardesia (n. 98.05), le lavagne naturali o costituite da un supporto ricoperto di polvere di ardesia, per la scrittura ed il disegno (n. 98.06);
   n) gli oggetti d'arte, da collezione e di antichità (Capitolo 99).

2. Ai sensi della voce n. 68.02, la denominazione « pietre da taglio o da costruzione » si riferisce non solo alle pietre abitualmente utilizzate per tali usi, ma ugualmente ad ogni altra pietra naturale lavorata allo stesso modo, eccettuata però l'ardesia.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa 1	della Statistica 2	3	Autonomi 4	Convenzionali 5
68.01	00 T	**Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi di marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia**	4%	2,8%
68.02		**Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici:**		
		A. lavori di pietre da taglio o da costruzione:		
	T	I. semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o uniforme:		
		a. di pietre calcaree o di alabastro	10%	8,4%
	01	*1. di pietre calcaree*		
	04	*2. di alabastro*		

SEZIONE XIII 68.02

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*68.02*-A I)		b. di altre pietre:		
	07	1. di selce per il rivestimento interno delle macine .	6%	5%
	11	2. altri	8%	4,8%
	T	II. modanati o torniti ma non altrimenti lavorati:		
		a. di pietre calcaree o di alabastro	12%	7,2%
	14	*1. di pietre calcaree*		
	17	*2. di alabastro*		
	21	b. di altre pietre	10%	6%
	T	III. lucidati, decorati o altrimenti lavorati, ma non scolpiti:		
		a. di pietre calcaree o di alabastro	15%	9%
	24	*1. di pietre calcaree*		
	27	*2. di alabastro*		
		b. di altre pietre:		
	31	1. di peso netto inferiore a 10 kg	13%	9,4%
	34	2. altri	13%	7,8%
		IV. scolpiti	14%	8,4%
	37	*a. di peso inferiore a 10 kg*		
	41 T	*b. altri*		
	44 T	B. cubi e tessere per mosaici; polveri, granulati e scaglie, colorati artificialmente	14%	8,4%
68.03	T	**Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata:**		
		A. blocchi, lastroni, lastre e tavole; ardesie per la scrittura od il disegno; ardesie per tetti o per facciate:		
		I. non lucidati	6%	5,2%
	01	*a. ardesie per tetti o per facciate*		
	04	*b. altri*		
	07	II. lucidati	9%	5,8%
	11	B. altri	10%	6%
68.04		**Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento:**		
		A. di abrasivi agglomerati:		
		I. costituiti da diamanti naturali o sintetici	10%	4,8%
	01	*a. mole per macinare e per sfibrare, e loro parti*		
		b. altri:		
	04	*1. costituiti da diamanti naturali*		
	07	*2. costituiti da diamanti sintetici*		

SEZIONE XIII 68.04

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*68.04-* A)		II. altri	10%	5,6%
	11	*a. mole per macinare e per sfibrare, e loro parti*		
		b. non nominati:		
	14	*1. di abrasivi naturali agglomerati*		
	17	*2. di abrasivi artificiali agglomerati*		
		B. non nominati	8%	3,6%
	21	*I. mole per macinare e per sfibrare, e loro parti*		
	24	*II. altri*		
68.05		**Pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi agglomerati o di materie ceramiche:**		
	01	A. di abrasivi agglomerati	11%	5,4%
	04 T	B. altri	8%	4,8%
68.06		**Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti**	11%	5,4%
	02	*A. applicati su tessuto*		
	04	*B. applicati su carta o cartone*		
	05	*C. applicati su tessuto rinforzato di carta o di cartone*		
	07	*D. applicati su fibra vulcanizzata o su altre materie*		
68.07		**Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili; vermiculite espansa, argilla espansa e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci n.ri 68.12, 68.13 e del Capitolo 69:**		
		A. lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili	10%	6%
	01 T	*I. in fiocchi*		
	04	*II. altre*		
		B. altri	9%	4,2%
	07	*I. vermiculite espansa, argilla espansa, e simili prodotti minerali espansi*		
	11	*II. miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci n.ri 68.12, 68.13 e del capitolo 69*		
68.08	00	**Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbon fossile, ecc.)**	8%	3,6%

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
68.09	00	**Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali**	14%	7,2%
68.10		**Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:**		
	01	A. tavole, lastre, pannelli, quadrelli e simili, non ornati .	7%	4,2%
	04	B. altri	10%	4,8%
68.11		**Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito»**	10%	4,8%
	01	*A. lavori di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)*		
	04	*B. quadrelli da rivestimento o da pavimentazione*		
	07	*C. altri*		
68.12		**Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili:**		
		A. materiali da costruzione	10%	4,8%
		I. lastre:		
	01	*a. ondulate*		
		b. altre:		
	02	*1. ardesie di amianto-cemento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40×60 cm*		
	03	*2. non nominate*		
	07	*II. tubi, raccordi, manicotti ed altri accessori di tubazione*		
	11	*III. altri*		
	14	B. altri	13%	7,8%
68.13		**Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:**		
	01	A. amianto lavorato (fibre cardate, tinte ecc.)	10%	8,4%
		B. lavori di amianto:		
	04	I. quadrelli da rivestimento o da pavimentazione a base di amianto con aggiunta di cariche o di leganti diversi dal cemento o dalle materie plastiche artificiali . .	20%	12,8%

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*68.13*-B)		II. fili, cordoni, corde, trecce, baderne e tessuti:		
	07	a. tessuti	17%	11,8%
		b. fili:		
	11	1. fili con anima di acciaio	11%	9,4%
	14	2. altri	14%	9,6%
	17	c. cordoni, corde, trecce e baderne	16%	12,8%
		III. altri	17%	12,8%
		a. carta, cartoni e feltri:		
	21	*1. di amianto addizionato di gomma*		
	24	*2. di amianto non addizionato di gomma*		
	27	*b. non nominati*		
		C. miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:		
	31	I. miscele	10%	6%
	34	II. lavori	18%	8,4%
68.14	00	**Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie**	20%	9,6%
68.15		**Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto (micanite, micafolium, ecc.):**		
		A. fogli o lamine di mica	7%	4,6%
	01 T	*I. lamine semplicemente rifilate*		
	04	*II. altri*		
	07	B. lastre, fogli o nastri formati con residui di sfaldature o di polveri di mica, anche fissati su supporto	8%	5,6%
	11	C. altri	10%	8,4%
68.16		**Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove:**		
	01	A. mattoni non cotti, di cromite	14%	9%
		B. altri	14%	6,6%
		I. lavori di materie refrattarie, semplicemente agglomerati con un legante chimico, ma non cotti:		
	04	*a. a base di magnesite o di dolomia*		
	07	*b. altri*		
	11	*II. non nominati*		

SEZIONE XIII

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

NOTE

1. Il presente Capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci dal n. 69.04 al 69.14 incluso rientrano unicamente i prodotti diversi dai calorifughi e dai refrattari.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i prodotti del Capitolo 71, specialmente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
   b) i cermet della voce n. 81.04;
   c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;
   d) i denti artificiali di materie ceramiche (n. 90.19);
   e) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi d'orologeria;
   f) i giuochi, giocattoli e attrezzi per sport (Capitolo 97);
   g) i bottoni, le pipe ed altri oggetti del Capitolo 98;
   h) gli oggetti d'arte, da collezione e di antichità (Capitolo 99).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
		I. PRODOTTI CALORIFUGHI E REFRATTARI		
69.01		**Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori, di kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili:**		
	01	A. mattoni pesanti, per m³, più di 650 kg	10% con riscossione minima di 0,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	6%
	04	B. altri	10% con riscossione minima di 0,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	6% con riscossione minima di 0,60 U.C. per 100 kg di peso lordo
69.02		**Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari:**		
	T	A. a base di magnesite, di dolomia o di cromite	10% con riscossione minima di 1,10 U.C. per 100 kg di peso lordo	4,8% con riscossione minima di 1,10 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*I. a base di magnesite*		
	04	*II. a base di dolomia o di cromite*		

SEZIONE XIII 69.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(69.02)		B. altri	10% con riscossione minima di 0,70 U.C. per 100 kg di peso lordo	**4,8%** con riscossione minima di 0,60 U.C. per 100 kg di peso lordo
	07 T	*I. silicei, contenenti almeno 93% di silice (SiO_2)*		
	T	*II. alluminosi o silico-alluminosi:*		
	11	*a. contenenti più del 7% ma meno del 45% di allumina (Al_2O_3)*		
	14	*b. contenenti 45% o più di allumina (Al_2O_3)*		
		III. non nominati:		
	17	*a. a base di carburo di silicio (SiC), con contenuto di SiC superiore a 30%*		
	21	*b. a base di silicato o di ossido di zirconio*		
	24	*c. altri*		
69.03		**Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.):**		
	01	A. a base di grafite, di piombaggine o di altri derivati del carbonio	18%	10,8%
	04 T	B. a base di magnesite, di dolomia o di cromite	12%	12%
		C. altri	14%	9,6%
	07	*I. contenenti più del 90% di ossidi metallici*		
		II. non nominati:		
	11 T	*a. silicei, contenenti almeno 93% di silice (SiO_2)*		
	T	*b. alluminosi o silico-alluminosi:*		
	14	*1. contenenti meno del 45% di allumina (Al_2O_3)*		
	17	*2. contenenti da 45% a 90%, inclusi, di allumina (Al_2O_3)*		
	21	*3. altri*		
		c. non nominati:		
	24	*1. a base di carburo di silicio (SiC), con contenuto di SiC superiore a 30%*		
	27	*2. a base di silicato o di ossido di zirconio*		
	31	*3. altri*		
		II. ALTRI PRODOTTI CERAMICI		
69.04		**Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili):**		
	T	A. di terracotta comune	8%	4,8%
	01 (n)	*I. mattoni pieni o forati nel senso verticale alla maggiore superficie (creuses)*		
	04	*II. altri*		
	07	B. di altre materie ceramiche	10%	6%

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
69.05		**Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.):**		
	01 T (n)	A. tegole di terracotta comune	7%	4,2%
		B. altri	10%	6%
	04 T	*I. di terracotta camune*		
	07	*II. di altre materie ceramiche*		
69.06		**Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili:**		
	01 T	A. di terracotta comune	7%	4,2%
	04	B. di altre materie ceramiche	16%	9,6%
69.07		**Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati né smaltati:**		
		A. piastrelle, dadi e cubi, il cui lato maggiore non supera 5 cm, per mosaici	18%	9,6% con riscossione minima di 0,27 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 16 % sul valore
	01 T (m²)	*I. di terracotta comune*		
	04 (m²)	*II. di altre materie ceramiche*		
		B. altri:		
	T	I. di terracotta comune	18%	9,6%
	07 (m²)	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten»*		
	11 (m²)	*b. altri*		
		II. di altre materie ceramiche	18%	9,6% con riscossione minima di 0,30 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 16 % sul valore
	14 (m²)	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten»*		
		b. altri:		
	17 (m²)	*1. di grès*		
	21 (m²)	*2. di terracotta fine o terraglia*		
	24 (m²)	*3. non nominati*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
69.08		**Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento:**		
		A. piastrelle, dadi e cubi, il cui lato maggiore non supera 5 cm, per mosaici	18%	10,8% con riscossione minima di 0,45 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 18 % sul valore
	01 T (m²)	*I. di terracotta comune*		
	04 (m²)	*II. di altre materie ceramiche*		
		B. altri:		
	T	I. di terracotta comune	18%	10,8%
	07 (m²)	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten »*		
	11 (m²)	*b. altri*		
		II. di altre materie ceramiche	18%	10,8% con riscossione minima di 0,30 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 18 % sul valore
	14 (m²)	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten »*		
		b. altri:		
	17 (m²)	*1. di grès*		
	21 (m²)	*2. di terracotta fine o terraglia*		
	24 (m²)	*3. non nominati*		
69.09		**Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio:**		
		A. di porcellana	21%	13%
	01	*I. per usi chimici ed altri usi tecnici*		
	04	*II. altri*		
		B. di altre materie ceramiche	16%	8,6%
	07	*I. per usi chimici ed altri usi tecnici*		
	11	*II. altri*		

SEZIONE XIII **69.10**

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Aliquota dei dazi: Autonomi 4	Aliquota dei dazi: Convenzionali 5
69.10		**Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici:**		
		A. di porcellana	20% con riscossione minima di 8 U.C. per 100 kg di peso lordo	12% con riscossione minima di 6,4 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*I. bianchi*		
	04	*II. unicolori*		
	07	*III. altri*		
		B. di altre materie ceramiche	20% con riscossione minima di 6 U.C. per 100 kg di peso lordo	12% con riscossione minima di 6 U.C. per 100 k di peso lordo
	11	*I. di grès*		
	14	*II. di terracotta fine o terraglia*		
	17	*III. non nominate*		
69.11		**Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana:**		
		A. bianchi o unicolori	27% con riscossione minima di 13,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	16,2% con riscossione minima di 12,48 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*I. bianchi*		
	04	*II. unicolori*		
	07	B. altri	27% con riscossione minima di 28 U.C. per 100 kg di peso netto	16,2% con riscossione minima di 25,60 U.C. per 100 kg di peso netto
69.12		**Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche:**		
	01 T	A. di terracotta comune	15%	9%
	04	B. di grés	17%	11%
		C. di terracotta fine o terraglia:		
		I. bianca o unicolore	21% con riscossione minima di 13,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	12,6% con riscossione minima di 13,60 U.C. per 100 kg di peso lordo
	07	*a. di terracotta fine*		
	11	*b. di terraglia*		
		II. altri.	21% con riscossione minima di 18 U.C. per 100 kg di peso netto	12,6% con riscossione minima di 18 U.C. per 100 kg di peso netto
	14	*a. di terracotta fine*		
	17	*b. di terraglia*		
	21	D. di altre materie ceramiche	21%	15,4%

SEZIONE XIII 69.13

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
69.13		**Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale:**		
	01	A. di terracotta comune	16%	9,6%
	04	B. di porcellana	22% con riscossione minima di 70 U.C. per 100 kg di peso lordo	**13,2%** con riscossione minima di 70 U.C. per 100 kg di peso lordo
		C. di altre materie ceramiche	20% con riscossione minima di 35 U.C. per 100 kg di peso lordo	12% con riscossione minima di 35 U.C. per 100 kg di peso lordo
	07	*I. di grés*		
	11	*II. di terracotta fine*		
	14	*III. di terraglia*		
	17	*IV. non nominate*		
69.14		**Altri lavori di materie ceramiche:**		
	01	A. di terracotta comune	15%	9%
	04	B. di porcellana	22%	**16,4%**
	07	C. di altre materie ceramiche	19%	9%

SEZIONE XIII

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le preparazioni vetrificabili (n. 32.08);
   b) gli oggetti del Capitolo 71 (minuterie di fantasia, ecc.);
   c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;
   d) gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, aerometri, densimetri ed altri oggetti o strumenti da classificare nel Capitolo 90;
   e) i giuochi, giocattoli, accessori per alberi di Natale ed altri oggetti compresi nel Capitolo 97, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del Capitolo 97;
   f) i bottoni, gli spruzzatori montati, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti da classificare nel Capitolo 98.
2. Per l'applicazione della voce n. 70.07, nell'espressione « vetro colato o laminato e vetro per vetrate (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, oppure curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.) », sono compresi pure gli oggetti ottenuti con questi vetri, purché non siano placcati, né incorniciati né combinati con materie diverse dal vetro.
3. Ai sensi di questa Tariffa, la silice fusa ed il quarzo fuso sono considerati come « vetro ».

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
70.01		**Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica):**		
	01 T	A. residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro . .	esenzione	esenzione
	04	B. vetro in massa (escluso il vetro da ottica)	9%	4,2%
70.02	00	**Vetro detto « smalto », in massa, barre, bacchette o tubi . .**	10%	4,8%
70.03		**Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica) . . . .**	10%	7,2%
	01	*A. barre e bacchette*		
	04	*B. biglie*		
		C. tubi		
	07	*I. di silice o di quarzo fuso*		
	11	*II. di vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
	14	*III. di cristallo*		
	18	*IV. di vetro neutro*		
	21	*V. di vetro comune*		
	24	*VI. altri*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
70.04		**Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:**		
		A. armato	10% con riscossione minima di 1 U.C. per 100 kg di peso lordo	6% con riscossione minima di 0,60 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*I. vetro da lastre, greggio*		
	04	*II. altro*		
		B. altro	10% con riscossione minima di 1,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	6% con riscossione minima di 0,96 U.C. per 100 kg di peso lordo
	07	*I. vetro da lastre, greggio*		
		II. non nominati:		
	11	*a. vetro atermano, altro vetro antiradiazione e vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
		b. altri:		
	14	*1. opacizzato o placcato*		
		2. non opacizzato, né placcato:		
	17	*aa. non colorato*		
	21	*bb. colorato*		
70.05		**Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare**	10% con riscossione minima di 1 U.C. per 100 kg di peso lordo	6,8% con riscossione minima di 0,68 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*A. vetro detto di « orticoltura »*		
	04	*B. vetro atermano, altro vetro antiradiazione e vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
		C. altri:		
		I. colorato, opacizzato o placcato:		
	07	*a. vetro detto « antico »*		
	11	*b. altro*		
		II. non colorato, né opacizzato, né placcato:		
	14	*a. di spessore superiore a 4 mm*		
	17	*b. di spessore uguale o inferiore a 4 mm*		
70.06		**Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare**	10%	6%
	01	*A. armati*		
		B. non armati:		
	04	*I. semplicemente sgrossati e smerigliati*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(70.06-B)		*II. altri:*		
	07	*a. vetro atermano, altro vetro antiradiazione e vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
		b. non nominati:		
	11	*1. colorati, opacizzati o placcati*		
	14	*2. altri*		
70.07		**Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate . . . .**	20%	9,6%
	01	*A. vetri riuniti in vetrate*		
	04	*B. vetri isolanti a pareti multiple*		
		C. altri:		
	07	*I. incisi, dipinti, o altrimenti decorati*		
	11	*II. non nominati*		
70.08		**Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro . . .**	22%	10,8%
		A. temperati:		
	01	*I. smaltati*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. formati di due o più fogli aderenti fra loro*		
70.09		**Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi . . . .**	22%	13,2%
	01	*A. non incorniciati*		
	04	*B. incorniciati*		
70.10		**Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro . . . .**	24%	11,4%
		A. damigiane, bottiglie, boccette, e simili:		
		I. di vetro non lavorato, della capacità:		
	01	*a. di più di litri 2,50*		
		b. di più di litri 0,25 fino a litri 2,50:		
	04	*1. di vetro colorato*		
	07	*2. di altro vetro*		
		c. di litri 0,25 o meno:		
	11	*1. di vetro colorato*		
	14	*2. di altro vetro*		
	17	*II. di vetro lavorato*		
	21	*B. barattoli, vasi, e simili recipienti*		
	24	*C. altri*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
70.11		**Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili . .**	18%	8,4%
	01	*A. ampolle destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi*		
		B. altri:		
	04	*I. per illuminazione elettrica*		
	07	*II. non nominati*		
70.12		**Ampolle di vetro per recipienti isolanti, anche finite:**		
	01	A. non finite	21%	12,6%
	04	B. finite	25%	15%
70.13		**Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti, della voce n. 70.19 . . . .**	24%	17,2%
	01	*A. barattoli per sterilizzare*		
		B. altri:		
	04	*I. a basso coefficiente di dilatazione*		
		II. non nominati:		
		a. di cristallo:		
		1. fabbricati a mano:		
	07	*aa. incisi o altrimenti decorati*		
	11	*bb. altri*		
		2. altri:		
	14	*aa. incisi o altrimenti decorati*		
	17	*bb. non nominati*		
		b. di altro vetro:		
	21	*1. incisi o altrimenti decorati*		
	24	*2. altri*		
70.14		**Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:**		
		A. oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica:		
	01	I. vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari	20%	12%
	04	II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	20%	10,8%
		B. altri	20%	12%
	07	*I. per illuminazione*		
	11	*II. per segnalazione e per ottica comune*		
70.15	00	**Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti . . . . .**	19%	9%

SEZIONE XIII **70.16**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
70.16		**Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie . . . .**	10% con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso lordo	4,8% con riscossione minima di 1,60 U.C. per 100 kg di peso lordo
	01	*A. vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli*		
	04	*B. altri*		
70.17		**Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili:**		
		A. vetrerie per laboratorio, per uso igienico e per farmacia:		
	01	I. di silice fusa o di quarzo fuso	16%	7,8%
		II. altre	23%	10,8%
	04	*a. di vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
	07	*b. non nominate*		
	11	B. ampolle per sieri ed oggetti simili	22%	10,8%
70.18		**Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente**	12%	9,6%
	01	*A. vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica*		
	04	*B. elementi di vetro da occhialeria medica*		
70.19		**Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello):**		
		A. perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro:		
		I. perle di vetro:		
	01	a. tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	6,6%
	04	b. altre	25%	13,8%
	07	II. imitazioni di perle fini	1,70 U. C. per kg di peso netto	1,30 U. C. per kg di peso netto
		III. imitazioni di pietre preziose e semipreziose:		
	11	a. tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	6%
	14	b. altre	16%	7,8%

SEZIONE XIII 70.19

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*70.19-* A)		IV. conterie simili di vetro:		
	17	a. granuli sferici (ballotines)	17%	10,2%
	21	b. altre	19%	12,6%
	24	B. occhi artificiali	17%	10,2%
	27	C. oggetti di conterie di vetro	20%	9,6%
		D. altri	20%	12%
	31	*I. cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), per mosaici e decorazioni simili*		
	34	*II. oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)*		
70.20		**Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:**		
		A. fibre non tessili e lavori di fibre non tessili	19%	11,8%
	01	*I. fibre non tessili*		
		II. lavori di fibre non tessili:		
	05	*a. nappe, feltri, materasse e pannelli*		
	07	*b. cordoni e coppelle*		
	11	*c. veli*		
	13	*d. altri*		
		B. fibre tessili e lavori di fibre tessili	23%	14%
		I. fibre tessili:		
	17	*a. a filamento continuo*		
	21	*b. a filamento discontinuo*		
		II. lavori di fibre tessili:		
		a. a filamento continuo:		
		1. filati:		
	24	*aa. accoppiati in parallelo, senza torsione (rovings)*		
		bb. altri:		
	27	*α. preparati per elastomeri*		
	31	*β. non nominati*		
	34	*2. tessuti e nastri*		
	37	*3. mats (feltri)*		
	41	*4. altri*		
		b. a filamento discontinuo:		
	44	*1. stoppini e filati*		
	47	*2. tessuti e nastri*		
	51	*3. altri*		
70.21		**Altri lavori di vetro**	21%	10,2%
		A. per l'industria:		
	01	*I. di silice o di quarzo fuso*		
		II. altri:		
	04	*a. di vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
	07	*b. non nominati*		
	11	*B. non nominati*		

SEZIONE XIV

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIA DI FANTASIA: MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA

NOTE

1. Con riserva dell'applicazione della Nota 1-a) della Sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo Capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto o in parte:
   a) da perle fini o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure
   b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

2. a) Dalle voci n.ri 71.12, 71.13 e 71.14 sono esclusi gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (quali iniziali, monogrammi, ghiere, orli, ecc.); il paragrafo b) della Nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
   b) La voce n. 71.15 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, oppure che li comportano sotto forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.

3. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le amalgame di metalli preziosi e i metalli preziosi allo stato colloidale (n. 28.49);
   b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del Capitolo 30;
   c) gli oggetti compresi nel Capitolo 32 (ad esempio, i lustri liquidi);
   d) gli oggetti di marocchineria, di astucceria o da viaggio, compresi nella voce n. 42.02, e gli oggetti della voce n. 42.03;
   e) gli oggetti delle voci n.ri 43.03 e 43.04;
   f) i prodotti compresi nella Sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
   g) gli oggetti compresi nel Capitolo 64 (calzature) e 65 (cappelli, copricapi ed altre acconciature);
   h) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti compresi nel Capitolo 66;
   ij) i ventagli e le ventole a mano (n. 67.05);
   k) le monete (Capitoli 72 o 99);
   l) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci dal n. 68.04 al n. 68.06, oppure in utensili del Capitolo 82; gli utensili od oggetti del Capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, montate su un supporto di metallo comune; le macchine, gli apparecchi e il materiale elettrico e le loro parti o pezzi staccati, compresi nella Sezione XVI. Tuttavia, le parti ed i pezzi staccati e gli oggetti composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo Capitolo;
   m) gli oggetti compresi nei Capitoli 90, 91 e 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
   n) le armi e loro parti (Capitolo 93);
   o) gli oggetti previsti dalla Nota 2 del Capitolo 97;
   p) gli oggetti del Capitolo 98, diversi da quelli delle voci n.ri 98.01 e 98.12;
   q) le produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura (n. 99.03), gli oggetti da collezione (n. 99.05) e gli oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (n. 99.06). Tuttavia, le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) sono comprese in questo Capitolo.

SEZIONE XIV CAPITOLO 71

4. a) Le perle coltivate sono classificate come le perle fini.

   b) Per « metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro, il platino e i metalli del gruppo del platino.

   c) Per metalli del gruppo del platino si intendono l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.

5. Per l'applicazione di questo Capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi unicamente le leghe (comprese i miscugli sinterizzati) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale al 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate nel seguente modo:

   a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;

   b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;

   c) qualsiasi altra lega compresa in questo Capitolo è classificata come lega di argento.

   Ai fini dell'applicazione di questa Nota, i metalli del gruppo del platino sono considerati come un unico metallo ed assimilati al platino.

6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi menzione, nella Tariffa, di « metallo prezioso» o di « metalli preziosi», comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della Nota 5. L'espressione « metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla Nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati (*con platino o con metalli del gruppo del platino*), dorati o argentati.

7. Si considerano « placcati o ricoperti di metalli preziosi» gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante saldatura, laminazione a caldo o altro simile procedimento meccanico.
   Gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

8. Per « minuterie», ai sensi della voce n. 71.12, devono intendersi:

   a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale, come anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, bottoni per polsini, medaglie o distintivi religiosi o altri, ecc.;

   b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta, come portasigarette e portasigari, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse fatte a maglia, rosari, ecc.

   Si considerano « oggetti di gioielleria», ai sensi della stessa voce, le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

9. Si considerano « oggetti di oreficeria» ai sensi della voce n. 71.13, quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.

10. Si considerano « minuterie di fantasia», ai sensi della voce n. 71.16, gli oggetti della specie di quelli definiti dalla Nota 8 a) (esclusi i bottoni per polsini ed altri oggetti della voce n. 98.01, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili della voce n. 98.12) e che, non comportando perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza, siano costituiti:

    a) interamente o parzialmente da metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati;

    b) da ogni altra materia, purché composte da almeno due materie diverse qualunque (ad esempio, legno e vetro, osso ed ambra, madreperla e materie plastiche artificiali). A tale riguardo, non si tiene conto dei semplici dispositivi di unione (fili per infilare e simili).

11. Gli astucci, scrigni e simili custodie, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come questi oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il loro regime rispettivo.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
		I. PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI		
71.01		**Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite . .**	esenzione	esenzione
	01 (g)	*A. perle coltivate*		
		B. altre:		
	04 (g)	*I. gregge*		
	07 (g)	*II. lavorate*		
71.02		**Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:**		
		A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate . .	esenzione	esenzione
		I. diamanti:		
	01 (g)	*a. per usi industriali*		
	04 (g)	*b. per altri usi*		
	07 (g)	*II. altre*		
		B. altre:		
		I. per usi industriali:		
	11 (g)	a. oggetti di quarzo piezoelettrico	5%	3,6%
		b. altre	8%	4,8%
	14 (g)	*1. diamanti*		
	17 (g)	*2. non nominate*		
		II. per altri usi	esenzione	esenzione
	21 (g)	*a. diamanti*		
	24 (g)	*b. altre*		
71.03		**Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:**		
	01 (g)	A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate . .	2%	1,2%
		B. altre:		
	04 (g)	I. per usi industriali	8%	4,8%
	07 (g)	II. per altri usi	4%	2,4%

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
71.04	00 (g)	**Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche . . . .**	esenzione	1,5%
		II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI, GREGGI O SEMILAVORATI		
71.05		**Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:**		
		A. greggi	esenzione	esenzione
	02 (g)	*I. non in lega*		
	03 (g)	*II. in lega*		
		B. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli, nastri	4%	2,4%
	05 (g)	*I. con titolo uguale o superiore a 750°/oo*		
	06 (g)	*II. con titolo inferiore a 750°/oo*		
	07	C. tubi, canne e barre cave	7%	4,2%
	11 (g)	D. fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	13%	7,8%
	14 (g)	E. polveri, canutiglie, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	13%	6%
71.06		**Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati:**		
	01	A. greggi	10%	6%
	04	B. semilavorati	13%	7,8%
71.07		**Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:**		
		A. greggi	esenzione	esenzione
	01 (g)	*I. lingotti*		
	04 (g)	*II. altri*		
		B. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri	2%	0,7%
	07 (g)	*I. barre, fili e profilati*		
	11 (g)	*II. lastre, fogli e nastri*		
	14 (g)	C. tubi, canne e barre cave	4%	2,4%
	17 (g)	D. fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	12%	8,4%
	21 (g)	E. polveri, canutiglie, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	11%	6,6%

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
71.08		**Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati**	9%	4,2%
	01	*A. greggi*		
	04	*B. semilavorati*		
71.09		**Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati:**		
		A. platino e leghe di platino:		
	01 (g)	I. greggi, compreso il nero di platino	esenzione	esenzione
	04 (g)	II. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri.	2%	1,1%
	07 (g)	III. tubi, canne e barre cave	3%	1,8%
	11 (g)	IV. fogli sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	8%	4,8%
	14 (g)	V. polveri, canutiglie, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	9%	5,4%
		B. metalli del gruppo del platino e loro leghe:		
	17 (g)	I. greggi	esenzione	esenzione
	21 (g)	II. semilavorati	4%	2,4%
71.10	00	**Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati**	7%	4,2%
71.11	T	**Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi** . . .	esenzione	esenzione
	01	*A. d'oro*		
	04	*B. di altri metalli preziosi*		
		III. MINUTERIE, GIOIELLERIA E ALTRI LAVORI		
71.12		**Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
	01	A. di metalli preziosi	9%	5,4%
	04	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi . . .	12%	9,6%

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
71.13		**Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
	01	A. di metalli preziosi	9%	7,8%
	04	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi . . .	12%	6%
71.14		**Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:**		
	01	A. di metalli preziosi	9%	7,8%
	04	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12%	7,2%
71.15		**Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:**		
		A. lavori di perle fini:		
	01 (g)	I. collane, braccialetti ed altri lavori di perle fini semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	esenzione
	04 (g)	II. altri.	14%	8,4%
		B. lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:		
		I. esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini):		
	07 (g)	a. collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori . . .	esenzione	esenzione
	11 (g)	b. altri	9%	7,8%
	14 (g)	II. altri.	14%	8,4%
71.16		**Minuterie di fantasia:**		
	01	A. di metalli comuni	22%	18%
	04	B. altri	22%	12,8%

SEZIONE XIV

CAPITOLO 72

MONETE

NOTA

Sono escluse da questo Capitolo le monete aventi il carattere di oggetti da collezione (n. 99.05).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
72.01		**Monete**	esenzione	esenzione
	01	*A. d'oro*		
		B. d'argento:		
	05	*I. aventi corso legale*		
	08	*II. non aventi corso legale*		
		C. di metalli comuni:		
	11	*I. aventi corso legale*		
	14	*II. non aventi corso legale*		

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

NOTE

1. Questa Sezione non comprende:
   a) i colori e gli inchiostri preparati con polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per impressioni a caldo (dal n. 32.08 al n. 32.10 e n. 32.13);
   b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (n. 36.07);
   c) i copricapi di metallo e loro parti metalliche, delle voci n.ri 65.06 e 65.07;
   d) le ossature e parti metalliche di parapioggia, parasoli ed ombrelli (n. 66.03);
   e) gli oggetti del Capitolo 71 e, in particolare, le leghe di metalli preziosi, i metalli comuni placcati di metalli preziosi e le minuterie di fantasia di metalli comuni;
   f) gli oggetti della Sezione XVI (Macchine ed apparecchi; materiale elettrico);
   g) le rotaie montate (n. 86.10) ed altri oggetti della Sezione XVII;
   h) gli strumenti e gli apparecchi della Sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
   ij) i pallini da caccia, di piombo (n. 93.07) ed altri oggetti della Sezione XIX (Armi e munizioni);
   k) gli oggetti del Capitolo 94 (Mobili, reti elastiche per letti, ecc.);
   l) gli stacci a mano (n. 96.06);
   m) gli oggetti del Capitolo 97 (Giuochi, giocattoli ed oggetti per sport);
   n) i bottoni, i portapenne, i portamatite, le penne e gli altri oggetti del Capitolo 98 (Lavori diversi).

2. In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come « parti e forniture d'impiego generale » di metalli comuni:
   a) gli oggetti di ghisa, ferro e acciaio delle voci n.ri 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 e 73.32, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
   b) le molle e le lame per molle di metalli comuni, eccetto quelle per apparecchi di orologeria (n. 91.11);
   c) gli oggetti delle voci n.ri 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 e 83.14.

   Nei Capitoli che vanno dal n. 73 al n. 82 incluso (eccettuate le voci n.ri 73.29 e 74.13) la dizione parti e pezzi staccati non va riferita alle parti ed alle forniture d'impiego generale quali sono qui definite.

   Ferme restando le disposizioni del paragrafo precedente e della Nota premessa al Capitolo 83, i lavori classificabili nei Capitoli 82 e 83 sono esclusi dai Capitoli che vanno dal 73 all'81.

3. Regola sulle leghe:
   a) le leghe di metalli comuni contenenti, in peso, più di 10 per cento di nichelio seguono il trattamento del nichelio, tranne quando il ferro sia prevalente, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;
   b) le ferro-leghe e le cupro-leghe sono da classificare, rispettivamente, nelle voci n.ri 73.02 e 74.02;
   c) le altre leghe di metalli comuni sono classificate secondo il metallo che predomina in peso nei confronti di ciascuno degli altri costituenti;
   d) eccezion fatta per le ferro-leghe e per le cupro-leghe, le leghe costituite da metalli comuni appartenenti a questa Sezioné e da elementi non classificabili in essa, sono considerate come leghe di metalli comuni e classificate in questa Sezione qualora il peso totale di tali metalli comuni sia uguale o superiore a quello degli altri elementi;
   e) i miscugli di polveri metalliche, sinterizzati, ed i miscugli intimi non omogenei, ottenuti per fusione, seguono il regime delle leghe.

4. Salvo disposizioni contrarie, in tutte le Sezioni della Tariffa ove un metallo sia particolarmente nominato, la menzione deve essere riferita anche alle leghe da classificare, in virtù della Nota 3, come il metallo stesso.

5. Regola sui prodotti composti:

   Salvo disposizioni contrarie, i prodotti composti da due o più metalli comuni o metalli considerati tali, sono da classificare come i corrispondenti prodotti del metallo predominante in peso.

   Agli effetti dell'applicazione di questa regola, si considerano:
   a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;
   b) le leghe, come se fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento.

6. L'espressione « avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli » si riferisce agli avanzi od ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.

SEZIONE XV

NOTA COMPLEMENTARE

Non ha influenza, nella classificazione dei prodotti di questa Sezione, la spalmatura grossolana di grasso, olio, catrame, minio, grafite, ecc., evidentemente destinata a proteggerli dalla ruggine o da altre ossidazioni.

* * *

A) E' fatto obbligo all'importatore di metalli in lega o di prodotti costituiti da leghe di due o più metalli di indicare nella dichiarazione doganale, oltre la eventuale denominazione commerciale della lega, anche la sua composizione qualitativa e quantitativa.

B) La Dogana può esigere la riduzione in rottami degli oggetti dichiarati come « avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli » o controllarne l'effettiva destinazione.

C) Salvo disposizioni contrarie, ogni qualvolta in questa o in altre Sezioni, per i prodotti metallici si fa distinzione fra quelli greggi e lavorati, si considerano :

a) come greggi, quelli gettati, fucinati, laminati, tirati, stampati o imbutiti, che non siano stati sottoposti ad alcuna lavorazione ulteriore, compresi quelli fatti con prodotti che presentano disegni ottenuti nella laminazione ed alla trafila (étirage). Non sono di natura tale da fare considerare gli oggetti come lavorati l'eliminazione grossolana, anche fatta alla mola, delle asperità di colata, prominenze, bave, risalti o altri difetti di getto e di stampo: il taglio delle protuberanze e la mozzatura delle estremità difettose; la semplice pulitura al getto di sabbia; lo sgrossamento, il raschiamento o pulitura mediante acidi, eseguiti grossolanamente; inoltre, per i prodotti siderurgici di prima lavorazione, la scriccatura, molatura, grossolana piallatura e tornitura effettuata sulla superficie, allo scopo di eliminare i difetti superficiali per renderli commerciabili, non influiscono sulla loro classificazione;

b) come lavorati, quelli che hanno subito una lavorazione diversa da quelle accennate alla lettera a), quali la tornitura, piallatura, molatura, foratura, filettatura, incisione, pulitura, azzurratura, parcherizzazione, bronzatura, argentatura, doratura, patinatura, rivestimento di metalli comuni o di altre materie, salvo le disposizioni della seguente nota, purchè tali operazioni non abbiano per effetto di conferire ai prodotti della specie il carattere di oggetti o di lavori considerati altrove.

CAPITOLO 73

GHISA, FERRO E ACCIAIO

NOTE

1. Si considerano come:

a) Ghise (n. 73.01):

i prodotti ferrosi che contengono, in peso, 1,9 % o più di carbonio e che possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente:

meno di 15 % di fosforo,

8 % o meno di silicio,

6 % o meno di manganese,

30 % o meno di cromo,

40 % o meno di tungsteno,

10 % o meno, in totale, di altri elementi di lega (nichelio, rame, alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, ecc.).

Tuttavia, le leghe ferrose dette « acciai indeformabili », che contengono, in peso, 1,9% o più di carbonio e che presentano le caratteristiche dell'acciaio, sono classificate come gli acciai secondo la specie.

(*C.E.C.A.*) *La ghisa presentata allo stato liquido è assimilata alla ghisa solida.*

b) I. Ghise specolari (spiegel) (n. 73.01):

i prodotti che contengono, in peso, più di 6 % ma non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della Nota 1 a).

II. (*C.E.C.A.*) *Ghise ematiti (da fusione o da affinazione) (n. 73.01):*

i prodotti che possono contenere, in peso, al massimo 0,50% di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla Nota 1a).

III. (*C.E.C.A.*) *Ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo) (n. 73.01):*

i prodotti che possono contenere, in peso, più di 0,50% ma meno di 15% di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla Nota 1a).

SEZIONE XV CAPITOLO 73

Le ghise ematiti e le ghise fosforose possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente, in peso, non più di:

0,30% di nichelio,

0,20% di cromo,

0,30% di rame,

0,10% di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.).

Le ghise fosforose contenenti, in peso, il 15% e più di fosforo rientrano nella voce n. 28.55 (fosfuri).

c) Ferro-leghe (n. 73.02):

i prodotti ferrosi greggi di fonderia, non suscettibili, praticamente, né di laminazione né di fucinazione, costituiti di composizioni che si adoperano in siderurgia e che contengono, in peso, isolatamente o complessivamente:

più di 8% di silicio,

più di 30% di manganese,

più di 30% di cromo,

più di 40% di tungsteno,

più di 10%, in totale, di altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, niobio, ecc., ad esclusione del rame).

La proporzione totale degli elementi di lega non ferrosi non può sorpassare, in peso, il 96% per le ferro-leghe contenenti silicio, il 92% per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio ed il 90% per le altre.

Ai sensi della voce n. 73.03 ***sono da classificare*** **come rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze :**

1) i cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio (limature, torniture, scaglie, ritagli e simili) e tutti i materiali ferrosi di ogni specie e dimensione, resi inservibili dall'uso e adatti esclusivamente al recupero del metallo, o alla fabbricazione dei prodotti chimici o di preparazioni chimiche;

2) gli scarti di laminazione o di fusione (spuntature o pezzi di lingotti, di barre o verghe, aventi profondi difetti di struttura, sfoglie e screpolature) e ogni altro materiale ferroso, non riutilizzabile per l'uso primitivo, presentato o ridotto, sotto sorveglianza doganale, in masse informi pressate (pacchetti) di qualsiasi dimensione, ovvero in pezzi di dimensioni non superiori a m 1,50 × 0,50 × 0,50;

3) i materiali ferrosi di ogni specie e dimensione, non classificabili nello stato in cui si presentano nella voce n. 73.03 (ad esempio : macchinari e mezzi di trasporto usati), ma destinati, a richiesta dell'importatore, alla rottamazione, ovvero a ferriere o acciaierie per la ribollitura o la rifusione, sotto sorveglianza doganale;

4) i ritagli o striscie di lamiere stagnate, scatole, barattoli ed altri simili recipienti di lamiera stagnata, usati o nuovi di scarto, destinati ad officine di distagnatura per ricavarne lo stagno sotto vigilanza doganale.

d) Acciai legati (n. 73.15) :

gli acciai contenenti, in peso, uno o più elementi nelle proporzioni seguenti :

più di 2 % di manganese e di silicio presi insieme,

2 % o più di manganese,

2 % o più di silicio,

0,50% o più di nichelio,

0,50% o più di cromo,

0,10% o più di molibdeno,

0,10% o più di vanadio,

0,30% o più di tungsteno,

0,30% o più di cobalto,

0,30% o più di alluminio,

0,40% o più di rame,

0,10% o più di piombo,

0,12% o più di fosforo,

0,10% o più di zolfo,

0,20% o più di fosforo e di zolfo presi insieme,

0,10% o più di altri elementi presi isolatamente.

e) Acciaio fino al carbonio (n. 73.15) :

l'acciaio contenente, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, a 0,04 % per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a 0,07% per i due elementi presi insieme.

f) **Masselli (n. 73.06):**

i prodotti destinati alla laminazione, alla fucinazione o alla rifusione, ottenuti:

- **o per lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata al fine di eliminarne le scorie di a inazione;**
- o per saldatura, mediante laminazione ad alta temperatura, di pacchetti di ferro o di acciaio in rottami o di ferri pudellati.

g) Lingotti (n. 73.06):

i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione, ottenuti per fusione e colata in forme (lingottiere).

(*C.E.C.A.*) *L'acciaio presentato allo stato liquido è assimilato all'acciaio, secondo la specie, in lingotti.*

h) Blumi e billette (n. 73.07):

i semi-prodotti a sezione rettangolare o quadrata, aventi sezione trasversale superiore a 1.225 mm² e spessore superiore al quarto della larghezza.

ij) Bramme e bidoni (n. 73.07):

i semi-prodotti a sezione rettangolare aventi spessore minimo di 6 mm, larghezza minima di 150 mm ed il cui spessore non superi il quarto della larghezza.

k) Sbozzi in rotoli per lamiere (n. 73.08):

i semi-prodotti laminati a caldo, di sezione rettangolare, aventi spessore minimo di 1,5 mm e larghezza superiore a 500 mm, presentati in rotoli continui (bobine) del peso minimo di 500 kg.

l) Larghi piatti (n. 73.09):

i prodotti a sezione rettangolare, laminati a caldo, per il lungo, con cilindri scanalati o al treno universale, aventi spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 100 mm e larghezza superiore a 150 mm ma non superiore a 1.200 mm.

m) Nastri (n. 73.12):

i prodotti laminati, anche a bordi rifilati, a sezione rettangolare, aventi spessore non superiore a 6 mm, larghezza non superiore a 500 mm, purché lo spessore non ecceda il decimo della larghezza, presentati in strisce diritte, oppure arrotolati o ammatassati.

n) Lamiere (n. 73.13):

i prodotti laminati (esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiere, quali sono definiti alla Nota 1 k) suddetta) di qualsiasi spessore e, se tali prodotti sono di forma quadrata o rettangolare, di larghezza superiore a 500 mm.

(*C.E.C.A.*) *Fra queste si distinguono le lamiere dette «magnetiche» che sono quelle aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo EPSTEIN, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 10.000 Gauss:*

- *non superiore a 2,1 watt, se il loro spessore non sorpassi 0,20 mm;*
- *non superiore a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 mm e 0,60 mm;*
- *non superiore a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm inclusi e 1,50 mm inclusi.*

Restano particolarmente comprese nella voce n. 73.13 le lamiere tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate, ondulate, scanalate, striate, lucidate o rivestite, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito alle lamiere della specie il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

(*C.E.C.A.*) *Per l'applicazione delle sottovoci, le lamiere ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiere piane.*

o) Fili (n. 73.14):

i prodotti a sezione piena, stirati o trafilati a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non abbia alcuna dimensione superiore a 13 mm. Tuttavia, ai fini della interpretazione delle voci n.ri 73.26 e 73.27, si considerano egualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni, ottenuti per laminazione.

p) Barre (n. 73.10):

i prodotti a sezione piena, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale a forma di circolo, segmento circolare, ovale, ellisse, triangolo isoscele, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono o trapezio regolare.

SEZIONE XV CAPITOLO 73

Sono egualmente considerate tali le barre per cemento armato o calcestruzzo che rispondono alla suddetta definizione, ma che comportano, inoltre, dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione.

(C.E.C.A.) La vergella o bordione è un prodotto di sezione piena, soltanto laminato a caldo e presentato in matasse arrotolate a caldo.

Si comprendono sotto questa denominazione :

1. i prodotti di sezione rotonda o quadrata il cui diametro o il lato non superi i 13 mm;

2. i prodotti di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla Nota 1 m) ed il cui peso per metro lineare non superi 1,330 kg.

q) Barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (n. 73.10) :

le barre di qualsiasi sezione, specificatamente atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine, e la cui maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm, ma non superiore a 50 mm e sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna (foro).

Le barre forate di acciaio, che non rispondono a questa definizione, rientrano nella voce n. 73.18.

r) Profilati (n. 73.11) :

i prodotti di sezione piena, diversi da quelli previsti dalla voce n. 73.16, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale di forma diversa da quelle previste alla lettera p).

s) *(C.E.C.A.) Latta (n.ri 73.12 e 73.13) :*

i nastri e le lamiere ricoperti di uno strato di stagno con tenore in stagno non inferiore a 97%, anche verniciati.

2. Non rientrano nelle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino al carbonio (n. 73.15).

3. I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.15 incluso, placcati con un metallo ferroso di qualità diversa, seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso.

4. Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato secondo le sue forme e le sue dimensioni nelle voci corrispondenti dei prodotti ottenuti con altri procedimenti.

5. Si considerano come « condotte forzate», ai sensi della voce n. 73.19, i tubi (compresi i gomiti) chiodati, saldati o senza saldatura, di sezione circolare, aventi diametro interno superiore a 400 mm e pareti di spessore superiore a 10,5 mm.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
73.01	T	**Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse (1):**		
	01	A. ghisa specolare (spiegel) (C.E.C.A.)	7%	4,6%
		B. ghise ematiti:		
	04	I. contenenti, in peso, più di 1,50% di manganese (C.E.C.A.)	5%	4,2%
		II. contenenti, in peso, 1,50% o meno di manganese:		
	07	a. ghisa ottenuta completamente con carbone di legna, contenente, in peso, fosforo e zolfo, nella proporzione massima rispettiva di 0,07% e di 0,03% (C.E.C.A.) (2)	5%	4,2%
	11	b. altre (C.E.C.A.)	5%	4,2%

(1) *Si classificano in questa voce anche gli scarti di fusione della ghisa provenienti dall'altoforno, i pani rotti e i piastroni.*

(2) È ammessa in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE XV 73.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(73.01)		C. ghise fosforose:		
	14	I. contenenti, in peso, 1% o meno di silicio (C.E.C.A.)	5%	4,2%
	17	II. contenenti, in peso, più di 1% di silicio (C.E.C.A.)	5%	4,2%
		D. ghise non nominate:		
	21	I. contenenti, in peso, da 0,3% fino a 1% incluso di titanio e da 0,5% a 1% incluso di vanadio (C.E.C.A.) . .	5%	1%
	24	II. altre (C.E.C.A.)	5%	4,2%
73.02		**Ferro-leghe:**		
		A. ferro-manganese:		
	01	I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato) (C.E.C.A.)	6%	4,4%
	04	II. altro	8%	8%
	07	B. ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio	7%	7%
	11	C. ferro-silicio	10%	10%
	14	D. ferro-silico-manganese	6%	5,6%
		E. ferro-cromo e ferro-silico-cromo:		
		I. ferro-cromo	8%	8%
	15	*a. con tenore in carbonio fino a 0,1%*		
	16	*b. con tenore in carbonio superiore a 0,1% fino a 2%*		
	18	*c. con tenore in carbonio superiore a 2%*		
		II. ferro-silico-cromo	7%	7%
	19	*a. con tenore in carbonio fino a 0,1%*		
	20	*b. con tenore in carbonio superiore a 0,1% fino a 2%*		
	22	*c. con tenore in carbonio superiore a 2%*		
	24	F. ferro-titanio e ferro-silico-titanio	7%	7%
	27	G. ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	7%	7%
		H. ferro-molibdeno; ferro-vanadio	7%	7%
	31	*I. ferro-molibdeno*		
	34	*II. ferro-vanadio*		
		IJ. altre:		
	37	I. ferro-nichelio	7%	esenzione
	41	II. ferro-silico-alluminio-calcio	7%	—
		III. non nominate:		
	47	a. ferro-calcio-silico-manganese e ferro-silico-calcio . .	7%	7%
		b. altre	7%	—
	52	*1. ferro-niobio*		
	57	*2. non nominate*		
73.03	T	**Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:**		
	01	A. non separati né classificati (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
		B. separati o classificati:		
	04	I. di ghisa (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	07	II. di ferro stagnato (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
(73.03-B)		III. altri (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	11	*a. legati*		
		b. non nominati		
	14	*1. torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature*		
		2. pacchetti		
	17	*aa. di rottami, anche cadmiati, ma senza altro rivestimento metallico o smaltatura (detti « pacchetti neri »)*		
	21	*bb. altri*		
	24	*3. altri*		
73.04	T	**Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate**	10%	4,8%
	01	*A. ottenute con filo di ferro o di acciaio (compresa la vergella)*		
	04	*B. altre*		
73.05		**Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):**		
	01	A. polveri di ferro o di acciaio	8%	4%
	04 T	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna) (C.E.C.A.)	7% (1)	3,8%
73.06	T	**Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse:**		
	01	A. masselli (C.E.C.A.)	7%	3,8%
	04	B. lingotti (C.E.C.A.)	7%	3,8%
	07	C. masse (C.E.C.A.)	7%	3,8%
73.07	T	**Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):**		
		A. blumi e billette:		
	01	I. laminati (C.E.C.A.)	8%	4,8%
	04	II. fucinati	10%	6%
		B. bramme e bidoni:		
		I. laminati (C.E.C.A.)	8%	4,8%
	07	*a. di spessore superiore a 50 mm*		
	11	*b. di spessore uguale o inferiore a 50 mm*		
	14	II. fucinati	10%	6%
	17	C. sbozzi di forgia	10%	4,8%

(1) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
73.08	T	**Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, di larghezza:**		
		A. inferiore a 1,50 m:		
		I. destinati alla rilaminazione (C.E.C.A.) (1)	7%	5,4%
	01	*a. per lamiere dette « magnetiche »*		
		b. altri, di spessore:		
	04	*1. superiore a 4,75 mm*		
	07	*2. da 3 mm a 4,75 mm*		
	11	*3. inferiore a 3 mm*		
		II. altri (C.E.C.A.)	7%	6,2%
	14	*a. per lamiere dette « magnetiche »*		
		b. non nominati, di spessore:		
	17	*1. superiore a 4,75 mm*		
	21	*2. da 3 mm a 4,75 mm*		
	24	*3. inferiore a 3 mm*		
		B. di 1,50 m o più (C.E.C.A.)	9%	6,6%
	27	*I. per lamiere dette « magnetiche »*		
		II. altri, di spessore:		
	31	*a. superiore a 4,75 mm*		
	34	*b. da 3 mm a 4,75 mm*		
	37	*c. inferiore a 3 mm*		
73.09		**Larghi piatti, di ferro o di acciaio:**		
	01 T	A. non placcati (C.E.C.A.)	9%	6,6%
	04	B. placcati (C.E.C.A.)	9%	6,6%
73.10		**Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:**		
		A. semplicemente laminate o estruse a caldo:		
	01 T	I. vergella o bordione (C.E.C.A.)	10%	7,6%
	T	II. barre piene (C.E.C.A.)	9%	6,6%
		a. per cemento armato o calcestruzzo:		
	03	*1. che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione, e che hanno subìto o non una torsione dopo la laminazione*		
	05	*2. altre*		
	07	*b. altre*		
	11	III. barre forate per la perforazione delle mine (C.E.C.A.)	9%	5,8%
	14 T	B. semplicemente fucinate	10%	7%
	17	C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo	10%	7,6%
		D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):		
		I. semplicemente placcate:		
		a. laminate o estruse a caldo:		
	21 T	1. vergella o bordione (C.E.C.A.)	10%	6%
	24	2. altre (C.E.C.A.)	9%	5,8%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE XV 73.10

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*73.10-D-I*)	27	b. ottenute o rifinite a freddo	10%	7,6%
	31	II. altre	10%	7,2%
73.11		**Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:**		
		A. profilati:		
	T	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
		a. profilati a U, a I o ad H, di altezza (1):		
	01	1. inferiore a 80 mm. (C.E.C.A.)	9%	6,6%
		2. di 80 mm o più (C.E.C.A.)	9%	6,6%
	04	*aa. profilati ad H (ad ali larghe)*		
		bb. profilati a U o ad I:		
	07	*α. ad ali a facce parallele*		
	11	*β. altri*		
	14	b. altri profilati (C.E.C.A.)	9%	6,6%
	17 T	II. semplicemente fucinati	10%	7,2%
		III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10%	7,6%
	22	*a. ottenuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere*		
	25	*b. altri*		
		IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
		a. semplicemente placcati:		
	27	1. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.)	9%	5,8%
	31	2. ottenuti o rifiniti a freddo	10%	7,6%
	34	b. altri	10%	7,2%
	37 T	B. palancole (C.E.C.A.)	9%	6,6%
73.12		**Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:**		
		A. semplicemente laminati a caldo (C.E.C.A.)	10%	8,4%
	01	*I. magnetici*		
	04	*II. altri*		
		B. semplicemente laminati a freddo:		
	07	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (C.E.C.A.) (2)	10%	8,4%
		II. altri.	10%	8,4%
	11	*a. magnetici*		
	14	*b. non nominati*		
		C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	17	I. argentati, dorati o platinati	10%	8%
	21	II. smaltati	10%	8,4%

(1) Per i profilati a U, a I o ad H, l'altezza è costituita dalla distanza tra i piani paralleli determinati dalla superficie esterna delle ali.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE XV **73.12**

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(73.12-C)		III. stagnati:		
	24	a. latta (C.E.C.A.)	10%	7,6%
	27	b. altri	10%	8,4%
		IV. zincati o piombati	10%	8,4%
		a. zincati:		
	31	*1. elettroliticamente*		
	34	*2. con altri procedimenti*		
	37	*b. piombati*		
		V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):		
		a. semplicemente placcati:		
	41	1. laminati a caldo (C.E.C.A.)	12%	8%
	44	2. laminati a freddo	10%	8%
		b. altri	10%	8,4%
	47	*1. laminati a caldo*		
		2. laminati a freddo:		
	49	*aa. nastri cromati con spessore inferiore a 0,50 mm*		
	52	*bb. altri*		
	54	D. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10%	8,4%
73.13		**Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:**		
		A. lamiere dette « magnetiche »:		
	01	I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (C.E.C.A.)	12%	7,2%
		II. altre, di spessore:		
	04	a. superiore a 1 mm (C.E.C.A.)	9%	7,4%
	07	b. di 1 mm o meno (C.E.C.A.)	10%	7,6%
		B. altre lamiere:		
		I. semplicemente laminate a caldo, dello spessore:		
	T	a. di 3 mm o più (C.E.C.A.)	9%	7,4%
	11	*1. di più di 4,75 mm*		
	14	*2. di 3 mm o più fino a 4,75 mm*		
	17	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm (C.E.C.A.)	9%	7,4%
		c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm:		
	21	1. di più di 1 mm ma meno di 2 mm (C.E.C.A.)	9%	6,6%
	24	2. di 0,50 mm o più fino a 1 mm (C.E.C.A.)	10%	6,8%
	27	d. inferiore a 0,50 mm (C.E.C.A.)	10%	6,8%
		II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	31	a. di 3 mm o più	10%	7,2%
	34	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm (C.E.C.A.)	9%	6,6%
		c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm:		
	37	1. di più di 1 mm ma meno di 2 mm (C.E.C.A.)	9%	6,6%
	41	2. di 0,50 mm o più fino a 1 mm (C.E.C.A.)	10%	8,4%
	44	d. inferiore a 0,50 mm (C.E.C.A.)	10%	8,4%
	47	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie speculare (C.E.C.A.)	10%	7,6%

SEZIONE XV 73.13

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*73.13-* B)		IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
	51	a. argentate, dorate o platinate	10%	7,6%
	54	b. smaltate	10%	7,6%
		c. stagnate:		
	57	1. latta (C.E.C.A.)	10%	7,6%
	61	2. altre (C.E.C.A.)	10%	7,6%
		d. zincate o piombate (C.E.C.A.)	10%	8,4%
		1. zincate:		
	64	*aa. elettroliticamente*		
		bb. con altri procedimenti:		
	67	*α. ondulate*		
	69	*β. altre*		
	71	*2. piombate*		
		e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.):		
	74	1. stagnate e litografate o stampate (C.E.C.A.) . .	10%	7,6%
		2. altre (C.E.C.A.)	10%	7,6%
		aa. placcate, di spessore:		
	77	*α. di 3 mm o più*		
	81	*β. inferiore a 3 mm*		
		bb. non nominate, di spessore:		
	84	*α. di 3 mm o più*		
		β. inferiore a 3 mm		
	85	*a'. lamiere cromate con spessore inferiore a 0,50 mm*		
	88	*b'. altre:*		
		V. altrimenti foggiate o lavorate:		
		a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:		
	91	1. argentate, dorate o platinate	10%	7,6%
	94	2. smaltate	10%	7,6%
	97	3. altre (C.E.C.A.)	10%	7,6%
	99	b. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione .	10%	7,2%
73.14		**Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità. . . . .**	10%	8%
		A. con tenore in carbonio uguale o inferiore a 0,15%:		
	01	*I. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati*		
		II. altri:		
	04	*a. zincati*		
	07	*b. altrimenti metallizzati*		
	11	*c. non nominati*		
		B. con tenore in carbonio superiore a 0,15 %:		
	14	*I. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati*		
		II. altri:		
	17	*a. zincati*		
	21	*b. altrimenti metallizzati*		
	24	*c. non nominati*		

SEZIONE XV **73.15**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
73.15		**Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:**		
		A. acciai fini al carbonio:		
	T	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
	101	a. fucinati	9%	5,4%
		b. altri:		
	104	1. lingotti (C.E.C.A.)	7%	3,8%
	107	2. blumi, billette, bramme, bidoni (C.E.C.A.) . . .	7%	4,6%
	114	II. sbozzi di forgia	10%	4,8%
	T	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:		
	121	a. sbozzi in rotoli per lamiere (C.E.C.A.)	10%	6%
	124	b. larghi piatti (C.E.C.A.)	10%	6,8%
		IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	T	a. semplicemente fucinati	10%	8,4%
	131	*1. barre*		
	134	*2. profilati*		
		b. semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
	137 T	1. vergella o bordione (C.E.C.A.)	10%	7,6%
		2. altri (C.E.C.A.)	10%	6,8%
		aa. barre:		
	141	*α. forate per la perforazione delle mine*		
	144 T	*β. altre*		
	147 T	*bb. profilati*		
		c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10%	8,4%
	151	*1. barre*		
	154	*2. profilati*		
		d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
		1. semplicemente placcati:		
		aa. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.) . . .	10%	6%
	171	*α. barre*		
	174	*β. profilati*		
		bb. ottenuti o rifiniti a freddo	10%	7,2%
	181	*α. barre*		
	184	*β. profilati*		
		2. altri	10%	8,4%
	191	*aa. barre*		
	194	*bb. profilati*		
		V. nastri:		
	201	a. semplicemente laminati a caldo (C.E.C.A.) . . .	10%	7,6%
	204	b. semplicemente laminati a freddo	10%	8,4%

SEZIONE XV 73.15

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(73.15-A-V)		c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
		1. semplicemente placcati:		
	207	aa. laminati a caldo (C.E.C.A.)	10%	7,6%
	211	bb. laminati a freddo	10%	8,4%
	221	2. altri	10%	8,4%
	227	d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10%	8,4%
		VI. lamiere:		
		a. semplicemente laminate a caldo (C.E.C.A.) . . .	10%	7,6%
	231 T	*1. di spessore di più di 4,75 mm*		
	234 T	*2. di spessore di 3 mm o più fino a 4,75 mm*		
	237	*3. di spessore inferiore a 3 mm*		
		b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	241	1. di 3 mm o più	10%	7,6%
	244	2. inferiore a 3 mm (C.E.C.A.)	10%	8,4%
	251	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (C.E.C.A.)	10%	7,6%
		d. altrimenti foggiate o lavorate:		
	254	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (C.E.C.A.)	10%	7,6%
	261	2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione .	10%	7,6%
		VII. fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	10%	8,4%
	264	*a. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati*		
		b. altri		
	271	*1. zincati*		
	274	*2. altrimenti metallizzati*		
	281	*3. non nominati*		
		B. acciai legati:		
		I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
		a. fucinati	8%	5,2%
	287	*1. di acciai inossidabili o refrattari*		
	291	*2. di acciai rapidi*		
	297	*3. di altri acciai*		
		b. altri:		
		1. lingotti:		
	301	aa. cascami lingottati (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
		bb. altri (C.E.C.A.)	5%	3,4%
	304	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	307	*β. di acciai rapidi*		
	311	*γ. di acciai da costruzione*		
	317	*δ. di altri acciai*		

SEZIONE XV **73.15**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
73.15 B-I-b)		2. blumi, billette, bramme, bidoni (C.E.C.A.) . .	6%	4,4%
	321	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	324	*bb. di acciai rapidi*		
	327	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	331	*dd. di acciai mangano-siliciosi*		
	334	*ee. di acciai da costruzione*		
	341	*ff. di altri acciai*		
		II. sbozzi di forgia	10%	6%
	344	*a. di acciai inossidabili o refrattari*		
	347	*b. di acciai rapidi*		
	354	*c. di altri acciai*		
		III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:		
		a. sbozzi in rotoli per lamiere (C.E.C.A.)	8%	6,4%
	357	*1. di acciai per lamiere dette « magnetiche »*		
	361	*2. di acciai inossidabili o refrattari*		
	364	*3. di acciai da costruzione*		
	371	*4. di altri acciai*		
		b. larghi piatti (C.E.C.A.)	8%	6,4%
	374	*1. di acciai inossidabili o refrattari*		
	377	*2. di acciai da costruzione*		
	384	*3. di altri acciai*		
		IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		a. semplicemente fucinati	9%	7%
	387	*1. di acciai inossidabili o refrattari*		
	391	*2. di acciai rapidi*		
	397	*3. di altri acciai*		
		b. semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
		1. vergella o bordione (C.E.C.A.)	8%	7,2%
	401	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	404	*bb. di acciai rapidi*		
	407	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	411	*dd. di acciai mangano-siliciosi*		
	414	*ee. di acciai da costruzione*		
	421	*ff. di altri acciai*		
		2. altri (C.E.C.A.)	8%	6,4%
	424	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	427	*bb. di acciai rapidi*		
	431	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	434	*dd. di acciai mangano-siliciosi*		
	437	*ee. di acciai da costruzione*		
	444	*ff. di altri acciai*		

SEZIONE XV 73.15

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*73.15-* B-IV)		c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10%	8,4%
		1. profilati ottenuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere:		
	448	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	455	*bb. di altri acciai*		
		2. altri profilati; barre:		
	458	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	462	*bb. di acciai rapidi*		
	465	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	472	*dd. di altri acciai*		
		d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
		1. semplicemente placcati:		
		aa. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.)	8%	5,6%
	474	*α. di acciai da costruzione*		
	481	*β. di altri acciai*		
	484	bb. ottenuti o rifiniti a freddo	10%	8,4%
		2. altri	10%	8,4%
	494	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	497	*bb. di acciai da costruzione*		
	504	*cc. di altri acciai*		
		V. nastri:		
		a. semplicemente laminati a caldo (C.E.C.A.) . . .	8%	7,2%
	507	*1. di acciai magnetici*		
	511	*2. di acciai inossidabili o refrattari*		
	514	*3. di acciai da costruzione*		
	521	*4. di altri acciai*		
		b. semplicemente laminati a freddo	10%	8,4%
		1. magnetici:		
	524	*aa. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt*		
	531	*bb. altri*		
	534	*2. di acciai inossidabili o refrattari*		
	537	*3. di acciai rapidi*		
	544	*4. di altri acciai*		
		c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
		1. semplicemente placcati:		
	547	aa. laminati a caldo (C.E.C.A.)	8%	7,2%
	551	bb. laminati a freddo	10%	7,2%
		2. altri	10%	8,4%
	561	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	564	*bb. di acciai da costruzione*		
	571	*cc. di altri acciai*		
	574	d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10%	8,4%

SEZIONE XV 73.15

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*73.15-* B)		VI. lamiere:		
		a. lamiere dette « magnetiche »:		
	577	1. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (C.E.C.A.) . .	12%	7,2%
	581	2. altre (C.E.C.A.)	8%	7,2%
		b. altre lamiere:		
		1. semplicemente laminate a caldo (C.E.C.A.) . . .	8%	7,2%
		aa. di spessore di più di 4,75 mm:		
	584	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	587	*β. di acciai rapidi*		
	591	*γ. di acciai da costruzione*		
	597	*δ. di altri acciai*		
		bb. di spessore di 3 mm o più fino a 4,75 mm:		
	601	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	604	*β. di acciai rapidi*		
	607	*γ. di altri acciai*		
	614	*δ. di acciai da costruzione*		
		cc. di spessore inferiore a 3 mm:		
	617	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	621	*β. di acciai rapidi*		
	624	*γ. di acciai da costruzione*		
	631	*δ. di altri acciai*		
		2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
		aa. di 3 mm o più	10%	7,2%
	634	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	637	*β. di acciai rapidi*		
	641	*γ. di acciai da costruzione*		
	647	*δ. di altri acciai*		
		bb. inferiore a 3 mm (C.E.C.A.)	8%	7,2%
	651	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	654	*β. di acciai rapidi*		
	657	*γ. di acciai da costruzione*		
	664	*δ. di altri acciai*		
		3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (C.E.C.A.)	8%	7,2%
	667	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	671	*bb. di acciai da costruzione*		
	677	*cc. di altri acciai*		
		4. altrimenti foggiate o lavorate:		
		aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (C.E.C.A.) . . .	8%	7,2%
	681	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	684	*β. di acciai rapidi*		
	687	*γ. di acciai da costruzione*		
	694	*δ. di altri acciai*		

SEZIONE XV 73.15

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*73.15*-B-VI-b-4)		bb. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10%	7,6%
	697	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	701	*β. di acciai da costruzione*		
	707	*γ. di altri acciai*		
		VII. fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità	10%	8,4%
	711	*a. di acciai inossidabili o refrattari*		
	714	*b. di acciai rapidi*		
	717	*c. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	721	*d. di acciai mangano-siliciosi*		
	727	*e. di altri acciai*		
73.16		**Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri mezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:**		
		A. rotaie:		
	01	I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	18%	10,8%
		II. altre:		
		a. nuove (C.E.C.A.)	10%	6,8%
	04	*1. pesanti, per metro lineare, 20 kg o più*		
	07	*2. pesanti, per metro lineare, meno di 20 kg*		
	11	b. usate (C.E.C.A.)	10%	4,4%
	14	B. controrotaie (C.E.C.A.)	10%	6%
	17	C. rotaie a cremagliera.	13%	8,4%
	21	D. traverse (C.E.C.A.)	11%	6,2%
		E. stecche e piastre d'appoggio:		
	24	I. laminate (C.E.C.A.)	11%	6,2%
	27	II. altre	15%	9%
		F. altri	14%	8,4%
		I. aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi:		
	31	*a. di getti di acciaio*		
	34	*b. altri*		
	37	*II. piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento*		
	41	*III. non nominati*		
73.17		**Tubi di ghisa:**		
		A. tubi per canalizzazioni sotto pressione; tubi di discesa .	13%	9,2%
	01	*I. per canalizzazioni sotto pressione*		
	04	*II. tubi di discesa*		
	07	B. altri	**13%**	**9%**

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
73.18		**Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:**		
		A. diritti e a pareti di spessore uniforme, greggi, senza saldatura, di sezione circolare, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (1)	14%	9,6%
		I. di acciai legati:		
	02	*a. inossidabili o refrattari*		
	03	*b. altri*		
	04	*II. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio*		
	07	B. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella precedente voce n. 73.18-A, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15% incluso di carbonio e da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,50% o meno di molibdeno	14%	9,6%
		C. altri	14%	10,8%
		I. a sezione circolare:		
	12	*a. tubi aventi le stesse caratteristiche di quelli della voce n. 73.18-B, ma di lunghezza superiore a 4,5 m*		
	15	*b. tubi protettivi per cavi elettrici*		
		c. tubi con giunti a bicchiere o a flangia:		
	13	*1. senza saldatura*		
	22	*2. saldati*		
	25	*d. tubi di rivestimento (Casing), di sfruttamento (Tubing), per pozzi di petrolio, di gas naturale e d'acqua*		
		e. tubi di precisione senza saldatura:		
		1. di acciai legati:		
	28	*aa. inossidabili o refrattari*		
	29	*bb. altri*		
	32	*2. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio*		
		f. tubi di precisione saldati e tubi mobilio saldati:		
		1. di acciai legati:		
	35	*aa. inossidabili o refrattari*		
	36	*bb. altri*		
	40	*2. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio*		
		g. tubi gas, anche filettati:		
		1. zincati:		
	42	*aa. senza saldatura*		
	45	*bb. saldati*		
		2. altri:		
	48	*aa. senza saldatura*		
	52	*bb. saldati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*73.18-C-I*)		*h. non nominati:*		
		1. con diametro esterno superiore a 406,4 mm:		
	53	*aa. senza saldatura*		
	55	*bb. saldati longitudinalmente*		
	58	*cc. saldati elicoidalmente*		
		2. con diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm:		
		aa. per condotta di petrolio o di gas ad alta pressione (line pipes):		
		α. senza saldatura:		
	62	*a'. con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm.*		
	64	*b'. con diametro esterno superiore a 168,3 mm*		
		β. saldati longitudinalmente:		
	67	*a'. con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm*		
	69	*b'. con diametro esterno superiore a 168,3 mm*		
	72	*γ. saldati elicoidalmente*		
		bb. altri:		
		α. senza saldatura:		
		a'. di acciai legati:		
	75	*1'. inossidabili o refrattari*		
	77	*2'. altri*		
		b'. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio:		
	79	*1'. con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm*		
	81	*2'. con diametro esterno superiore a 168,3 mm*		
		β. saldati:		
		a'. di acciai legati:		
	83	*1'. inossidabili o refrattari*		
	85	*2'. altri*		
		b'. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio:		
	87	*1'. con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm*		
	89	*2'. con diametro esterno superiore a 168,3 mm*		
	91	*γ. altri (ribaditi, aggraffati, a lembi semplicemente avvicinati, ecc.)*		
	94	*II. a sezione quadrata o rettangolare*		
	97	*III. ad altra sezione*		
73.19		**Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche . . . .**	13%	10,6%
	01	*A. senza saldatura*		
	04	*B. saldati longitudinalmente*		
	07	*C. saldati elicoidalmente*		
	11	*D. altri*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
73.20		**Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.):**		
		A. di ghisa non malleabile	14%	10%
	02	*I. per canalizzazioni sotto pressione*		
	05	*II. altri*		
		B. altri	14%	10,2%
	08	*I. di ghisa malleabile*		
		II. di ferro o di acciaio:		
	12	*a. flange*		
	15	*b. gomiti e manicotti, filettati*		
	18	*c. curve da saldare*		
	22	*d. altri*		
73.21		**Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni . . . . .**	14%	6,6%
	01	*A. ponti ed elementi di ponti*		
	04	*B. torri, piloni*		
	07	*C. porte, finestre, infissi*		
	11	*D. capannoni, case di abitazione, e costruzioni simili*		
	14	*E. puntelli aggiustabili o telescopici, e materiale simile, per impalcature, per rivestimento di galleria e per puntellature*		
	18	*F. dighe, chiuse, porte di chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi, e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali*		
	21	*G. altri*		
73.22		**Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo . . . .**	15%	7,2%
	01	*A. per materie gassose*		
		B. per materie liquide:		
	04	*I. con rivestimento interno o calorifugo*		
		II. altri:		
	07	*a. di capacità superiore a 100 m^3*		
	11	*b. non nominati*		
	14	*C. per materie solide*		

SEZIONE XV 73.23

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
73.23		**Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio, della capacità:**		
	01	A. di più di 50 litri	15%	7,2%
		B. di 50 litri o meno	17%	8,4%
	04	*I. bidoni per il trasporto del latte*		
	07	*II. scatole per l'imballaggio delle conserve*		
		III. altri:		
	11	*a. di spessore inferiore a 0,5 mm*		
	14	*b. di spessore uguale o superiore a 0,5 mm*		
73.24		**Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti**	17%	8,4%
	01	*A. senza saldatura*		
		B. altri:		
	04	*I. di capacità inferiore a 1.000 litri*		
	07	*II. di capacità uguale o superiore a 1.000 litri*		
73.25		**Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità . . . .**	17%	10,2%
	02	*A. trefoli*		
	05	*B. altri*		
73.26	00	**Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio . . . .**	15%	9,6%
73.27		**Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio . .**	15%	11%
		A. tele metalliche:		
	02	*I. continue o senza fine, per macchine*		
	05	*II. altre*		
		B. griglie e reti:		
		I. di fili saldati nei punti d'incontro:		
	08	*a. di fili non zincati, di spessore uguale o superiore a 3 mm*		
	11	*b. altre*		
		II. altre:		
	14	*a. di fili plastificati*		
	17	*b. non nominate*		

SEZIONE XV 73.28

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
73.28	00	**Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate . . . .**	15%	9%
73.29		**Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio**	16%	7,8%
		A. catene e catenelle:		
		I. catene a maglie articolate:		
		a. a rulli:		
	01	*1. per biciclette e motociclette*		
	04	*2. altre*		
	07	*b. a denti, sistema « Galle », e analoghe*		
		II. altre:		
	12	*a. catene antisdrucciolevoli*		
		b. non nominate:		
		1. a maglie saldate:		
	15	*aa. con traversino*		
	17	*bb. senza traversino*		
	21	*2. altre*		
		B. parti e pezzi staccati:		
	24	*I. per catene a maglie articolate*		
	27	*II. altri*		
73.30	00	**Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio**	18%	10,8%
73.31		**Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:**		
	01	A. punte o denti per l'attrezzatura delle macchine per materie tessili	13%	6%
		B. altri	16%	7,8%
	04	*I. puntine da disegno*		
	07	*II. punte, chiodi e rampini, di ogni genere, per calzature*		
	11	*III. chiodi ornamentali*		
		IV. non nominati:		
	14	*a. di trafileria*		
		b. altri:		
	18	*1. fucinati, stampati o tranciati*		
	21	*2. non nominati*		

SEZIONE XV

73.32

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
73.32		**Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:**		
		A. non filettati:		
	01	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	16%	7,4%
		II. altri	16%	10,6%
	04	*a. rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla*		
	07	*b. altre rondelle*		
	11	*c. bulloni, ribadini*		
	14	*d. copiglie, pernotti, chiavette*		
	17	*e. non nominati*		
		B. filettati:		
	21	I. viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	17%	8,2%
		II. altri	17%	11,6%
	24	*a. tirafondi*		
	27	*b. viti ad occhio e ganci a vite*		
	31	*c. viti filettatrici*		
	34	*d. viti per legno*		
		e. viti e bulloni per metalli, con o senza dadi		
	35	*1. resistenti a una pressione di 80 kg o più per mm²*		
	38	*2. altri*		
	41	*f. dadi presentati separatamente*		
	44	*g. non nominati*		
73.33		**Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio:**		
	01	A. aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	19%	9%
	04	B. altri	15%	7,2%
73.34		**Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili .**	19%	9%
	01	*A. di sicurezza*		
	04	*B. per capelli, per ondulazione e simili*		
	07	*C. altri*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
73.35		**Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio . . . .**	17%	8,4%
	01	*A. a balestra, a fogli semplici o sovrapposte*		
	04	*B. a spirale piana, di nastro d'acciaio*		
	07	*C. di filo di acciaio, per poltrone, letti e simili*		
	11	*D. altre*		
73.36		**Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché, le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio . . . .**	17%	8,4%
		A. apparecchi:		
		I. a combustibili solidi:		
	02 (n)	*a. cucine economiche, fornelli ed altri apparecchi per cucinare, compresi gli scaldapiatti*		
		b. altri:		
	05 (n)	*1. utilizzati principalmente per il riscaldamento dei locali*		
	08 (n)	*2. non nominati*		
		II. a combustibili liquidi:		
	12 (n)	*a. cucine economiche, fornelli ed altri apparecchi per cucinare, compresi gli scaldapiatti*		
		b. altri:		
	15 (n)	*1. a eliminazione dei gas combusti*		
	18 (n)	*2. non nominati*		
		III. a combustibili gassosi, compresi quelli misti a gas e ad altri combustibili:		
		a. cucine economiche, fornelli ed altri apparecchi per cucinare, compresi gli scaldapiatti:		
	22 (n)	*1. di peso unitario superiore a 100 kg*		
		2. di peso unitario uguale o inferiore a 100 kg:		
	24 (n)	*aa. con forno, compresi i forni separati*		
	27 (n)	*bb. altri*		
		b. altri:		
	31 (n)	*1. a eliminazione dei gas combusti*		
	34 (n)	*2. non nominati*		
	37	*B. parti e pezzi staccati*		

SEZIONE XV 73.37

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
73.37		**Caldaie (esclusi i generatori di vapore della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio**	17%	10,2%
		A. caldaie per il riscaldamento centrale, e loro parti:		
	01	*I. di ghisa*		
	04	*II. altre*		
		B. radiatori per il riscaldamento centrale, e loro parti:		
	07	*I. di ghisa*		
	11	*II. altri*		
	14	*C. altri*		
73.38		**Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:**		
	01	A. acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile . . .	17%	9%
		B. altri	17%	10,2%
		I. di ghisa:		
		a. vasche da bagno:		
	04 (n)	*1. smaltate*		
	07 (n)	*2. altre*		
	11	*b. altri oggetti per uso igienico e sanitario, e loro parti*		
	14	*c. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
		II. di lamiera o di nastri, di ferro o di acciaio:		
		a. di acciaio inossidabile:		
	17	*1. oggetti per uso igienico o sanitario, e loro parti*		
	21	*2. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
		b. altri:		
		1. smaltati:		
	24 (n)	*aa. vasche da bagno*		
	27	*bb. altri oggetti per uso igienico o sanitario, e loro parti*		
	31	*cc. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
		2. altri:		
	34	*aa. oggetti per uso igienico o sanitario, e loro parti*		
	37	*bb. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
	41	*III. di fili, griglie, tele od altri, di ferro o di acciaio*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
73.39	00	**Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio**	17%	10,2%
73.40		**Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:**		
		A. di ghisa	14%	6,6%
		I. di ghisa non malleabile:		
	01	*a. oggetti per canalizzazioni*		
		b. altri:		
	04	*1. greggi*		
	07	*2. lavorati*		
		II. di ghisa malleabile:		
	11	*a. greggi*		
	14	*b. lavorati*		
		B. altri	18%	9,2%
	17	*I. scatole per tabacco, astucci per sigarette e sigari, scatole per cipria e belletti, e oggetti analoghi da borsa o da tasca*		
	21	*II. serbatoi, cisterne ed altri recipienti del tipo di quelli previsti nella voce n. 73.22, di capacità uguale o inferiore a 300 litri*		
	24	*III. scale, scalette pieghevoli, sgabelli a gradini*		
	27	*IV. graffette per cinghie di trasmissione e per nastri trasportatori*		
	31	*V. portamoschettoni per qualsiasi uso*		
	34	*VI. palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci*		
	37	*VII. gabbie e uccelliere*		
	41	*VIII. cestini di fili di ferro*		
	44	*IX. tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili, per la filatura e la tessitura*		
	47	*X. sfere e palle per mulini*		
	51	*XI. sfere di acciaio non calibrate ai sensi della Nota 3) premessa al Capitolo 84*		
	53	*XII. bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.*		
		XIII. non nominati:		
		a. di getti di acciaio:		
	54	*1. greggi*		
	57	*2. lavorati*		
		b. di ferro o di acciaio, fucinati:		
	62	*1. greggi*		
	65	*2. lavorati*		
		c. di ferro o di acciaio, stampati:		
	72	*1. greggi*		
	74	*2. lavorati*		
	77	*d. altri*		

SEZIONE XV

CAPITOLO 74

RAME

NOTE

1. Si considerano « cupro-leghe», ai sensi della voce n. 74.02, le composizioni contenenti rame ed altre materie in qualsiasi proporzione, non adatte praticamente né alla laminazione né alla fucinatura e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione delle leghe, sia come disossidanti, desolforanti e in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più dell'8%, in peso, di fosforo, rientrano nella voce n. 28.55.
2. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come :
   a) Fili (n. 74.03) :
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.
   b) Barre e profilati (n. 74.03) :
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura.
   c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 74.04) :
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 74.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,15 mm, non oltrepassa il decimo della larghezza.
   Sono particolarmente compresi nella voce n. 74.04 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri aventi uno spessore superiore a 0,15 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
3. Sono particolarmente compresi nelle voci n.ri 74.07 e 74.08 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

* * *

Sono ammessi al trattamento dei rottami della voce n. 74.01 :

a) gli scarti di lavorazione e gli oggetti fuori uso, di rame e sue leghe, quando, sotto vigilanza doganale ed a spese dell'importatore, siano sottoposti alla rifusione ovvero ridotti in pezzi atti esclusivamente al recupero del metallo;

b) i fili di rame e sue leghe, fuori uso :

1) assolutamente non utilizzabili come fili ed indubbiamente destinati alla rifusione (fili acciaccati, attorcigliati, bruciati, ossidati, compressi, ecc.);

2) riutilizzabili ancora come fili, purché siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale, oppure, sotto sorveglianza della dogana ed a spese dell'importatore, siano spezzati, deteriorati o comunque ridotti in condizioni tali da escludere ogni possibilità di impiego diverso dalla rifusione;

c) i semilavorati di rame e sue leghe che, avendo subito una incompleta laminazione o fucinatura, non siano utilizzabili direttamente come barre o profilati nello stato in cui si presentano, purché, sotto vigilanza doganale ed a spese dell'importatore, siano sottoposti alla rifusione ovvero ridotti in pezzi atti esclusivamente al recupero del metallo.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
74.01		**Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame . . . .**	esenzione	esenzione
	01	*A. metalline cuprifere (matte)*		
	04	*B. rame da affinazione*		
		C. rame raffinato:		
	07	*I. non in lega*		

SEZIONE XV

74.01

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(74.01-C)		*II. in lega:*		
	11	*a. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	14	*b. con lo stagno, senza zinco*		
	17	*c. altro*		
		D. cascami e rottami di rame:		
	21	*I. non in lega*		
	24	*II. in lega*		
74.02	00	**Cupro-leghe**	esenzione	esenzione
74.03		**Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame**	10%	8,4%
		A. barre e profilati:		
		I. di rame non in lega:		
	02	*a. presentati in matasse arrotolate*		
	03	*b. altri*		
		II. di rame in lega:		
	04	*a. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	07	*b. altri*		
		B. fili:		
		I. di rame non in lega:		
	11	*a. del diametro di 0,5 mm o più*		
	14	*b. del diametro inferiore a 0,5 mm*		
		II. di rame in lega:		
	17	*a. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	21	*b. altri*		
74.04		**Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm**	10%	8%
	01	*A. di rame non in lega*		
		B. di rame in lega:		
	04	*I. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	07	*II. altri*		
74.05		**Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto):**		
	01	A. fissati su supporto	13%	8,4%
	04	B. altri	10%	8,4%

SEZIONE XV 74.06

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
74.06		**Polveri e pagliette di rame:**		
		A. polveri a struttura lamellare e pagliette	14%	10,8%
	02	*I. di rame non in lega*		
	03	*II. di rame in lega*		
	04	B. altre.	3%	1,8%
74.07		**Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame . . . .**	13%	8,4%
		A. diritti ed a pareti di spessore uniforme:		
		I. di rame non in lega:		
	01	*a. del diametro esterno uguale o superiore a 3 mm*		
	04	*b. altri*		
		II. di rame in lega:		
	07	*a. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	11	*b. altri*		
	14	*B. altri*		
74.08		**Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) . . . .**	15%	9%
	01	*A. greggi*		
	04	*B. lavorati*		
74.09	00	**Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici anche con rivestimento interno o calorifugo . . . .**	14%	8,4%
74.10	00	**Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità . . . .**	13%	8,4%
74.11		**Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame . . . .**	12%	8,4%
		A. tele:		
	01	*I. tele continue o senza fine, per macchine*		
	04	*II. altre*		
	07	*B. reti e griglie*		
74.12	00	**Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate. . . . .**	14%	8,4%
74.13	00	**Catene, catenelle e loro parti, di rame . . . .**	17%	8,4%
74.14	00	**Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame . . . . . .**	13%	7,8%

SEZIONE XV **74.15**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
74.15		**Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame :**		
	01	A. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	14%	5,4%
		B. altri	14%	8,4%
		I. filettati:		
	04	*a. per legno*		
	07	*b. per metalli*		
	11	*II. altri*		
74.16	00	**Molle di rame**	17%	10,2%
74.17		**Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame:**		
	01	A. fornelli del tipo a pressione a combustibile liquido e loro parti e pezzi staccati	15%	7,8%
	04	B. altri	15%	9%
74.18		**Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame** . .	17%	8,4%
	01	*A. di uso domestico*		
	04	*B. di uso igienico*		
74.19		**Altri lavori di rame**	18%	8,4%
		A. greggi:		
	01	*I. getti di rame*		
	04	*II. altri*		
		B. lavorati:		
		I. scatole per tabacco, astucci per sigarette e sigari, scatole per cipria e belletti, e simili oggetti da borsa o da tasca:		
	07	*a. dorati o argentati*		
	11	*b. altri*		
	14	*II. spilli universali e spilli di sicurezza*		
	17	*III. altri*		

SEZIONE XV

CAPITOLO 75

NICHELIO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come :
   a) Fili (n. 75.02) :
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.
   b) Barre e profilati (n. 75.02) :
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.
   c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 75.03) :
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 75.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza.

   Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.03 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi lucidati o ricoperti, e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
75.01		**Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio . . . .**	esenzione	esenzione
	01	*A. metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio*		
		B. nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05):		
	04	*I. non in lega*		
	07	*II. in lega*		
		C. cascami e rottami di nichelio:		
	11	*I. non in lega*		
	14	*II. in lega*		
75.02		**Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio . . . . . .**	9%	6,2%
	01	*A. di nichelio non in lega*		
		B. di nichelio in lega:		
	04	*I. contenente più del 10%, ma meno del 50% di nichelio*		
	07	*II. contenente 50% o più di nichelio*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
75.03		**Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio:**		
		A. lamiere, lastre, fogli e nastri	10%	7,2%
	01	*I. di nichelio non di lega*		
		II. di nichelio in lega:		
	04	*a. contenenti più del 10%, ma meno del 50% di nichelio*		
	07	*b. contenenti 50% o più di nichelio*		
	11	B. polveri e pagliette	2%	0,7%
75.04		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio:**		
		A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	12%	8,4%
	01	*I. di nichelio non in lega*		
		II. di nichelio in lega:		
	03	*a. contenenti più del 10%, ma meno del 50% di nichelio*		
	05	*b. contenenti 50% o più di nichelio*		
	07	B. accessori per tubi	13%	6%
75.05		**Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati:**		
	01	A. greggi di colata	5%	4,2%
	04	B. in barre semplicemente laminate o estruse	7%	5,2%
	07	C. altri	10%	6%
75.06		**Altri lavori di nichelio:**		
		A. punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:		
	01	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	13%	5,4%
	04	II. altri.	13%	6%
	07	B. altri	16%	7,8%

SEZIONE XV

CAPITOLO 76

ALLUMINIO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

   a) Fili (n. 76.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

   b) Barre e profilati (n. 76.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

   c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 76.03):
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 76.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,20 mm, non oltrepassa un decimo della larghezza.

   Sono particolarmente compresi nella voce n. 76.03 le lamiere, le lastre, i fogli e i nastri aventi uno spessore superiore a 0,20 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, sempre che queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nelle voci n.ri 76.06 e 76.07 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
76.01		**Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:**		
		A. alluminio greggio	10%	7%
	01	*I. non in lega*		
	04	*II. in lega*		
		B. cascami e rottami:		
		I. cascami:		
	07	a. torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)	esenzione	2,5%
	11	b. altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	5%	4,2%
	14	II. rottami	esenzione	esenzione
76.02		**Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio**	15%	12,6%
		A. barre e profilati:		
	01	*I. di alluminio non in lega*		
	04	*II. di alluminio in lega*		
		B. fili:		
	07	*I. di alluminio non in lega*		
	11	*II. di alluminio in lega*		
76.03		**Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm**	15%	12%
	01	*A. nastri di alluminio per tende veneziane*		

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(76.03)		*B. altri:*		
		I. di forma quadrata o rettangolare:		
		a. di alluminio non in lega:		
	04	*1. di spessore superiore a 0,20 mm, ma inferiore a 0,35 mm*		
	07	*2. di spessore uguale o superiore a 0,35 mm*		
		b. di alluminio in lega:		
	11	*1. di spessore superiore a 0,20 mm, ma inferiore a 0,35 mm*		
	14	*2. di spessore uguale o superiore a 0,35 mm*		
		II. di forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:		
	17	*a. di alluminio non in lega*		
	21	*b. di alluminio in lega*		
76.04		**Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto):**		
		A. fissati su supporto, di spessore (non compreso il supporto):		
	01	I. di 0,15 mm o meno	20%	13,6%
	04	II. di 0,15 mm esclusi a 0,20 mm inclusi	15%	12,6%
	07	B. altri	15%	12,6%
76.05		**Polveri e pagliette di alluminio:**		
	01	A. polveri a struttura lamellare e pagliette	21%	12,6%
	04	B. altre.	10%	8%
76.06		**Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio . .**	19%	13,4%
	01	*A. tubi per irrigazione*		
		B. altri:		
	04	*I. di alluminio non in lega*		
	07	*II. di alluminio in lega*		
76.07	00	**Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) . . . .**	20%	9,6%
76.08		**Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni . . . .**	19%	9%
	01	*A. porte, finestre, infissi*		
	04	*B. ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, capannoni, case di abitazione, e costruzioni simili*		
	07	*C. altri*		
76.09	00	**Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo . . . .**	19%	9%

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
76.10		**Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili:**		
		A. astucci tubolari rigidi o flessibili	19%	13,4%
	01	*I. rigidi*		
	04	*II. flessibili*		
		B. altri	19%	11,4%
	07	*I. bidoni per il trasporto del latte*		
		II. non nominati:		
	11	*a. di capacità superiore a 50 litri*		
	14	*b. di capacità fino a 50 litri*		
76.11	00	**Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti** . . .	21%	10,2%
76.12		**Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità**	19%	13,4%
	01	*A. con anima di acciaio*		
	04	*B. altri*		
76.13	00	**Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio**	18%	10,8%
76.14	00	**Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate.**	20%	12%
76.15		**Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio**	20%	9,6%
		A. di uso domestico:		
	01	*I. fusi*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. di uso igienico*		
76.16		**Altri lavori di alluminio:**		
	01	A. tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili, per la filatura o la tessitura	12%	10,4%
		B. punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:		
	04	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	16%	7,8%
	07	II. altri.	16%	10,6%
		C. altri	19%	11,4%
		I. greggi:		
	11	*a. getti di alluminio*		
	14	*b. altri*		
		II. lavorati:		
	17	*a. ferri da maglia e uncinetti*		
	21	*b. altri*		

SEZIONE XV

CAPITOLO 77

MAGNESIO, BERILLIO (GLUCINIO)

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
77.01		**Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate):**		
		A. magnesio greggio	10%	8,4%
	01	*I. non in lega*		
	04	*II. in lega*		
		B. cascami e rottami:		
	07	I. cascami	5%	4,6%
	11	II. rottami	esenzione	esenzione
77.02		**Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate:**		
	01	A. barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate	13%	9%
	04	B. tubi e barre forate	19%	9,4%
	07	C. polveri e pagliette	17%	9,2%
77.03	00	**Altri lavori di magnesio**	20%	9,6%
77.04		**Berillio (glucinio), greggio o lavorato:**		
	01	A. greggio; cascami e rottami	3%	2,1%
		B. lavorato:		
	04	I. barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri	8%	5,2%
	07	II. altri.	10%	6%

SEZIONE XV

CAPITOLO 78

PIOMBO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

   a) Fili (n. 78.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede i 6 mm nella dimensione maggiore.

   b) Barre e profilati (n. 78.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una lavorazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

   c) Lamiere, fogli e nastri (n. 78.03):
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 78.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza, ad eccezione dei prodotti pesanti 1,700 kg o meno per m².
   Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.03 le lamiere, i fogli e i nastri del peso superiore a 1,700 kg per m², tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti i caratteri di oggetti o lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
78.01		**Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:**		
		A. piombo greggio	1,32 U.C. per 100 kg	1,32 U.C. per 100 kg
		I. non raffinato		
	01	*a. piombo d'opera*		
	04	*b. altro*		
		II. raffinato:		
	07	*a. non in lega*		
		b. in lega:		
	11	*1. piombo-antimonio*		
	14	*2. altro*		
	17	B. cascami e rottami	esenzione	esenzione
78.02	00	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo**	10%	10%
78.03	00	**Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m²**	10%	10%

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
78.04		**Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:**		
		A. fogli e nastri sottili:		
	01	I. fissati su supporto	15%	11%
	04	II. altri.	10%	—
	07	B. polveri e pagliette	5%	3%
78.05		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo:**		
	01	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	13%	11%
	04	B. accessori per tubi	14%	11,6%
78.06		**Altri lavori di piombo:**		
	01	A. imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (EURATOM)	12%	7,2%
	04	B. non nominati.	17%	10,2%

SEZIONE XV

CAPITOLO 79

ZINCO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

   a) Fili (n. 79.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

   b) Barre e profilati (n. 79.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

   c) Lamiere, fogli e nastri (n. 79.03):
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 79.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza.

   Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.03 le lamiere, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
79.01		**Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:**		
		A. zinco greggio	1,32 U.C. per 100 kg	1,32 U.C. per 100 kg
		I. non in lega		
	01	*a. di purezza uguale o superiore a 99,99%*		
	04	*b. di purezza uguale o superiore a 99,95% ma inferiore a 99,99%*		
	07	*c. altro*		
	11	*II. in lega*		
	14	B. cascami e rottami	esenzione	esenzione
79.02	00	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco**	10%	10%
79.03		**Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:**		
		A. lamiere, fogli e nastri	10%	10%
	01	*I. a superficie greggia*		
	04	*II. altri*		
		B. zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) e pagliette	7%	6,2%
	07	*I. polvere di zinco (tuzia)*		
	11	*II. zinco polverizzato e pagliette*		

SEZIONE XV 79.04

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
79.04		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco:**		
	01	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	13%	10,6%
	04	B. accessori per tubi	15%	11%
79.05	00	**Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia**	11%	8,4%
79.06	00	**Altri lavori di zinco**	16%	9,6%

SEZIONE XV

CAPITOLO 80

STAGNO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

   a) Fili (n. 80.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

   b) Barre e profilati (n. 80.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

   c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 80.03):
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 80.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza, eccetto i prodotti pesanti 1 kg o meno per m².

   Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.03 le lamiere, lastre, fogli e nastri, pesanti più di 1 kg per m², tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
80.01		**Stagno greggio; cascami e rottami di stagno**	esenzione	esenzione
		A. stagno greggio:		
	01	*I. non in lega*		
	04	*II. in lega*		
	07	*B. cascami e rottami di stagno*		
80.02	00	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno**	8%	4,8%
80.03	00	**Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m²**	8%	3,6%
80.04		**Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno:**		
		A. fogli e nastri sottili:		
	01	I. fissati su supporto	12%	7,2%
	04	II. altri.	10%	6%
	07	B. polveri e pagliette	7%	4,2%

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
80.05		**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno:**		
	01	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	10%	6%
	04	B. accessori per tubi	14%	8,4%
80.06	00	**Altri lavori di stagno**	16%	9,6%

SEZIONE XV

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI

NOTA

Rientrano nella voce n. 81.04 soltanto i metalli comuni sottoindicati:

Bismuto, cadmio, cobalto, cromo, gallio, germanio, afnio (celtio), indio, manganese, niobio (colombio), renio, antimonio, titanio, torio, tallio, uranio impoverito in U 235, vanadio, zirconio.

Questa voce comprende anche le matte, gli «speiss» e gli altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto, nonché i cermet.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
81.01		**Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:**		
		A. greggio; cascami e rottami:		
	01	I. greggio; in polvere	6%	—
	04	II. altri	6%	—
		B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	10%	8%
	07	*I. fili e filamenti*		
	11	*II. barre martellate, profilati, lamiere, fogli e nastri*		
	14	C. altri	13%	10%
81.02		**Molibdeno, greggio o lavorato:**		
		A. greggio; cascami e rottami:		
	01	I. greggio; in polvere	6%	—
	04	II. altri	6%	5%
		B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	10%	8%
	07	*I. fili e filamenti*		
	11	*II. barre martellate, profilati, lamiere, fogli e nastri*		
	14	C. altri	13%	10%
81.03		**Tantalio, greggio o lavorato:**		
		A. greggio; cascami e rottami:		
	01	I. greggio; in polvere	4%	3%
	04	II. altri	4%	3%
	07	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	8%	6%
	11	C. altri	11%	9%
81.04		**Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi e lavorati:**		
		A. bismuto:		
	01	I. greggio; cascami e rottami	esenzione	esenzione
	04	II. lavorato	9%	5,4%
		B. cadmio:		
		I. greggio; cascami e rottami	5%	4%
	07	*a. greggio*		
	08	*b. cascami e rottami*		
	11	II. lavorato	9%	6,2%

SEZIONE XV **81.04**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(81.04)		C. cobalto:		
	14	I. greggio; cascami e rottami	esenzione	esenzione
	17	II. lavorato	7%	5,2%
		D. cromo:		
	21	I. greggio; cascami e rottami	6%	5,2%
	24	II. lavorato	8%	7,2%
		E. germanio:		
	27	I. greggio; cascami e rottami	6%	5%
	31	II. lavorato	10%	8%
		F. afnio (celtio):		
	34 (g)	I. greggio; cascami e rottami	4%	3,6%
	37 (g)	II. lavorato	9%	7,8%
		G. manganese:		
	41	I. greggio; cascami e rottami	7%	5,2%
	44	II. lavorato	10%	7,2%
		H. niobio (colombio):		
	47	I. greggio; cascami e rottami	6%	—
	51	II. lavorato	10%	—
		IJ. antimonio:		
	54	I. greggio; cascami e rottami	8%	—
	57	II. lavorato	10%	8,4%
		K. titanio:		
	61	I. greggio; cascami e rottami	6%	—
	64	II. lavorato	10%	8%
		L. vanadio:		
	67	I. greggio; cascami e rottami	4%	2,6%
	71	II. lavorato	9%	7,8%
	74	M. uranio impoverito in U 235	7%	4,2%
		N. torio:		
	77	I. greggio; cascami e rottami (EURATOM)	esenzione	—
		II. lavorato:		
	78	a. barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri (EURATOM)	esenzione	esenzione
	79	b. altro (EURATOM)	2%	1,6%
		O. zirconio:		
	81	I. greggio; cascami e rottami	6%	—
	84	II. lavorato	10%	—
		P. renio:		
	87	I. greggio; cascami e rottami	6%	—
	91	II. lavorato	10%	—
		Q. gallio, indio, tallio:		
	92	I. greggi; cascami e rottami	4%	2,6%
	93	II. lavorati	10%	6%
		R. cermet:		
	96	I greggi; cascami e rottami	4%	8,6%
	98	II lavorati	12%	8,6%

SEZIONE XV

CAPITOLO 82

UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI

NOTE

1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle forge portatili, dalle mole montate e dagli assortimenti di manicure e pedicure, nonché dagli altri oggetti previsti nelle voci n.ri 82.07 e 82.15, questo Capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:

   a) di metallo comune;

   b) di carburi metallici;

   c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune;

   d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.

2. Le parti e pezzi staccati di metalli comuni degli oggetti rientranti in questo Capitolo seguono il trattamento degli oggetti stessi, ad eccezione delle parti e pezzi staccati espressamente nominati e dei portautensili per utensileria a mano della voce n. 84.48. Sono, tuttavia, escluse in ogni caso da questo Capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 d questa Sezione.

   Gli sbozzi dei lavori di questo Capitolo nonché gli sbozzi delle loro parti e pezzi staccati rientranti nel Capitolo stesso, in virtù del paragrafo precedente, seguono il regime degli oggetti corrispondenti allo stato finito.

   Rientrano nelle voci n.ri 82.11 o 82.13, rispettivamente, le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici di ogni specie, anche elettrici.

3. Nel caso in cui gli oggetti rientranti in voci diverse di questo Capitolo siano presentati in assortimenti dentro scrigni, scatole o astucci, l'insieme segue il regime dell'oggetto che, nell'assortimento, è passibile del dazio più elevato.

   Rientrano, tuttavia, nella voce n. 82.13 tutti gli assortimenti di manicure, pedicure e simili, compresi quelli che comportano delle forbici.

4. Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti classificabili in questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di tali oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il regime loro proprio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
82.01		**Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano .**	15%	7,2%
	01	*A. vanghe, pale*		
	03	*B. picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi*		
	05	*C. forche, uncini*		
	07	*D. asce, roncole e simili utensili taglienti*		
	11	*E. falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia*		
	14	*F. cesoie da siepe, forbici per potare a due mani*		
	17	*G. altri*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
82.02		**Seghe a mano montate, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):**		
		A. seghe a mano montate:		
	01	I. saracchi e seghe verticali (segoni)	15%	8,2%
	04	II. altre	15%	9,8%
		B. lame di seghe:		
		I. a nastro	15%	9,6%
	07	*a. per la lavorazione dei metalli*		
	11	*b. per la lavorazione di altre materie*		
	14	II. catene di seghe dette «taglienti»	16%	8,2%
		III. altre	16%	10,6%
		a. circolari, comprese le frese-seghe:		
		1. a denti o a segmenti riportati:		
	16	*aa. con parte operante di acciaio*		
	18	*bb. con parte operante di altre materie*		
		2. altre:		
		aa. con parte operante di acciaio:		
	21	*α. per la lavorazione dei metalli*		
	24	*β. per la lavorazione di altre materie*		
	27	*bb. con parte operante di altre materie*		
		b. non nominate:		
		1. con parte operante di acciaio:		
	31	*aa. per la lavorazione dei metalli*		
	34	*bb. per la lavorazione di altre materie*		
	37	*2. con parte operante di altre materie*		
82.03		**Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano:**		
	01	A. lime e raspe	13%	6%
		B. altri	15%	8%
	04	*I. tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti*		
		II. chiavi per dadi:		
	07	*a. ad apertura fissa, comprese le serie di ganasce intercambiabili*		
	11	*b. altre*		
	14	*III. foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili*		
	17	*IV. cesoie per metalli*		

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
82.04		**Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole montate a mano o a pedale e diamanti tagliavetro montati**	16%	7,8%
	01	*A. morse, sergenti, e simili*		
	04	*B. lampade per saldare, brasare, decapare, e simili*		
	07	*C. mole montate, a mano o a pedale*		
	11	*D. utensili per forare, filettare e maschiare*		
	14	*E. martelli e mazze di ogni specie*		
	17	*F. pialle, scalpelli ed altri utensili taglienti per la lavorazione del legno*		
	21	*G. cacciaviti*		
		H. altri:		
	24	*I. di uso domestico*		
	27	*II. non nominati*		
82.05		**Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante:**		
		A. di metalli comuni	12%	7,6%
	01	***I. utensili di sondaggio e di perforazione***		
		II. altri:		
		a. utensili per la lavorazione dei metalli:		
	04	***1. punte da trapano***		
	07	***2. frese e teste per fresare***		
	11	***3. alesatori, brocce***		
	14	***4. utensili per tornire o per tagliare in pezzi***		
	17	***5. utensili per tagliare ingranaggi***		
	21	***6. utensili per maschiare e filettare***		
	24	***7. punzoni e matrici***		
	27	***8. altri***		
		b. utensili per la lavorazione di altre materie:		
	31	***1. punte da trapano***		
	34	***2. frese e teste per fresare***		
	37	***3. altri***		
		B. di carburi metallici	13%	7,8%
	41	***I. utensili di sondaggio e di perforazione***		
	44	***II. utensili per tornire o per tagliare in pezzi***		
	47	***III. filiere***		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(82.05-B)		*IV. altri:*		
	51	*a. utensili lavoranti per rotazione*		
	54	*b. non nominati*		
	57	C. di diamante o di conglomerato diamantifero	9%	7,8%
	61	D. di altre materie	12%	7,2%
82.06		**Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici**	13%	6%
		A. coltelli circolari:		
	01	*I. per macchine ed apparecchi di uso domestico e per l'industria alimentare*		
	04	*II. per altre macchine ed apparecchi*		
		B. altri coltelli e lame trancianti:		
	07	*I. per macchine agricole*		
	11	*II. per macchine ed apparecchi di uso domestico e per l'industria alimentare*		
		III. per altre macchine ed apparecchi:		
	14	*a. per la lavorazione dei metalli*		
	17	*b. per la lavorazione di altre materie*		
82.07	00	**Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione** .	14%	8,4%
82.08		**Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno**	17%	8,4%
	01	*A. macinini da caffè, pepe, e simili*		
	04	*B. tritacarne, grattuge, pressapuree, tritaverdure, tritafrutta, affettapatate, altre presse e simili apparecchi, anche ad utilizzazione multipla*		
	07	*C. altri*		
82.09		**Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili:**		
		A. coltelli a lame di acciaio inossidabile	17%	—
		I. coltelli a lama fissa:		
	02	*a. da tavola*		
	05	*b. altri*		
	08	*II. coltelli chiudibili di ogni specie*		

SEZIONE XV 82.09

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(82.09)		B. altri	17%	17%
		I. coltelli a lama fissa:		
	11	*a. da tavola*		
	14	*b. altri*		
	17	*II. coltelli chiudibili di ogni specie*		
82.10	00	**Lame per i coltelli della voce n. 82.09**	17%	13,8%
82.11		**Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri); parti staccate metalliche di rasoi di sicurezza:**		
		A. rasoi:		
	01	I. diritti	13%	6%
	04	II. di sicurezza	17%	8,4%
	07	III. altri	14%	8,4%
		B. lame e coltelli:		
		I. lame per rasoi di sicurezza:		
	11	a. non finite, compresi gli sbozzi in nastri	13%	8,2%
	14	b. finite	16%	8,2%
	17	II. di altri rasoi	12%	7,2%
	21	C. altre parti e pezzi staccati	17%	8,4%
82.12	00	**Forbici a due branche e loro lame**	17%	11,2%
82.13		**Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarta); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)**	16%	9,4%
	01	*A. forbici per potare, per sezionare il pollame, e simili*		
	04	*B. tosatrici; utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili*		
	07	*C. coltelleria da ufficio (tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame, ecc.)*		
	11	*D. altri*		
82.14		**Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:**		
	01	A. di acciaio inossidabile	19%	—
		B. altri	19%	9,8%
	04	*I. dorati o argentati*		
	07	*II. non nominati*		
82.15	00	**Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci n.ri 82.09, 82.13 e 82.14**	19%	9%

SEZIONE XV

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

NOTA

Non sono, in ogni caso, da considerare come parti di lavori di questo Capitolo gli oggetti di ghisa, ferro od acciaio previsti dalle voci n.ri 73.25, 73.29, 73.31, 73.32 e 73.35, nonché gli stessi oggetti di altri metalli comuni.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
83.01		**Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o non) per detti oggetti, di metalli comuni . . . . .**	17%	10,2%
		A. serrature, catenacci e lucchetti:		
		I. lucchetti:		
	01	*a. di sicurezza*		
	04	*b. altri*		
	07	*II. serrature per veicoli di ogni specie*		
	11	*III. serrature per mobili*		
		IV. altre serrature; catenacci:		
	14	*a. di sicurezza*		
	17	*b. altri*		
	21	*B. chiavi (finite o non)*		
	24	*C. parti e pezzi staccati*		
83.02		**Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte) . . . .**	17%	8,4%
	01	*A. congegni di chiusura automatica per porte*		
	04	*B. cerniere di ogni genere*		
	07	*C. serrature a molla, senza chiave*		
	11	*D. rotelle e simili*		
	14	*E. montature per tende e portiere, e loro accessori*		
	17	*F. attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole, ed oggetti simili*		
	21	*G. spagnolette e loro accessori*		
		H. altri:		
	24	*I. per edifici (per porte, finestre, imposte, scuri, persiane, scale, ecc.)*		
	27	*II. per mobili*		
	31	*III. per bauli, cofani, cofanetti, ed altri lavori simili*		
	34	*IV. non nominati*		
83.03	00	**Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni . . . .**	17%	10,2%

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
83.04	00	**Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03**	16%	9,6%
83.05		**Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni**	19%	9%
	01	*A. punti per cucitrici di ogni genere*		
	04	*B. altri*		
83.06		**Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni**	18%	10,8%
	01	*A. dorati o argentati*		
		B. altri:		
	04	*I. di rame*		
	07	*II. di altri metalli comuni*		
83.07		**Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni:**		
	01	A. lampade di sicurezza per minatori, e loro parti	14%	8,4%
		B. altri	18%	8,4%
		I. apparecchi:		
		a. non elettrici:		
	04 (n)	*1. lanterne a vento*		
	07	*2. lampade a reticelle ad incandescenza*		
	11	*3. altri*		
		b. elettrici:		
	14	*1. lampade per illuminazione di locali*		
	17	*2. lampade da esterni*		
	21	*3. altri (lampade portatili, lampade dei tipi per usi speciali, ecc.)*		
	24	*II. parti e pezzi staccati*		
83.08		**Tubi flessibili di metalli comuni**	17%	8,4%
	01	*A. di ferro o di acciaio*		
	04	*B. di altri metalli comuni*		
83.09		**Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamento; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni:**		
	01	A. magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, fissati su strisce di materia tessile	18%	8%

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(83.09)		B. altri	16%	7,8%
	04	*I. magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili*		
	07	*II. rivetti tubolari o a gambo biforcuto*		
	11	*III. non nominati*		
83.10	00	**Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni**	18%	10,8%
83.11	00	**Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni**	18%	10,8%
83.12	00	**Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici**	19%	11,4%
83.13		**Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni:**		
		A. capsule otturanti o coprituraccioli, di alluminio o di piombo:		
	01	I. capsule di alluminio, di diametro massimo di 21 mm, anche provviste internamente di una rondella di gomma, ma non associate ad altre materie	18%	8,4%
	04	II. altre	18%	11,6%
		B. altri	18%	8,4%
	07	*I. tappi corona*		
	11	*II. chiusure a museruola ed altri oggetti per fissare i tappi, di fili metallici*		
	14	*III. non nominati*		
83.14		**Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni**	19%	9%
	01	*A. di metalli comuni non ferrosi, non incisi*		
	04	*B. altri*		
83.15		**Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:**		
	01	A. elettrodi per saldature, con anima di acciaio, rivestiti di materie refrattarie	15%	11%
		B. altri	15%	9%
	04	*I. di ghisa, di ferro o di acciaio*		
	07	*II. di altri metalli comuni o di carburi metallici*		

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO

NOTE

1. Questa Sezione non comprende:
   a) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie plastiche artificiali del Capitolo 39, le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di gomma vulcanizzata (n. 40.10), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita, quali rondelle, giunti, valvole e simili (n. 40.14);
   b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti (n. 42.04) o di pelli da pellicceria (n. 43.03);
   c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti ed altri supporti simili di qualsiasi materia (Capitoli 39, 40, 44, 48 o Sezione XV, secondo i casi);
   d) le carte ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard e simili, della voce n. 48.21;
   e) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie tessili (n. 59.16) ed i manufatti per usi tecnici di materie tessili (n. 59.17);
   f) gli oggetti costituiti interamente da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite — pietre non montate — (n.ri 71.02, 71.03 o 71.15);
   g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   h) le tele e le cinghie senza fine di fili o nastri metallici (Sezione XV);
   ij) gli oggetti dei Capitoli 82 e 83;
   k) il materiale da trasporto della Sezione XVII;
   l) gli oggetti del Capitolo 90 (strumenti e apparecchi di misura e di precisione, ecc.);
   m) gli oggetti d'orologeria (Capitolo 91);
   n) gli utensili intercambiabili della voce n. 82.05 e le spazzole costituenti elementi di macchine (n. 96.02), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (Capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci n.ri 68.04, 69.09, ecc.);
   o) le macchine aventi il carattere di giuochi, giocattoli o attrezzi per sport (Capitolo 97).

2. Con riserva delle disposizioni contenute nelle Note 1 e 3 di questa Sezione e nella Nota 1 dei Capitoli 84 e 85, le parti ed i pezzi staccati di macchine (ad eccezione delle parti e pezzi staccati degli oggetti previsti dalle voci n.ri 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 e 85.27) sono da classificare sulla base delle regole seguenti:
   a) le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei Capitoli 84 o 85 (escluse le voci n.ri 84.65 e 85.28) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati;
   b) le parti ed i pezzi staccati, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci n.ri 84.59 o 85.22), rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine; tuttavia le parti ed i pezzi staccati, destinati principalmente agli oggetti tanto della voce n. 85.13 quanto della voce n. 85.15, sono da classificare nella voce n. 85.13;
   c) le altre parti e pezzi staccati rientrano nelle voci n.ri 84.65 o 85.28.

3. Quando in questa Sezione è stabilita una distinzione fra le macchine e le parti relative, sono considerate come macchine, e non come parti, le macchine incomplete, purché presentino le caratteristiche essenziali delle rispettive macchine complete.

4. Le macchine presentate non montate, comprese le macchine incomplete ai sensi della Nota precedente, sono classificate come quelle montate. *Lo stesso regime è applicabile, a richiesta del dichiarante in dogana ed alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, alle macchine presentate a riprese.*

5. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

6. Le macchine motrici di qualsiasi specie, annesse a macchine operatrici, oppure presentate insieme a macchine operatrici, purché queste ultime siano evidentemente destinate a ricevere le prime (basamento comune, posto riservato nell'incastellatura comune, supporto a mensola fissato a questa o altre disposizioni costruttive simili), seguono il regime della macchina che debbono azionare. La stessa norma si applica per le cinghie di trasmissione e per i nastri trasportatori, montati sulle macchine o presentati contemporaneamente alle macchine sulle quali sono evindentemente destinati ad essere

SEZIONE XVI

montati. *Il peso delle suddette macchine motrici e delle cinghie di trasmissione o di trasporto entra nel computo per la determinazione degli scaglioni di peso previsti in tariffa.*

7. Ai fini dell'applicazione delle Note che precedono, il termine « macchine » è valido anche per i diversi apparecchi e congegni di questa Sezione.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.*

2. *Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la Dogana l'esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei differenti colli.*

3. *(EURATOM) Le macchine e gli apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati, non espressamente nominati in alcuna voce di questa Sezione, sono da assoggettare al dazio dell'11%, qualunque sia la voce dei Capitoli 84 ed 85 nella quale essi rientrano.*

* * *

A) Ai sensi della Nota complementare n. 2, se il documento illustrato richiesto dalla Dogana è redatto in lingua straniera, deve essere tradotto oppure deve essere corredato da una dichiarazione in lingua italiana, contenente le indicazioni richieste e certificata esatta dall'operatore.

B) Le macchine che, per le dimensioni od il peso, non sono suscettibili di essere presentate allo sdoganamento in una sola volta, possono essere presentate a riprese, senza che per questo fatto muti la loro classificazione. In questo caso, per ottenere il trattamento stabilito per le macchine della rispettiva specie, l'operatore deve presentare alla Dogana, all'atto della prima spedizione, i disegni principali dell'intera macchina, con l'indicazione del relativo valore e peso, ed un elenco delle parti costitutive di essa, con l'indicazione approssimativa del loro peso e valore, nonché del termine entro il quale saranno ultimate le spedizioni. Tale termine non potrà eccedere i sei mesi, salvo eventuali proroghe che saranno concesse dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane e II.II. - in relazione a particolari necessità rappresentate dagli interessati con apposita documentata istanza.

Il rilascio delle singole spedizioni è subordinato, nel caso d'importazione, al deposito dei diritti afferenti alle parti e pezzi staccati di macchine o alle macchine complete, secondo la classificazione che comporti il dazio più elevato.

In caso di variazione ai dazi portati dalla Tariffa, dopo aver effettuata la prima importazione di parte della macchina, si applica alla macchina completa il trattamento daziario più favorevole.

C) Le macchine della stessa specie, montate in batteria, sono da classificare, ciascuna, secondo il proprio peso e valore, comprendendo in questi la parte proporzionale della incastellatura e degli organi comuni.

D) Salvo disposizioni contrarie, seguono lo stesso trattamento della macchina alla quale sono annessi o alla quale sono destinati ad essere annessi, purché, in quest'ultimo caso, siano presentati contemporaneamente e siano ad essa pertinenti:

a) gli apparecchi, strumenti e dispositivi, ausiliari;
b) le pompe;
c) i contrappesi aventi una funzione dinamica (quelli aventi una funzione statica seguono il trattamento loro proprio);
d) i tubi e le rubinetterie;
e) gli oggetti di materie tessili, indispensabili per il funzionamento della macchina;
f) i ventilatori;
g) gli apparecchi ausiliari per riscaldare e simili;
h) gli utensili di lavoro, i porta-utensili ed altri dispositivi, che normalmente vanno fissati simultaneamente sulle macchine e fanno parte integrante delle stesse.

Seguono, invece, il trattamento proprio i copertoni, anche se presentati come coperture delle macchine e, se presentati in soprannumero, gli utensili di lavoro, i porta-utensili, i pezzi di ricambio o di trasformazione e gli oggetti di materie tessili indispensabili per il funzionamento della macchina.

A richiesta dell'interessato, è ammessa al trattamento della macchina una sola serie di chiavi.

Seguono, egualmente, lo stesso trattamento della macchina alla quale sono destinati i basamenti e gli zoccoli, i quadri di controllo o di comando, presentati insieme ad essa.

E) I carrelli ed i vagoncini destinati ad introdurre ed a togliere la materia da lavorare dalle macchine ed a sostenervela durante la lavorazione, si tassano insieme con la macchina rispettiva.

F) Le macchine, sottoposte a diverso trattamento in base al peso, sono classificate secondo il peso netto reale. A tale effetto non si tiene conto del peso degli apparecchi, strumenti e dispositivi ausiliari, delle pompe, dei contrappesi dinamici e degli altri organi ed oggetti che, secondo il disposto della precedente Nota D), seguono il trattamento delle macchine rispettive.

Si tiene conto, invece, del peso proporzionale della incastellatura e degli organi comuni, nei casi previsti dalle Note C) e D) precedenti; si tiene conto, altresì, del peso dei carrelli e dei vagoncini, da tassare insieme alle macchine rispettive, secondo il disposto della Nota E) precedente.

La classificazione, secondo il peso, delle macchine presentate non montate, ai sensi della Nota legale 4 di questa Sezione, è determinata dal peso netto totale, purché le parti ed i pezzi staccati costitutivi siano numerati e sia, inoltre, esibito, indipendentemente dai documenti richiesti dalla Nota A), un disegno portante gli stessi numeri di riferimento nonché un elenco riassuntivo ugualmente numerato.

G) Sugli organi di illuminazione elettrica, è dovuta, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

La stessa sovrimposta è da riscuotere sugli anzidetti prodotti tassabili, inseriti su macchine, apparecchi o congegni di questa Sezione, oppure presentati insieme alle dette macchine, apparecchi e congegni, cui sono destinati.

H) Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

SEZIONE XVI

CAPITOLO 84

CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo :
   a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del Capitolo 68;
   b) gli apparecchi, macchine, congegni (ad esempio, pompe) e loro parti, di materie ceramiche (Capitolo 69);
   c) le vetrerie per laboratorio (n. 70.17) ed i lavori di vetro per usi tecnici (n.ri 70.20 e 70.21);
   d) gli oggetti delle voci n.ri 73.36 e 73.37 e gli oggetti simili di altri metalli comuni;
   e) gli utensili e le macchine utensili elettromeccaniche, a mano (n. 85.05), nonché gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico (n. 85.06).

2. Salvo il disposto delle Note 5 e 6 della Sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia sotto le voci dal n. 84.01 al n. 84.21 incluso, sia sotto le voci dal n. 84.22 al n. 84.60 incluso, sono da classificare nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.21.

   Tuttavia,

   — non rientrano nella voce n. 84.17 :
   a) le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (n. 84.28);
   b) gli apparecchi umidificatori dei grani per molini (n. 84.29);
   c) i diffusori per zuccherifici (n. 84.30);
   d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (n. 84.40);
   e) gli apparecchi e dispositivi che compiono un'operazione meccanica, in cui le variazioni di temperatura (riscaldamento o raffreddamento), ancorché necessarie, hanno una funzione accessoria nei riguardi dell'operazione finale;

   — non rientrano nella voce n. 84.19 :
   a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (n. 84.41);
   b) le macchine ed apparecchi da ufficio della voce n. 84.54.

3. Rientrano nella voce n. 84.62 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce di più dell'1% del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

   Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce n. 73.40.

4. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente Nota 2 e dalla Nota 5 della Sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale, oppure, qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, nella voce n. 84.59.

   In ogni caso, rientrano ugualmente nella voce n. 84.59 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (trefolatrici, riunitrici, cordatrici, ecc.).

NOTE COMPLEMENTARI

1. Si considerano come « motori per aerodine » della voce n. 84.06-A soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.

2. Agli effetti della voce n. 84.45-C-VI-a, si considera come sistema di regolazione micrometrica qualsiasi dispositivo che permetta di valutare o di regolare ad almeno 1/100 di mm (0,01 mm) circa, il valore dello spostamento d'un organo importante della macchina, come : tavola, albero, portamolle, ecc.

3. (EURATOM) Il termine « reattori nucleari » (voce n. 84.59-B) indica il complesso delle apparecchiature e dei dispositivi contenuti nella zona di uno schermo biologico, ivi compreso, eventualmente, lo schermo stesso, nonché i dispositivi che fanno parte integrante delle parti contenute nella zona (in particolare le barre di regolazione ed i loro dispositivi di guida e di comando nella misura in cui fanno parte integrante delle barre suddette) o di altre parti contenute nell'interno della zona.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.01		**Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore)**	14%	6,6%
		A. caldaie:		
		I. multitubolari (a tubi d'acqua):		
	02 (n)	*a. con produzione oraria di vapore superiore a 45 tonnellate*		
	05 (n)	*b. altre*		
	08 (n)	*II. a tubi da fumo*		
	11 (n)	*III. altre*		
	14	*B. parti e pezzi staccati*		
84.02		**Apparecchi ausiliari per generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore . . . .**	14%	6,6%
	01	*A. apparecchi ausiliari per generatori di vapore*		
	04	*B. condensatori per macchine a vapore*		
	07	*C. parti e pezzi staccati*		
84.03	00	**Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori**	14%	6,6%
84.04	00	**Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore . . . .**	13%	7,8%
84.05		**Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie . . . .**	13%	6%
		A. macchine:		
	01 (n)	*I. macchine a vapore a pistone (alternative)*		
	04 (n)	*II. turbine a vapore*		
		B. parti e pezzi staccati:		
	07	*I. pale, palette e rotori*		
	11	*II. altri*		
84.06		**Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:**		
		A. motori per aerodine, rispondenti alla definizione della Nota complementare 1 di questo Capitolo, di potenza:		
	01 (n)	I. di 400 CV o meno	15% (1)(2)	7,2%
	04 (n)	II. di più di 400 CV	10 %(1)(2)	4,8%

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministero delle Finanze.

(2) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

SEZIONE XVI 84.06

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*84.06*)	07 (n)	B. propulsori speciali del tipo «fuoribordo»	18%	11,6%
		C. altri motori:		
		I. motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata:		
		a. di 250 cm^3 o meno	22% (2)	10,8%
	11 (n)	*1. di 50 cm^3 o meno*		
	14 (n)	*2. di più di 50 cm^3 fino a 250 cm^3*		
		b. di più di 250 cm^3:		
		1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2.800 cm^3, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (1)	18%	8,2%
	17 (n)	*aa. di più di 250 cm^3 fino a 1.000 cm^3*		
	21 (n)	*bb. di più di 1.000 cm^3 fino a 1.500 cm^3*		
	24 (n)	*cc. di più di 1.500 cm^3 fino a 4.000 cm^3*		
	27 (n)	*dd. di più di 4.000 cm^3*		
		2. altri	18% (3)	12,2%
		aa. per autoveicoli del Capitolo 87:		
	30 (n)	*α. di più di 250 cm^3 fino a 1.000 cm^3*		
	32 (n)	*β. di più di 1.000 cm^3 fino a 1.500 cm^3*		
	33 (n)	*γ. di più di 1.500 cm^3 fino a 4.000 cm^3*		
	35 (n)	*δ. di più di 4.000 cm^3*		
	38 (n)	*bb. per navi*		
	40 (n)	*cc. non nominati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) *Per i motori diversi da quelli per velocipedi, motocicli e autoveicoli, l'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa o se importati dal Corpo della Guardia di Finanza.*

(3) *Per i motori diversi da quelli per motocicli e autoveicoli, l'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa o se importati dal Corpo della Guardia di Finanza.*

SEZIONE XVI 84.06

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(84.06-C)		II. motori a combustione interna (con accensione per compressione):		
		a. motori di propulsione per navi, del peso (1) :		
	44 (n)	1. di 10.000 kg o meno	16% (2)	11,4%
	47 (n)	2. di più di 10.000 kg	13% (2)	11,4%
		b. altri:		
		1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2.500 cm³, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (1)	18%	8,4%
	51 (n)	*aa. di potenza di 100 CV o meno*		
	55 (n)	*bb. di potenza di più di 100 CV*		
		2. non nominati	18% (3)	14%
	59 (n)	*aa. per autoveicoli del Capitolo 87*		
		bb. altri:		
	62 (n)	*α. di potenza di 100 CV o meno*		
	65 (n)	*β. di potenza di più di 100 CV fino a 1.000 CV*		
	68 (n)	*γ. di potenza di più di 1.000 CV*		
		D. parti e pezzi staccati:		
	71	I. di motori per aerodine	12%(4)(5)	6%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa o se importati dal Corpo della Guardia di Finanza.*

(3) *Per i motori diversi da quelli per motocicli e autoveicoli, l'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa o se importati dal Corpo della Guardia di Finanza.*

(4) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministero delle Finanze.

(5) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

SEZIONE XVI 84.06

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(84.06-D)		**II.** di altri motori:		
		a. blocchi-cilindri, carters, testate, cilindri e camicie	17%	8,1%
		1. di motori per autoveicoli del Capitolo 87:		
	72	*aa. blocchi-cilindri, carters*		
	75	*bb. testate, cilindri e camicie*		
		2. di altri motori:		
	76	*aa. blocchi-cilindri, carters*		
	78	*bb. testate, cilindri e camicie*		
		b. bielle e pistoni	17%	7,8%
		1. di motori per autoveicoli del Capitolo 87:		
	79	*aa. bielle*		
	82	*bb. pistoni*		
		2. di altri motori:		
	83	*aa. bielle*		
	85	*bb. pistoni*		
		c. non nominati	15%	8%
	88	*1. di motori per autoveicoli del Capitolo 87*		
	92	*2. di altri motori*		
84.07		**Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche**	15%	7,2%
	01 (n)	*A. turbine idrauliche*		
	04	*B. ruote idrauliche ed altre macchine motrici, idrauliche*		
	07	*C. parti e pezzi staccati*		
84.08		**Altri motori e macchine motrici:**		
		A. propulsori a reazione:		
		I. turboreattori d'una spinta di:		
	01 (n)	a. 2.500 kg o meno	12% (1)(2)	7,2%
	04 (n)	b. più di 2.500 kg	12% (1)(2)	6%
	07 (n)	II. altri (statoreattori, pulsoreattori, razzi, ecc.) . . .	12% (1)(2)	7,2%
		B. turbine a gas:		
		I. turbopropulsori d'una potenza di:		
	11 (n)	a. 1.500 CV o meno	15% (1)(2)	9%

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministero delle Finanze.

(2) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
***(84.08-* B-I)**	14 (n)	b. più di 1.500 CV	12%(1)(2)	6%
	17 (n)	II. altri.	14%	6,6%
	21	C. altri motori e macchine motrici	14%	8,4%
		D. parti e pezzi staccati:		
	24	I. di propulsori a reazione o di turbopropulsori	12%(1)(2)	6%
	27	II. altri.	14%	[illegible],6%
84.09		**Rulli compressori a propulsione meccanica**	13%	6%
		A. rulli compressori:		
	01 (n)	*I. a vibrazione*		
	04 (n)	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		
84.10		**Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):**		
		A. pompe aventi un dispositivo misuratore	15%	7,8%
		I. pompe		
	01 (n)	*a. dei tipi utilizzati per la distribuzione dei carburanti e lubrificanti*		
	05 (n)	*b. altre*		
	06	*II. parti e pezzi staccati*		
		B. altre pompe:		
		I. pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 Bar	12%	9,6%
	08 (n)	*a. pompe a mano*		
	09 (n)	*b. pompe di ogni specie per motori a scoppio o a combustione interna*		
		c. altre:		
	10 (n)	*1. alternative*		
	12 (n)	*2. rotative*		

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministero delle Finanze.

(2) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati alla Amministrazione della Difesa.*

SEZIONE XVI 84.10

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*84.10-*B-I)	13 (n)	*3. centrifughe, comprese le turbopompe*		
	15 (n)	*4. non nominate*		
		II. pompe non nominate	12%	7,2%
	16 (n)	*a. pompe a mano*		
	17 (n)	*b. pompe di ogni specie per motori a scoppio o a combustione interna*		
		c. altre:		
	21 (n)	*1. alternative*		
	24 (n)	*2. rotative*		
	28 (n)	*3. centrifughe, comprese le turbopompe*		
	34 (n)	*4. non nominate*		
	37	III. parti e pezzi staccati	12%	7,2%
	41	C. elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	14%	6,6%
84.11		**Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:**		
		A. pompe e compressori:		
	01 (n)	I. pompe (a mano od a pedale) per gonfiare i pneumatici ed oggetti simili	16%	7,8%
		II. pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-2} Torr; compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una portata di più di 3.000 m^3 al minuto; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2.000 kg.	12%	9,6%
	05 (n)	*a. pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-2} Torr*		
	06 (n)	*b. compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una portata di più di 3.000 m^3 al minuto*		
	09 (n)	*c. compressori alternativi fissi di peso superiore a 2.000 kg*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(84.11-A)		III. altre pompe e compressori	12%	7,2%
	12 (n)	*a. pompe per vuoto*		
		b. compressori per gruppi frigoriferi:		
	14 (n)	*1. di 350 Kcal/h o meno*		
		2. di più di 350 Kcal/h:		
	17 (n)	*aa. a chiusura ermetica o semi-ermetica*		
	21 (n)	*bb. altri*		
		c. altri:		
	25 (n)	*1. montati su telai trainabili*		
		2. non nominati		
	28 (n)	*aa. alternativi*		
	29 (n)	*bb. centrifughi o assiali*		
	32 (n)	*cc. altri*		
	35	IV. parti e pezzi staccati	12%	7,2%
		B. generatori a pistoni liberi	10% (1)	4,8%
	37 (n)	*I. generatori*		
	41	*II. parti e pezzi staccati*		
		C. ventilatori e simili	13%	7,8%
		I. ventilatori e simili (diversi da quelli della voce n. 85.06):		
	44 (n)	*a. elicoidali o assiali*		
	47 (n)	*b. altri*		
	51	*II. parti e pezzi staccati*		
84.12		**Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità**	12%	8,4%
	01	*A. con attrezzatura frigorifera*		
	04	*B. senza attrezzatura frigorifera*		

(1) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

NUMERO della Tariffa (1)	NUMERO della Statistica (2)	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (3)	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi (4)	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali (5)
84.13		**Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per la eliminazione delle ceneri e dispositivi simili**	14%	6,6%
		A. bruciatori a combustibili liquidi (polverizzatori):		
		I. bruciatori:		
	02 (n)	*a. con dispositivo di controllo automatico montato*		
	05 (n)	*b. altri*		
	08	*II. parti e pezzi staccati*		
	11	*B. bruciatori a combustibili solidi polverizzati o a gas; bruciatori misti*		
	14	*C. altri*		
84.14		**Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11:**		
	01 (n)	A. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	6,6%
		B. altri	14%	6,6%
		I. forni :		
	04 (n)	*a. per la fusione, l'arrostimento o altro trattamento termico dei minerali o dei metalli*		
	07 (n)	*b. per i prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria*		
	11 (n)	*c. non nominati*		
		II. parti e pezzi staccati:		
	14	*a. di forni per la fusione, l'arrostimento o altro trattamento termico dei minerali o dei metalli*		
	17	*b. di forni per i prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria*		
	21	*c. di forni non nominati*		
84.15		**Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:**		
		A. evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi per uso domestico	13%	5,6%
	02	*I. evaporatori*		
	05	*II. condensatori*		
		B. altri	13%	6%
		I. materiale, macchine ed apparecchi:		
		a. frigoriferi per uso domestico:		
		1. elettrici, a compressione:		
	08 (n)	*aa. muniti di un compartimento a basse temperature (non superiori a —18° C), con sportello separato (congelatore)*		

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(**84.15-** B-I-a-1)		*bb. altri:*		
	12 (n)	*α. tipo tavolo*		
	15 (n)	*β. da incassare*		
		γ. non nominati, di capacità:		
	18 (n)	*a'. inferiore o uguale a 200 litri*		
	22 (n)	*b'. superiore a 200 litri*		
	24 (n)	*2. elettrici, ad assorbimento*		
	27 (n)	*3. non elettrici*		
		b. conservatori a basse temperature (non superiori a —18° C):		
	31 (n)	*1. armadi e cofani*		
	34 (n)	*2. vetrine e banchi*		
	37 (n)	*3. altri*		
		c. altri:		
		1. mobili frigoriferi:		
	40 (n)	*aa. vetrine e banchi*		
	44 (n)	*bb. altri*		
		2. attrezzature frigorifere, di potenza:		
	47 (n)	*aa. inferiore o uguale a 350 Kcal/h*		
	51 (n)	*bb. superiore a 350 Kcal/h fino a 2.000 Kcal/h*		
	54 (n)	*cc. superiore a 2.000 Kcal/h*		
	57	*II. parti e pezzi staccati*		
84.16		**Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine**	13%	6%
		A. calandre e laminatoi:		
	01	*I. per l'industria tessile*		
	04	*II. altri*		
		B. parti e pezzi staccati:		
		I. cilindri:		
	05	*a. di ghisa*		
	08	*b. altri*		
	11	*II. altri*		

SEZIONE XVI 84.17

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
84.17		**Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:**		
	01	A. apparecchi per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	11%	6,6%
	04	B. apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	6,6%
	09	C. scambiatori di temperatura	11%	5,4%
		D. macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:		
		I. a riscaldamento elettrico	18%	10,8%
	17	*a. macchine e apparecchi*		
	(n) 21	*b. parti e pezzi staccati*		
	24	II. altri.	12%	7,2%
		E. apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione:		
	27	I. a riscaldamento elettrico	17%	10,2%
	31	II. altri.	14%	8,4%
		F. altri:		
		I. scaldacqua e scaldabagni, non elettrici	15%	7,2%
	34	*a. per uso domestico*		
	37	*b. per altri usi*		
		II. non nominati	14%	6,6%
		a. essiccatoi:		
	39	*1. per l'agricoltura*		
	42	*2. per le industrie dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco*		
	44	*3. per l'industria chimica*		
	47	*4. per le industrie del legno, delle paste per carta, della carta e dei cartoni*		
	51	*5. altri*		
	55	*b. apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o dei gas*		
	58	*c. apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete*		

SEZIONE XVI

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(84.17-F-II)		*d. altri apparecchi e dispositivi:*		
	62	*1. per le industrie del latte*		
	65	*2. per l'industria dei grassi e degli oli alimentari*		
	68	*3. per la fabbricazione dello zucchero*		
	72	*4. per la fabbricazione della cioccolata, dei confetti, delle caramelle, e di simili prodotti dolciari*		
	75	*5. per il trattamento di altri prodotti delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco*		
	78	*6. per le industrie delle paste per carta, della carta e dei cartoni*		
	82	*7. per l'industria chimica*		
	85	*8. per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali*		
	88	*9. non nominati*		
		e. parti e pezzi stdccati:		
	91	*1. di essiccatoi*		
	94	*2. di apparecchi e dispositivi per la liquefazione della aria o dei gas*		
	97	*3. di altri apparecchi e dispositivi*		
84.18		**Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:**		
	01	A. per la separazione degli isotopi dell'uranio (EURATOM)	5%	4,6%
	04	B. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	11%	6,6%
	07	C. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	6,6%
		D. altri:		
		I. centrifughe ed idroestrattori centrifughi:		
		a. scrematrici e chiarificatrici per il trattamento del latte	10%	6%
	11	*1. apparecchi*		
	(n) 14	*2. parti e pezzi staccati*		
		b. idroestrattori per biancheria, a funzionamento elettrico, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg	18%	9,6%
	17	*1. apparecchi*		
	(n) 21	*2. parti e pezzi staccati*		

SEZIONE XVI 84.18

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*84.18*-D-I)		c. non nominati	13%	6%
		1. apparecchi:		
	24 (n)	*aa. idroestrattori per biancheria, a funzionamento elettrico, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg*		
	27	*bb. centrifughe per laboratori*		
	31	*cc. altri*		
	34	*2. parti e pezzi staccati*		
		II. apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas	15%	7,2%
		a. apparecchi:		
		1. per filtrare o depurare liquidi :		
	37	*aa. per motori*		
		bb. altri:		
	41	*α apparecchi per filtrare o depurare le acque*		
		β apparecchi per filtrare o depurare altri liquidi:		
	44	*a' per filtrare o depurare le bevande*		
	45	*b' per filtrare o depurare gli oli ed i grassi alimentari*		
	48	*c' altri*		
		2. per filtrare o depurare i gas:		
	51	*aa. per motori*		
	54	*bb. altri*		
		b. parti e pezzi staccati:		
	57	*1. di apparecchi per filtrare o depurare le acque*		
	61	*2. di apparecchi per filtrare o depurare altri liquidi*		
	64	*3. di apparecchi per filtrare o depurare i gas*		
84.19		**Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame:**		
		A. macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento	18%	8,4%
		I. macchine e apparecchi:		
	01 (n)	*a. per uso domestico*		
	04 (n)	*b. per altri usi*		
	07	*II. parti e pezzi staccati*		

SEZIONE XVI **84.19**

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(*84.19*)		B. altri	13%	6%
	11	*I. per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori*		
	14	*II. per impacchettare o imballare le merci*		
	17	*III. non nominati*		
84.20		**Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia**	15%	7,2%
		A. apparecchi e strumenti per pesare:		
		I. apparecchi e strumenti:		
	01 (n)	*a. bilance per la cucina e bilance pesabambini*		
	04 (n)	*b. basculle a ponte ed altre piattaforme fisse per pesare*		
	05 (n)	*c. basculle per la pesatura continua su nastri trasportatori*		
	06 (n)	*d. basculle per pesi costanti e basculle insaccatrici*		
		e. altri:		
	08 (n)	*1. non automatici*		
		2. semiautomatici ed automatici:		
	09 (n)	*aa. basculle pesapersone, escluse quelle funzionanti con monete*		
		bb. altri:		
	10 (n)	*α. di portata inferiore o uguale a 30 kg*		
	12 (n)	*β. di portata superiore a 30 kg*		
	14	*II. parti e pezzi staccati*		
	17	*B. pesi per qualsiasi bilancia*		
84.21		**Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:**		
		A. apparecchi meccanici (anche a mano), per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente .	11%	7%
		I. per spruzzare gli insetticidi, fungicidi, erbicidi, e prodotti simili:		
		a. portabili:		
	02	*1. senza motore*		
	03	*2. con motore*		
	04	*b. altri*		
	05	*II. per annaffiare*		
	06	*III. altri*		

SEZIONE XVI 84.21

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*84.21*)		B. altri	13 %	7,4%
	07	*I. estintori, anche carichi*		
	11	*II. pistole a spruzzo e apparecchi simili*		
	14	*III. macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto*		
84.22		**Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:**		
	01	A. manipolatori meccanici a distanza, fissi o mobili, non maneggiabili «a mano libera», appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive (EURATOM)	8%	4,8%
		B. macchine ed apparecchi automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie:		
		I. gru:		
	04	a. su cingoli	14%	6,6%
	07	b. altre	14%	9,4%
	11	II. altri.	14%	6,6%
	14	C. macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre	14%	9%
		D. altri	14%	6,6%
		I. macchine ed apparecchi:		
	17	*a. taglie e paranchi*		
		b. binde e martinetti:		
	21	*1. meccanici o idraulici*		
	24	*2. altri*		
		c. argani e verricelli:		
	27	*1. elettrici*		
	31	*2. altri*		
	34	*d. ascensori, montacarichi e discensori*		
	37	*e. trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi*		
	41	*f. benne, pinze, grinfe e simili*		
	44	*g. gru e ponti scorrevoli*		
	45	*h. apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici*		
	48	*i. altri*		
		II. parti e pezzi staccati:		
	51	*a. di taglie e paranchi*		
	54	*b. di argani e verricelli*		
	57	*c. di ascensori, montacarichi e discensori*		
	61	*d. di trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi*		
	64	*e. di gru e ponti scorrevoli*		
	67	*f. di altre macchine ed apparecchi*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.23		**Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:**		
		A. macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo:		
		I. automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie	15%	11,2%
	01	*a. pale meccaniche, escavatori*		
	04	*b. apripista (bulldozer, angledozer), livellatrici*		
	07	*c. altri*		
		II. altri:		
	11	a. macchine di sondaggio e di perforazione	9%	4,2%
		b. non nominati	14%	6,6%
	14	*1. rulli compressori (esclusi quelli delle voci n.ri 84.09 e 84.24)*		
	17	*2. altri*		
		B. battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03	15%	9%
	21	*I. battipali*		
	24	*II. spazzaneve*		
84.24		**Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi . . . . .**	11%	5,4%
		A. macchine, apparecchi e congegni:		
	01 (n)	*I. aratri di ogni tipo*		
	04 (n)	*II. scarificatori, coltivatori, estirpatori, sarchiatrici, zappatrici ed erpici*		
	07 (n)	*III. seminatrici, macchine per piantare e trapiantare*		
	11 (n)	*IV. spanditori e distributori di concime (spandiconcime)*		
	14 (n)	*V. altri*		
	17	*B. parti e pezzi staccati*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
84.25		**Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29**	11%	5,4%
		A. macchine, apparecchi e congegni:		
		I. tosatrici da prato :		
	02 (n)	*a. con motore*		
	03 (n)	*b. senza motore*		
		II. falciatrici, (comprese le barre falcianti da montare su trattore) :		
	05 (n)	*a. motofalciatrici*		
	06 (n)	*b. altre falciatrici (comprese le barre falcianti da montare su trattore)*		
		III. mietitrici-trebbiatrici :		
	09 (n)	*a. automotrici*		
	12 (n)	*b. altre*		
	14 (n)	*IV. raccoglitrici-trebbiatrici; trebbiatrici e loro apparecchi ausiliari*		
		V. apparecchi da fienagione :		
	15 (n)	*a. rastrelli-spandifieno, ranghinatori, voltafieno*		
	18 (n)	*b. altri*		
		VI. presse da paglia e da foraggio:		
	21 (n)	*a. presse raccoglitrici*		
	24 (n)	*b. altre*		
	25 (n)	*VII. macchine e apparecchi per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali*		
	27 (n)	*VIII. selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli*		
	29 (n)	*IX. macchine per la raccolta delle patate*		
	30 (n)	*X. scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole*		
	32 (n)	*XI. altri*		
	34	*B. parti e pezzi staccati*		
84.26		**Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte**	11%	6,6%
		A. macchine e apparecchi:		
	01 (n)	*I. mungitrici*		
	04 (n)	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.27		**Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili**	12%	7,2%
	01	*A. torchi*		
	04	*B. altri*		
84.28		**Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura**	12%	6%
		A. macchine ed apparecchi:		
	01	*I. incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura*		
	03	*II. apparecchi per la preparazione degli alimenti per animali*		
	05	*III. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		
84.29		**Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie**	13%	7,8%
		A. macchine, apparecchi e congegni:		
	01	*I. per la miscela, la pulitura, la crivellatura e la preparazione dei cereali e dei legumi secchi prima della macinazione*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		
84.30		**Macchine ed apparecchi, non nominati ne compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari**	13%	6%
		A. macchine ed apparecchi:		
	01	*I. per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari*		
	04	*II. per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata*		
	07	*III. per la fabbricazione dello zucchero*		
	11	*IV. per la lavorazione delle carni*		
	14	*V. altri*		
	17	*B. parti e pezzi staccati*		
84.31		**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone:**		
		A. per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta)	14%	6,6%
	01	*I. macchine ed apparecchi*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*84.31*)		B. per la fabbricazione della carta e del cartone	12%	6%
	07	*I. macchine ed apparecchi*		
	11	*II. parti e pezzi staccati*		
		C. per l'appretto e la rifinitura della carta e del cartone .	14%	6,6%
	14	*I. macchine ed apparecchi*		
	17	*II. parti e pezzi staccati*		
84.32	00	**Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli**	11%	5,4%
84.33		**Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie**	13%	6%
		A. macchine ed apparecchi		
		I. tagliatrici		
	01	*a. tagliatrici-avvolgitrici*		
	04	*b. tagliatrici a taglio trasversale e longitudinale*		
	06	*c. taglierine-raffilatrici*		
	09	*d. altre*		
	11	*II. macchine per fabbricare i sacchi, i sacchetti e le buste*		
	14	*III. macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone*		
	17	*IV. altri*		
		B. parti e pezzi staccati		
	21	*I. di tagliatrici*		
	24	*II. di altre macchine ed apparecchi*		
84.34		**Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.):**		
		A. macchine per fondere o per comporre i caratteri:		
		I. macchine per fondere e per comporre i caratteri («linotypes», «monotypes», «intertypes», ecc.)	6%	3%
	01	*a. macchine*		
	(n) 04	*b. parti e pezzi staccati*		

SEZIONE XVI 84.34

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*84.34*-A)		II. macchine per fondere, senza lavoro di composizione .	14%	6,6%
	07 (n)	*a. macchine*		
	11	*b. parti e pezzi staccati*		
		III. altre	13%	6,4%
	14 (n)	*a. macchine*		
	17	*b. parti e pezzi staccati*		
		B. lastre, placche, cilindri ed altri organi simili, eccetto le pietre litografiche:		
	21	I. per la stampa	14%	7,8%
		II. semplicemente preparati (levigati, graniti, lucidati, ecc.)	17%	8,4%
	24	*a. lastre e placche*		
	27	*b. altri*		
	31 T	C. pietre litografiche preparate, anche con scrittura o disegni	5%	3%
		D. altri	14%	6,6%
	34	*I. macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili*		
	37	*II. caratteri per la stampa e tipi isolati simili di ogni specie*		
	41	*III. non nominati*		
84.35		**Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:**		
		A. macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche:		
		I. macchine per la stampa dette « presse a platina », con o senza inchiostrazione	14%	6,6%
	01 (n)	*a. macchine*		
	04	*b. parti e pezzi staccati*		
		II. macchine per la stampa « in bianca », tipografiche, a cilindro:		
		a. a un giro	12%	7,2%
	07 (n)	*1. macchine*		
	11	*2. parti e pezzi staccati*		
		b. a due giri	10%	4,8%
	14 (n)	*1. macchine*		
	17	*2. parti e pezzi staccati*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(84.35-A)		III. macchine per la stampa, rotative	11%	5,4%
		a. macchine:		
	21 (n)	*1. rotative per la stampa dei giornali*		
	24 (n)	*2. rotative litografiche*		
	27 (n)	*3. altre*		
	31	*b. parti e pezzi staccati*		
		IV. altri	11%	6,6%
	34 (n)	*a. macchine ed apparecchi*		
	37	*b. parti e pezzi staccati*		
	41	B. apparecchi ausiliari per la stampa	13%	7,8%
84.36		**Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili:**		
	01 (n)	A. macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche o artificiali	11%	6,2%
		B. macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili	11%	6,2%
	04 (n)	*I. carde*		
	07 (n)	*II. pettinatrici*		
	11 (n)	*III. altri*		
		C. altri	12%	6%
	14 (n)	*I. macchine e telai, per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili*		
	17 (n)	*II. macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili*		
84.37		**Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):**		
		A. telai per tessitura	11%	5,4%
	01 (n)	*I. per la tessitura dei nastri e delle cinghie*		
		II. altri:		
		a. con navetta:		
	04 (n)	*1. automatici*		
	07 (n)	*2. non automatici*		
	11 (n)	*b. senza navetta*		

SEZIONE XVI 84.37

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*84.37*)		B. telai per maglieria	13%	7,2%
		I. telai per maglieria:		
		a. rettilinei:		
	14 (n)	*1. a mano*		
		2. a motore:		
	15 (n)	*aa. macchine per maglieria (telai rettilinei semiautomatici)*		
		bb. altri:		
	17 (n)	*α. funzionanti con aghi a becco, tipo « Cotton », e simili*		
	21 (n)	*β. funzionanti con aghi a becco, diversi dal tipo « Cotton », per maglie a catena; telai milanesi, telai Rachel ed altri telai a maglia indemagliabile*		
	25 (n)	*γ. altri*		
		b. circolari:		
	27 (n)	*1. funzionanti con aghi a becco*		
	31 (n)	*2. altri*		
	34 (n)	*II. macchine ed apparecchi per rimagliare*		
	37 (n)	C. telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti.	10%	4,8%
	41 (n)	D. apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.) . . .	13%	6%
84.38		**Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n.ri 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.):**		
		A. macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37	12%	6%
	01	*I. ratiere, meccanismi Jacquard ed altri meccanismi d'armatura*		
	04	*II. altri*		

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*84.38*)		B. pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della voce n. 84.36	12%	6%
		I. di macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili:		
	07	*a. guarniture di carde*		
	11	*b. altri*		
		II. di altre macchine ed apparecchi:		
	14	*a. fusi e loro alette*		
	17	*b. cursori e anelli*		
	21	*c. altri*		
		C. pezzi staccati ed accessori dei telai, macchine ed apparecchi della voce n. 84.37 e delle macchine ed apparecchi ausiliari previsti dalla sottovoce A suindicata:		
		I. navette; platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie	14%	6,2%
	24	*a. navette*		
	27	*b. platine*		
	31	*c. altri*		
	34	II. altri.	12%	6%
84.39	00	**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli . . . .**	13%	6%
84.40		**Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):**		
		A. macchine e presse per stirare, a riscaldamento elettrico	16%	7,8%
	01	*I. macchine e presse*		
	(n) 04	*II. parti e pezzi staccati*		
		B. macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:		
		I. a funzionamento elettrico	19%	9%
		a. macchine ed apparecchi per lavare la biancheria:		
	07	*1. completamente automatici*		
	(n) 11	*2. altri*		
	(n) 14	*b. idroestrattori (diversi dai centrifughi)*		
	(n) 17	*c. parti e pezzi staccati*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(84.40-B)	21 (n)	II. altri.	12%	6%
		C. altri	13%	6%
		I. macchine ed apparecchi:		
	24	*a. dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti*		
	27	*b. per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.*		
		c. per lavare, per imbianchire e per tingere:		
	31	*1. per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg*		
	34	*2. altri*		
		d. per asciugare:		
	37	*1. per uso industriale*		
	41	*2. altri*		
	44	*e. per pulire a secco*		
	47	*f. altri*		
	51	*II. parti e pezzi staccati*		
84.41		**Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:**		
		A. macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:		
		I. macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesá al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:		
		a. macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 U.C. .	12%	7,2%
	02 (n)	*1. portatili*		
	03 (n)	*2. altre*		
		b. altre	12%	—
		1. macchine per cucire:		
	05 (n)	*aa. portatili*		
	06 (n)	*bb. altre*		
	07 (n)	*2. teste di macchine per cucire*		

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
(*84.41-A-*)		II. altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire	12%	7,2%
	15 (n)	*a. macchine per cucire*		
	22 (n)	*b. teste di macchine per cucire*		
		III. parti e pezzi staccati, compresi i mobili per macchine da cucire	12%	9,6%
	37	*a. mobili di macchine per cucire*		
		b. altri:		
	41	*1. di macchine per cucire*		
	44	*2. di teste di macchine per cucire*		
	47	B. aghi per macchine da cucire	14%	8,4%
84.42		**Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:**		
		A. per la fabbricazione o la riparazione delle calzature .	13%	6,4%
	01	*I. macchine ed apparecchi*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		
	07	B. altri	14%	6,6%
84.43		**Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia . . . . .**	13%	6%
	01	*A. convertitori*		
	04	*B. secchie di colata*		
		C. lingottiere:		
	06	*I. di ghisa*		
	09	*II. altre*		
	11	*D. macchine per colare (gettare)*		
	14	*E. parti e pezzi staccati*		
84.44		**Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi:**		
	01	A. laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	6,6%

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*84.44*)		B. altri	13%	7,6%
	04	*I. laminatoi, treni di laminazione*		
		II. parti e pezzi staccati:		
		a. cilindri di laminatoi:		
	05	*1. di ghisa*		
		2. di acciaio:		
	06	*aa. fucinato*		
	09	*bb. altro*		
	11	*b. altri*		
84.45		**Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n.ri 84.49 e 84.50:**		
		A. appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggiatura, ecc.):		
	101 (n)	I. macchine automatizzate con informazioni codificate (EURATOM)	11%	—
	104 (n)	II. altre (EURATOM)	11%	6,6%
		B. macchine utensili operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico; macchine utensili ultrasoniche:		
	107 (n)	I. macchine automatizzate con informazioni codificate .	8%	6%
		II. altre	8%	3,6%
	111 (n)	*a. operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico*		
	114 (n)	*b. ultrasoniche*		
		C. altre macchine utensili:		
		I. torni:		
	117 (n)	a. torni automatizzati con informazioni codificate . .	10%	8%
		b. altri	10%	7,2%
	121 (n)	*1. torni paralleli, compresi quelli per riprodurre e quelli da produzione*		
		2. non nominati:		
		aa. automatici, compresi quelli a revolver o a torretta:		
	124 (n)	*α. ad un mandrino*		
	127 (n)	*β. a mandrini multipli*		
	131 (n)	*γ. altri*		
		bb. altri:		
	134 (n)	*α. semiautomatici a torretta, con passaggio di barra tonda di diametro superiore a 90 mm.*		
	137 (n)	*β. non nominati*		

SEZIONE XVI 84.45

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*84.45-* C)		II. alesatrici:		
	141 (n)	a. macchine automatizzate con informazioni codificate .	8%	6%
		b. altre	8%	3,6%
	144 (n)	*1. alesatrici univervali, a mandrino con diametro superiore a 120 mm*		
	147 (n)	*2. alesatrici universali, a mandrino con diametro uguale o superiore a 75 mm fino a 120 mm inclusi*		
		3. alesatrici - fresatrici a montante mobile, a mandrino con diametro :		
	151 (n)	*aa. superiore a 200 mm*		
	154 (n)	*bb. fino a 200 mm inclusi*		
	157 (n)	*4. non nominate*		
		III. piallatrici:		
	161 (n)	a. macchine automatizzate con informazioni codificate .	8%	8%
	164 (n)	b. altre	8%	7,2%
		IV. limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici:		
	167 (n)	a. macchine automatizzate con informazioni codificate	6%	5%
		b. altre	6%	3%
	171 (n)	*1. limatrici, stozzatrici*		
	174 (n)	*2. brocciatrici*		
	177 (n)	*3. segatrici, troncatrici*		
		V. fresatrici, foratrici:		
	181 (n)	a. macchine automatizzate con informazioni codificate	12%	10%
		b. altre	12%	8,4%
		1. fresatrici :		
	184 (n)	*aa. universali ed orizzontali a mensola*		
	187 (n)	*bb. con tavola tipo pialla*		
	191 (n)	*cc. per riprodurre*		
	194 (n)	*dd. altre*		
		2. foratrici :		
	197 (n)	*aa. trapani radiali*		
	201 (n)	*bb. foratrici a mandrini multipli*		
	204 (n)	*cc. altre*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(84.45-C)		VI. affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare:		
		a. con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della Nota complementare 2 di questo Capitolo:		
	207 (n)	1. macchine automatizzate con informazioni codificate	10%	8%
		2. altre	10%	7,2%
	211 (n)	*aa. affilatrici*		
	214 (n)	*bb. rettificatrici per superfici, piane*		
	217 (n)	*cc. rettificatrici per interni*		
	221 (n)	*dd. rettificatrici per esterni e universali*		
	224 (n)	*ee. non nominate*		
		b. altre:		
	227 (n)	1. macchine automatizzate con informazioni codificate	4%	3%
		2. non nominate	4%	2,6%
	231 (n)	*aa. affilatrici*		
	234 (n)	*bb. lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici*		
	237 (n)	*cc. altre*		
		VII. macchine per tracciare (« à pointer»):		
	241 (n)	a. macchine automatizzate con informazioni codificate	6%	5%
	244 (n)	b. altre	6%	3%
		VIII. macchine per tagliare ingranaggi:		
		a. per tagliare ingranaggi cilindrici:		
	247 (n)	1. macchine automatizzate con informazioni codificate	10%	8%
	251 (n)	2. altre	10%	7,2%
		b. per tagliare altri ingranaggi:		
	254 (n)	1. macchine automatizzate con informazioni codificate	6%	5%
	257 (n)	2. altre	6%	4,6%
		IX. presse:		
		a. presse automatizzate con informazioni codificate .	12%	10%
	261 (n)	*1. idrauliche*		
	264 (n)	*2. altre*		

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	Convenzionali 5
(84.45-C-IX)		b. altre	12%	8,4%
	267 (n)	*1. idrauliche*		
	271 (n)	*2. non nominate*		
		X. rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici (macchine « à gruger ») e presellatrici:		
	274 (n)	a. macchine automatizzate con informazioni codificate .	8%	6%
		b. altre	8%	3,6%
	281 (n)	*1. calandre e curvatrici per lamiere*		
	284 (n)	*2. calandre per barre, tubi e profilati*		
	287 (n)	*3. presse piegatrici*		
	291 (n)	*4. cesoie a ghigliottina*		
	294 (n)	*5. punzonatrici*		
	297 (n)	*6. non nominate*		
		XI. magli da fucina; magli per foggiare a stampo:		
	301 (n)	a. macchine automatizzate con informazioni codificate	6%	6%
	304 (n)	b. altre	6%	3,6%
		XII. altre.	9%	7%
		a. operanti per asportazione di materia:		
	307 (n)	*1. macchine automatizzate con informazioni codificate*		
		2. altre:		
	311 (n)	*aa. filettatrici e maschiatrici*		
	314 (n)	*bb. non nominate*		
	317 (n)	*b. non nominate*		
84.46		**Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49:**		
	01	A. macchine continue per sgrossare e smerigliare o per pulire a lucido i fogli o lastre di vetro	10%	5,6%
		B. altre.	13%	6%
	04	*I. per la lavorazione delle pietre e dei prodotti ceramici*		
	07	*II. non nominate*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.47		**Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili**	11%	9,4%
	01 (n)	*A. macchine segatrici di ogni tipo*		
	04 (n)	*B. macchine per pomiciare, smerigliare o lucidare*		
	07 (n)	*C. torni di ogni tipo, compresi quelli per copiare*		
	11 (n)	*D. macchine per spianare, piallare o fresare*		
	14 (n)	*E. foratrici, mortasatrici*		
	17 (n)	*F. macchine combinate delle voci n.ri 84.47-A, 84.47-B, 84.47-C, 84.47-D e 84.47-E*		
	21 (n)	*G. macchine per spaccare, tagliare, tranciare o svolgere*		
	25 (n)	*H. macchine per curvare, per montare, comprese le presse*		
	28 (n)	*IJ. altre*		
84.48		**Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie**	8%	4%
	01	***A. portapezzi e portautensili, filiere a scatto automatico***		
	04	***B. dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili***		
		C. altri:		
	07	***I. destinati alle macchine utensili della voce n. 84.45***		
	11	***II. destinati alle macchine utensili della voce n. 84.46***		
	14	***III. destinati alle macchine utensili della voce n. 84.47***		
84.49		**Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano**	13%	7,8%
		A. utensili e macchine utensili:		
		I. pneumatici:		
	01	***a. per la lavorazione dei metalli***		
	04	***b. altri***		
	07	***II. a motore incorporato***		
	11	***B. parti e pezzi staccati***		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.50		**Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale:**		
	01	A. macchine per la scriccatura a caldo dei lingotti d'acciaio, aventi almeno 4 bruciatori	11%	6,2%
	04	B. altri	13%	6%
84.51		**Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:**		
		A. macchine da scrivere	16%	7,8%
		I. a caratteri normali:		
	01 (n)	*a. portatili*		
		b. altre:		
	04 (n)	*1. meccaniche*		
	07 (n)	*2. elettriche*		
	11 (n)	*II. altre*		
	14 (n)	B. macchine per autenticare gli assegni bancari	13%	6%
84.52		**Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:**		
		A. macchine calcolatrici:		
	01 (n)	I. elettroniche	14%	14%
		II. altre	11%	6,6%
		a. a una o due operazioni:		
	04 (n)	*1. scriventi*		
	07 (n)	*2. non scriventi*		
	11 (n)	*b. a tre operazioni*		
		c. a quattro operazioni:		
	14 (n)	*1. scriventi*		
	17 (n)	*2. non scriventi*		
	21 (n)	B. macchine da scrivere dette « contabili »	14%	6,6%
		C. altri	11%	6,6%
	24 (n)	*I. registratori di cassa*		
	27 (n)	*II. non nominati*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.53		**Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, moltiplicatrici, ecc.)**	11%	7,4%
	01 (n)	*A. elettroniche*		
		B. altre:		
	04 (n)	*I. perforatrici, verificatrici e calcolatrici*		
	07 (n)	*II. non nominate*		
84.54		**Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice («stencil»), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.):**		
	01 (n)	A. macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi	16%	7,8%
		B. altri	15%	7,2%
		I. duplicatori :		
	05 (n)	*a. ettografici*		
	08 (n)	*b. a matrice («steneil»)*		
	11 (n)	*II. macchine per meccanizzare il trattamento della corrispondenza*		
	14 (n)	*III. macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete*		
	17	*IV. non nominati*		
84.55		**Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso:**		
	01	A. modelli («cliché») per indirizzi	18%	8,4%
	04	B. pezzi staccati di macchine per statistica e simili, a schede perforate	10%	4,8%
	07	C. pezzi staccati e accessori di macchine calcolatrici elettroniche	14%	10,6%
		D. altri	14%	7%
	11	*I. di macchine da scrivere, diverse da quelle dette «contabili»*		
	14	*II. di macchine calcolatrici (diverse da quelle elettroniche) e di macchine da scrivere dette «contabili»*		
	17	*III. non nominati*		
84.56		**Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia**	13%	6%
	01	*A. per cernere, vagliare, lavare*		
	04	*B. per frantumare, macinare o polverizzare*		
	07	*C. per mescolare o impastare*		
	11	*D. altri*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
84.57		**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili:**		
		A. macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro . . .	11%	5,4%
	01	*I. macchine ed apparecchi*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		
		B. macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili	12%	6%
	07	*I. macchine ed apparecchi*		
	11	*II. parti e pezzi staccati*		
84.58		**Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.**	13%	6%
	01	*A. apparecchi*		
	(n) 04	*B. parti e pezzi staccati*		
84.59		**Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:**		
	01	A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	11%	6,6%
		B. reattori nucleari:		
	04	I. reattori (EURATOM)	10%	—
		II. parti e pezzi staccati:		
	07	a. elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale (EURATOM)	10%	—
	11	b. elementi di combustibile non irradiati a uranio arricchito (EURATOM)	10%	—
	14	c. altri (EURATOM)	10%	—
	17	C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) (EURATOM)	11%	6,6%
		D. macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici:		
		I. trefolatrici, cordatrici, riunitrici ed altre macchine ed apparecchi simili	12%	6%
	21	*a. macchine ed apparecchi*		
	(n) 24	*b. parti e pezzi staccati*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2		4	5
(84.59-D)	27	II. altre macchine ed apparecchi (per armare, per rivestire con nastro, per isolare e per operazioni simili di preparazione, rivestimento, condizionamento, ecc.) .	14%	8,4%
		E. altri	15%	7,2%
		I. macchine ed apparecchi:		
	31	*a. per il trattamento e la preparazione del caffè e del tè*		
		b. per l'industria dei grassi e degli oli, animali o vegetali:		
	34	*1. presse*		
	37	*2. altri*		
	41	*c. per l'industria del tabacco*		
		d. altri:		
	44	*1. per le industrie dei prodotti alimentari, delle bevande, dei liquidi alcolici e degli aceti*		
		2. per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali:		
	47	*aa. presse*		
	51	*bb. altri*		
		3. per il trattamento del legno:		
	54	*aa. presse*		
	57	*bb. altri*		
		4. per il trattamento dei metalli:		
	61	*aa. presse*		
	64	*bb. altri*		
	67	*5. per lavori pubblici, per la costruzione edilizia, e per altri lavori simili*		
	71	*6. non nominati*		
		II. parti e pezzi staccati:		
	74	*a. di macchine e apparecchi per l'industria del tabacco*		
	77	*b. di macchine e apparecchi per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali*		
	81	*c. di macchine e apparecchi per il trattamento del legno*		
	84	*d. di macchine e apparecchi per il trattamento dei metalli*		
	87	*e. di altre macchine e apparecchi*		
84.60		**Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali:**		
	01	A. forme di acciaio per la fabbricazione di ampolle per tubi catodici	11%	5,8%
		B. altre.	13%	6%
	04	*I. staffe*		

SEZIONE XVI 84.60

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(84.60-B)		*II. forme e conchiglie:*		
		a. per i metalli, per i carburi metallici:		
	05	*1. per modellare mediante iniezione forzata o compressione*		
	08	*2. altre*		
	11	*b. per il vetro*		
	14	*c. per le materie minerali*		
		d. per la gomma e le materie plastiche artificiali:		
	18	*1. per modellare mediante iniezione forzata o compressione*		
		2. altre:		
	21	*aa. di ghisa*		
	24	*bb. non nominate*		
84.61		**Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:**		
	01	A. riduttori di pressione	15%	7,2%
		B. altri	16%	7,8%
	04	*I. automatici*		
		II. non automatici:		
	07	*a. di ghisa, di ferro, di acciaio*		
	11	*b. di metalli non ferrosi*		
	14	*c. di altre materie*		
84.62		**Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)**	18%	10,8%
		A. cuscinetti:		
	01	*I. a sfere*		
	04	*II. ad aghi (a rullini)*		
		III. a rulli:		
	07	*a. conici*		
	11	*b. a botte*		
	14	*c. cilindrici*		
	17	*IV. altri*		
		B. parti e pezzi staccati:		
	21	*I. corpi di rotolamento (sfere, rulli conici, rulli cilindrici, rulli a botte, rullini)*		
	24	*II. anelli*		
	27	*III. altri*		
84.63		**Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.)**	16%	8%
		A. alberi di trasmissione:		
	02	*I. di motori per autoveicoli della voce n. 84.06*		
	03	*II. altri*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(84.63)		*B. manovelle e alberi a gomito:*		
	05	*I. di motori per autoveicoli della voce n. 84.06*		
	06	*II. altri*		
	07	*C. cuscinetti (diversi da quelli della voce n. 84.62)*		
	09	*D. sopporti lisci, con o senza cuscinetti*		
	12	*E. sopporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati*		
	14	*F. ingranaggi*		
	17	*G. ruote di frizione*		
	21	*H. riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità*		
	24	*IJ. volani e pulegge*		
	27	*K. innesti, organi di accoppiamento e giunti di articolazione*		
	31	*L. parti e pezzi staccati*		
84.64		**Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimento di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili**	14%	6,6%
	01	*A. guarnizioni metallo-plastiche*		
	04	*B. serie o assortimenti di guarnizioni*		
84.65		**Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:**		
	01	A. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm	15%	5,4%
		B. altri	15%	7,2%
		I. eliche per navi :		
	04 (n)	*a. di bronzo*		
	07 (n)	*b. di altre materie*		
		II. non nominati:		
	11	*a. di ghisa non malleabile*		
	14	*b. di ghisa malleabile*		
		c. di ferro o di acciaio:		
	17	*1. di getti di acciaio*		
	21	*2. di ferro e di acciaio fucinati*		
	22	*3. di ferro o di acciaio stampati*		
	25	*4. altri*		
	27	*d. di rame*		
	31	*e. di altre materie*		

SEZIONE XVI

CAPITOLO 85

MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI; MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le coperte, cuscini, scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, calzature, scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;
   b) i lavori di vetro della voce n. 70.11;
   c) i mobili riscaldati elettricamente (Capitolo 94).
2. Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 85.01 sia nelle voci n.ri 85.08, 85.09, 85.21, sono da classificare in queste tre ultime voci.
   Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce n. 85.01.
3. La voce n. 85.06 comprende, purché trattisi di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati in usi domestici:
   a) gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori e mescolatori di alimenti, gli spremifrutta ed i ventilatori per appartamenti, di qualsiasi peso;
   b) gli altri apparecchi aventi un peso massimo di 20 kg, ad esclusione delle macchine per lavare il vasellame (n. 84.19), delle macchine per lavare la biancheria, ecc. (n.ri 84.18 o 84.40, secondo che trattisi di macchine centrifughe o non), delle macchine per stirare (n.ri 84.16 o 84.40, secondo che trattisi di calandre o non), delle macchine da cucire (n. 84.41) e degli apparecchi elettrotermici della voce n. 85.12.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
85.01		**Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:**		
		A. macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti, del peso unitario:		
		I. di 10 kg o meno:		
	101 (n)	a. motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt	14%	9%
		b. altri	14%	6,6%
		1. motori di potenza non superiore a 50 Wt		
	104 (n)	*aa. sincroni*		
	107 (n)	*bb. altri*		
		2. non nominati		
	111 (n)	*aa. motori universali*		
	114 (n)	*bb. motori e macchine generatrici a corrente continua*		
	117 (n)	*cc. motori monofasi*		
	121 (n)	*dd. altri motori a corrente alternata*		
	124 (n)	*ee. macchine generatrici a corrente alternata (alternatori)*		
	127 (n)	*ff. convertitori rotanti*		

SEZIONE XVI 85.01

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*85.01-A)*		II. di più di 10 kg	12%	6%
	131 (n)	*a. motori di trazione*		
		b. altri:		
	134 (n)	*1. motori e macchine generatrici a corrente continua*		
		2. motori a corrente alternata:		
	137 (n)	*aa. monofasi*		
		bb. altri, di potenza:		
	141 (n)	*α. inferiore o uguale a 75 KW*		
	144 (n)	*β. superiore a 75 KW fino a 750 KW*		
	147 (n)	*γ. superiore a 750 KW*		
	151 (n)	*3. alternatori a grande velocità (da 1.500 a 3.600 giri al minuto)*		
		4. gruppi elettrogeni:		
	154 (n)	*aa. per saldatura senza equipaggiamenti*		
		bb. altri:		
	157 (n)	*α. azionati da motori a combustione interna*		
	161 (n)	*β. non nominati*		
		5. altre macchine generatrici a corrente alternata, di potenza:		
	164 (n)	*aa. inferiore o uguale a 850 KVA*		
	167 (n)	*bb. superiore a 850 KVA*		
		6. convertitori rotanti:		
	171 (n)	*aa. per sal atura senza equipaggiamenti*		
	174 (n)	*bb. altri*		
		B. trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione, del peso unitario (1):		
		I. di 10 kg o meno	17%	8,4%
	181 (n)	*a. ballast per tubi a scarica*		
		b. altri:		
		1. trasformatori:		
	184 (n)	*aa. per tubi a scarica ad alta tensione*		
		bb. altri:		
	187 (n)	*α. di misura*		

(1) *L'olio in cui sono immersi i trasformatori, segue il trattamento di questi.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*85.01*-B-I-b-1-bb)		*β. non nominati:*		
	191 (n)	*a'. per telecomunicazioni*		
	194 (n)	*b'. a secco*		
	197 (n)	*c'. per saldatura senza equipaggiamenti*		
	201 (n)	*d'. non nominati*		
		2. bobine di reattanza e di autoinduzione:		
	204 (n)	*aa. per telecomunicazioni*		
	207 (n)	*bb. altre*		
		II. di più di 10 kg	14%	6,6%
		a. trasformatori:		
		1. di misura:		
	211 (n)	*aa. per corrente continua*		
	214 (n)	*bb. per tensione*		
	217 (n)	*cc. partitori capacitivi*		
	221 (n)	*dd. altri*		
	224 (n)	*2. per saldatura ad arco, senza equipaggiamenti*		
		3. altri:		
		aa. con dielettrico liquido, di potenza:		
	227 (n)	*α. inferiore o uguale a 650 KVA*		
	231 (n)	*β. superiore a 650 KVA fino a 1.600 KVA*		
	234 (n)	*γ. superiore a 1.600 KVA fino a 10.000 KVA*		
	237 (n)	*δ. superiore a 10.000 KVA*		
		bb. senza dielettrico liquido:		
	241 (n)	*α. a secco*		
	244 (n)	*β. per saldatura senza equipaggiamenti*		
	247 (n)	*γ. non nominati*		
	251 (n)	*b. bobine di reattanza e di autoinduzione*		
		C. convertitori diversi da quelli della voce n. 85.01-A, del peso unitario:		
	254 (n)	I. di 10 kg o meno	17%	8,4%
		II. di più di 10 kg	15%	7,2%
	257 (n)	*a. per saldatura senza equipaggiamenti*		
	261 (n)	*b. altri*		

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(85.01)		D. parti e pezzi staccati	15%	7,2%
	264	*I. di macchine generatrici, motori e convertitori rotanti*		
	267	*II. di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione*		
	271	*III. di convertitori statici*		
85.02		**Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche**	15%	7,2%
		A. calamite permanenti, magnetizzate o non:		
	02	*I. metalliche*		
	03	*II. altre*		
	04	*B. accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici*		
	07	*C. teste di sollevamento elettromagnetiche*		
	11	*D. altri*		
85.03		**Pile elettriche**	20%	20%
	01	*A. pile*		
	04	*B. parti e pezzi staccati*		
85.04		**Accumulatori elettrici:**		
		A. al piombo	20%	12%
	01 (n)	*I. per l'avviamento di veicoli automobili*		
	04 (n)	*II. altri*		
	07 (n)	B. altri	17%	9%
		C. parti e pezzi staccati:		
	11	I. separatori di legno	10%	4,8%
		II. altri	17%	10,2%
	15	*a. piastre di accumulatori*		
	18	*b. non nominati*		
85.05		**Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano**	14%	8,4%
		A. utensili e macchine utensili:		
	01 (n)	*I. foratrici di ogni specie*		
	04 (n)	*II. utensili e macchine utensili di utilizzazione universale*		
	07	*III. macchine per tagliare i tessuti*		
		IV. altri:		
	11	*a. per la lavorazione del legno o dei metalli*		
	14	*b. per la lavorazione di altre materie*		
	17	*B. parti e pezzi staccati*		

SEZIONE XVI 85.06

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
85.06		**Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico**	19%	9%
		A. apparecchi:		
	01	*I. aspirapolvere*		
	(n) 04	*II. lucidatrici per pavimenti*		
	(n) 07	*III. trituratori e mescolatori di alimenti; spremifrutta*		
	(n) 11	*IV. ventilatori per appartamenti*		
	(n) 15	*V. cappe aspiranti*		
	(n) 18	*VI. altri*		
		B. parti e pezzi staccati:		
	21	*I. di aspirapolvere e di lucidatrici per pavimenti*		
	24	*II. alrti*		
85.07		**Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato:**		
		A. rasoi	13%	7,8%
	01	*I. rasoi*		
	(n) 04	*II. parti e pezzi staccati*		
	07	B. tosatrici	14%	6,6%
85.08		**Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:**		
		A. apparecchi di avviamento e generatrici (dinamo), compresi i congiuntori-disgiuntori	14%	9%
		I. apparecchi di avviamento:		
	01	*a. per autoveicoli*		
	04	*b. altri*		
		II. generatrici (dinamo):		
	07	*a. per motocicli ed autoveicoli*		
	11	*b. altre*		
	14	*III. congiuntori-disgiuntori*		
	17	B. magneti, compresi i dinamo-magneti	18%	8,4%
	21	C. candele d'accensione	18%	10,8%
	24	D. candele di riscaldamento	21%	12,6%
	27	E. altri	22%	10,8%

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
85.09		**Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli:**		
		A. apparecchi d'illuminazione, diversi da quelli della voce n. 85.08	17%	8,4%
	01	*I. per velocipedi*		
	04	*II. per motocicli ed autoveicoli*		
	07	B. apparecchi di segnalazione acustica	14%	9%
		C. altri	15%	9,6%
	11	*I. tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti*		
	14	*II. non nominati*		
85.10		**Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:**		
	01	A. lampade di sicurezza per minatori	15%	9%
		B. altre	18%	14%
	05	*I. lampade*		
	08	*II. parti e pezzi staccati*		
85.11		**Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare:**		
		A. forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:		
	01	I. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	6,6%
		II. altri	14%	6,6%
		a. forni		
	05	*1. a resistenza*		
	08	*2. a bagno*		
	12	*3. ad induzione o a riscaldamento per perdite dielettriche*		
	15	*4. altri*		
	18	*b. apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche*		
	20	*c. parti e pezzi staccati*		
		B. macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare, per qualsiasi materia	15%	9%
		I. macchine ed apparecchi		
	21	*a. ad arco*		
	24	*b. a resistenza*		
	27	*c. altri*		
	31	*II. parti e pezzi staccati*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
85.12		**Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:**		
		A. scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici	20%	9,6%
	01 (n)	*I. scaldacqua e scaldabagni*		
	04 (n)	*II. scaldatori ad immersione*		
		B. apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili	21%	10,2%
		I. apparecchi:		
	05 (n)	*a. ad accumulazione*		
		b. altri:		
	06 (n)	*1. soffianti*		
	08 (n)	*2. non nominati*		
	10	*II. parti e pezzi staccati*		
		C. apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.) .	19%	11,4%
		I. apparecchi:		
	11 (n)	*a. asciugacapelli*		
	14	*b. altri*		
	17	*II. parti e pezzi staccati*		
	21 (n)	D. ferri da stiro elettrici	20%	12,4%
		E. apparecchi elettrotermici per usi domestici	19%	9%
		I. apparecchi:		
	23 (n)	*a. fornelli*		
	25 (n)	*b. cucine*		
	26 (n)	*c. tostapane*		
	28 (n)	*d. griglie e girarrosti*		
	29 (n)	*e. filtri ed altri apparecchi per la preparazione del caffè*		
	30	*f. altri*		
	32	*II. parti e pezzi staccati*		
	34	F. resistenze scaldanti	18%	8,4%
85.13		**Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:**		
		A. apparecchi di telecomunicazione a corrente portante . .	16%	7,8%
	01	*I. apparecchi*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*85.13*)		B. altri	15%	9%
		I. apparecchi		
		a. per la telefonia:		
	07 (n)	*1. di abbonati*		
	11	*2. altri*		
	14	*b. per la telegrafia*		
		II. parti e pezzi staccati:		
	17	*a. di apparecchi per la telefonia*		
	21	*b. di apparecchi per la telegrafia*		
85.14		**Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza:**		
	01	A. microfoni e loro supporti	17%	8,4%
		B. altri	18%	8,4%
		I. altoparlanti ed amplificatori:		
	04	*a. altoparlanti*		
	05	*b. amplificatori per la telefonia e la telegrafia per filo*		
	08	*c. altri amplificatori; apparecchi di amplificazione del suono composti di microfoni, di amplificatori e di altoparlanti*		
	11	*II. parti e pezzi staccati*		
85.15		**Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:**		
		A. apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:		
	01 (n)	I. apparecchi trasmittenti	18%	8,4%
	04 (n)	II. apparecchi rice-trasmittenti	20%	12%
		III. apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono . . .	22%	15,6%
	07 (n)	*a. per la radiotelefonia e la radiotelegrafia*		
		b. per la radiodiffusione:		
	11 (n)	*1. portatili da tasca e a valigetta*		
	13 (n)	*2. autoradio*		
	15 (n)	*3. combinati per giradischi e/o giranastri*		
	18 (n)	*4. altri*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*85.15*-A-III)		*c. per la televisione:*		
	19 (n)	*1. portatili monocromi*		
	20 (n)	*2. consolle monocromi*		
	22 (n)	*3. altri monocromi*		
	23 (n)	*4. portatili a colori*		
	25 (n)	*5. consolle a colori*		
	26 (n)	*6. altri, a colori*		
	27 (n)	IV. apparecchi per la presa delle immagini per la televisione	17%	8,4%
		B. altri apparecchi	16%	10,6 %
	31	*I. apparecchi di radiotelecomando*		
	34	*II. apparecchi di radioguida, di radiorivelazione, di radioscandaglio, di radiosondaggio*		
		C. parti e pezzi staccati:		
		I. mobili e cofanetti:		
	37	a. di legno	16%	7,8%
	41	b. di altre materie	20%	9,6%
	44	II. microstrutture	22%	17,2%
	47	III. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggior diametro non supera 25 mm	22%	10,8%
		IV. altri	22%	14%
		a. antenne:		
	49	*1. per autoradio*		
	52	*2. altre*		
	54	*b. accessori per antenne*		
		c. accessori per televisione:		
	61	*1. dispositivi di convergenza*		
	65	*2. altri*		
	67	*d. non nominati*		
85.16		**Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi**	15%	7,2%
		A. apparecchi:		
	01	*I. per strade ferrate*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
85.17		**Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16**	15%	7,2%
		A. apparecchi:		
	01	*I. di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. parti e pezzi staccati*		
85.18		**Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili**	17%	8,4%
		A. condensatori:		
		I. fissi:		
		a. per apparecchi di telecomunicazione e di misura:		
	01	*1. elettrolitici*		
	02	*2. in carta o film sintetico*		
	03	*3. ceramici*		
	05	*4. altri*		
		b. di potenza:		
	06	*1. in carta o film sintetico*		
	09	*2. altri*		
	11	*c. altri*		
	14	*II. variabili o regolabili*		
	17	*B. parti e pezzi staccati*		
85.19		**Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostáti; quadri di comando o di distribuzione:**		
		A. apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici	16%	7,8%
		I. di tensione superiore a 1 KV:		
		a. interruttori automatici:		
	01	*1. di tensione uguale o superiore a 60 KV*		
	04	*2. di tensione superiore a 1 fino a 60 KV esclusi*		
		b. sezionatori e interruttori (compresi i sezionatori sotto carico):		
	07	*1. di tensione uguale o superiore a 60 KV*		
	11	*2. di tensione superiore a 1 fino a 60 KV esclusi*		
	14	*c. apparecchi di protezione contro le sovratensioni*		
	17	*d. fusibili*		
	21	*e. altri*		

SEZIONE XVI 85.19

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(85.19- A)		*II. di tensione inferiore o uguale a 1 KV:*		
		a. per telecomunicazioni:		
		1. apparecchi:		
	24	*aa. interruttori automatici, contattori e interruttori*		
	25	*bb. relè e complessi di relè di misura e di tempo*		
	26	*cc. altri relè*		
	27	*dd. connessioni ed elementi di contatto (compresi i circuiti stampati)*		
	28	*ee. fusibili*		
	31	*ff. altri*		
	34	*2. parti e pezzi staccati*		
		b. altri, per applicazione industriale:		
		1. apparecchi:		
	37	*aa. interruttori automatici o semiautomatici*		
	38	*bb. relè «tutto o niente» istantanei*		
	39	*cc. altri relè*		
		dd. connessioni:		
	40	*α. materiali di connessione per linee e punti di distribuzione di corrente*		
	41	*β. altri materiali di connessione*		
	44	*ee. fusibili*		
	45	*ff. cassette di comando e di avviamento automatico*		
	46	*gg. microcontatti*		
	47	*hh. interruttori, sezionatori, commutatori, combinatori, avviatori non automatici*		
	48	*ij. canalizzazioni prefabbricate*		
	49	*kk. contattori*		
	52	*ll. altri*		
	54	*2. parti e pezzi staccati*		
		c. altri, per istallazione domestica:		
		1. apparecchi:		
	56	*aa. interruttori e fusibili, automatici*		
	58	*bb. connessioni*		
	59	*cc. fusibili*		
	60	*dd. interruttori e commutatori*		
	61	*ee. spine e prese di corrente*		
	62	*ff. portalampade*		
	64	*gg. starter per lampade fluorescenti*		
	67	*hh. altri*		
	71	*2. parti e pezzi staccati*		
		B. resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati . . .	16%	9%
		I. resistenze non scaldanti:		
	74	*a. per circuiti elettronici*		
	77	*b. altre*		
		II. potenziometri e reostati:		
	81	*a. per circuiti elettronici*		
	84	*b. altri*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*85.19*)		C. quadri di comando o di distribuzione	14%	6,6%
	87	*I. sprovvisti dei loro strumenti e apparecchi*		
		II. altri:		
	91	*a. di connessione, per telecomunicazioni*		
		b. non nominati:		
	94	*1. per applicazione industriale*		
	97	*2. per installazione domestica*		
85.20		**Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo:**		
		A. lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione . .	15%	7,2%
		I. per tensioni di 28 volt o meno:		
	01 (n)	*a. per autoveicoli*		
	04 (n)	*b. altri*		
	07 (n)	*II. per tensioni superiori a 28 volt*		
		B. lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, compresi quelli a luce mista.	18%	8,4%
	11 (n)	*I. tubi fluorescenti*		
	14 (n)	*II. lampade a scarica, con o senza materia fluorescente e lampade miste*		
	17 (n)	*III. altri*		
		C. altri	17%	8,4%
	21 (n)	*I. lampade utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo*		
	24 (n)	*II. lampade e tubi a raggi infrarossi*		
	27 (n)	*III. lampade e tubi a raggi ultravioletti*		
	31 (n)	*IV. non nominati*		
		D. parti e pezzi staccati	15%	8,4%
	34	*I. zoccoli*		
	37	*II. altri*		
85.21		**Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; transistori e simili elementi semiconduttori, montati; cristalli piezoelettrici montati:**		
		A. lampade, tubi e valvole:		
		I. tubi raddrizzatori	20%	9,6%
	02 (n)	*a. per apparecchi radioriceventi*		
	03 (n)	*b. altri*		

SEZIONE XVI 85.21

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(85.21 A)		II. tubi analizzatori di immagini, tubi trasformatori di immagini; tubi moltiplicatori e simili	17%	8,4%
	05 (n)	*a. tubi analizzatori di immagini, tubi trasformatori di immagini*		
	06 (n)	*b. tubi moltiplicatori e simili*		
		III. tubi catodici per televisori	19%	15%
	08 (n)	*a. a colori*		
	09 (n)	*b. monocromi*		
		IV. altri	19%	9%
	11 (n)	*a. per ricezione, per amplificazione*		
		b. non nominati		
	14 (n)	*1. tubi catodici*		
	17 (n)	*2. altri*		
	21	B. cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori	16%	7,8%
		C. transistori e simili elementi semiconduttori, montati .	21%	17%
	24	*I. transistori*		
	27	*II. diodi controllati*		
	31	*III. altri diodi*		
	35	*IV. circuiti integrati (compresi i microcircuiti)*		
	37	*V. altri*		
	41	D. cristalli piezoelettrici montati	20%	9,6%
		E. parti e pezzi staccati	15%	9,6%
	44	*I. per tubi e lampade*		
	47	*II. altri*		
85.22		**Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:**		
		A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	11%	6,6%
	01	*I. generatori di particelle*		
	04	*II. altri*		
	07	B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	6,6%

SEZIONE XVI 85.22

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*85.22*)		C. altri	13%	8,4%
		I. generatori di bassa e di alta frequenza:		
	11	*a. elettrostatici*		
	14	*b. di misura*		
	17	*c. altri*		
	21	*II. apparecchi per l'elettrolisi, compresi quelli per la galvanoplastica*		
	24	*III. acceleratori di particelle*		
	27	*IV. non nominati*		
85.23		**Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:**		
		A. cavi sotto guaina di piombo	17%	12,2%
	01	*I. per tensioni superiori a 80 volt*		
	04	*II. per tensioni di 80 volt o meno*		
		B. altri	17%	11,6%
	07	*I. fili di bobinaggio*		
	11	*II. cavi coassiali*		
		III. non nominati:		
		a. per tensioni superiori a 80 volt:		
	14	*1. isolati con materie plastiche*		
	17	*2. isolati con gomma*		
	21	*3. isolati con altre materie*		
	24	*b. per tensioni di 80 volt o meno*		
85.24		**Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.:**		
	01	A. elettrodi per impianti d'elettrolisi	9%	9%
	04	B. resistenze riscaldanti (diverse da quelle della voce n. 85.12)	14%	6,6%
		C. altri	12%	8,4%
	07	*I. spazzole per macchine elettriche*		
	11	*II. elettrodi per forni*		
	14	*III. non nominati*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
85.25		**Isolatori di qualsiasi materia:**		
	01	A. di ebanite	15%	9%
		B. di materie ceramiche	19%	11,8% con riscossione minima di 15 U.C. per 100 kg di peso lordo la cui incidenza non deve superare 19% sul valore (1)
	03	*I. senza parti metalliche*		
		II. con parti metalliche:		
	05	*a. per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica*		
	08	*b. altri*		
		C. di materie plastiche artificiali o di fibre di vetro . . .	19%	15,8%
	11	*I. di materie plastiche artificiali*		
	14	*II. di fibre di vetro*		
		D. di altre materie	19%	11,8%
	18	*I. di vetro, esclusi quelli di fibre di vetro*		
	21	*II. non nominati*		
85.26		**Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25:**		
		A. di materie ceramiche o di vetro	17%	13%
		I. di materie ceramiche:		
	02	*a. contenenti almeno 80% di ossidi metallici*		
	03	*b. altri*		
	04	*II. di vetro*		
	07	B. di ebanite, di materie asfaltiche o catramose	14%	8,4%
	11	C. di materie plastiche artificiali	19%	15%
	14	D. di altre materie	16%	10,6%
85.27	00	**Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente**	14%	8,4%
85.28	00	**Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo** . .	14%	6,6%

(1) Il limite di incidenza di 19% di riscossione minima è applicabile soltanto agli isolatori di valore superiore a 60 U.C. per 100 Kg.

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

NOTE

1. Sono esclusi da questa Sezione gli oggetti previsti dalle voci n.ri 97.01, 97.03 e 97.08, come pure le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili (n. 97.06).
2. Sono esclusi dalle voci di questa Sezione, relative alle parti, pezzi staccati e accessori, i prodotti seguenti anche se siano riconoscibili come destinati a materiale da trasporto :
   a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce n. 84.64);
   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07) ;
   c) gli oggetti del Capitolo 82 (utensili);
   d) gli oggetti della voce n. 83.11 ;
   e) le macchine ed apparecchi compresi nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.59 incluso, e le loro parti e pezzi staccati; i prodotti previsti dalle voci n.ri 84.61, 84.62 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori gli oggetti della voce n. 84.63;
   f) le macchine ed apparecchi elettrici, le apparecchiature e gli accessori elettrici (Capitolo 85);
   g) gli strumenti ed apparecchi del Capitolo 90 ;
   h) gli oggetti di orologeria (Capitolo 91) ;
   ij) le armi (Capitolo 93) ;
   k) le spazzole costituenti elementi di veicoli della voce n. 96.02.
3. Ai sensi dei Capitoli da 86 a 88, dalla dizione « parti, pezzi staccati e accessori » sono esclusi le parti, i pezzi e gli accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa Sezione. Se una parte, un pezzo staccato o un accessorio è suscettibile di rispondere ai termini di due o più voci della Sezione, deve essere classificato sotto la voce che è attinente al suo uso principale.
4. Gli aerei di costruzione speciale, che possono essere utilizzati sia per la navigazione aerea, sia come veicoli terrestri, sono considerati come aerei.

   Le automobili costruite in modo speciale per essere utilizzate sia come veicoli terrestri, sia come battelli (vetture anfibie), sono considerate come automobili.
5. I veicoli e gli altri prodotti della Sezione, incompleti o non finiti, sono classificati come veicoli o prodotti completi o finiti, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.
6. Salvo speciali disposizioni contrarie, i veicoli e gli altri prodotti di questa Sezione, completi o considerati come tali, se vengono presentati smontati o non riuniti, sono da classificare come montati.

NOTA COMPLEMENTARE

Gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

* * *

Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo :
   a) le traversine di legno (n. 44.07) o di calcestruzzo (n. 68.11), per strade ferrate;
   b) il materiale per strade ferrate compreso nella voce n. 73.16;
   c) gli apparecchi elettrici di segnalazione della voce n. 85.16.

SEZIONE XVII CAPITOLO 86

2. Gli assi, ruote, ruote montate su assi (assi montati o sale montate), cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote, i telai, i carrelli girevoli a due o più assi («boggies») o ad un asse («bissels») e simili, le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo, i respingenti, i ganci e sistemi d'attacco, i soffietti per vetture intercomunicanti, le casse ed altre parti della carozzeria rientrano nella voce n. 86.09.

3. Con riserva delle disposizioni della Nota 1 precedente, rientrano particolarmente nella voce n. 86.10 (materiale fisso): le rotaie riunite, anche portatili, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti, le sagome. Sono egualmente compresi nella voce n. 86.10 i dischi e le piastre mobili ed i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualunque via di comunicazione, anche se comportino dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
86.01	00 (n)	**Locomotive e locomotori, a vapore; tender**	13%	7,8%
86.02		**Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna)**	14%	8,4%
	01 (n)	*A. ad accumulatori*		
	04 (n)	*B. a presa di corrente esterna*		
86.03		**Altre locomotive e locotrattori**	13%	6%
	01 (n)	*A. a trasmissione idraulica*		
	04 (n)	*B. altri*		
86.04		**Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore:**		
	01 (n)	A. automotrici elettriche (a sorgente esterna d'energia) . .	14%	8,4%
	04 (n)	B. altre	13%	7,8%
86.05		**Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate**	13%	6%
	01 (n)	*A. vetture per viaggiatori*		
	04 (n)	*B. altri*		
86.06	00 (n)	**Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore**	13%	6%
86.07		**Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie:**		
	01 (n)	A. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	10%	6%

SEZIONE XVII 86.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(86.07)		F. altri	14%	6,6%
	04 (n)	*I. vagoncini per ferrovie Decauville*		
		II. carri ordinari:		
	07 (n)	*a. aperti*		
	11 (n)	*b. chiusi*		
	14 (n)	*III. carri isotermici e carri frigoriferi*		
	17 (n)	*IV. carri cisterna, carri serbatoio, carri botte*		
	21 (n)	*V. carri a scarico automatico*		
	24 (n)	*VI. non nominati*		
86.08		**Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto:**		
	01 (n)	A. casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (EURATOM)	10%	6%
	04 (n)	B. altre	15%	7,2%
86.09		**Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:**		
		A. carrelli girevoli a due o più assi («boggies»), ad un asse («bissels») e simili, e loro parti	13%	6%
	02	*I. carrelli girevoli a due o più assi (« boggies ») di trazione, e loro parti*		
	05	*II. altri*		
	07	B. freni e loro parti.	11%	5,4%
	11	C. assi, montati o non; ruote e loro parti	15%	7,2%
	14	D. boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	15%	9%
		E. altri	14%	6,6%
		I. casse e loro parti:		
	15	*a. casse complete*		
	18	*b. parti*		
	21	*II. telai e loro parti*		
	24	*III. respingenti; ganci ed altri sistemi di attacco*		
		IV. non nominati:		
	28	*a. di acciaio fucinato o stampato*		
	31	*b. altri*		
86.10		**Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati:**		
	01	A. materiale fisso per strade ferrate; parti e pezzi staccati del suddetto materiale	13%	7,4%
	04	B. apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando, per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati	14%	7%

SEZIONE XVII

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

NOTE

1. Sono da considerare trattori, ai sensi di questo Capitolo, gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportino alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione all'uso principale dei detti autoveicoli, di utensili, sementi, concimi, ecc.
2. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nella voce n. 87.02 e non nella voce n. 87.04.
3. Sono escluse dalla voce n. 87.10 e rientrano nella voce n. 97.01, le biciclette per ragazzi non costruite come quelle del tipo comune, nonché le biciclette che non comportano cuscinetti a sfere.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
87.01		**Trattori, compresi i trattori-verricello:**		
		A. motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, con cilindrata:		
		I. di 1.000 cm³ o meno	12%	7,2%
	01 (n)	*a. di potenza uguale o inferiore a 5 CV*		
	04 (n)	*b. di potenza superiore a 5 CV*		
	07 (n)	II. di più di 1.000 cm³	18%	10,8%
		B. trattori agricoli a ruote (1)	20%	18%
		I. di potenza uguale o inferiore a 34 CV:		
	09 (n)	*a. nuovi*		
	12 (n)	*b. usati*		
		II. di potenza superiore a 34 CV:		
	13 (n)	*a. nuovi*		
	15 (n)	*b. usati*		
		C. altri trattori	20%	20%
	17 (n)	*I. a cingoli*		
		II. a ruote:		
	21 (n)	*a. per semirimorchi*		
	24 (n)	*b. altri*		
87.02		**Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:**		
		A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:		
		I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:		
		a. autocorriere, torpedoni e autobus, azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm³	29%	22%
	01 (n)	*1. nuovi*		
	04 (n)	*2. usati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE XVII 87.02

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(**87.02**-A-I)		b. altri	29%	13,2%
		1. per il trasporto in comune:		
	05 (n)	*aa. nuovi*		
	08 (n)	*bb. usati*		
		2. non nominati:		
		aa. nuovi, di cilindrata:		
	09 (n)	*α. uguale o inferiore a 1.500 cm³*		
	12 (n)	*β. superiore a 1.500 cm³, fino a 3.000 cm³ compresi*		
	15 (n)	*γ. superiore a 3.000 cm³*		
	18 (n)	*bb. usati*		
		II. azionati da altri motori	25%	15%
	21 (n)	*a. per il trasporto in comune*		
	24 (n)	*b. altri*		
		B. per il trasporto di merci:		
	27 (n)	I. autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM).	10%	8,4%
		II. altri:		
		a. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:		
		1. autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm³	28%	22%
	31 (n)	*aa. nuovi*		
	34 (n)	*bb. usati*		
		2. altri	28%	13,2%
	37 (n)	*aa. nuovi*		
	41 (n)	*bb. usati*		
	44 (n)	b. azionati da altri motori	25%	12%
87.03		**Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche, e simili**	25%	12%
	01 (n)	*A. autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, gru-automobili*		
	04 (n)	*B. autocarri betoniere*		
	07 (n)	*C. altri*		

SEZIONE XVII 87.04

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
87.04		**Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore (1):**		
		A. telai dei trattori delle voci n.ri 87.01-B e 87.01-C; telai degli autoveicoli della voce n. 87.02 azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm³	29%	22%
		I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:		
	02 (n)	*a. per il trasporto in comune*		
	05 (n)	*b. altri*		
	08 (n)	*II. altri*		
		B. altri	29%	13,2%
		I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:		
	12 (n)	*a. per il trasporto in comune*		
	15 (n)	*b. altri*		
	18 (n)	*II. non nominati*		
87.05		**Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine:**		
		A. destinate all'industria del montaggio:		
		dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A,		
		degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere,		
		degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2.500 cm³		
		degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (2) .	24%	14,4%
	01 (n)	*I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere*		
	04 (n)	*II. altre*		
		B. altre	24%	20,8%
	07 (n)	*I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere*		
	11 (n)	*II. non nominate*		

(1) *Ai fini della percezione del dazio, il valore del telaio col motore non potrà, in nessun caso, essere inferiore al 60 per cento del valore del relativo autoveicolo completo con carrozzeria normale (« standard ») di serie.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE XVII 87.06

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
87.06		**Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso:**		
		A. destinati all'industria del montaggio:		
		dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A,		
		degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere,		
		degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2.500 cm³,		
		degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (1) .	19%	8,4%
		I. della carrozzeria:		
	02	*a. paraurti e loro parti*		
	03	*b. altri*		
		II. altri:		
	04	*a. cambi di velocità, completi*		
	07	*b. ponti posteriori, completi*		
	11	*c. ruote, loro parti e accessori*		
	14	*d. assi portanti*		
	17	*e. ammortizzatori di sospensione e loro parti, esclusi i blocchi ammortizzatori di gomma o di materie plastiche artificiali*		
	21	*f. radiatori e loro parti*		
	24	*g. serbatoi per il combustibile*		
	27	*h. non nominati*		
		B. altri:		
	31	I. parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio	19%	8,4%
		II. non nominati	19%	12,4%
		a. della carrozzeria:		
	33	*1. paraurti e loro parti*		
	35	*2. altri*		
		b. altri:		
	37	*1. cambi di velocità, completi*		
	41	*2. ponti posteriori, completi*		
	44	*3. ruote, loro parti e accessori*		
	47	*4. assi portanti*		
	51	*5. ammortizzatori di sospensione e loro parti, esclusi i blocchi ammortizzatori di gomma o di materie plastiche artificiali*		
	54	*6. radiatori e loro parti*		
	57	*7. serbatoi per il combustibile*		
	61	*8. non nominati*		
87.07		**Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati:**		
	01 (n)	**A. autocarrelli di manutenzione appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)**	10%	6%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

SEZIONE XVII 87.07

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(*87.07*)		B. altri autocarrelli:		
		I. muniti di un sistema per il sollevamento del loro dispositivo di carico:		
		a. che sollevano ad un'altezza di 1 m o più	16%	8,2%
	04 (n)	*1. azionati da motore elettrico*		
	07 (n)	*2. azionati da altri motori*		
		b. altri	19%	8,6%
	11 (n)	*1. azionati da motore elettrico*		
	14 (n)	*2. azionati da altri motori*		
		II. non nominati:		
	17 (n)	a. azionati da motore elettrico	19%	11,4%
	21 (n)	b. azionati da altro motore	24%	11,4%
	24	C. parti e pezzi staccati	20%	9,6%
87.08		**Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati:**		
	01	A. carri da combattimento; loro parti e pezzi staccati . .	5%(1)	4,6%
	04	B. autoblinde da combattimento; loro parti e pezzi staccati.	10%(1)	6%
87.09		**Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente.**	26%	12,6%
	N	*A. motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, di cilindrata:*		
	01 (n)	*I. uguale o inferiore a 50 cm³*		
		II. superiore a 50 cm³:		
	04 (n)	*a. moto « scooters »*		
	07 (n)	*b. non nominati*		
	11 (n)	*B. carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente*		
87.10	00 N (n)	**Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore**	21%	17%
87.11	00	**Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi**	17%	10,2%

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
87.12		**Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:**		
		A. di motocicli	24%	11,4%
	01	*I. selle e sedili*		
	04	*II. raggi con o senza tira-raggi (nipples), tira-raggi (nipples)*		
	07	*III. altri*		
		B. altri	20%	9,6%
	11	*I. telai*		
		II. mozzi		
	12	*a. mozzi-freno a contropedale*		
	15	*b. altri*		
	17	*III. raggi, tira-raggi (nipples)*		
	21	*IV. pedali*		
	24	*V. cerchi*		
	28	*VI. manubri*		
	31	*VII. selle*		
	34	*VIII. non nominati*		
87.13		**Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati . . . .**	18%	8,4%
		A. per il trasporto di bambini:		
	01 (n)	*I. veicoli*		
	04	*II. parti e pezzi staccati*		
	07	*B. per il trasporto di ammalati*		
87.14		**Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati:**		
	01 N	A. veicoli a trazione animale	14%	8,4%
	N	B. rimorchi e semirimorchi:		
	04 (n)	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	10%	8,4%
		II. altri	20%	9,6%
	07 (n)	*a. per il campeggio*		
		b. non nominati:		
	11 (n)	*1. per il trasporto delle persone*		
		2. per il trasporto delle merci:		
	12 (n)	*aa. autocaricatori e autoscaricatori, per uso agricolo*		
	15 (n)	*bb. altri*		
	17 (n)	*3. altri*		
	N	C. altri veicoli:		
	21	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	10%	6%
	24	II. altri	14%	6,6%
	27	D. parti e pezzi staccati	15%	7,2%

SEZIONE XVII

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA

NOTA COMPLEMENTARE

Per peso a vuoto, ai fini dell'applicazione della voce n. 88.02-B, si intende il peso degli apparecchi in ordine normale di volo, esclusi il peso del personale, il peso del carburante e delle attrezzature diverse da quelle fissate stabilmente.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
88.01	00 (n)	**Aerostati**	18%(1)	10,8%
88.02		**Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes:**		
	01 (n)	A. funzionanti senza macchina propulsiva	18%(1)	8,4%
		B. funzionanti con macchina propulsiva:		
		I. elicotteri, del peso a vuoto:		
	04 (n)	a. di 2.000 kg o meno	15%(1)	15%
	07 (n)	b. di più di 2.000 kg	12%(1)	6%
		II. altri, del peso a vuoto:		
	11 (n)	a. di 2.000 kg o meno	15%(1)	12%
	14 (n)	b. di 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi	14%(1)	6,6%
	17 (n)	c. di 15.000 kg esclusi a 35.000 kg inclusi	12%(1)	6%
	21 (n)	d. di più di 35.000 kg	12%(1)	6%
88.03		**Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci n.ri 88.01 e 88.02:**		
	01	A. di aerostati	17%(1)	10,2%
	04	B. altri	12%(1)(2)	6%
88.04	00	**Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori**	15%(1)	9,6%
88.05		**Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati:**		
	01	A. catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; loro parti e pezzi staccati	17%(3)	10,2%
	04	B. apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati	13%	5%

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministero delle Finanze.

(3) *Per le catapulte ed altri simili meccanismi di lancio, escluse le loro parti e pezzi staccati, è sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

SEZIONE XVII

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

NOTA

Le navi incomplete o non finite, gli scafi di navi, anche smontati, e le navi complete, smontate, sono da classificare come le navi rispettive, secondo la specie; nei casi dubbi circa la specie della nave che sono destinati a formare, seguono il trattamento della voce n. 89.01.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Sono da classificare nella voce n. 89.01-B-I soltanto le navi progettate e costruite per tenere l'alto mare e la cui massima lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 metri. Tuttavia, le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'alto mare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima.*
2. *Sono da classificare nella voce n. 89.03-A soltanto le navi e i bacini galleggianti progettati e costruiti per tenere l'alto mare.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
89.01		Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo:		
	01	A. navi da guerra	esenzione	esenzione
		B. altre:		
		I. navi per la navigazione marittima	esenzione	esenzione
		a. di stazza lorda superiore a 250 tonnellate:		
	04 (TSL)	*1. piroscafi*		
	07 (TSL)	*2. navi cisterna*		
	11 (TSL)	*3. sciabiche ed altri natanti per la pesca*		
	14 (TSL)	*4. navi frigorifere*		
		5. altre:		
	17 (TSL)	*aa. per il trasporto delle merci, comprese quelle miste*		
	21 (TSL)	*bb. non nominate*		
		b. di stazza lorda uguale o inferiore a 250 tonnellate:		
	24 (TSL)	*1. per il trasporto delle merci, comprese quelle miste*		
	27 (n)	*2. da diporto o da sport*		
	31 (n)	*3. altre*		
		II. non nominate:		
		a. del peso unitario di 100 kg o meno	13%	6%
	34 (n)	*1. da diporto o da sport*		
	37 (n)	*2. altre*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*89.01*-B-II)		b. altre	8%	3,6%
		1. per il trasporto delle merci, comprese quelle miste:		
		aa. a propulsione meccanica:		
	41 (TSL)	*α. navi cisterna*		
	44 (TSL)	*β. altre*		
		bb. senza propulsione meccanica:		
	47 (TSL)	*α. navi cisterna*		
	51 (TSL)	*β. altre*		
	54 (n)	*2. da diporto o da sport*		
	57 (n)	*3. non nominate*		
89.02	00 (TSL)	**Rimorchiatori**	esenzione	esenzione
89.03		**Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti:**		
		A. per la navigazione marittima	esenzione	esenzione
	01 (n)	*I. draghe di ogni tipo*		
	04 (n)	*II. altri*		
		B. altri	8%	4,8%
	08 (n)	*I. draghe di ogni tipo*		
	11 (n)	*II. non nominati*		
89.04	00	**Navi destinate alla demolizione (1)**	esenzione(2)	esenzione
89.05	00	**Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili**	10%	7,2%

(1) La concessione dell'esenzione è subordinata alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) *Le sovrastrutture, l'apparato motore di propulsione, i macchinari ausiliari e di coperta, le ancore, le catene, i battelli di salvataggio, i mobili facenti corpo con la nave, la legna da ardere e i materiali metallici, ricavati dagli scafi delle navi demolite nei cantieri nazionali, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

Tutti gli altri prodotti ricavati dalla demolizione sono da assoggettare al dazio loro proprio, secondo la specie.

SEZIONE XVIII

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO

* * *

A) Sugli organi di illuminazione elettrica, inseriti in macchine, strumenti ed apparecchi di questa Sezione, oppure presentati insieme a dette macchine, strumenti ed apparecchi cui sono destinati, si riscuote la sovrimposta di confine nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

B) Sui prodotti di questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 90

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (n. 40.14), di cuoio naturale, artificiale o ricostituito (n. 42.04), di materie tessili (n. 59.17);
   b) i prodotti refrattari della voce n. 69.03; gli oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici, della voce n. 69.09;
   c) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce n. 70.09 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (n. 83.12 o Capitolo 71, secondo il caso);
   d) gli oggetti di vetro delle voci n.ri 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 e 70.18;
   e) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   f) le pompe distributrici aventi un dispositivo di misura, della voce n. 84.10; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (n. 84.20); gli apparecchi di sollevamento e di manutenzione (n. 84.22); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (divisori detti «ottici», ad esempio), della voce n. 84.48 (diversi dai dispositivi puramente ottici: lenti per centrare, allineare, ecc.); le valvole, i riduttori di pressione ed altri oggetti di rubinetteria (n. 84.61);
   g) i fari per automobili (n. 85.09) e gli apparecchi per la radioguida, la radiorivelazione, per radioscandaglio e per radiotelecomando (n. 85.15);
   h) gli apparecchi cinematografici di registrazione o di riproduzione del suono che utilizzano soltanto procedimenti magnetici, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie, con processi esclusivamente magnetici, dei supporti del suono ottenuti con questi stessi processi (n. 92.11); i lettori di suono (pick-up) magnetici (n. 92.13);
   ij) gli oggetti del Capitolo 97;
   k) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite.
2. Le macchine, gli apparecchi e gli strumenti incompleti, o non finiti, sono classificati come le macchine, gli apparecchi e gli strumenti, completi o finiti, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.
3. Con riserva delle disposizioni di cui alle precedenti Note 1 e 2:
   a) le parti, pezzi staccati e accessori di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti di questo Capitolo, che consistono in articoli previsti, come tali, in una qualsiasi voce di questo Capitolo o dei Capitoli 84, 85 o 91 (escluse le voci n.ri 84.65 e 85.28) sono da classificare nella voce che li prevede;
   b) le altre parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a macchine, apparecchi o strumenti di questo Capitolo, sono da classificare come le dette macchine, apparecchi o strumenti, o, secondo il caso, nella voce n. 90.29.

SEZIONE XVIII CAPITOLO 90

4. La voce n. 90.05 non comprende i cannocchiali astronomici (n. 90.06) né i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento e gli strumenti ottici per macchine, apparecchi e strumenti di questo Capitolo (n. 90.13).
5. Le macchine, apparecchi o strumenti ottici di misura, di verifica e di controllo, che possono essere classificati sia nella voce n. 90.13 sia nella voce n. 90.16, devono essere compresi in questa ultima voce.
6. La voce n. 90.28 comprende soltanto:
   a) gli strumenti e apparecchi per misurare grandezze elettriche;
   b) gli strumenti, apparecchi e macchine della stessa natura di quelli previsti nelle voci n.ri 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 e 90.27 (ad eccezione degli stroboscopi), purché la loro funzione si basi su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;
   c) gli apparecchi e strumenti per la rivelazione o la misura di raggi alfa, beta, gamma o dei raggi X, cosmici e simili;
   d) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione sia basata su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare.
7. Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.

NOTA COMPLEMENTARE

Sono considerati come appartenenti alla voce 90.07-A gli apparecchi di riproduzione automatica di documenti mediante procedimento elettrostatico, muniti di un sistema ottico da presa delle immagini.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
90.01		**Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre:**		
		A. lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica	17%	14%
	01	*I. vetri da occhiali ed altri vetri correttori, compresi le lenti oftalmiche a contatto*		
	04	*II. altri*		
	07	B. materie polarizzanti in fogli o lastre	18%	10,8%
90.02		**Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente . . . . . .**	17%	14,6%
		A. per la fotografia, la cinematografia, la proiezione, l'ingrandimento o la riduzione:		
	01	*I. obiettivi*		
	04	*II. altri*		
	07	*B. altri*		
90.03		**Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature . . . .**	19%	9%
		A. montature:		
	01	*I. di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi*		
	04	*II. di materie plastiche artificiali*		
	07	*III. di altre materie*		
	11	*B. parti di montature*		

SEZIONE XVIII **90.04**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
90.04		**Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili**	19%	11,4%
		A. occhiali da sole, con vetri non lavorati otticamente, con montatura:		
	01	*I. di materie plastiche artificiali*		
	04	*II. di altre materie*		
		B. altri, con montatura:		
	07	*I. di materie plastiche artificiali*		
	11	*II. di altre materie*		
90.05		**Binocoli e cannocchiali con o senza prismi**	20%	14,4%
		A. binocoli:		
	01	*I. con prismi*		
	04	*II. senza prismi*		
	07	*B. cannocchiali*		
90.06	00	**Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia**	17%	13%
90.07		**Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia:**		
		A. apparecchi fotografici	18%	14%
		I. apparecchi:		
		a. speciali:		
	01 (n)	*1. per la copia dei documenti o per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa*		
	04 (n)	*2. altri*		
		b. altri:		
	07 (n)	*1. per film di larghezza uguale o inferiore a 35 mm*		
	11 (n)	*2. non nominati*		
	14	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		
		B. apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia	16%	9,6%
		I. apparecchi o dispositivi:		
	17 (n)	*a. detti «flashes elettronici»*		
	21 (n)	*b. altri*		
	24	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.08		**Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):**		
		A. apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati	16%	10,6%

SEZIONE XVIII 90.08

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(**90.08**-A)		*I. apparecchi*		
	01 (n)	*a. per film di larghezza uguale o superiore a 16 mm*		
	04 (n)	*b. per film di larghezza inferiore a 16 mm*		
	07	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		
		B. apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati	19%	11,8%
		I. apparecchi		
	11 (n)	*a. per film di larghezza uguale o superiore a 16 mm*		
	14 (n)	*b. per film di larghezza inferiore a 16 mm*		
	17	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.09		**Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione . . . .**	18%	11,2%
		A. apparecchi		
	01 (n)	*I. da proiezione fissa*		
	04 (n)	*II. fotografici d'ingrandimento o di riduzione*		
	07	*B. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.10		**Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo Capitolo; apparecchi di fotocopia per contatto; bobine per l'avvolgimento dei film e delle pellicole; schermi per proiezioni**	15%	8%
	01	*A. apparecchi di fotocopia per contatto*		
	04	*B. bobine per l'avvolgimento dei film e delle pellicole*		
	07	*C. schermi per proiezioni*		
	11	*D. altri*		
90.11	00	**Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici . . . . . .**	15%	9,6%
90.12		**Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione . . . .**	18%	11,2%
		A. apparecchi		
	01 (n)	*I. microscopi ottici*		
	04	*II. apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione*		
	07	*B. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.13		**Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (compresi i proiettori) . . .**	18%	11,6%
	01	*A. proiettori*		
	04	*B. altri*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
90.14		**Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:**		
		A. bussole	17%	11,2%
	01	*I. per la navigazione*		
	04	*II. altre*		
		B. altri	17%	9,6%
		I. strumenti ed apparecchi per la navigazione:		
	07	*a. marittima o fluviale*		
	11	*b. aerea*		
	14	*II. strumenti ed apparecchi di fotogrammetria*		
	17	*III. strumenti ed apparecchi di meteorologia, idrologia, geofisica*		
	21	*IV. altri strumenti ed apparecchi; telemetri*		
90.15	00	**Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi**	18%	10,8%
90.16		**Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili:**		
		A. strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo . .	16%	9,6%
		I. strumenti:		
		a. da disegno:		
	01	*1. scatole di compassi*		
	04	*2. altri*		
	07	*b. per tracciare*		
	11	*c. per calcolo*		
	14	*II. parti, pezzi staccati e accessori*		
		B. macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo; proiettori di profili	15%	9,6%
		I. macchine, apparecchi e strumenti:		
		a. ottici:		
	17	*1. proiettori di profili, comparatori*		
	21	*2. altri*		
		b. altri:		
	24	*1. macchine per equilibrare pezzi meccanici*		
	27	*2. banchi di prova*		
	31	*3. planimetri, integratori, analizzatori armonici, e simili*		
	34	*4. strumenti di misura lineare (metri, decametri, regoli graduati, ecc.)*		
	37	*5. micrometri, noni o calibri a corsoio, calibri fissi e regolabili*		
	41	*6. non nominati*		
	44	*II. parti, pezzi staccati e accessori*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
90.17		**Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici**	16%	9%
		A. apparecchi elettromedicali:		
	01	*I. elettrocardiografi*		
	04	*II. apparecchi a raggi ultravioletti, anche attrezzati per funzionare a raggi infrarossi*		
	07	*III. apparecchi di diatermia (a onde corte, a ultrasuoni, a onde cortissime)*		
	11	*IV. altri*		
	14	*B. strumenti e apparecchi per l'odontoiatria*		
	17	*C. strumenti e apparecchi di anestesia*		
	21	*D. strumenti speciali per la diagnosi, diversi da quelli per l'elettiodiagnosi*		
	24	*E. siringhe*		
	27	*F. altri*		
90.18		**Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)**	16%	7,8%
	01	*A. di meccanoterapia, per massaggio, di psicotecnica*		
	04	*B. di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia*		
	07	*C. altri apparecchi per respirare, di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)*		
90.19		**Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili):**		
		A. oggetti e apparecchi di protesi:		
		I. dentaria:		
	01	a. di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	14%	8,4%
		b. altri	18%	8,4%
		1. denti artificiali:		
	04	*aa. di materie plastiche artificiali*		
	07	*bb. di altre materie*		
	11	*2. non nominati*		
	14	II. oculistica	14%	6,6%
	17	III. altre	16%	10,6%
	21 (n)	B. apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi.	12%	6%
		C. altri	15%	10,2%
	24	*I. apparecchi di ortopedia*		
	27	*II. oggetti e apparecchi per fratture*		

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
90.20		**Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento**	16%	7,8%
		A. apparecchi:		
		I. a raggi X, anche di radiofotografia:		
	01 (n)	*a. per uso medico*		
	04 (n)	*b. per altri usi*		
		II. altri		
	07 (n)	*a. per uso medico*		
	11 (n)	*b. per altri usi*		
		B. parti, pezzi staccati ed accessori:		
	14 (n)	*I. tubi a raggi X (Röntgen)*		
	17	*II. altri*		
90.21		**Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi**	12%	6%
	01	*A. strumenti, apparecchi e modelli per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica*		
	04	*B. modelli d'anatomia umana o animale*		
	07	*C. altri*		
90.22		**Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)**	15%	7,2%
		A. macchine e apparecchi:		
		I. per prove su metalli:		
	01	*a. universali e per prove di trazione*		
	04	*b. per prova di durezza*		
	07	*c. altri*		
	11	*II. per prove su tessili, carta e cartoni*		
	14	*III. per prove su altri materiali*		
	17	*B. parti, pezzi staccati e accessori*		
90.23		**Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:**		
		A. termometri a mercurio o ad altri liquidi, a lettura diretta	21%	13%
	01	*I. clinici*		
	04	*II. altri*		
	07	B. igrometri e psicrometri	14%	11,6%

SEZIONE XVIII 90.23

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(*90.23*)		C. densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche provvisti di termometri; pirometri ottici	17%	11,2%
	11	*I. densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche provvisti di termometri*		
	14	*II. pirometri ottici*		
		D. altri	17%	8,4%
	17	*I. termometri (esclusi quelli della voce* 90.23-*A); pirometri diversi da quelli ottici*		
	21	*II. barometri*		
90.24		**Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:**		
		A. manometri	18%	11,6%
	01	*I. a spirale o a membrana metallica*		
	04	*II. altri*		
		B. termostati	15%	9,6%
	07	*I. con dispositivo elettrico di scatto*		
	11	*II. altri*		
		C. altri	16%	10,6%
	14	*I. indicatori di livello*		
	17	*II. regolatori di tiraggio*		
	21	*III. misuratori di portata*		
	24	*IV. non nominati*		
90.25		**Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi . .**	16%	10,6%
	01	*A. analizzatori di gas o di fumi*		
	04	*B. calorimetri*		
	07	*C. microtomi*		
	11	*D. spettrografi, spettrometri, monocromatori*		
	14	*E. altri*		
90.26		**Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura . . . .**	15%	9,6%
	01 (n)	*A. di gas*		
	04 (n)	*B. di liquidi*		

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(90.26)		*C. di elettricità:*		
		I. contatori di energia per corrente alterna a:		
	08 (n)	*a. monofase*		
	11 (n)	*b. polifase*		
	14 (n)	*II. altri*		
90.27		**Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce numero 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi:**		
	01	A. contagiri, contatori di produzione, tassametri ed altri contatori	16%	7,8%
		B. indicatori di velocità e tachimetri.	18%	10,8%
	04	*I. per veicoli*		
	07	*II. altri*		
	11	C. stroboscopi	14%	9%
90.28		**Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:**		
		A. strumenti e apparecchi elettronici	16%	13%
	02	*I. oscilloscopi e oscillografi a raggi elettronici*		
	05	*II. apparecchi di misura con dispositivo registratore a compensazione*		
	08	*III. apparecchi specialmente utilizzati nella tecnica delle telecomunicazioni*		
		IV. apparecchi di misura azionati da sonde o trasmettitori:		
	12	*a. per grandezze ottiche e/o acustiche*		
	15	*b. per grandezze geometriche e/o meccaniche*		
	18	*c. per grandezze elettriche*		
	22	*V. strumenti ed apparecchi per la misura e l'accertamento delle radiazioni ionizzanti*		
	24	*VI. strumenti e apparecchi che compongono una catena di telemisura analogica*		
	27	*VII. apparecchi di prova*		
	31	*VIII. regolatori*		
	34	*IX. strumenti ed apparecchi per l'equilibratura delle parti meccaniche*		
	37	*X. strumenti ed apparecchi per la navigazione (fluviale, lacuale, marittima, aerea e spaziale), di meteorologia e di geofisica*		
	41	*XI. luximetri, termocolorimetri, ed altri apparecchi utilizzati in fotografia e in cinematografia*		
	44	*XII. altri*		

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(*90.28*)		B. altri	16%	7,8%
	54	***I. oscillografi a raggi luminosi e a getti liquidi***		
	57	***II. compensatori e ponti di misura***		
		III. apparecchi di misura azionati da sonde o trasmettitori elettrici:		
	61	***a. per analisi di gas, liquidi e materie solide***		
	64	***b. per grandezze termiche e igrometriche e per il controllo dei processi tecnici***		
	67	***c. altri***		
	71	***IV. apparecchi di prova***		
	74	***V. regolatori elettrici (compresi quelli elettromagnetici)***		
		VI. non nominati:		
		a. strumenti e apparecchi di misura:		
		1. registratori:		
	77	*aa. a tracciato continuo*		
	81	*bb. altri*		
		2. indicatori:		
	84	*aa. di precisione (con indice di classe inferiore o uguale a 0,5)*		
		bb. altri:		
	87	*α. da quadro*		
	91	*β. non nominati*		
	94	*b. altri*		
90.29		**Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:**		
	01	A. parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi elettronici della voce n. 90.28-A	16%	13%
		B. altri:		
	04	I. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm	16%	7,8%
		II. non nominati	16%	8,6%
	07	***a. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.23***		
	11	***b. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.24***		
		c. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.26:		
	12	***1. per contatori di elettricità***		
	15	***2. altri***		
	17	***d. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.27***		
	21	***e. per strumenti o apparecchi, diversi da quelli elettronici, della voce n. 90.28***		

SEZIONE XVIII

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

NOTE

1. Per l'applicazione delle voci n.ri 91.02 e 91.07, si considerano come « movimenti di orologi tascabili» quelli aventi per organo regolatore un bilanciere munito di spirale ed il cui spessore, misurato con la platina ed i ponti, non sia superiore a 12 mm.
2. Sono esclusi dalle voci n.ri 91.07 e 91.08 i movimenti meccanici costruiti per funzionare senza scappamento (n. 84.08).
3. Questo Capitolo non comprende le forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV), né gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), i pesi per orologi, i vetri per orologeria, le catene e braccialetti per orologi, i pezzi di attrezzature elettriche, i cuscinetti a sfere e le sfere per cuscinetti. Le molle per orologeria (comprese le spirali) sono da classificare nella voce n. 91.11.
4. Con riserva delle disposizioni delle Note 2 e 3, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di apparecchi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, rientrano in questo Capitolo.
5. Gli astucci, custodie ed altri contenitori simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento degli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il trattamento loro proprio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
91.01		**Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)**	13% con riscossione minima di 0,50 U. C. per pezzo	8,6% con riscossione minima di 0,40 U. C. per pezzo e riscossione massima di 1,20 U. C. per pezzo
		A. elettrici:		
	02 (n)	*I. in cassa di metalli preziosi*		
	05 (n)	*II. in cassa di altre materie*		
		B. altri:		
		I. in cassa di metalli preziosi:		
	08 (n)	*a. con scappamento ad ancora munito di supporti di pietre preziose, semipreziose o sintetiche*		
	12 (n)	*b. altri*		
		II. in cassa di altre materie:		
	14 (n)	*a. con scappamento ad ancora munito di supporti di pietre preziose, semipreziose o sintetiche*		
	17 (n)	*b. altri*		
91.02		**Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili:**		
	01 (n)	A. elettriche	15%	12%
	04 (n)	B. altre.	13%	10,3%

SEZIONE XVIII **91.03**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
91.03	00 (n)	**Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli**	13%	10,3%
91.04		**Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:**		
		A. elettrici	14%	11,3%
	01 (n)	*I. di distribuzione e di unificazione dell'ora*		
		II. altri:		
	04 (n)	*a. sveglie*		
		b. non nominati:		
	07 (n)	*1. murali*		
	11 (n)	*2. altri*		
		B. altri	13%	10,3%
		I. sveglie:		
	14 (n)	*a. da viaggio*		
	17 (n)	*b. altre*		
		II. non nominati:		
	21 (n)	*a. da tavolo, caminetto e simili*		
	24 (n)	*b. murali*		
	27 (n)	*c. altri*		
91.05		**Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)**	15%	12%
	01 (n)	*A. registratori di presenza*		
	04	*B. altri*		
91.06		**Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)**	14%	11,3%
	01	*A. orologi cambiatariffa*		
	04	*B. altri*		
91.07	00 (n)	**Movimenti finiti per orologi tascabili**	14% con riscossione minima di 0,40 U. C. per pezzo	11,3% con riscossione minima di 0,32 U. C. per pezzo
91.08	00	**Altri movimenti finiti di orologeria**	14%	11,3%

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
91.09		**Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, sbozzate o finite**	9%	7,3%
	01	*A. di metalli preziosi*		
	04	*B. di altre materie*		
91.10		**Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti**	14%	8,6%
	01	*A. di metallo*		
	04	*B. di altre materie*		
91.11		**Altre forniture di orologeria:**		
		A. pietre da orologeria [pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite ed imitazioni di pietre preziose o semipreziose], non incastonate né montate	8%	6,3%
	01	*I. pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini)*		
	04	*II. altre*		
	07	B. molle per orologeria, comprese le spirali	12%	9,6%
	11 (n)	C. movimenti di orologi tascabili, non finiti	14% con riscossione minima di 0,40 U. C. per pezzo	11,3% con riscossione minima di 0,32 U. C. per pezzo
	14	D. altri movimenti di orologeria, non finiti	14%	11,3%
	17	E. sbozzi di movimenti di orologi tascabili	11%	8,6%
		F. non nominate	11%	8,6%
	21	*I. quadranti*		
	24	*II. pietre da orologeria, incastonate o montate*		
	27	*III. altre*		

SEZIONE XVIII

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO; LORO PARTI ED ACCESSORI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le pellicole sensibilizzate, in tutto o in parte, per impressione a mezzo di processi fotografici o fotoelettrici, e le stesse pellicole registrate, sviluppate o non (Capitolo 37);
   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   c) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo Capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (Capitoli 85 o 90); gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono combinati con apparecchi radio (n. 85.15);
   d) le spazzole, spazzolini e simili, per la pulizia degli strumenti musicali (n. 96.02);
   e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03);
   f) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti per collezioni o di antichità (n.ri 99.05 o 99.06).
2. Gli strumenti e gli apparecchi di questo Capitolo, incompleti o non finiti, sono classificati come gli strumenti o gli apparecchi completi o finiti, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.
3. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili, per strumenti musicali delle voci n.ri 92.02 e 92.06, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento degli strumenti stessi. I cartoni e le carte perforate della voce n. 92.10 nonché i supporti di suoni della voce n. 92.12 seguono il loro regime proprio, anche se siano presentati insieme agli strumenti ed apparecchi cui sono destinati.
4. Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.

* * *

I pianoforti, gli autopiani, gli armonium, e simili strumenti musicali a tastiera, debbono portare il contrassegno della ditta fabbricante e la indicazione della località in cui sono stati prodotti.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
92.01		**Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie):**		
		A. pianoforti (anche automatici, con o senza tastiera):		
	01 (n)	I. pianoforti verticali	22%	10,8%
	04 (n)	II. altri.	20%	12%
	07	B. altri	18%	8,4%
92.02		**Altri strumenti musicali a corda**	21%	12,6%
	01 (n)	*A. ad arco*		
	04 (n)	*B. altri*		

SEZIONE XVIII 92.03

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali 5
92.03		**Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere**	20%	9,6%
	01 (n)	*A. organi a canne*		
	04 (n)	*B. altri*		
92.04		**Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca**	15%	9%
	01 (n)	*A. armoniche a bocca*		
		B. fisarmoniche e concertine:		
	04 (n)	*I. fino a 24 bassi*		
	07 (n)	*II. di più di 24 fino a 48 bassi*		
	11 (n)	*III. di più di 48 fino a 80 bassi*		
	14 (n)	*IV. di più 80 bassi*		
92.05		**Altri strumenti musicali ad aria**	18%	8,4%
	01	*A. di metallo*		
	04	*B. di altre materie*		
92.06	00	**Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)**	18%	11,2%
92.07	00 (n)	**Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)**	19%	11,4%
92.08		**Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo Capitolo (Orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.):**		
	01	A. scatole musicali	14%	7,2%
	04	B. altri	14%	8,4%
92.09	00	**Corde armoniche**	17%	8,4%
92.10		**Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie:**		
	01	A. meccanismi per scatole musicali	18%	4,8%

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
(92.10)		B. altri	18%	10,8%
		I. parti, pezzi staccati ed accessori, per strumenti musicali:		
	04	*a. della voce n. 92.01*		
	07	*b. della voce n. 92.02*		
	11	*c. della voce n. 92.03*		
	14	*d. della voce n. 92.04*		
	17	*e. della voce n. 92.07*		
	21	*f. delle voci n.ri 92.05, 92.06 e 92.08*		
	24	*II. metronomi e diapason di ogni specie*		
92.11		**Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico:**		
		A. apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono:		
		I. apparecchi di registrazione	19%	9%
	01 (n)	II. apparecchi di riproduzione	19%	10,6%
		a. giradischi:		
		1. senza cambiadischi automatico:		
	04 (n)	*aa. per autoveicoli*		
	07 (n)	*bb. altri*		
	11 (n)	*2. con cambiadischi automatico*		
		b. elettrofoni:		
	14 (n)	*1. per autoveicoli*		
	17 (n)	*2. portatili*		
		3. altri:		
	21 (n)	*aa. a monete od a gettoni*		
	24 (n)	*bb. non nominati*		
	27 (n)	*c. altri*		
		III. apparecchi misti	16%	9,4%
		a. magnetofoni per l'incisione e la riproduzione magnetica del suono:		
	31 (n)	*1. per autoveicoli*		
	34 (n)	*2. portatili*		
	37 (n)	*3. altri*		
	41 (n)	*b. altri*		
	44 (n)	B. apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico	13%	8,4%

SEZIONE XVIII 92.12

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5
92.12		**Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:**		
		A. preparati per la registrazione ma non registrati	17%	8,4%
	02	*I. nastri magnetici e film*		
	03	*II. altri*		
		B. registrati:		
		I. cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie:		
	04	a. per la fabbricazione dei dischi	11%	5,4%
	07	b. altri	17%	10,2%
		II. altri:		
		a. dischi:		
	11	1. per l'insegnamento delle lingue	9%	4,2%
	14	2. altri	17%	8,4%
		b. altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):		
	17 (m)	1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche	2,35 U.C. per 100 m	1,40 U.C. per 100 m
	21	2. non nominati	19%	9%
92.13		**Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11:**		
		A. lettori di suono; loro parti e pezzi staccati	20%	11,6%
	01	*I. per dischi e per film sonori incisi*		
	04	*II. altri*		
	07	**B. aghi o punte; diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o non**	13%	6%
	11	**C. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter» ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm**	18%	8,4%
	14	**D. altri**	18%	10%

SEZIONE XIX
ARMI E MUNIZIONI

CAPITOLO 93
ARMI E MUNIZIONI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del Capitolo 36;
   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   c) i carri da combattimento e le autoblinde, armati (n. 87.08);
   d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, eccetto quelli montati sulle armi, o, se non montati, presentati insieme alle armi alle quali sono destinati (Capitolo 90);
   e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (Capitolo 97);
   f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (n.ri 99.05 o 99.06).
2. Le armi incomplete o non finite sono da classificare come le armi complete o finite, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.
3. Ai sensi della voce n. 93.07, l'espressione « parti e pezzi staccati » non comprende gli apparecchi radio od i radar, della voce n. 85.15, utilizzati per determinati proiettili-razzi.
4. Gli astucci, custodie e simili, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati ed insieme ai quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di detti oggetti. Se presentati isolatamente, gli stessi contenitori seguono il loro regime proprio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
93.01	00	**Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi**	8%	4,8%
93.02		**Rivoltelle e pistole:**		
	01 (n)	A. di calibro 9 o superiore	9%	7,8%
	04 (n)	B. altre.	16%	12,4%
93.03	00	**Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.01 e 93.02)**	esenzione	esenzione
93.04		**Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.:**		
		A. fucili e carabine da caccia e da tiro	18%	11,2%
		I. a ripetizione, automatici o semiautomatici:		
	01 (n)	*a. da tiro*		
	04 (n)	*b. da caccia*		

SEZIONE XIX 93.04

Numero della Tariffa 1	Numero della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	Aliquota dei dazi Autonomi 4	Aliquota dei dazi Convenzionali 5
(93.04-A)		*II. altri:*		
	07 (n)	*a. da tiro*		
		b. da caccia:		
	11 (n)	*1. a cani esterni*		
	14 (n)	*2. a cani interni*		
	17 (n)	B. altri	16%	9,6%
93.05		Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	16%	10,8%
	01	*A. fucili e carabine*		
	04	*B. non nominate*		
93.06		Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi le parti di legno dei fucili e gli sbozzi di canne per armi da fuoco):		
	01	A. per armi della voce n. 93.03	esenzione	esenzione
		B. per altre armi:		
	04	I. sbozzi di legno di calci per fucili	10%	6%
		II. altre parti e pezzi staccati:		
	07	a. per armi della voce n. 93.02	15%	9%
	11	b. non nominati	18%	8,4%
93.07		Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce (1):		
	01	A. per rivoltelle e pistole della voce n. 93.02 e per pistole-mitragliatrici della voce n. 93.03	13% (2)	7,8%
		B. altri:		
		I. da guerra:		
	04	a. per armi della voce n. 93.03	6% (3)	3,6%
	07	b. altri	12% (3)	8%
		II. non nominati:		
		a. cartucce da caccia	19%	11,4%
	11	*1. cartucce*		
	14	*2. parti e pezzi staccati*		
		b. altri	17%	10,2%
	17	*1. cartucce*		
	21	*2. non nominati*		

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio d'importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, per i proiettili e le munizioni importati per conto di Stati esteri per essere destinati, al collaudo di armi da loro commesse alle fabbriche italiane, purché la fornitura di tali armi e munizioni risulti prevista nelle clausole del contratto di commessa.*

(2) *Per quelli per pistole-mitragliatrici della voce n. 93.03, è sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

(3) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE

CAPITOLO 94

MOBILIA; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) le materasse, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei Capitoli 39, 40 e 62;

   b) i lampadari e gli altri apparecchi d'illuminazione, che seguono il regime della materia costitutiva (n.ri 44.27, 70.14, 83.07, ecc.);

   c) i lavori di pietre o di materie ceramiche, ad uso di sedili, di tavoli o di colonne; dei tipi utilizzati nei giardini, vestiboli, ecc. (Capitolo 68 o 69);

   d) gli specchi che poggiano a terra, come, ad esempio, le specchiere mobili, ecc. (n. 70.09);

   e) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), nonché le casseforti della voce n. 83.03;

   f) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce n. 84.15; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce n. 84.41;

   g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi della voce n. 85.15 (apparecchi radioriceventi, televisori, ecc.);

   h) le sputacchiere per gabinetti da dentista (n. 90.17);

   ij) gli oggetti del Capitolo 91, in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;

   k) i mobili costituenti parti specifiche di fonografi, dittafoni ed altri apparecchi della voce n. 92.11 (n. 92.13);

   l) i mobili aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giuochi della voce n. 97.04, nonché i tavoli per giuochi di prestigio della voce n. 97.05.

2. Ad esclusione:

   a) degli armadi a muro, detti «blocchi da cucina», e simili,

   b) dei mobili per sedersi e dei letti sospesi o abbassabili,

   c) delle biblioteche e mobili simili ad elementi complementari, da sospendere e da poggiare,

   si considerano come «mobili», ai sensi delle voci dal n. 94.01 al n. 94.03, soltanto gli oggetti destinati a poggiare a terra.

3. I mobili, anche con lastre, parti od accessori di vetro, marmo od altre materie, presentati smontati o non uniti, sono classificati come quelli montati, purché le varie parti siano presentate insieme.

4. a) Non sono da considerare come parti degli oggetti di questo Capitolo, quando siano presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo o di pietra, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

   b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce n. 94.04 sono da classificare nella detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci dal n. 94.01 al n. 94.03.

SEZIONE XX 94.01

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
94.01		**Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:**		
	01	A. appositamente costruiti per aerodine	12%	7,2%
		B. altri	18%	10,2%
	04	*I. appositamente costruiti per autoveicoli*		
		II. non nominati :		
		a. mobili per sedersi :		
		1. con intelaiatura di metalli comuni :		
	07	*aa. non imbottiti*		
	11	*bb. imbottiti*		
		2. con intelaiatura di legno :		
		aa. non imbottiti :		
	14	*α. di legno non curvato*		
	17	*β. di legno curvato*		
	21	*bb. imbottiti*		
	24	*3. di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù, o di altre materie simili*		
	27	*4. altri*		
		b. parti di mobili per sedersi:		
	31	*1. di legno*		
	34	*2. di altre materie*		
94.02		**Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti . . . . .**	17%	8,4%
	01	*A. mobili per usi medico-chirurgici, e loro parti*		
	04	*B. poltrone per dentisti e simili, e loro parti*		
94.03		**Altri mobili e loro parti . . . .**	18%	10,2%
		A. di metalli comuni:		
		I. mobili:		
	01	*a. letti*		
	04	*b. tavoli da disegno (esclusi quelli attrezzati della voce numero 90.16)*		

SEZIONE XX 94.03

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(94.03-A -I)		*c. mobili per uffici:*		
	05	*1. scrivanie ed altri mobili per uffici che non sorpassano l'altezza di una scrivania*		
		2. altri:		
	06	*aa. armadi a porte, a sportelli o ad ante*		
	08	*bb. armadi a cassetti, classificatori e schedari*		
	09	*cc. non nominati*		
	11	*d. mobili per cucina*		
	14	*e. altri*		
	17	*II. parti*		
		B. di legno:		
		I. mobili:		
	21	*a. per camere da letto*		
	24	*b. per sale da pranzo e per stanze di soggiorno*		
	27	*c. per cucine*		
	31	*d. per negozi*		
	34	*e. per uffici*		
	37	*f. altri*		
	41	*II. parti*		
	44	*C. di materie plastiche artificiali o sintetiche*		
	47	*D. di altre materie*		
94.04		**Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti:**		
		A. oggetti letterecci e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare.	22%	13,2%
	01	*I. materasse*		
	04	*II. altri*		
		B. altri	20%	9,6%
	07	*I. sommier*		
		II. materasse:		
	11	*a. di gomma allo stato spugnoso o cellulare*		
		b. di altre materie:		
	14	*1. con intelaiatura metallica*		
	17	*2. altre*		
	21	*III. non nominati*		

SEZIONE XX

CAPITOLO 95

MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

NOTA

Questo Capitolo non comprende:

a) gli oggetti del Capitolo 66 (ombrelli da pioggia o da sole, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);
b) i ventagli e ventole a mano (n. 67.05);
c) gli oggetti del capitolo 71, in particolare le minuterie di fantasia;
d) gli oggetti del Capitolo 82 (utensileria; oggetti di coltelleria, posate da tavola) presentati montati e comportanti manichi o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente. tali manichi e parti rientrano in questo Capitolo;
e) gli oggetti del Capitolo 90, in particolare le montature da occhiali;
f) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi di orologeria;
g) gli oggetti del Capitolo 92, in particolare gli strumenti musicali;
h) gli oggetti del Capitolo 93, in particolare le parti di armi;
ij) gli oggetti del Capitolo 94 (mobili e loro parti);
k) gli oggetti del Capitolo 96 (le spazzole, spazzolini, pennelli e simili);
l) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, ecc.);
m) gli oggetti del Capitolo 98 (lavori diversi);
n) gli oggetti del Capitolo 99 (oggetti d'arte, da collezione e di antichità).

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
95.01		**Tartaruga lavorata (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati.	9%	4,2%
	04	B. altri	16%	9,6%
95.02		**Madreperla lavorata (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati (comprese le perle dette « di Gerusalemme»)	9%	5,4%
	04	B. altri	17%	11,2%
95.03		**Avorio lavorato (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	9%	4,2%
	04	B. altri	17%	9,6%

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
95.04		**Osso lavorato (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati	10%	4,8%
	04	B. altri	15%	7,2%
95.05		**Corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori):**		
		A. corallo naturale o ricostituito, lavorato:		
	01	I. combinato con altre materie	15%	9%
	04	II. altro	7%	3,6%
	07	B. calami di penne lavorati	10%	6%
		C. altre materie animali da intaglio, lavorate:		
	11	I. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati.	8%	4,8%
	14	II. altre	16%	9,6%
95.06		**Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate (compresi i lavori):**		
	01 T	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati.	6%	3%
	04	B. altri	12%	7,2%
95.07		**Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori):**		
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati.	5%	2,4%
	04	B. altri	13%	6%
95.08		**Lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali (coppale, colofonia, ecc.), di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03 e suoi lavori:**		
	01	A. cera goffrata per alveari.	10%	6%
		B. altri	17%	8,4%
	04	*I. gelatina non indurita lavorata*		
	07	*II. non nominati*		

SEZIONE XX

CAPITOLO 96

SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, SPOLVERINI, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) gli oggetti del Capitolo 71;

   b) le spazzole, spazzolini, e simili, dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, in chirurgià, in veterinaria e in odontoiatria (n. 90.17);

   c) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli (Capitolo 97).

2. Si considerano teste preparate, ai sensi della voce n. 96.03, i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'incollatura o l'intonaco della base del mazzetto, l'ugualizzazione o la molatura delle estremità.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
96.01		**Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico . . . .**	18%	9%
	01 T	*A. di betulla, ginestra, erica, e altri simili steli*		
	04 T	*B. di saggina, senza manico*		
	07	*C. altre*		
96.02		**Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:**		
	01	A. spazzolini da denti	25%	12%
		B. spazzole costituenti elementi di macchine	17%	8,4%
	04	*I. di fili metallici*		
	07	*II. di altre materie*		
		C. altri	21%	16,2%
	11	*I. pennelli da barba*		
	14	*II. spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare, e simili*		
	17	*III. rulli per dipingere*		
	21	*IV. non nominati*		
96.03	00	**Teste preparate per pennelli e simili . . . .**	18%	10,8%
96.04	00	**Spolverini e scopine, di piume . . . .**	19%	11,4%
96.05	00	**Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia . . . .**	20%	12%
96.06	00	**Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia . . . .**	20%	9,6%

SEZIONE XX

CAPITOLO 97

GIOCATTOLI, GIUOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le candele per alberi di Natale (n. 34.06);
   b) gli articoli di pirotecnica per divertimento, della voce n. 36.05;
   c) i fili, monofili, cordoncini, « gut » e simili, per la pesca, anche tagliati a misura, ma non montati come lenze, che rientrano nel Capitolo 39, nella voce n. 42.06 o nella Sezione XI;
   d) i sacchi per oggetti da sport ed altri contenitori delle voci n.ri 42.02 e 43.03;
   e) le vestimenta da sport, nonché gli abiti da travestimento di maglia o di altro tessuto, dei Capitoli 60 e 61;
   f) i vessilli e i granpavesi di tessuto, nonché le vele per imbarcazioni ed i carri a vela, del Capitolo 62;
   g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissate dei pattini) ed i copricapo speciali per la pratica degli sport, nonché i gambali ed i parastinchi per tutti gli sport, dei Capitoli 64 e 65;
   h) i bastoni per alpinisti, gli scudisci e le fruste (n. 66.02), e loro parti (n. 66.03);
   ij) gli occhi di vetro non montati per bambole ed altri giocattoli, della voce n. 70.19;
   k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   l) gli oggetti della voce n. 83.11;
   m) i veicoli da sport della Sezione XVII, escluse le slitte, guidoslitte («bobsleighs») e simili;
   n) i velocipedi per ragazzi, costruiti come le biclette del tipo comune e muniti di cuscinetti a sfere (n. 87.10);
   o) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi (« skiffs ») (Capitolo 89) e loro mezzi di propulsione (Capitolo 44, se sono di legno);
   p) gli occhiali di protezione per la pratica degli sport e per i giuochi all'aperto (n. 90.04);
   q) i richiami ed i fischietti (n. 92.08);
   r) le armi ed altri oggetti del Capitolo 93;
   s) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).

2. Gli oggetti di questo Capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi, di pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre sintetiche o ricostituite.

3. Sono da considerare « bambole », ai sensi della voce n. 97.02, soltanto quelle raffiguranti soggetti umani.

4. Gli oggetti incompleti o non finiti seguono il trattamento di quelli completi o finiti, purché ne presentino le caratteristiche essenziali.

5. Con riserva di quanto previsto dalla Nota 1 precedente, le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo Capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
97.01		**Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili**	21%	12,6%
	01	*A. carrozzelle per bambole*		
	04	*B. altri*		

SEZIONE XX 97.02

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
97.02		**Bambole di ogni specie:**		
		A. bambole (vestite o non)	25%	16,8%
	01	*I. di materie plastiche artificiali*		
	04	*II. di altre materie*		
		B. parti, pezzi staccati ed accessori	21%	13%
	07	*I. vestiti, calzature, cappelli ed altri accessori*		
	11	*II. parti e pezzi staccati*		
97.03		**Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento:**		
		A. di legno	24%	20%
	01	*I. strumenti musicali*		
	04	*II. altri*		
		B. altri	24%	17,6%
	07	*I. assortimenti di giocattoli, diversi tra loro per la materia di cui sono costituiti, riuniti in panoplie o presentazioni simili*		
		II. non nominati:		
	11	*a. treni e piste per corse di automobili, elettrici, compresi i loro elementi*		
	14	*b. armi*		
	17	*c. apparecchi di proiezione ed altri giocattoli ottici (cinematografi, lanterne magiche, e simili)*		
	21	*d. strumenti musicali*		
		e. altri:		
		1. di materie plastiche artificiali:		
	24	*aa. modelli ridotti da montare*		
	27	*bb. giocattoli da costruzione*		
	31	*cc. altri*		
		2. di metallo:		
	34	*aa. modelli in miniatura, ottenuti per fusione*		
	37	*bb. altri*		
	41	*3. di tessuti*		
	44	*4. di gomma*		
	47	*5. di altre materie*		
97.04		**Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco):**		
	01	A. carte da giuoco, comprese le carte giocattoli	23%	10,8%
		B. altri	21%	10,2%
	04	*I. giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi*		
	07	*II. bigliardi a forma di mobile e tavoli speciali per case da giuoco*		
	11	*III. non nominati, accessori per oggetti di questa voce*		

NUMERO della Tariffa 1	della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
97.05		**Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.) . .**	22%	12%
	01	*A. oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese*		
		B. oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale:		
	04	*I. di vetro*		
	07	*II. di altre materie*		
97.06		**Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04:**		
	01	A. attrezzi per cricket e polo.	19%	esenzione
	04	B. racchette da tennis	19%	14,6%
		C. altri	19%	11,4%
	07	*I. attrezzi da ginnastica e da sport atletico*		
	11	*II. palloni e palle*		
	14	*III. sci di ogni specie e bastoni da sci, racchette da neve*		
	17	*IV. pattini da ghiaccio, pattini a rotelle*		
	22	*V. racchette da badminton e simili*		
	27	*VI. non nominati*		
97.07		**Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia:**		
	01	A. ami non montati	10%	6%
		B. altri	17%	13%
	04	*I. mulinelli per la pesca*		
	07	*II. canne da pesca*		
	11	*III. non nominati*		
97.08	00	**Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti . . . .**	14%	6,6%

SEZIONE XX

CAPITOLO 98

LAVORI DIVERSI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) le matite per sopracciglia e per la truccatura (n. 33.06);
   b) i bottoni e gli sbozzi di bottoni, i pettini, i fermagli per capelli e simili, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi (sotto la riserva delle disposizioni contenute nella Nota 2 a) del Capitolo 71), o guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite (Capitolo 71);
   c) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   d) le righe (n. 90.16);
   e) i giocattoli del Capitolo 97.
2. Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 1 di questo Capitolo, gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), da pietre sintetiche o ricostituite, oppure guarniti di perle fini, rientrano in questo Capitolo.
3. Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono classificati come oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il loro trattamento proprio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
98.01		**Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni):**		
	01	A. sbozzi e dischetti per bottoni	13%	10%
		B. bottoni e loro parti	18%	14%
	04	*I. a pressione, e simili*		
	07	*II. per polsini, e simili*		
		III. altri:		
	11	*a. di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili*		
	14	*b. di materie plastiche artificiali, non ricoperti di materie tessili*		
	17	*c. non nominati*		
98.02		**Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.):**		
	01	A. chiusure con graffette di metalli comuni, loro parti di metalli comuni	16%	12,4%
	04	B. altre.	20%	15,2%
98.03		**Portapenne, stilografi e matitatoi; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci n.ri 98.04 e 98.05:**		
		A. portapenne a serbatoio e stilografi	22%	14%
	01 (n)	*I. a sfera*		
	04 (n)	*II. altri*		
		B. altri portapenne; portamine; portalapis e simili	19%	11,4%
	07 (n)	*I. portamine*		
	11	*II. altri*		

SEZIONE XX **98.03**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
(98.03)		C. pezzi staccati ed accessori:		
	14	I. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter »	17%	7,8%
		II. altri	17%	8,4%
	17	*a. cartucce di ricambio per matite a sfera*		
	21	*b. non nominati*		
98.04		**Pennini da scrivere e punte per pennini:**		
		A. pennini da scrivere:		
	01	I. di oro	10%	4,8%
	04	II. di altre materie	16%	7,8%
	07	B. punte per pennini	5%	2,4%
98.05		**Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi:**		
		A. lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini:		
	01	I. lapis con guaine	17%	10,2%
	04	II. altri.	14%	8,4%
	07	B. gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi da bigliardi	10%	6%
98.06	00	**Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate**	17%	10,2%
98.07	00	**Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano**	16%	7,8%
98.08		**Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola**	16%	9,6%
	01	*A. nastri inchiostratori*		
	04	*B. cuscinetti per timbri*		
98.09	00	**Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili**	12%	7,2%
98.10		**Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini (1):**		
	01	A. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm	15%	9%
		B. altri	15%	11,8%
		I. accenditori:		
	04	*a. a gas*		
	07	*b. altri*		

(1) *L'importazione degli accenditori ed apparecchi di accensione, di articoli similiari ai fiammiferi delle composizioni e di altri oggetti capaci di produrre fiammella, scintilla o incandescenza, che nell'uso possono sostituirsi ai fiammiferi di qualunque specie, è riservata allo Stato. Similmente è riservata allo Stato l'importazione di parti e pezzi di ricambio degli apparecchi, articoli, oggetti, ecc., sopracitati.*

Sugli accenditori e sugli apparecchi d'accensione, ecc., dei quali sia stata autorizzata l'importazione per uso privato, è dovuto, oltre il dazio, il diritto di monopolio.

SEZIONE XX 98.10

NUMERO della Tariffa 1	NUMERO della Statistica 2	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 3	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 4	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 5
(98.10-B)	11	*II. apparecchi d'accensione*		
	14	*III. parti e pezzi staccati*		
98.11		**Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati:**		
	01	A. sbozzi di pipe di legno o di radica	6%	3,6%
		B. altri	18%	10,8%
		I. pipe e teste di pipe:		
	04	*a. di legno o di radica*		
	07	*b. di altre materie*		
	11	*II. non nominati*		
98.12		**Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili**	22%	10,8%
	01	*A. d'ebanite o di materie plastiche artificiali*		
	04	*B. di altre materie*		
98.13	00	**Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili**	17%	8,4%
98.14		**Spruzzatori da toletta, montati; loro montature e teste di montature**	20%	11,2%
	01	*A. spruzzatori*		
	04	*B. montature e teste di montature*		
98.15		**Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro):**		
	01	A. bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità inferiore o uguale a 0,75 litri	26%	18,8%
		B. altri	26%	15,6%
	04	*I. bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici*		
	07	*II. parti (escluse le ampolle di vetro)*		
98.16	00	**Manichini e simili; automi e scene animate per mostre** . .	18%	8,4%

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 99

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione (n. 49.07);
   b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi di arte e per usi simili (n. 59.12);
   c) le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini), anche gregge (n.ri 71.01 e 71.02).

2. Si considerano come « incisioni, stampe e litografie, originali », ai sensi della voce n. 99.02, gli esemplari ottenuti direttamente, in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.

3. Non rietrano nella voce n. 99.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzione in serie, stampi e lavori da artigiano) le quali sono da classificare nel Capitolo della loro materia costitutiva.

4. a) Con riserva delle Note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri Capitoli della Tariffa debbono essere classificati in questo Capitolo;
   b) gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 99.06 che nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05, debbono essere classificati nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05.

5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, incisioni, stampe e litografie, seguono il trattamento di tali oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

* * *

A) Il carattere di opere d'arte originali per i prodotti rientranti nelle voci n.ri 99.01, 99.02 e 99.03, viene riconosciuto dagli Organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.

Per i modelli di busti, di statue, di bassorilievi, e simili, fatti di gesso e destinati ad essere riprodotti, nonché per le forme di gesso cave di oggetti d'arte da riprodurre, il trattamento della voce n. 99.03 è subordinato alla presentazione di apposito certificato rilasciato dagli Organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione, dal quale devono risultare il nome e la residenza dell'artista che deve eseguire la riproduzione.

B) Seguono il trattamento degli oggetti della voce n. 99.05 le scatole nelle quali sono fissati gli oggetti stessi ed i recipienti di vetro nei quali essi sono contenuti.

C) Sono considerati « oggetti di antichità, ecc., » ai sensi della voce n. 99.06 (ad esclusione dei libri, stampe, musica, carte geografiche ed altri prodotti dell'industria grafica), quelli riconosciuti tali dagli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
99.01	00	**Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, ad esclusione dei disegni industriali della voce n. 49.06 e degli oggetti manifatturati decorati a mano . . . .**	esenzione	esenzione
99.02	00	**Incisioni, stampe e litografie, originali . . . .**	esenzione	esenzione
99.03	00	**Opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia . . . .**	esenzione	esenzione

SEZIONE XXI **99.04**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
della Tariffa	della Statistica		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5
99.04	00	**Francobolli e simili (biglietti postali, marche postali, ecc.), marche da bollo e simili, anche obliterati, ma non aventi corso nè destinati ad aver corso nel paese di destinazione . .**	esenzione	esenzione
99.05	00	**Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico . . . .**	esenzione	esenzione
99.06	00	**Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età . . . . .**	esenzione	esenzione

Il Ministro per le finanze
PRETI
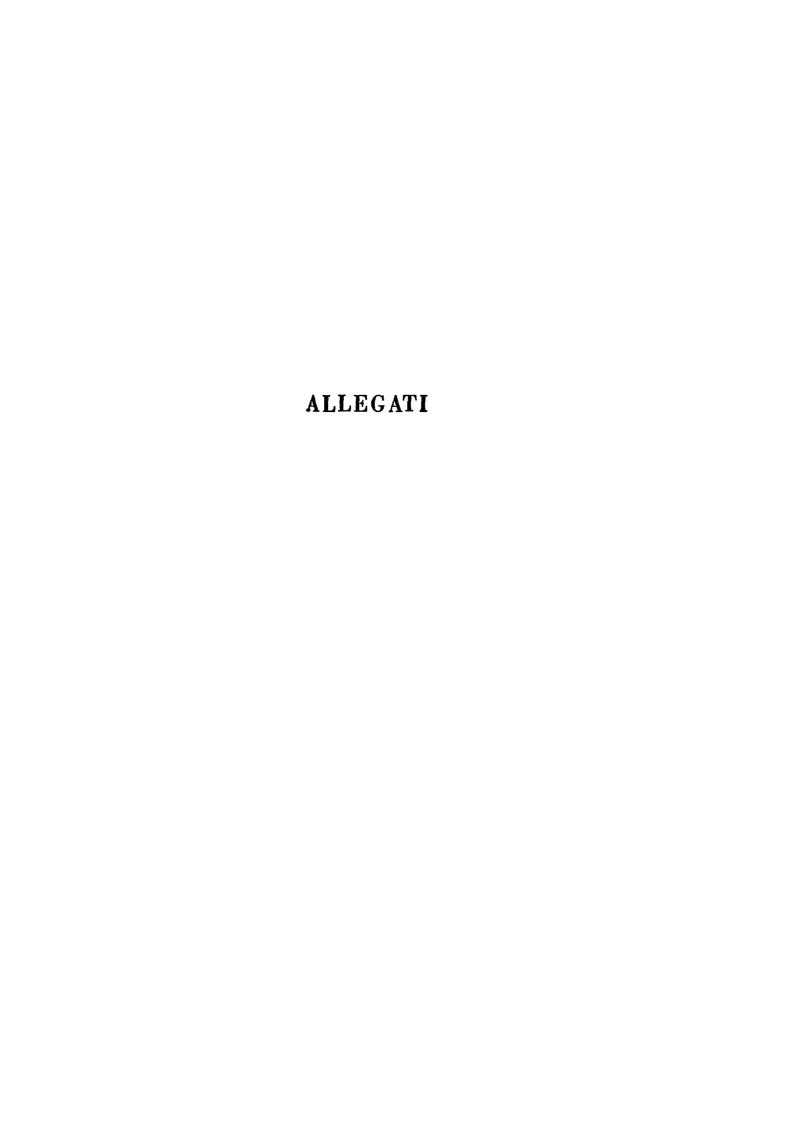
ALLEGATI

ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI L'APPLICAZIONE DEL DAZIO È TEMPORANEAMENTE SOSPESA TOTALMENTE O PARZIALMENTE

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 03.01-A-I-b	Salmoni, freschi, refrigerati o congelati .	8%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 03-01-B-I-b-2	Spratti freschi, refrigerati o congelati . .	7,8%	1- 1-1971	31- 1-1971
ex 03-01-B-I-e	Spinaroli (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati	5%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 03-01-B-I-m-2	Sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria trasformatrice (1)	7%	21-12-1970	14- 2-1971
ex 03.01-B-I-q	Sarde della specie sardinops sagax ocellata (dette «Pilchards»), fresche, refrigerate o congelate, destinate alla industria conserviera (1)	8%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 03.01-C	Uova di lumpo (Cyclopterus lumpus), fresche, refrigerate o congelate . . .	10%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 03.02-A-I-c	Acciughe (Engraulis sp.p.), semplicemente salate o in salamoia, presentate in barili o altri recipienti di contenuto netto di 10 kg o più	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 03.02-A-I-f	Merluzzi carbonari (gadus virens) salati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 47 kg e contenenti non più di cinquanta mezzi pesci	7%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 03.02-C	Uova di lumpo (Cyclopterus lumpus), semplicemente salate o in salamoia, secche o affumicate	11%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 07.01-Q-II	Funghi galletti o gallinacci	5,5%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 08.02-A-II	Arance amare o melangole	8%	1- 1-1971	31-12-1971
08.08-C	Mirtilli neri	5,5%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 08.09	Frutti della rosa canina, freschi	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
08.12-A	Albicocche	6%	1-12-1970	30-11-1971
ex 09.04-B-I	Paprica macinata destinata all'alimentazione degli animali (1)	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
09.10-C-I	Zafferano, non tr tato né macinato . . .	10%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 12.07-K	Foglie della specie Pilocarpus	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 12.07-K	Boccioli di sofora (Sophora japonica) . .	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 12.07-K	Semi di colchico (Colchicum autumnale)	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 12.07-K	Foglie della specie Duboisia	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 12.07-K	Segala cornuta (Secale cornutum)	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 12.07-K	Foglie, semi, radici ed altre parti della specie Datura	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 12.07-K	Semi della specie Strophantus	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 13.02-B	Balsamo del Canada	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
15.07-C-II	Olio di ricino, destinato ad altri usi . . .	7%	1- 7-1969	30- 6-1971
16.04-A-I	Caviale (uova di storione)	24%	1-12-1970	30-11-1971
ex 16.05-A	Granchi delle varietà « King», « Hanasaki», « Kegani» e « Quenn», semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, destinati all'industria conserviera, presentati in imballaggi di 2 kg o più (1)	5%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 16.05-B	Gamberetti della varietà Pandalus Platiceros Japonicus, cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, destinati all'industria conserviera (1)	10%	1- 1-1971	31-12-1971
28.28-H-I	Pentossido di vanadio (anidride vanadica)	3,5%	1- 1-1971	30- 6-1971
ex 28.55-B	Fosfuri di ferro (ferro-fosfori) contenenti, in peso, 15 % o più di fosforo, destinati esclusivamente alla fabbricazione di ghise fosforose d'affinazione o di acciaio o alla fabbricazione della ghisa da fusione (1)	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.01-C-I	Pineni	8%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.01-D-VII	Viniltoluolo	6%	1- 1-1971	31-12-1971

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 29.01-D-VII	1-2-4-5 Tetrametilbenzolo	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.02-B	Esaclorociclopentadiene	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.03-B-II	1-Nitropropano	8%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.03-B-II	2-Nitropropano	8%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.04-C-I	1,3-Glicole butilenico	8%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.06-A-IV	2, 3, 6-Trimetilfenolo	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.09	Ossido di butilene	7%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.13-A-I-b	Metilisoamilchetone	10%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.13-B-I-b	Canfora naturale raffinata	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.13-D-I	Deidroisoandrosterone (Androst-5-en-3-beta-ol-17-one)	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.13-D-I	Pregnenolone	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.13-D-I	16-Alfa-metilpregnenolone	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.13-F	1,4-Naftochinone	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.13-G-III	2,3-Dicloro-1,4-naftochinone	10%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.13-G-III	Decaclorotetraciclodecanone	10%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.14-A-II-c-5	16,17-Ossipregnenolone acetato (Epossipregnenolone acetato)	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.14-A-II-c-5	16-Alfa-metil-1, 4, 9 (11)-pregnatriene-17-alfa-21-diolo-3, 20-dione-21 acetato . .	9%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.14-A-II-c-5	16-Alfa-metil-allopregnano-11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3, 20-dione-11-paratoluensolfonato-21 acetato	9%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.14-A-II-c-5	16,17-Epossipregnanolone acetato . . .	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.14-A-II-c-5	16-Pregnenolone acetato (3-beta-acetossipregn-16-en-20-one)	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.15-A-IV-a	Acido sebacico	3%	1- 1-1971	31-12-1971
29.16-A-III-a	Tartrato di calcio greggio	3,5%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.16-D	Acido 3, 6-endoxo-esaidroftalico e suo sale di sodio	10%	1- 1-1971	31-12-1971

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione dei dazi è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	VALIDITÀ dal 4	 al 5
ex 29.17	Solfato di dietile	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
29.25-B-II-a	Feniletilmalonilurea e suoi sali	11%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.29	Etilidrazide dell'acido podofillinico . .	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.29	Ossima del 16, 17-deidropregnenolone-acetato	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.31-B	Tio-bis (di sec-amilfenolo)	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.35-T	Diosgenina e suoi esteri	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.35-T	Dicloruro di 1, 1'-dimetil-4, 4'-dipiridilio	9,6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.35-T	Dibromuro di 1, 1' etilene-2,2' dipiridilio	9,6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.35-T	1,4-Diaza-biciclo-2, 2,2-ottano (trietilen-diammina)	8%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.36	Para-amminobenzen-sulfonil-guanidina .	7%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.39-C-I	Siero gonadotropo	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.39-D-II	6-Alfa-metilprednisolone	8%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.39-D-II	21-Desossi-6-alfa-metil-9-alfa-fluoro-prednisolone	8%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.39-D-II	9-Alfa-fluoro-16 beta metilprednisolone (Betametasone), suo 21-disodio fosfato e suo 17-alfa-valerato (Valerianato) .	8%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.39-D-II	9-Alfa-fluoro-16-alfa-ossiprednisolone (Triamcinolone)	8%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.40	Bromelina	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
29.41-A	Digitaline	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.41-D	Glucoside puro di scilla	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.41-D	Sale di calcio del sennoside A e B . . .	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.41-D	Benziliden-beta-D-glucoside della podofillotossina	6%	1- 1-1971	31-12-1971

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione dei dazi è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 29.42-C-VIII	Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri ed altri derivati, ad esclusione dell'acido lisergico . . .	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.42-C-VIII	Nitrato di pilocarpina	6%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.44-C	Cefaloridina, cefalotina e cefalessina . .	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.44-C	Gentamicina	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 29.44-C	Eritromicina e suoi derivati	4,5%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 30.01-A-I	Fegati di bovini per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati	5%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 30.01-B	Fattore intrinseco (estratti purificati di mucose piloriche del maiale, disseccati)	5%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 30.01-B	Estratto di fegato di bovini	5%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 32.04-A-IV	Estratti per tinta di legno di campeggio, di legno giallo e di legno rosso . . .	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:			
	A. essenza di trementina	3%	1- 1-1971	31-12-1971
	B. essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	3%	1- 1-1971	31-12-1971
	C. altri	3%	1- 1-1971	31-12-1971
38.08-A	Colofonie (comprese le «peci resinose») .	4,5%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 38.08-C	Colofonie idrogenate, polimerizzate, dimerizzate o ossidate	4%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 38.08-C	Alcole idroabietilico tecnico	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 38.19-D	Acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	8%	1- 1-1971	31-12-1971

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione dei dazi è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 38.19-T	Ammine, di costituzione chimica non definita, destinate ad essere incorporate nella costruzione di aeroplani o ad essere utilizzate per la manutenzione o riparazione di aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 38.19-T	Miscele di aldeidi provenienti dalla lignina	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 38.19-T	Miscele di mercaptani terziari	9%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 38.19-T	Guanina greggia (pasta di squame o di altri cascami di pesci, contenente olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza d'Or ente)	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 38.19-T	Diosgenina greggia	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 38.19-T	Sospensione acquosa di microcapsule contenente un colorante nella sua forma leuco, del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta per duplicatori . . .	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 38.19-T	Silicio (policristallino o monocristallino), ad altissimo tenore di purezza, drogato mediante aggiunta o mediante epurazione selettiva, in forma di dischi, piastrine, rondelle o forme simili, che abbiano subito o no una politura . . .	6,4%	1- 1-1971	30- 6-1971
ex 39.01-C-III	Cascami di fogli di poliesteri, ricoperti da un composto del tungsteno . . .	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 39.01-C-III	Pellicole di politereftalato di etilenglicole, presentate in rotoli, ricoperte da un substrato, per la cinematografia o la fotografia (compresa la radiografia) . .	8%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 39.01-C-IV	Resine epossidiche, sotto forma liquida, pastosa o in polvere, destinate ad essere incorporate nella costruzione di aeroplani o ad essere utilizzate per la manutenzione o riparazione di aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 39.01-C-VI	Elastomeri polietere-uretano nelle forme previste dalla Nota 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	11%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 39.01-C-VIII	Poliossido di etilene di peso molecolare non inferiore a 4.000.000	8%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 39.02-C-III	Polisolfoetileni alogenati, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	4%	1- 1-1971	31-12-1971

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO A (*Sospensioni tariffarie*)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione dei dazi è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	a
1	2	3	4	5
ex 39.02-C-VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80%, in peso, di cloruro di vinilidene, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, di monofili o di lamette (1)	4%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 39.02-C-XIV-a	Copolimeri di acrilato di etile e di etere cloroetilvinilico, nelle forme previste dalla Nota 3 b) del Capitolo 39 . . .	12%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 39.02-C-XIV-a	Copolimeri di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	4%	1- 1-1971	30- 6-1971
39.03-B-V-a-1	Etilcellulosa (non plastificata)	4%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 39.03-B-V-a-2	Etilossietilcellulosa (insolubile nell'acqua)	4%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 39.07-E	Articoli per usi tecnici e elementi di struttura	esenzione(2)	1- 1-1967	31-12-1969(3)
ex 40.11-B	Pneumatici nuovi destinati ad essere utilizzati per la manutenzione di aeroplani (1):			
	— pneumatici dei 2 tipi seguenti:			
	— — 50 × 20; 26 PR	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
	— — 24 × 7,7; 14 PR	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 40.11-B	Coperture, protettori « flaps» e tubolari :			
	— pneumatici per aerodine dei tipi seguenti:			
	— — 44"-12 strati	esenzione(2)	1- 1-1967	31-12-1968(4)
	— — 15.00-16-14 strati	esenzione(2)	1- 1-1967	31-12-1968(4)
	— — 36 × 10,75-16,5-16 strati . . .	esenzione(2)	1- 1-1967	31-12-1968(4)
	— — 24 × 7,25-12-10 strati.	esenzione(2)	1- 1-1967	31-12-1968(4)

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di un anno.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione dei dazi è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	al
1	2	3	4	5
40.14-B-I	Articoli per usi tecnici	esenzione(3)	1- 1-1967	31-12-1969(4)
41.03-B-I	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate .	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
41.04-B-I	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 41.05-B-I	Altre pelli di rettili, semplicemente conciate	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 44.09	Legno ridotto meccanicamente in frammenti, a forma di lastrine o di particelle, dei tipi di quelli utilizzati nella fabbricazione delle paste per carta o dei pannelli di fibre o di particelle . .	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 44.15-B	Pannelli di legno, rivestiti da ambo le parti con un foglio di alluminio e destinati ad essere utilizzati sugli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 44.28-C	Tegole («Bordeaux») per tetti o facciate, di legno di conifere	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:			
	A. sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, di spessore di più di 30 mm	3%	1- 1-1971	31-12-1971
	B. altri	3%	1- 1-1971	31-12-1971
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	4%	1- 1-1971	31-12-1971
ex 48.01-E	Carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio delle fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale (1) (2)	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) La carta giapponese speciale destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio di fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale. è una carta di colore naturale bianco, di qualità soffice e resistente, di peso unitario, per m², da 12 g esclusi a 28 g inclusi, e composta per la maggior parte di fibre lunghe.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati. sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 51.01-A	Filati semplici di politetrafluoroetilene . .	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
51.01-B-I	Filati a vacuoli, di fibre tessili artificiali	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 56.01-A	Fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica ottenuta mediante policondensazione di metafenilendiammina e acido isoftalico	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 58.01-B	Tappeti di seta o di borra di seta (schappe), il cui velluto contiene almeno 85%, in peso, di seta o di borra di seta . . .	24% con riscossione massima di 4 U.C. per m²	1- 1-1971	31-12-1971
ex 59.04	Filati di cocco destinati alla fabbricazione di tappeti, stuoini e oggetti simili (1)	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 62.05-C	Rampe di evacuazione e cinture di salvataggio per passeggeri, per l'equipaggiamento degli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
68.13-B-III	Altri lavori di amianto	esenzione(2)	1- 1-1967	31-12-1969(3)
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie	esenzione(2)	1- 1-1967	31-12-1969(3)
ex 68.16-B	Filtri, rondelle ed altri articoli di carbone agglomerato o di grafite	esenzione(2)	1- 1-1967	31-12-1969(3)

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione dei dazi è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	VALIDITÀ al
1	2	3	4	5
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(6)
		10% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (5)	1- 7-1968	31-12-1971
ex 73.24	Recipienti destinati alla pressurizzazione degli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, coppiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:			
	A. non filettati:			
	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm.	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(6)
		7% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (5)	1- 7-1968	31-12-1971
	II. altri	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(6)
		10% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (5)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (3), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (3), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(6) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione dei dazi è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
(73.32)	B. filettati:			
	I. viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		8% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	II. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		11% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 73.40-B	Ghiere, flange e morsetti di serraggio o di fissaggio; dispositivi per la fissazione del carico	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
76.16-B	Punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla, di alluminio	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi e lavorati:			
	K. titanio:			
	ex I. greggio; cascami e rottami:			
	— titanio spugnoso (spugna di titanio); cascami e rottami di titanio	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
	ex II. lavorato:			
	— bulloni, dadi, viti, ribadini e oggetti simili di bulloneria e viteria	4% (1)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		4% (2)	1- 7-1968	31-12-1971
	ex M. cascami e rottami di uranio impoverito in U 235	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni:			
	B. altri	esenzione (3)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (1)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1971
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamento; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni:			
	ex B. altri:			
	— rivetti tubolari	esenzione (1)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (1), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (1), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	VALIDITÀ al
1	2	3	4	5
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche	esenzione (1)	1- 7-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1971
84.08	Altri motori e macchine motrici:			
	B. turbine a gas:			
	II. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	C. altri motori e macchine motrici .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1971
	D. parti e pezzi staccati:			
	II. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):			
	B. altre pompe:			
	I. pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 Bar	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	II. pompe non nominate	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
(84.10-B)	III. parti e pezzi staccati:			
	— di pompe classificabili nella voce n. 84.10-B-I	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	— di pompe classificabili nella voce n. 84.10-B-II	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:			
	A. pompe e compressori:			
	II. pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-2} Torr; compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una mandata di più di 3000 m^3 al minuto; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2000 kg	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	III. altre pompe e compressori . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	IV. parti e pezzi staccati:			
	— di pompe e compressori classificabili nella voce n. 84.11-A-II	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
(84.11-A-IV)	— di pompe e compressori classificabili nella voce n. 84.11-A-III	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	C. ventilatori e simili	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione de freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:			
	A. Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi per uso domestico	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	ex B. altri:			
	— impianti frigoriferi a compressione, particolarmente studiati per il raffreddamento dell'aria all'interno delle aerodine . . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:			
	C. scambiatori di temperatura	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		4,5% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione dei dazi è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:			
	D. altri:			
	II. apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas:			
	— apparecchi per filtrare liquidi	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(6)
		6% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (5)	1- 7-1968	31-12-1971
	— altri	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
ex 84.22-D	Binde	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
ex 84.22-D	Apparecchi di sollevamento, di carico e di scarico destinati ad essere fissati a dimora sugli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:			
	ex E. altri:			
	— gruppi umidificatori e disumidificatori d'aria	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(6)
		6% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (5)	1- 7-1968	31-12-1971
	— impianti avviatori di motori, regolatori di eliche e servo-meccanismi	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:			
	A. riduttori di pressione	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
		esenzione (3)	1- 7-1968	31-12-1974(6)
		6% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (5)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero per le Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (3), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (3), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(6) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione dei dazi è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
(84.61)	B. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		6,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5%(3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
ex 84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):			
	— alberi fucinati e sgrossati, di peso unitario superiore a 150 tonnellate, per macchine generatrici e turbine	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
	— alberi a gomito:			
	— — per motore di autoveicoli . .	esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— — per altri motori	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— alberi di trasmissione e manovelle, per motori	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— altri, esclusi gli alberi a camme per motori di autoveicoli	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione dei dazi è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			da	a
1	2	3	4	5
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.04	Accumulatori elettrici:			
	B. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:			
	A. apparecchi di avviamento e generatrici (dinamo), compresi i congiuntori-disgiuntori:			
	— apparecchi di avviamento per motori	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		8,5% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	B. magneti, compresi i dinamo-magneti	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione dei dazi è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
(85.08)	C. candele d'accensione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	D. candele di riscaldamento	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	E. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:			
	A. apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:			
	I. apparecchi trasmittenti	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		7% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	II. apparecchi rice-trasmittenti . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		11% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	ex III. apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, ad esclusione degli apparecchi di radiodiffusione o di televisione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		14% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1º luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1º luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	al
1	2	3	4	5
(85.15)	B. altri apparecchi	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		10% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	C. parti e pezzi staccati:			
	ex I. mobili e cofanetti, degli apparecchi di cui sopra	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	ex II. microstrutture, degli apparecchi di cui sopra	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	III. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter» ed il cui maggior diametro non supera 25 mm:			
	— degli apparecchi di cui sopra	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		9% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— altri	8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		9% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	IV. altri:			
	— degli apparecchi di cui sopra .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		13% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— non nominati	8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		13% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		8% (4)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1º luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purchè si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1º luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ dal	VALIDITÀ al
1	2	3	4	5
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione:			
	A. apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici . . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		6,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	B. resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		8% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		8% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	C. quadri di comando o di distribuzione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		5,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		5,5% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce lampo:			
	A. lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	B. lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, compresi quelli a luce mista	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; transistori e simili elementi semiconduttori, montati; cristalli piezoelettrici montati:			
	A. lampade, tubi e valvole	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	B. cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	D. cristalli piezoelettrici montati . . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:			
	C. altri:			
	— tergicristalli	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		8% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— non nominati	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo .	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
ex 88.02-B-II-c	Aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, di peso a vuoto di 15.000 kg esclusi a 35.000 kg inclusi	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 88.02-B-II-d	Aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, di peso a vuoto di più di 35.000 kg	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 89.01-B-II	Battelli di salvataggio per l'equipaggiamento degli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
ex 89.05	Congegni galleggianti di salvataggio per l'equipaggiamento degli aeroplani (1) .	esenzione	1- 1-1971	31-12-1971
90.14	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:			
	A. bussole	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
	B. altri:			
	— strumenti e apparecchi per la navigazione aerea	esenzione (2) esenzione (3) 8,5% (4) esenzione (5)	1- 1-1967 1- 7-1968 1- 7-1968 1- 7-1968	31-12-1969(6) 31-12-1974(6) 31-12-1971 31-12-1971
	— strumenti e apparecchi di meteorologia; telemetri	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
90.23	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:			
	C. densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche se provvisti di termometri; pirometri ottici . .	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)
	D. altri	esenzione (2)	1- 1-1967	31-12-1969(6)

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di *aeroplani di peso a vuoto superiore a* 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato; alla data del 1° luglio 1968, *la fase delle prime prove in volo,* oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (3), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (3), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(6) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:			
	A. manometri.	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		11% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		11% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	B. termostati	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		9% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		9% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	C. altri.	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		10% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		10% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:			
	A. strumenti e apparecchi elettronici .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
	B. altri	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		6,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
90.29	Parti, pezzi staccati ed accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:			
	A. parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi elettronici della voce numero 90.28	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
(90.29)	B. altri:			
	I. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » e il cui maggiore diametro non supera 25 mm . . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		6,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6,5% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
	II. non nominati	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		7,5% (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		7,5% (3)(4)	1- 7-1968	31-12-1971
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.) . . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
92.11-A-I	Apparecchi di registrazione	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce numero 94.02) e loro parti:			
	ex A. appositamente costruiti per aerodine:			
	— mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio . . .	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)
		esenzione (2)	1- 7-1968	31-12-1974(5)
		6% (3)	1- 7-1968	31-12-1971
		esenzione (4)	1- 7-1968	31-12-1971
	— mobili per sedersi appositamente costruiti per passeggeri e incorporanti un dispositivo di distribuzione di ossigeno	esenzione (1)	1- 1-1967	31-12-1969(5)

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° luglio 1968, la fase delle prime prove in volo, oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani destinati alla costruzione di questi stessi aeroplani, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), oppure nella fabbricazione di parti e pezzi di aeroplani diversi da quelli di cui alla precedente nota (2), subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi, importati o immatricolati in uno Stato membro delle Comunità Europee anteriormente al 1° luglio 1968, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Il Ministro per le finanze
PRETI

ALLEGATO B (Contingenti tariffari)

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI SONO APERTI CONTINGENTI TARIFFARI IN ESENZIONE DA DAZIO O A DAZIO RIDOTTO

L'ammissione dei prodotti sottoelencati al beneficio della riduzione totale o parziale del dazio, nei limiti del contingente tariffario a fianco di ciascuno indicato, è subordinata all'osservanza delle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 01.02-A-II-b-2	Giovenche e vacche, escluse quelle da macello, delle razze grigia, bruna, gialla, chiazzata del Simmental e del Pinzgau.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	6%	annuo
ex 01.02-A-II-b-2	Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, delle razze chiazzate del Simmental, di Schwyz e di Friburgo, scortati dai seguenti certificati: — i tori, dal certificato di ascendenza; — le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico attestante la purezza della razza.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	4%	annuo
02.01-A-II-a-2 ex 02.01-A-II-b	Carni congelate, della specie bovina.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee. Per l'imputazione sul contingente tariffario, 100 kg di carne disossata sono equivalenti a 130 kg di carne non disossata.	20%	annuo
03.01-B-I-a-2-	Aringhe fresche, refrigerate o congelate, intere, decapitate o in pezzi, dal 16 giugno al 14 febbraio.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 03.01-B-I-c	Tonni freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria conserviera.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 03.01-B-I-e	Spinaroli imperiali (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	6%	annuo
03.02-A-I-b	Merluzzi semplicemente salati o in salamoia o secchi, interi, decapitati o in pezzi. (1)	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
08.04-B-I	Uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	1,2%	dal 1º dicembre 1970 al 30 novembre 1971
ex 32.01-D	Estratti tannici di eucalipto.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	4,2%	annuo
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valige, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: ex B. di altre materie, diverse dalle materie plastiche artificiali, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1970 al 31 agosto 1971
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: ex C. altri accessori per *oggetti di vestiario, fatti a mano.*	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1970 al 31 agosto 1971

(1) Dal 1º gennaio 1971, fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 16 del Regolamento (CEE) n. 2142/70, del Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1971, il contingente si applica globalmente anche per i filetti di merluzzi della voce di tariffa n. 03.02-A-II-a.

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari)

Segue Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 44.24	Oggetti di uso domestico, di legno, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno, fatti a mano; parti di legno di tali lavori ed oggetti, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 47.01-A	*Paste di legno meccaniche e semichimiche, destinate alla produzione cartaria.*	250.000 tonnellate	esenzione	dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971
47.01-A	Paste di legno meccaniche e semichimiche.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 47.01-B	*Paste di legno chimiche:* *a) destinate alla produzione cartaria* . . . . *b) destinate alla fabbricazione del cellophane* . . . . *c) destinate alla fabbricazione di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche* . . . . *d) destinate alla fabbricazione di carbossimetilcellulosa* . . *e) destinate alla fabbricazione di acetati di cellulosa della voce di tariffa n. 39.03-B-III;* . . . . *f) destinate alla fabbricazione di celluloide*	 1.700.000 tonnellate 33.500 tonnellate 11.500 tonnellate 4.500 tonnellate 7.000 tonnellate 1.500 tonnellate *Contingenti globali per i prodotti delle voci n.ri ex 47.01-B-I-a, ex 47.01-B-I-b, ex 47.01-B-II-a ed ex 47.01-B-II-b.*	esenzione	dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
47.01-B	Paste di legno chimiche.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee. Contingente globale per i prodotti delle voci n.ri 47.01-B-I-a, 47.01-B-I-b, 47.01-B-II-a e 47.01-B-II-b.	esenzione	annuo
48.01-A	Carta da giornali.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1970 al 31 agosto 1971
50.02	Seta greggia (non torta).	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 50.04	Filati interamente di seta non preparati per la vendita al minuto.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	4%	annuo
ex 50.05	Filati interamente di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	2,5%	annuo

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari)

Segue Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe), tessuti su telai a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee. Contingente globale per i prodotti della voce n. 50.09.	esenzione	annuo
ex 54.03-B-I-a	Filati di lino, greggi (esclusi i filati di stoppa), misuranti, per kg, 30.000 m o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	2,2%	annuo
ex 55.09	Altri tessuti di cotone, tessuti su telai a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee. Contingente globale per i prodotti della voce n. 55.09.	esenzione	annuo
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati: ex B. altri: — Tappeti. tappetini, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° settembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
68.02	Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici: A. lavori di pietre da taglio o da costruzione: ex IV. scolpiti, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
70.19	A. Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro: I. perle di vetro: a. tagliate e lucidate meccanicamente III. imitazioni di pietre preziose e semipreziose: a. tagliate e lucidate meccanicamente IV. conterie simili di vetro: b. altre	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee. Contingente globale per i prodotti delle voci n.ri 70.19.A-I-a, 70.19-A-III-a e 70.19-A-IV-b.	esenzione	annuo
ex 73.01-B-I ex 73.01-B-II-a	Ghisa ottenuta completamente con carbone di legna, contenente, in peso, fosforo e zolfo, nella proporzione massima rispettiva di 0,07% e di 0,02%. *Ciascuna spedizione deve essere accompagnata da un certificato di origine rilasciato dagli Organismi autorizzati dai rispettivi Governi e riconosciuti dal Governo italiano. Il certificato di origine deve, tra l'altro, indicare il nome del fabbricante, la denominazione del prodotto secondo la nomenclatura, le specificazioni sopra indicate e l'esatto tenore di fosforo e zolfo.* *La presentazione di tale certificato non dispensa l'importatore dai controlli e dalle analisi, a cui le Autorità doganali possono procedere.*	7.000 tonnellate. Contingente globale per i prodotti delle voci n.ri 73.01-B-I e 73.01-B-II-a.	3,2%	annuo

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
73.02-C	Ferro-silicio.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
73.02-D	Ferro-silico-manganese.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 73.02-E-I	Ferro-cromo contenente, in peso, fino a 0,10% di carbonio e più di 30% fino a 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato).	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 73.13-A-I	Lamiere dette «magnetiche», aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg inferiore o uguale a 0,40 watt (lamiere a grani orientati di qualità M 4), destinate alla utilizzazione nel territorio nazionale.	1.000 tonnellate. Contingente globale per i prodotti di questa voce e per quelli della voce n. ex 73.15-B-VI-a-1.	6%	dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971
ex 73.15-A-IV-b-1	Vergella o bordione speciale destinata all'industria dei pneumatici (vergella o bordione d'acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di diametro compreso tra 4,5 mm e 6 mm e con tenore di carbonio compreso tra 0,62% e 0,74%).	8.000 tonnellate.	esenzione	dal 1° gennaio 1971 al 30 giugno 1971

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 73.15-B-VI-a-1	Lamiere dette «magnetiche», aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg inferiore o uguale a 0,40 watt (lamiere a grani orientati di qualità M 4), destinate alla utilizzazione nel territorio nazionale.	1.000 tonnellate. Contingente globale per i prodotti di questa voce e per quelli della voce n. ex 73.13-A-I.	6%	dal 1º gennaio 1971 al 31 dicembre 1971
ex 74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 74.19	Altri lavori di rame, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
77.01-A	Magnesio greggio.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1970 al 31 agosto 1971
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni: ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1970 al 31 agosto 1971

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari)

Segue Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 83.10	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1970 al 31 agosto 1971
ex 83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1970 al 31 agosto 1971
88.02-B-I	*Elicotteri funzionanti con macchina propulsiva.*	Da determinarsi dal Ministero delle Finanze.	esenzione	annuo
ex 88.02-B-II-b	Aeroplani a due gruppi turbopropulsori, di peso a vuoto superiore a 3.000 kg, ma inferiore o pari a 3.500 kg, che rispondono alle specificazioni tecniche appresso indicate: a) distanza di decollo per un peso a carico di 5.250 kg: 230 m di percorso al suolo; altezza di volo: 15 m dopo un percorso totale di 375 m; b) distanza di atterraggio per un peso a carico di 4.990 kg da una altezza di volo di 15 m fino all'arresto: 290 m, di cui 150 m di percorso al suolo.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
ex 94.03	Altri mobili e loro parti, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1970 al 31 agosto 1971
95.01	Tartaruga lavorata (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
95.02	Madreperla lavorata (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
95.03	Avorio lavorato (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1970 al 31 agosto 1971
95.04	Osso lavorato, (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
95.05	Corno, corna d'animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori): C. altre materie animali da intaglio, lavorate: ex II. altre, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1970 al 31 agosto 1971
95.06	Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
95.07	Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
97.02	Bambole di ogni specie: ex A. bambole (vestite o non): — bambole decorative vestite in un modo folcloristico caratteristico del paese di origine, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 12 novembre 1970 al 31 agosto 1971
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento: ex A. di legno, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º settembre 1970 al 31 agosto 1971

Il Ministro per le finanze: PRETI

ALLEGATO C

ELENCO DEI PRODOTTI DESTINATI ALLA FLOTTAZIONE DEI MINERALI METALLICI, AMMESSI ALL'IMPORTAZIONE IN ESENZIONE DA SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUI PRODOTTI PETROLIFERI E DA DIRITTO ERARIALE SPECIALE SUGLI ALCOLI IN ESSI EVENTUALMENTE CONTENUTI

Numero della Tariffa 1	Denominazione dei prodotti 2	FLOTTAZIONE CUI SONO DESTINATI 3
ex 15.10-B	Acido oleico « Flotation Grade»	dei minerali di fluoro
ex 27.07-D	Activol 30	dei minerali di piombo e di zinco
ex 27.07-D	Cresolo greggio	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno
ex 28.40-B-II	Reagenz A. S.	dei minerali potassici
ex 28.47-B-II	C. III	dei minerali misti di rame, zinco e piombo
ex 29.31-A	Reattivo 301	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere nonché dei minerali di antimonio dei minerali di molibdeno e di rame
ex 29.31-A	Exilxantogenato di potassio (sinonimo di exilxantato di potassio)	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali piritosi
ex 29.31-A	Isopropilxantogenato di potassio	dei minerali di piombo e di zinco
ex 29.31-A	Xantogenati di potassio (1)	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno dei minerali di rame dei minerali auriferi e arsenicali-auriferi nonché delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di antimonio
ex 34.02	Acetato di stearilamina . .	dei minerali di piombo e di zinco
ex 34.02	Armac T	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali potassici
ex 34.02	Noramac	dei minerali potassici
ex 34.02	Potassol, Noramac S, Flotigam TA	dei minerali potassici
ex 38.06	Aerodepressant 610	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.06	Aerodepressant 645	della galena a contenuto di pirrotine

(1) *Sono esclusi gli etilxantogenati e gli amilxantogenati, di potassio.*

Segue ALLEGATO C

Segue **Elenco dei prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, ammessi alla importazione in esenzione da sovrimposta di confine sui rodotti petroliferi e da diritto erariale speciale sugli alcoli in essi eventualmente contenuti**

Numero della Tariffa 1	Denominazione dei prodotti 2	FLOTTAZIONE CUI SONO DESTINATI 3
ex 38.07-C	Flotol	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali auriferi-arsenicali dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.07-C	Flotol A	dei minerali di zolfo
ex 38.07-C	Olio di Pino	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno dei minerali di antimonio dei minerali di rame dei minerali auriferi e arsenicali-auriferi nonché delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali piritosi dei minerali di zolfo
ex 38.07-C	Sapinol	dei minerali piritosi
ex 38.07-C	Sapinol B	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.07-C	Sapinol D	dei minerali cupriferi nonché delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Aerofloat.	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Aerofloat sodico	dei minerali di zinco e di piombo dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Aerofloat 15	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di antimonio dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno
ex 38.19-T	Aerofloat 15	dei minerali di rame dei minerali di molibdeno dei minerali piritosi
ex 38.19-T	Aerofloat 31	dei minerali di piombo ossidati dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Etilurol puro	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame

Segue ALLEGATO C

Segue **Elenco dei prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, ammessi alla importazione in esenzione da sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e da diritto erariale speciale sugli alcoli in essi eventualmente contenuti**

Numero della Tariffa 1	Denominazione dei prodotti 2	FLOTTAZIONE CUI SONO DESTINATI 3
ex 38.19-T	Fosfocresolo	dei minerali arsenicali auriferi dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Frother B. 23	dei minerali di zolfo
ex 38.19-T	Frother 60	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali piritosi
ex 38.19-T	Frother 63	dei minerali piritosi
ex 38.19-T	Frother 77	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Gefanolo	dei minerali auriferi-arsenicali
ex 38.19-T	P. 80	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Reagente 404	dei minerali di piombo ossidati
ex 38.19-T	Reagente 633	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Reattivo P. 82	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Reattivo 203	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno
ex 38.19-T	Reattivo 239	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Reattivo 404	dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Separan 2610	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Sodium Aerofloat	dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno
ex 38.19-T	Sulfanol 249	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali auriferi dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Sulfanol 270	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	S-80	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Xantol Y	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame

Il Ministro per le finanze
PRETI

ALLEGATO D (Grecia)

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI, SE PROVENIENTI DALLA GRECIA, I DAZI O I PRELIEVI SI APPLICANO NELLA MISURA E CON I CRITERI STABILITI PER GLI STESSI PRODOTTI IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI O NELLA MISURA E CON I CRITERI STABILITI PER CIASCUNO DI ESSI DAI RISPETTIVI REGOLAMENTI AGRICOLI, SALVO PARTICOLARI DISPOSIZIONI PREVISTE IN QUESTO ALLEGATO

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi.
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo.
01.03	Animali vivi della specie suina.
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina.
01.05	Volatili vivi da cortile.
01.06	Altri animali vivi.
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al numero 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate.
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati.
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia.
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate.
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato.
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate.
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: A. d'acqua dolce C. fegati, uova e lattimi
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati.
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua.
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati.
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati.
04.03	Burro.
04.04	Formaggi e latticini.
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non.
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana.
06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti.
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze.
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati.

Segue ALLEGATO D (Grecia)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03.
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	E. bietole da costa e cardi
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello:
	III. altri
	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili:
	I. sedani-rape
	ex II. navoni
	III. ravanelli (Cochlearia armoracia)
	IV. altri
	ex H. scalogni
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)
	O. capperi
	Q. funghi e tartufi
	R. finocchi
	ex T. altri, esclusi melanzane, zucche, zucchini e « comboux »
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati.
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:
	B. capperi
	C. cipolle
	D. cetrioli e cetriolini
	E. pomodori
	F. altri ortaggi e piante mangerecce
	G. miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati.
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
	ex C. altri, escluse le fave
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago.
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio.

Segue ALLEGATO D (Grecia)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	D. pompelmi e pomeli
	ex E. altri, esclusi i cedri
08.03	Fichi, freschi o secchi:
	ex B. secchi, importati in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di più di 15 kg
08.04	Uve, fresche o secche:
	A. fresche:
	II. altre
	B. secche:
	II. altre
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	E. noci di Pecan
	ex F. altre, escluse le nocciuole
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:
	E. altre
08.08	Bacche fresche:
	B. mirtilli rossi (airelles)
	C. mirtilli neri
	ex D. ribes neri (cassis) e rossi
	E. papaie
	ex F. altre, escluse le more
ex 08.09	Altre frutta fresche, esclusi i meloni e simili.
ex 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri, escluse fragole, pesche (comprese le pesche noci), albicocche, lamponi e ciliege.
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:
	A. albicocche
	B. arance
	C. papaie
	ex D. altre, esclusi i cedri
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):
	E. papaie
	F. macedonie
	G. altre

Segue ALLEGATO D (Grecia)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione.
09.02	Tè.
09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »):
	A. non tritati né macinati
	ex B. tritati o macinati, escluso il pepe (del genere « Piper »)
09.05	Vaniglia.
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo.
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli).
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi.
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:
	A. non tritati né macinati:
	II. di badiana
	ex III. di coriandolo, di cumino, di carvi, e bacche di ginepro
	B. tritati o macinati:
	I. di badiana
	II. di coriandolo
	ex III. altri, esclusi quelli d'anice e di finocchio
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:
	D. zenzero
	E. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla Nota 1 b) del Capitolo 9
10.01	Frumento, compreso quello segalato.
10.02	Segala.
10.03	Orzo.
10.04	Avena.
10.05	Granturco.
10.06	Riso.
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali.
11.01	Farine di cereali.
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati.

Segue ALLEGATO D (Grecia)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05.
11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8.
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate.
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06.
11.07	Malto, anche torrefatto.
11.08	Amidi e fecole; inulina.
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti.
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati:
	ex A. ricino
	ex B. altri, esclusi i semi di girasole, di cotone e di sesamo.
12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa.
12.03	Semi, spore e frutti da sementa.
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero.
12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte.
12.06	Luppolo (coni e luppolina).
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
	A. piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)
	B. cortecce di china
	D. quassia amara (legno e cortecce)
	E. fave tonka
	F. fave del Calabar
	G. pepe di cubebe
	H. foglie di coca
	IJ. altri legni, radici e cortecce; muschi, licheni ed alghe
	ex K. altri, esclusi l'origano, la menta, la salvia ed i fiori di camomilla
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
	C. noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli
	D. altri

Segue ALLEGATO D (Grecia)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
ex 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, esclusa la paglia di sorgo.
12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio.
13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali: ex B. pectina
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso.
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo ».
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati.
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati: B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone C. olio di ricino D. altri oli
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati.
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali.
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue.
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie.
16.03	Estratti e sughi di carne.
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati.
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido.
ex 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati, eccettuati il glucosio ed il lattosio chimicamente puri.

Segue ALLEGATO D (Grecia)

Segue Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
17.03	Melassi, anche decolorati.
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto.
18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao.
ex 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri, esclusi pomodori, conserve di pomodori (compreso il concentrato), olive, piselli, fagioli, carciofi, cetrioli e cetriolini, melanzane, « comboux», zucche e zucchini.
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: A. funghi B. tartufi D. asparagi E. crauti ex F. capperi ex G. fagiolini ex H. altri, compresi i miscugli, esclusi fagioli, carciofi, cetrioli e cetriolini, melanzane, « comboux», zucche e zucchini
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri.
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate).
ex 20.05	Gelatine ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri.
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: ex A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, esclusi i miscugli di frutta B. altre: I. con aggiunta di alcole II. senza aggiunta di alcole: a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg: 1. zenzero 2. segmenti di pompelmi e di pomeli 4. uve 5. ananassi

Segue ALLEGATO D (Grecia)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispett vi rego'amenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
(*20.06*-B-II-a)	ex 7. altre frutta, esclusi arance, limoni, ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, cotogne
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:
	1. zenzero
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli
	4. uve
	5. ananassi
	ex 7. altre frutta, esclusi arance, limoni, ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, cotogne
	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	1. di 4,5 kg o più:
	ex cc. altre frutta, esclusi arance, ciliege, amarene, mandarini, limoni, fragole, lamponi, mele, pere, cotogne
	ex 2. di meno di 4,5 kg, esclusi arance, mandarini, limoni, albicocche, pesche (comprese le pesche noci), ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, pere, cotogne ed i miscugli di frutta
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:
	A. con densità superiore a 1,33 a 15° C:
	ex I. mosti di uve
	ex II. di ananassi
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:
	ex I. mosti di uve
	II. altri:
	a. di valore superiore a 30 U. C. per 100 kg di peso netto:
	4. di ananassi
	b. di valore uguale o inferiore a 30 U. C. per 100 kg di peso netto:
	5. di ananassi
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) (1).
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.

(1) Per i vini di uve fresche provenienti dalla Grecia, nei limiti di contingenti da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica un dazio pari alla media aritmetica degli ammontari risultanti dal calcolo dei dazi che sarebbero dovuti per gli stessi prodotti in provenienza dagli Stati membri delle Comunità Europee e in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO D (Grecia)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione: ex A. alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ex B. alcole etilico non denaturato di 80° e più, ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: ex A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°, ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili.
23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte alla alimentazione umana; ciccioli.
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi.
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili.
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie.
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio.
23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove.
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali.
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): II. altri B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)

Segue ALLEGATO D (Grecia)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili.
27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti.
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba:
	A. di carbon fossile:
	II. altri
	B. di lignite
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati).
57.01	Canapa (« Cannabis sativa») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati).
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse.
73.02	Ferro-leghe:
	A. ferro-manganese:
	I. contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.
73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse.
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):
	A. blumi e billette:
	I. laminati
	B. bramme e bidoni:
	I. laminati
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio.
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio.
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:

Segue ALLEGATO D (Grecia)

Segue **Elenco dei prodotti dei quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
(73.10)	A. semplicemente laminate o estruse a caldo
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):
	I. semplicemente placcate:
	a. laminate o estruse a caldo
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:
	A. profilati:
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	a. semplicemente placcati:
	1. laminati o estrusi a caldo
	B. palancole
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:
	A. semplicemente laminati a caldo
	B. semplicemente laminati a freddo:
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	III. stagnati:
	a. latta
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):
	a. semplicemente placcati:
	1. laminati a caldo
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:
	A. lamiere dette « magnetiche»
	B. altre lamiere:
	I. semplicemente laminate a caldo
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm
	c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm
	d. inferiore a 0,50 mm
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
	c. stagnate
	d. zincate o piombate

Segue ALLEGATO D (Grecia)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
(*73.13*-B-IV)	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)
	V. altrimenti foggiate o lavorate:
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:
	3. altre
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:
	A. acciai fini al carbonio:
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
	b. altri
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	1. semplicemente placcati:
	aa. laminati o estrusi a caldo
	V. nastri:
	a. semplicemente laminati a caldo
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	1. semplicemente placcati:
	aa. laminati a caldo
	VI. lamiere:
	a. semplicemente laminate a caldo
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
	2. inferiore a 3 mm
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
	d. altrimenti foggiate o lavorate:
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	B. acciai legati:
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
	b. altri
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti

Segue ALLEGATO D (Grecia)

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
(73.15-B)	**IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:** **b. semplicemente laminati o estrusi a caldo** **d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):** **1. semplicemente placcati:** **aa. laminati o estrusi a caldo** **V. nastri:** **a. semplicemente laminati a caldo** **c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:** **1. semplicemente placcati:** **aa. laminati a caldo** **VI. lamiere:** **a. lamiere dette « magnetiche »** **b. altre lamiere:** **1. semplicemente laminate a caldo** **2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:** **bb. inferiore a 3 mm** **3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie** **4. altrimenti foggiate o lavorate:** **aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare**
73.16	**Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:** **A. rotaie:** **II. altre** **B. controrotaie** **D. traverse** **E. stecche e piastre d'appoggio:** **I. laminate**

Il Ministro per le finanze
PRETI

ALLEGATO E (Turchia)

DAZI APPLICABILI AD ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA TURCHIA E IN PROVENIENZA DA QUESTO PAESE

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
ex 03.01-B-I	Sardine, squali, sebasti (Sebastes marinus), ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius) ed altri pesci di mare (escluse le acciughe), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, nei limiti di un contingente annuo di 370 tonnellate (1)	Metà del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (3)
03.01-B-I-c	Tonni freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, nei limiti di un contingente annuo di 1.150 tonnellate (1) (2)	Dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza dagli altri Stati membri delle Comunità Europee (3)
03.01-B-I-m	Sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, nei limiti di un contingente annuo di 50 tonnellate (1)	Metà del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (3)
03.03-A-I 03.03-A-II	Aragoste e astici (Homarus sp. p.), nei limiti di un contingente annuo di 50 tonnellate (1)	Dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza dagli altri Stati membri delle Comunità Europee (3)
03.03-A-III 03.03-A-IV	Granchi e gamberi di acqua dolce, gamberetti, nei limiti di un contingente annuo di 50 tonnellate (1) . . .	
ex 08.02-A	Arance fresche	Dal 1° settembre 1969 fino al 31 agosto 1974, si applicano dazi pari al 60 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi estranei alle Comunità Europee. Tuttavia, in talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle suddette Comunità, per tutti o parte dei prodotti classificabili in queste voci di tariffa, è prevista la applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.
ex 08.02-B	Mandarini e mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi, freschi	
ex 08.02-C	Limoni freschi	

(1) Subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Questa voce comprende, tra l'altro, le specie thynnus pelamis (« palamite») e thunnus thynnus (« toriks» e « orkinos»).

(3) Tale regime è applicabile fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni relative all'importazione dei prodotti della pesca originari e in provenienza dalla Turchia adottate dal Consiglio di associazione e, al più tardi, fino al 30 giugno 1971.

Segue ALLEGATO E (Turchia)

Se ue Dazi applicabili ad alcuni prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
ex 08.03-B	Fichi secchi, presentati in imballaggi di contenuto di 15 kg o meno, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1)	4,7 %
ex 08.04-A-I	Uve fresche da tavola, dal 18 giugno al 17 luglio . . .	Metà del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
08.04-B-I	Uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1)	Dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza dalla Grecia
ex 08.05-F	Nocciuole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1)	2,5 %
ex 22.05-B	Vini di qualità, nei limiti di un contingente annuo di 500 ettolitri (1) (2).	Metà del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (3) (4)
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1)	Dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza dalla Grecia
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1)	Metà del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
55.09	Altri tessuti di cotone, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1)	

(1) Subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) L'elenco dei vini di qualità sarà stabilito dal Consiglio di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia. Detti vini di qualità devono essere conformi alle norme applicabili in materia di denominazione controllata, stabilite dal suddetto Consiglio di Associazione e devono essere trasportati direttamente dalla Turchia in Italia.

(3) La riesportazione verso gli Stati membri delle Comunità Europee dei vini di qualità importati a questo dazio, sarà autorizzata soltanto a condizione che sui prodotti riesportati sia stato riscosso complessivamente il dazio pieno.

(4) Tale regime è applicabile fino all'entrata in vigore del regime preferenziale applicabile ai vini originari della Turchia e in provenienza da questo Paese stabilito dal Consiglio di Associazione CEE/Turchia e al più tardi sino al 31 marzo 1971.

Segue ALLEGATO E (Turchia)

Segue Dazi applicabili ad alcuni prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

<table>
<tr><th>NUMERO DELLA TARIFFA
1</th><th>DENOMINAZIONE DELLE MERCI
2</th><th>ALIQUOTA DEI DAZI
3</th></tr>
<tr><td>ex 58.01-B</td><td>Tappeti di seta, fatti a mano . . . .</td><td>20 %</td></tr>
<tr><td>ex 58.01-C</td><td>Tappeti di altre materie tessili, fatti a mano . . . . .</td><td>12 %</td></tr>
<tr><td>ex 58.02-A</td><td>Tappeti, fatti a mano . . . .</td><td>20 %</td></tr>
<tr><td>ex 58.02-B</td><td>Tessuti detti Kelim o Kilim, fatti a mano . . . . . .</td><td>10,5 %</td></tr>
<tr><td>60.05</td><td>Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1) . . .</td><td rowspan="2">Metà del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi</td></tr>
<tr><td>62.02</td><td>Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine, ed altri manufatti per l'arredamento, nei limiti di un contingente annuo da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee (1) . . . .</td></tr>
</table>

Il Ministro per le finanze
PRETI

(1) Subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

ALLEGATO F (Marocco)

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DEL MAROCCO E A TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI IN QUESTO PAESE

A decorrere dal 1° settembre 1969 fino al 31 agosto 1974:

a) i prodotti *originari* del Marocco sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, ad esclusione di quelli sottoelencati per i quali, durante lo stesso periodo di validità, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato;

b) i prodotti petroliferi delle voci di tariffa n.ri 27.10, 27.11, 27.12, 27.13-B e 27.14, *raffinati* nel Marocco, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio. Tuttavia. in talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili nelle citate voci di tariffa, è prevista l'istituzione di dazi doganali applicabili nella misura e per il periodo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi	
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. carni:	
	I. delle specie equina, asinina e mulesca	
	II. della specie bovina	
	III. della specie suina	
	IV. altre:	
	a. della specie ovina domestica	
	B. frattaglie.	
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	
Voce n. 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi	Fino all'entrata in vigore del nuovo regime stabilito nell'ambito dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e, al più tardi, fino al 30 giugno 1971: trattamento daziario stabilito per le provenienze dagli altri Stati membri delle Comunità Europee

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati . . .	
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati . .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	A. piselli, ceci e fagioli:	
	I. destinati alla semina.	
	B. lenticchie:	
	I. destinate alla semina	
	C. altri:	
	I. destinati alla semina.	
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	A. datteri:	
	— presentati in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 35 kg	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. banane	
	C. ananassi	
	D. avocadi	
	E. noci di cocco	
	F. noci di acagiù (o di anacardio)	
	G. noci del Brasile	
	H. altri	
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	20% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche.	
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	20 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	20 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*08.02-C*)	altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	
	E. altri	
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi	
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche	
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate . . .	
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche	
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 09.03	Mate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »):	
	A. non tritati né macinati:	
	I. pepe	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.05	Vaniglia	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 10.01	Frumento, compreso quello segalato:	
	A. frumento tenero e frumento segalato	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. frumento duro	Il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 120/67 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 10.02	Segala	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 10.03	Orzo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 10.04	Avena	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 10.05	Granturco	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 10.06	Riso	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa	
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero .	
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina)	
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio.	
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali: B. sostanze pectiche, pectinati e pectati: — pectina	
Voce n. 15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo»	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	A. olio di oliva:	
	I. che ha subito un processo di raffinazione . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente nel Marocco e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	II. altro.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Marocco e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. olio di ricino	
	D. altri oli	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazione dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne	
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1) (2)
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum »	
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	
	D. altri	

(1) Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regime stabilito nell'ambito dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e, al più tardi, fino al 30 giugno 1971, nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 900 tonnellate, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i prodotti delle voci di tariffa n.ri 16.04 e 16.05, ad esclusione delle preparazioni e conserve di tonni della voce di tariffa n. 16.04-E, i dazi si applicano in misura pari al 50% dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regime stabilito nell'ambito dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e, al più tardi, fino al 30 giugno 1971, nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 2.800 tonnellate, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i prodotti delle voci di tariffa n.ri 16.04 e 16.05, i dazi si applicano in misura pari al 75% dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. « chutney » di mango	
	B. altri:	
	— cetriolini	
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	A. funghi	
	B. tartufi	
	C. pomodori	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. asparagi	
	E. crauti	
	G. piselli e fagiolini	
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote e miscugli	
	— non nominati.	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	A. puree e paste di marroni:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	
	II. altre	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. marmellate di agrumi:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. altre:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. non nominate	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate . .	
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole	
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg . . .	
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno . .	

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*20.06*-B-II)	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	aa. albicocche:	
	— mezze albicocche	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne:	
	— mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	cc. altre frutta	
	dd. miscugli di frutta	
	2. di meno di 4,5 kg:	
	— mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	II. altri.	
	B. estratti:	
	II. altri.	

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per la alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette « fondute »	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15% .	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%	

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*21.07*-F-I)	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%.	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85% .	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% . .	
Voce n. 22.02	**Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:**	
	B. altre	

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . .	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili . .	
Voce n. 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze dagli altri Stati membri delle Comunità Europee
	B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi.	
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio	

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco . .	
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri.	
	B. di lignite	

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. polialcoli:	
	II. mannite	
	III. sorbite	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	
Capitolo 45	Sughero e suoi lavori	
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 57.01	Canapa («Cannabis sativa») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	A. ferro-manganese:	
	I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferromanganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.05	Polveri di ferro e di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette « magnetiche»	
	B. altre lamiere:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm	
	c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm	
	d. inferiore a 0,50 mm	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	c. stagnate	
	d. zincate o piombate	
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	3. altre	

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . .	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . .	

Segue ALLEGATO F (Marocco)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
(73.15-B)	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche »	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	D. traverse	
	E. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	

Il Ministro per le finanze
PRETI

ALLEGATO G (Tunisia)

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DELLA TUNISIA E A TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI IN QUESTO PAESE

A decorrere dal 1° settembre 1969 fino al 31 agosto 1974:

a) i prodotti *originari* della Tunisia sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, ad esclusione di quelli sottoelencati per i quali, durante lo stesso periodo di validità, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato;

b) i prodotti petroliferi delle voci di tariffa n.ri 27.10, 27.11, 27.12, 27.13-B e 27.14, *raffinati* in Tunisia, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio. Tuttavia, in talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili nelle citate voci di tariffa, è prevista l'istituzione di dazi doganali applicabili nella misura e per il periodo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo I	Animali vivi	
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. carni:	
	I. delle specie equina, asinina e mulesca	
	II. della specie bovina	
	III. della specie suina	
	IV. altre:	
	a. della specie ovina domestica	
	B. frattaglie.	
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	
Voce n. 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)

(1) Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regime stabilito nell'ambito dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e, al più tardi, fino al 30 giugno 1971, nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 2.000 tonnellate, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i prodotti della pesca del Capitolo 3 sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO G (Tunisia)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati . . .	
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati e spezzati: A. piselli, ceci e fagioli: I. destinati alla semina . . . . B. lenticchie: I. destinate alla semina . . . . C. altri: I. destinati alla semina	
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: A. datteri: — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 35 kg . . . . B. banane . . . . C. ananassi . . . . D. avocadi . . . . E. noci di cocco . . . . F. noci di acagiù (o di anacardio) . . . . G. noci del Brasile . . . . H. altri . . .	

Segue ALLEGATO G (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	20% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche	20% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	20% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	20% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	E. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.08	Bacche fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO G (Tunisia)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	
Voce n. 09.03	Mate	
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper»); pimenti (del genere « Capsicum» e del genere « Pimenta»): A. non tritati né macinati: I. pepe	
Voce n. 09.05	Vaniglia	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Capitolo 10	Cereali	
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina	
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa	
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero .	

Segue ALLEGATO C (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina)	
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate . . .	
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio	
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali: B. sostanze pectiche, pectinati e pectati: — pectina	
Voce n. 15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati: A. olio di oliva: I. che ha subito un processo di raffinazione . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Tunisia e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione

Segue ALLEGATO G (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(1. .07-A)	II. altro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Tunisia e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	
	C. olio di ricino	
	D. altri oli	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie . .	
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne	
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	

(1) Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regime stabilito nell'ambito dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e, al più tardi, fino al 30 giugno 1971, nei limiti di un contingente tariffario globale annuo di 500 tonnellate, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i prodotti delle voci di tariffa n.ri 16.04 e 16.05, i dazi si applicano in misura pari al 50% dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO G (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » .	
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	
	D. altri	
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. « chutney » di mango	
	B. altri:	
	— cetriolini	
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	A. funghi	
	B. tartufi	

Segue ALLEGATO G (Tunisia)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(20.02)	C. pomodori	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. asparagi	
	E. crauti	
	G. piselli e fagiolini	
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote e miscugli	
	— non nominati	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	A. puree e paste di marroni:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	
	II. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. marmellate di agrumi:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. non nominate	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO G (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole	
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg . . .	
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno . .	
	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	aa. albicocche:	
	— mezze albicocche	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne:	
	— mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	cc. altre frutta	
	dd. miscugli di frutta	
	2. di meno di 4,5 kg:	
	— mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	

Segue ALLEGATO G (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	
	B. estratti:	
	II. altri.	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette « fondute»	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%	

Segue Allegato G (Tunisia)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

Numero della Tariffa 1	Denominazione delle merci 2	Aliquota dei Dazi 3
(*21.07*-F-I)	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85%	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26 %	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre.	

Segue ALLEGATO G (Tunisia)

Segue Tratta ento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in q esto Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.	
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . .	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili . .	
Voce n. 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli: B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze dagli altri Stati membri delle Comunità Europee
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi	
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli: avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	

Segue ALLEGATO G (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	
Voce n. 23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco . .	
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri.	
	B. di lignite	

Segue ALLEGATO G (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati nitrosi: C. polialcoli: II. mannite . . . . III. sorbite	I dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazion per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee	
Capitolo 45	Sughero e suoi lavori	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	
Voce n. 73.02	Ferro-leghe: A. ferro-manganese: I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferromanganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro e di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	

Segue ALLEGATO C (Tunisia)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	

Segue ALLEGATO G (Tunisia)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette « magnetiche»	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm	
	c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm . . .	
	d. inferiore a 0,50 mm	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	c. stagnate	
	d. zincate o piombate	
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	3. altre	

Segue ALLEGATO G (Tunisia)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti; blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti. . .	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . .	

Segue ALLEGATO G (Tunisia)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.15*-B)	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche »	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	D. traverse	
	E. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	

Il Ministro per le finanze

PRETI

ALLEGATO H (Spagna)

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DELLA SPAGNA E A TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI IN QUESTO PAESE

1) All'importazione di prodotti diversi da quelli sottoelencati, originari della Spagna, per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 50% e 40% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.
2) A decorrere dal 1° ottobre 1970 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, all'importazione dei prodotti originari della Spagna e dei prodotti petroliferi raffinati in questo Paese, sottoelencati, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.
3) Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.
4) I contingenti stabiliti per le voci di tariffa n.ri ex 08.03-B, 08.04-B-I, 27.10-A-III, 27.10-B-III, 27.10-C-I-c, 27.10-C-II-c, 27.10-C-III-c, 27.10-C-III-d, 27.11-A-III, 27.12-A-III, 27.12-B, 27.13-B-I-c, 27.13-B-II, 27.14-C e 55.09, sono aperti « prorata temporis »:
   - per il primo anno, a decorrere dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970;
   - per l'ultimo anno, a decorrere dal 1° gennaio fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi	
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. carni:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	I. delle specie equina, asinina e mulesca	
	II. della specie bovina	
	III. della specie suina	
	IV. altre:	
	a. della specie ovina domestica	
	b. non nominate	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. frattaglie.	
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	
Voce n. 02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati . . .	
Voce n. 03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati:	
	A. semplicemente salati o in salamoia o secchi:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	a. aringhe.	
	b. merluzzi	
	c. acciughe (Engraulis sp.p.):	
	— semplicemente salate o in salamoia, presentate in barili o altri recipienti di contenuto netto uguale o superiore a 10 kg	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	d. ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris) . .	
	e. salmoni salati	
	f. altri	
	II. filetti	
	B. affumicati	
	C. fegati, uova e lattimi	
	D. farine di pesci	
Voce n. 03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. crostacei:	
	I. aragoste	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. astici (Homarus sp. p.)	Esenzione
	III. granchi e gamberi di acqua dolce	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. gamberetti	
	V. altri (scampi, ecc.)	
	B. molluschi, compresi i testacei:	
	I. ostriche	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*03.03-B*)	II. mitili	75 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	III. lumache, escluse quelle di mare	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. altri	
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale	
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:	
	A. pesci, crostacei e molluschi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	A. patate	
	B. cavoli	
	C. spinaci	
	D. insalate, comprese le indivie e le cicorie	
	E. bietole da costa e cardi	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello:	
	I. piselli	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. fagioli	
	III. altri:	
	— fave	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(07.01-F-III)	— non nominati.	
	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	H. cipolle, scalogni ed agli	
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	
	K. asparagi	
	L. carciofi	
	M. pomodori:	
	I. dal 1° novembre al 14 maggio:	
	— dal 1° gennaio all'ultimo giorno di febbraio	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° novembre al 31 dicembre; dal 1° marzo al 14 maggio	
	II. dal 15 maggio al 31 ottobre	
	N. olive	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	O. capperi	
	P. cetrioli e cetriolini	
	Q. funghi e tartufi.	
	R. finocchi	
	S. peperoni dolci (Capsicum grossum)	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	T. altri:	
	— prezzemolo	
	— non nominati.	
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati .	
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	A. topinambur	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*07.06*)	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. altri	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	A. datteri	
	B. banane	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. ananassi	
	D. avocadi	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. noci di cocco	
	F. noci di acagiù (o di anacardio)	
	G. noci del Brasile	
	H. altri	
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	60 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche.	
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	60 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	
	E. altri	

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi:	
	A. freschi	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. secchi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	
	a. dal 1° novembre al 14 luglio:	
	— dal 1° gennaio al 31 marzo	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° novembre al 31 dicembre; dal 1° aprile al 14 luglio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	
	II. altre:	
	a. dal 1° novembre al 14 luglio:	
	— dal 1° gennaio al 31 marzo	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° novembre al 31 dicembre; dal 1° aprile al 14 luglio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	
	B. secche:	
	I. presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	A. mandorle	
	B. noci comuni	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. castagne e marroni	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pistacchi	

(1) Se presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applica un dazio pari a 30 % di quello stabilito per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.05)	E. noci di Pecan	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	F. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. mele	
	B. pere	
	C. cotogne	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche:	
	— melagrane	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate .	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	A. albicocche	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. pesche, comprese le pesche noci	
	C. prugne.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.12)	D. mele e pere	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. papaie	
	F. macedonie:	
	I. non contenenti prugne	
	II. contenenti prugne	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	G. altre	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper»); pimenti (del genere « Capsicum» e del genere « Pimenta»)	
Voce n. 09.05	Vaniglia.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 10	Cereali	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.01	Farine di cereali	
Voce n. 11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	
Voce n. 11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05.	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8	
Voce n. 11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	
Voce n. 11.07	Malto, anche torrefatto	
Voce n. 11.08	Amidi e fecole; inulina:	
	A. amidi e fecole	
	B. inulina	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina)	
Voce n. 12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	A. piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) . . .	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. cortecce di china	
	C. radici di liquirizia	
	D. quassia amara (legno e cortecce)	
	E. fave tonka	
	F. fave del Calabar	
	G. pepe di cubebe	
	H. foglie di coca	
	IJ. altri legni, radici e cortecce; muschi, licheni ed alghe	
	K. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:	
	A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(12.10)	B. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:	
	B. sostanze pectiche, pectinati e pectati	75 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	A. olio di oliva:	
	I. che ha subito un processo di raffinazione . . .	
	II. altro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. olio di ricino	
	D. altri oli	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazione dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto	
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o o consenservati:	
	A. granchi	
	B. altri:	
	— crostacei semplicemente cotti in acqua e sgusciati (esclusi gli scampi e i gamberi di acqua dolce); molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominati	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » .	
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	
	D. altri	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	A. « chutney » di mango	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri:	
	— cetriolini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— non nominati	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. funghi:	
	— coltivati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— altri	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. tartufi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. pomodori	
	D. asparagi	
	E. crauti	
	F. capperi e olive	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*20.02*)	G. piselli e fagiolini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote, cuori e fondi di carciofo; miscugli . . .	
	— non nominati	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri. .	
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole	
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	
	B. estratti:	
	II. altri	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
(*21.07*)	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per la alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette « fondute »	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	
	b. aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07-F)	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 % . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . . .	
Voce n. 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli	
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:	
	A. di cereali	
	B. di legumi	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO II (Spagna)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio	
Voce n. 23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	
Voce n. 23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco . .	
Voce n. 25.01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare:	
	A. salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa:	90 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altri	
	B. acque madri di saline; acqua di mare	
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri.	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80 %, 70 % e 60 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi.
	A. di carbon fossile:	
	II. altri.	
	B. di lignite	
Voce n. 27.10	Oli di petrolio o di minerali bitumosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
	A. oli leggeri:	
	III. destinati ad altri usi.	
	B. oli medi:	
	III. destinati ad altri usi.	
	C. oli pesanti:	
	I. oli da gas:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. oli combustibili:	
	c. destinati ad altri usi	
	III. oli lubrificanti ed altri:	
	c. destinati ad essere miscelati in conformità delle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 di questo Capitolo (1)	
	d. destinati ad altri usi	
Voce n. 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
	A. propano e butano commerciali:	
	III. destinati ad altri usi	
Voce n. 27.12	Vaselina:	
	A. greggia:	
	III. destinata ad altri usi	
	B. altra	

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo globale, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità, all'importazione di questi prodotti, raffinati in Spagna, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70 %, 50 % e 40 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
	B. altri:	
	I. greggi:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. altri.	
Voce n. 27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli olî di petrolio o di minerali bituminosi:	
	C. altri	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati nitrosi:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. polialcoli:	
	II. mannite	
	III. sorbite	
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseine:	
	A. caseine	
	C. altri	
Voce n. 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati dalle albumine:	
	A. albumine:	
	II. altre:	
	a. ovoalbumina e lattoalbumina	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzine preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	
Capitolo 45	Sughero e i suoi lavori	

(1) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo globale, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità, all'importazione di questi prodotti, raffinati in Spagna, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 50% e 40% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
Voce n. 53.11	Tessuti di lana o di peli fini	90 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto .	
Voce n. 55.09	Altri tessuti di cotone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
Voce n. 56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
	B. di fibre tessili artificiali	90 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza dai Paesi terzi (1)
Voce n. 56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 57.01	Canapa («Cannabis sativa») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05	
Voce n. 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica ne gommata	90 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	
Voce n. 61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini . . .	
Voce n. 62.01	Coperte:	
	B. altre.	

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80 %, 70 % e 60 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

(2) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità, all'importazione di questi prodotti, originari della Spagna, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70 %, 50 % e 40 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	90 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale	
Voce n. 69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati né smaltati	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	A. ferro-manganese:	
	I. contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato).	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce ni 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80 %, 70 % e 60 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette «magnetiche»	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.13)	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm	
	c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm	
	d. inferiore a 0,50 mm	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	c. stagnate	
	d. zincate o piombate	
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	3. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . .	
	IV. barre (comprese le vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.15-A)	VI. lamiere:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . .	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. lamiere dette «magnetiche»	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	

Segue ALLEGATO H (Spagna)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	D. traverse	
	E. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	
Voce n. 78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:	90 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	A. piombo greggio	
Voce n. 79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:	
	A. zinco greggio	

(1) Per i periodi dal 1º gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1º gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1º gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80 %, 70 % e 60 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Il Ministro per le Finanze:
PRETI

ALLEGATO IJ (Israele)

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DI ISRAELE

1) All'importazione di prodotti diversi da quelli sottoelencati, originari di Israele, per i periodi dal 1º ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970, dal 1º gennaio 1971 fino al 31 dicembre 1971, dal 1º gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972, dal 1º gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1973 e dal 1º gennaio 1974 fino al 30 settembre 1975, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 65%, 60%, 55% e 50% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

2) A decorrere dal 1º ottobre 1970 fino al 30 settembre 1975, all'importazione dei prodotti sottoelencati, originari di Israele, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

3) Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi	
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale	
Voce n. 05.04	Budella, veschiche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei Capitali 1 e 3, non atti all'alimentazione umana	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	A. patate	
	B. cavoli	
	C. spinaci	
	D. insalate, comprese le indivie e le cicorie	
	E. bietole da costa e cardi	
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello	
	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili	
	H. cipolle, scalogni ed agli	
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.).	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(07.01)	K. asparagi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	L. carciofi	
	M. pomodori	
	N. olive	
	O. capperi	
	P. cetrioli e cetriolini	
	Q. funghi e tartufi	
	R. finocchi	
	S. peperoni dolci (Capsicum grossum):	
	— dal 15 novembre al 30 aprile	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° maggio al 14 novembre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	T. altri	
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assiscurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	A. datteri	
	B. banane	
	C. ananassi	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.01)	D. avocadi	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. noci di cocco	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	F. noci di acagiù (o di anacardio)	
	G. noci del Brasile	
	H. altri (manghi, mangoste e guaiave)	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	60% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche	
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ad altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienze da Paesi terzi
	E. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi	
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche	
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
1	2	3
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	A. fragole, lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	
	B. altre:	
	— segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al numero 08.05 incluso)	
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	
Voce n. 09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»):	
	A. non tritati nè macinati:	
	I. pepe	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(09.04-A)	II. pimenti:	
	a. del genere «Capsicum» destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture d'oleoresine di « Capsicum»	Trattamento daziario stabilito per le provenienza da Paesi terzi
	b. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi	
	c. altri:	
	— dal 15 novembre al 30 aprile	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° maggio al 14 novembre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. tritati o macinati	70% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 09.05	Vaniglia	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro	
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie	
Capitolo 10	Cereali	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi	
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:	
	A. succhi ed estratti vegetali:	
	IV. di liquirizia	
	B. sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	— pectina	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo»	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido .	
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum» aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
	C. preparazione detta « cioccolato bianco»	
	D. altri	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:	
	— segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre:	
	— segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— non nominate	
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri. .	

1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole	
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	1. zenzero	
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	3. mandarini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	4. uve	
	5. ananassi	
	6. pesche, pere e albicocche	
	7. altre frutta:	
	— pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	8. miscugli di frutta	
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	1. zenzero	
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	3. mandarini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	4. uve	
	5. ananassi	
	6. pesche, pere e albicocche	
	7. altre frutta:	
	— pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	8. miscugli di frutta	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(20.06-B-II)	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	aa. albicocche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne	
	cc. altre frutta:	
	— *pompelmi* e *pomeli*	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	dd. *miscugli di frutta*	
	2. di meno di 4,5 kg:	
	— pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	
	B. estratti :	
	II. altri	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07)	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	E. preparazioni dette « fondute »	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15 %	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30 % .	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85% .	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07-F)	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . .	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, presentati in recipienti contenenti	
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco . .	
Voce n. 25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. di carbon fossile:	
	II. altri	
	B. di lignite	
Voce n. 28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):	
	C. bromo	
Voce n. 28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto-, e piro-)	
Voce n. 28.33	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti	
Voce n. 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:	
	B. fosfati:	
	II. altri, compresi i polifosfati:	
	— fosfato bicalcico contenente una proporzione di fluoro inferiore a 0,2% e di ferro superiore a 0,01%	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi: A. derivati alogenati degli idrocarburi aciclici: III. bromuri e polibromuri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. polialcoli: II. mannite . . . . III. sorbite	
Voce n. 29.16	Acidi-alcoli, acidi aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. acidi-alcoli: IV. acido citrico, suoi sali e suoi esteri	
Voce n. 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici: A. previsti alla lettera A) della Nota 2 di questo Capitolo: II. perfosfati	
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. caseine . . . . C. altri	
Voce n. 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. albumine: II. altre: a. ovoalbumina e lattoalbumina	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	
Voce n. 39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):	
	C. altri:	
	VII. cloruro di polivinile:	
	a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie: legno intarsiato o incrostato .	
Voce n. 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	
Voce n. 55.09	Altri tessuti di cotone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)

(1) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970, dal 1° gennaio 1971 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972, dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1973 e dal 1° gennaio 1974 fino al 30 settembre 1975, nei limiti di un contingente tariffario comunitario globale annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 65%, 60%, 55% e 50% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970 e dal 1° gennaio 1975 fino al 30 settembre 1975, il contingente è aperto «prorata temporis».

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata	
Voce n. 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata . . .	
Voce n. 70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	A. ferro-manganese:	
	I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro e di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette «magnetiche»	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di 2 mm o più ma meno di 3 mm	
	c. di 0,50 mm o più ma meno di 2 mm	
	d. inferiore a 0,50 mm	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	c. stagnate	
	d. zincate o piombate	
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	3. altre	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . . .	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.15-A*)	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti . . .	
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	V. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VI. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche »	

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.15-B-VI*)	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	D. traverse	
	E. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	
Voce n. 73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	
Voce n. 74.19	Altri lavori di rame	
Voce n. 76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio . . .	70% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	
Voce n. 76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)	

(1) Dal 1° gennaio 1971 fino al 30 settembre 1975, si applicano dazi pari a 66 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO IJ (Israele)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio	70% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili:	
	A. astucci tubolari rigidi o flessibili	
Voce n. 76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	
Voce n. 87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:	72% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:	
	I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	b. altri	
	B. per il trasporto di merci:	
	II. altri:	
	a. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	2. altri	

(1) Dal 1° gennaio 1971 fino al 30 settembre 1975, si applicano dazi pari a 66% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Il Ministro per le Finanze:
PRETI

ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO)

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI:

— DEGLI STATI AFRICANI E MALGASCIO, ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (SAMA);

— DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE, ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (PTOMA);

DEGLI STATI CONSOCIATI NELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (SCAO).

I. A decorrere dal 1° gennaio 1971 fino al 31 dicembre 1975, i prodotti originari degli Stati africani e malgascio (a), dei Paesi e territori d'oltremare (b), degli Stati consociati nella Comunità della Africa orientale (c), associati alla Comunità economica europea, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, ad esclusione di quelli elencati nelle successive lettere A) e B) per i quali, durante lo stesso periodo di tempo, salvo particolari disposizioni previste in questo allegato, i dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

II. Durante lo stesso periodo di tempo 1° gennaio 1971–31 dicembre 1975, per i prodotti:

- ripresi nell'elenco dell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, quando sono oggetto di una organizzazione comune dei mercati ai sensi dell'artico o 40 del Trattato stesso;
- soggetti, all'importazione, ad una regolamentazione specifica come conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune,

originari dei suddetti Stati associati, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione previsti dai regolamenti comunitari si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per i medesimi prodotti dai regolamenti stessi.

(a) Sono denominati Stati africani e malgascio, associati alla Comunità economica europea:

Repubblica dell'Alto Volta, Repubblica del Burundi, Repubblica Federale del Camerun, Repubblica Centroafricana, Repubblica del Ciad, Repubblica del Congo-Brazzaville, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica della Costa d'Avorio, Repubblica del Dahomey, Repubblica del Gabon, Repubblica Malgascia, Repubblica del Mali, Repubblica Islamica di Mauritania, Repubblica del Niger, Repubblica del Ruanda, Repubblica del Senegal, Repubblica Somala, Repubblica del Togo.

(b) Sono denominati Paesi e territori d'oltremare, associati alla Comunità economica europea:

1) Paesi d'oltremare:

Surinam e Antille olandesi.

2) Territori d'oltremare:

Saint-Pierre e Miquelon, Arcipelago delle Comore, Territorio Francese degli Afars e degli Issas, Nuova Caledonia e dipendenze, Isole Wallis e Futuna, Polinesia Francese, Terre Australi, e Antartiche.

(c) Sono denominati Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, associati alla Comunità economica europea:

Repubblica Unita di Tanzania, Repubblica della Uganda, Repubblica del Kenya.

A) Prodotti originari degli Stati africani e malgascio, associati alla Comunità economica europea, e dei Paesi e territori d'oltremare, associati alla stessa Comunità.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati (1).
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (1).
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (1).

(1) Fino all'entrata in vigore del regime d'importazione stabilito per i prodotti della pesca originari degli Stati africani e malgascio associati o dei Paesi e territori di oltremare e, al più tardi, fino al 30 giugno 1971, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio.

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:
	A. pesci, crostacei e molluschi (1)
06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:
	A. allo stato di riposo vegetativo
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	B. cavoli
	C. spinaci
	D. insalate, comprese le indivie e le cicorie
	E. bietole da costa e cardi
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello
	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili
	H. cipolle, scalogni ed agli
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)
	K. asparagi
	L. carciofi
	M. pomodori
	N. olive
	O. capperi
	P. cetrioli e cetriolini
	Q. funghi e tartufi
	R. finocchi
	S. peperoni dolci (Capsicum grossum)
	T. altri
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:
	A. olive
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:
	A. olive

(1) Fino all'entrata in vigore del regime d'importazione stabilito per i prodotti della pesca originari degli Stati africani e malgascio associati o dei Paesi e territori di oltremare e, al più tardi, fino al 30 giugno 1971, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio.

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: ex B. altri: — olive
08.02	Agrumi, freschi o secchi.
08.03	Fichi, freschi o secchi.
08.04	Uve, fresche o secche.
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate.
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche.
08.07	Frutta a nocciolo, fresche.
08.08	Bacche fresche.
08.09	Altre frutta fresche.
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei (1).
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati (1).
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle).
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate: A. vinello
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: ex A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°: — diluizione alcolica d'origine agricola
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili: A. aceto di vino
23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli: B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi (1)
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio.
23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta: I. vinaccia

(1) Fino all'entrata in vigóre del regime d'importazione stabilito per i prodotti della pesca originari degli Stati africani e malgascio associati e dei Paesi e territori d'oltremare e, al più tardi, fino al 30 giugno 1971, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio.

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO

B) Prodotti originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, associati alla Comunità economica europea.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (1).
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. caseine C. altri
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: A. delle specie domestiche: II. altri
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. carni: II. della specie bovina: a. domestica B. frattaglie: II. altre: b. della specie bovina domestica
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: C. altre: I. della specie bovina domestica
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati.
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati.
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua.
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati: A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: A. pesci, crostacei e molluschi
06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti: A. allo stato di riposo vegetativo

(1) Dal 15 febbraio 1971 sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio.

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	B. cavoli
	C. spinaci
	D. insalate, comprese le indivie e le cicorie
	E. bietole da costa e cardi
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello
(07.01)	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili
	H. cipolle, scalogni ed agli
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)
	K. asparagi
	L. carciofi
	M. pomodori
	N. olive
	O. capperi
	P. cetrioli e cetriolini
	Q. funghi e tartufi
	R. finocchi
	S. peperoni dolci (Capsicum grossum)
	T. altri
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:
	A. olive
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:
	A. olive
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
	ex B. altri:
	— olive
08.02	Agrumi, freschi o secchi.
08.03	Fichi, freschi o secchi.
08.04	Uve, fresche o secche.
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate.
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche.

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
08.07	Frutta a nocciolo, fresche.
08.08	Bacche fresche.
08.09	Altre frutta fresche.
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati.
12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa.
13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali: ex B. sostanze pectiche, pectinati e pectati: — pectina, con aggiunta di saccarosio o di glucosio
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »: B. altri: I. della specie bovina
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati: B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone C. olio di ricino D. altri oli
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati.
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: B. altri
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: B. altre: III. non nominate: b. altre: 1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei.
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati.

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO)

Segue **Trattamento daziairo applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
1	2
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. altri
18.06	Ciocco ata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao.
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria.
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutta e di altre piante o parti di piante, con aggiunta di saccarosio o di glucosio.
21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
	II. altri
	B. estratti:
	II. altri
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:
	A. lieviti naturali vivi:
	II. lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene
	C. gelati
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari
	E. preparazioni dette « fondute »
	F. altre:
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaros o) ugua e o super ore a 15% e infer ore a 30%
	d. aventi tenore, n peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato n saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calco'ato in saccarosio), uguale o super ore a 85%

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
(21.07-F)	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce numero 20.07:
	B. altre
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle).
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate:
	A. vinello
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	ex A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°:
	— diluizione alcolica d'origine agricola
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:
	A. aceto di vino
23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte alla alimentazione umana; ciccioli:
	B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:
	B. altri
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio.

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta: I. vinaccia
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco.
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): II. altri B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili.
27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti.
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba: A. di carbon fossile: II. altri B. di lignite
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. polialcoli: II. mannite III. sorbite
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseine: A. caseine C. altri
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubi o torrefatti; colle di am do o di fecola.
38.12	Bozzime preparate, appretti preparat e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria del a carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse.
73.02	Ferro-leghe: A. ferro-manganese: I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.
73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)
73.06	Ferro e acciaio n masselli, 'ingotti o masse.
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):
	A. blumi e billette:
	I. laminati
	B. bramme e bidoni:
	I. laminati
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio.
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio.
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la v rgella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:
	A. semplicemente laminate o estruse a ca'do
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):
	I. semplicemente placcate:
	a. lam nate o estruse a caldo
73.11	Profilati di ferro o d: acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:
	A. profilati:
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	a. semplicemente placcati:
	1. laminati o estrusi a caldo
	B. palancole
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:
	A. semplicemente laminati a caldo
	B. semp cemente lam nat a freddo:
	I. dest nat: a a fabbricazione della latta (presentati in rotoli)
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	III. stagnati:
	a. latta

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO)

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
(73.12-C)	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciat , piaccati, parcherizzati, l tografati, ecc.):
	a. semplicemente placcati:
	1. aminati a caldo
73.13	Lam ere d ferro o di accia o, laminate a ca do o a freddo:
	A. lamiere dette « magnetiche
	B. altre lamiere:
	I. semplicemente am nate a ca do
	II. semplicemente lam nate a freddo, del o spessore:
	b. d 2 mm o p ù ma meno d 3 mm
	c. d 0,50 mm o più ma meno di 2 mm
	d. inferiore a 0,50 mm
	III. semplicemente lucidate o lev gate a superficie specolare
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
	c. stagnate
	d. zincate o piombate
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)
	V. altrimenti foggiate o lavorate:
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:
	3. altre
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al numero 73.14 incluso:
	A. acciai fini al carbonio:
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
	b. altri
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	1. semplicemente placcati:
	aa. laminati o estrusi a caldo

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
(73.15-A)	V. nastri:
	a. semplicemente laminati a caldo
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	1. semplicemente placcati:
	aa. laminati a caldo
	VI. lamiere:
	a. semplicemente laminate a caldo
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
	2. inferiore a 3 mm
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
	d. altrimenti foggiate o lavorate:
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	B. acciai legati:
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
	b. altri
	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti
	IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	1. semplicemente placcati:
	aa. laminati o estrusi a caldo
	V. nastri:
	a. semplicemente laminati a caldo
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	1. semplicemente placcati:
	aa. laminati a caldo
	VI. lamiere:
	a. lamiere dette « magnetiche»
	b. altre lamiere:
	1. semplicemente laminate a caldo
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
	bb. inferiore a 3 mm
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
	4. altrimenti foggiate o lavorate:
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO)

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:
	A. rotaie:
	II. altre
	B. controrotaie
	D. traverse
	E. stecche e piastre d'appoggio:
	I. laminate

Il Ministro per le finanze
PRETI

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(1651495) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.